



BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
88

MSR54185

ANTONIO AZARA

Consigliere della Corte di Cassazione
Segretario Gen. della Comm. Reale per la Riforma dei Codici

DIRITTO DELLE PERSONE E DIRITTO DI FAMIGLIA

NEL

PROGETTO DI RIFORMA DEL CODICE CIVILE

NOTE ILLUSTRATIVE PER ARTICOLI

217

ROMA

SOCIETÀ EDITRICE DEL « FORO ITALIANO »

1935-XIV

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
88

MSR54185

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

ARTI GRAFICHE PANETTO & PETRELLI — SPOLETO

ALLA MEMORIA
DI
VITTORIO SCIALOJA
CHE
CON LA MENTE SOVRANA
DIÈ GRANDE LUME
DI DOTTRINA E DI ESPERIENZA
ALLA FORMAZIONE
DEL
PROGETTO
PER IL FUTURO CODICE CIVILE

AVVERTENZA

Questo libro non ha pretese scientifiche; sono state omesse, perciò, le note a piè di pagina, le citazioni bibliografiche e le ampie disquisizioni dottrinali. Esso non mira neppure alla difesa del progetto per il primo libro del codice civile, presentato al Governo Fascista dalla Commissione Reale per la riforma dei codici. Il progetto si difende da sè. Quanti lo hanno preso in esame in Italia e all'estero, o per far rilievi su determinati articoli o per combattere qualche riforma o per sostenerla, hanno tutti unanimemente riconosciuto che, nel suo insieme, il progetto è un'opera organica e ponderata, degna delle nostre tradizioni giuridiche.

Lo scopo del libro è quello di allargare la conoscenza del progetto nel pubblico. Dopo che nel discorso della Corona è stato dichiarato che, prima del 1940, tutti i nuovi codici debbono essere pubblicati, non v'è dubbio che tale pubblicazione sarà iniziata al più presto. Ne sono arra sicura il lavoro della Commissione Reale — che volge ormai alla fine sotto la sapiente guida e l'azione incitatrice del Presidente, Sen. d'Amelio — e l'opera di revisione, silenziosa ma intensa e fervida, che compie al riguardo personalmente il Guardasigilli, On. Solmi.

Il diritto delle persone e il diritto di famiglia sono quelli che maggiormente interessano i cittadini. E poichè nel progetto sono contenute le innovazioni più numerose e più importanti al codice

vigente, ci è sembrato non privo di utilità mettere tutti in grado di trovare brevemente esposti sotto ogni articolo i motivi, che ne hanno determinato la redazione, con rapidi richiami, dove è sembrato necessario, alle questioni dibattute in dottrina o in giurisprudenza ovvero risolte nello stesso senso o in senso diverso nella legislazione straniera.

Ciascuno potrà così prontamente rendersi conto delle riforme senza perdere tempo in faticose ricerche, che non sempre si ha la possibilità di fare, e comincerà a familiarizzarsi con le riforme stesse, recando alla definitiva formazione dei nuovi istituti giuridici e all'ammodernamento dei vecchi, quel contributo, piccolo o grande che sia secondo le proprie possibilità, che ogni buon cittadino ha il dovere di apportare, quando si tratta di opere legislative di così alta importanza.

Se questo scopo sarà raggiunto, saremo pienamente soddisfatti del lavoro compiuto con modestia di forze ma con precisa indicazione delle ragioni che hanno determinato ciascuna disposizione.

La **Commissione Reale**, che preparò la riforma del primo libro del codice civile, avuto riguardo anche ai cambiamenti successivamente avvenuti, era così composta:

Presidente - VITTORIO SCIALOJA

Vice Presidente - MARIANO D'AMELIO

Segretario Generale - ANTONIO AZARA

Membri:

ALFREDO ASCOLI - DOMENICO BARONE - GIOVANNI BAVIERA - PAOLO
EMILIO BENZA - GEROLAMO BISCARO - PIETRO BONFANTE - BIAGIO BRUGI
- GIOVANNI BRUNETTI - LEONARDO COVIELLO - ROBERTO DE RUGGIERO -
CARLO FADDA - FRANCESCO FERRARA - GIUSEPPE PAOLO GAETANO -
SALVATORE GALGANO - FULVIO MAROI - GIUSEPPE MESSINA - GAETANO
MIRAULO - GIOVANNI PACCHIONI - VITTORIO POLACCO - LUIGI ROSSI -
GINO SEGRÈ - FILIPPO VASSALLI - GIULIO VENZI.

Segretari:

CARLO MILLOZZA - CARLO ZAPPULLI

INDICE

L'indice analitico-alfabetico trovasi in fondo al volume insieme con la tavola di raffronto degli articoli.

Dedica	Pag.	vii
Avvertenza	»	ix
Composizione della Commissione Reale	»	xi

Disposizioni preliminari.

Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale	»	1
---	---	---

LIBRO I.

Delle persone.

TITOLO I. — <i>Delle persone fisiche</i>	»	39
TITOLO II. — <i>Delle persone giuridiche</i> :		
CAPO I. — Disposizioni generali	»	53
CAPO II. — Dell'organizzazione ed amministrazione delle associazioni e delle fondazioni	»	61
Sezione I. — Disposizioni particolari alle associazioni	»	63
Sezione II. — Disposizioni particolari alle fondazioni	»	68
CAPO III. — Dell'estinzione delle associazioni e delle fondazioni	»	70
CAPO IV. — Della registrazione delle associazioni e delle fondazioni	»	75
CAPO V. — Delle associazioni di fatto e dei comitati	»	78
TITOLO III. — <i>Del domicilio e della residenza</i>	»	83

TITOLO IV. — *Degli assenti :*

CAPO I. — Della presunzione di assenza e dei suoi effetti Pag. 89

CAPO II. — Della dichiarazione di assenza e dei suoi effetti » 91

CAPO III. — Della presunzione di morte e dei suoi effetti » 98

CAPO IV. — Disposizioni comuni ai capi precedenti . » 108

TITOLO V. — *Della parentela e della affinità* » 110TITOLO VI. — *Del matrimonio :*

CAPO I. — Della promessa di matrimonio » 116

CAPO II. — Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio » 120

CAPO III. — Delle formalità preliminari al matrimonio . » 131

CAPO IV. — Delle opposizioni al matrimonio » 139

CAPO V. — Della celebrazione del matrimonio » 141

CAPO VI. — Del matrimonio celebrato davanti al parroco
o altro ministro del culto cattolico e del matrimonio
celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello
Stato » 148

CAPO VII. — Delle cause di nullità del matrimonio . . » 150

CAPO VIII. — Delle prove della celebrazione del matrimonio » 173

CAPO IX. — Disposizioni penali » 175

CAPO X. — Dei diritti e dei doveri che nascono dal ma-
trimonio » 179CAPO XI. — Dello scioglimento del matrimonio e della
separazione dei coniugi » 183

CAPO XII. — Del regime patrimoniale del matrimonio:

Sezione I. — Disposizioni generali » 187*Sezione II.* — Della dote » 193

§ 1. Della costituzione della dote » 194

§ 2. Dei diritti del marito sulla dote e dell'alienazione dei
beni dotali » 200

§ 3. Della restituzione della dote » 205

§ 4. Della separazione della dote dai beni del marito . . » 212

Sezione III. — Dei beni parafernali » 215*Sezione IV.* — Della comunione dei beni fra coniugi . » 217*Sezione V.* — Del patrimonio familiare » 233

TITOLO VII. — *Della filiazione :*

CAPO I. — Della filiazione legittima	Pag. 238
Sezione I. — Della determinazione e dell'acquisto dello stato di figlio legittimo	» 238
Sezione II. — Dei titoli e delle prove della filiazione legittima	» 250
Sezione III. — Delle azioni di contestazione e di reclamo della legittimità	» 253
CAPO II. — Della filiazione illegittima e della legittimazione:	
Sezione I. — Della filiazione illegittima:	
§ 1. Del riconoscimento dei figli naturali	» 260
§ 2. Della dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale	» 288
Sezione II. — Della legittimazione dei figli naturali	» 311
Disposizioni transitorie sul capo II	» 320

TITOLO VIII. — *Dell'adozione :*

CAPO I. — Dell'adozione e dei suoi effetti	» 324
CAPO II. — Delle forme dell'adozione	» 354

TITOLO IX. — *Della patria potestà* » 358TITOLO X. — *Della tutela e della emancipazione :*

Capo I. — Della tutela dei minori	» 381
Sezione I. — Del giudice tutelare	» 390
Sezione II. — Del tutore e del protutore	» 390
Sezione III. — Dell'esercizio della tutela	» 404
Sezione IV. — Dei comitati di patronato dei minori	» 419
Sezione V. — Della cessazione dell'ufficio del tutore	» 420
Sezione VI. — Del rendimento del conto finale	» 421
CAPO II. — Dell'emancipazione	» 425

TITOLO XI. — *Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'infermità di mente in generale :*

CAPO I. — Dell'interdizione e dell'inabilitazione	» 429
CAPO II. — Dell'infermità di mente in generale	» 449

TITOLO XII. — *Dell'obbligo degli alimenti* » 453TITOLO XIII. — *Degli atti dello stato civile :*

CAPO I. — Disposizioni generali	» 467
---	-------

CAPO II. — Degli atti di nascita e di ricognizione della filiazione	Pag. 478
CAPO III. — Degli atti di matrimonio	» 487
CAPO IV. — Degli atti di morte	» 490
CAPO V. — Degli atti dello stato civile dei militari in cam- pagna	» 496
CAPO VI. — Delle trascrizioni, delle annotazioni e delle rettificazioni degli atti dello stato civile	» 497
CAPO VII. — Disposizioni penali	» 501
TAVOLA DI RAFFRONTO degli articoli del codice civile con gli articoli del progetto	» 503
INDICE ANALITICO-ALFABETICO	» 509

DISPOSIZIONI

sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale

ART. 1.

(Art. 1 disp. prel. codice civile).

(Pubblicazione delle leggi e loro obbligatorietà).

Le leggi e i decreti aventi forza di legge divengono obbligatori nel Regno nel decimoquinto giorno dopo quello dalla loro pubblicazione, salvo che in essi sia altrimenti disposto.

Nello stesso termine dalla pubblicazione divengono obbligatori i decreti ed i regolamenti emanati dal Governo del Re, che interessino la generalità dei cittadini, salvo che in essi sia altrimenti disposto.

La pubblicazione consiste nella stampa delle leggi, dei decreti e dei regolamenti nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Le leggi, i decreti e i regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno sono inseriti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Il progetto ha riprodotto queste disposizioni come proemio al codice civile, contrariamente all'opinione di non pochi che preferirebbero vederle riunite in una legge speciale, trattandosi di norme che disciplinano la pubblicazione, l'interpretazione e l'applicazione di tutte le leggi, non soltanto delle disposizioni contenute nel codice civile, e che stabiliscono inoltre il regolamento dei conflitti di legge nel tempo e nello spazio.

Tale riproduzione non è solamente un omaggio alla nostra tradizione ma è stata principalmente determinata da un concetto d'ordine pratico. Il codice civile è quello che contiene il maggiore numero di disposizioni concernenti il diritto privato, e fra esse quelle fondamentali e di carattere generale.

E poichè, a prescindere dalle teorie sulla necessità e sui mezzi di conoscenza delle leggi, è essenziale attenersi sempre al modo migliore per il quale i cittadini possano giungere a conoscere le norme che li riguardano, è sembrato che premettere le disposizioni in esame al codice civile fosse il sistema preferibile per il raggiungimento dello scopo.

Nel progetto non è stato riprodotto il titolo del codice civile vigente sulla cittadinanza, che forma oggetto di una legge speciale. Da ciò si è tratto motivo per pretendere che il progetto presenti una grave lacuna nelle disposizioni preliminari, poichè vi manca una norma riproducente l'art. 3 del codice civile: « Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini ». È da rilevare al riguardo che l'art. 1 del libro I, titolo I del progetto: « L'uomo è soggetto di diritti dalla nascita fino alla morte » ha così larga portata da non potersi dubitare che possa includervi anche il contenuto del citato art. 3. E poi non è sembrata opportuna la riproduzione letterale di una norma, di carattere squisitamente politico, che potrebbe recare intralcio qualora si dovesse in materia richiedere un trattamento di reciprocità.

Altro punto che ha suscitato contrasti è la opportunità di inserire nel progetto un articolo simile a quello del codice svizzero (art. 2): « Ognuno è tenuto ad agire secondo le regole della buona fede, così nell'esercizio dei diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge ».

Nella relazione si avverte che non si è ritenuto opportuno includere nel progetto disposizioni di carattere dottrinario, scolastico, come è quella ora citata la quale, soprattutto nella seconda parte, contiene una affermazione, che è già insita nella coscienza giuridica come limite che il diritto di ciascuno deve trovare nei diritti degli altri, e che, formulata com'è, contiene una contraddizione, in quanto non può più parlarsi di diritto quando non si usa ma si abusa delle facoltà concesse dalla legge, cioè si esce fuori dal campo che la legge stessa ha fissato per l'esercizio dei diritti.

Non si può, d'altro canto, interpretare la mancanza di consimile norma in questa parte del progetto nel senso che siasi vo-

luto con ciò sanzionare l'inopportunità del divieto di atti emulativi. Sarebbe inesatto trarre questa illazione. Il progetto non vuole affatto sancire libertà di atti emulativi. Il riconoscimento della illiceità del loro compimento è conforme a gran parte di autorevole dottrina, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, alla coscienza giuridica, la quale ormai respinge il concetto che taluno possa valersi di un suo diritto al solo fine di recar danno o molestia ad altri senza alcuna propria utilità.

La Commissione stessa, d'altronde, ha chiaramente espresso il principio del divieto in altro progetto, quello italo-francese per un codice unico delle obbligazioni (art. 76) così concepito: « Qualunque fatto colposo che cagioni danno ad altri obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno ».

« È ugualmente tenuto al risarcimento colui che ha cagionato danno ad altri eccedendo, nell'esercizio del proprio diritto, i limiti posti dalla buona fede o dallo scopo per il quale il diritto gli fu riconosciuto ».

Si può, dunque, discutere sulla formula e sul posto di collocazione della norma, che la Commissione ha creduto di lasciare nel codice delle obbligazioni fra quelle concernenti gli atti illeciti anzichè includerla fra quelle preliminari, ma non sembra dubbio l'intendimento della Commissione stessa.

Un'altra importante questione sulla quale la Commissione ha a lungo fermato la propria attenzione è quella concernente la consuetudine. Deve oppur no sancirsi una disposizione che esplicitamente riconosca alle norme consuetudinarie valore di legge, di guisa che la consuetudine sia espressamente da riconoscere come fonte autonoma di diritto? La dottrina è scissa al riguardo ed altrettanto le leggi straniere. V'è chi nega tale efficacia alla consuetudine, affermando che intanto essa ha valore in quanto le è riconosciuto dalla legge, onde è questa l'unica, vera e autonoma fonte del diritto. Altri ammettono che la legge è fonte principale del diritto, ma che, dove la legge tace, la consuetudine può acquistare valore di fonte sussidiaria del diritto. Altri, infine, osservano che il diritto è un fenomeno sociale e che, come gli altri, subisce un processo evolutivo, il quale non sempre

è consacrato in una norma legislativa mentre passa da uno stadio all'altro. Esso, invece, penetra sempre profondamente nella coscienza giuridica che finisce talvolta per imporre la emanazione della legge, talvolta non ne sente il bisogno perchè l'osservanza della norma giuridica è spontanea in quanto su di essa si è formata la *opinio iuris et necessitatis*, che caratterizza la consuetudine e le dà quella forza, disconoscendo la quale si urta contro la stessa coscienza giuridica.

La Commissione non ha mancato di esaminare il problema sotto tutti i profili anche nei riguardi della efficacia della consuetudine non soltanto nel diritto privato ma pur nel diritto pubblico, poichè, costituendo le disposizioni preliminari una prefazione non al solo codice civile ma al sistema generale di tutto il nostro diritto, non v'è dubbio che i principi con esse sanciti trovino applicazione anche nel campo del diritto pubblico.

Ma ha finito per orientarsi decisamente a favore della corrente dottrinale che nega alla consuetudine efficacia di fonte del diritto se non nei casi espressamente dichiarati dalla legge.

« Così pure si è rifiutato — dice la relazione — di dare alla consuetudine valore di fonte sussidiaria del diritto, sistema che se può essere ammesso in materia commerciale, per le speciali ragioni che in tale materia possono consigliarlo, sarebbe fuori di luogo in materia civile, nella quale l'elaborazione scientifica e legislativa è giunta a tale larghezza che esclude affatto la necessità di ricorrere ad una fonte vaga ed incerta, senza sicuro controllo, e che darebbe adito a infiniti litigi specialmente per distinguere la vera consuetudine, che deve essere assistita dall'*opinio iuris atque necessitatis*, dagli atti di mera tolleranza, di semplice condiscendenza o liberalità, che non si compiono con l'intenzione di far cosa dovuta ».

Sarebbe stato forse conveniente fissare questi concetti in una esplicita norma di fronte alle questioni dottrinali su accennate e di fronte al vigente art. 48 delle disposizioni transitorie del codice civile, che toglie efficacia alle consuetudini alle quali il codice stesso espressamente non si riferisca. Ed un articolo era stato formulato in tali sensi; ma poi è stato soppresso, perchè se l'ar-

articolo 48 era indispensabile al momento di transizione fra il codice italiano e quelli degli ex Stati, che ammettevano l'efficacia della consuetudine, tale indispensabilità non c'è nel sistema della legislazione attuale che fin dall'applicazione del codice (lo si argomenta appunto dall'art. 48 citato), ha voluto espressamente disporre il contrario. Si è anche pensato che la disposizione espressa sarebbe superflua, perchè, disponendo l'art. 5 del progetto che l'abrogazione delle leggi non può essere fatta che per legge, non si riconosce alla consuetudine alcuna efficacia abrogativa o derogativa e quindi la si esclude come fonte di diritto autonoma.

Fra le questioni di diritto internazionale privato, che furono esaminate dalla Commissione e per le quali non vi sono disposizioni nel progetto, sono quella della qualificazione e quella della reciprocità.

Circa la prima, è discusso in dottrina se per dare il *nomen iuris* al rapporto giuridico in contestazione, quando si tratti della applicazione di norme per regolare un conflitto di leggi, si debba seguire la *lex fori*, cioè la legge del luogo in cui sta il giudice innanzi al quale è stata portata la lite, oppure se debbano applicarsi i principi generali di diritto internazionale privato. Nel primo senso era stato formulato questo articolo: « Quando per decidere dell'applicabilità di una o di altra legge, secondo le disposizioni precedenti, si debba definire un rapporto giuridico, il giudice applicherà per tale definizione la legge italiana ». Ma essendo stato rilevato che il giudice potrebbe talvolta essere, più che agevolato con un tal sistema, impacciato nella qualificazione del rapporto, soprattutto se questo non trovasse corrispondenza nella legge italiana, si è finito per sopprimere l'articolo, rimettendosi ai principi generali. Si è pensato che il giudice, se non sia vincolato da una norma tassativa, potrà applicare — e per lo più applicherà — la *lex fori* nella qualificazione; ma nei casi in cui incontrasse a ciò difficoltà potrebbe trovare la soluzione, come attualmente, nelle cognizioni scientifiche e nel buon criterio che non gli debbono mancare.

Per quanto concerne, infine, la reciprocità o la ritorsione, occorre distinguere l'una dall'altra. Circa la prima, si è rite-

nuto che, dato lo spirito delle nostre disposizioni preliminari e tenuto conto delle non poche modificazioni apportatevi dal progetto, una disposizione che sancisse l'applicazione delle norme di conflitto di leggi solo ai cittadini di quegli Stati che avessero norme identiche a quelle nostre, riuscirebbe forse dannosa più che agli altri ai nostri concittadini, considerato il rilevante numero di essi che si trova all'estero.

Circa la ritorsione, la norma dovrebbe dare al Governo la facoltà di non applicare le regole di conflitto, e di applicare invece, appunto per ritorsione, le norme che uno Stato straniero applichi ad un nostro cittadino al quale sia fatto un trattamento meno favorevole di quello usato ai cittadini dello Stato stesso o di altri Stati. Ma si è considerato che, qualora tale necessità sorgesse, il Governo potrebbe sempre, in via d'urgenza, provvedere con decreto legge. In casi normali, poi, simili contestazioni si risolvono più facilmente in via diplomatica mentre una norma di tal genere inserita fra le disposizioni preliminari potrebbe togliere a queste molto del pregio che hanno. La norma, perciò, non è stata inserita nel progetto.

Valutati i vantaggi e gli inconvenienti che derivano dai due sistemi adottati nelle varie legislazioni per stabilire il termine della *vacatio legis*, il progetto, scartato quello graduale o successivo, che fissa termini diversi e proporzionali alla distanza dei singoli luoghi dalla Capitale, si è attenuto, come il codice vigente, a quello istantaneo o sincronistico, mantenendo il termine unico di 15 giorni di *vacatio* quale che sia la distanza di un luogo del Regno dalla Capitale.

Le modificazioni dell'articolo sono più di forma che di sostanza ed hanno scopo di chiarificazione dell'art. I vigente e di adattamento alla legislazione sopravvenuta.

È stata, perciò, sostituita la dizione « nel Regno » all'altra « in tutto il Regno » poichè questa aveva soltanto una ragione storico-politica al momento della pubblicazione del codice del 1865, che doveva sostituire quelli degli ex Stati italiani da poco unificati nel Regno d'Italia. Mantenendo le parole « nel Regno » resta esclusa l'entrata in vigore nelle Colonie e nei possedimenti italia-

ni (Isole egee) delle leggi pubblicate nel Regno, senza una speciale legge o senza una disposizione di estensione contenuta nelle leggi stesse.

Sono state poi soppresse nel primo comma, le parole « promulgate dal Re », perchè superflue, ed è stata invece fatta menzione dei « decreti aventi forza di legge » in quanto l'omessa indicazione di essi avrebbe potuto far sorgere dubbi circa la loro entrata in vigore, qualora questa non fosse stata disposta nello stesso decreto. In tali decreti si intendono compresi i provvedimenti legislativi che, in forza dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926 n° 100, il potere esecutivo ha facoltà di emanare. Allo stesso scopo mira l'aggiunta del secondo comma, in cui, però, deve richiamarsi l'attenzione sulla frase « che interessino la generalità dei cittadini » con la quale si è voluta precisare l'intenzione di equiparare alle leggi, circa la entrata in vigore, soltanto questi provvedimenti governativi per la loro importanza e perchè contengono norme giuridiche che sono obbligatorie per tutti i cittadini. Per gli altri provvedimenti si applicano le norme stabilite dalle leggi speciali, per es.: la legge 23 giugno 1854; la legge 24 settembre 1931 n. 1256; il R. Decreto 28 novembre 1909 n. 810; la legge com. e prov.; ecc.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo in esame distinguono i concetti di pubblicazione e di inserzione che il secondo comma dell'art. I vigente fonde nell'unico concetto di pubblicazione. Diversa è invece la finalità della pubblicazione da quella dell'inserzione. La prima serve ad indicare il giorno dal quale comincia a decorrere il termine di *vacatio*; la seconda vale per la conservazione del testo ufficiale della legge, in guisa che ne sia agevole e sicura la ricerca anche quando sia trascorso non poco tempo.

È stata anche valutata l'opportunità di ulteriori forme di pubblicità (es. l'affissione della legge nell'albo pretorio di ciascun comune per determinati periodi di tempo); ma si è riconosciuto che mentre tali forme possono essere utili per leggi di eccezionale importanza (es. quelle con cui si dà attuazione a nuovi codici) normalmente non gioverebbero molto alla migliore e più larga cono-

scenza della legge e potrebbero talvolta recare inconvenienti per determinare l'entrata in vigore della legge nei singoli luoghi, inconvenienti che si tende ad evitare col sistema istantaneo accolto nel progetto.

ART. 2.

(Art. 2 disp. prel. codice civile).

(Non retroattività della legge).

La legge di regola non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo.

Questo articolo, che stabilisce l'efficacia della legge nel tempo, riproduce il testo dell'articolo corrispondente delle vigenti disposizioni premilinari al codice civile con la sola aggiunta delle parole « di regola ». Nella relazione sono indicate le varie formule con le quali in alcuni codici stranieri si è tentato di precisare legislativamente la questione del diritto acquisito. Per lo più, però, anche i codici stranieri riproducono la formula di carattere generale, come fa il progetto, che ha, volutamente, lasciato alla dottrina e alla giurisprudenza la precisazione, non facile, delle teorie del diritto acquisito o del fatto compiuto. Quando una tale precisazione si sarà raggiunta, si potrà fissare nella legge.

Le parole aggiunte « di regola » possono sembrare superflue o, peggio, pericolose nel senso che potrebbero intendersi come vulneratrici del principio posto nell'articolo. Ma, se si prescinde da preoccupazioni dottrinarie, si vede che quelle parole servono a mettere la norma nel terreno della concretezza e della pratica ed hanno un'efficacia monitoria. Numerose sono infatti le eccezioni, soprattutto ora con la legislazione corporativa, e il volere mantenere alla norma stessa un carattere di apodittica intangibilità contrasterebbe con la realtà. L'interprete deve senz'altro apprendere dalla lettura dell'articolo che il principio, per quanto generalissimo, è pur soggetto ad eccezioni e queste ritroverà nella legge stessa.

ART. 3.

(Art. 3 disp. prel. codice civile).

(Interpretazione della legge).

Nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si decide secondo i principi generali di diritto.

È qui integralmente riprodotto l'articolo corrispondente delle disposizioni preliminari vigenti. Il progetto riafferma così la opportunità di dettare norme che servano di guida al giudice nell'interpretazione della legge; esclude l'ammissibilità di lacune nell'ordinamento giuridico e la possibilità della così detta interpretazione correttiva.

Dato il carattere di queste note non è consentito dilungarsi a riassumere le vive dispute che in dottrina si fanno riguardo alle questioni or accennate. Contro l'articolo si è voluta ricordare la prolusione con la quale Vittorio Scialoja inaugurò nel 23 novembre 1879 all'Università di Camerino il suo corso di diritto romano e di codice civile parlando del diritto positivo e dell'equità. Ma, appunto perciò, ci permettiamo rilevare che fu proprio l'insigne Maestro a portare il peso della sua grande autorità nella decisione di mantenimento dell'articolo, dichiarando di conoscere l'interpretazione che si dava a quel suo studio e precisando, col senso di probità anche scientifica che gli era propria, che una profonda meditazione e più ancora la sua assai lunga esperienza nella cattedra e nel foro lo avevano meglio persuaso della opportunità di non modificare l'articolo in modo da consentire al giudice di oltrepassare i suoi poteri. Egli, tuttavia, e con lui concordi gli altri compilatori del progetto, hanno inteso di riaffermare, con l'articolo, che l'interpretazione delle leggi può essere evolutiva, ma nel senso che l'interprete deve cercare di rendersi conto della *mens legis*, della volontà che è insita ed immanente nel pre-

petto legislativo. È vero che questo, una volta sancito dal legislatore, se ne distacca, vive di vita propria e deve essere interpretato come inquadrato nel sistema legislativo e in rispondenza alle esigenze della coscienza giuridica del momento in cui esso deve avere attuazione, ma ciò non può autorizzare il giudice a sostituirsi al legislatore e creare egli stesso la norma che pensa mancare nell'ordinamento giuridico. È riconosciuto nella relazione, che « tutta l'opera giudiziaria non è in sostanza che un continuo lavoro d'interpretazione delle leggi; e vana sarebbe la fatica del legislatore che pretendesse di risolvere con regole generali le numerose difficoltà che si presentano praticamente e che per la loro varietà sfuggono alle sue previsioni. La scienza può dare e dà effettivamente regole appropriate che possono servire a guidare convenientemente l'interprete, ma nessuna di esse può avere valore di norma assoluta ». Ma si aggiunge: « Ciò che è essenziale è che l'interprete sia intelligente ed onesto, e che ricerchi il senso della legge animato dal solo spirito della verità e della giustizia ». Ricerca, dunque, della norma e dell'intenzione del legislatore non creazione della norma.

In conclusione, il progetto, mantenendo la formula dell'articolo vigente ha inteso ripudiare la teoria che ammette le lacune della legge e che abilita il giudice a correggerle ed ha preferito considerare l'ordinamento giuridico chiuso. Non ammette cioè che il giudice si arroghi, sia pure in casi eccezionali e limitati ma non previsti dalla legge, funzione di legislatore, sotto pretesto di integrare una legge che ritenga oscura e insufficiente. Non sarebbe, infatti, possibile circoscrivere in precisi confini, innanzi all'infinita varietà dei casi particolari, i poteri del giudice, e si darebbero a lui poteri eccessivi, che non gli spettano e che potrebbero condurre all'arbitrio. Il giudice, innanzi al quale è portata una controversia, può sempre ricorrere all'analogia, e, nei casi non frequenti in cui in campi limitrofi non trovi la norma da applicare al caso sottopostogli, ha il grande campo dei principi generali del diritto, da cui, se è fornito di criterio giuridico, dote per lui essenziale, può sempre trarre gli elementi per giungere alla decisione; onde è da ritenere che soltanto in teoria possono

configurarsi casi in cui il giudice sia nella assoluta impossibilità di giudicare, perchè non trova un diritto da applicare.

Circa i principî generali è stata lunga la discussione se dovesse mantenersi la formula dell'art. 3 in vigore o restringerla parlando del « diritto *vigente* »; ma ha prevalso la prima corrente, perchè, tenuto conto di quanto si è detto circa l'eliminazione della interpretazione correttiva, è sembrato opportuno e conveniente non privare il giudice di attingere – per la formazione di una decisione che non sia facilmente impostabile su precise norme – al diritto romano, al diritto comune, al cosiddetto diritto naturale, al diritto comparato, a tutto, insomma, quel complesso di elementi che, parlandosi di diritto vigente, dovrebbero ritenersi esclusi.

ART. 4.

(Art. 4 disp. prel. codice civile).

(Interpretazione delle leggi penali o eccezionali).

Le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi.

L'articolo vigente è rimasto immutato nel progetto. Ormai dottrina e giurisprudenza hanno chiarito e sicuramente assodato che non l'estensiva ma soltanto l'interpretazione analogica è esclusa dall'articolo, e che per quest'ultima è ancora da distinguere il momento della ricerca della *voluntas legis* da quello della sua applicazione, ammettendosi anche l'analogia nel primo momento, escludendosi nel secondo.

Un mutamento di formula (non ve n'è di migliori nei codici stranieri e tutte quelle offerte dalla dottrina prestano il fianco a facili critiche) avrebbe forse prodotto più danno che vantaggio, perchè avrebbe riaperto le dispute e, quel che è peggio, recato forse inconvenienti di applicazione.

In questi casi è sempre preferibile mantenere intatti i testi, che hanno già avuto una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

ART. 5.

(Art. 5 disp. prel. codice civile).

(Abrogazione delle leggi).

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Anche questo articolo è rimasto invariato. Esso si limita a prevedere i casi di cessazione dell'efficacia della legge per abrogazione e non prevede gli altri che si verificano nelle leggi sottoposte a termine, quando questo sia scaduto; in quelle che hanno uno scopo preciso ed espresso, quando questo sia stato raggiunto; in quelle che hanno la loro ragione d'essere in determinati presupposti, quando questi siano venuti meno e non vi sia più possibilità di applicazione della legge; e, infine, nei decreti-legge non convertiti poi in legge o perchè decaduti per decorrenza del termine sancito dall'art. 3 della legge 31 gennaio 1926 n. 100 o perchè non approvati dal Parlamento. Si è ritenuto, peraltro, che non fosse indispensabile sancire legislativamente concetti che sono ben chiari in dottrina e che rientrano nei principi generali, ma che tradotti in una concisa formula di legge potrebbero forse creare dubbiezze, che oggi non sussistono, con conseguenti inconvenienti nella pratica. Si è considerato che fosse invece utile mantenere l'art. 5 per ciò che concerne l'abrogazione, soprattutto perchè, dato che il progetto, come più sopra si è ricordato, non ha voluto ammettere la consuetudine come fonte autonoma di diritto, si doveva affermare anche il principio che la desuetudine non ha neppure vera e propria efficacia abrogativa. Il contrario si sarebbe presumibilmente ritenuto se, di fronte alle correnti dottrinarie opposte al principio accolto nel progetto, si fosse soppresso l'articolo, lasciando alla dottrina anche i criteri fissati nell'articolo stesso, come qualcuno proponeva.

Non è stata neppure accolta l'idea di far menzione nell'articolo soltanto dell'abrogazione espressa, perchè se è vero che

può sorgere qualche difficoltà di applicazione quando si tratti dell'abrogazione tacita, inconvenienti certamente più frequenti e più gravi si avrebbero se si stabilisse che ogni legge debba contenere l'indicazione delle leggi precedenti che con essa vengono abrogate. Basta pensare per convincersi del contrario che, specie nei periodi di intensa attività legislativa, sarebbero inevitabili le dimenticanze, per quanto grande possa essere lo studio e l'attenzione dei compilatori della legge, ed il giudice si troverebbe non di rado in presenza di due o più disposizioni contraddittorie e non gli sarebbe più consentito di considerare vigente soltanto l'ultima, come oggi può fare in virtù dell'abrogazione tacita. Dovrebbe allora, non potendo rifiutare di giudicare, scegliere egli stesso arbitrariamente quella che più gli sembrasse opportuna, con quale uniformità di giudicati e con quale sicurezza del diritto per i cittadini è facile immaginare.

ART. 6.

(Art. 6 disp. prel. codice civile).

(Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone).

Lo stato e la capacità delle persone e i loro rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato cui esse appartengono.

Se, però, uno straniero compia nel Regno un atto per il quale è incapace secondo la propria legge nazionale, è considerato come capace se tale è secondo la legge italiana, salvo che si tratti di rapporti di famiglia o di successione legittima o testamentaria, o di atti di disposizione di immobili situati all'estero.

Con questo articolo si inizia la serie delle disposizioni concernenti l'efficacia della legge nello spazio, o la disciplina dei conflitti di legge, secondo la frase di uso più comune e tradizionale, da Bartolo in poi, per quanto non poco criticata.

Lungamente è stata valutata l'opportunità di premettere a queste norme un articolo introduttivo per dire che esse trovano applicazione in quanto non sia provveduto diversamente con trattati internazionali. L'articolo potrebbe sembrare superfluo non ritenendosi che sorga dubbio sulla prevalenza di un trattato internazionale a disposizioni che, sebbene contenenti norme di con-

flitto, sono pur sempre di diritto interno, non vincolative per gli altri Stati. Ad ogni modo il progetto ha preferito inserire l'articolo e dargli sede in fondo alle disposizioni preliminari come appresso vedremo.

Più larga ancora la discussione e più profondi i dissensi iniziali sono stati circa la questione più generale, cioè circa la opportunità di includere qui norme di diritto internazionale privato. Ciò si spiega facilmente se si pensi che sulla qualificazione del diritto internazionale privato e sulla sua natura giuridica v'è tutt'altro che accordo fra gli scrittori dei diversi paesi e delle diverse tendenze.

Qualcuno pensava (anche quando questi articoli venivano discussi e poi approvati dai giuristi francesi) che sarebbe stato forse preferibile non trattare affatto la materia per lasciarne la disciplina, oltre che ai trattati, al diritto consuetudinario internazionale. Altri, concordi nel ripudiare tale concetto che, soprattutto per la nostra legislazione, avrebbe rappresentato un regresso, non erano altrettanto d'accordo circa l'attuazione, propendendo gli uni verso una codificazione minuta di tutte le norme di diritto internazionale, altri preferendo invece di fissare qui soltanto le norme basilari che valgano ad eliminare i conflitti di legge. Questa è la tendenza che ha prevalso, cioè la tendenza italiana che ha avuto nel Mancini il suo primo e più vigoroso assertore, il quale ha avuto la fortuna di vedere tradotta in legge la sua ardita e generosa iniziativa, seguita poi da non pochi codici stranieri.

Il primo comma dell'articolo ha avuto nel progetto una sola modificazione di forma; alle parole « legge della Nazione » sono state sostituite le altre « legge dello Stato ». Non sempre, infatti, il concetto di Stato si identifica con quello di Nazione, che è talvolta più ristretto del primo, ma più spesso, come avviene per la Nazione italiana, è più vasto ed abbraccia non soltanto i sudditi dello Stato italiano, ma tutti coloro che appartengono per razza, per lingua, per storia, per religione e costumi all'Italia anche se non sono sudditi del nostro Stato. E poichè, come nel codice vigente, il progetto ha mantenuto nel testo degli articoli

successivi e nel secondo comma dello stesso articolo 6, le parole « legge nazionale » – ciò che potrebbe apparire una sconcordanza od un difetto di coordinamento – è bene tener presente che questa ultima formulazione è stata conservata sia per brevità sia per non alterare una locuzione ormai tradizionale, che non può dar più luogo a dubbiezze quando sia chiarito, come risulta dal primo comma dell'art. 6, che per legge nazionale si deve sempre intendere quella dello Stato di cui lo straniero è suddito non già quella dello Stato, cui egli appartiene per nazionalità. Così, per es., a taluno che sia di nazionalità bulgara ma suddito greco oppure jugoslavo, si applicherà nel primo caso la legge greca e nel secondo la jugoslava e non quella bulgara. Altrettanto dicasi per gli stranieri delle colonie, ai quali si applicherà la legge dello Stato, al quale essi appartengono come sudditi.

Il capoverso dell'art. 6 è nuovo e costituisce eccezione al primo, in quanto riconosce allo straniero, secondo la legge italiana, una capacità che egli non avrebbe secondo la legge del proprio Stato. Si è osservato che con una tale norma si fa un passo indietro in confronto della vigente. Ma l'obbiezione, se può apparire fondata per la forma, non sembra giustificata per la sostanza, perchè è sempre utile, anche quando si dia esempio di generosità, il salvaguardare gli interessi dei nostri cittadini che, nel contrattare in Italia con stranieri, non debbono essere costretti, per non essere sorpresi nella loro buona fede, a far ricerche – spesso non semplici nè brevi – per assicurarsi della capacità giuridica degli stranieri medesimi. La disposizione, del resto, è pressochè identica a quella dell'art. 7 della legge 7 agosto 1896 introduttiva al codice civile tedesco, che in pratica ha fatto buona prova.

L'eccezione sancita nel capoverso dell'articolo non si estende, peraltro, ai rapporti di famiglia o di successione *mortis causa* nè agli atti di disposizione di immobili situati all'estero. Trattasi qui di rapporti per i quali non si verificano normalmente le ragioni di urgenza che sono insite nei rapporti contrattuali ordinari, onde le parti hanno in genere la possibilità di compiere le indagini necessarie a stabilire la loro rispettiva posizione giuridica. Il progetto considera pertanto tali rapporti con separate disposizioni.

ART. 7.

(Legge regolatrice dei rapporti fra coniugi).

I rapporti personali e patrimoniali tra coniugi di cittadinanza diversa sono regolati dalla legge nazionale del marito.

Questo e i due articoli che seguono non hanno corrispondenza nelle disposizioni preliminari vigenti. Il progetto fissa tre gruppi di rapporti familiari: a) quelli fra coniugi applicando la legge del marito; b) quelli tra genitori e figli e tra adottante e adottato applicando rispettivamente le legge del padre (o madre) e dell'adottante; c) quelli tra tutori o curatori e incapaci, applicando la legge degli incapaci. Si vengono così ad eliminare molte questioni che sorgono oggi a causa della lacuna esistente nelle disposizioni preliminari.

In questi casi non basta dire che si applica la legge nazionale, poichè lo statuto personale di una parte potrebbe essere diverso da quello dell'altra e occorre perciò precisare a quale dei due debba essere data la preferenza. Il che ha notevole importanza non soltanto per la sostanza del rapporto ma per la sua stessa qualificazione.

Con l'art. 7 sono regolati, oltre quelli personali, anche i rapporti patrimoniali fra i coniugi statuendosi per tutti l'applicazione della legge nazionale del marito, e decidendosi così il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, per cui, considerando non pochi come contrattuali i rapporti patrimoniali, vogliono regolarli secondo la legge che disciplina i contratti, mentre altri, sostenendo che quei rapporti esulano dal campo contrattuale perchè inscindibilmente connessi col matrimonio, pensano che debbano essere disciplinati dalla stessa legge che governa quelli personali. Il progetto segue quest'ultima tendenza; e, poichè è esigenza assoluta l'unità familiare, dà la preferenza alla persona che ha nella famiglia stessa una posizione di preminenza di fronte all'altra. Per l'art. 7 tale posizione spetta al marito. Forse non sarebbe stato male aggiungere per maggiore chiarezza e in corrispondenza dell'intento che il progetto mira ad ottenere, dopo la parola « ma-

rito » la frase « al momento del matrimonio », per impedire l'eventualità di mutamenti di cittadinanza operati dal marito al solo fine di dare ai rapporti patrimoniali con la moglie un regime giuridico a lui più favorevole.

ART. 8.

(Legge regolatrice della filiazione e dell'adozione).

I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, o da quella della madre se la sola maternità sia accertata, o se la sola madre abbia legittimato il figlio.

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante.

Le osservazioni fatte all'articolo precedente valgono anche per questo circa i motivi che determinano la preferenza che il progetto dà alla legge del genitore dell'adottante.

È opportunamente rilevato nella relazione che la regola « si applica quando il rapporto di filiazione o di adozione sia stabilito. Quando invece si tratti di stabilirlo, la detta regola non è più applicabile; così quando si tratti di riconoscimento di figlio naturale, la qualità di padre o di figlio non può avere influenza perchè si tratta appunto di dimostrarla. Allora riprende vigore il principio fissato nell'art. 6, secondo il quale i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge nazionale delle persone interessate in tali rapporti; e se la loro nazionalità è differente, ciascuna legge deve essere contemporaneamente osservata ».

È stata vagliata l'opportunità di esprimere in apposito comma un tale concetto; ma l'aggiunta è sembrata una superfluità poichè non può parlarsi di padre e di figlio, di adottante e di adottato fino a che giuridicamente tali stati non sussistano.

Del pari non è sembrato necessario aggiungere, come qualcuno avrebbe voluto, le parole « personali e patrimoniali » dopo « rapporti », perchè non sussistono i motivi che hanno indotto alla specificazione a proposito dei rapporti tra coniugi.

Dubbi sono sorti circa la legge da applicare in caso di revoca dell'adozione, consentita dal progetto, poichè il provvedimento

è preso esclusivamente nell'interesse dell'adottato. Ma, a prescindere che v'è anche l'interesse dell'adottante, non può spezzarsi la regola chiaramente posta dal progetto. Dal momento in cui il rapporto è costituito e fino a che dura, la legge che deve esser applicata è quella dell'adottante.

ART. 9.

(Legge regolatrice della tutela).

La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.

V'è unanimità nel riconoscere che per la protezione degli incapaci deve essere applicata la legge di questi, nel cui esclusivo interesse sono adottate le provvidenze legislative. Ma anche qui, come per l'articolo precedente, deve tenersi conto del momento costitutivo del rapporto. Fino a che questo non sussiste fra le due persone, si applica a ciascuna la propria legge. Così, fino a quando il tutore non potrà giuridicamente considerarsi investito delle sue funzioni, sarà assoggettato alla propria legge per tutto ciò che concerne le cause di incapacità o di dispensa; ma successivamente, anche per la rimozione o per l'esonero, dovrà essere applicata la legge dell'incapace.

ART. 10.

(Art. 7 disp. prel. codice civile).

(Legge regolatrice del possesso, della proprietà e dei diritti sulle cose.

Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili ed immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.

Il fatto che le cose mobili siano trasportate in altro luogo non infirma l'acquisto fattone, nè i diritti acquistati su di esse dai terzi, conformemente alla legge del luogo ove le cose si trovavano al momento dell'acquisto.

La dottrina unanimemente critica il testo dell'art. 7 delle disposizioni preliminari vigenti, che distingue, circa la legge da

applicare, fra beni immobili e beni mobili, disponendo che i primi debbano essere soggetti alla *lex rei sitae* ed i secondi a quella del proprietario. Ma l'eccezione sancita per i mobili, nel senso che sono fatte salve le disposizioni della legge del paese nel quale si trovano, nella maggior parte dei casi, mette nel nulla la regola e in pratica assoggetta anche i mobili alla *lex rei sitae*. Il progetto ha preferito fissare esplicitamente la regola generale identica per mobili e immobili, ma non poteva non tenere conto degli inconvenienti che possono derivare per i primi dalla facilità del loro trasporto, ed ha cercato di eliminarli, almeno in parte, con la disposizione del secondo comma. In materia di tal genere è ben difficile trovare una norma che ripari a tutti i mali. Bisogna accontentarsi di quella che riduca i mali stessi al minimo. L'articolo, al secondo comma, precisa intanto che, una volta avvenuto l'acquisto di una cosa mobile in un luogo, il diritto non è infirmato dal fatto del trasporto della cosa altrove e tutto si limiterà alla maggiore o minore difficoltà della prova dell'avvenuto acquisto. Si pensi alla prescrizione e si vedrà facilmente quanti inconvenienti pratici si superino con la disposizione anzidetta. Altrettanto dicasi dei diritti acquistati dai terzi sulla cosa, la cui validità deve essere garantita contro le sorprese del trasporto della cosa.

ART. 11.

(Art. 8 disp. prel. codice civile).

(Legge regolatrice della successione).

La successione legittima e testamentaria è regolata, ovunque siano situati i beni, dalla legge nazionale che aveva la persona, della cui eredità si tratta, al tempo della morte.

Se per disposizione della legge del luogo ove sono situati i beni, non sia possibile, in tutto o in parte, l'applicazione della legge nazionale del defunto, il giudice regola la divisione in modo da attuare questa legge più che sia possibile, anche mediante prelevamenti o attribuzioni.

La legge del *de cuius* resta come regolatrice delle successioni legittime e testamentarie; ma il progetto abbandona la casistica

nella indicazione dell'ordine della successione, della misura dei diritti successori e dell'intrinseca validità delle disposizioni.

Esso disciplina invece il caso in cui per disposizione della legge del luogo dove sono situati i beni non sia possibile, in tutto o in parte, l'applicazione della legge nazionale del defunto (per es. quando la legge del luogo riconosca un diritto di preferenza ai figli maschi per gli immobili) ed impone allora al giudice di regolare la divisione dei beni in modo da attuare questa legge, più che sia possibile, anche mediante prelevamenti o attribuzioni (per es. attribuendo, nel caso suindicato, fino a concorrenza della loro quota, i beni mobili alle femmine). È questo il mezzo che il progetto pone come il più idoneo ad evitare gli inconvenienti di un conflitto di leggi in una materia in cui si ha più frequente la diversità di disposizioni nelle leggi dei vari paesi, e in cui è meno facile un accordo internazionale. Si è così seguito un metodo che fu per primo indicato dal Fusinato, il quale osservava che le differenti disposizioni della legge del *de cuius* potevano essere considerate come una delle tante difficoltà pratiche che si riscontrano nei giudizi di divisione. È principio presso di noi indiscusso che la divisione deve attuarsi in modo che l'attribuzione dei beni agli eredi sia compiuta discostandosi il meno possibile dai criteri di equità sanciti in materia dal legislatore, quando non sia espressa la volontà del testatore ed anche quando violi essa stessa la legge (es. lesione della legittima). Ora, se per effetto di disposizioni della *lex rei sitae* uno o più eredi si siano avvantaggiati di fronte agli altri, è giusto che il giudice italiano obblighi i favoriti a dare agli altri in denaro o in rendita o in mobili od immobili situati nel regno, quel quantum che essi ebbero in più nella divisione degli immobili situati all'estero. Si avrebbe così un'applicazione della norma sancita dall'art. 995 cod. civ. ma in modo più completo e più logico. Questo articolo infatti parla soltanto di compensare con rendite o denaro l'ineguaglianza delle quote in natura perché nella formazione di queste, quando si procede su beni situati tutti nel regno, sono stati esauriti anzitutto gli immobili ed i mobili in virtù degli art. 987 e 994 cod. civ., ciò che non può avvenire, come s'è visto quando vi siano immobili all'estero.

ART. 12.

(Art. 9 disp. prel. codice civile).

(Legge regolatrice della donazione).

Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.

L'art. 9 delle vigenti disposizioni preliminari riunisce troppe e disparate norme, e tale fusione è stata unanimemente criticata dalla dottrina. Il progetto, in accoglimento di queste esatte critiche, ha diviso la materia del detto articolo in tre distinti articoli, trattando nel primo delle donazioni, nel secondo delle obbligazioni e nel terzo della forma degli atti e apportandovi gli emendamenti che si ravvisavano utili alla maggiore chiarezza delle disposizioni.

Circa il principio, affermato nell'art. 9 del progetto, che le donazioni sono regolate dalla legge del donante, non v'è contestazione nè in dottrina nè in giurisprudenza; e l'approvazione dell'articolo non ha dato, perciò, motivo di discussione.

ART. 13.

(Art. 9 disp. prel. codice civile).

(Legge regolatrice delle obbligazioni).

Le obbligazioni che nascono da convenzioni sono regolate dalla legge alla quale la parti hanno dichiarato di riferirsi. In mancanza di espressa dichiarazione, si applica la legge che si desume dalla volontà tacita delle parti, emergente dalle clausole del contratto e dall'insieme delle circostanze.

Le condizioni richieste per la validità del contratto sono determinate dalla legge del luogo nel quale il contratto sarebbe stato concluso.

Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo nel quale esse sono sorte.

A differenza del precedente, è stata invece vivamente disputata la formulazione di questo articolo. L'art. 9 delle vigenti disposizioni preliminari dà come legge regolatrice delle obbligazioni, quella del luogo in cui l'obbligazione sorge, a meno che si tratti di contraenti stranieri cittadini di uno stesso Stato, nel qual caso

si applica la loro legge nazionale; ma in ogni caso le parti possono dare la dimostrazione di avere voluto regolare le loro obbligazioni secondo una legge diversa. Salvo dunque che le parti non si rendano diligenti a provare una diversa loro volontà, impera la *lex loci*, o quella nazionale nel caso suindicato e il giudice non ha alcun potere di applicare altra legge anche se gli risultasse, dal complesso degli atti e delle circostanze, che effettivamente le parti vollero riferirsi a legge diversa per il regolamento delle loro obbligazioni.

Il principio dell'autonomia della volontà delle parti – su cui tutti gli scrittori si trovano concordi poichè trattasi di private contrattazioni da regolare liberamente finchè non urtino la legge, l'ordine pubblico o il buon costume – funziona, dunque, col sistema vigente in modo non perfetto e la riforma dell'art. 9, in questa parte, si rendeva necessaria. La difficoltà consisteva nella formulazione di un testo che da un lato garantisse l'autonomia della volontà e rendesse sicura in ogni caso l'applicazione della legge, e dall'altro precisasse fino a quali limiti l'autonomia si dovesse consentire, poichè non doveva dimenticarsi che nel vasto campo delle obbligazioni vi sono di quelle che non sorgono per volontà contrattuale, quelle cioè che derivano dalla gestione d'affari, dal pagamento dell'indebito, dall'arricchimento senza causa, dagli atti illeciti, in genere, dalla legge. In queste precisazioni di forma, che importano però conseguenze di non lieve importanza nell'applicazione della legge, inevitabilmente sorsero dissensi in seno alla Commissione, in relazione alle diverse tendenze che si hanno fra gli scrittori, fino a che si giunse alla formulazione del testo contenuto nel progetto, che trovò favorevole accoglimento anche presso i giuristi francesi, insieme ai quali fu pure discusso.

Perchè si possa rilevare come la Commissione abbia tenuto conto che occorre essere prudenti nel legiferare in materia, ci sia consentito di indicare le principali ed integrali fra le numerose formule attraverso le quali si è arrivati a quella del progetto.

In una prima, sostanzialmente, si riproduceva il testo dell'art. 9 vigente, ma si diminuiva l'autonomia dei contraenti, in quanto

si precisavano le leggi alle quali, in ogni ipotesi, essi avrebbero potuto sottoporre il contratto: « Le obbligazioni convenzionali sono regolate dalla legge del luogo in cui è sorta l'obbligazione, e se i contraenti appartengono a una medesima nazionalità, dalla loro legge nazionale. I contraenti di diverse nazionalità possono sottoporre il contratto alla legge nazionale di uno di essi, o alla legge del luogo in cui il contratto dovrà essere eseguito.

Le obbligazioni derivanti da quasi contratto, delitto e quasi delitto, sono regolate dalla legge del luogo in cui è avvenuto il fatto che ha dato luogo ad esse ».

Secondo questa formula la legge avrebbe dovuto stabilire una specie di scala gerarchica di presunzioni di volontà delle parti diminuendone in effetto l'autonomia, che si sarebbe voluta invece consacrare in modo più esplicito che nel testo vigente. Fu allora che sorse l'idea di esaminare se non convenisse di più dare un certo potere discrezionale al giudice, il quale, avendo facoltà di valutazione, avrebbe potuto tener conto di tutti gli elementi atti a precisare la volontà delle parti, non escluse le consuetudini, che in materia possono avere notevole importanza. Ma l'articolo, con cui si intese concretare tale pensiero trovò non minori dissensi. Esso era così formulato: « Nei riguardi delle obbligazioni convenzionali le parti possono scegliere la legge da applicare. Il giudice dovrà applicare la legge che per la volontà espressa o tacita o presumibile delle parti si è inteso di applicare. In difetto applicherà la legge cui per la natura del contratto o per le sue caratteristiche o per il suo oggetto sia da ritenere che il contratto stesso va riferito.

In mancanza di altro elemento, il giudice applicherà la legge nazionale delle parti se hanno la stessa nazionalità o del domicilio di esse se comune ad entrambe, o quello del luogo in cui il contratto è stato fatto o infine quello del luogo di esecuzione ».

Fu rilevato da coloro che erano contrari a dare al giudice qualsiasi facoltà di indagine sulla determinazione della legge scelta dai contraenti, che, con l'intervento del giudice, questi veniva ad essere sostituito alla legge, e ad essere lasciato libero di appli-

care a suo arbitrio qualsiasi legge, eventualmente anche non voluta dalle parti, come potrebbe avvenire se si costringesse il giudice a decidere fondandosi soltanto su presunzioni.

Altri, pur favorevoli all'intervento del giudice, osservavano che la formula proposta non eliminava, anzi aggravava la non desiderata gerarchia di presunzioni sancita con la formula precedente e poteva più intralciare che agevolare il giudice.

Venne allora una terza formula: « Le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla legge alla quale le parti si sono riferite. Per determinare tale legge il giudice tiene conto delle dichiarazioni delle parti, e, in mancanza di queste, di tutto il complesso delle disposizioni del contratto e delle circostanze di fatto ad esse attinenti.

Se non è possibile determinare quale sia la legge alla quale le parti si sono volute riferire, il giudice applica la legge del domicilio delle parti ove abbiano domicilio comune, quella del domicilio del debitore ove si tratti di obbligazioni unilaterali e negli altri casi la legge del luogo della stipulazione ».

Non si ritenne che fosse sufficientemente chiaro che, per escludere l'intervento del giudice nello stabilire la legge del contratto, dovesse esservi una manifestazione espressa di volontà delle parti; e che, inoltre, occorresse parlare esplicitamente in apposito comma delle obbligazioni non contrattuali.

A queste osservazioni si cercò di ovviare con la seguente formula: « Le obbligazioni che nascono da convenzioni sono regolate dalla legge cui le parti si sono riferite, e, in mancanza di espressa dichiarazione, dalla legge cui si debba presumere, secondo le circostanze, che si siano riferite. Qualora rimanga incerta quale sia stata la volontà delle parti, si applicherà la loro legge nazionale se è ad esse comune, e, in mancanza, la legge del domicilio comune; se nè la nazionalità, nè il domicilio siano comuni si applicherà la legge del luogo in cui è sorta l'obbligazione.

Le obbligazioni che nascono senza convenzioni sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto che dà loro origine ».

Secondo alcuni questo testo avrebbe dovuto configurare tre ipotesi: a) manifestazione di volontà espressa dalle parti; b) mani-

festazione tacita; c) mancanza di manifestazione e presunzione della volontà da parte del giudice.

Altri invece pensavano che due sole ipotesi dovessero essere tenute presenti in relazione alla facoltà data al giudice di esercitare il suo potere discrezionale: a) quella in cui le parti avessero espressamente dichiarato con quale legge intendevano regolare i loro rapporti; b) quella in cui tale dichiarazione mancasse e il giudice dovesse desumerla da manifestazioni tacite fatte dalle parti stesse e dal complesso delle circostanze.

Questa seconda corrente finì per prevalere e si giunse così al testo definitivo dell'articolo qual'è nel progetto.

Si pensò che non fosse opportuno parlare esplicitamente di presunzione di volontà per dare al giudice una guida nella ricerca sulla volontà delle parti ed evitare, nei limiti del possibile, sconfinamenti, precisandogli che egli deve rivolgere le sue indagini anzitutto al contratto e alle sue clausole e poi alle circostanze che l'accompagnano; concetto questo espresso nel testo con la frase: « legge che si *desume* (invece di « *presume* ») dalla volontà tacita delle parti, *emergente* dalle clausole del contratto e dall'insieme delle circostanze ». Può certamente avvenire che in qualche caso l'indagine non sia facile; ma non è novità che la legge dia al giudice un potere discrezionale affidandosi per l'esercizio di esso all'intelligenza e al buon senso con cui il giudice deve valersi della facoltà conferitagli. Se non si ha questa fiducia è preferibile sopprimere qualsiasi discrezionalità e fissare norme rigide con una casistica che il progetto ha creduto di dover evitare perchè sarebbe fonte di più gravi inconvenienti. Non si è voluto, perciò, indicare qualche contratto, che avrebbe potuto servire come esempio al giudice – secondo una proposta dettata dalla preoccupazione di chiarire ancor meglio la norma – e neppure è stata mantenuta l'enumerazione delle leggi che figura nell'ultimo dei testi su trascritti.

Secondo il progetto, dunque, o le parti hanno espressamente indicato la legge alla quale intendevano riferirsi e il giudice non ha altro da fare che applicarla, o le parti non hanno fatto tale indicazione e il giudice deve indagare per accertare tale volontà. Ma non si entra con ciò nel campo dell'assoluto arbitrio, come

si teme da chi contrasta la proposta; il giudice deve osservare la via tracciataagli dall'articolo e se risultasse che egli se ne è discostato, la sua sentenza potrebbe essere impugnata innanzi alla Cassazione, come oggi sono proficuamente impugunate quelle sentenze che risultano aver violato gli art. 1131 e seguenti del codice civile, i quali – giusta l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte Suprema – contengono norme che hanno sì carattere monitorio ma che non possono essere violate dal giudice di merito.

Tutto quanto s'è detto presuppone una controversia su di un contratto la cui validità non sia contestata. Diverso è invece il caso in cui manchi uno degli elementi essenziali per la validità del contratto stesso. Non può allora tenersi conto della regola del primo comma dell'articolo, di cui viene meno il presupposto, cioè l'accordo delle parti, espresso da queste o accertato dal giudice. Non sapendosi se il contratto abbia esistenza oppure no, devesi scegliere e indicare una sola legge in base alla quale il giudice possa decidere sulla validità del contratto, per poi applicare oppure no le disposizioni del primo comma. Ma qualunque legge si volesse indicare non potrebbe evitarsi la costruzione logica a posteriori che al giudice è imposta, perchè, nel momento in cui egli compie la sua indagine, non sa se effettivamente un contratto vi sia oppure no. A ciò si riferisce il condizionale « sarebbe stato concluso » usato nel secondo comma dell'articolo anzichè l'indicativo, che darebbe per già sicuro quel che è ancora incerto. Il progetto ha scelto la legge del luogo in cui il contratto appare al giudice essere stato concluso, come quella che presenta minori inconvenienti di pratica applicazione.

Per quanto concerne infine l'ultimo comma dell'articolo v'è stata piena concordia nello stabilire che non potesse seguirsi una identica regola per le obbligazioni nascenti da contratto e per tutte le altre non derivanti da convenzione. Anche per queste il progetto fissa la legge del luogo in cui le obbligazioni *sono* sorte. Ed *a fortiori* in confronto al comma precedente (dove l'uso qui dell'indicativo) perchè in questo caso tale luogo deve essere noto al giudice.

ART. 14.

(Art. 9 disp. prel. codice civile).

(Legge regolatrice della forma degli atti).

La forma degli atti tra vivi e d'ultima volontà è determinata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto oppure da quella che regola le condizioni sostanziali e gli effetti dell'atto medesimo.

Tuttavia, in quanto gli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose siano soggetti a speciali formalità, quali quelle di iscrizione o trascrizione, queste sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose si trovano.

Anche questo articolo riproduce una parte dell'art. 9 delle disposizioni preliminari vigenti, ma vuole disciplinarne la materia in modo più esauriente e tale da ridurre al minimo le difficoltà di interpretazione. Secondo la norma vigente gli atti tra vivi e quelli di ultima volontà sono sottoposti, per la forma *«strinseca»* alla legge del luogo in cui sono fatti, in ossequio alla regola *«locus regit actum»*; ma è lasciata facoltà ai contraenti o disponenti di seguire la forma stabilita dalla loro legge nazionale, anche nel caso di convenzioni, se essa sia comune a tutte le parti.

Il progetto coordina meglio la disposizione di questo articolo con quella del precedente art. 13 e, pur mantenendo la possibilità di seguire la legge del luogo, lascia alle parti di seguire anche per la forma, la legge dalla quale sono regolati gli elementi essenziali del negozio giuridico posto in essere.

Anche per il progetto come per le disposizioni vigenti si intende la forma considerata nella sua exteriorità non come requisito essenziale per la validità del negozio poichè, come tale, anche la forma rimane indissolubilmente vincolata alla legge che disciplina la sostanza del negozio medesimo. Per la prima ipotesi invece l'alternativa di scelta, che il progetto consente, è piena, nel senso che è in assoluta facoltà del disponente o dei contraenti di seguire per la forma dell'atto o l'una o l'altra delle leggi suindicate senza obbligo alcuno di preferenza, anche se la legge scelta non sia quella nazionale comune alle parti. Oltre alle considerazioni d'ordine meramente giuridico che giustificano il progetto

v'è stata anche quella — come è detto nella relazione — « che in tal modo si agevolerebbe la condizione dei numerosi connazionali all'estero, che potrebbero trovare difficoltà nell'eseguire atti per i quali la nostra legge richiede speciali formalità ».

Quanto al secondo comma dello articolo, non è sorta discussione, essendone ovvia l'utilità nell'interesse dei terzi. La regola *locus regit actum* deve essere mantenuta in tutto il suo rigore, quando gli atti di costituzione, di trasmissione o di estinzione di diritti sulle cose siano soggetti a speciali formalità, quali quelle di iscrizione o trascrizione. In tal caso è chiaro che queste formalità non possano essere adempiute se non con la legge del luogo in cui si trovano le cose, in applicazione del principio della *lex rei sitae* che regola il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose.

ART. 15.

(Art. 10 disp. prel. codice civile).

(Legge regolatrice del processo).

La competenza e la forma del procedimento sono regolate dalla legge del luogo in cui segue il procedimento.

Il fatto che una stessa causa sia pendente avanti un tribunale straniero non importa alcun mutamento nella competenza del giudice adito.

Le sentenze straniere e gli atti ricevuti in paese straniero hanno esecuzione nel Regno quando siano dichiarati esecutivi secondo le norme stabilite dalla legge.

Il regolamento del processo è materia che tocca così profondamente l'interesse pubblico, che ciascuno Stato si sentirebbe leso nella sua sovranità se da altro Stato si pretendesse di dettar norme al riguardo che potessero aver vigore all'interno dei confini del primo, fatta eccezione, s'intende, per le disposizioni concordate in trattati internazionali. Il contenuto del primo comma dell'articolo, che è un'applicazione di principi generali, non poteva pertanto sollevare discussioni. Si è invece valutata l'opportunità di parlare, oltre di competenza e di forma anche di giurisdizione; ma si è riconosciuto che la parola « competenza » è comprensiva di « giurisdizione » non soltanto perchè in tale

senso è usata nel nostro codice di procedura, ma perchè è ormai tradizionale, sempre in tal senso, anche nella terminologia internazionale. Anche il progetto di codice panamericano, pur dettando numerose norme di dettaglio per gli stati partecipanti alla conferenza, per fissare lo stesso principio fondamentale usa questa formula: « La loi de chaque État contractant détermine la compétence de ses tribunaux, ainsi que leur organisation, les formes de procedure et d'exécution des jugements et les recours contre les décisions ».

Del pari il progetto italiano non ritiene conveniente accennare ai mezzi di prova delle obbligazioni e, infatti, non è stato riprodotto il secondo comma dell'art. 10 delle vigenti disposizioni preliminari per il motivo – indicato nella relazione – che se la regola, che detti mezzi sono disciplinati dalla legge del luogo in cui l'atto fu fatto, deve intendersi nel senso che « si riferisca allo svolgimento processuale della prova, è inesatta giacchè la materia rientra nel regolamento generale dei giudizi e quindi altra legge è applicabile; se invece si intende che si riferisca all'ammissibilità della prova e alle altre regole che la riguardano sostanzialmente, è ugualmente inesatta, perchè la legge regolatrice di un atto nella sua sostanza deve regolarne anche la prova. La materia delle prove (escluso, beninteso, il modo di svolgimento che, ripetesi, è questione di procedura) riguarda la sostanza del diritto ed è inseparabile da questo. È lo stesso, praticamente, non avere un diritto o averlo senza il mezzo di provarlo ».

Anche sulla soppressione del citato secondo comma dell'articolo 10 si è raggiunto agevolmente l'accordo.

Lunga e viva discussione ha invece determinato il secondo comma dell'art. 15 del progetto. E si comprende; perchè esso affronta e risolve una *vexata quaestio* circa l'ammissibilità innanzi al giudice italiano della eccezione di litispendenza quando la stessa causa sia trattata innanzi ad un giudice straniero. Dopo il R. D. L. 20 luglio 1919, n. 1272 convertito in legge 28 maggio 1925, n. 823, la giurisprudenza si è decisamente orientata e ormai consolidata per la inammissibilità della eccezione; ma la dottrina è tuttora divisa. Una norma al riguardo era dunque indispensabile

per evitare i gravi inconvenienti che si verificano a danno dei nostri cittadini, i quali abbiano in corso contemporaneamente giudizi sulla stessa vertenza in Italia e in Stati esteri, che abbiano già sancito l'inammissibilità innanzi ai loro Tribunali della eccezione suddetta. Il progetto dispone chiaramente che il giudice italiano non deve arrestarsi nello svolgimento del processo anche se gli vien fatto conoscere che v'è un giudice straniero chiamato a dirimere la stessa controversia. Si è detto che con una tale disposizione si compie, per malinteso spirito nazionalistico, un passo indietro sulla via liberamente e generosamente tracciata all'Italia e all'estero dai nostri legislatori del 1865; e che, da un punto di vista strettamente giuridico, si toglie valore al principio che pone l'obbligo per i giudici di evitare la contraddittorietà di giudicati; si facilita invece il verificarsi di tali contraddittorietà con danno grave non soltanto per gli interessi delle parti ma per il più alto principio della certezza del diritto, che deve essere presidio delle persone a qualunque Stato appartengano. Nessuno potrebbe, in teoria, contestare l'esattezza e la bontà dell'iniziativa italiana del 1865, che tutti dovremmo augurarci trovasse universalmente seguito. Ma fino a quando la nobile idealità di quei principî non sarà, mediante accordi internazionali, divenuta sicura realtà, si è ritenuto prudente consiglio mettere i nostri cittadini in stato di non inferiorità di fronte a quelli degli altri Stati. Col progetto italiano concorda, anche per questa disposizione, il progetto panamericano il cui art. 332 è così formulato: « Dans chaque état contractant, en cas de compétence de divers juges, la préférence sera donnée à son droit national ».

Con l'applicazione della norma sancita dal progetto possono verificarsi quattro ipotesi: *a)* che il procedimento — sulla stessa controversia sottoposta al giudice italiano — sia tuttora in corso presso il giudice straniero; *b)* che il giudice straniero abbia pronunciato la sentenza ma questa non sia ancora passata in giudicato; *c)* che la sentenza sia passata in giudicato ma non sia stata ancora deliberata e resa esecutiva in Italia; *d)* che la sentenza sia divenuta esecutiva in Italia. Per le prime due ipotesi non sembra che possa sorgere discussione di fronte al testo dell'articolo

del progetto. Si tratta di causa tuttora pendente ma l'eccezione di litispendenza non ha alcuna efficacia. Sicura del pari, ma in senso opposto, appare la soluzione per l'ultima ipotesi. Considerata l'esecutorietà ottenuta in Italia dalla sentenza straniera, il giudice italiano si trova di fronte ad un giudicato che ha l'*exequatur* della nostra autorità giudiziaria e deve rispettarlo. Qualche dubbio potrebbe invece essere prospettato per la terza ipotesi, perchè non può parlarsi allora di causa « *pendente* avanti un Tribunale straniero ». Ma soccorre, al riguardo, il terzo comma dell'art. 15 del progetto in relazione all'art. 941 cod. proc. civ. n. 7, nel testo modificato dal citato regio decreto legge 20 luglio 1919 n. 1272. In ossequio a questo la Corte d'appello non può dare forza esecutiva alla sentenza straniera quando si trovi pendente avanti una autorità giudiziaria italiana una lite per il medesimo oggetto e fra le stesse parti nel tempo in cui è notificata la domanda per l'esecuzione. Nella ipotesi su indicata, dunque, se nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza straniera e la notificazione della domanda per l'esecuzione, la causa è portata innanzi al magistrato italiano, costui sa già che quel giudicato straniero è inefficace, in quanto non può avere forza esecutiva nel Regno, e deve necessariamente andare innanzi nel procedimento fino a pronunciare la propria sentenza senza tenere conto di quella straniera. È questa l'unica ipotesi — in pratica certo non frequente — in cui potrebbe verificarsi il contrasto fra il giudicato dei Tribunali nostri e quello dei Tribunali stranieri. Ma, come si è sopra accennato, è preferibile sopportare questa eventualità di fronte al vantaggio che può ottenersi per la tranquillità dei cittadini nostri, sottoponendo le cause ai giudici italiani.

Non si tratta qui, si noti bene, di sfiducia nelle magistrature straniere, ma piuttosto nelle norme che esse sono chiamate ad applicare e che non v'è ragione di far subire ai cittadini italiani se non in caso di reciprocità assicurata da trattati internazionali.

Stabilito nel terzo comma dell'art. 15, in conformità del principio generale universalmente ammesso, che le sentenze straniere e gli atti ricevuti in paese estero possono avere esecu-

zione nel Regno soltanto dopo che abbiamo ottenuto la dichiarazione di esecutività nelle forme stabilite dalla legge, non è stato riprodotto nel progetto l'ultimo comma del vigente articolo 10, sembrando ovvio che non possa essere se non la legge del luogo di esecuzione a disciplinarne le modalità, poichè nessuno Stato potrebbe consentire il compimento di atti per i quali esso soltanto può dettare norme nel suo potere sovrano.

ART. 16.

(Art. 12 dis. prel. codice civile).

(Limite derivante dall'ordine pubblico e dal buon costume).

Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti, e le sentenze di un paese straniero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione od ente, e le private disposizioni e convenzioni possono aver effetto nel Regno, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

La nozione di ordine pubblico, che sta a fondamento di questo articolo e che ha grandissima importanza, specialmente per il diritto internazionale privato, non si può agevolmente fissare perchè si incardina più sul sentimento umano, sulla coscienza giuridica che su principî di rigorosa logica, e varia in relazione al progredire della civiltà nei diversi periodi storici. In dottrina se ne discute amplissimamente, ma quando si giunge a dover precisare una definizione che possa servire utilmente, anche dal punto di vista tecnico. come precetto legislativo, non si trova una formula che soddisfi completamente. Altrettanto è a dirsi per ciò che concerne la distinzione fra ordine pubblico interno e ordine pubblico internazionale. Anche qui la dottrina distingue nel senso che il primo abbraccia un campo più vasto quanto a materia ma si riferisce soltanto ai cittadini di uno Stato determinato, mentre il secondo, più ristretto circa le materie cui si riferisce, concerne invece tanto cittadini quanto stranieri, poichè una disposizione che lo violi, urta contro i principî che sono considerati fondamentali per la moralità e per l'ordinamento poli-

tico dello Stato in tutti i paesi civili. Ma se si dovesse fissare precisi limiti differenziali fra un ordine e l'altro, sarebbe arduo raggiungere lo scopo, data l'infinita varietà di casi che occorrerebbe considerare.

Il progetto mantiene la formulazione generica di ordine pubblico, senza ulteriori specificazioni, perchè, malgrado tutte le critiche, è ancora quella che, pur nella sua indeterminatezza, corrisponde meglio allo scopo, che con la disposizione si vuole raggiungere. Provvedere, come fa il progetto di codice panamericano, elencando tutte le disposizioni che vogliono considerarsi d'ordine pubblico, sarebbe utile se non fosse pericoloso, poichè non è possibile far un elenco tassativo, completo, di tali disposizioni, e ognuno comprende quali inconvenienti possono derivare dalle omissioni. D'altro canto, non parlarne affatto e considerare come implicito il divieto di tutto ciò che è contrario all'ordine pubblico può essere fonte di incertezze, sia per chi dà vita a rapporti giuridici sia per il giudice chiamato ad applicare le norme di diritto. I codici più recenti infatti, ad eccezione di quelli tedesco e russo-sovietico, mantengono il richiamo generico all'ordine pubblico con formule che non sembrano migliori di quella del progetto. Data l'importanza della questione le trascriviamo: Codice messicano (art. 8) « Los actos ejecutivos contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés publico seran nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario » — Codice brasiliano (art. 17): « As leis, sentenças de outro paiz, bem como as disposições particulares, nao soberania, à ordem publica e os bons costumes » — Codice cinese: Non detta norme vere e proprie di conflitto di leggi nello spazio, ma fra quelle sull'applicazione e sull'interpretazione delle leggi, ha la seguente: « A custom is applicable to civil cases only when it is not contrary to public order or good morals ». — Progetto di codice civile polacco (art. 4): « Il est défendu de déroger, par des conventions particulières aux lois qui intéressent soit les bonnes moeurs soit les principes fondamentaux de l'ordre juridique, privé ou publique, qui en vue de leur mission special, ont force obligatoire absolue ». — Legge introduttiva al codice tedesco 7 agosto 1896 (art. 30): « Die Anwendung eines ausländi-

schen Gesetzes ist ausgeschlossen, wenn die Anwendung gegen die guten Sitten oder gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes verstossen würde ». Ma parlando di applicazione contraria allo scopo di una legge tedesca, poichè si deve riconoscere uno scopo in ogni disposizione legislativa, si finirebbe, ad intendere *lato sensu* l'articolo ora trascritto, per dover considerare inapplicabile qualsiasi legge straniera che in tutto non fosse conforme alla legge tedesca. — Codice russo-sovietico (art. 30, sostanzialmente ispirato a quello tedesco): « Non è valido l'atto compiuto con scopo contrario alla legge od allontanandosi dalla legge oppure il contratto diretto ad evidente danno dello Stato ».

Il progetto italiano pur mantenendo, come abbiamo detto, il concetto generico d'ordine pubblico, ha avuto cura di evitare le questioni derivate dalla formulazione dell'art. 12 delle vigenti disposizioni preliminari, o almeno ha cercato di eliminare quelle più frequenti. Ha perciò tolto l'indicazione delle leggi proibitive, tanto criticata dalla dottrina, anche perchè il concetto della contrarietà alla legge è incluso in quello di ordine pubblico. Malgrado le critiche fatte all'art. 12 ha, invece, mantenuto fusi nello stesso articolo i due concetti di ordine pubblico internazionale e di ordine pubblico interno, sia perchè, come s'è accennato, l'uno è incluso nell'altro, sia perchè non sembra esatto quello che da molti si sostiene, che l'art. 12 voglia riferirsi esclusivamente alle disposizioni regolanti i conflitti di legge nello spazio mentre la disposizione riguarda l'« applicazione delle leggi in generale » e detta una norma che deve valere ed è stata infatti sempre applicata anche per il diritto interno.

Il progetto ha anzi accentuato il carattere di generalità della norma stessa, aggiungendo, dopo l'indicazione delle leggi, degli atti e delle sentenze di un paese straniero, « gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione od ente » e mantenendo l'indicazione delle « private disposizioni e convenzioni ». Si sarebbe forse potuto scindere l'articolo e inserire la seconda parte fra i primi cinque articoli, ma, tutto considerato, è sembrato più opportuno omettere la inevitabile duplicazione del richiamo all'ordine pubblico e conservare alla norma il carattere di assoluta ge-

neralità, corrispondente del resto all'immutato titolo delle disposizioni preliminari che comprendono anche « l'applicazione delle leggi in generale ».

ART. 17.

(Prova della cittadinanza).

Il modo di provare la cittadinanza di una persona è determinato dalla legge dello Stato cui essa pretende appartenere.

Potrebbe sembrare, a prima lettura, che quest'articolo dovesse trovare sede più opportuna nella legge sulla cittadinanza. Occorre invece considerare che all'inizio di un giudizio non possa stabilirsi quale legge debba essere applicata al rapporto giuridico controverso essendovi contestazioni circa la nazionalità delle parti. Il conflitto di leggi può dunque sorgere per accertare quale sia la nazionalità delle parti stesse quando la legge nazionale debba essere applicata al rapporto in forza delle norme di conflitto sancite negli articoli precedenti. Compiuto poi questo accertamento, il giudice applicherà tali norme. Si tratta dunque non della qualificazione del rapporto e del dibattito sulla legge che deve governarlo, ma di una indagine preliminare sul modo di provare la nazionalità. Se, per esempio, Tizio tedesco chiami innanzi al giudice italiano per una questione concernente rapporti di famiglia, Caio, che si dichiara francese, mentre Tizio sostiene che egli sia ungherese, è indispensabile pregiudizialmente, accertare se Caio sia francese o ungherese perchè dalla sua appartenenza all'uno o all'altro Stato dipenderà l'applicazione della legge cui il giudice dovrà sottoporre il rapporto in contestazione.

È stata valutata l'opportunità di far dare la prova secondo la *lex fori*, ma è sembrato che non fosse equo imporre ad esempio, nel caso indicato, la legge italiana a chi si dichiara francese, per una prova che, sostanzialmente, si risolve in una questione di stato civile, per la quale, a norma dell'art. 6, si deve applicare la legge nazionale. Fino a quando, dunque, non sia stabilita dal giu-

dice la nazionalità, chi pretende di essere cittadino di uno Stato deve essere abilitato a provare la sua appartenenza ad esso con le modalità sancite dalla legge dello Stato medesimo.

ART. 18.

(Apolidi).

Nel caso in cui secondo le disposizioni che precedono dovrebbe applicarsi la legge nazionale, se una persona non abbia cittadinanza, si applica la legge del domicilio, e, in mancanza, quella della residenza.

Il caso più frequente di apolidia si verifica quando alcuno perde la cittadinanza originaria senza acquistarne un'altra. Ed era necessario prevederlo, poichè non è possibile applicare, allora, la legge nazionale. È stato osservato che una disposizione al riguardo, se compresa nel diritto interno dei singoli Stati, resta sempre insufficiente, mentre sarebbe indispensabile risolvere la questione con accordi internazionali. Nessun dubbio che tali accordi sarebbero preferibili, ma, in attesa, le disposizioni di diritto internazionale privato inserito nelle leggi nazionali possono essere almeno utili ad evitare inconvenienti e, in ogni caso, facilitano il compito del giudice che deve ricercare la legge da applicare nella specie che gli viene sottoposta.

Restava da decidere quale legge si dovesse applicare. Il progetto dà la preferenza a quella del domicilio e, in via subordinata, a quella della residenza. Qualcuno avrebbe invece preferito questa perchè di più facile accertamento; ma, dal momento che il progetto ha conservato il domicilio, quale sede principale per la persona ai fini giuridici, era logico che il domicilio medesimo dovesse porre in prima linea quale punto di riferimento per dare una legge all'apolide, riservando di attenersi a quella della residenza soltanto quando il domicilio dell'apolide non possa essere accertato.

A questo punto si è pensato se fosse conveniente trattare della questione della doppia cittadinanza.

Il progetto l'ha omessa perchè, mentre da un lato è evidente che una persona attrice o convenuta in giudizio non possa contemporaneamente chiedere che le siano applicate leggi di paesi diversi, ma deve indicarne una invocandola come propria legge

nazionale, non sarebbe giusto, d'altro lato, negare a chi dia la prova di essere cittadino di uno Stato determinato, l'applicazione della legge di questo, anche se chi la domanda abbia inoltre la cittadinanza di un altro Stato.

La questione pertanto esula dal campo delle disposizioni preliminari e può essere risolta, qualora voglia limitarsi la facoltà di scelta dell'interessato, con trattati internazionali.

ART. 19.

(Rinvio ad altra legge).

Quando, ai termini degli articoli precedenti, si debba applicare la legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge, salvo che questa sia la legge italiana.

Il progetto, con questo articolo, prende posizione sulla questione del rinvio, sulla quale v'è in dottrina così profonda discordanza di opinioni.

Quando le parti si siano riferite ad una legge la quale per la disciplina di quel rapporto rinvii ad altra legge straniera, e questa ultima faccia anch'essa un rinvio, non è facile stabilire quale sia in definitiva la legge da applicare. Pensano alcuni che se sia stabilita l'applicazione di una legge straniera, non si può tale applicazione compiere a metà, escludendo cioè le norme di conflitto eventualmente contenute nella stessa legge straniera per applicare soltanto quelle di diritto sostanziale, senza apportare in realtà una lesione al diritto di sovranità dello Stato straniero. Altri si preoccupano delle conseguenze pratiche dell'ammissione del rinvio e ritengono che, ammettendolo anche quando la legge straniera a sua volta rinvii, potrebbe finirsi in tale serie di rinvii da una ad altra legge da produrre l'effetto di non far trovare mai la legge da applicare al rapporto in contestazione. I litiganti allora si vedrebbero rinviare dall'uno all'altro degli stessi giudici oppure a giudici di Stati diversi fino a trovarne uno di uno Stato, la cui legge non contenga norme di rinvio. Questi autori respingono pertanto la teoria del rinvio e sostengono che quando sulle norme per il conflitto di leggi contenute nelle leggi di uno Stato si dispone che per determinati

rapporti si debba applicare una legge straniera, questa deve senz'altro essere applicata, senza tener conto del rinvio che, per le norme di conflitto di quest'ultima legge, fosse disposto ad altre leggi.

Il progetto segue quest'ultima corrente. Fa, però, un'eccezione quando le norme di conflitto della legge straniera rinviino alla legge italiana. Anche questa disposizione — che trae origine dall'art. 27 della Legge introduttiva al codice tedesco 1896 — è ispirata dalla necessità di tutelare i milioni di nostri concittadini all'estero; mettendoli sotto l'egida della legge italiana, tutte le volte che se ne presenti la possibilità. Non è, d'altronde, esatto che con questa eccezione si distrugga il principio e si vada contro la logica giuridica. Anzitutto è ben risaputo che l'eccezione conferma la regola, e poi, con l'eccezione stessa si evita l'inconveniente al quale si accenna nella relazione; « che, cioè dato, ad esempio, il caso che debba applicarsi a uno straniero domiciliato in Italia il suo diritto nazionale, mentre secondo la legge del suo paese dovrebbe applicarsi a legge del domicilio, si verrebbe a questa strana conclusione che per l'identico rapporto, mentre il giudice del suo paese gli applicherebbe il diritto italiano, il giudice italiano gli dovrebbe applicare il diritto straniero ».

ART. 20.

(Art. 10 disp. prel. codice civile).

(Riserva per le convenzioni internazionali).

Le disposizioni dell'art. 6 e dei successivi sono applicabili in quanto non provvedano le convenzioni internazionali o le leggi speciali.

Varie volte si è accennato alla opportunità che anche questioni previste dalle norme di conflitto, contenute negli articoli precedenti, siano risolte con convenzioni internazionali. Il progetto, sebbene si tratti di disposizione che è conseguenza dei principi generali, ha ritenuto conveniente sancirla esplicitamente, come più sopra si è accennato, aggiungendovi la menzione delle leggi speciali. Perchè di fronte a queste, la cui emanazione è determinata da particolari esigenze dello Stato, non può mantenersi in vita nessuna delle norme fissate per la normalità dei casi.

LIBRO I

DELLE PERSONE

TITOLO I.

Delle persone fisiche.

ART. 1.

(L'uomo soggetto di diritti).

L'uomo è soggetto di diritti dalla nascita fino alla morte.

La necessità di riunire in appositi articoli coordinati le norme concernenti i soggetti di diritto era vivamente sentita e la dottrina unanime ne considerava la mancanza come la prima e più grave lacuna del codice vigente. Ma la difficoltà forse maggiore che si doveva superare era quella di non lasciarsi attrarre dal desiderio della eccessiva specificazione dottrinarica per timore di non essere sufficientemente chiari e completi. Il progetto, perciò, si è limitato a dettare le norme, a dir così, programmatiche, ritenute necessarie – come presupposto, preannunzio delle altre che avranno svolgimento nelle rispettive sedi – in parte raggruppando alcune norme disseminate nel codice vigente, in parte redigendo articoli nuovi per dare una soluzione a problemi largamente discussi e maturi per una determinazione legislativa.

Nuovo è l'art. 1, col quale si afferma che per l'esistenza della persona, come soggetto di diritti, si richiedono due soli requisiti: la nascita e la vita. Non si parla più della vitalità, alla quale il codice vigente accenna più volte (art. 161 n. 3; 724 n. 2; 1083, accenni soppressi ora per coordinamento nei nuovi progetti) determinando spesso nella pratica difficoltà gravissime di prova, anche perchè nè la dottrina nè la giurisprudenza hanno potuto

finora trovare un preciso punto di accordo nello stabilire, con una definizione non equivoca, quando possa dirsi che il neonato abbia effettivamente l'idoneità a continuare la vita dopo il distacco dall'alvo materno. Si è, del resto, visto nella pratica che infanti, nati con difetti organici tali da essere dichiarati non vitali dai medici, hanno poi vissuto per parecchi anni. Essenziale, dunque, ai fini giuridici e di non difficile accertamento è il requisito della vita. Il progetto ritorna ai principî di diritto romano ed è da ritenere che la riforma non sarà priva di effetti utili, poichè sarà più agevole e più sicura la prova che si potrà fornire da chi sulla esistenza o sulla non esistenza di un bambino fonda i propri diritti.

Si è osservato che sarebbe stato sufficiente, come fa il codice tedesco, indicare solo il momento iniziale della capacità giuridica, la nascita, non quello terminale, la morte, che è implicito e naturale. Ma è da rilevare che, dal momento che si pone la norma, è bene che questa sia completa, di guisa che vengano ad essere eliminate le questioni che si fanno, sia pure talvolta di contenuto meramente teorico, sulla continuazione, sulla proiezione della personalità *post mortem*. E tanto più conveniente è la completezza della norma, se la si mette a confronto con quella dell'articolo seguente.

Come prima della nascita si parla di riserve di diritti per il concepito, il quale non è ancora soggetto di diritti, così può e deve farsi intendere che dopo la morte, non può più parlarsi di un soggetto di diritti, per quanto perdurino gli effetti della personalità in certe particolari situazioni che il legislatore considera meritevoli di protezione giuridica, senza che debba con ciò considerarsi esistente un soggetto che più non c'è.

ART. 2.

(Riserve di diritti per il concepito).

A favore del concepito la legge riconosce riserve di diritti.

In luogo della tradizionale equiparazione espressa con la massima *conceptus pro iam nato habetur*, il progetto dichiara che

a favore del concepito la legge riconosce riserve di diritti. Il concepito, dunque, non viene considerato senz'altro come soggetto di diritti, ma seguendosi un concetto più logico e giuridicamente esatto, lo si considera una *spes hominis* e si ammette che in suo favore possa esservi una aspettativa di diritto, che si trasformerà in vero e proprio diritto, quando si sarà verificata la condizione che lo tiene in stato di sospensione, appena cioè lo stesso concepito, venuto vivo alla luce, sarà diventato con la nascita, ai sensi dell'art. 1, titolare effettivo, soggetto del diritto stesso.

Viene così definita anche la questione della primogenitura nel caso di parto plurimo. Chi prima è nato – sia stato o no anche concepito prima – dovrà essere considerato a tutti gli effetti primogenito, perchè, sia pure con differenza brevissima di tempo, è diventato soggetto di diritto con precedenza su gli altri.

Qualcuno avrebbe voluto accennare qui alla posizione giuridica del nascituro, in senso tecnico giuridico, cioè di colui che non solo non è nato ma neppure è concepito. Ma si è ritenuto che sia preferibile – trattandosi di un caso assolutamente eccezionale che può essere preso in considerazione soltanto nelle successioni testamentarie – di trattarne, come ora si è fatto nei progetti in corso, a proposito delle norme concernenti appunto le successioni testamentarie.

ART. 3.

(Art. 323 cap. codice civile).

(Capacità di agire).

Con l'età maggiore si acquista la piena capacità di compiere atti giuridici, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

La modificazione della forma di questo articolo, in relazione a quella dell'art. 323 cod. civ. vigente, è da mettere in rapporto con l'art. 1 del progetto. Con questo è detto, sostanzialmente, che l'uomo con la nascita diventa soggetto, cioè titolare capace di diritti; con l'art. 3 si intende precisare che la possibilità del

libero e pieno esercizio di tali diritti si acquista soltanto col compimento della maggiore età, salvi i casi in cui la legge disponga diversamente, come ad esempio per il matrimonio, per il testamento ecc. Si è ritenuto che fosse più preciso tecnicamente, anziché parlare di atti della vita civile, considerare in modo chiaro ed esplicito il compimento degli atti giuridici.

ART. 4.

(Art. 323, prima parte, codice civile).

(Maggiore età - Ritardo - Anticipazione).

La maggiore età è fissata agli anni ventuno compiuti.

Lo stato di minore età può essere prolungato, ma non oltre i venticinque anni, quando sia accertato, entro il ventunesimo anno, che il minore, al termine di tale anno, non potrà, per ritardo di sviluppo, provvedere adeguatamente a sè ed ai propri affari.

Il provvedimento deve essere disposto dal giudice tutelare, osservata la procedura per l'interdizione.

Il minore che abbia compiuto gli anni diciotto può, nelle forme stabilite dall'art. 460, essere dichiarato maggiore dal giudice tutelare.

La dichiarazione di maggiore età, ove concorrano i requisiti previsti dall'art. 464, può, nelle forme e con gli effetti indicati nell'articolo medesimo, essere revocata.

Col primo comma, che riproduce il comma corrispondente dell'art. 323, è stabilito il compimento del ventunesimo anno come momento nel quale, normalmente, si giunge alla maggiore età e si acquista, a termini dell'art. 3, la pienezza di capacità per il compimento di atti giuridici. Nei commi successivi invece si prevedono i casi eccezionali, quello cioè di uno sviluppo intellettuale così precoce da doversi ritenere il minore ormai maturo per compiere atti giuridici senza bisogno di essere assistito da altri, e quello di uno sviluppo ritardato per cui il minore non sia da ritenere idoneo a provvedere adeguatamente a sè ed ai propri affari. Nel primo caso viene senz'altro dichiarata in anticipazione dal giudice tutelare la pienezza della capacità di agire, mentre nel caso opposto, lo stesso giudice tutelare, con le debite cautele

ordina che lo stato di incapacità di agire sia prolungato ma non oltre il venticinquesimo anno.

Facile sarebbe la critica dei due istituti se venissero considerati come doppioni, il primo dell'emancipazione ed il secondo dell'interdizione o della inabilitazione. Ma chi ben guardasse le due ponderate riforme introdotte nel progetto, potrebbe rilevare che per l'anticipazione della maggiore età si richiede un grado di maturità mentale maggiore di quel che occorre per l'emancipazione; e per il prolungamento della minore età, deve trattarsi soltanto di un rilevabile ritardo di sviluppo, che consiglia qualche tempo di attesa prima di consentire al minore libertà piena di azione, non già di una forma di infermità mentale, che possa dar luogo alla interdizione e che non lasci pertanto prevedere un non lontano raggiungimento di maturità.

L'anticipazione della maggiore età deve essere messa in relazione con la maggiore precocità che la vita moderna dà ai giovani e che viene affinata e rafforzata dall'intensificato ritmo vitale che viene oggi impresso dal Governo Fascista alle nuove generazioni. Trattasi dunque di una riforma intonata al clima dell'era nostra e dalla quale non potranno derivare gli inconvenienti che pur qualcuno pensava di segnalare. Non si deve dimenticare che il codice penale (art. 98) considera pienamente capace, ai fini punitivi, il minore che abbia compiuto i diciotto anni e che il R. D. 26 febbraio 1928 n. 471 (art. 6) riconosce piena capacità ai minori che abbiano compiuto quindici anni per tutto quanto concerne le controversie individuali del lavoro. L'articolo del progetto integra queste ed altre disposizioni con una norma di carattere più largo che prevede, insieme, tutte le eccezioni. V'è stato chi pensava che, in pratica, non sarebbe facile per il giudice tutelare trovare il punto mediano fra i due istituti, emancipazione e anticipazione della maggiore età, e che pertanto si correrebbe il rischio di vedere applicato l'uno quando si dovrebbe provvedere secondo l'altro.

Devesi però osservare che, in questo caso come in tutti gli altri – e non sono pochi – in cui il legislatore si rimette al prudente criterio discrezionale del giudice tutelare, fa ciò perchè presup-

posto di queste norme è che il magistrato, il quale sarà chiamato ad applicarle, avrà non solo quel tanto di capacità tecnica-professionale che gli è indispensabile per il proprio ufficio, ma anche la pratica della vita, l'intelligenza e il senno, in una parola quel buon senso che gli consenta di discernere chiaro con criterio ciò che deve fare nell'adempimento di quella che, in queste funzioni al pari e forse più delle altre, può dirsi una missione altamente nobile.

Quanto al prolungamento della minore età al massimo fino al venticinquesimo anno (istituto nuovo che non è disciplinato finora nei codici moderni) non deve ritenersi che esso costituisca semplicemente un *pendant* dell'anticipazione della maggiore età. Non è una ragione, diciamo così, di estetica giuridica che ha determinato la Commissione ad includere l'istituto nel progetto; ma soprattutto la preoccupazione che il provvedimento di interdizione è molto grave e di conseguenze non sempre prevedibili per chi vi è assoggettato; mentre l'inabilitazione lascia una libertà d'azione che, per quanto limitata, potrebbe essere, tuttavia eccessiva per chi non ha avuto, pari allo sviluppo fisico, quello intellettuale o psichico pur senza soffrire, come sopra si è accennato, di quella che si intende per vera e propria malattia mentale. Anche qui sorge la questione del punto medio fra il ritardo della maggiore età e l'interdizione e l'inabilitazione. La risposta non può essere che identica a quella sopra detta, nei riguardi del giudice tutelare, per l'anticipazione della maggiore età. Il progetto dà ai genitori o alle persone alle quali stanno a cuore le sorti del minore, il mezzo di uscire dal doloroso bivio o di interdirlo o di lasciargli compiere atti che possano gravemente comprometterlo, e in pari tempo non arrecare danno o possibilità di sorprese ai terzi, i cui interessi sono garantiti dalla procedura che il progetto stabilisce. V'era chi si preoccupava del numero di istituti che si vengono a creare circa i minori e che lo considerava eccessivo; ma è da ricordare che, se pur da un punto di vista puramente tecnico, potrebbe eventualmente essere preferibile avere un minor numero di istituti, nulla v'è di male ed è anzi doveroso pensare a tutte quelle provvidenze che valgano a tutelare sempre meglio e sempre

più gli interessi dei minori che, per la loro speciale posizione, si trovano normalmente in condizione di menomata difesa nella aspra lotta per la vita.

ART. 5

(Art. 924 codice civile).

(Commorienza).

Quando non possa provarsi quale fra due o più persone abbia cessato di vivere per prima, si presume che tutte siano morte nello stesso tempo.

Nel codice vigente la presunzione di commorienza è sancita dall'art. 924 limitatamente alle successioni ereditarie. Il progetto ha voluto dare alla norma un carattere di maggiore generalità estendendola a tutti i casi nei quali taluno intende derivare diritti a proprio favore dal fatto della premorienza di una persona ad un'altra. Erano ben note ai compilatori le critiche fatte dalla dottrina al concetto della presunzione sancito nell'art. 924. Ciò malgrado tale concetto è stato mantenuto, perchè, — oltre al motivo che esso chiarisce come sia irrilevante giuridicamente che le persone siano morte nello stesso evento o no, purchè non si sappia quale delle due sia morta prima — la presunzione consente al giudice di emettere con tranquillità il suo giudizio in tutti i casi. Se, infatti, nessuna delle due parti raggiungesse la prova, il giudice si troverebbe nella condizione di non potere dare una sicura decisione, oppure dovrebbe — proprio mentre si vuole evitare una presunzione logica — ricorrere inevitabilmente ad ogni possibile presunzione nella infinita serie delle *praesumptiones iudicis*, con discutibile vantaggio per la esattezza e sicurezza dei giudizi. Basta, dunque, che l'attore, il quale pone a fondamento del suo diritto la premorienza di una persona ad un'altra, non riesca nella sua prova perchè il giudice, secondo l'art. 5, consideri come stabilita la commorienza, a meno che il convenuto intenda e riesca a provare la premorienza della seconda persona alla prima. Il giudice ha, infine, un *ubi consistam* in questa presunzione che è evidentemente *iuris tantum* e che può essere distrutta dalla prova contraria.

ART. 6

(Diritti sul proprio corpo).

Gli atti di disposizione che importino un pregiudizio del proprio corpo sono permessi se non siano contrari alla legge o alla morale.

Il progetto risolve, con questo articolo, in senso affermativo la questione così vivamente e lungamente dibattuta circa la possibilità di esistenza degli *iura in se ipsum*. Non è qui il caso – per la natura di queste note – di riprodurre le argomentazioni di coloro che sono contrari a qualsiasi soluzione positiva della questione anzidetta soprattutto perchè si verrebbe così a considerar la persona contemporaneamente come soggetto ed oggetto di diritto, cioè un assurdo logico e giuridico; o di coloro che, considerando come decisiva la volontà del titolare del diritto per tutte le cose (intesa la parola nel più ampio senso giuridico) per le quali non è posto divieto di disposizione nell'ordinamento giuridico, ritengono esatta la soluzione positiva della ripetuta questione, che dà all'uomo la piena disponibilità del proprio corpo e delle proprie energie fisiche ed intellettuali in quanto a lui stesso appartengono e non ad altri, nè toccano persone e diritti altrui ugualmente protetti dall'ordinamento giuridico. Il progetto, parlando di atti di disposizione del proprio corpo e non della propria persona, segue la teoria intermedia di coloro che distinguono il corpo, cioè la persona fisica, dalla personalità, quale entità complessa ed autonoma costituente il soggetto dei diritti, negando la disponibilità di quest'ultima e ammettendola per il primo, che può nelle sue parti, specialmente se separate, considerarsi come oggetto di diritto. E, tenuto presente che il diritto deve essere aderente alla vita sociale e che gli atti di disposizione del proprio corpo sono ormai ammessi dalla coscienza giuridica, ha dettato una norma che li disciplini nel senso che essi non sono vietati, anche se rechino pregiudizio, purchè non siano contrari alla legge o alla morale.

Come per tutti gli altri beni nell'odierno nostro ordinamento giuridico non può essere, *a fortiori*, consentito che il titolare fac-

cia del proprio diritto un uso contrario alla legge o che comunque rientri nel campo dell'illecito recando offesa alla norma del buon costume. L'integrità del proprio corpo deve essere intesa in senso congruo. Se si considerasse in senso eccessivamente largo ogni piccola lesione dell'epidermide verrebbe a lederla. Il progetto invece intende lasciare libertà di disposizione anche di parti del corpo, fino a che non resti impedita o gravemente alterata la funzionalità degli organi del corpo stesso. Se ciò avvenisse, qualunque sia il fine al quale l'atto di disposizione è diretto, questo sarebbe per sè stesso contrario alla legge, la quale vuole che ogni persona non compia volontariamente o lasci compiere sul proprio corpo atti che ne impediscano la funzionalità, poichè in tal caso l'individuo si metterebbe in condizioni di essere più di peso che di vantaggio alla società. Ciò sarebbe contrario anche alla morale ma soprattutto urterebbe con la concezione fascista, secondo la quale l'individuo deve indirizzare ogni suo atto al benessere e al potenziamento dello Stato e nulla fare che possa gravemente diminuire le sue possibilità di azione in tale senso.

Fissare in una precisa formula il punto limite fra gli atti di disposizione che possono essere permessi e gli atti che debbono essere vietati, non è possibile poichè questo dipende da un complesso di elementi, che soltanto il giudice può volta per volta valutare considerando tutte le circostanze. Appunto perciò v'era chi avrebbe preferito omettere l'articolo, affidandosi ai principi generali e al buon senso dei giudici, anche perchè, si diceva, le obbligazioni assunte in tal modo da una persona non avrebbero mai la possibilità di esecuzione specifica. Tenute presenti le dispute su accennate, il progetto ha preferito dare una direttiva al giudice, il quale, con le norme vigenti, potrebbe dubitare della liceità di atti che, pur ledendo l'integrità del corpo, non ne menomino la funzionalità; e recenti decisioni giurisprudenziali che hanno provocato clamorose dispute dottrinali ne danno ampia dimostrazione. Quanto all'impossibilità di esecuzione specifica, non sembra che essa possa costituire un serio ostacolo all'applicazione della norma dal momento che tutti i contratti i quali importino un « *facere* » si trovano nella stessa situazione giuri-

dica; e non v'è dubbio che quelli di disposizione di parti del proprio corpo hanno unito al concetto del « dare », inscindibilmente, quello del « fare ».

ART. 7.

(Diritto al nome).

A ciascuna persona spettano il nome e cognome che le sono per legge attribuiti e che risultano dai registri dello stato civile.

Si è discusso se convenisse includere in questo titolo generale sulle persone fisiche la disposizione dell'art. 7 oppure disciplinare la materia con la legge sull'ordinamento dello Stato civile, considerando che, la tutela del nome, come attributo della personalità è già insita nei principî che tutelano tale personalità e che, in dottrina e in giurisprudenza sono sufficientemente precisati. Il progetto preferisce fissare qui la norma di carattere generale, salvo a completare eventualmente la disciplina in sede di stato civile. L'avere però configurato qui il diritto al nome come un diritto assoluto, di carattere prevalentemente privatistico non esclude, come è detto nella relazione « il carattere pubblicistico, nè la tutela pubblicistica del diritto del nome. Si tratta di uno di quegli istituti di diritto privato che se, per taluni riguardi, ha attinenza col diritto pubblico, resta pur sempre un bene oggetto di un diritto privato. Se la immutabilità del nome e la sua irrinunciabilità costituiscono caratteristiche di diritto pubblico, esse, però, non contraddicono alla natura di diritto privato del nome. Così è ugualmente di ordine pubblico il principio che non sia generata contusione riguardo alla individualità di ciascuna persona, ma occorre guardarsi dal considerare il nome come un semplice mezzo di distinzione o un numero di matricola. Il nome non è nè un'istituzione di polizia civile, nè un'etichetta della persona (secondo sostiene il Planiol) sibbene una espressione della vita morale e materiale di una persona in tutti i suoi rapporti familiari e sociali ».

Potrebbe forse sembrare superflua l'aggiunta delle parole

« e che risultano dai registri dello stato civile » dal momento che si dice nell'articolo che la persona ha diritto al nome che le è attribuito per legge; ma quell'aggiunta chiarisce che l'unico mezzo di acquisto del nome è l'iscrizione di esso nell'atto di nascita, il quale, secondo le norme dettate più innanzi dal progetto in materia di stato civile, costituisce la biografia giuridica della persona. Neppure l'uso continuato e incontestato del nome potrebbe, pertanto, servire quale titolo per l'acquisto del diritto ad esso.

ART. 8.

(Art. 119 segg. ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

(Cambiamenti di nome).

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome o al cognome se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Con decreto reale può essere autorizzata la sostituzione o l'aggiunta di un nome o di un cognome a quello di una persona o di una famiglia.

In ogni caso tali variazioni non producono effetto prima della loro annotazione in calce all'atto di nascita delle persone, alle quali esse si riferiscono, e della trascrizione nei registri in corso delle nascite del comune, in cui le persone medesime sono nate.

Anche per questo articolo è stata valutata l'opportunità di lasciarne la norma nelle leggi speciali. Il principio, infatti, della immutabilità del nome è già sancito nell'ordinamento dello stato civile (art. 118 e 125) e prima ancora nelle RR. Patenti 16 agosto 1844 per gli Stati Sardi (art. 1). Per quanto concerne poi i titoli nobiliari lo stesso principio è ribadito col R. Decreto 21 gennaio 1929 n. 21 (art. 16). Ma considerato che non si tratta qui di disposizioni di carattere regolamentare o procedurale, bensì di principî di diritto sostanziale, è sembrato più logico sancire la norma che è integrativa delle altre contenute in questo stesso titolo.

Qualcuno avrebbe voluto esplicitamente parlare anche della inalienabilità e della imprescrittibilità del diritto al nome. Ma poichè questo è da ritenere, per l'articolo precedente, quale attributo della personalità, è sembrata superflua una esplicita norma al riguardo.

ART. 9.

(Riconoscimento giudiziale del diritto al nome).

La persona alla quale venga contestato il diritto all'uso del proprio nome o che soffra pregiudizio dal fatto che altri l'abbia indebitamente assunto, può chiedere giudizialmente il riconoscimento del proprio diritto al nome e la cessazione del fatto lesivo, salva ogni azione per risarcimento dei danni in caso di colpa.

L'autorità giudiziaria può, secondo i casi, ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali a spese del colpevole, quando tale provvedimento serva ad integrare la riparazione dei danni sofferti e ad evitarne ulteriori.

Logica conseguenza del principio sancito nell'art. 7 è il riconoscimento giudiziale del diritto al nome, che può ottenersi a mezzo di due azioni; l'azione di reclamo e l'azione di usurpazione di nome. Come non v'è in dottrina così non v'è stata concordia di consensi fra i compilatori del progetto per queste due azioni e per la loro disciplina. Per la prima si temevano le conseguenze delle azioni di accertamento; ma con la formula usata dal progetto, queste sono escluse. Il diritto al nome deve essere dichiarato prima della condanna e ne è un presupposto, anche se la dichiarazione sia fatta nella stessa decisione.

Sostanzialmente più profondo è stato il dissenso per ciò che concerne l'azione di usurpazione di nome. Anzitutto si è vivamente contestato circa il requisito di ammissibilità dell'azione — che ha finito per essere incluso nel progetto — concernente il pregiudizio recato dalla usurpazione. Si diceva che quando sia compiuta un'usurpazione di nome il pregiudizio è *in re ipsa* e che il richiederlo invece come requisito a sé può essere o una superfluità o, peggio, un elemento che può turbare, con la ricerca di ipotesi in pratica non facile, la disciplina dell'azione stessa. Ma si è risposto che più gravi sarebbero appunto in pratica gli effetti che deriverebbero dal consentire un'azione di usurpazione quando dall'uso del nome, fatto da un terzo, nessun pregiudizio abbia sofferto il titolare, nel quale mancherebbe pertanto l'int-

resse ad agire. E si è parlato di pregiudizio e non di danno, perchè non è indispensabile che dalla usurpazione del nome derivi un danno al patrimonio o all'onore della persona, cioè un vero danno, materiale o morale, ma basta che l'usurpazione crei effettivamente una confusione di nomi e tragga in errore il pubblico sulla appartenenza del titolare del nome e dell'usurpazione alla stessa famiglia. Se, poi, vi sia stata colpa nell'usurpatore e ne siano derivati danni veri e propri, o materiali o morali, il responsabile dovrà risarcirli.

Il secondo comma è d'intuitiva evidenza, data la materia che viene con esso disciplinata, e la sua applicazione non può che essere rimessa al prudente criterio discrezionale del giudice.

ART. 10.

(Tutela del nome per ragioni familiari).

Nel caso dell'articolo precedente l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome usurpato o contestato, dimostri un interesse alla tutela del nome, fondato su ragioni familiari, che il giudice riconosca degne di protezione.

Si ha qui una logica estensione della possibilità di tutela del nome da parte di chiunque per ragioni familiari possa avervi interesse. Deve, peraltro, trattarsi di un interesse meritevole della protezione della legge e a stabilirne la tutelabilità non può che affidarsi, anche in questo caso, al giudice, il quale deve pregiudizialmente decidere, valutate tutte le circostanze e sentiti, naturalmente, gli interessati, sull'ammissibilità dell'azione. In questo, come in altri casi in cui occorra una indagine che tocchi rapporti familiari, il progetto attribuisce sempre al giudice simile potestà di deliberazione, prima di dar corso ad azioni che potrebbero in qualche modo recare turbamento ai rapporti anzidetti con danno della compagine familiare. In questa debbono intendersi compresi non soltanto coloro che sono legati da vincoli di sangue ma anche quelli che sono uniti dal vincolo dell'adozione.

ART. 11.

(Abuso del nome o dell'immagine altrui).

Qualora il nome di una persona sia stato usato in una pubblicazione in modo da arrecare pregiudizio al suo decoro o alla sua reputazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salva sempre l'azione per il risarcimento dei danni.

La stessa tutela compete alla persona la cui immagine o quelle dei genitori, del coniuge, dei figli in età minore siano state esposte o pubblicate con pregiudizio suo o dei detti congiunti.

Il giudice terrà conto se fu osservato verso il nome o l'immagine quel grado di riguardo che è dovuto alla persona stessa secondo le sue condizioni sociali.

Provveduto con gli articoli precedenti alla tutela del nome contro le usurpazioni, il progetto mira con questo a salvaguardare la persona dall'uso che del nome sia fatto in modo da pregiudicare il decoro o la reputazione della persona stessa. È dunque questa una disposizione di complemento delle precedenti, e anche qui è da tenere presente la distinzione fra il semplice pregiudizio e il danno vero e proprio.

Quanto all'immagine, essa è tutelata come un riflesso della personalità; ed il progetto si è preoccupato ed ha cercato, con la disposizione del secondo comma, di porre un freno e dare un rimedio contro le abusive, pregiudizievoli pubblicazioni, ma non ha creduto (perchè non ne ha visto la necessità) di risolvere legislativamente la questione se vi sia o no un vero diritto alla propria immagine.

Circa l'ultimo comma qualche dubbio è stato sollevato sulla opportunità di parlare delle condizioni sociali della persona, della cui immagine si tratti. Ma si è poi ritenuto conveniente di dare al giudice una direttiva nella indagine che egli deve necessariamente compiere per accertare se vi sia stato o no pregiudizio nell'uso dell'immagine. Non si è inteso con ciò di provvedere a tutelare obiettivamente in modo diverso le varie persone a seconda del ceto sociale al quale appartengono; ma è ovvio che, dovendosi fare una valutazione del pregiudizio, questo può essere anzi subiet-

tivamente diverso quasi sempre a seconda delle circostanze e soprattutto a seconda della situazione personale dell'interessato.

ART. 12.

(Tutela dello pseudonimo).

Lo pseudonimo usato da una persona, in modo che esso abbia acquistato moralmente per lei l'importanza del nome, può, a richiesta dell'interessato, essere tutelato ai sensi dell'articolo 9.

L'uso degli pseudonimi è così largamente diffuso che, provvedendosi alla tutela del nome, sarebbe stata grave lacuna, omettere di occuparsene. Il progetto, peraltro, non concede la tutela della legge se non nel caso che lo pseudonimo sia così noto nel pubblico e così accreditato che, per la persona, abbia assunto la identica importanza del nome. Un simile accertamento non può essere che rimesso all'apprezzamento del giudice.

TITOLO II.

Delle persone giuridiche.

CAPO I.

Disposizioni generali.

ART. 13.

(Riconoscimento delle persone giuridiche).

Lo Stato, le provincie, i comuni e gli istituti pubblici civili ed ecclesiastici legalmente riconosciuti sono persone giuridiche.

Le associazioni di persone ed i patrimoni destinati in maniera autonoma ad uno scopo sono regolati dalle norme del presente titolo e possono essere riconosciuti come persone giuridiche mediante la registrazione compiuta in conformità del capo IV dello stesso titolo.

È questo un titolo che ha avuto lunga, profonda e non sempre concorde elaborazione. Unanime finì per essere il riconoscimento

della opportunità di includere nel nuovo codice le norme fondamentali concernenti le persone giuridiche, riservando le altre di dettaglio e di procedura ad una legge speciale, che avrebbe dovuto costituire una specie di regolamento di attuazione delle norme stesse. La mancata pubblicazione di tale disegno di legge, contemporaneamente al progetto, ha forse determinato la non perfetta comprensione di qualche articolo e talvolta della intera impostazione del progetto. Si spiega, del resto, che non possa esservi concordia di idee in una materia come questa che, per la prima volta da noi, viene disciplinata in una trattazione unitaria e che tanta vivacità di dibattiti, su non pochi punti, determina in dottrina.

Una prima questione concerne gli enti la cui disciplina deve essere inclusa nel progetto. Considerare soltanto gli enti di diritto privato oppure anche quelli di diritto pubblico?

Questi ultimi non potevano evidentemente essere disciplinati in un codice civile, ma era d'altra parte indispenabile farne menzione, nell'indicare quali enti sono da considerare persone giuridiche, appunto per evitare che si continuasse a discutere se l'omessa menzione dovesse oppur no significare esclusione, per gli enti stessi, della possibilità di essere qualificati persone giuridiche. Da molti si muove critica all'art. 2 del vigente codice proprio per non aver parlato dello Stato.

Il primo comma del progetto contempla, perciò, lo Stato, gli enti autarchici e tutti gli altri enti di diritto pubblico, dicendo che questi *sono* (quindi non si applicano per essi le successive norme del progetto) persone giuridiche, che trovano la loro disciplina nelle rispettive leggi di istituzione.

Il secondo comma invece riguarda le persone giuridiche di diritto privato, le associazioni, cioè, e le fondazioni. Dal punto di vista terminologico è opportuno rilevare che il progetto parla di « associazioni » e non di « corporazioni » abbandonando questa dizione tradizionale per le unioni di persone, le « universitates personarum » dei Romani, perchè il termine « corporazioni » ha acquistato nella nuova legislazione un particolare significato e l'usarlo in sensi diversi potrebbe determinare equivoci e incon-

venienti nell'interpretazione delle leggi. Nello stesso comma sono indicate le fondazioni quali patrimoni destinati in maniera autonoma ad uno scopo, per precisarne gli elementi essenziali, in guisa che, quando in seguito si parli di fondazioni, si abbia chiaro il concetto di ciò che si è voluto dire.

Tanto le associazioni quanto le fondazioni sono indicate insieme, ma il progetto non intende con ciò dare una soluzione al problema sulla unitarietà concettuale delle persone giuridiche, che tanto affatica la dottrina, se cioè possano oppure non trattarsi con unità di norme associazioni e fondazioni, perchè, se deve riconoscersi una unità fondamentale nel senso che le une e le altre sono entità autonome e distinte dalle persone e dai beni che le costituiscono, non sembra che sia possibile adottare assoluta unità di norme per enti che hanno distinte e inconfondibili caratteristiche. Il progetto pertanto ha cercato di tenere il giusto mezzo fra le opposte teorie unificando, oltre le disposizioni generali, tutte quelle che si prestavano ad una applicazione comune ai due tipi di persone giuridiche, ma ha poi dettato norme particolari per le une e per le altre a seconda delle rispettive esigenze.

Lo stesso secondo comma dell'art. 13 ha dato luogo ad altra questione, più grave e fondamentale e ancora più discussa in dottrina: quella degli effetti del riconoscimento nei riguardi dell'esistenza della persona giuridica. Gli enti, cioè, acquistano la personalità quando vogliono, salvo ad assoggettarsi poi alle norme che ne disciplinano la vita e la fine, di guisa che l'atto dello Stato non faccia che riconoscerne l'esistenza accertando che un aggregato vi è già e che si è formato per esigenze insopprimibili dei suoi componenti; oppure è l'atto dello Stato che crea la persona giuridica, nel dare all'ente quel riconoscimento senza il quale esso non può avere personalità, e agire staccato dalle persone fisiche che lo compongono?

La forma del secondo comma in esame parrebbe dare ragione ai sostenitori della prima teoria, ma se si considera l'insieme delle disposizioni come un sistema organico, questa prima impressione non può essere integralmente confermata. Vedremo appresso come, a' sensi dell'art. 38, occorra per la registrazione la preventiva auto-

rizzazione dell'autorità governativa e come, mancando questa, la registrazione sia priva di effetti.

La registrazione per se stessa non dà dunque la personalità. Se è lecito trarre una conclusione dall'insieme dei concetti che hanno determinato la formazione del sistema del progetto, attraverso l'ardore della discussione nella quale era inevitabile l'urto delle opposte tendenze dottrinali, ci sembra che la verità stia come sempre nel mezzo.

Si faccia un confronto del sorgere della persona giuridica con quello della persona fisica.

Il momento creativo dell'organismo naturale che un giorno diventerà persona è il momento del concepimento. Vi è già fin d'allora un *quid* che la legge prende in considerazione, tanto è vero che all'art. 2 dello stesso progetto è detto che « a favore del concepito la legge riconosce riserve di diritti ». Ma è soltanto nel momento in cui il feto si distacca dall'alvo materno e viene alla luce che esso è riconosciuto dalla legge come persona e diventa soggetto di diritti.

Per le persone giuridiche la materialità del fatto creativo si ha quando avviene la unione delle persone o la destinazione del patrimonio ad uno scopo determinato; e la legge non manca di prendere in considerazione questo stato di fatto, soprattutto nell'interesse dei terzi. Ma il momento in cui questo materiale aggregato di persone o di beni, acquista la personalità, è quello in cui interviene lo Stato, che, col suo riconoscimento, con la sua approvazione mette in luce, dà la vita nel mondo giuridico a quell'aggregato, che viene ad acquistare, staccandosi dalle persone o cose con le quali formava prima un tutto indistinto, la qualità di soggetto di diritti, come avviene per la persona fisica con la nascita.

Orbene, questi due momenti, questi due stati – stato di fatto, cioè, e stato di diritto – possono chiaramente rivelarsi attraverso le norme del progetto.

Viene infine la registrazione che serve, come l'atto di nascita per il bambino, a dar pubblica notizia della nuova esistenza di una nuova persona giuridica ed a qualificarla perchè sia come tale riconosciuta da tutti. Come per le persone fisiche, si avrà,

dunque, secondo il progetto uno stato civile delle persone giuridiche, con quanto vantaggio per i terzi è facile comprendere.

È bene, a proposito, far rilevare che due concetti fondamentali hanno guidato nella compilazione del progetto: *a)* agevolare l'acquisto della personalità per gli enti, in modo che coloro che contrattano con essi abbiano mezzi sicuri di accertamento delle condizioni degli enti stessi; *b)* dare la possibilità allo Stato di controllare, per superiori finalità, il maggior numero di enti. E questo controllo non deve essere inteso come di mera legittimità, nel senso che l'autorità debba soltanto esaminare se vi siano per la costituzione dell'ente i requisiti formali richiesti dalla legge; ma dev'essere controllo pieno, di legittimità e di merito. Lo Stato deve giudicare se un preteso interesse pubblico o interessi privati che abbiano riflessi di pubblica utilità meritino di essere consacrati col crisma della personalità. Per fare questa valutazione i rappresentanti dello Stato debbono su tutto portare la loro indagine: sullo scopo, sulle fonti del patrimonio, sulle persone, sulla linea di azione che queste si propongono di adottare ecc. Una volta riconosciuta la persona giuridica, l'opera dello Stato deve continuare nella assidua oculata vigilanza sulla vita della persona stessa, per intervenire tempestivamente a prevenire e, quando occorra, a reprimere fino a giungere allo scioglimento dell'ente. È conveniente all'uopo, mantenendo uguale sicurezza, rendere meno complesse le formalità del riconoscimento in modo da facilitare il conseguimento della personalità. Minore sarà il numero degli enti di fatto maggiore vantaggio ne verrà allo Stato. È ciò che il progetto ha cercato di fare sostituendo la possibilità di una più rapida procedura da stabilirsi nella legge speciale a quella solenne del riconoscimento fatto sempre con decreto reale sentito il Consiglio di Stato.

Come si è accennato, le norme del progetto contemplano gli enti privati; ma anche fra questi occorre distinguere perchè le società commerciali e le società civili sono escluse dalle norme stesse e regolate invece, rispettivamente, da quelle del codice di commercio e del codice delle obbligazioni. Il criterio differenziale fra gli uni e gli altri enti non è facile a stabilirsi.

Vi è chi si fonda sullo scopo lucrativo o non lucrativo, mentre vi sono enti che non hanno vero scopo lucrativo (cooperative, mutue di assicurazione ecc.) e che sono tuttavia contemplati dal codice di commercio. Altri pone a base della differenziazione la variabilità del numero delle persone, considerando come società civili o commerciali quelle in cui è fisso il numero delle persone e come enti morali quelli che hanno un numero variabile di componenti. Ma anche questo può non essere un concetto esatto; le cooperative, ad es., hanno appunto come una delle loro caratteristiche la variabilità del numero dei componenti. V'è infine chi si attiene alla considerazione dello scopo. Se questo ha di mira l'interesse individuale si hanno le società; se invece lo scopo ha carattere di utilità pubblica o se insieme con gli interessi individuali provvede a quelli di carattere generale, eccedendo in ogni caso l'ambito della sfera individuale, si hanno gli enti morali, le persone giuridiche.

Ad ogni modo, quale che sia il criterio differenziale che voglia seguirsi è da tenere conto che il progetto escludendo dalle sue norme le società civili e quelle commerciali, non ha inteso negarne la personalità, ma far intendere che essa deve essere regolata, come effettivamente è stata regolata, con gli altri progetti per i codici delle obbligazioni e di commercio.

È stato infine esaminato se si dovesse trattare delle persone giuridiche straniere; ma si è ritenuto che fosse più conveniente che il progetto tacesse al riguardo per non creare intralci, con norme di diritto interno ma di carattere generale, all'azione che il potere politico si trovasse in condizione di dovere svolgere per la conclusione di eventuali trattati internazionali.

ART. 14.

(Godimento di diritti e acquisto di beni).

Le persone giuridiche godono dei diritti civili che non abbiano come presupposto l'esistenza della persona fisica.

Gli acquisti di beni stabili e le accettazioni di lasciti o donazioni da parte di associazioni o fondazioni registrate non sono validi se non siano approvati dall'autorità governativa.

Con quest'articolo sono sostanzialmente riprodotte le leggi 5 giugno 1850 n. 1037 e 21 giugno 1896 n. 218. La disposizione del primo comma, forse non essenziale, è stata mantenuta per precisare di fronte alle discussioni che si fanno al riguardo in dottrina, che le persone giuridiche, una volta riconosciute, pur sottostando ai controlli che la legge stabilisce per esse, hanno pienezza di capacità giuridica entro la sfera di azione che è per esse possibile, fin dove cioè la norma giuridica, per la sua stessa essenza, non abbia come presupposto che il suo subietto sia una persona fisica.

Nel secondo comma si parla di autorità governativa senza ulteriore precisazione, che, come si è accennato nella nota all'articolo precedente, è stata riservata alla legge speciale.

Quanto, poi, alla diversa forma « approvazione » usata dal progetto, in confronto dell'altra « autorizzazione » adoperata nella legge del 1850, deve tenersi conto delle diverse condizioni sociali e politiche in cui oggi ci troviamo, che attenuano molto il principio della ricostituzione della manomorta. Non è perciò indispensabile il controllo preventivo, essendo assicurato l'interesse dello Stato dalla nullità che colpisce l'atto, il quale non abbia ottenuto l'approvazione dell'autorità. Del resto il progetto non fa che sanzionare quello che la prassi amministrativa attua nella maggior parte dei casi.

ART. 15.

(Atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni).

L'atto costitutivo di un'associazione deve essere redatto per iscritto.

La costituzione di una fondazione deve essere fatta per atto pubblico fra vivi o per atto di ultima volontà.

Non v'è stata, ed effettivamente non poteva sorgere contestazione sulla diversa forma richiesta per la costituzione dei due diversi tipi di persone giuridiche, essendo ovvio che una maggiore solennità – quale è quella dell'atto pubblico, a meno che non si tratti di atto di ultima volontà – fosse richiesta per le fondazioni, che importano sempre una disposizione di patrimonio.

ART. 16.

(Revocazione dell'atto costitutivo di una fondazione).

L'atto costitutivo di una fondazione può, fino all'approvazione governativa, essere revocato dal costituente o anche dai suoi eredi qualora egli ne abbia dato la facoltà.

Poichè con la fondazione avviene sempre una distrazione di tutto o di parte del patrimonio del disponente, il progetto ha creduto opportuno consentire al costituente di revocare la destinazione di questo patrimonio fino a quando, con l'approvazione dell'autorità governativa, sia intervenuta la volontà dello Stato che – aggiungendo a quelli che erano fino a tal momento elementi di diritto privato, un importante elemento di diritto pubblico – vincola il costituente e ne rende intangibile anche da lui stesso la volontà.

Il rispetto della facoltà di revoca concessa dal testatore agli eredi è logica conseguenza del principio suindicato, poichè il testatore potrebbe avere in previsione determinate circostanze, per le quali – se si verificassero – egli avrebbe intenzione di revocare la disposizione; ma che soltanto dagli eredi possano eventualmente essere accertate. Sembra sufficiente garanzia contro richieste interessate degli eredi, il termine fissato per l'esercizio della facoltà di revoca. D'altra parte il consentire, in genere, la revocabilità della costituzione di fondazioni finisce per aumentare le probabilità di tali costituzioni, eccitando la volontà dei costituenti, che, poi, in pratica ben raramente si valgono della revoca.

È da vedere piuttosto (ma l'esame potrà essere fatto soltanto più sotto il profilo politico che sotto quello giuridico) se questo articolo possa essere mantenuto nella forma attuale, di fronte alle disposizioni della legge 27 maggio 1929 n. 848 su gli enti ecclesiastici che rende irrevocabile la disposizione del costituente appena l'amministratore provvisorio dell'erigendo ente abbia dichiarato di accettare, anche prima che sia avvenuto il riconoscimento.

CAPO II.

**Dell'organizzazione ed amministrazione delle associazioni
e delle fondazioni.**

ART. 17.

(Amministrazione e rappresentanza).

L'amministrazione delle associazioni e delle fondazioni è affidata ad una o più persone secondo le disposizioni dell'atto costitutivo.

Gli amministratori rappresentano l'ente in conformità dell'atto costitutivo.

L'atto costitutivo è l'espressione della volontà degli associati o del costituente ed il progetto dà ad esso la prevalenza per ciò che concerne l'amministrazione degli enti.

È da tener presente che nel qualificare gli amministratori come rappresentanti, il progetto non ha inteso risolvere la questione che si agita in dottrina circa la distinzione fra rappresentante e organo. Più innanzi infatti lo stesso progetto indica gli amministratori come organi, avendo ritenuto che si potesse prescindere dalla questione teorica suaccennata e che ai fini pratici, potesse indifferentemente usarsi l'una o l'altra espressione.

ART. 18.

(Atti degli amministratori).

Gli amministratori possono compiere tutti gli atti che interessano l'ente, sempre che non rientrino nelle attribuzioni di altri organi.

Gli atti compiuti dagli amministratori fuori delle loro attribuzioni o contro le disposizioni della legge o dell'atto costitutivo o contro le deliberazioni dell'assemblea generale, possono essere annullati entro un anno dalla loro data su istanza degli organi dell'ente o di un qualunque associato o per iniziativa dell'autorità governativa.

Gli atti stessi non possono essere impugnati di fronte ai terzi che abbiano in buona fede acquistato diritti in base ad essi.

Il primo comma dell'articolo contiene una norma di carattere generale, che non ha dato motivo a dissensi e che è un proemio ai due commi successivi.

Il secondo comma sancisce la nullità degli atti illegittimamente compiuti dagli amministratori. Dalla forma della disposizione sembra che non possano essere impugnati, dopo un anno dalla loro data, gli atti compiuti contro le disposizioni della legge. Ma è da tener presente che per questi, anche oltre il detto termine, è sempre applicabile l'art. 16 delle disposizioni preliminari del progetto (corrispondente all'art. 12 delle disposizioni preliminari vigenti) che dichiara privi di effetto gli atti di qualunque istituzione od ente e le private disposizioni e convenzioni, quando siano contrari all'ordine pubblico, in cui è insita la contrarietà alla legge, come più sopra accennammo.

L'annullamento degli atti deve essere dichiarato dall'autorità giudiziaria; ed è sembrato superfluo aggiungerne l'indicazione espressa, poichè il progetto chiarisce che l'annullamento deve avvenire o su istanza degli interessati (organi dell'ente o associati) o su iniziativa dell'autorità governativa. La diversità di formula è stata usata per indicare la diversa posizione dell'autorità amministrativa da quella degli interessati diretti; ma sostanzialmente anche l'autorità amministrativa deve rivolgersi (si chiami « istanza » o « richiesta » il suo atto) all'autorità giudiziaria per ottenere l'annullamento, che essa direttamente non può pronunciare. Norme particolari al riguardo dovrebbero essere contenute nella legge speciale. Il progetto ha voluto con ciò dare maggiori garanzie agli enti e ai loro componenti singolarmente considerati.

Per l'ultimo comma, profondo è stato il dissenso, perchè vi era chi sosteneva, non infondatamente, che la difesa che il progetto offre ai terzi è eccessiva e potrebbe talvolta favorire più gli interessi di amministratori e di terzi poco scrupolosi, d'accordo fra loro, che quelli dell'ente. Ma ha finito per prevalere il concetto che, mentre l'ente è garantito dall'ampiezza di responsabilità degli amministratori, l'offrire ai terzi una posizione di favore si risolve in un vantaggio per l'ente che acquista credito e può più facilmente moltiplicare la propria attività.

ART. 19.

(Responsabilità degli amministratori).

Gli amministratori sono solidalmente responsabili, secondo le norme della rappresentanza e del mandato, verso l'ente e verso i terzi dei danni derivanti da loro colpa; è però esente da responsabilità quello degli amministratori che non abbia partecipato all'atto produttivo del danno.

La responsabilità degli amministratori è fondata sul principio della colpa. Dovevano perciò dichiararsi esenti da responsabilità gli amministratori esenti da colpa. Ma tale esenzione incontrava difficoltà in quanto la si considerava quasi come un premio agli amministratori neghittosi e astensionisti. Nel progetto è stata però inclusa l'eccezione anche perchè favorirà l'assunzione di cariche, nella direzione e amministrazione degli enti, che importano responsabilità e dalle quali molti rifuggono per il timore di dover rispondere di colpe altrui.

Qualcuno si preoccupava di precisare a questo punto una responsabilità dell'ente, come tale, oltre quella degli amministratori ed apposito articolo era stato formulato; ma fu rilevato che la disposizione sarebbe stata superflua essendo quella responsabilità indubbiamente prevista dagli art. 1153 e 1156 cod. civ.

SEZIONE I. — Disposizioni particolari alle associazioni.

ART. 20.

(Poteri dell'assemblea generale).

L'assemblea generale degli associati delibera sull'ammissione od esclusione degli associati, sulla nomina, retribuzione e revoca degli amministratori, sull'approvazione dei conti e del bilancio, sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sul cambiamento dello scopo, sullo scioglimento dell'ente, sulla liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Quando ciò sia espressamente consentito dall'atto costitutivo, gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati o da estranei mediante delega rilasciata nelle forme stabilite dallo stesso atto costitutivo.

All'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea provvedono gli amministratori.

Queste disposizioni relative alle associazioni si limitano a dettare norme di carattere generale, che mirano a facilitare il funzionamento degli enti, a dare una guida per la formazione degli statuti e ad evitare che vi siano sopraffazioni di uno su altri organi. Per quest'ultima considerazione non è stata aggiunta fra le attribuzioni dell'assemblea, come qualcuno voleva, quella di assumere in qualche caso direttamente l'amministrazione o comunque di sostituirsi agli amministratori. L'assemblea, essendo il massimo organo deliberativo, può non approvare l'opera degli amministratori, può anche revocarli ma non deve ad essi sostituirli, poichè in tal caso sarebbero non di rado create tali situazioni da impedire o rendere assai malagevole la vita degli enti.

Mancano anche in questi articoli disposizioni concernenti le persone che debbono formare le associazioni.

È stata fatta presente a questo riguardo la preoccupazione dell'intervento degli stranieri negli enti italiani. Ma il progetto ha ommesso tali disposizioni, sia per non scendere ad eccessivi dettagli, sui quali avrebbero, se mai, dovuto essere dettate norme nella legge speciale; sia perchè i larghi poteri di controllo che ha l'autorità amministrativa sulla nascita e sulla vita delle persone giuridiche sembrano sufficienti a premunirsi contro ogni insidia e contro ogni dannosa intrusione di elementi non graditi nei nostri enti.

L'art. 20, per se stesso, non ha bisogno di speciali delucidazioni. Con esso sono fissati i poteri principali dell'assemblea generale degli associati, che non potrebbero essere modificati nello statuto degli enti.

ART. 21.

(Esclusione degli associati).

L'esclusione degli associati non può avvenire che per gravi motivi.

L'associato escluso può far richiamo all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione del provvedimento.

Si è discusso se, com'è disposto in qualche codice straniero (es. svizzero), convenisse precisare che l'esclusione degli asso-

ciati possa avvenire soltanto per i motivi stabiliti nello statuto oppure anche per motivi non previsti. Il progetto ha preferito attenersi ad una disposizione di carattere ampio, che peraltro vincola gli enti a stabilire negli statuti motivi seri per la esclusione. La formula generica poi trova un buon correttivo nella possibilità che è data all'associato di rivolgersi all'autorità giudiziaria contro il provvedimento che egli ritenesse per sè lesivo.

ART. 22.

(Deliberazione dell'assemblea generale).

Le deliberazioni dell'assemblea generale sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

Salvo contrarie disposizioni dell'atto costitutivo, per le modificazioni dell'atto costitutivo e per il cambiamento dello scopo, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo ai dissenzienti il diritto al recesso a norma dell'articolo 24.

Per lo scioglimento dell'associazione e per la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'articolo fissa le maggioranze richieste per le deliberazioni dell'assemblea generale. Qualche dissenso si è avuto nella determinazione di tali maggioranze, sembrando a qualcuno eccessive quelle che sono state poi mantenute nel progetto, in considerazione della importanza delle deliberazioni medesime. Altri avrebbe poi voluto l'esplicita disposizione per l'intervento dell'autorità amministrativa; ma si è considerato che questo può sempre avvenire in sede di registrazione, alla quale debbono essere sottoposte le deliberazioni che implicano sostanzialmente, con la trasformazione, la fine di una persona giuridica e la formazione di una nuova; a prescindere che l'intervento dell'autorità governativa può sempre aver luogo nell'esercizio della attività di controllo che ad esse spetta.

ART. 23.

(Deliberazioni contrarie alla legge o all'atto costitutivo).

Le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o all'atto costitutivo possono essere annullate entro sei mesi dalla loro data su istanza

degli organi dell'ente o di qualunque associato o per iniziativa dell'autorità governativa.

Tali deliberazioni però non possono essere impugnate di fronte ai terzi che abbiano in buona fede acquistato diritti in base ad esse.

L'esecuzione delle deliberazioni la cui illegittimità sia manifesta può essere sospesa, su richiesta degli amministratori o di uno degli associati, dal presidente del tribunale.

L'esecuzione di quelle contrarie all'ordine pubblico od al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

Possono richiamarsi riguardo a questo articolo le note fatte all'art. 18 così per il primo come per il secondo comma.

Per quanto concerne la facoltà concessa col terzo comma all'autorità giudiziaria e col quarto all'autorità amministrativa è da rilevare che, sebbene inizialmente tale facoltà fosse stata attribuita, anche per euritmia di sistema, alla sola autorità giudiziaria, si è poi fatta la distinzione sancita nel progetto, per la considerazione che, quando si tratta di deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume, l'urgenza e la necessità di impedirne l'esecuzione è tale, che pienamente si giustifica l'intervento, certamente più rapido, dell'autorità amministrativa per la sospensione, salva l'ulteriore procedura per la dichiarazione di nullità, di competenza dell'autorità giudiziaria, che può essere provocata dagli interessati.

ART. 24.

(Recesso dell'associazione. Irripetibilità dei contributi).

Ogni associato può recedere dall'associazione.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, egli deve dare un preavviso di almeno tre mesi, ma il recesso non può avere effetto che per la fine dell'anno in corso.

In caso di recesso come anche nei casi di morte o di esclusione dall'associazione l'associato o i suoi eredi non hanno diritto di ripetere i contributi versati, nè alcuna quota del patrimonio dell'ente, salvo che sia diversamente stabilito dall'atto costitutivo.

Il progetto non pone limiti, eccetto quelli di tempo, al diritto di recesso attribuito agli associati. Qualcuno pensava che una

tale ampia facoltà potrebbe mettere in pericolo la esistenza di enti creati per finalità, per il cui raggiungimento, fin dalla costituzione degli enti stessi, fosse previsto un tempo almeno approssimativamente determinato. Ma si è obiettato che neppure in tal caso potrebbe impedirsi il recesso, senza il quale molti esiterebbero prima di impegnarsi a partecipare alle associazioni se sapessero che, anche nel caso in cui avessero seri e gravi motivi per non continuare a dare l'opera propria all'ente, dovrebbero ugualmente rimanere vincolati. Anzichè tenere associati riluttanti, la cui opera potrebbe finire per essere ostruzionistica, è preferibile lasciarli liberi di allontanarsi quando, a mezzo di un termine di preavviso e di altro termine di attesa per dar corso al recesso, si eliminino o in ogni caso si attenuino gli effetti del loro allontanamento.

Il progetto, però, sancisce col terzo comma una remora ai recessi capricciosi disponendo la irripetibilità dei contributi versati o di quote di patrimonio dell'ente da parte dei recedenti o dei loro eredi, a meno che l'atto costitutivo non abbia diversamente stabilito.

Questo è chiaramente espresso dal progetto, e si è ritenuta quindi infondata — sotto tale riguardo — la preoccupazione da qualcuno affacciata che alla norma potesse darsi una interpretazione così larga da comprendervi anche i casi in cui fosse deliberato, con le maggioranze prescritte, lo scioglimento dell'ente. Si è pensato che i due casi sono così nettamente distinti che ben difficilmente, in pratica, si sarebbe affacciata una tale ipotesi che è, ad ogni modo, estranea all'articolo in esame.

ART. 25.

(Diritti particolari degli associati).

I diritti particolari degli associati non possono essere pregiudicati nemmeno dall'assemblea generale, se tali diritti siano distinti ed indipendenti da quelli che l'associato vanta in detta qualità nell'associazione.

La qualità di associato è personale ed intrasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o sia conforme alla natura dell'associazione.

La qualifica di « particolari » aggiunta a diritti ha dato luogo a qualche discordanza di opinioni per tema che, con argomentazione *a contrariis*, si sostenga che l'assemblea possa arbitrariamente disporre dei diritti spettanti personalmente agli associati e originariamente acquisiti in tale qualità. La dizione fu mantenuta per il riflesso che, se anche tale interpretazione fosse data, si giungerebbe ad interpretare largamente poteri che all'assemblea certamente spettano o che in pratica non deve ritenersi che siano esercitati in modo non conforme all'equità.

Non sarà sempre facile stabilire caso per caso quando si tratti degli uni o degli altri diritti, ma, dato che si è mantenuto l'articolo, quello usato è un criterio di differenziazione che può considerarsi accettabile.

SEZIONE II. — Disposizioni particolari alle fondazioni.

ART. 26.

(Nomina o surrogazione degli amministratori).

Quando la nomina o la surrogazione degli amministratori o di altri organi delle fondazioni non possa essere fatta a norma dell'atto costitutivo, vi provvede l'autorità governativa.

Oltre a dettare norme di carattere generale e di ordine pubblico, in questi articoli il progetto contiene alcune disposizioni che tendono a supplire alle lacune degli atti costitutivi o al silenzio degli statuti su questioni che hanno notevole importanza per la vita degli enti.

Tale è l'art. 26, col quale è previsto il caso che il costituente abbia ommesso di dare disposizioni circa gli organi di una fondazione. L'autorità governativa è allora chiamata a supplire alla deficienza dell'atto costitutivo, facendo sì che la volontà del costituente abbia piena esecuzione nel funzionamento dell'ente da lui fondato.

ART. 27.

(Modificazione dell'atto costitutivo).

Per assicurare, col rispetto della volontà del fondatore, il conseguimento delle finalità a cui questi ha mirato, l'autorità governativa può, nell'atto dell'approvazione, modificare l'atto costitutivo anche destinando i beni a scopi affini.

Se la fondazione è già costituita, l'autorità governativa può disporre non solo le modificazioni indicate nel comma precedente ma altresì il raggruppamento di due o più fondazioni o il concentramento della loro amministrazione, sentiti gli organi di amministrazione e di controllo dell'ente.

Può darsi che il costituente manifesti talvolta la propria volontà di conseguire uno scopo, ma poi dia disposizioni inadeguate al conseguimento dello scopo stesso. In tal caso il progetto conferisce all'autorità governativa la facoltà grave e delicata di modificare l'atto costitutivo e, ove occorra, di giungere fino a destinare i beni a scopi affini, a quelli cioè ai quali è da ritenere fosse effettivamente diretta la volontà del costituente.

Una volta ammesso questo principio, contro il quale non si mancò di prospettare il pericolo della diminuzione se non dell'inadimento delle fonti della generosità e della beneficenza dei fondatori, il secondo comma ne è una logica conseguenza, e, poichè trattasi di fondazioni già costituite, non presenta certo il pericolo or accennato. La sua approvazione, pertanto, non ha trovato sostanziali dissensi.

ART. 28.

(Fondazioni di famiglia).

Alle fondazioni, destinate esclusivamente a vantaggio di una o più famiglie determinate, non si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 34.

L'eccezione per le fondazioni di famiglia è di facile comprensione, perchè se il primo comma dell'articolo precedente si dovesse applicare anche a tali fondazioni, si potrebbe essere *a priori* sicuri che ben rari sarebbero coloro che preferirebbero istituire fondazioni anzichè assicurarsi con altri mezzi – persino con disposizioni di carattere fiduciario – della effettiva destinazione e intangibilità del patrimonio della famiglia.

CAPO III.

Dell'estinzione delle associazioni e delle fondazioni.

ART. 29.

Scioglimento delle associazioni per deliberazione dell'assemblea).

Salve le cause di scioglimento stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo o risultanti dalla natura dell'ente, le associazioni possono sempre essere sciolte per deliberazione dell'assemblea generale, presa a norma dell'art. 22.

Se alla scadenza del termine fissato per la loro durata le associazioni continuino a svolgere la loro attività, esse si intendono tacitamente prorogate mese per mese.

Il potere di scioglimento della associazione non può non appartenere all'organo più importante delle associazioni, l'assemblea generale. Ma vi sono casi nei quali la deliberazione dell'assemblea non occorre poichè lo scioglimento è già stabilito o dalla legge o dall'atto costitutivo o dalla natura stessa dell'ente ed avviene di diritto.

Può darsi però che malgrado siasi verificato lo scioglimento dell'associazione, per la scadenza del termine fissato per la sua durata, l'ente stesso continui a svolgere la propria attività. Il progetto allora, per quanto una proroga tacita venga teoricamente a contrastare con lo scioglimento di diritto, ha ritenuto che si dovesse considerare come tacitamente prorogata di mese in mese la durata dell'associazione, per evitare, nei limiti del possibile, la trasformazione in enti di fatto di enti legalmente riconosciuti.

ART. 30.

(Scioglimento o sospensione delle associazioni per illecita attività).

Ferme le disposizioni delle leggi speciali, l'autorità governativa può sciogliere le associazioni o sospenderne il funzionamento, quando la loro attività sia diretta a fini diversi da quelli previsti dall'atto costitutivo, comprometta l'ordine pubblico, importi abuso della pubblica fiducia o sia contraria al buon costume.

Nel caso di scioglimento, l'autorità governativa determina il modo di devoluzione dei beni, quando, riguardo a questa, non vi siano disposizioni nell'atto costitutivo.

L'illecita attività delle associazioni, la loro azione in contrasto con l'ordine pubblico o con il buon costume, porta in un campo di natura essenzialmente politica, in cui il progetto ha ritenuto di dover lasciare all'autorità governativa l'apprezzamento dei fatti e la conseguente sanzione, riconfermando, con norma di indole generale, quelle contenute nella legge di pubblica sicurezza e in altre leggi speciali, per le quali la potestà di sospensione e di scioglimento non può essere contestata all'autorità governativa.

Qualcuno sollevava qualche dubbio circa la devoluzione dei beni attribuita nel secondo comma all'autorità governativa, osservando che meglio sarebbe stato affidarla all'autorità giudiziaria. Ma il progetto ha preferito dare anche questa attribuzione all'autorità governativa, per euitmia di sistema e per evitare i pericoli di un periodo di incertezza nell'appartenenza dei beni dopo lo scioglimento dell'associazione.

ART. 31.

(Scioglimento delle associazioni per insolvibilità).

Le associazioni divenute insolvibili possono, su istanza di ogni interessato o per iniziativa dell'autorità governativa, essere sciolte dal tribunale, il quale dà anche le disposizioni necessarie per la liquidazione dell'ente e per la devoluzione dei beni che possono residuare, quando non vi siano in proposito disposizioni nell'atto costitutivo.

Nel caso in cui lo scioglimento non sia stato proposto dall'autorità governativa, questa deve essere chiamata in giudizio.

Contrariamente all'articolo precedente, il caso di insolvibilità è di mero diritto privato ed il progetto ha per questa ragione pensato che si dovesse attribuire lo scioglimento dell'associazione alla autorità giudiziaria, per quanto qualcuno non mancasse di rilevare fondatamente che, come per il secondo comma dell'articolo precedente, l'euitmia del sistema avrebbe potuto far dare la potestà di scioglimento anche in questo caso all'autorità amministrativa.

Circa la diversità di formule « istanza » per gli interessati, « iniziativa » per gli enti, si richiama quanto è stato notato all'art. 18.

ART. 32.

(Scioglimento per mancanza di associati).

Quando tutti gli associati siano venuti a mancare o il loro numero siasi ridotto in modo da rendere impossibile il funzionamento dell'associazione, l'autorità governativa può sciogliere l'associazione ovvero mantenerla in vita con l'ammissione di nuovi soci. In ogni caso dà i provvedimenti occorrenti per l'amministrazione o per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio tenuto conto, quando vi siano, delle disposizioni dell'atto costitutivo.

Se il funzionamento dell'associazione è reso impossibile per l'eccessiva riduzione del numero dei soci o addirittura per la loro completa mancanza, il progetto non ha creduto che fosse da sancire lo scioglimento di diritto – per la considerazione che potrebbe trattarsi di stati di fatto assolutamente transitori – ed ha preferito lasciare all'apprezzamento dell'autorità governativa la valutazione della opportunità di sciogliere l'associazione oppure di ridarle vita con l'immissione di nuovi soci, quando nell'esistenza della associazione riconosca un motivo di pubblica utilità.

ART. 33.

(Devoluzione del patrimonio delle associazioni).

Ferme le disposizioni degli articoli precedenti, quando un'associazione si estingue, il patrimonio è devoluto in conformità dell'atto costitutivo, o, in mancanza, secondo le deliberazioni dell'assemblea generale, la quale però non può attribuire il patrimonio agli associati: mancando anche queste, provvede l'autorità governativa.

Quando nell'atto costitutivo sia stabilita la sorte riservata al patrimonio dell'associazione in caso di estinzione dell'ente, il progetto sancisce che debba essere rispettata la volontà iniziale degli associati. Ma se costoro, all'unico fine di appropriarsi dei beni che costituiscono il patrimonio dell'ente, nel silenzio dell'atto costitutivo, ne deliberano lo scioglimento, dopo che

l'associazione ha funzionato e mentre potrebbe ancora svolgere opera utile nell'interesse generale, il progetto pone una forte remora disponendo con questo articolo che in tal caso l'assemblea non possa, nel provvedere sulla devoluzione dei beni dell'ente che essa scioglie, deliberare che i beni stessi passino agli associati. Qualche opposizione non è mancata alla proposta di questo articolo, osservandosi che con l'attribuire all'autorità governativa la potestà anzi l'obbligo di provvedere in senso contrario alla deliberazione dell'assemblea circa il patrimonio, mentre si privano di questo gli associati che talvolta hanno contribuito a formarlo, si viene a trasformare un'associazione in una fondazione col medesimo patrimonio. Ma è stato obiettato che non sarebbe stato giusto far prevalere sull'interesse pubblico l'interesse privato degli associati attuali dell'ente, tanto più che i fondatori avevano avuto di mira solamente e permanentemente l'interesse pubblico o non quello loro privato così che non avevano stabilito clausola alcuna di reversibilità dei beni in caso di scioglimento dell'ente.

ART. 34.

(Trasformazione delle fondazioni).

Le fondazioni il cui fine sia cessato o sia divenuto irrealizzabile o di scarsa utilità o le cui rendite eccedano il bisogno, e quelle per le quali sia scaduto il termine della loro durata, possono essere trasformate dall'autorità governativa, tenendo conto, per quanto è possibile, delle intenzioni del fondatore.

La trasformazione delle fondazioni è prevista e disciplinata, per quelle aventi scopi di beneficenza, dalla legge 17 luglio 1890 n. 6972. Il progetto ha inteso generalizzare la norma; l'ha, però, ampliata nel contenuto e nella casistica.

Nessun disaccordo si è avuto per i primi tre casi e l'ultimo ipotizzati nell'art. 34: cessazione del fine, sua irrealizzabilità, sua scarsa utilità, scadenza del termine di durata dell'ente. Ma si è osservato, quanto all'eccedenza di rendite, che la trasformazione non è indispensabile potendo l'autorità governativa mantenere la fondazione e distrarre le rendite esuberanti a favore di altri enti con affinità di scopi. Il progetto, perciò, dà all'autorità gover-

nativa non l'obbligo della trasformazione ma la facoltà, dicendo che essa « può » trasformare la fondazione, tenendo conto, per quanto è possibile, delle intenzioni del fondatore.

ART. 35.

(Devoluzione di beni donati o lasciati).

Se ad un ente vengano donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello dell'ente, e questo non voglia o non possa, con le debite forme, imporsi il nuovo scopo, oppure se venga sciolto l'ente che aveva accettato i beni donati o lasciati, l'autorità governativa deve devolvere con lo stesso onere i detti beni ad altri enti con fini analoghi o, in mancanza, al comune, alla provincia o allo Stato secondo la natura dello scopo.

La disposizione di questo articolo è sembrata utile – sebbene qualcuno preferisse non inserirla nel progetto – perchè in mancanza di essa, qualora l'ente non credesse di accettare la donazione o il lascito, i beni donati o lasciati avrebbero il trattamento stabilito dalle norme sulle donazioni e sulle successioni e non potrebbero essere destinati, come si ottiene con la disposizione del progetto, ad enti che abbiano affinità di scopi con quello al quale i ripetuti beni erano donati o lasciati.

L'autorità governativa provvederà invece col suo criterio discrezionale, ma il progetto assicura il rispetto della volontà del disponente, imponendo che i beni, quando siano devoluti nei casi su previsti, passino con l'onere con cui erano stati destinati all'ente sciolto od a quello che non ha voluto accettarli.

ART. 36.

(Liquidazione del patrimonio).

La liquidazione del patrimonio delle associazioni e delle fondazioni estinte è fatta, in mancanza di disposizioni diverse, dagli amministratori.

L'articolo non ha avuto discussione. È ovvio far presente che, essendo estinte le fondazioni, gli amministratori assumono la qualità di liquidatori, avendo perduta quella che prima loro spettava e che è stata indicata nel progetto.

CAPO IV.

Della registrazione delle associazioni e delle fondazioni.

ART. 37.

(Efficacia della registrazione).

Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto il registro delle associazioni e delle fondazioni.

Le associazioni e le fondazioni acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro del rispettivo domicilio.

In questo articolo il progetto riconferma quanto già era indicato nell'articolo 13, che l'acquisto della personalità per le associazioni e le fondazioni avviene mediante la registrazione. Ma la disposizione deve essere intesa – come sopra abbiamo osservato, nella nota all'art. 13 – non nel senso che la registrazione, come nel sistema germanico, sostituisca il riconoscimento, bensì come atto che attestando ufficialmente ai terzi la nascita della persona giuridica mette questa in condizione di compiere atti giuridici. Insomma, il sistema del progetto è un sistema misto fra quelli della concessione e della registrazione, e, sebbene possa più di entrambi sembrare complesso, ha il vantaggio di offrire più ampie e più sicure garanzie.

ART. 38.

(Approvazione preventiva dell'autorità).

Per ottenere la registrazione occorre presentare istanza all'autorità governativa competente. Avuta l'approvazione di questa, il richiedente deve depositare presso la cancelleria del tribunale copia autentica dell'atto costitutivo o, trattandosi di associazione costituita per scrittura privata, copia di questa con le firme autenticate di almeno tre associati. Deve pure essere depositato il documento comprovante la conseguita approvazione.

La registrazione fatta senza l'approvazione è priva di effetti.

L'aver tolto da questo articolo l'accento – incluso in una prima edizione del progetto – al riconoscimento tacito (in caso

di mancata risposta per 60 giorni alla istanza di riconoscimento) sta a dimostrare la maggiore importanza che il testo definitivo del progetto annette al riconoscimento quale elemento assolutamente essenziale per dar vita alla persona giuridica. Anche quando, per disattenzione dell'ufficio competente, la registrazione sia avvenuta, se manchi l'approvazione dell'autorità governativa, cioè il riconoscimento dell'ente, questo non può come tale efficacemente compiere atti giuridici, non può vivere nel mondo giuridico come soggetto di diritti.

È questo uno degli articoli per i quali sarà indispensabile l'integrazione della legge speciale, che dirà qual'è l'autorità governativa competente e che darà le disposizioni complementari per la registrazione.

ART. 39.

(Indicazioni indispensabili nella registrazione).

Nella registrazione si deve fare menzione, sotto pena di nullità, della data dell'atto costitutivo, del nome, dello scopo, del patrimonio, della sede dell'ente, del nome degli amministratori indicando anche i rappresentanti. Si deve inoltre far menzione degli ulteriori elementi che saranno indicati con legge speciale.

Le indicazioni che, a pena di nullità, debbono risultare dal registro della persona giuridica sono quelle che concernono gli elementi essenziali per la identificazione della persona medesima, e per mettere i terzi in grado di conoscere con esattezza quanto possa loro occorrere per le contrattazioni con l'ente.

Anche qui la legge speciale completerà con ulteriori indicazioni, che non saranno però imposte sotto pena di nullità.

ART. 40.

(Registrazione di fatti posteriori).

Devono pure essere iscritti nel registro i successivi mutamenti dell'atto costitutivo, l'istituzione di nuove sedi e rappresentanze, i risultati dei bilanci approvati, la cessazione degli amministratori dalla carica, la nomina di

nuovi amministratori, lo scioglimento, la sospensione o la liquidazione dell'ente e la devoluzione del patrimonio.

In mancanza dell'iscrizione, tali fatti non possono essere opposti ai terzi di buona fede.

La necessità di imporre la registrazione anche dei fatti posteriori a quella dell'atto costitutivo e del riconoscimento, si rivela chiaramente quando si osservi che si tratta di fatti attraverso i quali la natura dell'ente può essere svisata e dei quali, ad ogni modo, è indispensabile che i terzi abbiano notizia per loro opportuna norma, in guisa che siano eliminate le insidie nelle quali essi potrebbero più facilmente cadere.

ART. 41.

(Disposizioni penali).

Agli amministratori, ai rappresentanti ed ai liquidatori di una associazione o fondazione si applicano le disposizioni degli articoli ... del Codice di commercio (progetto della Commissione Reale articoli 917, 926 e 927, comma 2°).

Quelle richiamate sono le disposizioni concernenti la pena inflitta ai promotori, agli amministratori ed ai sindaci delle società commerciali, che, nelle relazioni o comunicazioni fatte al pubblico o all'assemblea o nei bilanci, espongono fatti falsi sulla costituzione o sulle condizioni economiche delle società o nascondono fraudolentemente in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime. Esse contemplano anche la pena sancita per gli amministratori ed i liquidatori che, nei contratti, nella corrispondenza e in ogni altro documento di una società commerciale, omettono le indicazioni che la legge prescrive allo scopo di farne conoscere la specie e la consistenza patrimoniale.

CAPO V.

Delle associazioni di fatto e dei comitati.

ART. 42.

(Applicazioni delle norme sulle associazioni registrate).

Le associazioni non aventi personalità giuridica sono rette, salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo, dalle norme che valgono per l'organizzazione, l'amministrazione, lo scioglimento e la liquidazione delle associazioni registrate, in quanto siano compatibili con la loro natura.

Non senza contrasti è stato introdotto nel progetto questo Capo. V'era chi pensava che il dare norme per le associazioni di fatto, rendendo applicabili ad esse quelle sancite per le associazioni riconosciute, avrebbe portato alla loro sostanziale equiparazione giuridica, ed avrebbe tolto l'incentivo a chiedere il riconoscimento e la registrazione. Ma si obiettava che, mentre non può sussistere fra le due categorie di associazioni una vera equiparazione, avendo le associazioni riconosciute vera e propria capacità giuridica che le altre non hanno, il lasciare senza alcuna disciplina giuridica le associazioni di fatto significava perpetuare le condizioni che al riguardo si hanno in dottrina e in giurisprudenza. Questa, per vero, ha ormai assunto un deciso atteggiamento, del quale il progetto non ha mancato di tenere conto nel dettare le norme, di cui trattasi.

L'applicazione alle associazioni di fatto delle disposizioni per le associazioni con personalità è, del resto, fatta soprattutto nell'interesse dei terzi, i quali non si troveranno più in stato di svantaggio di fronte alle associazioni non riconosciute, che troveranno invece, a loro volta, vantaggi nell'acquisto della personalità; il che le indurrà alla richiesta di riconoscimento e di registrazione. Le associazioni non riconosciute, poi, hanno ora anche lo svantaggio di dover tenere il patrimonio intestato in persona di uno o più associati, sulla cui fiducia riposa la vita stessa dei-

l'associazione. Ora è noto che un tal sistema non sempre può essere tranquillante, sia per i passaggi di proprietà dagli intestatari ad altre persone con le conseguenze fiscali che intaccano il patrimonio, sia per la diversa condizione processuale in cui, data una tale situazione di fatto, viene a trovarsi una associazione di fatto in confronto di quelle aventi personalità. Si aggiunga, infine, che non sussistono più, o sono almeno di gran lunga attenuati i pericoli della ricostituzione della manomorta, che imponevano nei nostri legislatori uno stato di spirito, per cui si giungeva a chiudere gli occhi per non voler vedere quel che si svolgeva nella vita quotidiana.

Per ovviare a questi inconvenienti vi sono legislazioni straniere (es. tedesca) e autori che stabiliscono una equiparazione fra queste associazioni non registrate e le società civili o commerciali, che esattamente non sussiste, ben diverse essendo le finalità e la costituzione interna e lo svolgimento di attività delle une e delle altre.

Il progetto, pertanto, ha preferito fissare per le associazioni di fatto poche norme, in virtù delle quali si avrà una chiarificazione di rapporti fra le parti; il giudice, a sua volta, nei casi di contestazione avrà una sicura via da seguire per le proprie decisioni.

ART. 43.

(Capacità processuale delle associazioni di fatto).

Le dette associazioni possono agire in giudizio ed essere convenute in persona del presidente o degli altri rappresentanti.

I terzi, verso i quali l'associazione abbia assunto obbligazioni, possono far valere i loro diritti tanto sul fondo sociale quanto contro le persone che abbiano agito in nome dell'associazione. Queste rispondono solidalmente.

Quest'articolo segue sostanzialmente i principî affermati dalla giurisprudenza in materia. Particolarmente importante è il secondo comma, che rendendo solidalmente responsabili in proprio, e non soltanto nei limiti del fondo sociale, le persone che hanno

agito in nome di una associazione di fatto, fissa uno dei criteri differenziali più chiari fra i due tipi di associazione, con personalità e senza.

ART. 44.

(Personalità limitata dei comitati).

I comitati promotori di opere di beneficenza, di opere pubbliche o di festeggiamenti, di spettacoli e simili, possono ottenere la personalità giuridica limitatamente al tempo in cui devono operare, mediante decreto del pretore del mandamento ove essi sono costituiti.

Essi non sono soggetti a registrazioni, nè all'autorizzazione per gli acquisti di beni stabili o di lasciti o donazioni.

Circa la disciplina da dare ai Comitati non è stato facile l'accordo perchè v'era chi riteneva si potesse ad essi applicare la disposizione concernente le associazioni di fatto; e chi, per contro, considerava conveniente dare ai Comitati stessi vera e propria personalità, con regolare riconoscimento e registrazione, pari alle persone giuridiche disciplinate dai Capi precedenti.

Nel progetto non si volle consentire l'equiparazione alle associazioni di fatto, perchè, a differenza di queste, i Comitati hanno finalità sempre di interesse pubblico per quanto limitate nel tempo, e perchè si presentano di fronte ai terzi e riguardo alla pubblica fede come un tutto omogeneo, così che una forma di personalità sembrò che fosse indispensabile attribuire ad essi. D'altro canto, considerato che la grande maggioranza di tali Comitati ha un cerchio di azione ristretto anche territorialmente, si ritenne eccessivo imporre ad essi tutte le formalità stabilite nel progetto stesso per la personificazione delle associazioni o delle fondazioni.

Il progetto è venuto così a costruire un tipo speciale di associazione più agile di quelle normali, in rapporto alle formalità, alla durata e al modo più rapido di raggiungere le proprie finalità, ma che, pur avendo una personalità limitata, può, tuttavia, valersi di una più intensa e più libera attività, poichè può fare anche acquisti senza preventiva autorizzazione o senza successiva approvazione dell'autorità governativa, non essendo da temersi

con i Comitati la costituzione di manomorta, vista la loro temporaneità. L'autorità amministrativa, però, non resta priva di mezzi di difesa innanzi a questi enti, sui quali ha i poteri di controllo e di polizia che sono sanciti dalle leggi speciali.

Nella particolare legge che dovrebbe accompagnare la pubblicazione di questo libro del Codice Civile, sarà certamente curato il coordinamento delle disposizioni del progetto con le dette leggi speciali.

Il progetto ha preferito attribuire al pretore la potestà di concedere la personalità ai Comitati, anzichè affidarla alla autorità governativa o ad altra autorità giudiziaria, come da qualcuno veniva proposto, perchè il pretore dà sufficiente affidamento per il buon esaurimento del compito che la legge gli assegna e perchè è l'autorità che più delle altre può essere vicina agli interessati anche, anzi soprattutto, nei piccoli centri.

ART. 45.

(Comitati senza personalità - Capacità processuale).

Il comitato, che non abbia ottenuto la personalità giuridica, può agire in giudizio ed essere convenuto in persona del presidente o degli altri rappresentanti.

A somiglianza di quanto è disposto nell'art. 43 per le associazioni non riconosciute, l'art. 45 attribuisce capacità processuale ai rappresentanti il comitato.

La disposizione potrà in pratica trovare utile applicazione particolarmente nel periodo intercorrente tra la formazione del comitato e l'emissione del decreto pretorio di personificazione.

ART. 46.

(Responsabilità dei componenti i comitati).

Per le obbligazioni derivanti dagli atti compiuti dal comitato o, nei limiti dei poteri loro affidati, da singoli suoi componenti o da altre persone, rispondono, oltre il patrimonio raccolto dal comitato stesso, solidalmente tutti i suoi componenti, fatta eccezione pei membri onorari e salvo il caso che

i terzi interessati avessero conoscenza della esclusione o della limitazione di tale responsabilità.

Circa la responsabilità concernente l'opera dei Comitati, unanime è stata la limitazione della responsabilità stessa, per gli oblatori, alla quota da essi sottoscritta.

Il progetto invece aggravava la responsabilità dei componenti il comitato, imponendo loro anche la solidarietà, in considerazione della fiducia che il pubblico ripone nell'azione del comitato medesimo, ed inoltre per il motivo che, essendovi tale responsabilità, maggiore è il credito che il comitato può avere e più agevole lo svolgimento della sua azione, soprattutto all'inizio.

È logico d'altra parte che non sia addossata responsabilità ai membri onorari, i quali, come è noto, non fanno altro che consentire l'uso del proprio nome *ad honorem* ma non partecipano in nessun modo all'azione del comitato.

ART. 47.

(Abuso nell'erogazione dei fondi raccolti).

Qualora i fondi vengano erogati per scopi diversi da quello per cui furono raccolti, o comunque si faccia abuso nella erogazione da parte del comitato o questo sia venuto a cessare per mancanza di tutti i suoi membri, l'autorità giudiziaria può, sull'istanza di qualunque interessato, nominare un amministratore per l'erogazione dei fondi allo scopo previsto, o, se questo sia divenuto irrealizzabile, autorizzare l'amministratore ad erogarli per uno scopo affine da designarsi espressamente nel provvedimento dell'autorità stessa.

Per la distrazione dei fondi o comunque per l'abuso nella loro erogazione il progetto ha ritenuto di dover dare le speciali disposizioni sancite nell'articolo. Si è discusso se convenisse mantenere al pretore i relativi provvedimenti, ma è stato rilevato che non concorrevano qui i motivi per i quali al pretore stesso si era affidata la potestà di riconoscimento dei comitati, e il progetto ha voluto che tanto la nomina dell'amministratore, come pure l'erogazione di fondi a scopi affini, fossero disposte dall'autorità giudiziaria competente.

ART. 48.

(Scioglimento del comitato - Devoluzione dei beni).

In caso di scioglimento del comitato, la devoluzione dei beni, se non sia stata disciplinata dall'atto costitutivo, deve essere deliberata dall'autorità giudiziaria.

Per le considerazioni indicate all'articolo precedente è data all'autorità competente e non al pretore la potestà di deliberare sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento del comitato.

TITOLO III.

Del domicilio e della residenza.

ART. 49.

(Art. 16 del codice civile).

(Domicilio - Residenza - Dimora).

Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi rapporti ed interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Sul concetto di domicilio e sulla opportunità di tenerlo distinto da quello di residenza non v'è accordo nè nella dottrina nè nella legislazione. La maggioranza sta per l'unificazione e soltanto di domicilio o soltanto di residenza parlano in maggior numero i codici moderni. Il progetto, tuttavia, ha ritenuto conveniente mantenere la bipartizione che si ha già nel Codice vigente, considerandosi il domicilio come un *quid iuris* e la residenza come un *quid facti*. Non bisogna però prendere alla lettera queste espressioni perchè anche nel domicilio può esservi, anzi v'è sempre un *quid* che lega la persona al luogo.

La differenza sta, forse, piuttosto in ciò, che il concetto del domicilio è molto più largo di quello di residenza e comprende

rapporti di vita sociale, di vita familiare, che sono intimamente connessi con la personalità, e che indubbiamente non possono rientrare nel concetto di residenza. Nel domicilio entra in maggiore considerazione l'elemento spirituale, nella residenza quello materiale. Sono punti differenziali più facili a sentirsi che ad esprimersi; e, infatti, le definizioni che se ne danno non riescono mai a soddisfare pienamente e si prestano ad essere criticate. Non è, poi, esatto, come talvolta si afferma, che il domicilio si mantenga come concetto a sè soltanto per rapporti d'indole processuale, che, in definitiva, praticamente non se ne avvantaggiano. Sono invece ben importanti quelli di diritto sostanziale, nei quali il concetto di domicilio trova rispondenza ed applicazione non priva di entità. Basta ricordare quale importanza esso abbia nel diritto internazionale privato, e come anche per il diritto interno, sia pubblico sia privato, derivino dal domicilio effetti di cui occorre tenere conto.

Nella relazione sono ricordati: la cittadinanza, l'assenza, il matrimonio, la tutela, le successioni, le obbligazioni, le ipoteche, il fallimento; e si potrebbero aggiungere l'adozione, l'emancipazione, l'interdizione e l'inabilitazione, le norme sulle persone fisiche, sulle persone giuridiche, sullo stato civile ecc. Ora, se in molte delle norme riguardanti questi istituti giuridici la sostituzione del concetto di domicilio con quello di residenza potrebbe agevolmente essere compiuta, in altre all'assorbimento di un concetto nell'altro osterebbe la sostanziale differenza degli elementi formativi dei due concetti.

Un riflesso delle divergenze dottrinali doveva necessariamente provocare varie tendenze fra i compilatori del progetto. E, quando ciò è avvenuto, è stato sempre un bene, perchè i problemi sono stati discussi ancor più a fondo ed ogni argomento a favore delle opposte tesi è stato più ampiamente valutato.

Il progetto, tutto considerato, si attiene nell'art. 49 alla bipartizione, anzi alla tripartizione perchè, pur essendo stata ritenuta superflua una definizione della dimora, implicitamente deducibile da quella di residenza, il concetto resta egualmente affermato.

L'art. 49 riproduce l'art. 16 del codice civile vigente. Devono,

tuttavia, rilevarsi due modificazioni. Con la prima è detto « ... ha stabilito la sede... » invece di « ha la sede... » che accentua l'elemento volontario, intenzionale; con la seconda, alla parola « affari » è sostituita l'altra « rapporti ». Questa vale meglio della prima a dare risalto alla parte di elementi spirituali che, come abbiamo accennato, compongono il concetto di domicilio; ed è preferibile perchè è indubbiamente comprensiva anche di quegli elementi materiali che trovano espressione nella parola « affari ».

Neppure il mantenimento della parola « sede » trovò tutti concordi, perchè si osservava che essa può esprimere concetti diversi a seconda della diversità delle persone alle quali si riferisce; diversamente si intende, per esempio, la sede se si tratti di viaggiatori di commercio o, in genere, di uomini di affari oppure di funzionari. Ma, valutati gli inconvenienti a cui può andarsi incontro con altre parole, per es. casa, centro, luogo ecc., si è finito per mantenere « sede » come quella che è più delle altre espressiva, e comprensiva di maggior numero di casi ai quali possa essere riferita l'idea, alla cui formazione tutte le suddette parole, unite insieme, possono contribuire.

Occorre, infine, far presente che nel progetto è soppresso l'art. 17 del codice civile vigente, il quale riguarda il cambiamento del domicilio, che si considera avvenuto quando alcuno trasferisca la residenza in altro luogo con l'intenzione di fissarvi la sede principale. La maggioranza della dottrina ha sempre combattuto questo articolo, che si presta alle frodi, in quanto attribuisce carattere di verità, con la disposizione del secondo comma, a dichiarazioni che possono essere semplicemente formali e fittizie. Si è obiettato che altri inconvenienti possono sorgere dall'abbandonare una presunzione stabilita dalla legge e lasciare all'arbitrio, sia pure prudenziale, del giudice l'accertamento di elementi che possono non sempre presentarsi di facile prova. Ma il progetto, valutati gli uni e gli altri inconvenienti, ha ritenuto che fosse preferibile seguire la corrente che ha per sè la più autorevole dottrina e che, applicata, potrà in pratica dimostrarsi, si spera, con inconvenienti minori di quelli che le considerazioni teoriche possono prospettare.

ART. 50.

(Domicilio dell'assente).

Il domicilio dell'assente si considera essere nel luogo in cui egli aveva il domicilio al momento della scomparsa.

Il progetto colma con questo articolo una lacuna del codice vigente, che produceva inconvenienti, se si tiene conto che la maggior parte dei casi di assenza si verifica per persone che hanno emigrato all'estero, e che i nostri concittadini fuori del regno sono molti milioni.

ART. 51.

(Art. 18 codice civile).

(Domicilio della moglie, del minore, dell'interdetto).

La moglie che non sia legalmente separata ha il domicilio del marito. Essa lo conserva anche se diviene vedova o se il marito trasferisce il suo domicilio all'estero o viene interdetto, purchè, in tali casi, non acquisti un domicilio diverso, a sensi dell'articolo 49.

Il minore non emancipato ha il domicilio della persona che esercita la patria potestà o la tutela su di lui.

L'interdetto ha il domicilio del tutore.

Gli emendamenti introdotti in questo articolo, col quale il progetto mantiene, come nell'art. 18 del codice civile vigente, il domicilio necessario per la moglie e per gli incapaci, sono di forma eccetto quello del primo comma « o se il marito trasferisce il suo domicilio all'estero o viene interdetto ».

Circa l'interdizione, l'emendamento è in correlazione con l'ultimo comma. Il marito acquista allora il domicilio del tutore, e poichè nella maggior parte dei casi tutrice è la moglie – a norma dell'art. 482 del progetto che, pur rendendo la tutela dativa anche in questo caso, dà la preferenza nella scelta al coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente (cfr. anche art. 330 cod. civ.) – era necessario precisare che normalmente non si verifica spostamento di domicilio, a meno che la moglie, dopo la pronunzia dell'interdizione, non ritenga conveniente trasferire altrove il domicilio per sè e per il marito.

Indispensabile è sembrato, poi, di stabilire che quando il marito smembra la famiglia, lasciando questa nel regno mentre egli trasferisce il proprio domicilio all'estero, non v'è più motivo di applicare l'art. 131 cod. civ. (riprodotto con l'art. 164 del progetto) che impone alla moglie l'obbligo di accompagnare il marito dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza, e di attribuire fittiziamente un domicilio all'estero ad una moglie e, per conseguenza – se i figli sono minori – a tutta una famiglia che è rimasta e che svolge la propria attività nel regno. In tal caso, secondo il progetto, la famiglia conserva la propria sede, quella cioè che aveva il capo di essa, il marito prima di allontanarsi e di trasferire all'estero il proprio domicilio.

Come per la vedova secondo il codice vigente, così secondo il progetto, anche per la moglie che è rimasta priva del marito, a causa del suo allontanamento, è fatta salva la facoltà di acquistare un nuovo domicilio, poichè il mutamento potrebbe essere imposto alla moglie dalla nuova situazione in cui essa viene a trovarsi.

Dal complesso dell'articolo è meglio affermata l'interpretazione che in maggioranza dottrina e giurisprudenza danno alla disposizione concernente la moglie legalmente separata, la quale non ha il domicilio del marito ma quello proprio, nel luogo in cui ha « la sede principale dei suoi rapporti ed interessi ».

Per ciò che riguarda i minori, la modificazione apportata dal progetto serve non solo a precisare più sinteticamente il concetto dell'art. 18 cod. civ., ma ad includervi anche l'ipotesi concernente il minore figlio naturale, il quale avrà il domicilio del padre naturale, cui spettano tutti i poteri della patria potestà eccetto l'usufrutto legale sui beni del figlio (art. 287 progetto).

ART. 52.

(Domicilio della persona giuridica).

Il domicilio della persona giuridica è nel luogo in cui è la sede principale della sua amministrazione o, in mancanza, la sede della sua legale rappresentanza.

Anche questa disposizione colma una lacuna del codice civile vigente, che si sarebbe aggravata col progetto in caso di silenzio, dato che questo ha dedicato un titolo alle persone giuridiche. Originariamente, anzi, questo articolo si trovava proprio fra quelli del detto titolo, ma fu unanimamente riconosciuto che sede più propria è questa fra le disposizioni concernenti il domicilio.

Fra i criteri delle varie legislazioni – alcune delle quali preferiscono fissare il domicilio nel luogo in cui ha sede la rappresentanza della persona giuridica, altre in quello che è sede principale della sua amministrazione – il progetto si è attenuto a questo ultimo considerandolo più pratico e più conveniente tanto per la persona giuridica come per i terzi. Può darsi, tuttavia, che una persona giuridica non abbia una vera e propria « sede principale della sua amministrazione », avendo invece parecchie sedi, case, stabilimenti, a nessuno dei quali potrebbe attribuirsi la qualifica di « principale », essendo da tutti staccata la sede in cui risiede la rappresentanza legale dell'ente. In tal caso, e soltanto in via subordinata, il progetto fa riferimento a quest'ultima sede per precisare il luogo di domicilio della persona giuridica.

È, poi, da tenere presente che, al pari delle persone fisiche, le persone giuridiche possono eleggere un domicilio speciale.

ART. 53.

(Art. 19 codice civile).

(Elezione di domicilio)

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti od affari. Questa elezione deve risultare da prova scritta.

Essa vale anche agli effetti della notificazione degli atti relativi alla esecuzione forzata.

Il secondo comma, sebbene a stretto rigore abbia più carattere procedurale che di diritto sostanziale, è stato aggiunto per evitare questioni che in pratica sono al riguardo frequenti. In sede di coordinamento dei vari codici è già previsto che la disposizione stessa dovrebbe essere trasferita nel codice di procedura civile.

ART. 54.

(Domicilio speciale per il commercio).

Per tutti gli affari inerenti all'esercizio del commercio di una persona sia fisica che giuridica, questa si reputa avere domicilio speciale nel luogo dove esercita tale commercio, salvo sempre la facoltà di eleggerne uno diverso, ai sensi della prima parte dell'articolo precedente.

Tale disposizione si applica anche alla donna maritata.

Anche questa norma troverà collocazione definitiva in sede di coordinamento dei codici. Essa è stata dettata per finalità di ordine pratico e mentre appare a vantaggio esclusivo dei commercianti che avrebbero il privilegio di avere la scelta fra il domicilio elettivo e quello speciale, di fatto rappresenta anche un non piccolo vantaggio per i terzi, che contrattano con i commercianti e che sanno subito, per gli affari trattati, quale sia il domicilio speciale dei commercianti medesimi.

Introdotta la norma, era poi logico che si estendesse anche alla donna maritata, per la quale poteva sorgere dubbio se la disposizione del primo comma valesse oppur no a farle perdere il domicilio assegnatole dall'art. 51, quello del marito.

TITOLO IV.**Degli assenti.****CAPO I.****Della presunzione di assenza e dei suoi effetti.****ART. 55.**

(Art. 20 codice civile).

(Presunzione di assenza).

È presunta assente la persona che non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza, senza che se ne abbiano notizie.

Col R. Decreto Legge 15 agosto 1919 n. 1467 fu disciplinata la condizione giuridica degli scomparsi in guerra e la Commissione

del dopo guerra prese come base tale decreto per proposte di riordinamento del titolo « degli assenti » nel codice civile vigente. La Commissione Reale ha mantenuto nelle sue linee essenziali quelle proposte ed il progetto, come è detto nella relazione, riaffermando il principio che la personalità non cessa che alla morte, fissa come capisaldi delle disposizioni di questo titolo i seguenti concetti: « 1° fusione, o meglio coesistenza dei due istituti dell'assenza e della presunzione di morte; 2° sostituzione al principio della immissione nel possesso definitivo dei beni per l'ultimo periodo dell'assenza, di quello della dichiarazione di morte presunta con l'aggiunta di altri casi nei quali può farsi luogo a tale dichiarazione ».

L'innesto del nuovo istituto nel vecchio tronco del codice vigente, pur avendo ammodernato il titolo nel suo insieme, non ha potuto evitare, come sarebbe stato desiderabile, una certa commistione di norme di carattere procedurale con quelle di diritto sostanziale. Fu valutata l'opportunità di rinviare alcune delle norme anzidette al codice di procedura ma si vide che la sistemazione organica dell'istituto, nel suo insieme, veniva ad esserne danneggiata non poco. Fra i due inconvenienti fu, perciò, preferito il minore. Si potrà, del resto, provvedere al riguardo in sede di coordinamento generale.

L'art. 55 riproduce sostanzialmente l'art. 20 del vigente codice civile, e, come questo, il progetto ha preferito, pur conoscendo le critiche della dottrina, mantenere il concetto della presunzione di assenza per fissare meglio i tre periodi: assenza presunta, assenza dichiarata, presunzione di morte.

ART. 56.

(Art. 21 codice civile).

(Curatore dell'assente).

Finchè l'assenza è soltanto presunta, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, può, sull'istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, nominare un curatore che rappresenti l'assente in giudizio, ovvero nella formazione degli inventari e dei conti, e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessato, e dare gli

altri provvedimenti che siano necessari alla conservazione del suo patrimonio. Se vi sia un procuratore o un legittimo rappresentante dell'assente, il tribunale provvede soltanto per gli atti che non possano farsi dal procuratore o dal rappresentante in virtù del mandato o della legge.

Anche questo articolo riproduce sostanzialmente il corrispondente art. 21 del codice civile vigente. È opportuno, peraltro, richiamare l'attenzione sulla diversa locuzione che il progetto usa per ciò che concerne i successori dell'assente. Mentre il codice vigente parla di « eredi presunti » (e nell'interpretazione, fra questi sono stati inclusi — sebbene non senza contrasti — gli eredi testamentari) il progetto parla esplicitamente di « presunti successori legittimi » escludendo da questa categoria gli eredi testamentari. È evidente, infatti, che non possono esservi eredi testamentari fino a che non vi sia un testamento pubblicato ed esecutivo, sia pure un testamento olografo, del quale non potrebbe tenersi alcun conto fino a quando non sia accertata la morte o dichiarata l'assenza e ordinata l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, data la revocabilità del testamento fino all'ultimo istante di vita. Coloro che hanno motivo di considerarsi eredi testamentari potranno, del resto, fare presente al tribunale quanto ritengano di loro interesse non nella qualità di presunti eredi — in quanto questa non può spettare che agli eredi legittimi — bensì nella qualità di interessati. Questa locuzione è così ampia che in essa può rientrare qualsiasi interesse.

CAPO II.

Della dichiarazione di assenza e dei suoi effetti.

ART. 57.

(Art. 22 codice civile).

(Dichiarazione di assenza).

Dopo due anni di assenza continuata, i presunti successori legittimi e chiunque dimostri di avere sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al tribunale competente, secondo l'art. 56, che l'assenza sia dichiarata.

Il codice vigente richiede per la dichiarazione di assenza un termine di tre anni dall'ultima notizia dell'assente, e, se questi ha lasciato un procuratore, di sei anni, giustificandosi la differenza col rilievo che la nomina del procuratore starebbe a dimostrare la previsione della lunga assenza e anche della probabilità di non poter dare notizie. Qualcuno riteneva che fosse da mantenere la differenza delle due ipotesi su indicate riducendo a più breve tempo il termine nella prima ipotesi; ma nel progetto si è, poi, preferito mantenere un termine unico di un biennio che è sembrato congruo per tutti i casi, anche per quello in cui vi sia il procuratore.

Anche in questo articolo è stata soppressa l'indicazione degli eredi testamentari per il motivo indicato nella nota all'art. 56.

ART. 58.

(Istanza per la dichiarazione).

L'istanza deve essere presentata con ricorso al tribunale ed in essa devono essere specificate le circostanze di fatto che giustificano la domandata dichiarazione. Devono parimenti in essa essere indicati il nome e cognome, la residenza e il domicilio del coniuge o dei presunti successori legittimi dell'assente e del suo procuratore, se esista.

Questo articolo come i due successivi riproducono con lievi emendamenti di forma gli art. 3, 4, 5, e 6 del R. D. Legge 15 agosto 1919 n. 1467 e sostituiscono la materia contenuta negli articoli 23, 24 e 25 del codice civile vigente, meglio coordinandola e rendendo le disposizioni più rispondenti alle esigenze segnalate durante l'applicazione del codice stesso.

ART. 59.

(Comparizione degli interessati).

Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione davanti a sè o davanti ad un giudice delegato del richiedente e di tutte le persone indicate nel ricorso a seconda dell'articolo precedente.

Il decreto deve essere a cura del richiedente notificato alle dette persone nella forma della citazione e la notificazione vale citazione a comparire.

Il presidente nella fissazione del giorno della comparizione e la parte nella notificazione devono tener conto dei termini indicati negli articoli 148 a 150 del codice di procedura civile, salva la facoltà di abbreviazione stabilita nell'art. 154 dello stesso codice.

Il decreto è comunicato d'ufficio al pubblico ministero, il quale prende le sue conclusioni.

Le parti devono comparire personalmente.

Le norme su indicate, già dettate col R.D. Legge 5 agosto 1919 n. 1467, sono sembrate sufficienti all'uopo e sono state mantenute. L'obbligo della comparizione personale degli interessati innanzi al magistrato è disposta, perchè questi possa accertarsi, con l'interrogatorio degli interessati disposto dall'articolo seguente, delle circostanze che occorre precisare prima di dichiarare l'assenza.

ART. 60.

(Interrogatorio degli interessati).

All'udienza di comparizione il presidente o il giudice delegato interroga personalmente i comparsi sulle circostanze che possono dar luce sulla richiesta dichiarazione. Le risposte sono inserite nel processo verbale.

Il presidente o il giudice delegato riferisce al collegio in sede di volontaria giurisdizione e questo può anche, prima di emanare il provvedimento, ordinare che vengano assunte informazioni nella forma e coi mezzi che ritenga più convenienti.

Quando dagli interrogatori degli interessati il magistrato non creda di avere sufficienti elementi per dichiarare l'assenza, può disporre ulteriori informazioni, per le quali gli è lasciata ampia potestà discrezionale. È questa la innovazione del progetto, ispirata alla comprensione della gravità del provvedimento che al magistrato è commesso di dare.

ART. 61

(Art. 26 e 27 codice civile).

(Immissione nel possesso temporaneo dei beni).

Quando la sentenza sia divenuta eseguibile ai sensi dell'articolo 85, il tribunale, sull'istanza di chiunque abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se ve ne sono.

Coloro che sarebbero eredi e legatari secondo il testamento, o, nei congrui casi, coloro che sarebbero eredi legittimi dell'assente, se egli fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui o i rispettivi loro eredi, possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, che sarebbero oggetto dell'eredità e del legato a ciascuno spettante. Per ottenere l'immissione si deve dare cauzione nella somma che sarà determinata dal tribunale, ma se alcuno non sia in grado di dare cauzione, il tribunale può stabilire altre cautele nell'interesse dell'assente, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.

Questo articolo fonde, coordinandole sinteticamente, le disposizioni contenute negli arti 26 e 27 del codice civile e, dopo aver disposto nel primo comma l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, parla nel secondo comma esplicitamente per la prima volta di eredi e di legatari, che in tal momento sono noti a seguito dell'apertura del testamento.

Mutamenti sostanziali non si riscontrano nel nuovo testo in confronto a quello degli articoli vigenti.

ART. 62.

(Art. 28 codice civile).

(Effetti della immissione in possesso).

L'immissione nel possesso temporaneo dei beni attribuisce a coloro che la ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di questo in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dall'articolo seguente.

Con lievi modificazioni di forma quest'articolo è la riproduzione integrale dell'art. 28 del codice civile, che il progetto non ha avuto ragione di modificare.

ART. 63.

(Art. 30 e 31 codice civile).

(Godimento dei beni).

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite.

Se gli immessi nel possesso siano collaterali od estranei, debbono riservare all'assente il terzo delle rendite.

Gli articoli 30 e 31 del codice vigente sono qui sintetizzati, e, mentre il primo è riprodotto integralmente, le quote per la riserva delle rendite non sono disciplinate in ragione del tempo dal quale dura l'assenza, come nel secondo dei citati articoli, ma soltanto in considerazione della vicinanza della parentela e con unico periodo. Non val la pena, infatti, di far due periodi, con il primo di almeno dieci anni, poichè come vedremo appresso, col quindicesimo anno v'è la possibilità di ottenere addirittura la dichiarazione di morte presunta dell'assente.

ART. 64.

(Art. 29 codice civile).

(Obblighi degli immessi in possesso).

Coloro che hanno ottenuto il possesso temporaneo dei beni debbono far procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili dell'assente.

Essi non possono alienare, ipotecare e sottoporre a pegno i beni da loro posseduti, se non per causa di necessità od utilità evidente riconosciuta dal tribunale.

Il tribunale nell'autorizzare tali atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

Gli interessati che vengono immessi in possesso dei beni dell'assente debbono, all'atto della immissione, compiere l'inventario dei beni, sostenendone, ben s'intende, del proprio le spese.

Essi non possono compiere, a norma del secondo comma dell'art. 64, alcun atto di disposizione dei beni dell'assente nè sottoporli ad oneri reali, a meno che il tribunale non riconosca che vi sia una causa di necessità o di utilità evidente per il compimento degli atti medesimi.

Fu rilevato che forse è eccessiva la diffidenza che si usa con questo articolo verso coloro che, alla fine, sono eredi testamentari o legittimi dell'assente. Ma il progetto ha mantenuto la disposizione del codice vigente per la considerazione che essi sono intanto più che altro amministratori dei beni, i quali – fino a quando non vi sia la dichiarazione di morte presunta – si deve sperare di poter

restituire all'assente. Le precauzioni che in casi simili sono adottate dal legislatore non sono mai eccessive. Gli interessati hanno già un trattamento benevolo dal legislatore stesso che consente ad essi il godimento delle rendite, totale o parziale secondo i casi.

ART. 65.

(Art. 32 codice civile).

(Diritti di altri pretendenti).

Se durante il possesso temporaneo, alcuno provi di avere avuto, al tempo da cui parte la presunzione di assenza, un diritto prevalente od uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

È qui riprodotto integralmente l'art. 32 del codice vigente, e, per quanto la disposizione possa apparire superflua, perchè ricavabile dagli articoli precedenti e dai principî generali, il progetto ha creduto di mantenerla, perchè la soppressione avrebbe forse fatto dubitare della applicazione dei principî sanciti nell'articolo stesso, il cui testo, poi, ha funzione chiarificatrice.

ART. 66.

(Art. 33 codice civile).

(Ritorno dell'assente e prova della sua esistenza).

Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o viene provata la sua esistenza, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salve, ove sia d'uopo, le cautele di conservazione e di amministrazione del patrimonio stabilite dall'art. 56.

Questo articolo è identico al primo comma dell'articolo 33 del codice vigente. È stato soppresso il secondo comma in quanto è intuitivo che, se si dispone con la prima parte dell'articolo che cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, il reduce riprende con i suoi diritti i beni che ne formano l'oggetto.

ART. 67.

(Art. 34 codice civile).

(Prova della morte dell'assente).

Qualora durante il possesso temporaneo venga a provarsi il tempo della morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che a quel tempo erano suoi eredi legittimi o testamentari o dei loro successori.

Anche questa disposizione è identica a quella dell'art. 34 del codice vigente. È stata soppressa l'indicazione della restituzione dei beni dell'assente per lo stesso motivo indicato nella nota dell'articolo precedente.

ART. 68.

(Diritti acquisiti dai possessori temporanei).

Nei casi indicati nei due articoli precedenti restano acquisiti ai possessori i vantaggi attribuiti dall'art. 62 sino al giorno della loro costituzione in mora e restano irrevocabili le alienazioni che sono autorizzate dal tribunale.

È stato soppresso l'art. 35 del codice vigente con il quale si dispone che, dopo l'immissione temporanea nel possesso dei beni chiunque ha ragioni da far valere contro l'assente, deve proporle contro coloro che hanno ottenuta l'immissione in possesso. Una volta dichiarata l'assenza, è di palmare evidenza che non si possa più agire contro l'assente, bensì contro coloro che, almeno temporaneamente, lo sostituiscono.

Si è invece ritenuto conveniente eliminare con l'art. 68 i dubbi che potevano sorgere sull'entità e sul termine delle restituzioni da compiersi dagli immessi in possesso.

CAPO III.

Della presunzione di morte e dei suoi effetti.

ART. 69.

(Casi di presunzione di morte).

Può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti :

1° quando alcuno sia scomparso dal luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza e siano scorsi quindici anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia di lui ;

2° quando alcuno sia scomparso in operazioni belliche, alle quali abbia preso parte in qualsiasi qualità nei corpi armati o al seguito di essi, senza che se ne abbiano più notizie e siano scorsi cinque anni dalla entrata in vigore del trattato di pace, o sei dalla fine dell'anno in cui cessarono le ostilità se non sia stato stipulato trattato di pace ;

3° quando alcuno sia stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, sia rimasto assente senza che se ne abbiano notizie e siano scorsi cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o sei dalla fine dell'anno in cui cessarono le ostilità se non sia stato stipulato trattato di pace ;

4° quando qualcuno sia scomparso a seguito di un infortunio, senza che se ne abbiano più notizie dopo quattro anni dal giorno dell'infortunio e, se il giorno non sia conosciuto, dopo quattro anni dalla fine mese e, se neppure il mese sia conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio avvenne.

Fu già accennato nella nota all'art. 55 che base di questo Capo fu il R. Decreto Legge 15 agosto 1919, n. 1467. Le proposte che, in merito al Capo stesso, erano state presentate dalla Commissione per il dopo guerra, dando carattere di generalità al principio informatore del decreto ora accennato, trovarono, in massima e salvo qualche osservazione di dettaglio, l'approvazione della Camera dei Deputati e del Senato in occasione della discussione della legge con cui venivano concessi pieni poteri al Governo per la riforma dei codici. Il compito della Commissione Reale era, pertanto, sotto questo riguardo, facilitato. Fu, tuttavia, ripreso in attento esame ciascun articolo; furono vagliate tutte le critiche fatte dalla dottrina fino a che poté licenziarsi il progetto nell'attuale testo.

Unanime è stato il riconoscimento della opportunità di sostituire alle norme del codice vigente altre che siano più esplicite e più chiare nella situazione giuridica dello scomparso che, date speciali circostanze è molto probabile non sia più in vita. Qualcuno avrebbe voluto infatti, appoggiandosi ad una corrente dottrinale pur autorevole, non parlare di presunzione di morte ma di scomparsa. Forse, dal punto di vista della terminologia – poichè di fatto la certezza della morte non si è acquisita – sarebbe stato meglio. Ma, d'altro canto, non si sarebbero eliminati gli inconvenienti lamentati per il terzo periodo d'assenza secondo il codice vigente e più difficile, che col sistema del progetto, sarebbe stato fissare i punti di differenziazione fra la condizione giuridica, in un periodo e nell'altro, dei successori dell'assente, i quali, non parlando di morte ma di scomparsa, non avrebbero potuto logicamente considerarsi mai quali veri e propri titolari dei diritti già appartenenti all'assente.

Col sistema del progetto cessano invece l'ibridismo e la incertezza del diritto. I diritti subbiettivi di colui, del quale viene dichiarata la morte presunta, finiscono, come se la sua morte fosse accertata e titolari di essi ad ogni effetto divengono i successori.

La dichiarazione di morte presunta, dice la relazione, « non è, come alcuno ha creduto, una finzione, ma semplicemente l'accertamento giudiziale di uno stato di fatto, in base al quale è lecito presumere che la persona scomparsa sia morta. E, pertanto, non è una verità assoluta che il giudice dichiara, ma semplicemente una probabilità che cede, come ogni presunzione semplice, alla prova contraria, mentre se fosse una *ficlio iuris* non dovrebbe essere ammessa la prova per distruggerla ».

I casi di morte presunta previsti dal progetto possono essere considerati sotto due gruppi: il primo (n. 1 dell'art. 69) si ha quando la scomparsa è avvenuta senza che possa essere attribuita ad una causa determinata; il secondo (nn. 2°, 3°, 4°) riguarda la scomparsa avvenuta in particolari e precise circostanze.

Per ciascuno dei casi sono stabiliti termini distinti in relazione alla maggiore probabilità che, date le circostanze su accennate, la morte dello scomparso sia già avvenuta.

Il termine di quindici anni fissato nel n. 1° sembra a qualcuno troppo breve in confronto a quello di trenta anni stabilito dal codice vigente per la immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente; tenuto conto che vi sono oggi regioni nel mondo dalle quali potrebbe per lunghi anni riuscir difficile dare notizie. Altri, al contrario, trovano il termine stesso troppo lungo, considerato il grandissimo progresso compiutosi dal 1865 ad oggi nella rapidità delle comunicazioni e nella possibilità di far avere notizie di sè, anche dalle più lontane e più impervie regioni del mondo. Tutto considerato, quindi, è sembrato che il termine di 15 anni, stabilito in via normale dal progetto, sia quello più congruo nelle condizioni attuali di vita sociale.

I casi previsti, invece nei numeri 2°, 3°, 4° riportandosi a fatti determinati – operazioni belliche, caduta in prigionia, infortunio – consentono una abbreviazione di termini. Nei nn. 2 e 3 tale abbreviazione è diversa secondo che sia stato stipulato o no un trattato di pace. In questo ultimo caso il termine è apparentemente più breve perchè di fatto corre normalmente un lungo periodo di tempo fra la cessazione delle ostilità e la stipulazione del trattato di pace.

Circa il n. 4 si è discusso, in sede di coordinamento, se dovesse mantenersi questa norma di fronte a quella dell'art. 391 cod. civ., riprodotto nell'art. 563 del progetto, per la quale « nel caso di morte senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere il cadavere, l'ufficiale dello stato civile o altro pubblico ufficiale ne stende processo verbale e lo trasmette al Procuratore del Re per cura del quale, dopo ottenuta l'autorizzazione del tribunale, il detto processo deve essere fatto trascrivere nel registro dello stato civile ». Ma basta mettere a confronto le due disposizioni per vedere facilmente che, sebbene anche l'art. 563 del progetto possa riferirsi a casi d'infortunio, deve esservi così alta percentuale di probabilità che si avvicinano tanto alla certezza della morte – espressa anche nella diversità di formulazione dell'art. 563 – da potersi consentire senza preoccupazione una procedura più spedita di quella sancita dal n. 4 dell'art. 69.

Le due disposizioni, perciò, sono state mantenute.

ART. 70.

(Dichiarazione di morte presunta).

La dichiarazione di morte presunta è pronunciata con sentenza del Tribunale civile su richiesta del pubblico ministero o del coniuge, dei parenti entro il sesto grado o degli affini entro il terzo o di chiunque per effetto della morte acquisterebbe diritti sul patrimonio dello scomparso o sarebbe liberato da obbligazioni od oneri patrimoniali verso di lui.

È competente il tribunale dell'ultimo domicilio o della ultima residenza dello scomparso. Se questi non ebbe domicilio o residenza noti nel Regno è competente il tribunale del domicilio o della residenza dell'attore.

Due punti sono da mettere in rilievo in questo articolo. Anzitutto che l'enumerazione delle persone legittimate a richiedere al tribunale la dichiarazione di morte presunta non deve intendersi fatta in ordine preferenziale. Se una qualsiasi delle persone indicate nell'articolo abbia iniziato il giudizio, gli altri interessati potranno intervenire nel giudizio medesimo (poichè la prevenzione avrà stabilito la litispendenza) ma non potranno adire altro giudice nella rispettiva loro residenza anche se fossero indicati in questo articolo innanzi alla persona che ha promosso il giudizio.

Quanto alla competenza attribuita dall'ultima parte dell'articolo al tribunale del domicilio o della residenza dell'attore, occorre tenere conto che la disposizione è dettata per agevolare, nell'interesse di tutti e per la certezza dei rapporti giuridici, la procedura per la dichiarazione di morte presunta.

Circa il carattere procedurale di questo e degli articoli seguenti ci riportiamo alla nota all'art. 55.

ART. 71.

(Istanza per la dichiarazione di morte presunta).

L'istanza per dichiarazione di morte presunta è proposta con ricorso al tribunale. Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali è fondata, con l'indicazione del nome, del cognome, della residenza o del domicilio dei presunti eredi legittimi e del coniuge dello scomparso, del procuratore se esista, e di tutte le altre persone, le quali, a notizia del richiedente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni per effetto della morte dello scomparso.

Poichè in altro articolo (73) è disposto che, a cura del richiedente, siano chiamati innanzi al collegio gli interessati, è sembrato necessario che dallo stesso richiedente sia fatta nella medesima istanza di dichiarazione di morte presunta la indicazione di tutte le persone interessate ad opporvisi o, quanto meno, in grado di dare notizie al tribunale per l'accertamento della verità.

ART. 72.

(Pubblicazione dell'istanza).

Il presidente del tribunale ordina che l'istanza venga, entro il termine che egli fissa, inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e in due diffusi giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale competente entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Se lo scomparso ebbe l'ultima residenza all'estero, la pubblicazione deve essere fatta anche in uno dei giornali del luogo di sua ultima residenza.

Se tutte le inserzioni non vengono fatte entro il termine stabilito l'istanza s'intende abbandonata.

Il sistema di queste pubblicazioni – per quanto qualche voce discorde non sia mancata, non ritenendosene la convenienza – è stato considerato invece utile dal progetto che integra le pubblicazioni fatte sulla Gazzetta Ufficiale con quelle inserite nei due giornali, la cui scelta è implicito che debba essere fatta dallo stesso presidente del tribunale, per quanto la esecuzione sia a carico dell'interessato.

ART. 73.

(Procedimento per la dichiarazione di morte presunta).

Trascorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il presidente, sull'istanza del richiedente, fissa con decreto un giorno per la comparizione davanti al collegio o davanti al giudice delegato, del richiedente e di tutte le altre persone indicate nella domanda ai sensi dell'art. 71, osservati i termini degli artt. 148 e 150 del codice di procedura civile.

Il decreto è comunicato d'ufficio al pubblico ministero e deve essere a cura del richiedente notificato nella forma della citazione a tutti i chiamati a comparire.

Le parti possono comparire personalmente o a mezzo di procuratore

legale, salvo che il presidente ordini, per tutte o per alcune di esse, che compariscano personalmente.

Il tribunale o il giudice delegato assume dai comparsi le informazioni del caso e li sente nelle loro osservazioni: esso può disporre nuovi mezzi istruttori da eseguirsi anche d'ufficio, fissando, se lo creda, un termine entro il quale devono essere esauriti.

L'articolo traccia il procedimento per la dichiarazione di morte presunta e non sembra che le disposizioni in esso contenute – le quali non hanno dato luogo a contrasti – abbiano bisogno di particolare illustrazione. Ci richiamiamo, circa l'opportunità di mettere l'articolo in questa sede, alla nota all'art. 55.

ART. 74.

(Rigetto dell'istanza).

Se il tribunale respinga l'istanza, questa può essere ripresentata quando sopraggiungono nuovi elementi di fatto a corroborarla.

Potrebbe sembrare superfluo questo articolo se non fosse già sorto dubbio che, senza di esso, la pronunzia negativa del Tribunale possa essere di ostacolo alla presentazione di una nuova istanza in qualsiasi caso.

ART. 75.

(Requisiti della sentenza dichiarativa di morte presunta).

La sentenza che dichiara la presunzione di morte determina l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui questa è presumibilmente avvenuta.

Se non vi sono elementi all'uopo sufficienti la sentenza deve determinare, indicandolo espressamente, per il caso dell'art. 69 n. 4 il primo giorno del termine di legge e per gli altri casi l'ultimo giorno del termine di legge. Se non è stata determinata l'ora, come ora s'intende determinata la fine del giorno indicato.

Poichè sono attribuiti, con l'articolo seguente, alla morte presunta gli effetti della morte effettiva, salvo alcune eccezioni stabilite appresso, è indispensabile, come fa il progetto, precisare in modo chiaro quale è il momento in cui deve considerarsi come avvenuta la morte.

ART. 76.

(Effetti della dichiarazione di morte presunta).

La dichiarazione di morte presunta ha tutti gli effetti giuridici della morte effettiva, salvo le seguenti eccezioni.

In questo articolo che, peraltro, non ha bisogno di commento, sta l'essenza della riforma apportata dal progetto al codice vigente, in quanto è in esso contenuta la norma in forza della quale avviene il passaggio della titolarità dei diritti dell'assente nei suoi successori.

ART. 77.

(Scioglimento del matrimonio ad istanza del coniuge).

La dichiarazione di morte presunta non produce lo scioglimento del matrimonio, se non sia dichiarato nella sentenza stessa o in altra posteriore dietro istanza del coniuge.

L'istanza, ove non venga fatta prima della chiusura della udienza di comparizione, non può essere presentata se non dopo che la sentenza dichiarativa di morte sia divenuta eseguibile.

In tal caso il coniuge deve proporre ricorso al tribunale che pronunciò quella sentenza, producendo copia autentica di essa con la prova della sua eseguibilità.

Il tribunale, accertati tali estremi, pronuncia con nuova sentenza lo scioglimento del matrimonio, con effetto dal giorno fissato per la presunzione di morte.

Non è necessario in questo giudizio l'intervento delle persone indicate nell'art. 71.

È necessario premettere che la discussione su questo articolo avvenne prima dell'11 febbraio 1929 data del Concordato lateranense. In seguito si ritenne di mantenere ferma la disposizione — pur nel caso previsto nell'art. 82 che sancisce la irrevocabilità dello scioglimento del matrimonio anche se si accerti l'esistenza del presunto morto — perchè si considerò che essa potesse servire per i matrimoni contratti col rito civile per i quali sono state mantenute le apposite disposizioni del progetto che si vedranno in seguito. Tenuto conto, peraltro, del numero minimo dei matrimoni che si contraggono ora in Italia col rito civile, è da riesami-

nare bene se convenga mantenere ancora il sistema del progetto, che determinò già, durante la discussione profondi dissensi fra i compilatori. Questi si trovavano, al riguardo, innanzi a vari sistemi seguiti nella legislazione straniera, nel R. D. Legge 15 agosto 1919 n. 1467 e nei progetti in precedenza compilati.

Si trattava anzitutto di stabilire se dovesse oppur no includersi lo scioglimento del matrimonio fra gli effetti della dichiarazione di presunzione di morte; e poi di determinare in quale momento dovesse considerarsi avvenuto tale scioglimento.

Una prima divergenza fondamentale, si presentava per la prima quistione. Sosteneva qualcuno che il principio della indissolubilità del matrimonio, confermato come si è detto in altra parte del progetto, veniva qui ad essere gravemente vulnerato, soprattutto mantenendosi la irrevocabilità dello scioglimento anche nel caso di ritorno del presunto morto.

Si osservava che, qualora il coniuge rimasto non avesse contratto nuovo matrimonio dopo la dichiarazione di morte presunta, il presunto morto fosse ritornato ed avesse, insieme col coniuge rimasto, ripresa la vita in comune, essi avrebbero potuto procreare figli adulterini, a meno che non si fossero sposati una seconda volta. E ciò contrasta col nostro ordinamento che ha come cardine del matrimonio la indissolubilità ed esclude ogni forma di divorzio palese o larvato.

Si rispondeva che casi di questo genere sono più unici che rari. Nella normalità dei casi (ed il codice deve prevedere *quod plerumque accidit*) quando si è perduta la speranza del ritorno dell'assente – e, più ancora quando si è acquisita quasi la certezza della sua morte, datane la grandissima probabilità – il coniuge rimasto, quando non si vota a fedeltà perpetua, spesso si crea con altra persona una nuova famiglia. Sembrava in tal caso non rispondente a principî di sana morale che colui, il quale aveva abbandonato il proprio coniuge e, per lo più volontariamente, non aveva più dato notizie di sè, dovesse ottenere il privilegio, in massima immeritato, di sacrificare l'intera vita dell'altro coniuge e, peggio ancora, della sua nuova famiglia. All'obiezione che occorreva quanto meno distinguere il caso in cui il coniuge rimasto avesse creato una

nuova famiglia dall'altro in cui egli fosse rimasto libero da ulteriori vincoli, si replicava che il far della casistica in questa materia sarebbe stato pericoloso. Si osservava, infine, che al reduce non poteva più riconoscersi, come per la parte patrimoniale anche per quella sentimentale, altro diritto se non quello di prender le cose nello stato in cui le trovava.

Fra le due tesi estreme il progetto ne ha seguita una terza intermedia.

Esso ha sostanzialmente aderito al concetto dello scioglimento del matrimonio ma, dando passo a motivi sentimentali che a questo riguardo hanno molta importanza, ha rimesso alla volontà del coniuge rimasto di chiedere oppur no lo scioglimento dal vincolo coniugale. Soluzione anche questa adottata non senza contrasti fra i compilatori.

Altra questione concerne il momento da cui deve avere effetto lo scioglimento del matrimonio. V'era chi sosteneva che la decorrenza dovesse stabilirsi al momento della celebrazione del nuovo matrimonio del coniuge rimasto con terza persona, ma la maggioranza credette, come è stabilito nel quarto comma dell'art. 77, che, al pari degli altri effetti della dichiarazione di morte presunta, anche questo dovesse decorrere dal giorno fissato per la presunzione della morte, per tenersi più aderenti alla probabile verità e alla logica giuridica.

ART. 78.

(Effetti della dichiarazione di morte di fronte ai terzi).

La sentenza dichiarativa di morte ha pieno effetto anche contro i terzi, che in conseguenza della morte perderebbero i diritti o sarebbero soggetti ad obbligazioni o all'anticipato adempimento di queste, se furono chiamati a comparire nel giudizio in conformità degli artt. 71 e 73.

In caso contrario essi hanno in ogni tempo diritto di fare opposizione di terzo.

Per quanto la norma di questo articolo possa sembrare una conseguenza dell'altra stabilita dall'art. 76, essa è stata ritenuta utile per salvaguardare sempre più i diritti dei terzi che non furono chiamati in giudizio.

ART. 79.

(Denuncia di successione del presunto morto).

Il termine per la denuncia della successione del presunto morto decorre dal giorno in cui la sentenza divenne eseguibile.

Questa disposizione ha certo carattere di diritto tributario; ma vale per essa l'osservazione fatta per le altre di indole procedurale. Essa è stata inserita nel progetto per dare una regolamentazione completa dell'istituto nella sua nuova struttura.

ART. 80.

(Art. 39, 40 e 41 codice civile).

(Ritorno del presunto morto o prova della sua esistenza).

Se il presunto morto ritorni o provi la sua esistenza, egli recupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto a conseguire dai suoi successori ciò che essi ne abbiano ritratto in corrispettivo, nei limiti dell'arricchimento al giorno della domanda giudiziale o della costituzione in mora.

Se sia provato che la morte avvenne in un tempo diverso da quello fissato nella sentenza dichiarativa, lo stesso diritto compete a coloro che in quel tempo sarebbero stati gli eredi o successori del defunto o ai loro successori.

Il presunto morto, che ritorni o si dimostri vivente, ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni che fossero ritenute estinte per effetto della dichiarazione di morte.

Lo stesso diritto compete agli eredi o successori del defunto, quando venga provata la data della morte effettiva, pel tempo che eventualmente corre dalla data fissata nella sentenza a quella posteriore di morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni compiute.

Sostanzialmente in questo articolo sono fuse le disposizioni che il codice vigente detta negli articoli 39, 40, e 41 prevedendo il caso del ritorno dell'assente dopo l'immissione dei suoi successori nel possesso definitivo dei di lui beni. Sono state apportate tutte le modificazioni di adattamento, in rapporto agli articoli precedenti del progetto che si occupano della presunzione di morte, e le altre ritenute opportune per migliorare tecnicamente la forma delle disposizioni stesse.

ART. 81.

(Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte).

La dichiarazione di esistenza del presunto morto, o l'accertamento della morte effettiva possono sempre essere fatte, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, previa citazione di tutti coloro che furono parti nel giudizio di dichiarazione di morte presunta.

L'articolo non ha bisogno di illustrazione e non ha sollevato alcun dubbio durante la discussione.

ART. 82.

(Irrevocabilità dello scioglimento del matrimonio).

Lo scioglimento del matrimonio resta irrevocabile dalla data della morte presunta secondo la precedente sentenza tanto nel caso di provata esistenza del presunto morto, quanto nel caso in cui la morte sia accertata ad una data posteriore.

Per ciò che concerne il merito di questo articolo ci riportiamo alla nota all'art. 77. L'articolo appare di eccessiva durezza nel caso che il coniuge rimasto non sia passato a seconde nozze ed abbia ripreso la vita in comune col reduce. Ma è questa una materia, sulla quale, come si è accennato, può dire una parola decisiva soltanto il Governo, che può e deve considerarla anche dal punto di vista politico.

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

ART. 83.

(Art. 42 e 43 codice civile).

(Reclamo di diritti spettanti all'assente).

Se di una persona si ignori l'esistenza e non sia presunta la morte, niuno è ammesso a reclamare un diritto in nome di essa, se non provi che essa esisteva quando il diritto è nato.

Aprensosi una successione, nella quale sia chiamata in tutto o in parte una persona, della cui esistenza non consti, la successione è devoluta a quelli cui sarebbe spettata in sua mancanza.

Coloro ai quali in sua mancanza è devoluta la successione devono far procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili.

Salvo adattamenti di forma, in questo articolo sono conglobate le disposizioni degli artt. 42 e 43 del codice vigente, che non danno luogo a rimarchi.

ART. 84.

(Intervento del pubblico ministero nei giudizi di assenza).

Nei giudizi relativi alla dichiarazione di assenza e alla presunzione di morte deve sempre essere sentito il pubblico ministero.

Trattandosi di giudizi che portano alla soluzione di questioni sullo stato della persona, il progetto ha ritenuto conveniente disporre che sia sempre sentito il pubblico ministero.

ART. 85.

(Modi e prova di pubblicazione delle sentenze).

Le sentenze che dichiarano l'assenza o la presunzione di morte, quelle che in conseguenza dichiarano lo scioglimento del matrimonio, e qualunque sentenza modificativa di ciascuna di esse, debbono essere inserite per estratto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e in due giornali del Regno da indicarsi dalla sentenza. Se l'assente o scomparso ebbe la sua ultima residenza nota all'estero, deve tale inserzione essere fatta anche in un giornale del luogo dell'ultima residenza che la sentenza deve indicare.

L'inserzione ha luogo a cura dell'attore o di qualunque altro interessato. Essa tiene le veci di notificazione.

Le dette sentenze, ancorchè passate in giudicato, non sono eseguibili se non venga provato che tutte le inserzioni prescritte ebbero luogo. Tale prova si fa mediante esibizione della Gazzetta Ufficiale e dei giornali, che pubblicarono l'estratto della sentenza, al cancelliere dell'autorità giudiziaria che l'emise, il quale ne fa annotazione sull'originale.

Può forse apparire dispensioso e non semplice, il sistema adottato dal progetto, ma è da tenere conto che trattasi di sentenze

la cui importanza non ha più bisogno di essere messa in rilievo a chi abbia scorso gli articoli precedenti. Sembra quindi opportuno che massime precauzioni siano imposte perchè tutti gli interessati abbiano o possano avere notizia delle sentenze medesime.

ART. 86.

(Comunicazione all'ufficiale dello stato civile).

Il cancelliere del tribunale o della corte che ha emesso una delle sentenze indicate nell'articolo precedente ne trasmette un estratto all'ufficiale di stato civile competente, il quale lo trascrive e l'annota a norma di legge nei registri di morte, di nascita e di matrimonio.

Il progetto nell'art. 573 sancisce, sostanzialmente, che dall'atto di nascita deve risultare la biografia giuridica della persona, annotandovi la notizia di tutti i provvedimenti che possano riguardarne lo stato e la capacità. In ogni istituto giuridico che contenga disposizioni che debbono essere annotate, il progetto non ha mancato, perciò, di dettare una disposizione, come questa dell'art. 86, per la trasmissione di un estratto dei provvedimenti suindicati all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione nell'atto di nascita.

TITOLO V.

Della parentela e della affinità.

ART. 87.

(Art. 48 codice civile).

(Definizione e limitazione).

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

La legge non riconosce questo vincolo oltre il decimo grado.

La disposizione di questo articolo è rimasta identica a quella dell'art. 48 del codice vigente, pur dopo lunga e serrata discussione. Sono note le dispute derivate dall'interpretazione dell'art. 2 del

Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, che restrinse al 6° grado la parentela utile per la successione legittima, poichè alcuni sostenevano che, essendo quello successorio il vero campo nel quale può avere una pratica funzione la parentela che non sia dei primi gradi, dovesse intendersi implicitamente abrogato dal detto Decreto Luogotenenziale il secondo comma dell'art. 48 del codice vigente. Altri invece pensavano che, per quanto possano essere preminenti in materia successoria gli effetti della parentela in grado remoto, ve ne sono pure di quelli concernenti istituti giuridici diversi, che non debbono essere trascurati e per i quali il legislatore intese tener ferma la disposizione del citato secondo comma.

Nel progetto questi casi sono ridotti ancor più di numero che nel codice vigente. Infatti, mentre l'art. 86 del codice vigente dà facoltà a « tutti i parenti del primo marito » di fare opposizione al nuovo matrimonio della vedova durante i dieci mesi dallo scioglimento del primo matrimonio, il progetto (art. 119) limita il diritto di opposizione ai parenti entro il quarto grado. In tema di tutela, l'art. 253 cod. civ., è soppresso dal progetto (che sostituisce il giudice tutelare al Consiglio di famiglia), e l'obbligo di denunciare al pretore il fatto che dà luogo alla tutela è imposto ai parenti fino al quarto grado. È eliminata l'indicazione dei parenti all'art. 414 corrispondente all'art. 262 codice vigente e all'art. 426 corrispondente all'art. 282 codice vigente). Pure soppresso è l'art. 274 cod. civ. che consente agli estranei di non accettare la carica di tutore o protutore se vi siano parenti o affini capaci di assumerla. Circa le persone che possono promuovere l'interdizione o l'invalidazione o chiederne la revoca, mentre gli artt. 326, 327, 338 e 339 cod. civ. parlano genericamente di « congiunti » o di « parenti » il progetto (art. 469 e 488) dà la facoltà soltanto ai parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado.

Restano richiami genericamente fatti ai parenti in tema di matrimonio (artt. 112 e 116: intervento di parenti degli sposi nell'atto di notorietà per supplire la mancanza dell'atto di nascita o per ottenere la dispensa dalle pubblicazioni; art. 124: intervento di parenti quali testimoni alla celebrazione del matri-

monio); in tema di adozione (art. 341: nessun vincolo fra adottante e parenti dell'adottato); in tema di patria potestà (art. 374: accettazione di eredità o donazioni d'ordine del giudice tutelare su istanza dei parenti; art. 385: istanza per far dichiarare la decadenza dalla patria potestà; e art. 400: istanza per far intervenire il giudice tutelare contro il genitore superstite che vive maritalmente con persona con cui non sia congiunto in matrimonio) e in tema di interdizione e inabilitazione (art. 476: persone da sentire prima di procedere alla pronunzia dell'interdizione o dell'inabilitazione).

Si osservava che sarebbe bastato precisare il grado di parentela entro il sesto anche per questi pochi casi per poter sopprimere senza alcuna preoccupazione il secondo comma dell'art. 87 e mantenere, anzichè due, un solo limite alla parentela legale. Ma prevalse il concetto contrario e il detto comma non fu soppresso. In sede di successione, nella riforma in corso, è intanto rimasto fermo, come limite, il sesto grado.

ART. 88.

(Art. 49 codice civile).

(Prossimità della parentela).

La prossimità della parentela si stabilisce secondo il numero delle generazioni.

Nelle disposizioni di questo titolo, che hanno carattere di generalità e i cui principî ricorrono poi in non pochi degli altri titoli, erano inevitabili le definizioni d'indole scolastica. Il progetto ha cercato, dove era possibile, di ridurne il numero. Per questo motivo è stato soppresso il secondo comma dell'art. 49 del codice vigente, che dava la definizione del grado con la formula: « Ciascuna generazione forma un grado », essendo evidente che una generazione non può formare più di un grado.

Qualcuno, tuttavia, osservava non infondatamente che sarebbe stato tecnicamente più esatto e più logico lasciare il detto comma come legamento con l'articolo successivo, che, definendo la linea, la dice formata dalla serie dei gradi.

ART. 89.

(Art. 50 codice civile).

(Gradi e linee).

La serie dei gradi forma la linea. Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che hanno uno stipite comune senza discendere l'una dall'altra.

Modificazioni di pura forma sono state apportate con questo articolo al primo comma dell'articolo 50 del codice civile. Sono stati, poi, soppressi gli altri due commi perchè ritenuti superflui, in quanto il concetto della discendenza, e quindi anche quello dell'ascendenza, si intuiscono chiaramente nella nuova formula del secondo periodo dell'articolo.

ART. 90.

(Art. 51 codice civile).

(Computo dei gradi).

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, non compreso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune, e da questo discendendo all'altro parente, non compreso parimente lo stipite.

Il progetto ha riprodotto letteralmente l'art. 90 del codice vigente, sebbene non manchino in dottrina scrittori che lo criticano perchè, facendosi il computo per generazioni e non per persone, non occorrerebbe sottrarre lo stipite. Sulla indispensabilità dell'articolo, data la diversità della computazione civile da quella canonica, è stato unanime l'accordo.

ART. 91.

(Limiti di parentela nella filiazione naturale e nell'adozione).

La parentela nascente dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale o dalla legittimazione di figli naturali o dall'adozione produce i suoi effetti nei limiti stabiliti dalle rispettive disposizioni.

La parentela naturale ha caratteristiche proprie ed il progetto ha ritenuto che dovesse essere espressamente dichiarato fin d'ora, salvo precisazione nel titolo VII, capo II, sez. I, che gli effetti di questa parentela sono limitati. Ma poichè, dice la relazione, « gli effetti sono diversi e vanno da un minimo nella filiazione semplicemente riconosciuta o dichiarata fino ad un massimo nel caso di legittimazione, che parifica il figlio naturale al legittimo, non è possibile esprimerne sinteticamente questi effetti se non sotto forma di rinvio alle disposizioni particolari: di qui la formula generica del nuovo art. 91 ».

ART. 92.

(Art. 52 codice civile).

(Affinità).

L'affinità è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge, Nella linea e nel grado in cui taluno è parente con un coniuge, è affine dell'altro coniuge.

Non sono affini tra loro i parenti d'un coniuge e i parenti dell'altro, nè gli affini propri d'un coniuge con l'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvochè per alcuni effetti nei casi specialmente determinati dalla legge. Cessa nel caso di annullamento del matrimonio, anche se si tratti di matrimonio putativo.

Oltre al testo dell'art. 52 del codice vigente, l'art. 92 ha un nuovo comma, il 3, e un periodo aggiunto (l'ultimo) nel 4° comma.

Per quanto possa sembrare superfluo il terzo comma, data la formulazione del primo comma dell'art. 92, il progetto ha mantenuto la disposizione perchè nell'uso comune di coloro che non conoscono bene il diritto, si dà alla parola « affinità » un significato che è più largo e ben diverso da quello che è determinato da una concezione giuridica.

L'ultimo periodo, poi, è sembrato indispensabile poichè altrimenti, avrebbe potuto dubitarsi, che in caso di annullamento del matrimonio non cessasse il vincolo di affinità, il che sarebbe illogico. E si è voluto precisare che la cessazione del vincolo si

ha anche in caso di matrimonio putativo, sebbene questo a norma dell'art. 116 codice vigente (progetto 147) produca nel riguardo del coniuge di buona fede gli effetti del matrimonio valido.

ART. 93.

(Congiunti).

L'espressione « congiunti » denota, salvo contraria dichiarazione della legge o diversa volontà delle parti, unicamente i parenti, esclusi gli affini.

Sono note le divergenze che in dottrina, e talvolta anche in giurisprudenza, sono sorte per l'interpretazione della parola « congiunti » usata in qualche disposizione legislativa, alcuni intendendola limitata ai parenti, altri includendovi gli affini. Il progetto ha inteso eliminare tali incertezze limitando l'interpretazione — quando non vi siano elementi in contrario nella legge stessa o nelle dichiarazioni delle parti — ai soli parenti ed escludendo gli affini.

Sulla opportunità della disposizione non v'è stato dissenso. Devesi, però, ora tenere presente che il nuovo codice penale, pubblicato dopo il progetto, nell'art. 350, confermando la disposizione del codice abrogato, ha precisato che « agli effetti della legge penale s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti; nondimeno nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorchè sia morto il coniuge e non vi sia prole ». Nell'art. 649, poi, lo stesso codice, stabilendo la non punibilità per fatti compiuti a danno di congiunti, indica il coniuge, gli ascendenti, discendenti, e affini in linea retta, l'adottante e l'adottato, i fratelli e le sorelle. Occorre, dunque, considerare se non convenga coordinare queste disposizioni con quella del futuro codice civile in modo che si abbia, fin dove è possibile, un sistema unico di interpretazione. In ogni caso sarà bene includere espressamente fra i congiunti il coniuge, il quale non è nè parente nè affine, ma è certamente il primo e più stretto fra i congiunti. Basta ricordare la definizione di Modestino: *nuptiae sunt coniunctio maris et feminae....* ».

ART. 94.**(Prossimi parenti).**

Se in una disposizione testamentaria il testatore contempla i suoi parenti o anche i suoi prossimi parenti, devono ritenersi contemplati coloro che sarebbero stati suoi eredi per legge al momento dell'apertura della successione, se non risulti una diversa volontà.

Anche sulla sostanza di questo articolo, che è della stessa indole del precedente, non v'è stato dissenso. Si è discusso soltanto se convenisse lasciarlo fra queste norme generali sulla parentela o trasportarlo fra quelle concernenti la successione. È prevalsa la prima opinione.

TITOLO VI.**Del matrimonio.****CAPO I.****Della promessa di matrimonio.****ART. 95.****(Art. 53 codice civile).****(Effetti).**

La promessa scambievole di futuro matrimonio non produce obbligazione legale di contrarlo, nè di eseguire ciò che si fosse convenuto pel caso di non adempimento della medesima.

Occorre ripetere qui l'avvertenza fatta nella nota agli artt. 77 e 82. Questo progetto cioè era già pronto quando fu pubblicato il Concordato fra l'Italia e la S. Sede 11 febbraio 1929. Fu discusso allora se convenisse inserire nel codice tutta la parte di diritto canonico ricevuto per effetto del concordato stesso nel nostro diritto matrimoniale. È prevalso invece il concetto di lasciare nel codice le norme concernenti il matrimonio civile, che la legge

consente sempre di fare a tutti quelli che non intendono contrarre matrimonio religioso, e rinviare la disciplina degli effetti civili di questo alla legislazione speciale; tanto più che nelle leggi del 27 maggio 1929 n. 847 e 24 giugno 1929 n. 1159 erano disciplinati rispettivamente i matrimoni celebrati secondo il culto cattolico e quelli celebrati secondo gli altri culti. Nel capo VI, infatti come vedremo, tale rinvio è stato disposto.

Se questo concetto debba continuare a prevalere oggi dopo cinque anni di applicazione delle leggi su citate, se ed entro quali limiti occorra trasfondere tali leggi nel futuro codice è problema la cui soluzione spetta esclusivamente al Governo, che può anche valutarne tutti i riflessi di carattere politico; in che sta appunto la difficoltà vera del coordinamento, non già nella tecnica di cui qualcuno si preoccupava.

Nei limiti del possibile, il progetto ha del resto provveduto a dettare disposizioni per il matrimonio civile che diminuiscano le divergenze fra i due ordinamenti, civile e canonico, coordinandone non poche norme.

L'art. 95 è la esatta riproduzione dell'art. 53 codice vigente, sulla cui sostanza non sono sorte contestazioni e la cui interpretazione è stata sempre costante nel senso di negare la coazione per far eseguire la promessa di matrimonio.

ART. 96.

(Art. 54 codice civile).

(Risarcimento dei danni).

Se la promessa fu fatta per atto pubblico o per scrittura privata o altrimenti in modo solenne, conforme agli usi, da persona maggiore d'età o dal minore autorizzato dalle persone l'assenso delle quali è necessario per la celebrazione del matrimonio, oppure consta dalle pubblicazioni effettuate, il promittente che ricusi di eseguirla senza giusto motivo è obbligato a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte o per le obbligazioni contratte a causa del promesso matrimonio.

Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa abbia impedito l'adempimento dell'altra parte.

La domanda non è più ammissibile dopo un anno dal giorno in cui la promessa avrebbe dovuto essere eseguita.

Sulle conseguenze del mancato adempimento della promessa di matrimonio tre sistemi potevano essere seguiti; o quello del diritto canonico che concede il risarcimento completo dei danni; o quello del codice tedesco che pur concedendo il risarcimento lo limita al solo danno emergente; o quello del codice italiano che non concede risarcimento di danni ma semplice rimborso delle spese fatte a causa del promesso matrimonio.

Dopo ampia discussione, la disposizione del progetto è stata orientata sul sistema del codice tedesco, in quanto ha voluto escludere il risarcimento del lucro cessante. Si sono presentati in giurisprudenza casi di lucro cessante (fidanzato che è stato costretto a lasciare l'impiego; fidanzata che ha dovuto rinunciare alla propria attività artistica ecc.) ma in tali casi si è osservato che si ricade nel campo dei fatti illeciti e che si può, di conseguenza, ottenere allora per altra via quel risarcimento del lucro cessante che il progetto ha voluto qui eliminare per non creare facili occasioni ad esorbitanti richieste.

È stato anche esaminato se si dovesse oppur no parlare espressamente del caso di seduzione con promessa di matrimonio. Non si è creduto di seguire, per questa parte, il codice tedesco (§ 1300) perchè, come è detto nella relazione « in date circostanze la seduzione con promessa di matrimonio può integrare gli estremi del delitto civile, e troveranno allora applicazione le norme relative: gli sponsali non costituiscono se non un mezzo col quale l'illecito, in ipotesi, si attua e non è il caso di predisporre una disposizione di legge apposita. La quale avrebbe ragion d'essere solo ove volesse accordarsi una riparazione ancor che non si fosse prodotto danno: ma ciò implica uno spostamento verso la sanzione penale, di cui non sembra giustificata o reclamata l'introduzione ».

Oltre a questo, e a prescindere da qualche modificazione di forma, due altri emendamenti sostanziali sono da segnalare. Il primo riguarda l'aggiunta nel primo comma delle parole «o altrimenti in modo solenne, conforme agli usi..... » - L'altro concerne l'aggiunta del secondo comma.

Circa il primo è da rilevare che il codice vigente ha richiesto che la promessa fosse fatta per atto pubblico o per scrittura pri-

vata per mettere meglio in risalto che deve trattarsi di promessa data con serietà di intenzione di farla seguire dal matrimonio, e per richiamare sulla importanza dell'atto tutta la attenzione degli sposi. Si è tuttavia, considerato, che talvolta la solennità e la serietà della promessa può ugualmente manifestarsi in forma non equivoca e tale che la sua alta importanza non può sfuggire agli sposi. Questo si verifica appunto quando gli sponsali sono compiuti con cerimonie e con atti che, secondo gli usi, sono considerati più vincolanti dello stesso scritto. Come in altri casi il codice tiene conto delle consuetudini, è sembrato che si dovesse anche qui non trascurare queste forme di manifestazione inequivocabile di volontà e dar loro con la sanzione della legge l'efficacia che le parti hanno inteso di conferire ad esse.

ART. 97.

(Restituzione dei doni).

Se il matrimonio non viene contratto, ciascuno dei promittenti può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio.

La domanda non è più ammissibile dopo un anno dal giorno in cui la promessa avrebbe dovuto essere eseguita.

La giurisprudenza è ormai costante nel risolvere affermativamente la dibattuta questione circa la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, ma al riguardo non è tuttora pacifica la dottrina. La disposizione poi dell'art. 1068 (inefficacia delle donazioni fatte in riguardo di futuro matrimonio se questo non segua o sia annullato) concerne non tanto i regali d'uso per gli sponsali quanto le donazioni fatte in contemplazione del matrimonio come convivenza futura dei due sposi, e potrebbe pertanto da qualcuno non ritenersi applicabile al caso della promessa.

Il progetto ha ritenuto che fosse quindi opportuno sancire l'obbligo della restituzione, la quale (per impedire l'arricchimento del promittente incolpevole) deve essere concessa a favore anche del promittente per colpa del quale la promessa non si è potuta adempiere.

A più forte ragione è da ritenere dovuta la restituzione da parte dei successori del promittente pur nel caso che l'inadempimento della promessa dipenda dalla morte del promittente medesimo.

È logico invece che non possa più chiedersi la restituzione del dono di cose consumabili e che al momento della domanda di restituzione più non esistano.

Quanto al termine di decadenza dalla domanda ci riportiamo alla nota all'articolo precedente.

CAPO II.

Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio.

ART. 98.

(Art. 55 e 68 codice civile e art. 1 e 2 legge 27 maggio 1929, n. 847).

(Età).

Non possono contrarre matrimonio l'uomo prima che abbia compiuto i sedici anni, la donna prima che abbia compiuto gli anni quattordici.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi accordare dispensa da questa disposizione ed ammettere al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici.

Buona parte delle modificazioni, apportate dal progetto al codice civile in questo capo, sono state già consacrate nella legge 27 maggio 1929 n. 847 e non v'è che riprodurle qui per la sistematica dell'istituto giuridico, il quale è stato riavvicinato, come è stato già osservato nella nota all'art. 95, quanto più è stato possibile alla legislazione canonica. A proposito dell'abbassamento dei limiti di età da diciotto anni a sedici, per l'uomo e da quindici anni a quattordici, per la donna, v'era chi faceva rilevare che il più basso limite d'età si spiega per il diritto canonico che, per il suo carattere di universalità, deve essere applicato anche in regioni in cui precoce è la maturità sessuale; ma non è consigliabile per il nostro diritto positivo che consenta così il compimento di un atto il quale importa conseguenze gravissime per tutta la vita

a giovinetti privi dell'esperienza, che possa loro consentire di valutare l'atto stesso in tutta la sua importanza.

Ma, a prescindere dalla convenienza di non dare due discipline diverse per i cittadini dello stesso Stato, dato che al matrimonio religioso sono riconosciuti, con la trascrizione, effetti civili, è da considerare che i matrimoni dei giovinetti avvengono all'età minima soltanto con l'assenso dei genitori e delle altre persone nella legge indicate, le quali possono con l'esperienza propria supplire a quella che mancasse eventualmente agli sposi. È da ritenere pertanto che nella pratica saranno ben pochi i casi in cui i matrimoni saranno compiuti in giovanissima età e per lo più quando i genitori riconoscano che gli sposi hanno la necessaria maturità o quando vi siano particolari circostanze che consiglino di affrettare le nòzze.

La dispensa, poi, sancita nel secondo comma riguarda casi eccezionalissimi che erano previsti anche nel codice vigente (art. 68) con lo stesso limite di età. A proposito di questo articolo è da segnalare che il progetto non ha creduto di raggruppare tutti i casi di dispensa in un articolo unico; ma li ha indicati in ciascuno degli articoli cui si riferiscono, considerando che possa essere meglio messo in rilievo il motivo che determina la dispensa e che può variare da un caso all'altro.

ART. 99.

(Art. 61 e 112 codice civile).

(Sanità di mente).

Non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente e coloro che, sebbene non interdetti, non sono sani di mente.

Se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finchè l'autorità giudiziaria non abbia definitivamente pronunciato.

La disposizione del primo comma ha avuto lo scopo di eliminare le controversie che si agitano per i casi di infermità di mente non seguiti da interdizione a proposito dell'art. 112 del codice

vigente. La formula, che è stata infine approvata, ha incontrato difficoltà perchè qualcuno si preoccupava che la locuzione « non sani di mente » fosse troppo vasta e generica e potesse portare ad interpretazioni non volute dalla Commissione, quale l'inclusione in tale categoria di infermi degli inabilitati. Si voleva quindi qualche specificazione della infermità, dicendosi, ad esempio, che debba trattarsi di « grave infermità di mente, oppure di evidente infermità di mente » ovvero « di infermità di mente abituale » od anche di « infermità di mente accertata »; di guisa che non possano più sorgere dubbi, che facilitino gli annullamenti di matrimonio o gli abusi da parte dell'ufficiale di stato civile. A proposito di questo si è anche rilevato che occorrerebbe fissare le modalità di accertamento delle infermità non potendosi lasciare all'arbitrio dell'ufficiale medesimo. Ma è da considerare che costui — a prescindere che talvolta potrebbe direttamente rilevare se uno degli sposi sia un infermo di mente — può essere messo anche sull'avviso da coloro che hanno titolo per opporsi al matrimonio.

Altri poi erano di avviso che si dovesse trattare della infermità di mente, senza interdizione, soltanto a proposito dell'annullamento del matrimonio. Ma il progetto preferisce mantenere all'art. 137 (corrispondente all'art. 112 codice vigente) il requisito dell'interdizione già pronunciata, come causa di annullamento, trattando invece della infermità di mente quale impedimento alle nozze. Si deve, infatti, cercare di evitare — in conformità delle direttive del Governo Fascista per la sanità della stirpe — che si contraggano matrimoni fra persone non sane di mente. Nello stadio prematrimoniale occorre essere rigorosi e allargare anzichè restringere le possibilità di divieto quando è in giuoco l'interesse della stirpe, sia pure senza giungere alle esagerazioni alle quali vorrebbe pervenire qualche idealista dell'eugenetica. Ma quando il matrimonio è già contratto, occorre andare molto cauti prima di consentire lo scioglimento per annullamento.

Altri infine avrebbe voluto far includere, come causa di impedimento al matrimonio, l'interdizione legale per condanna all'ergastolo. Occorre, invece, tenere presente che possono esservi

gravi motivi perchè si faccia luogo al matrimonio, quali il riconoscimento di figli già nati, o già concepiti a prescindere da altre delicate situazioni familiari che soltanto col matrimonio possono essere risolte.

ART. 100.

(Art. 56 codic. civile).

(Libertà di stato).

Non possono contrarre matrimonio coloro che sono vincolati da un matrimonio precedente.

La disposizione è di intuitiva evidenza. Si è soltanto discusso se fosse il caso di precisare che si deve trattare di matrimonio valido agli effetti civili; ma l'aggiunta è sembrata superflua.

ART. 101.

(Art. 58, 59, 60 codice civile).

(Inesistenza di vincoli per parentela, affinità, adozione).

Non possono contrarre matrimonio fra di loro :

1° gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali ;

2° i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini, così legittimi come naturali ;

3° lo zio e la nipote, la zia e il nipote ; agli effetti di questo divieto si considera anche il rapporto tra il figlio naturale e i suoi discendenti da una parte e il genitore e i suoi parenti dall'altra ;

4° gli affini in linea retta ; il divieto sussiste anche nel caso in cui sia stato annullato il matrimonio dal quale l'affinità derivava ;

5° l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti ;

6° i figli adottivi della stessa persona ;

7° l'adottato e i figli sopravvenuti all'adottante ;

8° l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa nei casi indicati numeri 3, 5, 6, 7, 8 e nel caso indicato nel numero 4, quando l'affinità derivi da matrimonio annullato.

Sono fuse in questo articolo le disposizioni contenute negli art. 58, 59 e 60 del codice vigente, con qualche modificazione

vigente. La formula, che è stata infine approvata, ha incontrato difficoltà perchè qualcuno si preoccupava che la locuzione « non sani di mente » fosse troppo vasta e generica e potesse portare ad interpretazioni non volute dalla Commissione, quale l'inclusione in tale categoria di infermi degli inabilitati. Si voleva quindi qualche specificazione della infermità, dicendosi, ad esempio, che debba trattarsi di « grave infermità di mente, oppure di evidente infermità di mente » ovvero « di infermità di mente abituale » od anche di « infermità di mente accertata »; di guisa che non possano più sorgere dubbi, che facilitino gli annullamenti di matrimonio o gli abusi da parte dell'ufficiale di stato civile. A proposito di questo si è anche rilevato che occorrerebbe fissare le modalità di accertamento delle infermità non potendosi lasciare all'arbitrio dell'ufficiale medesimo. Ma è da considerare che costui – a prescindere che talvolta potrebbe direttamente rilevare se uno degli sposi sia un infermo di mente – può essere messo anche sull'avviso da coloro che hanno titolo per opporsi al matrimonio.

Altri poi erano di avviso che si dovesse trattare della infermità di mente, senza interdizione, soltanto a proposito dell'annullamento del matrimonio. Ma il progetto preferisce mantenere all'art. 137 (corrispondente all'art. 112 codice vigente) il requisito dell'interdizione già pronunciata, come causa di annullamento, trattando invece della infermità di mente quale impedimento alle nozze. Si deve, infatti, cercare di evitare – in conformità delle direttive del Governo Fascista per la sanità della stirpe – che si contraggano matrimoni fra persone non sane di mente. Nello stadio prematrimoniale occorre essere rigorosi e allargare anzichè restringere le possibilità di divieto quando è in giuoco l'interesse della stirpe, sia pure senza giungere alle esagerazioni alle quali vorrebbe pervenire qualche idealista dell'eugenetica. Ma quando il matrimonio è già contratto, occorre andare molto cauti prima di consentire lo scioglimento per annullamento.

Altri infine avrebbe voluto far includere, come causa di impedimento al matrimonio, l'interdizione legale per condanna all'ergastolo. Occorre, invece, tenere presente che possono esservi

gravi motivi perchè si faccia luogo al matrimonio, quali il riconoscimento di figli già nati, o già concepiti a prescindere da altre delicate situazioni familiari che soltanto col matrimonio possono essere risolte.

ART. 100.

(Art. 56 codic. civile).

(Libertà di stato).

Non possono contrarre matrimonio coloro che sono vincolati da un matrimonio precedente.

La disposizione è di intuitiva evidenza. Si è soltanto discusso se fosse il caso di precisare che si deve trattare di matrimonio valido agli effetti civili; ma l'aggiunta è sembrata superflua.

ART. 101.

(Art. 58, 59, 60 codice civile).

(Inesistenza di vincoli per parentela, affinità, adozione).

Non possono contrarre matrimonio fra di loro :

1° gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali ;

2° i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini, così legittimi come naturali ;

3° lo zio e la nipote, la zia e il nipote ; agli effetti di questo divieto si considera anche il rapporto tra il figlio naturale e i suoi discendenti da una parte e il genitore e i suoi parenti dall'altra ;

4° gli affini in linea retta ; il divieto sussiste anche nel caso in cui sia stato annullato il matrimonio dal quale l'affinità derivava ;

5° l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti ;

6° i figli adottivi della stessa persona ;

7° l'adottato e i figli sopravvenuti all'adottante ;

8° l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa nei casi indicati numeri 3, 5, 6, 7, 8 e nel caso indicato nel numero 4, quando l'affinità derivi da matrimonio annullato.

Sono fuse in questo articolo le disposizioni contenute negli art. 58, 59 e 60 del codice vigente, con qualche modificazione

che merita rilievo, a prescindere dagli emendamenti di carattere meramente tecnico.

Il codice civile al n. 2 dell'art. 59 sancisce il divieto di matrimonio tra cognati. Il progetto invece non menziona tale divieto.

In varie legislazioni straniere il divieto stesso non sussiste. Ma non è il desiderio di imitazione di ciò che viene dal di fuori che ha determinato la esclusione dal progetto del ripetuto divieto. È soprattutto il motivo che esso non risponde più alle esigenze della coscienza giuridica contemporanea. Un matrimonio fra cognati è per lo più fatto nell'interesse della prole e vale a sistemare situazioni familiari che si renderebbero difficili soprattutto quando, dopo la morte di uno dei coniugi e senza le nuove nozze fra cognati dovesse cessare uno stato di convivenza vantaggioso per l'educazione dei figli di primo letto. Qualcuno ha accennato a casi in cui proprio la convivenza determina situazioni che, già in costanza del primo matrimonio, erano moralmente riprovevoli. Ma è da considerare che, anche in quei casi, il nuovo matrimonio vale ad eliminare uno stato di irregolarità morale; e, comunque, non debbesi per casi eccezionali imporre una norma non buona per la generalità. La funzione dell'impedimento dispensabile è quella di recare una remora alla conclusione delle nozze, che il legislatore non desidera, ma tollera perchè non contrarie alla morale e al buon costume.

Il progetto non ha ritenuto che fosse da mantenere tale remora per i matrimoni fra cognati ed anche in ciò si è uniformato alla corrente favorevole al movimento demografico, al quale sono ispirate non poche disposizioni del progetto stesso.

Diverso è il caso della affinità in linea retta. Un matrimonio fra suocero e nuora, fra patrigno e figliastra o viceversa, ripugna al nostro senso morale perchè anche quando non esiste più la persona attraverso la quale si era costituito il vincolo giuridico, permane sempre quel legame spirituale che dà sapore di incesto alle nozze. Ma poichè l'art. 92 fa cessare il vincolo di affinità nel caso di annullamento del matrimonio, anche se si tratti di matrimonio putativo, era indispensabile indicare esplicitamente l'im-

pedimento, sia pure con semplice funzione di rendere il matrimonio più difficile e meno frequente, in quanto se ne consente la dispensa, quando l'affinità derivi appunto da matrimonio annullato.

Per quanto concerne infine l'impedimento indicato nel n. 3, è da rilevare che a norma dell'art. 182 del cod. vigente (285 del progetto) il riconoscimento di figli naturali non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui è stato fatto. Ma se ragioni di politica legislativa concernente l'ordine nella famiglia consigliano di limitare in tal modo il vincolo di filiazione naturale, non vengono meno perciò, le ragioni di indole fisiologica e sociale che impediscono o limitano, secondo i casi, di maggiore o minore prossimità, i matrimoni fra persone legate da vincoli di sangue. E come il codice vigente (art. 59) ed il progetto (n. 2 dell'art. 101) accennano ai fratelli e sorelle naturali, il progetto stesso ha ritenuto necessario aggiungere la menzione, che non v'è nel codice vigente, dei collaterali di terzo grado (zii e nipoti), i quali non sarebbero stati altrimenti inclusi nel divieto, che la dispensa può, però, eliminare come avviene per i legittimi.

Circa l'impedimento derivante dall'adozione, la dispensa è già sancita nell'art. 2 della legge 27 maggio 1929 n. 847 per l'applicazione del Concordato Lateranense, ed il progetto non ha fatto che confermarlo.

ART. 102.

(Art. 62 codice civile).

(Inesistenza di delitto).

Non possono contrarre matrimonio fra di loro :

1° le persone delle quali l'una abbia, di concerto con l'altra, attentato alla vita del proprio coniuge o del coniuge dell'altra ;

2° le persone delle quali l'una sia stata condannata, quale autore o complice, per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Se fu soltanto pronunciata la sentenza di accusa ovvero ordinata la cattura, si sospende il matrimonio fino a che il giudizio sia terminato.

Il Re e le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa da queste disposizioni.

Il progetto ha voluto meglio che nel codice vigente disciplinare l'*impedimentum criminis* distinguendo il caso (n. 1) in cui

possa provarsi il fatto del concerto fra un coniuge e terza persona per l'uccisione dell'altro coniuge, anche se non sia seguita la condanna, non richiedendosi allora l'elemento del concerto delittuoso in quanto il fatto è, per l'effetto stesso della pubblicità della condanna, reso così noto che un senso di ripulsione si sentirebbe, salvo casi eccezionali, ad assistere al matrimonio dell'omicida col coniuge della vittima. Per i casi eccezionali provvede appunto la dispensa Reale che è già oggi sancita dall'art. 2 della ripetuta Legge 27 maggio 1929 n. 847, e che si spiega se si pensi che può talvolta il matrimonio tra la vedova della vittima e l'uccisore di questa rappresentare una riparazione, fors'anche un'espiazione. Se, per es., eliminata l'ipotesi di rapporti preesistenti tra vedova e uccisore della vittima, l'omicidio fosse avvenuto in rissa senza che uccisore e vittima nemmeno si conoscessero, l'offerta di matrimonio fatta dal primo, in buone condizioni economiche, alla vedova del secondo, rimasta in stato di indigenza, potrebbe essere determinata da considerazioni di pietà e da oneste intenzioni che dovrebbero essere equamente valutate nell'istruttoria per la dispensa.

Altrettanto può dirsi nel caso in cui il marito, sorpresa la moglie con l'amante, li uccida entrambi e poi sposi la vedova (talvolta prima non conosciuta) dell'uomo che gli aveva rubato l'affetto della prima moglie.

Sono, si ripete, casi eccezionali in cui la dispensa non urta il senso morale, come qualcuno sosteneva, e nei quali invece, essa può essere socialmente utile. Quando poi vi sia un procedimento penale in corso è logico che, se sia stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio da parte del giudice istruttore od anche se sia stata ordinata la cattura dell'imputato, fino al termine del giudizio non si consenta il matrimonio.

ART. 103.

(Art. 57 cod. civ. e art 2 legge 27 maggio 1929, n. 847).

(Decorso del termine per la donna già maritata).

Non può contrarre matrimonio la donna, se non decorsi trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso previsto nell'art. 142.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa da questa disposizione.

Il divieto cessa dal giorno in cui la donna abbia partorito.

L'impedimento del lutto vedovile è mantenuto nel progetto che precisa, però, il termine in 300 giorni (anzichè dieci mesi) in relazione all'art. 258 che appunto in 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio fissa il termine massimo di presunzione per la quale il figlio, nato dopo lo scioglimento o annullamento del matrimonio, deve considerarsi concepito durante il matrimonio stesso.

Ma quando il pericolo della *turbatio sanguinis* non sussista, il divieto non avrebbe ragione d'essere; quando cioè l'annullamento del matrimonio sia avvenuto per impotenza, oppure quando la donna abbia partorito. Qualcuno si preoccupava di parlare in questo caso esplicitamente anche dell'aborto. Ma a prescindere che *in eo quod plus est et minus inest*, è da considerare che l'aborto non è altro se non un parto immaturo, è la liberazione dell'alvo materno dal feto in corso di concepimento, di guisa che se anche la donna poco dopo avesse nuovi congressi carnali e restasse subito incinta non potrebbe mai parlarsi di possibilità di *turbatio sanguinis*, perchè il nuovo concepimento avverrebbe sempre fuori del matrimonio già sciolto.

Anche nei riguardi della dispensa, permessa dal secondo comma dell'articolo in esame, in conformità dell'art. 2 della Legge 27 maggio 1929 n. 847, sono sorti dubbi. Sembrano, peraltro, infondati, poichè è presumibile che l'autorità delegata per l'istruzione della domanda ed eventualmente per la concessione della dispensa, non consentirà questa se non quando, compiute le indispensabili indagini con la cautela e con la cura che il caso richiede, avrà accertato che in un periodo almeno di trecento giorni in precedenza di quello in cui la dispensa viene concessa, vi sia stata impossibilità di concepimento durante il precedente matrimonio. Basta pensare oltre ai due casi stabiliti espressamente nell'articolo ai tanti che possono verificarsi nei quali si può raggiungere la certezza dell'impossibilità su indicata; per es. sterilizza-

zione della moglie o del marito senza che vi sia stata istanza di annullamento del matrimonio; detenzione del marito in una casa di pena; permanenza del marito in lontanissime regioni ecc.

ART. 104.

(Art. 63, 64, 65 e 66 codice civile).

(Assenso del genitore, del tutore, dell'adottante).

Il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso del genitore che esercita la patria potestà o senza l'assenso del tutore.

Al matrimonio del figlio adottivo è necessario anche l'assenso dell'adottante.

La disposizione del primo comma è applicabile ai figli naturali riconosciuti.

Per il matrimonio dei figli naturali non riconosciuti si richiede l'assenso del tutore.

Negli art. 63 a 66 del codice vigente è diluita la materia degli assensi matrimoniali che il progetto riunisce in quest'unico articolo, nel quale introduce poi qualche riforma che deve essere rilevata.

A prescindere dalla sostituzione della parola « assenso » all'altra « consenso » impropriamente usata nel codice vigente — poichè quest'ultima serve, secondo una più esatta terminologia giuridica, ad indicare la manifestazione di volontà degli sposi che *consentono* ad unirsi in matrimonio — è da segnalare nel primo comma l'unificazione dell'assenso nella sola persona che esercita la patria potestà o la tutela. Il codice vigente richiede l'intervento del padre e della madre; ma dal momento che, in caso di dissenso, vale soltanto la volontà del padre, è sembrata superflua la doppia interpellazione che, mentre a niente serve quando i due genitori sono dello stesso avviso, mette, invece, nel caso contrario, in pubblica evidenza il dissenso con poca edificazione di chi lo viene a conoscere e con danno per l'unità familiare.

Quanto all'età, l'equiparazione fra maschi e femmine per la maggioranza matrimoniale era stata stabilita già dall'art. 3 della legge 27 maggio 1929 n. 847, ed il progetto l'ha confermata. Se

la disposizione si mette poi in relazione con le altre contenute nel progetto stesso, risulta chiaro che il minore, di cui sia stato prolungato per ritardato sviluppo (art. 4) lo stato di minorità, avrà bisogno dell'assenso fino a che tale stato dura. Per contro non occorrerà l'assenso al minore che, a norma dello stesso citato articolo, sia stato anticipatamente dichiarato maggiore fra i 18 e i 21 anni.

Qualche dubbio potrebbe sorgere circa l'emancipato, poichè il progetto parla in genere di minori. Ma gli emancipati costituiscono una categoria di eccezione e quando la locuzione della legge è generica comprende i casi normali e non quelli che, appunto perchè fanno eccezione, restano esclusi dalla regola della norma.

La conferma di ciò si ha nel fatto che l'art. 104 richiede l'assenso del genitore esercente la patria potestà, mentre l'emancipato non è più soggetto a tale potestà, giusta l'art. 369 del progetto (220 cod. civ.).

Per maggiore chiarezza, peraltro, non sarebbe forse inopportuno aggiungere dopo « minore » le parole « non emancipato ».

Circa il secondo comma, qualcuno avrebbe voluto sopprimere la parola « anche » che sta ad indicare la necessità dell'assenso del padre legittimo oltre quello dell'adottante, richiedendo soltanto quest'ultimo, sia per evitare dissensi fra padre e adottante, sia perchè la disposizione sarebbe più consona con la nuova disciplina data all'adozione in forza della quale (art. 342 progetto) la patria potestà sull'adottato spetta all'adottante. Ma è da considerare che la figura dell'adottato è singolare, tanto che il progetto stesso, pur consentendo l'accennato passaggio di patria potestà, non ne conferisce all'adottante tutte le prerogative. L'art. 345, infatti, nega all'adottante l'usufrutto legale sui beni dell'adottato minore, e l'art. 341 mantiene l'affermazione di principio dell'art. 212 cod. civ. disponendo che l'adottato conserva tutti i diritti e tutti i doveri verso la sua famiglia naturale. Sebbene la richiesta dei due assensi possa, dunque, sembrare non perfettamente logica da un punto di vista strettamente tecnico, è da ritenere bene giustificata da considerazioni di carattere familiare e sociale. In un atto di così alta importanza qual'è il matri-

monio, quando si tratti di un giovanetto che si presume inesperto, l'intervento del padre legittimo può molto spesso giovare al minore, i cui interessi la legge mira a tutelare con le disposizioni in esame.

Quanto alla sostituzione dell'assenso del tutore a quello degli avi paterni o materni (che era richiesto dall'art. 64 cod. civ.) è chiarito nella relazione che essi in generale sono assunti agli uffici tutelari, e se non lo siano, non c'è ragione per cui essi esplichino diritti ai quali non corrispondono responsabilità. D'altro canto, già la legge 27 maggio 1929 n. 847 ha disposto all'art. 3 in conformità del progetto.

ART. 105.

(Art. 81 codice civile).

(Prestazione dell'assenso).

L'assenso del genitore o del tutore, qualora non sia dato personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile al quale sono richieste le pubblicazioni, deve constare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, che contenga la indicazione tanto dello sposo al quale si dà l'assenso, quanto dell'altro.

La sola modificazione recata al testo della prima parte dell'art. 81 del codice vigente riguarda la possibilità di dare l'assenso mediante scrittura privata autenticata. Il progetto ha ritenuto conveniente semplificare la concessione dell'assenso, la cui veridicità resta sempre assicurata dalla necessità dell'autenticazione della scrittura privata.

ART. 106.

(Art. 67 codice civile e art. 3 della legge 27 maggio 1929, n. 847).

(Rifiuto dell'assenso).

Qualora sia negato l'assenso il matrimonio, può, per gravi motivi, essere autorizzato dal procuratore generale presso la Corte d'appello.

Il procuratore generale può nominare un curatore che assista il minore nel contratto del matrimonio.

La stessa finalità dell'articolo precedente, cioè di semplificazione della procedura per ottenere le condizioni necessarie a

contrarre matrimonio, ha questo articolo, che sostituisce al solenne e complesso procedimento stabilito dall'art. 67 del codice vigente (intervento di parenti ed affini, e del Pubblico Ministero; decisione della Corte di Appello) la facoltà, attribuita al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello – da chiunque ne sia provocato l'intervento – di autorizzare il matrimonio del minore, al quale sia stato capricciosamente negato l'assenso quando sianvi motivi per la concessione. Anche questa modificazione al codice vigente è già disposta nella legge 27 maggio 1929 n. 847.

ART. 107.

(Art. 69 codice civile).

(Matrimonio del Re e dei Principi Reali).

Le disposizioni degli artt. 98 e 101 numeri 3, 5, 6, 7, 8 non sono applicabili al Re e alla Famiglia Reale.

Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Princepesse Reali è richiesto l'assenso del Re.

Quest'articolo non è che la riproduzione testuale dell'art. 69 del codice vigente, che non vi è motivo di modificare.

CAPO III.

Delle formalità preliminari al matrimonio.

ART. 108.

(Art. 70 codice civile).

(Pubblicazioni del matrimonio).

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da due pubblicazioni da farsi per cura dell'ufficiale dello stato civile.

L'atto di pubblicazione deve indicare il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonchè il luogo dove le parti intendono celebrare il matrimonio. Per i figli legittimi deve indicare altresì il nome dei genitori e per i figli naturali riconosciuti il nome del genitore che ha fatto il riconoscimento, o i nomi del padre e della madre se entrambi li hanno riconosciuti.

L'atto è trascritto in un registro, a norma degli artt. 520 e 571.

In questo capo il progetto semplifica, quanto più è possibile, la materia delle pubblicazioni che nel codice vigente è alquanto complessa.

In questo articolo (nel cui testo è stato qui corretto un errore tipografico nel secondo comma) si richiede che sia stabilito, al momento delle pubblicazioni, il luogo dove sarà celebrato il matrimonio, in modo che le opposizioni possono essere fatte tempestivamente all'ufficiale dello stato civile competente.

E per la stessa finalità e perchè possano più agevolmente riarsi i certificati occorrenti, è disposto nell'articolo medesimo, per necessario coordinamento che l'atto di pubblicazione sia trascritto nell'apposito registro, la cui tenuta è già attualmente imposta dal R. Decreto 15 novembre 1865 n. 2602 sull'ordinamento dello stato civile (art. 14).

Il progetto ha ritenuto superflua, la indicazione del cognome, della professione e della residenza dei genitori degli sposi. E, quanto ai figli naturali, allo scopo di coordinare il testo con le norme dettate nel titolo della filiazione, ha disposto anche che l'indicazione del nome dei genitori sia limitato al genitore che ha fatto il riconoscimento, a meno che questo non sia stato fatto da entrambi.

Quanto alla duplicità della pubblicazione, che qualcuno chiedeva fosse eliminata « quale reminiscenza della pratica ecclesiastica dei bandi in chiesa » è da rilevare l'opportunità di adeguare nei limiti del possibile il sistema matrimoniale civile, in tutte le sue parti, a quello canonico. Del resto, com'è esattamente osservato nella relazione « la pubblicazione in verità è unica, essendo prescritto che l'atto rimanga affisso alla porta della casa comunale fra l'una e l'altra domenica e per tre giorni successivi ».

ART. 109.

(Art. 71 e 72 codice civile).

(Luogo e durata delle pubblicazioni).

Le pubblicazioni devono essere fatte nel comune in cui ciascuno degli sposi ha la sua residenza.

Se la residenza attuale duri da meno di un anno, le pubblicazioni devono pur farsi nel comune della residenza precedente.

Le pubblicazioni si fanno alla porta della casa comunale in due domeniche successive.

L'atto deve restare affisso nell'intervallo fra l'una e l'altra pubblicazione e per tre giorni successivi.

Circa il luogo e la durata delle pubblicazioni il progetto non reca innovazioni salvo la fusione dei due articoli corrispondenti del codice vigente, che, per la sostanza, sono rimasti intatti non essendosi ritenuto necessario, come qualcuno proponeva, di disporre anche la pubblicazione nel comune in cui ciascuno degli sposi ha domicilio.

ART. 110.

(Art. 73 codice civile).

(Richieste delle pubblicazioni).

La richiesta delle pubblicazioni deve farsi da ambedue gli sposi personalmente, o dal padre, e, in mancanza, dalla madre o dal tutore o da persona all'uopo incaricata dagli sposi.

Le modificazioni recate dal progetto a questo articolo (eventualità di richiesta da parte della madre quando manchi il padre; non indispensabilità del mandato speciale stabilito dal codice vigente per i terzi incaricati della richiesta) hanno di mira la semplificazione del procedimento e l'eliminazione di inutile spese. Poichè la richiesta di pubblicazioni ha il solo scopo di far dare notizie dell'intenzione degli sposi di unirsi in matrimonio ma non li vincola alla celebrazione di questo, non si è ravvisato che si incorresse in gravi inconvenienti se si verificasse il caso ben raro di una richiesta di pubblicazioni per gli sposi da parte di persona estranea senza mandato degli sposi stessi. Del resto, poichè la persona di cui si tratta deve essere stata « all'uopo incaricata dagli sposi », l'ufficiale dello stato civile potrà, ove occorra, chiedere che tale incarico gli sia provato in un modo qualunque restando egli libero di valutare la concludenza della prova.

ART. 111.

(Art. 74 e 79 codice civile).

(Documenti necessari).

Chi richiede le pubblicazioni deve presentare all'ufficiale dello stato civile gli estratti degli atti di nascita di entrambi gli sposi e, se occorrono, la prova dell'assenso delle persone di cui l'assenso è richiesto, l'atto di morte del precedente coniuge o la sentenza di annullamento del precedente matrimonio.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari provvede a loro domanda l'ufficiale dello stato civile. Per questo servizio il comune può imporre il pagamento di una tassa.

I documenti necessari per contrarre matrimonio sono rilasciati senza spesa.

Sono riassunte in questo articolo le disposizioni sparse negli articoli 74 e 79 del codice vigente e 68 a 73 del R. Decreto 15 novembre 1865, n. 2602 sull'ordinamento dello stato civile. L'ultimo comma, che ha riscontro in qualche legge straniera (es. Legge Francese 10 dicembre 1850) tende a facilitare il matrimonio anche agli indigenti ed è stato aggiunto in omaggio all'indirizzo di politica demografica seguito dal Regime Fascista.

ART. 112.

(Art. 80 codice civile).

(Atto di notorietà).

Se uno degli sposi si trovi nella impossibilità di presentare l'atto di nascita, può supplirvi con un atto di notorietà formato dinanzi al pretore del luogo della sua nascita o del suo domicilio.

L'atto di notorietà deve contenere la dichiarazione giurata di cinque testimoni, ancorchè parenti degli sposi, in cui con la maggiore precisione essi indichino il nome e cognome, la professione e la residenza dello sposo e dei suoi genitori, se conosciuti, il luogo e, per quanto sia possibile, il tempo di sua nascita, i motivi per cui non può produrre l'atto corrispondente e le cause di scienza di ciascun testimone.

Salvo qualche lieve emendamento di forma, viene qui riprodotto l'art. 80 del codice civile che non ha bisogno di illustrazione.

ART. 113.

(Art. 75 codice civile).

(Rifiuto delle pubblicazioni).

Se l'ufficiale dello stato civile non crede di poter procedere alle pubblicazioni, ne rilascia certificato esprimente i motivi del rifiuto.

Se il richiedente crede ingiusto il rifiuto, può ricorrere al tribunale che provvede, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.

L'articolo riproduce integralmente il corrispondente art. 75 del codice vigente e non ha mai dato luogo a questioni.

ART. 114.

(Art. 76 codice civile).

(Termine fisso per la celebrazione del matrimonio).

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dall'ultima pubblicazione.

Circa il termine minimo per la celebrazione del matrimonio la norma fissata nell' art. 76 del codice vigente, qui esattamente riprodotta, è in relazione a quella dell'art. 109, ultimo comma, del progetto e 72 cod. civ., il quale prescrive che l'atto deve restare affisso nell'intervallo tra l'una e l'altra pubblicazione e per tre giorni successivi, durante i quali gli interessati hanno sempre la possibilità di presentare la loro opposizione alla celebrazione del matrimonio. Questa, dunque, non può consentirsi prima che il termine concesso per le opposizioni sia interamente decorso.

ART. 115.

(Art. 77 codice civile).

(Durata della efficacia delle pubblicazioni).

Le pubblicazioni si considerano come non avvenute se il matrimonio non è celebrato nel termine di centottanta giorni successivi.

Anche qui si ha la riproduzione integrale del corrispondente art. 77 del codice vigente, per quanto non sarebbe stato superfluo

precisare — di fronte alle questioni sorte in dottrina — che la decorrenza del termine comincia dal momento in cui il matrimonio può essere celebrato e cioè dal quarto giorno dopo quello dell'ultima pubblicazione. Ma si è ritenuta non necessaria l'aggiunta, in considerazione della chiara dizione dello articolo precedente, del quale deve tenersi conto nell'interpretare questo.

ART. 116.

(Art. 78 codice civile).

(Dispensa dalle pubblicazioni).

Il Re o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi dispensare da una delle pubblicazioni. In questo caso si fa menzione della dispensa nell'unica pubblicazione.

Può anche essere concessa per cause gravissime la dispensa da ambedue le pubblicazioni, mediante la presentazione di un atto di notorietà con il quale cinque persone, ancorchè parenti degli sposi, dichiarino con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno di essi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e di poter assicurare sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli artt. 99, 100, 101, 102 e 103 si oppone al loro matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura dei detti articoli ed una seria ammonizione ai dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle conseguenze che ne possono derivare.

Identico all'articolo vigente (78 cod. civ.).

ART. 117.

(Matrimonio in imminente pericolo di vita).

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione o dispensa, purchè vi preceda il giuramento degli sposi che dichiarino non esistere fra loro gli impedimenti di parentela, di affinità o di stato.

L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio come ha accertato l'imminente pericolo di vita.

Il matrimonio *in extremis* è attualmente previsto dall'art. 78 del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602 sull'ordinamento dello stato civile, il quale dispone che, nel caso di imminente pericolo di vita, se gli sposi hanno prole naturale vivente che intendono legittimare, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, omessa ogni formalità, purchè preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni che accertino non esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, di affinità o di stato e siavi il consenso degli ascendenti o del tutore.

Il progetto, come si rileva dal testo dell'articolo in esame, ha adottato criteri di maggiore larghezza, più aderenti alla grave eccezionalità del caso. Non si mancò di rilevare i pericoli ai quali può andarsi incontro con tale matrimonio, che trova uno degli sposi, nel momento della manifestazione del consenso, in condizioni fisiche grandemente menomate.

Ma si è poi considerato che, volendo veramente facilitare la celebrazione del matrimonio stesso, per superiori ragioni d'ordine sociale e morale, non poteva mantenersi la indispensabilità della presenza dei testimoni. Data l'urgenza, i testimoni informati delle condizioni personali e familiari degli sposi potrebbero anche non trovarsi sul posto, e si renderebbe così impossibile il matrimonio. Il progetto si accontenta, pertanto, del solo giuramento degli sposi, che affermino non esistere fra loro impedimenti di parentela, di affinità o di stato. Il giuramento, soprattutto quando è prestato in punto di morte, basta per richiamare l'attenzione dello sposo, le cui condizioni fisiche sono menomate, sull'importanza dell'atto che si appresta a compiere; ed ha indubbiamente efficacia anche sull'altro sposo. In tali sensi è il *codex iuris canonici* che al par. 2 del can. 1019 dispone: « *In periculo mortis, si aliae probationes haberi nequeant, sufficit, nisi contraria adsint indicia, affirmatio iurata contrahentium, se baptizatos fuisse et nullo detineri impedimento* ».

Quanto all'accertamento del pericolo di morte, il progetto non ha ritenuto di prescrivere all'ufficiale dello stato civile tassativi mezzi di accertamento, per non frustare spesso la disposizione eccezionale di fronte alla grande serie di svariati casi che in pratica possono presentarsi.

Non è, invero, per causa di malattia che tale pericolo può corrersi. Durante la guerra i Decreti Luogotenenziali del 24 giugno 1915, n. 903; del 27 giugno 1915, n. 1034; e del 14 ottobre 1915, n. 1496 consentivano il matrimonio *in extremis* a coloro che si recavano a combattere; ed oggi non è dubitabile che il matrimonio stesso dovrebbe consentirsi al condannato alla pena capitale. Ma per ovviare il timore di eventuali provvedimenti affrettati o condiscendenti da parte dell'ufficiale anzidetto il progetto gli ha imposto, come remora, che si è ritenuta sufficiente, l'obbligo di dichiarare nell'atto di matrimonio come ha accertato l'imminente pericolo di vita.

Il progetto infine, non richiede più come condizione per la celebrazione del matrimonio *in extremis*, la necessità di legittimare prole naturale *vivente*. Può infatti esservi, quando in pericolo sia lo sposo, la volontà di far nascere in stato di legittimità prole già concepita; e, a prescindere anche da questo caso, possono esservene altri di carattere religioso, familiare, morale che determinano negli sposi la ferma volontà di contrarre il matrimonio mentre per uno di essi v'è l'imminenza della morte, e sarebbe dal punto di vista sociale non approvabile e da quello umano crudele impedire che quella volontà possa avere attuazione.

ART. 118.

(Art. 79 codice civile).

(Certificato delle seguite pubblicazioni).

Gli sposi per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio debbono presentare all'ufficiale dello stato civile, il certificato delle seguite pubblicazioni o il decreto di dispensa, ed eventualmente tutti gli altri documenti che nella varietà dei casi possano essere tuttora necessari a giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

In confronto all'art. 79 del codice vigente il progetto semplifica la disposizione, poichè, prescrivendo la presentazione delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa, non è necessario richiedere anche la presentazione, degli atti indicati nell'art. 79, che dovettero essere già presentati all'ufficiale dello stato civile,

a norma dell'art. 11 del progetto, per ottenere le pubblicazioni. È fatta salva, invece, la facoltà dell'ufficiale dello stato civile di richiedere la presentazione di altri documenti che, oltre a quelli su indicati, potessero essere necessari a dimostrare l'assenza di impedimenti a contrarre il matrimonio.

CAPO IV.

Delle opposizioni al matrimonio.

ART. 119.

(Art. 82, 83, 84, 85, 86, 87 codice civile).

(Persone che possono fare opposizione).

I genitori e, in mancanza di questi, gli altri ascendenti e i collaterali, entro il quarto grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per ogni causa che osti alla celebrazione del medesimo.

Qualora uno degli sposi sia soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete altresì al tutore o al curatore.

Il diritto di fare opposizione compete altresì al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Trattandosi del matrimonio della vedova, in contravvenzione all'art. 103, il diritto di fare opposizione spetta inoltre ai parenti del primo marito entro il sesto grado. Nel caso di un precedente matrimonio annullato, il diritto di fare opposizione spetta pure a colui col quale il matrimonio aveva avuto luogo.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se conosca ostarvi qualche impedimento.

Con opportune modificazioni di forma, in questo unico articolo sono fuse le disposizioni contenute nei sei articoli del codice vigente indicati sopra. L'unica disposizione di questi che ha dato luogo a qualche inconveniente è quella concernente la distinzione fatta negli art. 82 e 83 cod. civ. fra gli impedimenti e le persone che rispettivamente possono valersene per l'opposizione al matrimonio. Ma, poichè tale distinzione non aveva una speciale ragione di essere, il progetto l'ha soppressa.

ART. 120.

(Art. 88 e 89 codice civile).

(Contenuto dell'atto di opposizione).

Ogni atto di opposizione deve esprimere la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune ove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

L'atto deve essere notificato nella forma delle citazioni agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.

Si ha qui l'esatta riproduzione degli artt. 88 e 89 del codice vigente, che non hanno bisogno di commento.

ART. 121.

(Art. 90 e 91 codice civile).

(Effetti della opposizione).

L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a sentenza passata in giudicato, con la quale sia rimossa l'opposizione.

Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato ad una riparazione pecuniaria, oltre al risarcimento dei danni, se sia in colpa.

L'unica modificazione apportata dal progetto al testo dei due corrispondenti articoli (90 e 91) del codice vigente concerne la condanna, ad una pena pecuniaria, di chi ha fatto un'opposizione al matrimonio che è stata respinta. V'era chi non concordava sull'opportunità dell'emendamento perchè, in sostanza, gli opposenti adempiono ad un dovere pubblico. Ma si è rilevato in contrario che la pena pecuniaria può servire di remora alle opposizioni infondate o, peggio, interessate anche quando non ne derivino conseguenze dannose per gli sposi e tutto si limiti ad una inutile perdita di tempo. L'aggiunta concernente la colpa su cui si fonda l'obbligo del risarcimento dei danni, è stata fatta per maggiore chiarezza, ma la norma può ritenersi implicita anche nell'art. 91 vigente.

Quanto al primo comma, che riproduce immutato l'art. 90 del codice vigente, è stata considerata l'opportunità di sopprimere l'obbligo di mantenere sospesa la celebrazione del matrimonio fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione oppure di fissare termini perentori alla pronuncia dei giudici ed ai gravami per evitare il pericolo, che con astuzie procedurali sia procrastinato per lungo tempo il passaggio in giudicato della sentenza e con esso il matrimonio. Nella legislazione straniera vi sono esempi di disposizione in tali sensi. Ma, come è detto nella relazione, non si è formulata una disposizione perchè possa provvedersi al riguardo nel coordinamento del progetto di codice civile con quello di procedura civile.

ART. 122.

(Art. 92 codice civile).

(Matrimonio del Re e dei Principi Reali).

Le disposizioni di questo capo e del precedente non si applicano al Re e alla Famiglia Reale.

È stato mantenuto immutato il testo dell'articolo 92 del codice vigente.

CAPO V.

Della celebrazione del matrimonio.

ART. 123.

(Art. 93 codice civile).

(Luogo della celebrazione).

Il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'ufficiale dello Stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza.

L'art. 93 del codice vigente è rimasto immutato. V'era chi desiderava, per favorire sempre più la celebrazione dei matrimoni, sancire la norma che il matrimonio potesse essere celebrato in-

nanzi a qualunque ufficiale dello stato civile, previa esibizione di un certificato rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di domicilio o di residenza, attestante che le pubblicazioni erano state regolarmente compiute. Ma si è rilevato che mentre non sarebbe grande la facilitazione — poichè le nozze possono essere celebrate nella residenza di uno degli sposi, dove, nella normalità dei casi o l'uno o l'altro si trova — con la facoltà suindicata si metterebbe nel nulla tutto il sistema delle opposizioni, in quanto si consentirebbe ai fidanzati di celebrare tranquillamente il matrimonio in un lontano e remoto comunello, mentre in quello in cui essi avrebbero dovuto celebrare il matrimonio resterebbero come armi spuntate nelle mani dell'ufficiale dello stato civile, le opposizioni notificategli a norma dell'art. 120.

ART. 124.

(Art. 94 codice civile).

(Forma della celebrazione).

Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni, ancorchè parenti, fa agli sposi gli avvertimenti prescritti dall'art. 125; dà ad essi lettura degli artt. 163, 164, 165 e 167 di questo titolo; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere in marito e moglie e di seguito dà atto che sono unite in matrimonio.

L'atto del matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Due modificazioni sono in questo articolo. La prima è di semplice richiamo all'obbligo sancito dall'articolo seguente circa la determinazione del regime dei beni, come si vedrà a suo luogo. La seconda è più importante in quanto modifica la portata dell'intervento dell'ufficiale dello stato civile nella formazione del negozio giuridico matrimoniale. « Nel codice vigente (riportiamo la relazione) la pronuncia dell'ufficiale dello stato civile rappresenta un momento necessario non meno della dichiarazione di entrambi gli sposi; diversa è la portata dell'intervento del parroco nel matrimonio canonico, dove *matrimonium facit partium consensus*

e dove l'intervento del parroco non è che un elemento della legittima manifestazione di cotesto consenso; diverso è altresì l'ufficio attribuito al ministro dei culti ammessi nello Stato, il quale a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 deve ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie. Con la disposizione proposta l'intervento dell'ufficiale dello Stato civile è stato contenuto in lineamenti corrispondenti, e cioè espressamente limitato a una ricognizione, la quale — in conformità di quanto si osserva per gli altri ordinamenti matrimoniali oggi riconosciuti od organizzati nel nostro Stato — lascia fondarsi nell'accordo delle parti il negozio giuridico matrimonio ».

ART. 125.

(Determinazione del regime dei beni).

Prima della celebrazione del matrimonio, gli sposi devono dichiarare all'ufficiale dello stato civile se hanno stipulato convenzione matrimoniale, indicandone in caso affermativo la data ed il notaio rogante.

L'ufficiale dello stato civile fa nell'atto espressa menzione delle dette domande e risposte.

Se non hanno stipulato convenzione, l'ufficiale dello stato civile li avverte che essi possono eleggere il regime della comunione dei beni con semplice dichiarazione contestuale.

Se non hanno regolato completamente i loro rapporti patrimoniali, gli sposi devono dichiarare quale sia il regime che scelgono per il regolamento dei medesimi.

Sui primi due commi è stato facile l'accordo, perchè è indubitabile l'opportunità, per i terzi, di venire a conoscere dall'atto di matrimonio se e quale convenzione matrimoniale sia stata stipulata dagli sposi.

Ma, circa gli altri due commi, a qualcuno non sembrava opportuno che l'ufficiale di stato civile assumesse funzioni di propagandista del regime della comunione; e, soprattutto, sembrava poco conveniente che — giusta la norma dell'ultimo comma — gli sposi fossero costretti alla scelta di un regime patrimoniale per il

loro matrimonio, proprio nel momento solenne della celebrazione di esso, quando gli animi loro dovrebbero essere tesi verso l'idealità del *consortium omnis vitae*.

Appunto perchè questo *consortium* possa meglio consolidarsi, accostando all'idealità dell'unione delle anime e dei corpi, la realtà di fondere le forze anche economiche per meglio difendere la compattezza della futura famiglia nelle dure traversie della vita, nel progetto si è ritenuto di dover mantenere la disposizione, senza disconoscere la gravità delle obiezioni su accennate. Pur non volendo imporre con norme cogenti il regime della comunione, il progetto dimostra verso questo la sua propensione, ritenendolo meglio degli altri adatto alle esigenze della famiglia moderna nella quale deve essere mantenuta, dove sia possibile e quanto più sia possibile, la parità fra i coniugi, così nei diritti, come nei doveri. Ciò stante, è logico che si dia modo all'ufficiale dello stato civile di richiamare tutta l'attenzione degli sposi sul ripetuto regime.

Non deve poi esagerarsi la preoccupazione per la sorpresa degli sposi innanzi alla richiesta dell'ufficiale di stato civile. Quando il nuovo codice sarà pubblicato (se la riforma sarà accolta) saranno ben pochi gli sposi che si presenteranno innanzi all'ufficiale dello stato civile o al parroco senza essere informati di ciò che avverrà nella funzione che essi si apprestano a compiere.

Allora, dopo il primo periodo di attuazione del nuovo codice, la maggior parte si presenterà già preparata a rispondere alla richiesta e non saranno pochi quelli che risponderanno eleggendo il regime della comunione, contribuendo alla realizzazione dello scopo che il progetto mira a raggiungere col far penetrare non soltanto nella legge, ma, gradatamente, sempre più nel costume il sistema che si ritiene meglio adatto all'incremento del nucleo familiare.

ART. 126.

(Art. 95 codice civile).

(Consenso degli sposi al matrimonio).

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può essere sottoposta nè a termine nè a condizione.

Se le parti aggiungano un termine o una condizione e vi persistano, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio.

In merito alle conseguenze di un matrimonio contratto sotto condizione o termine, molto si è discusso ritenendo alcuni che esso sia da considerare radicalmente nullo, inesistente, altri che debba invece essere considerata nulla l'apposizione della condizione o del termine, e restar valido il matrimonio come se non vi fosse stato apposto nè condizione nè termine, interpretandosi così la norma del codice in conformità di quella sancita dal can. 1095 del *codex iuris canonici*.

Il progetto ha mantenuto intatto l'art. 95 del codice vigente che sancisce il divieto con norma d'ordine pubblico, imponendo anche all'ufficiale dello stato civile di non celebrare il matrimonio qualora gli sposi, avvertiti del divieto, persistano nel dare un consenso condizionato. La violazione della norma cogente porta come conseguenza la nullità del negozio giuridico. Dovrà, tuttavia, considerarsi se non convenga nel testo definitivo del nuovo codice risolvere la questione o trasformando quella che è oggi virtuale in nullità testuale, dichiarandola espressamente con apposita aggiunta all'articolo, oppure adattando la legge nostra a quella canonica, e dichiarando che l'apposizione di condizione o di termine *vitiatur sed non vitiat* e che quindi il matrimonio resta valido e incondizionato.

ART. 127.

(Art. 96 codice civile).

(Celebrazione fuori del comune indicato nell'art. 123).

Essendovi necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 123, l'ufficiale dello stato civile richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale innanzi al quale fu celebrato manda, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui venne la richiesta.

Una semplice modificazione di forma è stata apportata al testo dell'articolo vigente precisandosi nel secondo periodo dell'ultimo comma che la copia autentica dell'atto dall'ufficiale dello stato civile innanzi al quale è stato celebrato il matrimonio è inviata a quello che ne ha fatto richiesta, perchè quest'ultimo possa trascriverla nel registro dei matrimoni del comune di domicilio o di residenza degli sposi o di uno di essi, in cui a norma dell'art. 123 il matrimonio avrebbe dovuto celebrarsi.

ART. 128.

(Art. 97 codice civile).

(Celebrazione fuori della casa comunale).

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, ed ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio giusta la disposizione dell'art. 124.

Identico all'articolo vigente.

ART. 129.

(Celebrazione per procura).

La celebrazione del matrimonio può anche farsi per procura, qualora ricorrano gravi motivi da apprezzarsi dal procuratore generale presso la Corte d'appello nella cui circoscrizione uno degli sposi ha la residenza.

I militari in tempo di guerra possono celebrare il matrimonio per procura a norma delle leggi speciali che li concernono.

La coabitazione che abbia avuto luogo anche temporaneamente dopo la celebrazione del matrimonio elimina gli effetti della revoca della procura, che sia rimasta ignota all'altro coniuge.

Il diritto canonico consente il matrimonio per procura (can. 1089 « ut matrimonium per procuratorem valide ineatur, requiritur mandatum speciale ad contrahendum cum certa persona »).

Durante la guerra, poi, col Decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903 fu ammesso il matrimonio dei militari e delle persone addette per ragioni di servizio al seguito delle forze armate. È stato discusso se convenisse mantenere alla disposizione il carattere di assoluta eccezionalità oppure dettare una norma di carattere generale. Il progetto si è attenuto alla seconda corrente per favorire i matrimoni fra persone lontane e diminuire, nei limiti della possibilità, le divergenze fra le norme del diritto canonico e quello matrimoniale che si va concretando.

Un buon freno ai matrimoni di capriccio è offerto mediante l'intervento del Procuratore Generale che deve valutare, a seconda del suo prudente criterio discrezionale, i gravi motivi per i quali il coniuge mandante ha chiesto di poter sposare per procura.

ART. 130.

(Art. 98 codice civile).

(Rifiuto della celebrazione).

L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per causa ammessa dalla legge.

In caso di rifiuto ne rilascia certificato con indicazione dei motivi.

Se le parti credono ingiusto il rifiuto, provvede il tribunale, sentito il pubblico ministero, salvo sempre il richiamo alla Corte d'appello.

Identico all'art. 98 del codice vigente.

ART. 131.

(Art. 99 codice civile).

(Matrimonio del Re e dei Principi Reali).

Nei matrimoni del Re e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.

Il Re determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura.

Anche questo articolo è identico al corrispondente (art. 99) del codice vigente.

CAPO VI.

Del matrimonio celebrato davanti al parroco o altro ministro del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato.

ART. 132.

(Matrimonio celebrato davanti ai ministri del culto cattolico).

Il matrimonio che è celebrato davanti al parroco o altro ministro del culto cattolico è regolato in conformità delle leggi che lo concernono.

Il concordato fra l'Italia e la Santa Sede 11 febbraio 1929, e le leggi speciali di attuazione 27 maggio 1929, n. 847 e 24 giugno 1929, n. 1159, furono pubblicati quando questo progetto era già pronto. Fu allora considerato se si dovesse senz'altro trasfondere nel codice tutto il contenuto delle leggi ora citate oppure se si dovesse mantenere nel codice le norme che regolano il matrimonio civile, rinviando alle rispettive leggi speciali la disciplina dei matrimoni religiosi, cattolici e acattolici.

Prevalse questa seconda opinione soprattutto perchè — trattandosi più che di una questione di tecnica giuridica di un problema di politica legislativa — sembrò preferibile non dargli, sia pure in linea di proposte, una affrettata soluzione, tanto più che, con opportune disposizioni di richiamo, la coesistenza delle tre forme di matrimonio era ben possibile. Ora, tuttavia, dopo un quinquennio di attuazione delle ripetute leggi, il problema potrebbe essere riesaminato con preziosi elementi forniti dalla esperienza, e non è da escludere che anche dal punto di vista politico si trovi forse più conveniente dargli una diversa soluzione.

I tre articoli compresi in questo Capo hanno semplice funzione di coordinamento e non hanno, perciò, bisogno di illustrazione.

ART. 133.

(Matrimonio celebrato davanti a ministri di culti ammessi).

Le disposizioni contenute nei capi II, III, IV, V, VII, VIII, IX, e X, del presente titolo si applicano al matrimonio che è celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, salvo le modificazioni stabilite dalle leggi speciali.

Vedi la nota all'articolo precedente.

ART. 134.

(Trascrizione nei registri dello stato civile).

Agli effetti delle disposizioni contenute nel capo IX del presente titolo, per i matrimoni non celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile, la trascrizione dell'atto stesso nei registri dello stato civile è equiparata all'atto di celebrazione.

Vedi la nota all'art. 132.

* * *

Il codice civile ha un Capo V « Del matrimonio dei cittadini in paese estero e degli stranieri nel regno », che non figura più nel progetto.

Le disposizioni che riguardano l'atto di matrimonio fuori del Regno fra i cittadini oppure fra i cittadini e stranieri sono contenute nell'art. 534 del progetto, in sede che si è ritenuta più opportuna, cioè fra le norme concernenti gli atti di stato civile. Ed è stato lasciato in facoltà degli sposi di celebrare il matrimonio innanzi al Regio agente diplomatico o consolare del luogo con le norme stabilite dal codice nostro, oppure innanzi alla autorità locale competente e con le forme stabilite dalla legge del luogo purchè, s'intende, questa non contrasti con disposizioni nostre di ordine pubblico.

Per ciò che concerne poi i matrimoni degli stranieri nel Regno

si è ritenuto che non fosse il caso di dare norme particolari, tenute presenti quelle delle disposizioni preliminari al codice e le altre già date o che possono essere date in convenzioni internazionali, la cui conclusione non deve essere in alcun modo intralciata da norme interne, che non siano ravvisate indispensabili, come non sono indispensabili quelle degli artt. 102 e 103 del codice vigente.

CAPO VII.

Delle cause di nullità del matrimonio.

ART. 135.

(Art. 104, 366 comma 2°, codice civile e 95 n. 5 ordinamento stato civile 15-11-1865 n. 2602.

(Impugnazione per determinati impedimenti).

Il matrimonio contratto in contravvenzione agli articoli 98, 100, 101 e 102 può essere impugnato dagli sposi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo ed attuale.

Dalle stesse persone può essere impugnato il matrimonio celebrato senza la presenza dei testimoni o davanti ad un ufficiale dello stato civile non competente. Decorso sei mesi dalla celebrazione del matrimonio, la domanda di impugnazione per le dette inosservanze non è più ammessa.

Il Tribunale tuttavia su richiesta del pubblico ministero può ordinare che sia trasmessa, per la trascrizione, una copia autentica dell'atto all'ufficiale davanti al quale il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare.

Il capo concernente le cause di nullità del matrimonio, (è da segnalare anche, per la maggiore precisione tecnica, la sostituzione della parola « cause », all'altra, « domande », usata nell'epigrafe dal codice vigente) è stato fra quelli più discussi e su cui non sempre si è potuto ottenere unanimità di consensi nei compilatori del progetto. Fermo per tutti, come pregiudiziale, il principio della indissolubilità del matrimonio, v'era chi avrebbe desiderato aumentare il numero degli impedimenti dirimenti e di conseguenza quello delle cause di nullità, quasi valvole di sicurezza per le unioni infelici, e chi, invece, avrebbe gradita una di-

minuzione del numero stesso per ribadire sempre più il rigore della indissolubilità. Il progetto si è tenuto nel giusto mezzo, mantenendo sostanzialmente la disciplina delle nullità, come nel codice vigente, ma precisando meglio, dove è sembrato necessario, e cercando anche qui di avvicinare il regolamento civile a quello canonico.

Un primo rilievo, che non riguarda soltanto l'art. 135 ma anche altri di questo Capo, si riferisce alla abbreviazione dei termini di decadenza dalle azioni, giustificata dall'enorme progresso compiuto in questo secolo dai mezzi di comunicazione, dalla conseguente maggiore facilità di avere notizia dei fatti e dalla necessità di adeguare la durata del termine di esperibilità delle azioni al più rapido ritmo della vita odierna. Sei mesi sono qui fissati, anziché un anno per l'impugnazione del matrimonio per incompetenza dell'ufficiale dello stato civile o per la mancata presenza all'atto dei testimoni.

Sembrava a qualcuno che fosse eccessivo ritenere l'anzidetta incompetenza quale impedimento dirimente che importa la nullità del matrimonio e si sarebbe desiderato che l'incompetenza fosse da ritenere impedimento semplicemente impediente, passibile soltanto di penalità per i coniugi e per l'ufficiale dello stato civile ma non invalidante il matrimonio.

Il progetto ha invece mantenuto l'incompetenza come causa di nullità, perchè, tenuta presente tutta la disciplina dell'istituto nei riguardi dell'intervento dell'ufficiale di stato civile nell'atto di matrimonio, se non si colpisse di nullità l'atto stesso, gran parte delle norme dettate resterebbero spesso inosservate.

Quando poi l'impugnazione del matrimonio non sia più possibile perchè è trascorso il termine di decadenza, il progetto consente, in conformità dell'art. 366 del codice vigente, che, su richiesta del pubblico ministero, il tribunale ordini la trascrizione dell'atto nei registri dell'ufficio di stato civile nel quale il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare, in modo che resti traccia della celebrazione anche nell'ufficio competente, presso il quale sono fatte, occorrendo, le indagini di chi abbia interesse a conoscere lo stato delle persone che hanno contratto matrimonio.

I compilatori, infine, non hanno mancato di prospettarsi la questione relativa alla celebrazione del matrimonio compiuta dall'ufficiale di fatto, cioè da persona che mentre appare in possesso delle funzioni di ufficiale dello stato civile, effettivamente non le ha. Alcune leggi straniere, ricordate nella relazione (per es. quelle ungherese e tedesca) considerano valido, in tal caso, il matrimonio come se fosse celebrato innanzi al vero ufficiale dello stato civile. Nel progetto invece, per quanto si fosse d'accordo che l'apparenza del diritto può giustificare la validità della celebrazione — quando, s'intende, gli sposi ignoravano che chi li univa in matrimonio non era ufficiale di stato civile — non è stata inclusa una disposizione simile a quella delle leggi su ricordate, per non sanzionare una contraddizione che testualmente si verificherebbe nella legge tra il precetto della legge stessa che impone l'osservanza delle norme da essa stabilite e la concessione di validità all'atto compiuto senza l'osservanza delle dette norme. Si è preferito lasciare che la giurisprudenza decida la questione caso per caso applicando la teoria dell'apparenza del diritto, che si va ormai sicuramente affermando in dottrina e in giurisprudenza.

Quanto agli impedimenti di età, di libertà di stato, di parentela, affinità e adozione, e di delitto, il progetto ha mantenuto la norma del vigente art. 104, in ordine alle persone che possono impugnare il matrimonio.

Non sono più menzionati gli « ascendenti prossimi » fra coloro ai quali è concessa senz'altro la legittimazione attiva, per quanto essi siano ammessi ad opporsi al matrimonio (art. 119), perchè si è ritenuto che basti a salvaguardare l'eventualità di un loro interesse all'impugnazione del matrimonio, la formula generica « tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo ed attuale » formula che, nella sua larghezza, comprende indubbiamente anche i menzionati ascendenti, i quali però, al pari degli altri, dovranno dimostrare che il loro interesse ad agire ha le due qualità di « legittimo e attuale ».

In relazione a tale concetto è stato infatti soppresso l'art. 111 del codice vigente il quale dispone che il matrimonio contratto prima che gli sposi o l'uno o l'altro di essi avesse l'età fissata, non

può essere impugnato dagli ascendenti, nè dal consiglio di famiglia o di tutela, che vi abbiano consentito.

ART. 136.

(Art. 110 codice civile).

(Impugnazione per difetto d'età).

Il matrimonio contratto da persone delle quali anche una sola non fosse pervenuta all'età fissata, non può essere impugnato quando sia trascorso un mese dal raggiungimento dell'età richiesta o quando la sposa sia rimasta incinta.

In quest'ultimo caso tuttavia rimane salva l'azione ove il marito non abbia raggiunto l'età richiesta e sia intervenuta sentenza che escluda lo stato di filiazione legittima della prole.

Quanto all'abbreviazione del termine da sei mesi (art. 110 cod. civ.) ad un mese per l'impugnazione del matrimonio affetto dall'impedimento d'età, ci riportiamo alla nota all'articolo precedente. Qualcuno avrebbe voluto, come fa il codice svizzero, stabilire la decadenza dall'azione nello stesso momento in cui avviene il raggiungimento della età richiesta; ma si è considerato che la concessione di un termine brevissimo consentirebbe allo sposo, giunto a maturità, di riflettere sulla opportunità dell'azione da iniziare.

Col secondo comma dell'articolo si è poi risolta, come è detto nella relazione, « una questione che divideva la dottrina e la giurisprudenza sotto l'impero del codice attuale con lo stabilire la sanatoria per effetto del concepimento anche quando il difetto di età sia da parte dell'uomo o anche da parte dell'uomo, anzichè da parte della donna soltanto.

Senonchè per dare giusta considerazione alla ipotesi in cui il concepimento non sia dovuto al marito e in cui pertanto la sanatoria sarebbe destituita di giustificazione, si è stabilito che la nullità possa farsi valere, in caso di difetto di età da parte del marito, ove questi abbia esercitato l'azione di disconoscimento della paternità (leggasi nel testo dell'art. 136: « raggiunta l'età richiesta e sia intervenuta..... »).

ART. 137.

(Art. 112 codice civile).

(Impugnazione per interdizione).

Il matrimonio di chi sia stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore e dal pubblico ministero se, quando è seguito, eravi già la sentenza definitiva di interdizione. Può essere impugnato dall'interdetto stesso dopo revocata l'interdizione.

L'azione non può più essere proposta se la coabitazione abbia continuato per un mese dopo revocata l'interdizione.

Il testo dell'art. 112 del codice vigente concede l'impugnativa all'interdetto, al tutore, al Consiglio di famiglia e al Pubblico Ministero.

Il progetto sopprime l'indicazione del consiglio di famiglia per coordinamento col titolo della tutela, in cui questo organo è soppresso. Quanto all'interdetto la formula del codice vigente lascia sussistere il dubbio che l'interdetto possa personalmente esperire l'azione per la dichiarazione di nullità del suo matrimonio anche in costanza dell'interdizione. L'emendamento recato dal progetto precisa che il matrimonio può essere impugnato dall'interdetto soltanto dopo la revoca dell'interdizione. Ma se dopo questa, quando cioè all'interdetto è riconosciuta nuovamente la capacità di agire egli non si vale del proprio diritto e continua a coabitare ininterrottamente col coniuge egli manifesta implicitamente la volontà di rinunciare all'impugnazione e la legge più non gliela consente dopo trascorso un mese, termine abbreviato in confronto a quello di tre mesi concesso dall'art. 112 del codice vigente.

Resta dubbio, con la formula del progetto, se essendo stata iniziata l'azione dal tutore o dal pubblico ministero prima della revoca dell'interdizione, e continuando l'interdetto la coabitazione per più di un mese, possa, dopo trascorso tale termine, portarsi a compimento l'azione e dichiararsi la nullità del matrimonio. In tal caso il matrimonio verrebbe sciolto contro la volontà – ridivenuta efficace – degli sposi che hanno dimostrato col fatto della coa-

bitazione di volere mantenere le nozze contratte. Si avrebbe perciò una contraddizione ad evitare la quale sarebbe opportuno modificare il testo del secondo comma nel senso accennato nella relazione dicendo cioè « la nullità non può più essere dichiarata » invece di « l'azione non può più essere proposta ».

Il caso dell'infermità di mente, tanto se l'interdizione sia stata pronunciata dopo la celebrazione del matrimonio quanto se non sia stata pronunciata, è considerato nell'articolo successivo.

ART. 138.

(Art. 112 codice civile).

(Impugnazione per infermità di mente).

Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi che non sia stato sano di mente al tempo del matrimonio, ancorchè non sia poscia seguita l'interdizione.

Se sia stata pronunciata l'interdizione dopo il matrimonio e la infermità risulti esistente al tempo del matrimonio, il matrimonio può essere impugnato dalle persone indicate nel precedente art. 137. L'azione non può più proporsi se vi è stata coabitazione continuata per un mese, dopo che lo sposo ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali, o dopo che fu revocata l'interdizione.

In questo articolo (riproduciamo la relazione) « è anzitutto regolata l'ipotesi di matrimonio contratto da persona la quale era inferma di mente per causa transeunte ovvero per causa che non ha dato luogo ad interdizione: ipotesi la quale non appariva espressamente prevista nel codice attuale, lasciandosi adito a discussioni e divergenze. L'impugnativa è data in questo caso, allo sposo incapace, a simiglianza di quanto è disposto per i casi di vizio del consenso, e anche di errore ostativo, cioè in caso nel quale per errore nella dichiarazione il consenso sia del tutto mancato. Nella diversa ipotesi in cui sia poi seguita la interdizione, l'azione è data inoltre al tutore e al pubblico ministero. La sanatoria è regolata in conformità di quanto è disposto nell'articolo precedente e di quanto è disposto nei casi di vizio del consenso ».

ART. 139.

(Impugnazione per omicidio).

Il matrimonio contratto contro il divieto dell'art. 102 non può più essere impugnato dopo che siano trascorsi cinque anni dal fatto che dà luogo all'impedimento o quando dal matrimonio siano nati figli.

Dopo che con l'art. 2 della Legge 27 maggio 1929 n. 847 è stata consentita la dispensa dall'*impedimentum criminis* e l'art. 102 del progetto ha confermata la disposizione, non v'è più motivo di tenere nel rigore dell'assoluta insanabilità l'impedimento stesso, tanto più nel caso in cui, per essere avvenuta la nascita di figli, siavi un interesse sociale, a mantenere in vita il matrimonio, superiore a quello che possono personalmente avere i coniugi stessi. Per lo stesso interesse sociale è da considerarsi se non debba essere equiparato il caso dei figli nati a quello dei concepiti, prevedendolo espressamente con l'aggiunta della frase: « o quando la moglie sia incinta ».

Ha dato luogo a qualche perplessità la decadenza dall'azione stabilita, anche quando non vi siano figli, per semplice decorso di tempo. Ma è da considerare che il lungo periodo trascorso può avere o eliminato o, almeno, grandemente attenuato quel senso di disagio morale che si prova nel vedere passare a nuove nozze con l'uccisore il coniuge dell'ucciso. E ciò a prescindere da quei casi, già indicati nella nota dell'art. 102, nei quali il matrimonio in particolari contingenze, non soltanto non è biasimevole ma è da approvare. Il progetto ha pertanto fissato in cinque anni il termine dopo il quale il matrimonio non può essere impugnato. La misura di tale termine merita, peraltro, di essere riesaminata perchè, se non venisse parificata a quella del termine fissato dal codice penale per l'estinzione dell'azione penale, potrebbe darsi che fosse colpita da decadenza l'azione per l'impugnazione del matrimonio mentre è ancora esperibile quella per ottenere la pena del delitto; ciò che non sarebbe certamente opportuno, per quanto ci si trovi in campi distinti e ben diversa sia la finalità delle due disposizioni.

ART. 140.

(Art. 108 e 109 codice civile).

(Impugnazione per mancanza di assenso).

Il matrimonio contratto senza l'assenso dei genitori o del tutore può essere impugnato dalle persone delle quali era richiesto l'assenso, e da quello degli sposi pel quale l'assenso era necessario.

L'azione non può essere promossa quando il matrimonio sia stato espressamente o tacitamente approvato dalle persone delle quali era richiesto l'assenso, o quando dalla notizia del contratto di matrimonio siano trascorsi tre mesi senza loro richiamo.

Parimenti l'azione non può essere promossa quando sia trascorso un mese dal raggiungimento della maggiore età di quello degli sposi a cui l'assenso era necessario.

La fusione dei due articoli 108 e 109 del Codice vigente è fatta nel progetto con modificazioni più di forma che di sostanza; e forse qualcuna occorrerebbe apportarne ancora. Nel primo comma⁷ si dovrebbe indicare anziché i genitori il « genitore che esercita la patria potestà » in conformità della disposizione dell'art. 104.

Nel secondo comma occorrerebbe tener conto del caso in cui vi siano figli nati o concepiti; e sarebbe forse preferibile alla parola « richiamo » l'altra « impugnazione », oppure « azione ».

ART. 141.

(Art. 105 e 106 codice civile).

(Impugnazione per violenza ed errore).

Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso sia stato estorto con violenza o dato per errore.

L'errore non può essere fatto valere come causa di nullità del matrimonio se non sia scusabile.

L'errore può essere fatto valere se siasi verificato rispetto a condizioni e qualità dell'altro coniuge tali che, data la ragionevole valutazione delle esigenze del matrimonio, avrebbero, se fossero state conosciute, escluso il consenso.

Non è più ammissibile l'azione, se vi è stata coabitazione continuata per un mese dopo che lo sposo ha riacquisitato la sua piena libertà o conosciuto l'errore.

Sono note le dispute alle quali ha dato luogo in dottrina e in giurisprudenza l'interpretazione dell'art. 105 del codice vigente specialmente per ciò che concerne l'errore.

Il progetto si è limitato, nel primo comma dell'art. 141 a modificare la forma in modo da precisare che il dolo non è per sè stesso preso in considerazione quale causa di nullità del matrimonio, eliminando così una questione, che si è pure agitata per la formula del primo comma dell'art. 105, il quale parla di consenso « che non sia stato libero », lasciando la possibilità di inclusione del dolo. E non lo si considera nel progetto perchè ai fini della disposizione in esame è l'errore (oltre la violenza nelle sue varie forme) che ha rilevanza, poco importando che esso sia spontaneo o provocato dai raggiri dell'altra parte o dei terzi, se ha determinato una divergenza tra volontà e manifestazione di essa (errore ostativo) oppure un vizio della volontà medesima (errore vizio, errore proprio, errore nullità).

La difficoltà consiste nel fissare quale specie di errore debba ammettersi come causa di nullità del matrimonio ed entro quali limiti. Nella relazione è chiarito che non può parlarsi di *error in negotio*, il quale — pur essendo ammesso da qualche codice straniero (es. svizzero, germanico) — viene qui escluso dal fatto che l'ufficiale dello stato civile oppure il parroco o il ministro di culti ammessi, deve dare lettura agli sposi, prima di dichiararli uniti in matrimonio degli art. 130, 131, e 132 cod. civ. (art. 163, 164 e 165 del progetto) che sanciscono gli obblighi imposti ad essi dalla legge, e precisano pertanto gli effetti principali che derivano dal negozio giuridico che essi stessi stanno per porre in essere.

Deve dunque trattarsi di *error in persona*. Ma per questo pure non è facile accordarsi sulla interpretazione, tenuto conto delle divergenze della dottrina e anche della giurisprudenza, che si sono inevitabilmente riprodotte fra i compilatori. Secondo la corrente più rigorosa è noto che per errore sulla persona deve intendersi quello che cade sulla identità fisica della persona, con esclusione delle qualità, di qualunque importanza sia l'errore su di esse. L'opposta corrente tiene conto invece delle qualità fisiche

e morali, considerando che se il consenso è stato viziato poichè uno degli sposi ha consentito alle nozze soltanto perchè riteneva che l'altro fosse fornito di qualità che è risultato non avere, o, peggio, ha dimostrato di avere gravi difetti fisici e morali che avrebbero distolto dalle nozze stesse il coniuge ignaro, è indispensabile consentire l'annullamento di un matrimonio non voluto e che trasforma in una catena di gravosa pena quello che dovrebbe essere un costante vincolo di affetto.

Le formule usate al riguardo nei codici stranieri si ispirano all'una o all'altra corrente e può dirsi che nessuna corrisponda in modo pieno e assolutamente tranquillante al concetto che si vuole esprimere. Quando si tratti di errore su qualità che sostanzialmente apportano un mutamento di personalità e che, una volta scoperte, rendano impossibile la continuazione del legame matrimoniale, è socialmente, umanamente preferibile alla forzata continuazione di questo la sua cessazione. Non si devono chiudere gli occhi per non voler vedere quali danni producono nel campo morale le unioni che si fondano su errori di tal genere. Ed il legislatore che deve preoccuparsi delle esigenze della vita sociale nel tempo in cui un codice è fatto, a queste esigenze deve ispirare le sue norme.

Lo stesso diritto canonico, del resto, ammette l'annullamento quando trattisi di *error qualitatis in errorem personae redundans*; ed è poi nelle applicazioni pratiche meno rigido, più umano di quel che dal rigore delle norme potrebbe apparire. Come sempre, nel diritto tutto è questione di limiti. La vera difficoltà della norma sta nel definire, precisandoli, i confini entro i quali deve essere circoscritta l'indagine che può essere consentita al magistrato, perchè egli possa dichiarare che uno dei coniugi abbia errato nel dare il proprio consenso al matrimonio e pronunciare l'annullamento. Variano, infatti, da caso a caso le esigenze e l'apprezzamento che del matrimonio può essere fatto in rapporto alla condizione sociale e alle qualità delle persone, all'ambiente, al costume, a tutte le circostanze.

Se, peraltro, si desse l'assoluta prevalenza a criteri subiettivi, il principio fondamentale dell'indissolubilità del matrimonio

verrebbe ad essere scosso nelle sue basi. Occorre dunque che la norma lasci la possibilità di tenere conto dei ripetuti criteri subiettivi ma poggi la sua solida base su di un criterio obiettivo, che si riferisca alla natura e alla essenza del matrimonio, in sé stesso considerato e nelle sue finalità. Riteneva qualcuno che questo temperamento di obiettività e di subiettività si potesse ottenere parlando di errore su gli attributi della personalità. Ma se questi sono considerati come mezzo di identificazione della persona non occorre parlarne specificamente perchè basta allora il concetto di errore sulla identità fisica della persona; se invece sono tenuti in conto come qualità essenziali della persona non si evita, con la indicazione generica di essi, di prendere in considerazione l'errore sulle qualità della persona stessa. Nè è conveniente fare, come qualche altro voleva, una enumerazione tassativa di tali attributi, perchè, per l'accertamento della esistenza di un vizio del consenso, non può prescindersi dal tener conto della valutazione che di tali attributi o di altre qualità può essere fatta dallo sposo, il cui consenso si pretende viziato, valutazione che può attribuire massima o minima importanza alla stessa qualità a seconda della persona, del tempo o dell'ambiente sociale in cui è fatta.

Il progetto ammette esplicitamente l'errore sulle qualità ma ne circoscrive la portata, anzitutto richiedendo che l'errore sia scusabile. Si è osservato che la mancanza della scusabilità non dovrebbe avere alcuna conseguenza su gli effetti dell'errore, poichè il matrimonio non è un comune negozio giuridico e, data la sua importanza sociale, chiunque abbia errato in buona fede deve essere tutelato allo stesso modo dalla legge sia o non sia scusabile l'errore. È, invece, proprio per l'importanza sociale del negozio che si deve imporre, nel suo compimento, la maggiore attenzione ed il disporre il divieto di annullamento quando l'errore, che si adduce come causa di nullità, sia inescusabile, è sembrato mezzo efficace per richiamare sulla gravità dell'atto tutta l'attenzione degli interessati. Data questa finalità, sembra indubitabile che il requisito della scusabilità dovrà essere esaminato con rigoroso criterio, per quanto non sia possibile precisare fino

a quale limite possa giungere la scusabilità stessa, dovendosi per ciò affidarsi volta per volta alla prudente discrezionalità del giudice.

Il progetto dà, poi, al giudice una direttiva circa le qualità di cui deve tenersi conto, ai fini dell'ammissione dell'errore come causa di nullità, richiedendo che le qualità siano tali che, data la ragionevole valutazione delle esigenze del matrimonio, avrebbero, se fossero state conosciute, escluso il consenso. Occorre dunque non un qualsiasi errore su una qualsiasi qualità; ma una ragione molto seria perchè il giudice debba pronunciare l'annullamento del matrimonio. Nella formula del progetto sono richiamati congiuntamente gli elementi subiettivo ed obiettivo, su accennati, a giustificazione dell'errore. Il giudice deve tener conto delle esigenze del matrimonio astrattamente considerate (elemento obiettivo) e insieme della valutazione che di esse poteva fare il coniuge in errore, ragionevolmente (elemento subiettivo) cioè considerate quelle stesse esigenze in relazione alla condizione sociale delle persone, all'ambiente, al luogo e al costume.

Il progetto non ha inteso con ciò dar passo alla dottrina della presupposizione, che ha ormai fatto il suo tempo, ma ha voluto avviare a soluzione equa ed umana uno dei più tormentosi problemi, impostandolo su basi che possono essere considerate meno instabili di quelle fissate in altre legislazioni.

L'ultimo comma dell'art. 141 dà soltanto un mese di tempo per proporre l'azione di annullamento. La brevità del termine è giustificata da una doppia necessità. Prima, quella di evitare che, decorso un certo tempo, si possa con facilità far valere come errore sulle qualità — precedenti al matrimonio — il mutamento delle qualità stesse avvenute posteriormente alle nozze. Seconda, quella di ribadire il concetto che la nullità è data per l'errore vero e proprio sulle qualità dell'altro coniuge, non per riparare ad erronei calcoli sulla propria condizione postmatrimoniale. Quando trattisi di errore nel primo senso su indicato è sembrato che un mese di coabitazione continuata, dopo riacquistata la piena libertà, sia più che sufficiente per far luogo alla presunzione che vi sia stata una nuova affermazione di volontà tacita per la con-

tinuazione del vincolo contratto, volontà che sostituisce quella originariamente mancante o viziata.

Il termine stesso è pure congruo per il caso che il coniuge caduto in errore intenda far valere il proprio diritto di impugnare il matrimonio, in quanto egli ha modo con la coabitazione di valutare se, malgrado l'errore, gli sia o no possibile mantenere il legame matrimoniale.

ART. 142.

(Art. 107 codice civile).

(Impugnazione per impotenza).

L'impotenza perpetua, così assoluta come relativa, quando sia anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'uno e dall'altro coniuge.

L'azione non può essere promossa da quello dei coniugi che abbia prima del matrimonio conosciuto la propria impotenza.

L'impotenza di generare, quando sia perpetua e anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'altro coniuge, il quale non ne abbia avuto notizia prima del matrimonio.

L'art. 107 del codice vigente ha dato luogo, come è noto, a lunghe e vivaci dispute, che si sono riaccese dopo i Patti Lateranensi e dopo la pubblicazione del progetto. Questo apporta al testo vigente varie e sostanziali modificazioni. Alcune di esse avvicinano il nuovo testo alle norme del diritto canonico; una però (quella concernente l'*impotentia generandi*) ne lo allontana. Accenneremo appresso i motivi che stanno pro e contro la disposizione. Devesi ora pregiudizialmente osservare quanto avemmo occasione di rilevare a proposito dell'art. 82; che, cioè, gli articoli del progetto, i quali, in riguardo al matrimonio, si distaccano notevolmente dal diritto canonico, meritano di essere sottoposti a revisione per considerare se convenga mantenere la difformità di disciplina giuridica dell'istituto fra il codice civile e il *codex iuris canonici* quando i matrimoni celebrati col solo rito civile sono ormai pochissimi, mentre la quasi totalità segue il rito religioso ed è quindi assoggettata, per l'eventuale annullamento, ai tribunali ecclesiastici.

Ciò premesso, rileviamo che nel primo comma dell'art. 142 sono state introdotte tre modificazioni: a) è stata soppressa la qualifica di « manifesta » che il codice vigente richiede, insieme con la perpetuità, per ammettere l'impotenza quale causa di nullità; b) è stata, invece, ammessa esplicitamente anche l'impotenza relativa; c) è stata data legittimazione attiva per l'annullamento ad entrambi i coniugi e quindi anche a quello impotente.

Quanto alla prima modificazione è da osservare che si spiega come potesse essere opportuno il requisito di « manifesta » quando fu promulgato il codice vigente, perchè i mezzi di accertamento non offrivano che bene scarsa sicurezza ed era necessario essere molto cauti per impedire frodi. Ma oggi che la scienza ha grandemente progredito nella tecnica dell'accertamento, è superfluo il requisito anzidetto, ed è anzi dannoso in quanto impedirebbe di consentire l'annullamento anche quando si raggiungesse la certezza dell'impotenza, sol perchè essa non si rivela manifestamente. Essenziale è invece che, con rigorosa prova, si raggiunga in modo preciso e inequivocabile, la certezza obiettiva dell'impotenza, poco importando che essa sia strumentale o soltanto funzionale, manifesta oppur no. Nella pratica, del resto, proprio in rapporto inversamente proporzionale, è andata scemando l'importanza attribuita al ripetuto requisito a mano a mano che è venuta perfezionandosi la tecnica scientifica.

Altrettanto può dirsi per quanto concerne l'impotenza relativa. Per la sua ammissibilità quale causa di nullità di matrimonio sono ormai in grandissima prevalenza dottrina e giurisprudenza, appunto perchè meno facile è divenuta la frode di fronte alle aumentate possibilità di accertamento e perchè, una volta acquisite la prova e venuto meno nella sua essenza il matrimonio, è d'interesse sociale dar modo al coniuge, relativamente incapace di contrarre altro matrimonio che possa riuscire perfetto, evitando gli quello stato di insoddisfacimento e di irritazione, che è dannoso per sè e per gli altri e che, in ogni caso, è pregiudizievole in quanto apporta grave perturbamento nei rapporti familiari.

Concordi sono stati i compilatori del progetto nell'ammettere che l'azione di annullamento possa essere proposta tanto dal-

l'uno quanto dall'altro coniuge; ma qualche difficoltà ha incontrato il secondo comma dell'articolo che nega l'azione a quello dei coniugi il quale abbia, prima del matrimonio, conosciuto la propria impotenza. Si osserva che, una volta ammessa la regola non nell'interesse dell'uno o dell'altro di coniugi ma nell'interesse sociale, è ingiusto fare l'eccezione sancita nell'articolo, che vale anche nel caso in cui il coniuge sano non solo si adatta allo stato di impotenza dell'altro, ma conoscendo l'incapacità di questo ad agire per lo scioglimento del vincolo, ne profitta e ne abusa imponendo la inutile e riprovevole continuazione del vincolo stesso.

Ha, peraltro, prevalso la considerazione che il coniuge il quale conscio della propria impotenza ha voluto legarsi in matrimonio, è in colpa e di questa deve sopportare tutte le conseguenze. In caso contrario si darebbe a lui il modo di contrarre e sciogliere matrimoni a suo mero arbitrio con danno per gli altri e non certo con vantaggio o prestigio della moralità.

Dissensi ben più profondi e maggiori difficoltà per l'approvazione ha incontrato l'ultimo comma dell'articolo concernente l'*impotentia generandi*, inevitabile riflesso delle divergenze che tengono divisi gli scrittori nella dottrina e i giudici nella giurisprudenza. Intendiamo parlare di quella di merito, chè quella della Corte Suprema è ormai costante nel senso di non ammettere l'*impotentia generandi* quale causa di nullità.

Non ci attardiamo — data l'indole di queste note — a svolgere minutamente le argomentazioni che, *hinc inde*, si fanno con larga copia di dissertazioni dottrinali, e con acutezza di logica. La decisione dipende dal punto di vista dal quale si considerano le finalità del matrimonio. Se a questo si assegna come scopo unico o principalissimo la procreazione della prole, per la conservazione della specie, secondo la dottrina filosofica-biologica, sociale, evolucionistica, oppure per la perpetuità della razza, quale elemento essenziale di vita per la Nazione e di potenza per lo Stato, secondo la concezione demografica accolta nella dottrina Fascista, non v'è dubbio che quando il matrimonio è stato contratto proprio allo scopo di perpetuare la famiglia, qualora venga meno lo scopo per l'accertata impossibilità di generare, viene pur meno la ragione

per cui il vincolo è stato contratto ed è logico, giusto, umano che se ne consenta lo scioglimento. In tal caso la tutela del matrimonio quale unione sessuale preordinata alla profeazione, si fonda esclusivamente su un interesse di carattere sociale e quando questo assolutamente manca, la tutela cessa e l'interesse individuale alla unione stessa non è preso in considerazione.

Se invece si considera il matrimonio, secondo la concezione del diritto canonico e secondo quella tradizionale che ci perviene dal mondo romano, come *coniunctio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio*, le finalità sarebbero tre.

Le prime due di carattere individuale, cioè l'unione sessuale quale *remedium concupiscentiae* (elemento materiale) e l'unione intima, affettiva, la comunione di anime, l'*affectio maritalis* (elemento spirituale); e la terza, finalità mediata pure importante ma non assolutamente prevalente, in via normale, sulle altre due di cui è la conseguenza, cioè la profeazione della prole per la conservazione della specie.

Fissare la norma della legge a favore dell'uno o dell'altro dei due indirizzi significa risolvere, più che una questione giuridica, un problema di politica legislativa. Il progetto fra le due correnti, etico-religiosa e demografica, ha ritenuto di dover seguire la seconda ed ha esplicitamente ammesso l'*impotentia generandi* fra le cause di nullità di matrimonio. Vedrà poi il Governo se convenga creare per un'esigua minoranza, una disparità di trattamento fra i cittadini.

Intanto è chiarito nella relazione « che la ipotesi considerata dalla legge è quella di inettitudine alla generazione riconoscibile nell'uno o nell'altro dei coniugi non già quella di connubio sterile per cause che non possono sicuramente riportarsi ad anomalie o alterazioni dell'uno o dell'altro soggetto ». È già un primo passo di riavvicinamento al diritto canonico per il quale *sterilitas matrimonium nec dirimit nec impedit*. Ed altra notevole limitazione è contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo, che non ammette l'impugnazione del matrimonio da parte del coniuge sano il quale abbia avuto notizia dell'impotenza dell'altro prima del matrimonio. È chiaro che in questo caso il matrimonio non è stato con-

tratto per la procreazione della prole e alla eccezionalità del caso, che non è infrequente nella vita (es. matrimonio di donna priva di ovaie o che, per ragioni di età, ha perduto la capacità di generare) il progetto ha adeguato la eccezione della norma.

ART. 143.

(Art. 113 codice civile).

(Impugnazione per precedente matrimonio).

Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge: se viene opposta la nullità del primo matrimonio, tale opposizione dovrà essere preventivamente giudicata.

Il matrimonio contratto dal coniuge di un assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza.

Questo articolo riproduce integralmente l'art. 113 del codice vigente, e non contraddice gli art. 77 e 82 dello stesso progetto. In base al secondo comma dell'art. 143 e argomentando a *contrariis* il matrimonio contratto dal coniuge di un assente può essere impugnato se l'assente dia notizie di sè. Gli art. 77. e 82 non impediscono tale possibilità se non nel caso che vi sia stata dichiarazione di morte presunta. Rinviamo alle note di tali articoli per le ragioni che giustificano il diverso trattamento che, anche nei riguardi del vincolo matrimoniale, si fa tra la persona dichiarata soltanto assente e quella presunta morta. E finchè la ripetuta disposizione permane, è logico che sia mantenuta la accennata diversità di trattamento giuridico.

ART. 144.

(Art. 114 codice civile).

(Limiti all'impugnazione del matrimonio).

Il matrimonio non può essere impugnato dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi, oppure quando ne sia stata dichiarata la morte presunta.

Dopo lo scioglimento del matrimonio la nullità di questo non può essere pronunciata se non conoscendosi di domande dipendenti dalla nullità del matrimonio medesimo.

Al testo dell'art. 114 del codice vigente che dichiara non potersi promuovere l'azione per l'annullamento del matrimonio da parte del Pubblico Ministero dopo la morte di uno dei coniugi, il progetto aggiunge la considerazione dell'ipotesi della dichiarazione di morte presunta, per coordinamento con gli art. 77 e 82. Come già per il codice vigente, è logico che non possa promuoversi neppure dal Pubblico Ministero azione per l'annullamento di un vincolo che la morte ha già sciolto. Nel progetto peraltro si fa un'eccezione per il caso vi siano domande giudiziali, le quali abbiano come presupposto la nullità del matrimonio. Il giudice allora, anche dopo lo scioglimento del matrimonio medesimo, per decidere sulle domande anzidette si trova nella necessità di deliberare pregiudizialmente sulla nullità e gli deve essere consentito in tal caso di pronunciarla, quando occorra.

ART. 145.

(Art. 115 codice civile).

(Separazione personale in pendenza di giudizio).

Quando il matrimonio sia impugnato da uno dei coniugi, il tribunale, può, sull'istanza di uno di essi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio: può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi siano minori o interdetti.

L'unica modificazione sostanziale che questo articolo reca al corrispondente 115 del codice vigente riguarda l'aggiunta della parola « interdetti ». Non v'è infatti, motivo di impedire che il tribunale disponga d'ufficio la separazione quando si tratti di interdetti equiparati nella tutela giuridica ai minori in tutto il sistema del codice.

ART. 146.

(Intrasmissibilità dell'azione per impugnare il matrimonio).

L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi, salvo che il giudizio sia pendente alla morte dell'attore.

Questo articolo è da mettere in relazione con gli art. 143 e 144 di cui è un complemento. L'eccezione in esso contenuta alla in-

trasmissibilità di un'azione personale, quale è quella di annullamento del matrimonio, sulla cui giustificazione dal lato sostanziale non occorre spendere parole, doveva essere esplicitamente sancita per evitare la controversia dottrinale e giurisprudenziale già agitata nell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 147.

(Art. 116 codice civile).

(Matrimonio putativo).

Il matrimonio che sia stato contratto in buona fede e venga poi dichiarato nullo, produce nei rapporti fra i coniugi gli stessi effetti del matrimonio valido, che durano fino alla sentenza che pronunzia la nullità.

Nel caso in cui sia dichiarata la nullità per inosservanza della disposizione dell'art. 100, tali effetti per il coniuge che ha conosciuto l'impedimento cessano dal momento in cui egli ne ha avuto conoscenza.

Se uno solo dei coniugi sia stato in buona fede, il matrimonio non produce effetti che in favore di lui.

Questo e gli articoli seguenti che disciplinano il matrimonio putativo, più che innovazioni sostanziali contengono norme che mirano a chiarire con necessarie precisazioni la regolamentazione che dà il codice vigente al detto matrimonio.

Resta fermo perciò il concetto fondamentale che pone come base del matrimonio putativo, la buona fede. Per quanto questa non sia facilmente definibile in modo preciso, è sembrato che considerandola come la posizione, lo stato d'animo del coniuge, che ha contratto il matrimonio ignorando, per un errore scusabile la causa della nullità di esso, la comprensione determinata dalla lunga nostra tradizione è più agevole di quella che potrebbero offrire altri concetti — per es. quello negativo della mala fede, o quello positivo della determinazione, ben ardua, delle varie situazioni per le quali dovrebbero applicarsi le norme concernenti il matrimonio putativo. Una sola eccezione meriterebbe forse il caso del matrimonio contratto sotto violenza. A stretto rigore, non può includersi il caso stesso fra quelli per i quali vi sia stata l'ignoranza della causa di nullità, poichè il coniuge sottoposto

a violenza, pur conoscendo tale causa si è ugualmente indotto a contrarre il matrimonio per evitare il maggior male minacciato. La maggioranza dei compilatori ha, tuttavia, ritenuto che non fosse opportuno fare precisazioni neppure in questo caso, considerando che in una larga interpretazione del concetto di buona fede poteva entrare la ripetuta ipotesi, che in qualche legislazione straniera (ad es. la tedesca) è espressamente menzionata.

Per ciò che concerne gli effetti bisognava tenere presente la speciale posizione intermedia che tiene il matrimonio putativo fra lo scioglimento normale del matrimonio per morte e l'annullamento, nei casi in cui sia esclusa la buona fede.

Lo scioglimento lascia integri gli effetti verificatisi fino alla morte ed agisce *ex nunc*; l'annullamento cancella tutti gli effetti ed agisce *ex tunc*.

L'annullamento del matrimonio putativo produce secondo l'art. 116 del codice vigente « gli effetti civili » tanto riguardo ai coniugi quanto riguardo ai figli ecc. Si è discusso se per tali dovessero intendersi i soli effetti patrimoniali; ed escluso questo concetto e non ritenuta maggiormente chiara l'espressione « tutti gli effetti » è stata adottata nel progetto l'altra « gli stessi effetti del matrimonio valido », per precisare che, fino a quando il matrimonio putativo dura è da considerare, e per il coniuge di buona fede e per i figli, come se fosse perfettamente valido ad ogni effetto patrimoniale e non patrimoniale.

Altra questione sollevata fu quella del momento dal quale debbono ritenersi cessati gli effetti del matrimonio putativo. Voleva qualcuno che si fissasse il giorno in cui si fosse avuta notizia della causa di nullità, perchè da quel momento non potrebbe più parlarsi di buona fede. Altri preferivano un dato più certo, quello della istanza per l'annullamento. Altri ancora ritenevano che più sicuro fosse fissare la cessazione degli effetti al momento della sentenza di annullamento. E questa ultima tesi ha prevalso nel progetto per la considerazione che, fino alla pronunzia della nullità, possono verificarsi effetti utili per i figli, ai cui interessi soprattutto bisogna guardare nella disciplina di questo istituto. Può esservi qualche effetto che duri ed abbia anzi la sua concreta e

completa realizzazione anche dopo la sentenza che pronunci la nullità, ma esso deve avere sempre la sua radice, il suo punto di partenza in un momento antecedente alla sentenza stessa o deve essere una conseguenza di questa (per es. per ciò che concerne l'allevamento e l'educazione dei figli, la conservazione dei lucri dotali, l'obbligazione alimentare per il coniuge di mala fede ecc.). Un'eccezione a questa norma fa l'art. 147 quando la nullità dipenda dal vincolo di un precedente matrimonio. In tal caso il coniuge che si credeva liberato dal primo vincolo matrimoniale e che accerta invece l'esistenza del vincolo stesso, ha il dovere di interrompere subito la relazione col secondo coniuge poichè tale relazione diventerebbe adulterina e affetta da bigamia, e ripugna al senso morale riconoscerle effetti giuridici. Ed è allora giusto che tali effetti cessino dal momento in cui si acquista la scienza dell'impedimento.

Il matrimonio putativo essendo fondato, come s'è visto, sulla buona fede, era logico stabilire, come fa il progetto nell'ultimo comma dell'art. 147 riproducendo la disposizione del secondo comma dell'art. 116 del codice vigente, che se uno solo dei coniugi sia stato in buona fede, il matrimonio non produce effetti che in favore di lui.

Le conseguenze nei riguardi dei figli sono contemplate in apposito articolo (150).

ART. 148.

(Art. 2004 codice civile).

(Diritti del coniuge di buona fede).

Il coniuge di buona fede conserva i diritti sui lucri dotali pattuiti a norma dell'art. 198.

In favore della moglie di buona fede l'iscrizione della ipoteca legale conserva il suo effetto senza la rinnovazione per un anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la nullità. La moglie inoltre può far annullare l'alienazione o l'obbligazione dei beni dotali a norma dell'art. 207.

Le due disposizioni contenute in questo articolo hanno carattere equitativo e sono un riflesso degli effetti del matrimonio pu-

tativo, che si proiettano nel futuro e che è sembrato opportuno sancire espressamente, tenuto conto della precisazione, fatta nell'articolo precedente, del momento in cui cessano normalmente gli effetti del matrimonio stesso.

ART. 149.

(Obblighi del coniuge di mala fede).

Il coniuge di mala fede oltre alle sanzioni stabilite dall'art. 160 è tenuto a favore dell'altro coniuge agli alimenti nella misura determinata dall'art. 506.

Come per l'articolo precedente, era indispensabile precisare l'obbligo del coniuge in mala fede di prestare gli alimenti a favore dell'altro in buona fede, poichè in caso contrario, di fronte alla ripetuta disposizione dell'art. 147 tale obbligo sarebbe cessato al momento della pronuncia della nullità del matrimonio. E ciò sarebbe non equo, poichè il coniuge in buona fede potrebbe essere venuto in stato di bisogno proprio a causa dello scioglimento del matrimonio. L'art. 160 stabilisce, è vero, il risarcimento del danno a favore del coniuge ingannato e a carico del coniuge colpevole di non aver fatto conoscere all'altro l'impedimento al matrimonio da lui conosciuto; ma è sembrato opportuno sancire qui una speciale disposizione per l'obbligazione alimentare per eliminare ogni dubbio di esclusione di questa dai danni.

ART. 150.

(Stato dei figli).

I figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo sono ritenuti legittimi purchè uno dei genitori sia di buona fede.

Egual stato spetta ai figli nati prima del matrimonio, purchè siano stati riconosciuti anteriormente alla sentenza che ha pronunciata la nullità.

La patria potestà spetta soltanto al genitore di buona fede. A quello di mala fede non spettano verso i figli che i diritti nascenti dal rapporto di filiazione naturale.

Se entrambi i genitori siano di mala fede, l'autorità giudiziaria provvede in ordine alla tutela.

Per quanto concerne la nascita o il concepimento dei figli durante il matrimonio si è discusso se dovesse tenersi conto, ai fini della legittimità, del periodo di svolgimento del giudizio di annullamento. V'era chi propendeva per attribuire lo stato di legittimità soltanto ai figli concepiti prima dell'inizio del giudizio anche se nati dopo, e negarlo agli altri. Ma è prevalsa l'opinione che non occorrevano specificazioni di questo articolo del progetto, perchè disponendosi col primo comma che la mancanza di buona fede di uno dei genitori basta ad impedire la legittimità del figlio, è chiaro che per decidere sullo stato di legittimità o illegittimità occorre risalire al momento del concepimento per accertare se fossero allora in buona o in male fede entrambi i genitori o almeno uno di essi, poco importando che la buona fede, se vi era, sia posteriormente cessata.

È stato pure preso in considerazione l'art. 133 del codice svizzero, il quale dispone che i figli nati da matrimonio dichiarato nullo sono legittimi anche se entrambi i genitori non erano in buona fede. La disposizione è ispirata ad un sentimento di pietà verso i figli, ai quali, si dice, non deve farsi scontare la colpa dei genitori; ma il progetto si è attenuto ad un criterio di maggiore rigore — non discostandosi dal sistema del codice vigente — poichè, quando entrambi i genitori sono in mala fede non si può dire che sussista un vero e proprio matrimonio nell'elevato significato etico e giuridico che la parola deve avere. Si ha piuttosto una unione illecita per la quale è stata carpita la sanzione legale che viene poi messa nel nulla. Se in questo caso si riconoscesse la legittimità dei figli, si avrebbe un primo passo verso la concessione della legittimità anche ai figli nati da concubinato. È dunque, quello del progetto, un provvedimento, che, per quanto possa recare un senso di commiserazione per la sorte di bimbi infelici, è necessario a tutela della morale e dell'ordine delle famiglie.

Anche la norma del secondo comma dell'art. 150 ha dato luogo a qualche perplessità, ispirata com'è allo stesso criterio informatore dell'intero articolo. L'esclusione di figli non riconosciuti anteriormente alla sentenza che ha pronunciato la nullità, dallo stato di legittimità è pure una dura disposizione soprattutto per i figli non

riconoscibili. Ma, chi ben guardi, rileverà, che essa in pratica trova una non piccola attenuazione in altre forme del progetto, nel titolo della filiazione, che per i figli adulterini ed anche per gli incestuosi ammettono, in determinati casi, possibilità di riconoscimento.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo in esame non hanno dato luogo a discussioni. Essi sono una logica applicazione del sistema fissato nel complesso delle disposizioni concernenti il matrimonio putativo, in coordinazione con quelle di altri titoli del progetto.

ART. 151.

(Effetti della nullità del matrimonio nei riguardi dei terzi).

Al terzo che abbia contrattato con l'uno o l'altro dei coniugi od ottenuto contro di esso una sentenza definitiva non può opporsi alcuna eccezione, a meno che al tempo del contratto, o all'inizio della lite, il matrimonio fosse già dichiarato nullo, o egli conoscesse la causa della nullità.

L'articolo mira a tutelare gli interessi dei terzi di buona fede. Non reca novità ma serve a precisare concetti già prevalsi nella tradizione giuridica e nella pratica giurisprudenziale. — L'eccezione sancita nell'articolo stesso è logica in quanto non può concedersi speciale tutela all'interesse del terzo che abbia contrattato ben conoscendo la causa di nullità del vincolo matrimoniale delle persone con le quali egli stabiliva rapporti giuridici.

CAPO VIII.

Delle prove della celebrazione di matrimonio.

ART. 152.

(Art. 117 e 118 codice civile).

(Atto di celebrazione e possesso di stato).

Niuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti civili del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione del matrimonio civile, o quello di trascrizione del matrimonio religioso, estratti dai registri dello stato civile, eccettuati i casi preveduti nell'art. 521.

Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

Sono qui riprodotti gli articoli su citati del codice vigente. Per quanto la disciplina del matrimonio religioso sia rinviata dal capo VI, come s'è visto, alle leggi speciali di esecuzione del Concordato lateranense, il progetto, tuttavia, fa menzione della trascrizione del matrimonio religioso poichè, parlandosi qui di effetti civili del matrimonio, era opportuno non dimenticare, anche per ragioni di coordinamento, che per reclamare quegli stessi effetti non è indispensabile la presentazione dell'atto di celebrazione se non quando trattisi di matrimonio civile.

ART. 153.

(Art. 119 codice civile).

(Possesso di stato conforme all'atto di celebrazione).

Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.

Questo articolo integralmente riproduce quello corrispondente (119) del codice vigente. L'articolo 120 è stato trasferito – perchè in sede più adatta – fra quelli che trattano dei titoli e delle prove della filiazione legittima, ed è contenuto nell'art. 267 del progetto.

ART. 154.

(Art. 121 codice civile e art 14 legge 27 maggio 1929, n. 847).

(Mancata inserzione o trascrizione nei registri di stato civile).

Quando vi siano indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio civile o di trascrizione di quello religioso non sia stato inserito nei registri a ciò destinati o non abbia avuto luogo la trascrizione del matrimonio non celebrato avanti l'ufficiale dello stato civile a norma dell'art. 134, può farsi dichiarare l'esistenza del matrimonio o far luogo alla trascrizione secondo le regole stabilite nei casi di mancanza degli atti dello stato civile, purchè nel primo caso vi sia prova non dubbia di un conforme possesso di stato e, nel secondo, risulti la celebrazione del matrimonio.

Si è tenuto conto anche in questo articolo, e per la stessa considerazione, accennata nella nota all'art. 152, della trascrizione del matrimonio religioso.

Nel resto l'articolo stesso riproduce le disposizioni dell'art. 121 del codice civile, aggiungendosi il caso di forza maggiore oltre quelli del dolo e della colpa dell'ufficiale dello stato civile nella mancanza di iscrizione nei registri del matrimonio civile o di trascrizione di quello religioso. Le altre diversità di forma sono effetto di coordinamento del testo con la legge 27 maggio 1929, n. 847.

ART. 155.

(Art. 122 codice civile).

(Iscrizione in base a sentenza penale).

Se la prova della celebrazione del matrimonio è fondata sul risultato di un processo penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio tutti gli effetti civili riguardo ai coniugi quanto ai figli.

Non s'è trovato motivo di modificare affatto l'art. 122 del codice vigente che è stato, pertanto, esattamente trascritto.

CAPO IX.

Disposizioni penali.

ART. 156.

(Art. 123 codice civile).

(Omissione di pubblicazione).

Incorrono nella multa di lire duecento estensibili a lire mille gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che abbiano celebrato matrimonio senza che sia stato preceduto dalle necessarie pubblicazioni.

Unica modificazione apportata a questo articolo è l'aumento nella misura della pena, tenuto conto dell'attuale valore della moneta e dell'indirizzo di maggiore severità seguito dal legislatore del nuovo codice penale.

ART. 157.

(Art. 125 codice civile).

(Pubblicazione senza richiesta o senza documenti).

Incorre nella multa stabilita nell'articolo precedente l'ufficiale dello stato civile che abbia fatto procedere alle pubblicazioni di un matrimonio senza la richiesta o il consenso di ambedue gli sposi od in mancanza di alcuno dei documenti richiesti a norma del primo comma dell'art. 111.

Sostanzialmente, e salvo l'aumento della misura della multa si ripete la disposizione corrispondente del codice vigente.

ART. 158.

(Art. 124 codice civile).

(Conoscenza di impedimenti. Incompetenza dell'ufficiale).

L'ufficiale dello stato civile che ammette a celebrare matrimonio persone alle quali osti qualche impedimento o divieto di cui abbia notizia, è punito con multa estensibile da lire cinquecento a duemila.

Egli incorre nella stessa multa, quando abbia proceduto alla celebrazione di un matrimonio per cui non fosse competente.

A norma dell'art. 126 del progetto, il matrimonio contratto sotto condizione o a termine è nullo. Nello stesso articolo è fatto divieto all'ufficiale dello stato civile di procedere alla celebrazione di siffatti matrimoni. Se egli violi tale divieto è punito. Nell'art. 124 si sanciva la pena con speciale disposizione. Il progetto ha, invece, incluso la sanzione fra quelle concernenti altre infrazioni simili nell'articolo seguente.

ART. 159.

(Art. 126 codice civile).

(Penalità per infrazioni varie).

Incorre nella multa stabilita nell'art. 156 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravvenga alle disposizioni degli articoli 109

commi 3° e 4°, 113, 114, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 130, o commetta qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questo capo.

Si riproduce, integrandolo nel richiamo degli articoli, l'art. 126 del codice vigente.

ART. 160

(Art. 127 codice civile).

(Impedimento noto ad uno dei coniugi).

Quando il matrimonio sia stato annullato per causa di un impedimento conosciuto da uno dei coniugi e lasciato ignorare all'altro, il coniuge colpevole è condannato ad una multa non minore di lire mille, estensibile a lire tremila, ed anche, a seconda delle circostanze, alla reclusione fino a due anni, al risarcimento dei danni al coniuge ingannato od a una congrua indennità, se non siasi data la prova specifica del danno sofferto.

È meglio precisato che si fa luogo all'indennità soltanto quando, pur risultando che uno dei coniugi ha lasciato ignorare all'altro l'impedimento al matrimonio, quest'ultimo coniuge non ha potuto dare una prova specifica del danno sofferto.

L'ipotesi prevista in questo articolo si concreta in un fatto omissivo; ed occorrerà perciò coordinare la disposizione con l'art. 558 del codice penale (sopravvenuto quando questo progetto era già alla stampa) con cui si prevede l'ipotesi di induzione al matrimonio mediante inganno, concretata nel fatto di chi nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio; ipotesi prevista e punita separatamente nell'art. 556.

E poichè il codice penale, per il fatto commissivo, più grave, sancisce una pena detentiva più breve (reclusione fino ad un anno) sebbene sia più grave quella pecuniaria (multa da duemila a diecimila) il coordinamento si rende indispensabile.

ART. 161.

(Art. 128 codice civile).

(Infrazione del divieto imposto alla donna già maritata).

La donna che contragga matrimonio contro il divieto dell art. 103, l'ufficiale che lo abbia celebrato e l'altro coniuge incorrono nella multa di lire trecento estensibili a lire mille.

Identico all'attuale art. 128 del codice vigente.

Questo aveva un secondo comma che imponeva la decadenza della donna da ogni donazione, lucro dotale e successione provenienti dal primo marito; ma la disposizione fu soppressa dall'art. 4 della legge 27 maggio 1929 n. 847. Il progetto ha tenuta ferma la soppressione della decadenza, in quanto importava uno sfavore per per le seconde nozze non disposto dal donante e non confacente con l'orientamento legislativo odierno in materia demografica, che può e deve preoccuparsi soltanto – per l'ordine delle famiglie – di impedire la *turbatio sanguinis*, ragione prevalente del divieto sancito nell'articolo, com'è pure accennato nella relazione.

ART. 162.

(Art. 129 codice civile).

(Competenza per i reati matrimoniali).

I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

Con ovvie modificazioni di forma è tenuta ferma la competenza del Tribunale per i reati matrimoniali.

CAPO X.

Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio.**ART. 163.**

(Art. 130 codice civile).

(Obblighi reciproci dei coniugi).

Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e della assistenza.

Di fronte alle opposte correnti dei difensori della autorità maritale – che si vorrebbe ricostituita a pieno anche nelle sue manifestazioni formali ormai tramontate – e dei così detti innovatori – dai quali, in omaggio ad un malinteso principio di autonomia personale della donna e dei figli – si vorrebbe scardinare dalla famiglia le basi del prestigio del capo e della gerarchia che in questo organismo deve essere mantenuta come in ogni altro maggiore, il progetto ha ritenuto miglior consiglio conservare, nella sua integrità gli articoli del codice vigente, che nella pratica hanno fatto buona prova e che si prestano ormai, dopo le modificazioni recate dalla legislazione speciale, ad ogni saggia applicazione anche di nuove idee sul solido tronco che si adagia sulla secolare tradizione.

L'art. 163 ripete la norma del vigente art. 130. Le obbligazioni reciproche della coabitazione della fedeltà e dell'assistenza sono essenziali fra marito e moglie in una società coniugale che miri alla creazione di una sana e ben ordinata famiglia com'è nel desiderio e nella volontà del Regime Fascista.

ART. 164.

(Art. 131 codice civile).

(Potestà maritale).

Il marito è capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome che conserva anche durante lo stato vedovile, ed è obbligata ad accompagnarlo dove egli creda opportuno fissare la sua residenza.

L'unica modificazione introdotta in questo articolo concerne la conservazione del cognome del marito, consentita alla moglie anche durante lo stato vedovile.

È un omaggio al costume, che segue siffatta pratica, ed è una concessione fatta alla donna che, anche nella esteriorità del nome, vuole serbarsi fedele alla memoria dell'uomo che la fece sua e col quale ella divise gioie e dolori della vita.

ART. 165.

(Art. 132 codice civile).

(Protezione della moglie e obbligo degli alimenti).

Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sè e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.

La moglie deve contribuire al mantenimento del marito se questo non ha mezzi sufficienti.

Riguardo alla disposizione di questo articolo, identica a quella contenuta nell'art. 132 del codice vigente, non è mancato chi ha sostenuto che, a differenza di quanto è detto nella lettera e più ancora nello spirito della norma del secondo comma dell'articolo, la moglie dovrebbe avere l'obbligazione reciproca con quella del marito e a perfetta parità di condizioni. Non è infatti giusto, si dice, che la moglie, la quale oggi lavora e può avere una posizione economica migliore ancora di quella del marito, debba contribuire al mantenimento del marito soltanto quando questi non abbia mezzi sufficienti, mentre tale limitazione non v'è per il marito, che è tenuto, in proporzione delle proprie sostanze, a somministrare ciò che è necessario ai bisogni della vita della moglie, quale che sia la di lei posizione economica.

Il progetto ha mantenuto ferma la norma vigente, poichè – rafforzato l'istituto della patria potestà e conservato al padre l'onere di essere capo della famiglia, che gli deriva dall'organica costituzione del gruppo familiare, che si vuole ora sempre meglio consolidare – è sembrato giusto che a lui dovessero pur essere imposti gli oneri corrispondenti. Primo fra essi è appunto quello di

assicurare quel minimum di comodità di vita all'intera famiglia e più specificamente alla propria compagna, la quale ha, a sua volta, il dovere di adattare il proprio tenore di vita a quello del marito.

Normalmente il compito principale della moglie è quello di assistere moralmente il marito, di governare la casa e l'allevamento dei figli. È vero che la donna non può oggi estraniarsi dalla vita sociale, in guisa che debba essere per essa il titolo di maggiore gloria il « *domui mansit, lanam fecit* » che le attribuivano i nostri lontani antenati; ma la missione di madre resta pur sempre il dovere prevalente su tutti gli altri, che ad essa incombe e per il cui adempimento il marito deve fornirle, quanto più può, i mezzi adeguati. Fino a quando, dunque, la moglie limita le proprie esigenze alle possibilità economiche del marito, questo non può pretendere da lei alcuna contribuzione materiale per la propria persona. Diversa è la situazione della madre, in confronto dei figli, verso i quali essa ha parità di obblighi, col marito, proporzionalmente alle proprie sostanze, com'è stabilito nell'art. 167 (138 cod. civ.).

ART. 166.

(Art. 133 codice civile).

(Cessazione dell'obbligo degli alimenti).

L'obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie cessa quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi.

Può inoltre l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie.

Il progetto non ha ritenuto di dover modificare la forma dell'articolo vigente sebbene ai compilatori non fossero ignote le dispute dottrinali circa l'opportunità di negare gli alimenti alla moglie adultera. In conformità del costante indirizzo giurisprudenziale il progetto ha tenuto conto che, fino a quando dura il vincolo matrimoniale, il marito non può negare alla moglie anche infedele, che continui a convivere con lui, quanto le occorra per vivere. Ben provvedono, d'altra parte, il codice vigente e il progetto al

caso nel quale la moglie abbandoni la casa senza giusta causa, poichè si deve allora ritenere che essa abbia trovato mezzi, leciti o illeciti, per vivere e non sarebbe giusto imporre allora alcun sacrificio al marito, già duramente colpito dalla disgregazione della famiglia.

ART. 167.

(Art. 138 codice civile).

(Obbligo verso i figli).

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole.

Questa obbligazione spetta al padre ed alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote.

È stato soppresso il terzo comma dell'art. 138 che pone a carico degli ascendenti l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole quando i genitori non abbiano mezzi sufficienti.

La soppressione può a prima vista sembrare contraria agli interessi della famiglia; ma deve considerarsi che, in pratica, la disposizione poteva venire a creare una disparità di trattamento tra famiglie discendenti da un comune stipite e ciascuna delle quali ha acquistata la propria autonomia. Se si comprende infatti l'equità di una disposizione del genere limitata all'obbligazione puramente alimentare, come era sancito nei codici estense e parmense, e come anche il progetto stabilisce all'art. 501, non sarebbe equo che un ascendente fosse obbligato a provvedere all'educazione e all'istruzione della prole di uno dei propri figli, sol perchè costui per neghittosità o peggio, non provvede come dovrebbe a lavorare quanto basti per sopperire alle esigenze più gravi della propria famiglia. Le spese sostenute in tal caso dall'ascendente andrebbero direttamente a vantaggio del figlio infingardo e indirettamente a svantaggio degli altri. Occorre eccitare il senso della responsabilità che induce al lavoro e il morso del bisogno è incitamento massimo.

Dallo stesso concetto di aggravamento della responsabilità dei genitori nei riguardi immediati dei propri figli è stata determinata la soppressione dell'art. 147 del vigente codice, che dichiarava la carenza di azione dei figli verso il padre e la madre per obbli-

garli a far loro un assegnamento per causa di matrimonio o per qualunque altro titolo.

Il progetto non ha creduto di sancire espressamente il diritto dei figli a tale assegnamento (e forse non sarebbe stato male farlo, con opportuni temperamenti), ma, sopprimendo il divieto, lascia che il giudice possa valutare volta per volta l'insieme delle circostanze per decidere se sia il caso oppur no di facilitare al figlio la creazione di una nuova famiglia imponendo ai genitori un tollerabile sacrificio, senza danno per gli altri componenti la famiglia stessa.

CAPO XI.

Dello scioglimento del matrimonio e della separazione.

ART. 168.

(Art. 148 codice civile).

(Scioglimento del matrimonio).

Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi, salvo quanto è disposto in caso di dichiarazione di morte presunta.

La modificazione apportata con l'aggiunta della seconda proposizione dell'articolo serve per il coordinamento con l'art. 77, in forza del quale il coniuge di chi è dichiarato morto può chiedere lo scioglimento del matrimonio.

L'ipotesi della separazione personale, pure per coordinamento è prevista nell'articolo seguente.

ART. 169.

(Art. 148 e 149 codice civile).

(Separazione personale).

È ammessa la separazione personale dei coniugi. Il diritto di domandarla spetta ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge.

Salvo il coordinamento recato col primo periodo tolto dall'articolo precedente, è qui riprodotta integralmente la disposizione dell'art. 149 del codice vigente.

ART. 170.

(Art. 150 codice civile).

(Cause di separazione giudiziale).

La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce, e ingiurie gravi.

Non è ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito, se non quando concorrano circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie.

La diversità di trattamento fra l'adulterio del marito e quello della moglie, che il vigente codice sancisce e che è mantenuto nel progetto, non è fondata sul concetto che la moglie sia inferiore al marito e che perciò debba essere lecito per lui quel che è vietato per lei; trova piuttosto la sua ragione di essere nella diversità di conseguenze che l'adulterio del marito ha rispetto a quello della moglie per quanto concerne la legittimità della prole. Comunque il progetto, sopprimendo la specificazione della forma più grave della relazione adulterina del marito, cioè il concubinato nella casa coniugale o notoriamente altrove, ha conservato quello che è l'elemento più grave dell'adulterio del marito, l'infedeltà congiunta all'ingiuria grave per la moglie, che il giudice apprezzerà a seconda delle circostanze.

ART. 171.

(Art. 151 codice civile).

(Separazione per condanna penale).

La separazione si può anche domandare contro il coniuge che sia stato condannato alla pena dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della reclusione per un tempo non inferiore ai tre anni, tranne il caso che la sentenza sia anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne fosse consapevole.

Salvo la modificazione di coordinamento concernente l'indicazione delle pene, l'articolo è identico a quello corrispondente del codice vigente.

ART. 172.

(Art. 152 codice civile).

(Separazione per mancata fissazione di residenza).

La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non fissi una residenza, od avendone i mezzi, ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.

Identico all'art. 152 codice vigente.

ART. 173.

(Art. 153 codice civile).

(Riconciliazione).

La riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione; essa induce pure l'abbandono della domanda che sia stata proposta.

Identico all'art. 153 del codice vigente.

ART. 174.

(Art. 154 codice civile).

(Provvedimenti riguardo ai figli).

Il tribunale che pronunzia la separazione, dichiarerà quale dei coniugi debba tenere presso di sè i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione.

Il tribunale può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso terza persona.

Non si è ritenuto di modificare l'articolo imponendo al tribunale l'obbligo di sentire, prima di provvedere circa i figli, qualcuno degli enti che provvedono oggi in modo speciale ed assiduo alla protezione dell'infanzia; ma è ovvio che, avendo a propria disposizione mezzi di informazione così preziosi, il tribunale non può prescindere per dare il provvedimento che possa riuscire più utile nell'interesse dei figli.

ART. 175.

(Art. 155 codice civile).

(Vigilanza sull'educazione dei figli).

Qualunque sia la persona a cui i figli saranno affidati, il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione.

Identico all'art. 155 del codice vigente.

ART. 176.

(Art. 156 codice civile).

(Perdita di lucri dotali ed altri effetti della separazione).

Il coniuge, per colpa del quale fu pronunciata la separazione, incorre nella perdita dei lucri dotali, di tutti gli utili che l'altro coniuge gli avesse concesso col contratto matrimoniale, ed anche dell'usufrutto legale.

L'altro coniuge conserva il diritto ai lucri e ad ogni altro utile dipendente dal contratto di matrimonio, sebbene siano stati stipulati con reciprocità.

Se la sentenza di separazione è pronunciata per colpa di ambedue i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita sopra accennata, salvo sempre il diritto agli alimenti in caso di bisogno.

Il tribunale può anche stabilire, secondo le particolari circostanze del caso, la sospensione dell'uso del cognome del marito.

Col terzo comma di questo articolo è fatto salvo, come nel codice vigente, il diritto agli alimenti anche a favore del coniuge per cui colpa la separazione è pronunciata. È stato discusso, se in questo caso tale obbligo non debba cessare; ma, per le considerazioni esposte nella nota all'art. 166, al quale rinviamo, il progetto ha creduto conveniente mantenere integra la disposizione del codice; tanto più che essa non esclude che l'obbligazione alimentare cada nel caso, previsto appunto nel citato art. 166, di abbandono della casa da parte della moglie.

La novità dell'articolo in esame è costituita dall'ultimo comma per il quale il tribunale può stabilire che sia sospeso per la moglie l'uso del cognome del marito. I motivi che inducono il tribunale ad un provvedimento grave, per la sua importanza morale, possono essere determinati tanto dalla cattiva condotta della moglie quanto da quella del marito. Se, infatti il marito può chiedere a buon di-

ritto al tribunale che il proprio cognome non sia indegnamente usato e diffamato dalla moglie colpevole, si deve ben consentire alla moglie incolpevole di non dover portare, come un marchio d'infamia, un cognome che il marito abbia trascinato nel fango del delitto o della degradazione sociale.

ART. 177.

(Art. 157 codice civile).

(Cessazione degli effetti della separazione).

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, o con una espressa dichiarazione o col fatto della coabitazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Identico all'art. 157 del codice vigente.

ART. 178.

(Art. 158 codice civile).

(Separazione consensuale).

La separazione pel solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del tribunale.

La sostituzione della frase « non può aver luogo » con l'altra « non ha effetto » è fatta per ragioni meramente tecniche, al fine di ottenere una maggiore esattezza di linguaggio giuridico.

Nel resto, l'articolo è identico a quello del codice vigente.

CAPO XII.**Del regime patrimoniale del matrimonio.****SEZIONE I. — Disposizioni Generali.****ART. 179.**

(Art. 1378 codice civile).

(Regime della società coniugale).

La società coniugale relativamente ai beni è regolata dalle convenzioni delle parti e dalla legge.

Il codice vigente contiene le disposizioni di questo capo nel titolo V del libro III dopo le norme di carattere generale sulle obbligazioni, perchè i compilatori tennero particolarmente presente la forma contrattuale nella disciplina dei rapporti patrimoniali fra i coniugi. Il progetto, invece, ha ritenuto più opportuno includere le anzidette disposizioni sotto il titolo del matrimonio, poichè nel regime dei beni, che deve qui essere regolato, all'elemento meramente patrimoniale si sovrappone uno etico, importantissimo quale è quello che concerne gli interessi della società coniugale, cioè della famiglia.

Considerato, dunque, il regime patrimoniale del matrimonio sotto questo profilo maggiormente discordante ne sarebbe risultata la collocazione fra le norme dei contratti, tanto più tenendosi presente che buona parte dei rapporti patrimoniali concernenti i coniugi trovano la loro origine non nel contratto bensì nella legge.

Nel trattare questa materia i compilatori hanno in maggioranza dimostrato di essere propensi più per il regime della comunione dei beni che per quello della separazione, quando s'intende non vi sia stata espressa manifestazione di volontà degli sposi. E qualche disposizione già esaminata e qualche altra che più innanzi si vedrà stanno a dimostrare tale tendenza. Il progetto, tuttavia, ha mantenuto nelle sue linee fondamentali, e in buona parte degli articoli anche nella forma, il sistema del codice vigente tenuto conto che il costume non è ancora propenso presso tutte le nostre regioni ad accogliere il sistema che i compilatori ritengono più equo e più vantaggioso per i rapporti familiari. Come si è più volte accennato, lo scopo della legge deve essere quello di adeguare la norma di diritto alle esigenze della vita sociale, e dove questo adeguamento non riesca, il legislatore compie opera sterile.

Nel silenzio delle parti rimane pertanto il regime della separazione dei beni; ma la volontà, che non sia contraria alle norme della legge, deve essere rispettata.

È questo il principio sancito con l'art. 179, identico a quello dello art. 1378 del codice vigente.

ART. 180.

(Art. 1379 codice civile).

(Diritti inderogabili).

Gli sposi non possono derogare nè ai diritti che appartengono al capo della famiglia, nè a quelli che vengono dalla legge attribuiti all'uno o all'altro coniuge.

La modificazione apportata all'articolo del codice vigente con la soppressione delle parole « nè alle disposizioni proibitive contenute in questo codice » è d'intuitiva comprensione poichè la locuzione è assolutamente superflua se si tengano presenti le disposizioni di carattere generale e particolarmente quella dell'art. 16 delle disposizioni preliminari del progetto (12 di quelle vigenti) che dichiara prive di effetto anche le private convenzioni contrarie all'ordine pubblico.

Per la stessa ragione è stata ritenuta superflua e soppressa la disposizione, contenuta nell'art. 1380 del codice vigente: « Non possono fare alcuna convenzione o rinunzia che tenda a mutare l'ordine legale delle successioni ». Sono infatti di carattere cogente le norme concernenti tale ordine e non occorre ripetere qui il divieto.

ART. 181.

(Art. 1381 codice civile).

(Patti ammissibili).

È permesso agli sposi di stipulare che determinati rapporti patrimoniali del loro matrimonio siano regolati da leggi, alle quali essi non sono legalmente sottoposti, o da consuetudini locali, purchè le stesse siano, in modo specifico, riprodotte nel contratto di matrimonio. Non è ammesso il riferimento, in modo generico, a tali leggi o consuetudini.

L'inversione di forma e le modificazioni, pure formali, contenute nell'articolo valgono a completarne e chiarirne il testo in confronto del corrispondente dell'art. 1381 del codice vigente.

ART. 182.

(Art. 1382 codice civile).

(Forma delle convenzioni).

Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico avanti notaio.

La comunione dei beni può anche essere convenuta con dichiarazione degli sposi ricevuta dall'ufficiale di stato civile nell'atto di matrimonio a norma dell'art. 125.

Due sono le innovazioni di questo articolo.

A prescindere dalla sostituzione della parola « convenzioni » all'altra « contratti », nel primo comma sono state soppresse le ultime parole dell'art. 1382 del codice vigente: « prima del matrimonio ». Tenuto conto della possibilità di costituzione e di aumento della dote anche durante il matrimonio sia dagli estranei sia dagli stessi coniugi, a norma dell'art. 189; e considerato che per l'art. 256 il patrimonio familiare può essere costituito anche durante il matrimonio, le parole soppresse avrebbero rappresentato un contro-senso.

Il secondo comma, poi, è disposizione di coordinamento con l'art. 125 alla cui nota rinviamo per il chiarimento della disposizione, anche per ciò che concerne la tutela dei diritti dei terzi.

ART. 183.

(Art. 1383 codice civile).

(Mutazioni e contro-dichiarazioni).

Le mutazioni nei contratti matrimoniali, che occorrono prima del matrimonio, debbono farsi egualmente per atto pubblico.

Inoltre, nessuna mutazione o contro-dichiarazione è valida, quando sia fatta senza la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

L'articolo è rimasto immutato; ma i compilatori non hanno mancato di discutere, tenuto conto delle questioni sorte in dottrina e in giurisprudenza, se si dovesse oppur no includere nel primo com-

ma l'indicazione delle controdiclarazioni. V'era chi sosteneva doversi senz'altro equiparare le controdiclarazioni alle mutazioni, e chi pensava che sarebbe inopportuno contemplare nel codice e proprio in occasione delle convenzioni matrimoniali, che si accompagnano ad uno degli atti più solenni della vita, l'ipotesi di dichiarazioni contrarie che distruggono quelle rese palesi dall'atto pubblico.

La maggioranza fu d'avviso che l'articolo dovesse essere lasciato immutato, anche perchè, se anche fosse sancito il divieto delle controdiclarazioni, queste continuerebbero ad essere usate essendo ormai profondamente radicate in secolari consuetudini. Non bisogna, poi, eccedere in rigorismo e considerare che le controdiclarazioni abbiano sempre una finalità fraudolenta, o anche soltanto scorretta. Esse possono, invece, servire talvolta a richiamare le parti, e soltanto le parti, alla precisazione dello stato di fatto al quale, per motivi che potrebbero essere anche plausibili, esse non hanno creduto di dovere dare pubblicità.

In ogni caso occorre tenere distinte, anche nei riguardi della forma, le mutazioni dalle controdiclarazioni. Le mutazioni indicano che un fatto posteriore alla convenzione ha indotto le parti ad un cambiamento della convenzione stessa: le controdiclarazioni sorgono, per lo più, contestualmente alla convenzione e mettono in essere una diversa manifestazione di volontà.

Essenziale è che le controdiclarazioni siano disciplinate in modo che la loro efficacia non valga a recare pregiudizio alle parti ed ai terzi; e a ciò provvedono il secondo comma dell'articolo in esame e di quello seguente (184).

ART. 184.

(Art. 1381 codice civile).

(Effetti delle mutazioni e controdiclarazioni rispetto ai terzi).

Ogni mutazione o contro-dichiarazione, quantunque rivestita delle forme stabilite nel precedente articolo, rimane senza effetto rispetto ai terzi, se in margine o in calce dell'originale del contratto di matrimonio non fu fatta annotazione indicante l'atto che contiene il cangiamento o la contro-dichiarazione. Questa annotazione deve parimenti essere fatta sulla copia del

contratto di matrimonio rimessa al pubblico archivio a cura del notaio che lo ha ricevuto, ed anche su quella presentata all'ufficio di trascrizione, se il contratto di matrimonio fu trascritto.

Tanto il notaio quanto il pubblico archivista non possono, sotto pena di danni verso le parti, e sotto pene più gravi, se vi è luogo, dar copia del contratto di matrimonio, senza trascrivere in fine l'annotazione suddetta.

Identico all'art. 1384 salvo la sostituzione della parola « minuta » con l'altra « originale » per indicare l'atto su cui l'annotazione deve essere fatta.

ART. 185.

(Art. 1385 codice civile).

(Immutabilità delle convenzioni durante il matrimonio).

Le convenzioni matrimoniali di qualunque specie non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio.

Anche questo articolo è rimasto immutato. È sottinteso che sono fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge stessa, cioè nel caso di costituzione o di aumento della dote durante il matrimonio (art. 189) o di costituzione del patrimonio familiare pure durante il matrimonio.

ART. 186.

(Art. 1386 codice civile).

(Capacità del minore per le convenzioni matrimoniali).

Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide, se egli è stato assistito dalle persone il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio o dal curatore speciale, che sia stato nominato a norma dell'art. 106.

L'articolo che, salva l'aggiunta dell'ultimo rigo, è corrispondente esattamente all'art. 1386 del codice vigente, è ispirato al principio *habilis ad nuptias habilis ad pacta nuptialia*, e non ha bisogno di particolare illustrazione.

ART. 187.

(Art. 1387 codice civile).

(Capacità dell'inabilitato).

Per la validità delle stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale sia stato promosso giudizio di inabilitazione è necessaria l'assistenza del curatore già nominato o, se la nomina non abbia ancora avuto luogo, del curatore che sarà per tal fine nominato.

L'articolo, parlando genericamente di inabilitato, colma una lacuna del vigente art. 1387, nel quale non si tratta dell'inabilitato legale, limitandosi a parlare dell'inabilitazione giudiziale.

Le altre modificazioni non toccano la sostanza dell'art. 187 e danno possibilità di maggiore precisazione.

SEZIONE II. — Della dote.

ART. 188.

(Art. 1388 codice civile).

(Definizione).

La dote consiste in quei beni che la moglie od altri per essa apporta a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

« apporta « espressamente » a questo titolo... » dice l'art. 1388 del codice vigente. La parola « espressamente » è stata soppressa perchè mentre dovrebbe servire soltanto a richiedere la precisazione dei beni che si vogliono assoggettare al regime dotale, è spesso interpretata nel senso che non possa parlarsi di beni soggetti a vincolo dotale se non si è fatta menzione di essi con solennità e rigidità di espressioni.

Si è invece ritenuto che il formalismo non abbia qui importanza e che, quali che siano le locuzioni usate, basti la chiara manifestazione di volontà di attribuire il carattere dotale a determinati beni perchè agli stessi si applichino le norme di questo titolo. Il formalismo delle espressioni sarà poi tanto meno necessario, se entre-

ranno in vigore le norme dei vari progetti della Commissione Reale, in quanto nel progetto sulla trascrizione è stabilito che debbono essere trascritte le convenzioni matrimoniali che importino costituzione in dote di immobili.

§ 1. — Della costituzione della dote.

ART. 189.

(Art. 1391 inversamente).

(Possibilità di costituzione anche durante il matrimonio).

La dote può essere costituita od aumentata anche durante il matrimonio sia dagli estranei sia dai coniugi, purchè in quest'ultimo caso non si contravenga alle disposizioni proibitive sulle donazioni fra coniugi.

In nessun caso la costituzione o l'aumento della dote può alterare le convenzioni precedentemente stabilite quanto agli altri beni.

Il principio sancito dall'art. 1391 del codice vigente secondo il quale la dote non si può costituire nè aumentare dai coniugi durante il matrimonio, è sembrato troppo rigido e non confacente agli interessi della famiglia. Il codice Napoleone aveva invertito il sistema romano che consentiva la costituzione o l'aumento della dote anche durante il matrimonio; ed aveva posto il divieto tanto per i coniugi come pure per gli estranei. Il nostro codice vigente riconoscendo l'eccessività del sistema francese, non volle però di colpo tornare al sistema tradizionale e si fermò a mezzo, disponendo il divieto soltanto per i coniugi per la preoccupazione che con la costituzione di dote si potessero mascherare donazioni.

Il progetto, invece, riaffermato il principio proibitivo delle donazioni fra i coniugi per la preoccupazione *ne mutuo amore invicem spoliarentur*, ha ritenuto che sia utile lasciare libertà anche ai coniugi circa la costituzione in dote di beni determinati, purchè con ciò non si alterino le convenzioni matrimoniali in precedenza stabilite circa gli altri beni. Non potranno, pertanto, ad esempio, essere costituiti in dote beni circa i quali nel contratto matrimoniale sia stato adottato il regime della comunione degli utili.

L'unica grave obiezione che può muoversi al rinnovato si-

stema del progetto concerne gli interessi dei terzi. Ma anche questi non correranno rischi dal momento che non soltanto la costituzione ma anche l'aumento della dote dovrà essere soggetto a trascrizione. Nei riguardi dei terzi, dunque, che abbiano acquistato diritti prima della trascrizione, nessun effetto potrà avere l'atto di costituzione o di aumento della dote durante il matrimonio, mentre è chiaro il vantaggio che può derivare alla famiglia e soprattutto alla moglie e ai figli dal rendere intangibili o almeno non alienabili *ad libitum* beni determinati.

ART. 190.

(Art. 1389 codice civile).

(Oggetto della dote).

La costituzione della dote può comprendere, in tutto od in parte, tanto i beni presenti quanto i beni futuri della donna, oppure un oggetto determinato.

La costituzione di dote espressa in termini generici di tutti i beni della donna non comprende i beni futuri.

In difetto di espressa dichiarazione, la costituzione di dote di beni futuri non comprende ciò che la donna acquisti come prodotto del suo lavoro personale.

La novità in questo articolo è rappresentata dall'ultimo comma che è aggiunto. Nella dottrina, specialmente in quella francese, si è lungamente discusso, a proposito dell'art. 1542 del codice Napoleone, circa i proventi dell'industria, del lavoro della donna. Alcuni hanno escluso che potessero essere costituiti in dote, nè a titolo di frutti nè a titolo di capitale; altri, considerando l'industria come un bene e i proventi come un frutto, li attribuiscono al marito come frutti dotali; altri infine, distinguendo, fra costituzione in dote di beni presenti e costituzione di beni futuri, escludono i proventi nel primo caso perchè, essendo prodotti da un'attività futura, non debbono essere considerati nei beni presenti, e li includono, *a contrariis*, nel secondo caso.

Era, dunque, necessario precisare il regime di questa entità patrimoniale che potrebbe essere rilevante ed il progetto ha fissato chiaramente la norma che esclude dalla costituzione in dote

di beni futuri, i proventi del lavoro personale della donna. Le legislazioni moderne sono orientate nello stesso senso, poichè l'attività personale che la donna maritata esplica oggi anche fuori delle pareti domestiche è spesso molto rilevante e molto redditizia, e non sarebbe giusto privare la donna del frutto di questo suo lavoro, a meno che essa stessa, con dichiarazione espressa, non abbia creduto più conveniente per la famiglia affidarlo, a titolo dotale, al marito.

ART. 191.

(Art. 1390 codice civile).

(Dote e secondo matrimonio).

Se la donna passa ad un secondo o ulteriore matrimonio, non s'intende ricostituita tacitamente la dote assegnata nel matrimonio precedente.

Sebbene tutto il sistema delle norme di questo capo possa far considerare superfluo l'art. 1390 del codice vigente, esso è stato mantenuto qui per eliminare ogni possibilità di dubbio.

ART. 192.

(Art. 1392 codice civile).

(Costituzione fatta da entrambi i genitori).

Se il padre e la madre, che ha beni stradotali, costituiscono unitamente una dote senza distinguere la parte di ciascuno, la dote s'intende costituita in parti eguali da ambedue.

Identico all'art. 1392 del codice vigente.

ART. 193.

(Arr. 1393 codice civile).

(Costituzione fatta dal genitore superstite).

Se il genitore superstite costituisce una dote sui beni paterni e materni, senza specificarne le porzioni, la dote si prende primieramente sopra i diritti spettanti alla futura sposa nei beni del genitore premorto, ed il rimanente sopra i beni di chi l'ha costituita.

Identico all'art. 1393 del codice vigente.

ART. 194.

(Art. 1394 codice civile).

(Beni dai quali si prende la dote).

La dote, se non vi è stipulazione in contrario, si prende dai beni dei dotanti, ancorchè la figlia dotata dal padre e dalla madre abbia beni propri dei quali appartenga loro l'usufrutto.

Identico all'art. 1394 del codice vigente.

ART. 195.

(Art. 1395 codice civile).

(Costituzione fatta dal solo padre).

Se la dote è costituita dal solo padre pei diritti paterni e materni, la madre, quantunque presente al contratto, non è obbligata, e la dote resta per intero a carico del padre.

Identico all'art. 1395 del codice vigente.

ART. 196.

(Art. 1396 codice civile).

(Garanzia della dote).

Coloro che costituiscono una dote sono tenuti a garantire i beni assegnati in dote.

Tale garanzia non comprende i vizi o difetti occulti della cosa, salvo che il costituente ve li abbia espressamente compresi o sia stato in dolo.

Col primo comma di questo articolo, corrispondente all'intero articolo del codice vigente (1396) si stabilisce il principio dell'obbligo della garanzia per i beni costituiti in dote. Per l'evizione non sono mai sorte discussioni poichè è logico che chi offre un bene in dote debba garantirne la proprietà. Questioni gravi possono invece sorgere per ciò che concerne l'altra forma di garanzia, quella per i vizi o difetti occulti della cosa.

Data la particolare struttura dell'istituto della dote, è sembrato che la garanzia dei vizi o difetti occulti fosse, per il costituente in buona fede, un onere troppo grave e non giusto a meno che egli stesso non se lo fosse espressamente accollato. Diverso è il caso in cui il costituente sia in dolo. Egli deve allora rispondere della malizia usata a danno dei coniugi che dovrebbero beneficiare della costituzione di dote.

Non urta contro l'ordine pubblico, e sarebbe quindi ammissibile, l'esonero anche dalla garanzia per evizione; ma, anche allora, sebbene non sia esplicitamente enunciato nel primo comma dell'articolo, è da ritenere sempre inammissibile l'esonero dal dolo, in base ai principî generali.

ART. 197.

(Art. 1397 codice civile).

(Interessi della dote).

Gli interessi della dote, che abbia per oggetto una somma di denaro, decorrono di diritto dal giorno del matrimonio contro coloro che l'hanno promessa, quantunque siasi pattuita una dilazione al pagamento, se non vi è stipulazione in contrario.

Quando la dote ha per oggetto beni che producono frutti o altri proventi, coloro che l'hanno promessa, se non vi è stipulazione in contrario, dovranno render conto di quelli che si sono prodotti dal giorno del matrimonio.

Nel primo comma l'aggiunta « che abbia per oggetto una somma di denaro » vale a precisare che quando si tratta di dote costituita di cose per se stesse infruttifere non decorrono interessi, fermo restando il principio già sancito nell'art. 1397 codice vigente che la decorrenza degli interessi nel primo caso ha inizio di diritto dal giorno del matrimonio, in eccezione alla regola generale, che per i debiti di somma, gli interessi decorrono dal giorno della costituzione in mora (art. 1223 e 1828 cod. civ.). L'eccezione è fondata sulla necessità di compensare il marito degli oneri che egli assume dal giorno del matrimonio, a sostenere i quali la dote viene concessa.

Necessario, poi, è sembrato precisare da quando il dotante

deve rendere conto al marito dei frutti che produca la cosa dotale e di quali frutti; si tratta di questione che è lasciata insoluta dalla disposizione dell'art. 1397. Parlando nel secondo comma di frutti prodotti, il progetto esclude che il dotante debba rispondere dei frutti percipiendi. La limitazione ha lo scopo di evitare i facili litigi che una diversa norma potrebbe fomentare.

ART. 198.

(Art. 1398 codice civile).

(Lucro dotale).

Nel contratto di matrimonio possono gli sposi pattuire un lucro sull'importare della dote in favore del coniuge sopravvivate.

Il lucro si devolve in proprietà al coniuge sopravvivate se non vi sono discendenti del coniuge premorto; e nel caso contrario in semplice usufrutto salvochè gli sposi abbiano diversamente pattuito.

Il lucro dotale non può convenirsi sulla dote che viene da altri costituita od aumentata durante il matrimonio, e non reca mai pregiudizio agli eredi aventi diritti a porzione legittima.

Il lucro dotale si perde dal coniuge che siasi reso indegno di succedere all'altro coniuge.

La perdita del lucro dotale è già sancita dall'art. 176 del progetto (156 cod. civ.) nel caso di separazione per colpa del coniuge a cui favore il lucro è stabilito.

L'art. 128 lo sancisce anche nel caso in cui la vedova contragga matrimonio prima di dieci mesi dalla morte del precedente marito, ma nel progetto questa decadenza *de iure* dal beneficio non è stata mantenuta per le ragioni indicate nella nota all'art. 161.

Restava invece una lacuna per ciò che concerne l'indegnità del coniuge superstite a succedere all'altro coniuge. I casi di indegnità sanciti dall'art. 725 cod. civ. sono ben più gravi di quelli che possono dar luogo alla separazione personale, ed è sembrato giusto stabilire per i primi la perdita dei lucri dotali. Questi hanno il loro fondamento non nella successione ma in rapporto contrattuale e, senza la disposizione del progetto, potrebbe dubitarsi se possano ad essi applicarsi le norme sull'indegnità a succedere.

§ 2. — Dei diritti del marito sulla dote e dell'alienazione dei beni dotali.

ART. 199.

(Art. 1399 codice civile).

(Amministrazione della dote).

Il marito ha l'amministrazione della dote durante il matrimonio. Egli solo ha diritto di agire contro i debitori e detentori della medesima, di riscuoterne i frutti e gli interessi, e di esigere la restituzione dei capitali.

Ciò non ostante, può convenirsi, nel contratto di matrimonio, che la moglie riceva annualmente, sopra semplice sua quietanza, una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.

I compilatori non hanno mancato di esaminare l'opportunità di aggiungere a questo articolo una disposizione che chiarisse espressamente quanto la giurisprudenza ammette circa la capacità processuale della moglie per la tutela dei capitali e dei frutti dotali. Ma hanno ritenuto che con una disposizione esplicita si verrebbe forse a favorire in molti casi un esonero di responsabilità del marito per non avere provveduto a salvaguardare la dote. Essi hanno preferito sopprimere la parola « solo » che nel testo attuale precede l'altra « marito » (è da considerare soppressa la parola stessa anche nel secondo periodo, dove è rimasta per errore tipografico) al fine di mantenere sostanzialmente intatta la norma vigente, togliendole però l'accentuazione della esclusività per il marito, in modo da consentire una più sicura affermazione dell'odierno indirizzo giurisprudenziale senza giungere all'inversione della norma stessa. L'obbligo, dunque, di amministrare e di agire spetta al marito ma non è vietato alla moglie di provvedere, quando sia necessario, alla tutela di ciò che è destinato ai bisogni della famiglia.

ART. 200.

(Art. 1400 codice civile).

(Obbligo supplementare del marito di dare cauzione).

Il marito non è tenuto a dare cauzione per la dote che riceve, se non vi è stato obbligato nell'atto di costituzione dotale.

Tuttavia, se dopo il matrimonio sia sopraggiunta nel patrimonio del marito una trasformazione od una diminuzione per cui la dote venga ad

essere in pericolo, il tribunale, sulla istanza della moglie o di colui che ha costituito la dote o ne è il debitore, qualora egli sia nel novero delle persone che sarebbero tenute alla prestazione degli alimenti, può ordinare le cautele opportune per la sicurezza della dote.

La facoltà concessa anche alla moglie – in che sta l'unica modificazione sostanziale di questo articolo – di agire perchè siano disposte dal Tribunale opportune cautele per la sicurezza della dote è stata determinata dallo stesso ordine di idee accennato nella nota all'articolo precedente, per cui si riconosce che non meno, anzi più di qualsiasi altra persona la moglie ha interesse a che la dote sia mantenuta in condizione di servire al fine cui è destinata, cioè *ad substinenda onera matrimonii*.

ART. 201.

(Art. 1401 codice civile).

(Dote di cose mobili stimate).

Se la dote o parte di essa consiste in cose mobili stimate nel contratto di matrimonio, senza la dichiarazione che tale stima non ne produce la vendita, il marito ne diviene proprietario, e non è debitore che del prezzo loro attribuito.

Identico all'art. 1401 del codice vigente.

ART. 202.

(Art. 1402 codice civile).

(Stima dell'immobile dotale).

La stima dell'immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito senza una espressa dichiarazione.

Identico all'art. 1402 del codice vigente.

ART. 203.

(Art. 1403 codice civile).

(Immobile acquistato con denaro dotale).

L'immobile acquistato col denaro dotale non diviene dotale, se non quando nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell'impiego.

Lo stesso ha luogo relativamente all'immobile dato per pagamento della dote costituita in denaro.

Identico all'art. 1403 del codice vigente.

ART. 204.

(Art. 1404 codice civile).

(Alienazione di beni dotali permessa nel contratto matrimoniale).

I beni dotali possono essere alienati o ipotecati se nel contratto di matrimonio ne è stata permessa l'alienazione o l'ipoteca.

È identico all'art. 1404 del codice vigente, salvo la sostituzione delle parole « beni dotali » all'altra « dote » per ovvie ragioni di precisione tecnica in quanto non è la dote, in astratto, che può essere alienata, ma i beni che la compongono.

ART. 205.

(Art. 1405 codice civile).

(Alienazione autorizzata dal Tribunale).

Fuori del caso indicato nel precedente articolo, non si possono durante il matrimonio alienare od obbligare a favore di chicchessia la dote nè le ragioni dotali della moglie, e non si possono neppure ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso del marito e della moglie, e mediante decreto del tribunale, che può darne l'autorizzazione nei soli casi di necessità od utilità evidente.

L'esecuzione sui frutti e sulle rendite non può aver luogo se non nei limiti stabiliti dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito ed ai bisogni della famiglia.

Il primo comma è rimasto immutato.

Il secondo è nuovo e risolve in senso affermativo ma con opportuno temperamento la vecchia questione dottrinale e giurisprudenziale sulla pignorabilità e sequestrabilità dei frutti e delle rendite totali. Quanto a questi ci si trova di fronte a due opposte esigenze entrambe concernenti l'interesse della famiglia. La

prima mira a mantenere intatti tutti i frutti e le rendite alla loro naturale destinazione, cioè a sopperire ai bisogni della famiglia. La seconda, per provvedere alla necessità del credito nella quale la famiglia può venire a trovarsi, reclama la libertà di azione sui frutti e rendite dotali da parte dei creditori.

Il progetto segue l'indirizzo prevalente, più pratico e anche più equo; mantiene l'intangibilità per quei frutti e rendite che sono assolutamente indispensabili ai bisogni della famiglia, ma consente la disponibilità degli altri anche su azione dei creditori, che avendo conoscenza di questa possibilità di garanzia per i propri crediti, possono più facilmente essere indotti a concederli; e si rimette al magistrato – che giudicherà, valutati, nel complesso delle circostanze, causa del credito e bisogni della famiglia – per fissare il punto limite fra la pignorabilità e l'impignorabilità dei frutti e delle rendite dotali.

ART. 206.

(Art. 1406 codice civile).

(Permuta di immobile dotale).

Qualora venga autorizzata la permuta dell'immobile dotale, quello ricevuto in permuta diviene dotale, ed è dotale anche l'eventuale supplemento in denaro, che si deve come tale impiegare.

Si deve parimente impiegare come dotale il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile dotale, autorizzata per motivi di evidente utilità.

In ambedue i casi il tribunale provvede in guisa che non si ometta l'impiego del prezzo nel modo da esso stabilito.

Salvo lievi modificazioni di forma questo articolo è identico al corrispondente (1406) del codice vigente.

ART. 207.

(Art. 1407 codice civile).

(Annullamento dell'alienazione della dote).

Il marito può durante il matrimonio fare annullare l'alienazione o l'obbligazione della dote che non sia stata permessa nel contratto di matri-

monio o autorizzata dal tribunale. Uguale diritto spetta alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio. Il marito, che ha consentito l'alienazione o l'obbligazione, è tenuto per i danni verso colui col quale ha contrattato, se nel contratto non ha dichiarato che la cosa era dotale.

L'annullamento dell'alienazione o dell'obbligazione non può essere promosso nell'interesse del terzo contraente.

Il primo comma del vigente art. 1407 dichiara nulla l'alienazione o l'obbligazione della dote quantunque vi acconsentano ambedue i coniugi, se non è stata permessa nel contratto di matrimonio o non si adempiano le condizioni stabilite negli articoli precedenti. E poichè tale formula potrebbe lasciare dubbio che si tratti di una nullità assoluta, il progetto chiarisce che si tratti invece di nullità semplicemente relativa, sopprimendo il comma su trascritto e modificando la forma del testo conservato.

È stato pure soppresso il terzo comma dell'art. 1407 per il quale, sciolto il matrimonio era possibile ai creditori di procedere sui beni dotali anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio. La disposizione vigente considera che gli *oneri matrimonii* finiscano con lo scioglimento di questo, come se la donna rimasta vedova non dovesse pensare a tirar su la famiglia in più difficili condizioni di prima, per essere mancato il marito, che è normalmente il primo e più forte sostegno della famiglia stessa.

Il progetto, pertanto, ha ritenuto che fosse più equo e più consona agli interessi della famiglia — ai quali, nella materia di cui si tratta, si deve principalmente badare — il mantenimento del vincolo di intangibilità per tutte le obbligazioni contratte durante il matrimonio quando cioè al vincolo stesso erano soggetti i beni dotali.

È stato poi aggiunto un nuovo comma (secondo dell'articolo in esame) per precisare che la facoltà di chiedere l'annullamento degli atti di alienazione o di obbligazione dei beni dotali è dato esclusivamente nell'interesse della famiglia; e perciò esso è negato quando risulti che, pur essendo domandato da uno dei coniugi, è promosso nell'interesse dei terzi.

ART. 208.

(Art. 1408 codice civile).

(Obbligazione del marito riguardo alla dote).

Il marito riguardo ai beni dotali è tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario, ed è responsabile delle prescrizioni incorse e dei deterioramenti avvenuti per la sua negligenza.

Per quanto l'usufrutto dotale sia per non pochi punti diverso dall'usufrutto ordinario, il richiamo sintetico a questo è pienamente giustificato ed il progetto non ha creduto di innovare al riguardo con una serie di norme speciali che avrebbero appesantito il codice con inopportuna casistica.

§ 3. — Della restituzione della dote.

ART. 209.

(Art. 1409 codice civile).

(Dote di immobili o di mobili non stimati).

Se la dote consiste in immobili, ovvero in mobili non stimati nel contratto nuziale o stimati con dichiarazione che la stima non ne toglie alla moglie la proprietà, la restituzione della dote può essere domandata al marito od ai suoi eredi dopo sciolto il matrimonio.

Con semplici emendamenti di forma nell'ultima proposizione, quest'articolo riproduce il testo dell'art. 1409 del codice vigente.

ART. 210.

(Art. 1410 codice civile).

(Dote in denaro o in mobili stimati).

Se la dote consiste in una somma di danaro o in mobili stimati nel contratto, senza che siasi dichiarato che la stima non ne attribuisce la proprietà al marito, la restituzione non può domandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

La stessa regola vale per il prezzo dei beni dotali, che siano stati alienati, salvo che sia stato diversamente stabilito nel contratto di matrimonio o nel decreto che autorizzò l'alienazione.

La disposizione di carattere equitativo per la quale si dà al marito o ai suoi eredi un congruo termine per provvedere alla restituzione della dote di quantità, in considerazione delle particolari, talvolta difficili condizioni in cui l'uno o gli altri possono trovarsi al momento dello scioglimento del matrimonio, dovrebbe pure, per la stessa ragione equitativa, essere applicata anche nel caso in cui sia avvenuta in costanza di matrimonio una trasformazione, legalmente operata, di dote di specie in dote di quantità.

A ciò provvede il secondo comma aggiunto nell'art. 210, che, peraltro, fa salvi i casi nei quali, per volontà delle parti o per disposizione del magistrato, sia stato diversamente stabilito.

ART. 211.

(Art. 1411 codice civile).

(Dote di mobili consumabili).

Se i mobili, la cui proprietà resta alla moglie, si sono consumati con l'uso e senza colpa del marito, egli non è tenuto a restituire che i rimanenti, e nello stato in cui si trovano.

Identico alla prima parte dell'art. 1411 del codice vigente, da cui è stato staccato il secondo comma, che forma un articolo a sè, data la diversità di oggetto che hanno le due disposizioni.

ART. 212.

(Art. 1411 cap. codice civile).

(Mobili che la moglie può ritenere).

La moglie può, in qualunque caso, ritenere la biancheria, il letto con i suoi accessori e ciò che serve all'ordinario suo abbigliamento, detratto però il valore di tali oggetti quando sono stati originariamente dati con una stima.

Il letto ed i suoi accessori possono indubbiamente avere per la vedova un valore morale superiore ancora a quello della biancheria; ed il progetto, mutuandola dall'art. 1374 del codice spagnolo, ne ha fatto espressa menzione. Parla poi soltanto di ordinario abbigliamento e non di « necessario » come nel secondo

comma dell'art. 1411 del codice vigente, perchè la nozione di necessità in simile materia è affatto relativa e può prestarsi ad arbitrarie o almeno non eque interpretazioni.

ART. 213.

(Art. 1412 codice civile).

(Dote di capitali o rendite).

Se la dote non stimata comprende capitali o rendite costituite che abbiano sofferto perdita o diminuzione non imputabile a negligenza del marito, questi ne è liberato restituendo i relativi titoli e documenti.

Identico al corrispondente articolo del vigente codice.

ART. 214.

(Art. 1413 codice civile).

(Dote costituita da usufrutto).

Se la dote ha per oggetto un usufrutto, sciogliendosi il matrimonio, il marito od i suoi eredi non sono tenuti che a restituire il diritto di usufrutto, non già i frutti raccolti o scaduti durante il matrimonio.

Identico all'articolo corrispondente del codice vigente, salvo un lieve emendamento di forma nella prima riga: « ha per oggetto... » invece di « è stata costituita sopra... ».

ART. 215.

(Art. 1414 codice civile).

(Presunzione di pagamento della dote).

Se il matrimonio ha durato dieci anni dopo la scadenza dei termini stabiliti al pagamento della dote e la moglie o i suoi genitori non ne siano debitori, essa o i suoi eredi possono ripeterla dal marito o dai suoi eredi dopo lo scioglimento del matrimonio, senza essere tenuti a provare che il marito l'abbia ricevuta, se non si giustifichi avere il medesimo usato inutilmente tutte le diligenze per procurarsene il pagamento.

La presunzione di pagamento della dote promessa che con l'art. 1414 del codice vigente viene stabilita a carico del marito

è una logica e giuridica conseguenza della norma sancita nell'art. 1399 (progetto 199) che dà al marito il diritto e l'obbligo di amministrazione e di azione per tutto ciò che concerne la dote. Egli dunque deve usare la massima diligenza (« tutte le diligenze » dice l'articolo) per ottenere il pagamento della dote stessa, nell'interesse della famiglia, e se non è stato diligentissimo è giusto che risponda delle conseguenze della propria inadempienza e che, dopo il lungo periodo di dieci anni, sia soggetto alla presunzione su accennata, che importa il grave onere della inversione della prova.

Vi possono essere tuttavia casi nei quali, pur conoscendo le conseguenze della propria inazione, il marito vi è costretto da un sentimento di affetto, di deferenza e di fiducia quale è quello che si può e si deve avere verso la moglie e i genitori di lei. Il codice vigente contempla già il primo caso; il progetto ha aggiunto il secondo aggiungendo dopo la parola « moglie » le altre « e i suoi genitori » per non mettere il marito nella dura alternativa o di trovarsi in difficile condizione, per ogni futura evenienza, non facendo insistenze per il pagamento della dote; o — facendole e peggio ancora se con azione giudiziaria — di alienarsi la simpatia e l'affetto dei suoceri con danno per la buona armonia che deve regnare nella famiglia.

In entrambi i casi, pertanto, la presunzione non sussisterà e l'onere della prova funzionerà secondo le norme ordinarie.

ART. 216.

(Art. 1415 codice civile).

(Interessi e frutti della dote che devono restituirsi).

Se il matrimonio è sciolto per la morte della moglie, gli interessi o i frutti della dote, che deve restituirsi, corrono di diritto a favore dei suoi eredi dal giorno dello scioglimento.

Se questo accade per morte del marito e vi è stata costituzione di dote, la moglie ha diritto di esigere a sua scelta, durante l'anno del lutto, gli interessi o i frutti della dote o la somministrazione degli alimenti.

Non essendovi costituzione di dote, la moglie non può domandare che gli alimenti.

In entrambi i casi l'eredità del marito deve inoltre fornire alla moglie durante un anno l'abitazione e le vesti da lutto.

L'art. 1410 (210 del progetto), dà, come si è visto, un anno di tempo per la restituzione della dote di quantità, perchè si considera che sia questo il periodo minimo occorrente per la sistemazione degli affari familiari dopo la morte del capo della famiglia. Dalla stessa considerazione è ispirato l'articolo in esame che in conformità della norma ora vigente, lascia in facoltà della vedova di scegliere fra la corresponsione a di lei favore degli interessi e dei frutti della dote da parte degli eredi del marito, che, come tali ne prendono temporaneamente possesso, oppure la somministrazione degli alimenti in corrispettivo degli interessi e frutti medesimi.

Quando, però, non vi sia stata costituzione di dote, si disputa se gli eredi del marito debbano ugualmente essere tenuti alla somministrazione degli alimenti, dal momento che essi non sono in possesso di beni spettanti alla vedova. Ritengono gli uni che non sia giusto imporre agli eredi del marito una eccezione all'obbligazione alimentare, se essi non vi siano tenuti direttamente e non per la loro sola qualità di eredi. Rispondono gli altri che, poichè gli eredi stessi entrano in possesso del patrimonio del defunto marito, è giusto ed è umano che alla sua vedova, la quale sia in stato di bisogno — elemento questo essenziale per l'esistenza di ogni obbligazione alimentare — sia fatto da essi il trattamento economico minimo, che la vedova stessa avrebbe ricevuto dal marito, fino al compimento del breve periodo di sistemazione familiare su accennato.

Il progetto ha creduto conveniente di favorire la seconda tendenza e nel terzo comma dell'art. 126 stabilisce che, anche quando non vi sia stata costituzione di dote, la vedova può ugualmente ottenere gli alimenti, per un anno dagli eredi del marito.

In tutti i casi è mantenuto nel progetto l'obbligo, già sancito nel codice vigente, degli eredi del marito (il testo parla dell'« eredità » per precisare che si tratta di onere gravante sul patrimonio ereditario e non anche personalmente sugli eredi) di fornire alla vedova l'abitazione e le vesti di lutto, limitatamente sempre al primo anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

ART. 217.

(Art. 1416 codice civile).

(Divisione dei frutti naturali e civili).

Sciogliendosi il matrimonio, i frutti naturali e civili della dote, consistente tanto in immobili quanto in denaro o nel diritto di usufrutto, si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi dell'altro in proporzione della durata del matrimonio nell'ultimo anno o nell'ultimo periodo di maturazione o di scadenza se questo è superiore all'anno.

L'anno e il periodo si computano dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.

Le modificazioni introdotte in questo articolo concernenti l'indicazione dei frutti « naturali e civili » della dote e la previsione di un « periodo di maturazione o di scadenza dei frutti » superiore ad un anno, mirano a precisare meglio i concetti espressi nell'articolo, ma ne lasciano integra la sostanza.

ART. 218.

(Art. 1417 codice civile).

(Locazione di immobile dotale).

Se l'immobile dotale fu affittato durante il matrimonio dal solo marito, si osserva quanto è stabilito per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

Identico all'art. 1417 del codice vigente.

ART. 219.

(Diritto a rimborso per riparazione e miglioramenti).

Per le riparazioni straordinarie e necessarie che siano state eseguite dal marito, questi o i suoi eredi hanno diritto di essere rimborsati, senza interessi, del valore delle opere fatte, in quanto la loro utilità sussista al momento in cui il matrimonio è sciolto. A garanzia di tale rimborso spetta al marito o ai suoi eredi il diritto di ritenzione.

Pei miglioramenti fatti sulla cosa dotale e che ancora sussistano al tempo della restituzione della dote, il marito o i suoi eredi hanno diritto al rimborso della somma minore che risulterà tra lo speso e il migliorato.

Sono note le dispute circa l'estensione del diritto del marito di essere rimborsato dalle spese fatte per riparazioni e miglioramenti al fondo dotale e circa l'opportunità di dargli il diritto di ritenzione.

Il progetto ha ritenuto conveniente tenere distinte le due ipotesi, disciplinandole, rispettivamente nel primo e nel secondo comma di questo articolo, in modo diverso.

Per le riparazioni è integrale il rimborso della spesa purchè questa concerna riparazioni straordinarie e necessarie. Le spese di riparazione utili e quelle voluttuarie non danno titolo a rimborso; ma anche per quelle necessarie vi è un'ulteriore restrizione, deve cioè sussisterne la utilità al momento dello scioglimento del matrimonio, in guisa che resti accertato che il marito abbia agito da buon amministratore ed abbia compiuto opera durevole.

In considerazione di tutte queste limitazioni ed anche della circostanza che il rimborso delle somme spese è fatto senza interessi, il progetto dà equamente al marito il diritto di ritenzione, per facilitargli il rimborso stesso e, in ogni caso, per assicurargli una valida garanzia di pagamento.

Per i miglioramenti, poi, la norma del secondo comma è da un lato più larga, in quanto ammette il rimborso delle spese senza distinzione, onde è da ritenere che siano rimborsabili non soltanto le necessarie, ma anche le utili. Dall'altro è più restrittiva, in quanto impone che i miglioramenti fatti sulla cosa dotale sussistano non solo al momento dello scioglimento del matrimonio ma anche a quello della restituzione della dote, in guisa che possono effettivamente profittare a coloro ai quali la dote stessa è restituita. La norma limita inoltre il rimborso alla somma minore fra lo speso e il migliorato e non dà il diritto di ritenzione.

Non è sembrato giusto, come è detto nella relazione, « attribuire il diritto al rimborso di tutta la spesa indipendentemente dal valore dei miglioramenti, come si pratica in quei rapporti (per es. mandato) nei quali il fatto della spesa si collega alla volontà (espressa o presunta) di ambedue le parti, tanto di chi l'ha sborsata quanto di chi deve rimborsare. Negli altri casi, nei

quali la spesa è stata voluta soltanto da chi l'ha eseguita, è giusto rimborsare il valore del miglioramento per evitare l'arricchimento ingiustificato di una delle parti; ma è anche normalmente giusto che questo rimborso non superi l'ammontare effettivo della spesa per evitare l'ingiustificato arricchimento dell'altra parte. Ecco perchè alle spese utili fatte dal marito sulle cose dotali si è applicata, coll'articolo ora in esame la cosiddetta regola del meno fra il migliorato e lo speso (*quid minus inter melioratum et expensum*) che, in questa materia, ha per sè la tradizione giuridica e la prevalente giurisprudenza, e della quale si hanno esempi di applicazione nella stessa legislazione vigente (possessore di buona quanto di mala fede, enfiteuta nel caso di devoluzione per colpa sua).

Sarebbe stato forse equo consentire anche per i miglioramenti, il diritto di ritenzione ma il progetto non ha creduto che sussistessero per le spese di miglioria le stesse ragioni che hanno indotto a consentire la garanzia per le spese di riparazione, alle quali il marito è obbligato al fine della conservazione della cosa.

§ 4. — Della separazione della dote dai beni del marito.

ART. 220.

(Art. 1418 codice civile).

(Casi di separazione).

La separazione della dote non può domandarsi se non giudizialmente dalla moglie, la quale sia in pericolo di perderla, o quando il disordine degli affari del marito lasci temere che i beni di lui non siano sufficienti per soddisfare i diritti della moglie.

La separazione della dote può anche essere domandata dalla moglie che abbia ottenuto sentenza di separazione personale.

Ogni separazione stragiudiziale è nulla.

L'art. 1418 del codice vigente è stato integralmente riprodotto, sebbene finisca per sanzionare la necessità di due giudizi, uno per ottenere la separazione personale e l'altro, successivo,

per ottenere la separazione della dote, mentre sembra più opportuno consentire che possa proporsi l'una e l'altra domanda nello stesso giudizio, sostituendo alla locuzione « abbia ottenuto » l'altra « ottenga ».

ART. 221.

(Art. 1419 codice civile).

(Inefficacia della separazione).

La separazione della dote pronunciata dall'autorità giudiziaria rimane senza effetto, quando fra sessanta giorni successivi alla sentenza non sia stata eseguita mediante atto pubblico, col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie, sino alla concorrenza dei beni del marito, od almeno nel detto termine la moglie non abbia proposto e proseguito le relative istanze.

Identico all'art. 1419 del codice vigente.

ART. 222.

(Art. 1420 codice civile).

(Retroattività della sentenza di separazione).

La sentenza che pronuncia la separazione dei beni è retroattiva sino al giorno della domanda.

Le spese del giudizio di separazione e quelle del pagamento sono a carico del marito.

Identico all'art. 1420 del codice vigente.

ART. 223.

(Art. 1421 codice civile).

(Divieto ai creditori della moglie di chiedere la separazione).

I creditori particolari della moglie non possono senza il suo consenso domandare la separazione della dote.

Identico all'art. 1421 del codice vigente.

ART. 224.

(Art. 1422 codice civile).

(Opposizione dei creditori del marito alla separazione).

I creditori del marito possono reclamare contro la separazione della dote pronunciata dall'autorità giudiziaria, ed anche eseguita in frode dei loro diritti; possono altresì intervenire al giudizio per opporsi alla domanda di separazione.

Identico all'art. 1422 del codice vigente.

ART. 225.

(Art. 1423 codice civile).

(Obblighi della moglie che ha ottenuto la separazione).

La moglie, che ha ottenuto la separazione della dote, deve contribuire, in proporzione delle sue sostanze e di quelle del marito, alle spese domestiche ed a quelle dell'educazione della prole.

Identico all'art. 1423 del codice vigente.

ART. 226.

(Art. 1424 codice civile).

(Diritti della moglie sulla dote separata).

La moglie separata di beni ne ha la libera amministrazione.

La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali, e devono impiegarsi coll'autorizzazione giudiziale.

Identico all'art. 1424 del codice vigente.

ART. 227.

(Riconsegna della dote al marito).

Per concorde volontà dei coniugi, e mediante decreto del Tribunale, la dote può essere riconsegnata al marito. La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico, e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote dai beni del marito.

Si è discusso sulla possibilità di revoca della separazione della dote per concorde volontà dei coniugi e della conseguente riconsegna al marito.

In conformità della dottrina prevalente il progetto ammette tale riconsegna; ma sancisce opportune cautele perchè essa non sia fatta in guisa da prestarsi alla frode a danno dei terzi. A tal fine è richiesto l'atto pubblico e soltanto dalla data di questo cessano gli effetti della separazione. Sarà da esaminare in sede di coordinamento generale dei vari libri del futuro codice, se non convenga, nei riguardi dei terzi, stabilire la decorrenza degli effetti dalla data della trascrizione anzi che da quella della firma dell'atto pubblico.

SEZIONE III. — Dei beni parafernali.

ART. 228.

(Art. 1425 codice civile).

(Definizione).

Sono parafernali tutti i beni della moglie, che non sono stati costituiti in dote.

È stato esaminato se si dovesse oppur no mantenere questa sezione con la sua attuale rubrica oppure se si dovesse, mantenendola, modificare alcune disposizioni. Si è riconosciuto però che a qualche dubbio su alcune disposizioni ha provveduto l'interpettazione giurisprudenziale e che non è pertanto conveniente modificare le norme stesse.

Con l'art. 228 sono rimasti perciò identici a quelli del testo vigente anche gli altri articoli della sezione, salvo qualche lieve emendamento formale di coordinamento.

ART. 229.

(Art. 1426 codice civile).

(Obblighi della moglie).

La moglie che ha beni parafernali, se nel contratto non fu determinata la parte per la quale deve soggiacere ai pesi del matrimonio, vi contribuisce nella proporzione stabilita nell'art. 167.

Identico all'art. 1426 del codice vigente.

ART. 230.

(Art. 1427 codice civile).

(Diritti della moglie).

La moglie ritiene il dominio, l'amministrazione e il godimento dei suoi beni parafernali, e il marito non ha diritto di amministrarli nè di esigerne i crediti, se non ne ha da essa il mandato.

È stato soppresso il richiamo contenuto nell'art. 1427 vigente agli articoli concernenti l'autorizzazione maritale, abrogati con Legge 17 luglio 1919 n. 1176.

ART. 231.

(Art. 1428 codice civile).

(Obblighi del marito se amministra).

Se la moglie costituisce il marito procuratore ad amministrare i suoi beni parafernali, a condizione che renda conto dei frutti, egli è obbligato verso la medesima come qualunque altro procuratore.

Identico all'art. 1428 del codice vigente.

ART. 232.

(Art. 1429 codice civile).

(Godimento dei beni parafernali senza procura).

Se il marito ha goduto i beni parafernali della moglie senza procura ma senza opposizione da parte di essa, od anche con procura ma senza la condizione di render conto dei frutti, egli o i suoi eredi, alla prima domanda della moglie od allo scioglimento del matrimonio, non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti, senza obbligo di rendere quelli già consumati.

Identico all'art. 1429 del codice vigente.

ART. 233.

(Art. 1430 codice civile).

(Godimento dei beni parafernali contro l'opposizione della moglie).

Se il marito, non ostante l'opposizione della moglie, fatta con atto anche stragiudiziale, ha goduto dei beni parafernali, egli o i suoi eredi sono tenuti a rendere conto alla medesima dei frutti esistenti e dei consumati.

Identico all'art. 1430 del codice vigente.

ART. 234.

(Art. 1431 codice civile).

(Obbligazioni del matrimonio).

Il marito, che gode i beni parafernali, è tenuto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario, ed è responsabile delle prescrizioni incorse e dei deterioramenti avvenuti per sua negligenza.

L'aggiunta riguardante la responsabilità per le prescrizioni e per i deterioramenti è stata fatta per coordinamento con l'art. 208 (1408 cod. civ.) ritenendosi opportuno che il godimento dei beni parafernali concesso al marito, metta costui, nei riguardi dei beni medesimi, nella condizione nella quale egli si trova per i beni dotali, e che pertanto sia giusto attribuirgli identica responsabilità.

ART. 235.

(Art. 1432 codice civile).

(Obbligazioni della moglie pel godimento dei beni del marito).

Le disposizioni degli articoli 231, 232, 233, 234 si applicano al caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.

Identico all'art. 1432 del codice vigente.

SEZIONE IV. — Della comunione dei beni fra coniugi.**ART. 236.**

(Art. 1433 codice civile).

(Comunione degli acquisti).

Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale di beni, fuorchè quella degli acquisti. Questa comunione può essere pattuita quantunque vi sia costituzione dotale. Tale convenzione può risultare sia dal contratto di matrimonio sia da una semplice dichiarazione degli sposi all'atto della celebrazione del matrimonio, da annotarsi nell'atto dello stato civile, a norma dell'art. 125.

Il problema concernente la comunione dei beni fra coniugi è stato vivamente dibattuto fra i compilatori del progetto, alcuni dei quali erano propensi ad istituire la comunione quale regime legale obbligatorio, altri, al contrario, ritenevano che tal regime non fosse corrispondente al costume del nostro popolo e fosse perciò da respingere, mantenendosi come legale il regime della separazione. Prevalse questa seconda corrente; ma non potendo disconoscersi i vantaggi che derivano dalla comunione, si è pur mantenuto questo regime come convenzionale, accanto a quello dotale, se ne sono integrate le norme e se ne è allargata la portata consentendosi la comunione universale degli acquisti.

I motivi che hanno determinato la Commissione sono così esposti nella relazione:

«Il pensiero da cui muove la comunione coniugale è il seguente: col matrimonio si verifica una unione personale, a cui deve corrispondere anche una unione patrimoniale. È assurdo considerare i coniugi come due estranei l'uno all'altro, mentre pure sono indissolubilmente legati nella vita della famiglia. Se il marito durante la vita con la sua attività fa degli acquisti, anche la moglie vi coopera con la buona economia e col risparmio, e non è giusto che gli acquisti restino proprietà esclusiva del marito, mentre la moglie ne sia totalmente esclusa, tanto più se si considera la posizione miserevole che a lei è fatta nel diritto successorio. Con l'istituto della comunione, accanto ai patrimoni individuali del marito e della moglie, si forma un terzo patrimonio comune della famiglia, costituito dagli acquisti fatti durante il matrimonio, e la cui funzione precipua è il mantenimento della famiglia, e che allo scioglimento profitta in egual misura ad ambedue i coniugi, che hanno così accomunata la buona e mala fortuna. Questo istituto meglio risponde alle esigenze della piccola borghesia e delle classi lavoratrici o d'impiegati, in cui i coniugi spesso quando contraggono matrimonio, nulla possiedono, mentre dopo una vita di lavoro arrivano a fare un piccolo peculio, che figura intestato al marito, mentre invece è il frutto comune delle economie e dei sacrifici di entrambi i coniugi.

« Le riforme sostanziali del disegno di legge si possono schematicamente riassumere nelle seguenti: »

« 1° Allargare la comunione *degli utili* alla comunione *degli acquisti* fatti per qualsiasi titolo durante il matrimonio, esclusi però quelli derivati da donazioni o successioni.

« 2° Facilitarne la convenzione, con semplice dichiarazione del matrimonio.

« 3° Il patrimonio della comunione costituisce un patrimonio collettivo dei due coniugi, durante il matrimonio, di cui la funzione precipua è di servire come mezzo per il mantenimento della famiglia.

« 4° Perciò i beni della comunione non possono alienarsi o ipotecarsi, senza il consenso di ambedue i coniugi, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei casi di necessità od utilità evidente.

« 5° È soppresso l'ibrido istituto della rinuncia o accettazione con beneficio d'inventario del patrimonio della comunione, fatto a somiglianza delle eredità (1444).

« 6° È regolata convenientemente la responsabilità per i debiti del patrimonio comune, che costituiva una lacuna nell'attuale ordinamento, introducendo una disciplina che si ispira in parte al codice svizzero e germanico.

« 7° È disciplinato lo scioglimento della comunione nei suoi effetti, con particolare riguardo al c. d. *diritto di prelevamento*. »

Le obiezioni che alla nuova disciplina dell'istituto venivano mosse — a prescindere da quella fondamentale concernente la sua non rispondenza al costume — si appuntavano principalmente sul fatto che nella comunione la moglie finisce per trovarsi in stato di inferiorità di fronte al marito, in balia del quale restano i beni comuni, di cui egli ha l'amministrazione. Ma il progetto provvede a garantire gli interessi della moglie con opportune norme cautelative, che appresso esamineremo.

Si osserva ancora che vengono menomati i diritti dei terzi, i quali possono ignorare la comunione. Ma anche a ciò in parte è provveduto in qualche disposizione del progetto stesso e per

altra parte sarà provveduto in sede di coordinamento generale assoggettando la comunione a trascrizione.

Il progetto, dunque, pur non ritenendo ancor maturi i tempi per la istituzione del regime legale della comunione, ha voluto incoraggiarne la costituzione convenzionale, perchè la considera aderente alla politica economica fascista nei riguardi della famiglia, il cui nucleo deve essere rinsaldato, mantenendone la direzione, come capo, al marito ma elevando la condizione della moglie, e favorendo, con la fusione degli affetti, anche quella patrimoniale che vale a meglio rinsaldare la prima e renderla più duratura.

L'art. 236 allarga esplicitamente la comunione agli acquisti e consente che, oltre che dal contratto di matrimonio, risulti da una semplice dichiarazione fatta dagli sposi all'ufficiale dello stato civile, il quale, a norma dell'art. 125 è tenuto ad avvertirli della possibilità che essi hanno di fare la dichiarazione stessa.

ART. 237.

(Art. 1435 e 1436 codice civile).

(Beni che cadono nella comunione).

Cadono nella comunione tutti i beni acquistati durante il matrimonio dall'uno e dall'altro dei coniugi, sia a titolo oneroso che gratuito, ad eccezione dei beni pervenuti per donazioni o successioni e di quelli che vengono acquistati col prezzo della alienazione della cosa già appartenente in proprio ad uno dei coniugi, e semprechè ciò risulti espressamente dall'atto di acquisto.

Con questo articolo si è voluto, in sostanza, precisare due elementi entrambi importanti per la determinazione della comunione, il tempo, cioè, e la provenienza dei beni acquistati. Quanto al tempo è ben chiaro che, parlandosi di beni acquistati durante il matrimonio, si intende includere nella comunione tutti quelli che sono acquistati dall'uno o dall'altro dei coniugi o da entrambi unitamente, dal giorno della celebrazione del matrimonio fino a quello del suo scioglimento. La data degli atti di acquisto servirà, pertanto, a precisare i beni immobili che entrano nella comunione.

Circa i mobili, se nei patti nuziali non sia stata fatta menzione della appartenenza di essi alla moglie o al marito, debbono presumersi appartenenti alla comunione tutti quelli che si trovino nel patrimonio dei coniugi, ciascuno dei quali, tuttavia, può dimostrare la sua proprietà o precedente al matrimonio o derivante da reimpiego di somme provenienti da alienazione di beni di sua stessa proprietà oppure da donazione o successione.

Quanto alla provenienza dei beni è, pur esplicitamente, detto nell'art. 237 che appartengono alla comunione tutti i beni acquistati sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito. Siccome però si eccettuano quelli provenienti da donazione o da successione, devono intendersi inclusi quelli che derivano da contratti aleatori o da acquisti originari (occupazione, rinvenimento di tesoro ecc.) e, evidentemente, tutto ciò che perviene al marito o alla moglie quale provento del proprio lavoro.

Si hanno così due masse di beni preesistenti al matrimonio, quella del marito e quella della moglie, ed una terza che si viene formando durante il matrimonio e che costituisce, meglio delle altre, buona garanzia per la famiglia, poichè i beni in essa compresi sono più difficilmente alienabili in confronto a quelli appartenenti esclusivamente all'uno o all'altro dei coniugi.

ART. 238.

(Modo con cui opera la comunione).

La comunione si opera di diritto, anche quando nell'atto di acquisto non ne sia fatta menzione.

Trattandosi d'immobili, può il coniuge fare eseguire la relativa annotazione nei registri ipotecari.

La disposizione del primo comma mira a garantire reciprocamente gli interessi dei coniugi per evitare acquisti da parte di uno di essi a nome proprio, con denari e a danno, quindi, della comunione. Non è stata data invece alcuna disposizione per i terzi, i cui interessi sono garantiti dall'obbligo della trascrizione che, quando si tratti di immobili, è stabilito per l'atto di comunione dalle norme sulla trascrizione.

Quando il terzo sa che esiste fra i coniugi, uno dei quali va a fare l'acquisto di un bene, il regime della comunione, ha il dovere di accertarsi se quel bene appartenga in esclusiva proprietà al coniuge alienante oppure rientri nella comunione.

Il secondo comma rappresenta una ulteriore rispettiva garanzia a favore dei coniugi, ed è facoltativa per non imporre spese quando la fiducia reciproca sia piena.

ART. 239.

(Art. 1435 e 1436 codice civile).

(Proprietà dei beni in comunione).

I beni formanti parte della comunione appartengono congiuntamente al marito ed alla moglie, i quali non possono disporre separatamente della loro parte, nè chiedere la divisione.

Il carattere di unitarietà e di individuale intangibilità dei beni che costituiscono l'oggetto della comunione è riaffermato in questo articolo, la cui seconda parte, se anche può, a prima vista, sembrare superflua dopo l'affermazione della proprietà comune, come qualcuno riteneva, sta a precisare non soltanto il divieto di divisione ma anche quello della disponibilità parziale, in eccezione alle norme generali della comunione ordinaria.

ART. 240.

(Art. 1440 codice civile).

(Quote di partecipazione).

I coniugi possono nella convenzione matrimoniale stabilire che la comunione sia limitata ai soli utili e, tanto in questa quanto in quella degli acquisti, fissare una disuguale partecipazione.

Non può tuttavia stipularsi che uno dei coniugi debba contribuire nel passivo una parte maggiore di quella che possa avere nell'attivo della comunione.

Il patto col quale si stabilisce che i coniugi partecipino in parti disuguali negli utili o negli acquisti, ovvero che il superstite prelevi su di essi una porzione, è valido e non è riguardato come donazione nè per la sostanza nè per la forma.

Poichè nell'art. 236 è detto che non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione di beni fuorchè quella degli acquisti, potrebbe apparire, senza l'esplicita disposizione dell'art. 240, che non fosse possibile una limitazione della comunione stessa ai soli utili. Fissata invece questa possibilità, l'articolo riproduce nel resto sostanzialmente i principî affermati nell'art. 1440 del codice vigente.

ART. 241.

(Art. 1438 codice civile).

(Amministrazione della comunione).

Il marito solo può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima, ma non può senza il consenso della moglie, alienare od ipotecare detti beni.

Contro il rifiuto della moglie di alienare od ipotecare i beni della comunione, è ammesso il ricorso al Tribunale, il quale può autorizzare l'alienazione od ipoteca, nei casi di necessità o di utilità evidente.

Lo stesso ricorso può essere presentato dalla moglie, se questa dimostra esservi interesse della famiglia al compimento di tali atti.

Nella prima parte è confermata la regola del codice vigente (art. 1438) che attribuisce soltanto al marito l'amministrazione e la rappresentanza della comunione. Forse non sarebbe stato inopportuno consentire, come è ammessa per il patrimonio familiare (art. 256 del progetto), la possibilità di amministrazione da parte della moglie, sia pure in linea eccezionale, ma il progetto ha ritenuto che a tutela degli interessi familiari possano essere sufficienti le altre innovazioni introdotte in questo stesso articolo.

È infatti da rilevare che, a differenza del codice vigente, il progetto non consente al marito di alienare od ipotecare i beni della comunione, non soltanto a titolo gratuito ma neppure a titolo oneroso, senza il consenso della moglie. D'altro lato, ad evitare rifiuti capricciosi che potrebbero recar danno alla famiglia, il marito può, contro il rifiuto della moglie, ricorrere al Tribunale innanzi al quale, in camera di consiglio, i due coniugi possono far valere le proprie ragioni. Se il Tribunale si persuade, poi, che ricorre il caso di necessità od utilità evidente può autorizzare l'alienazione o l'ipoteca.

La moglie, a sua volta, quando il marito rifiuti di compiere atti dispositivi che essa ritiene necessari o evidentemente utili per la famiglia, può ricorrere allo stesso Tribunale.

La differenza di dizione usata nei commi secondo e terzo può, di primo acchito, far apparire che il progetto richieda per le vendite domandate dalla moglie, minore rigore di valutazione. Ma se ben si consideri l'ultimo comma, si vede che la dimostrazione di un interesse della famiglia è richiesta soltanto per l'ammissibilità del ricorso della moglie non per la emissione del provvedimento autorizzativo della alienazione o dell'ipoteca, che può essere adottato solo quando effettivamente risulti la necessità o l'utilità evidente, come è prescritto per il caso in cui la richiesta provenga dal marito. Si è voluta, insomma, una remora ad azioni inconsiderate, alle quali non sia il caso di dar seguito appena se ne riveli la infondatezza fin dalla prima deliberazione, senza dovere a lungo protrarre uno stato di divergenza di opinioni o di dissidio fra marito e moglie in attesa del provvedimento del Tribunale, — E sarebbe stato illogico il pensare a tenere una diversa considerazione dell'interesse a compiere o non compiere un determinato atto secondo che la richiesta venisse dalla moglie o dal marito, dovendosi invece aver sempre di mira dal Tribunale esclusivamente ed obiettivamente l'interesse della famiglia.

ART. 242.

(Art. 1439 codice civile).

(Locazione dei beni in comunione).

Alle locazioni fatte dal marito dei beni della comunione sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

L'art. 1439 del codice vigente sancisce che le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario si applicano soltanto alle locazioni, fatte dal marito, di beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione. L'estensione recata dal progetto concerne tutti i beni che formano la comunione cioè gli acquisti (art. 236 e 237) e gli utili (art. 240), non i beni già di proprietà

del marito prima del matrimonio o che, durante il matrimonio, gli pervengono per donazione o successione. Per tali beni, anche se gli utili che ne derivano rientrano nella comunione, sarebbe ingiusto applicare la norma dell'art. 242, in quanto al momento dello scioglimento della comunione, nel marito stesso si consolida con la proprietà il pieno godimento dei beni medesimi fino ad allora rimasto in comunione. Non vi è dunque mutamento nei soggetti del rapporto giuridico nè cessazione di godimento della cosa, che valgano a giustificare le norme di eccezione, che l'art. 493 cod. civ. sancisce per il caso in cui siavi cessazione dell'usufrutto.

ART. 243.

(Amministrazione da parte della moglie).

In caso di assenza o di impedimento del marito, la moglie può farsi autorizzare dal Tribunale ad assumere l'amministrazione della comunione ed a compiere atti di alienazione, sotto le condizioni e nei casi stabiliti dall'art. 241.

L'articolo, che colma una lacuna del nostro codice, è rigoroso nel senso che non consente alla moglie di assumere l'amministrazione della comunione e compiere atti di alienazione senza esserne autorizzata dal Tribunale. Qualche codice straniero, es. quello tedesco, prevede i casi di urgenza o di pericolo e permette allora alla moglie di provvedere senz'altro, in sostituzione del marito. Il progetto invece, avendo mantenuta (art. 241) la norma vigente, per cui solo il marito può amministrare i beni della comunione, ha ritenuto che l'imporre alla moglie l'obbligo di chiedere l'autorizzazione del Tribunale, possa evitare alla stessa di compiere atti per i quali si potrebbe attendere il marito ed eliminare motivi di disaccordo quando questi riprenda l'amministrazione della comunione.

ART. 244.

(Annullamento di atti di disposizione compiuti dal marito).

Se il marito compie un atto di disposizione, senza il consenso della moglie o l'autorizzazione del tribunale, la moglie può agire da sola verso i terzi per farne pronunciare l'annullamento.

È chiaramente disposto, con questo articolo, che il caso qui previsto è di semplice annullabilità e non di nullità, poichè è sembrato opportuno dare azione soltanto alla moglie, la quale, partecipe della comunione, ha il diritto e il dovere di tutelarne i beni nell'interesse della famiglia e di valutare quindi se l'atto di disposizione compiuto irregolarmente dal marito leda oppur no tale interesse. I terzi, pertanto, contrattando col marito, dovranno necessariamente essere guardinghi ed accertarsi che egli abbia il consenso della moglie o l'autorizzazione del tribunale prima di stipulare l'atto, sebbene una garanzia dei propri interessi essi possano trovare in ogni caso nella possibilità di agire sui beni della comunione (art. 246) per le obbligazioni contratte dal marito.

ART. 245.

(Pesi e debiti gravanti sui beni in comunione).

I beni formanti la comunione rispondono di tutti i pesi e debiti gravanti su essi al momento dell'acquisto o legittimamente contratti da ambedue i coniugi durante la comunione, di tutti i carichi dell'amministrazione, delle spese per il mantenimento della famiglia e degli obblighi di alimenti dovuti per legge dall'uno o dall'altro dei coniugi.

A differenza dei codici germanico e svizzero, che fanno la casistica delle varie obbligazioni e delle varie categorie di beni su cui può compiersi l'esecuzione per soddisfarle, il progetto sinteticamente dà una disposizione di garanzia per i terzi, i cui interessi non debbono essere pregiudicati dalla entrata di un bene fra quelli della comunione coniugale. È giusto inoltre che, come tutti i beni dei debitori, anche quelli della comunione servano a garanzia delle obbligazioni contratte dai coniugi durante la comunione.

Sembra infine logico ed equo che l'uno o l'altro dei coniugi non possa sottrarsi ad una obbligazione alimentare propria, col pretesto di non avere beni di esclusiva proprietà; ed è ovvio che i beni della comunione servano al pagamento delle spese di mantenimento della famiglia, nel cui precipuo interesse è costituita la comunione stessa.

ART. 246.

(Obbligazioni e fallimento del marito).

I beni della comunione rispondono per tutte le obbligazioni del marito, ed in caso di fallimento di questo, cadono nella massa.

Non rispondono invece per le obbligazioni della moglie, sia anteriori al matrimonio sia contratte posteriormente, salvo che non si tratti di obbligazioni inerenti alla comunione, a termini dell'art. 245.

Il concetto al quale è ispirato questo articolo è chiaro. Si vuole cioè che la comunione, pur essendo creata a favore dei coniugi e meglio ancora a favore della famiglia, non serva poi come mezzo per frodare i terzi. Ecco perchè il progetto sancisce che il marito risponde delle obbligazioni da lui contratte anche con i beni della comunione. Ma non può nascondersi che si viene così ad indebolire il sistema stabilito con gli articoli precedenti per tutelare gli interessi della moglie e della famiglia di fronte ad atti dannosi che il marito intenda compiere, sancendone la annullabilità qualora non siano stati compiuti col consenso della moglie e con l'autorizzazione del tribunale.

Si verifica qui, in sostanza, un conflitto fra interessi dei terzi e interessi della comunione. Il progetto ha preferito dar la preferenza ai primi e la relazione così la giustifica: « Poichè tutti i beni acquistati entrano in comunione, era necessario stabilire che i creditori del marito potessero trarre soddisfacimento su tali beni, altrimenti il marito (ove non avesse beni propri prima di passare a matrimonio e non ne ricevesse per donazione o successione), sarebbe in condizione di nullatenente e gli sarebbe negato il credito. E perciò, nel suo stesso interesse ed a garanzia dei terzi, era indispensabile far oggetto di esecuzione forzata per le obbligazioni da lui contratte, il patrimonio della comunione. D'altra parte, poichè il marito ha la direzione della famiglia e deve provvedere alle spese della famiglia, deve avere anche il diritto di impegnare il patrimonio familiare. Invece lo stesso non può dirsi per la moglie, le cui obbligazioni possono avere una causa estranea alla famiglia o servire alla soddisfazione di suoi particolari interessi o capricci ».

Si potrebbe, per vero, osservare che anche le obbligazioni del marito potrebbero avere una causa estranea alla famiglia dato che sui beni della comunione possono agire i creditori per qualsiasi obbligazione contratta dal marito senza distinzione di cause. E, pur ammettendo – per la garanzia dei terzi e per assecondare la loro propensione al credito a favore del marito – che i creditori di costui possano agire sui suoi beni, sarebbe stato forse opportuno, come fa qualche codice straniero (cfr. ad esempio l'art. 224 del codice svizzero) o limitare la garanzia per i debiti personali del marito alla quota di beni spettantigli sulla comunione, oppure dare su tale quota un privilegio alla moglie per il proprio credito corrispondente al suo apporto nella comunione. Si viene altrimenti a privare la moglie di beni che le appartengono senza darle neppure la possibilità, consentita dalla presunzione muciana, di poter provare che l'acquisto della sua quota di beni è stato fatto con mezzi esclusivamente propri. E la comunione finisce per avvantaggiare i creditori del marito di fronte a quelli della moglie.

Sarebbe stato preferibile dare facoltà di esecuzione sui beni a seconda della causa delle obbligazioni; e cioè per quelle contratte nell'interesse della comunione, della famiglia, sui beni della comunione; e per le altre esclusive del marito o della moglie sui rispettivi beni. Ma i compilatori del progetto si sono preoccupati della difficoltà pratica di compiere una tale distinzione di cause e della conseguente facilità di controversie che da una disposizione del genere potrebbe derivare. Il progetto, pertanto, tenuto conto che ogni sistema non è scevro di inconvenienti, ha ritenuto che minori ve ne siano in quello adottato, e lo ha preferito anche perchè, rendendo più sciolta l'amministrazione per il marito, gli consente di provvedere più rapidamente ai bisogni della famiglia.

ART. 247.

(Art. 1441 codice civile).

(Scioglimento della comunione).

La comunione si scioglie per la morte di uno dei coniugi, per l'assenza dichiarata, per la separazione personale definitiva e per la separazione giudiziale dei beni.

Lo scioglimento della comunione, al pari che per il codice vigente (art. 1441) avviene quando si sciolga il vincolo matrimoniale, come nel caso di morte. È da intendersi incluso anche quello di morte presunta, tenuto conto delle disposizioni del progetto nel titolo « Degli assenti » e non può dubitarsi che la disposizione sia applicabile al caso di annullamento del matrimonio.

Avviene ugualmente lo scioglimento della comunione nel caso di separazione personale definitiva, per ovvie considerazioni di opportunità nell'interesse della famiglia che, essendo scissa almeno nei riguardi dei genitori, non potrebbe più beneficiare di una comunione i cui membri fossero discordi e disuniti.

Avviene, infine, lo scioglimento anche quando, pur rimandando il vincolo matrimoniale e l'unione dei coniugi, il marito siasi dimostrato inetto ad amministrare i beni della comunione.

ART. 248.

(Art. 1442 codice civile).

(Scioglimento per separazione dei beni).

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata, nel caso d'inabilitazione del marito per prodigalità, nel caso di cattiva amministrazione della comunione o quando il disordine degli affari del marito metta in pericolo gli interessi della moglie.

Egual diritto spetta nel caso che il marito non provveda ad un congruo mantenimento della famiglia o vi sia fondato pericolo che egli non sarà per provvedervi in avvenire.

A siffatta separazione sono applicabili le disposizioni degli articoli 220, 222, 223.

Ogni separazione stragiudiziale è nulla.

In confronto del codice vigente i casi di separazione giudiziale dei beni, che importa la cessazione della comunione dei beni, sono regolati nel progetto più completamente, di guisa che meglio disciplinata ne risulta la protezione della moglie e della famiglia contro l'eventualità di cattiva amministrazione da parte del marito. Il progetto prevede, infatti, il caso di inabilitazione di costui e quello in cui il marito stesso, con poca saggezza e poca umanità, pur ricavandone i mezzi dalla comunione, non fornisca alla famiglia i

mezzi per un congruo mantenimento, o, per il suo modo di comportarsi, lasci chiaramente prevedere che non li fornirà in avvenire.

Ma, all'infuori di questi casi, diremo patologici, della comunione, il progetto con l'ultimo comma riconferma la norma dell'art. 239, per cui non si può chiedere lo scioglimento della comunione nè attuarlo convenzionalmente.

ART. 249.

(Art. 1443 codice civile).

(Ristabilimento della comunione).

Se la comunione è sciolta, i coniugi possono ristabilirla mediante un atto pubblico, ma non possono variare i patti con cui essa era originariamente regolata.

Il testo dell'articolo è più semplice di quello del codice vigente, il quale sancisce che, in caso di rinnovazione della comunione questa ha effetto retroattivo, salvi i diritti dei terzi. Ma proprio per questi diritti sorgono in pratica inconvenienti a causa della retroattività. Il progetto pertanto ha mantenuto la possibilità di ricostituzione della comunione e la invariabilità dei patti in omaggio alla regola dell'art. 185 (1385 c. c.) sulla immutabilità delle convenzioni matrimoniali dopo la celebrazione del matrimonio; ma ha considerato la comunione ristabilita come una comunione *ex novo*, di guisa che essa non ha alcun effetto riguardo ai terzi per il periodo in cui i beni sono rimasti in regime di separazione.

ART. 250.

(Nuovi acquisti dopo lo scioglimento).

Dal giorno dello scioglimento i nuovi acquisti cessano di diventare comuni, ma cadono in comunione quelli che vi pervengono come surrogato di beni già appartenenti ad essa.

Con questo e con gli articoli seguenti viene disciplinato lo scioglimento della comunione. Per quanto nell'art. 250 trattasi di norme che forse si potrebbero rivavare dai principî generali, si è ritenuto di precisare, per evitare possibili contestazioni, che

se normalmente i nuovi acquisti, dopo lo scioglimento, non cadono nella comunione, quelli che sono nuovi soltanto apparentemente, in quanto sono compiuti col reimpiego di somme provenienti da beni che facevano parte della comunione non debbono essere esclusi dalla divisione dei beni già costituenti la comunione stessa.

ART. 251.

(Applicazione delle regole sulla divisione).

Avvenuto lo scioglimento della comunione, si applicano le regole sulla divisione. Attivo e passivo si dividono fra i coniugi in parti uguali, salvo che sia stabilita una diversa proporzione nella convenzione matrimoniale.

I diritti della moglie essendo stati tutelati con altre disposizioni, il progetto non riproduce l'art. 1444 del codice vigente, secondo il quale la moglie o i suoi eredi hanno facoltà di rinunciare alla comunione o di accettarla con beneficio d'inventario. Si applicano, invece, le regole ordinarie della divisione, e l'accento alla possibilità di una ripartizione in quote disuguali è prevista in relazione all'art. 240, che, tenendo conto delle particolari situazioni che possono verificarsi, dà la facoltà di fissare nell'atto costitutivo della comunione una disuguale partecipazione fra i coniugi.

È sottinteso che comunque avvenga la divisione, essa non può pregiudicare i diritti acquistati dai terzi durante la comunione.

ART. 252.

(Rifacimenti e conguagli).

Prima della formazione delle quote, si procederà fra i condividenti a tutti i rifacimenti e conguagli dovuti. Ogni coniuge può pretendere, imputandone il valore, che nella propria quota siano comprese le cose di suo uso personale, come vesti, gioielli, strumenti di lavoro.

A stretto rigore il primo periodo dell'articolo potrebbe essere omissso perchè la norma che esso contiene è di carattere generale per tutte le divisioni. Ma il progetto ha creduto di porla qui – salvo a sopprimerla, occorrendo, in sede di coordinamento generale – per meglio mettere in evidenza la seconda parte, che implica una norma di eccezione alla prima.

ART. 253.

(Debiti inerenti alla comunione).

Dei debiti inerenti alla comunione che non siano stati estinti prima della divisione, risponde solidalmente anche la moglie.

Nei rapporti fra i coniugi, però, la sua responsabilità si limita al valore dei beni ricevuti nella divisione, e pel di più le spetta il regresso verso il marito.

L'amministrazione della comunione spetta soltanto al marito e su lui solo dovrebbe gravare la responsabilità dei debiti inerenti alla comunione e non estinti prima della divisione.

Ma una tal regola, indubbiamente vantaggiosa per la moglie, potrebbe essere di danno ai terzi e faciliterebbe le frodi in loro pregiudizio. La moglie, d'altra parte, pur non amministrando direttamente, ha diritto e dovere di vigilare sull'amministrazione del marito, nell'interesse proprio e in quello della famiglia, ed ha facoltà di impedire che il marito compia atti dannosi per la comunione, sia negando il proprio consenso, quando è richiesto, sia rivolgendosi all'autorità giudiziaria. Il progetto, pertanto, ha ritenuto conveniente mettere anche a carico della moglie la responsabilità solidale di fronte ai terzi. Motivi di equità, hanno, per contro, consigliato di autorizzare il regresso della moglie verso il marito per ciò che essa abbia dovuto pagare, in più dei beni toccatile nella divisione, per obbligazioni assunte dal marito durante la sua amministrazione.

ART. 254.

(Art. 1445 codice civile).

(Prelevamento dei mobili).

Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare le cose mobili, che possono provare, con tutti i mezzi autorizzati dalla legge, avere loro appartenuto prima della comunione.

Se queste cose mobili non si ritrovino più, la moglie, e nel caso dell'art. 243, anche il marito, possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, eccetto che la loro mancanza sia dovuta a perimento per caso fortuito o a consumazione per uso.

Con emendamenti di forma, anche per coordinamento con gli articoli precedenti, è qui sostanzialmente riprodotto l'art. 1445 del codice vigente. Forse non sarebbe stato male aggiungere, come in questo ultimo articolo, che il prelevamento si estende ai mobili pervenuti ai coniugi, durante la comunione, per successione o donazione.

Ma il progetto ha considerato superflua una esplicita menzione di tal genere, tenuto conto che, a norma dell'art. 237, i beni pervenuti ai coniugi, durante la comunione, per donazione o successione non cadono nella comunione stessa, e, restando estranei al patrimonio comune, non possono in alcun caso essere compresi nella divisione di esso.

ART. 255.

(Art. 1446 codice civile).

(Divieto di prelevamento in danno dei terzi).

Il prelevamento autorizzato dall'articolo precedente non può farsi a pregiudizio dei terzi, che, in di mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa, abbiano contrattato col marito, quale amministratore della comunione, salvo alla moglie ed ai suoi eredi il regresso sulla porzione della comunione spettante al marito ed anche sui beni particolari di lui.

Salvo qualche lieve variante di forma questo articolo riproduce il corrispondente art. 1446 del codice vigente.

SEZIONE V. — Del patrimonio familiare.

ART. 256.

(Costituzione e inalienabilità del patrimonio).

Può essere costituito anche durante il matrimonio, per atto pubblico, un patrimonio familiare inalienabile, del quale il coniuge designato nell'atto di costituzione od entrambi abbiano l'amministrazione e godano i frutti secondo le disposizioni degli articoli 225 e 226.

Il patrimonio familiare può essere costituito da uno o da entrambi i coniugi o anche da altri.

L'inalienabilità di tale patrimonio non è opponibile ai creditori, il

cui diritto abbia data certa anteriore a quella della trascrizione dell'atto di costituzione, se si tratta di immobili o di navi, od a quella dell'atto pubblico se si tratta di altri beni.

Il giudice tutelare può autorizzare l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio familiare soltanto in caso di necessità rigorosamente accertata.

(La trasmissione del patrimonio familiare è regolata con le disposizioni dei libri seguenti).

Viene introdotto nel nostro codice con questo articolo un nuovo istituto giuridico su cui si è largamente discusso in dottrina dopo la pubblicazione del progetto.

Gli stessi corpi tecnici chiamati a dare il loro parere sul progetto medesimo si sono in grande maggioranza pronunziati favorevolmente all'istituto.

Nella relazione sono indicati gli istituti simili della legislazione straniera (*Homestead* negli Stati Uniti; *Heimstätte* in Germania e in Svizzera; *Bien de famille* in Francia; *Hogar* nel Venezuela, *Patrimonio de la familia* nel Messico; *Casal de familia* in Portogallo; *Bem de familia* in Brasile), che hanno tuttavia caratteristiche o finalità diverse da quelle dell'istituto proposto col progetto. Chi volesse avere più ampie indicazioni potrebbe consultare un nostro studio: « *Il patrimonio familiare nel futuro codice civile italiano e i beni di famiglia nella legislazione straniera* » in *Scritti in onore di Alfredo Ascoli* — Messina 1931 e in *Riv. dir. agr.* 1931, I, 193 sgg.

Come si può rilevare dall'ultimo comma dell'articolo chiuso fra parentesi la disciplina del patrimonio familiare non è da considerarsi completa in questo unico articolo, che ha avuto, più che altro, lo scopo di saggiare l'opinione pubblica sul nuovo istituto, poichè è buona politica legislativa non dettare norme per istituti per i quali può prevedersi non si verificherà l'applicazione, e disciplinare invece accuratamente gli altri di cui può prevedersi l'utilità in un determinato periodo storico.

Lo scopo è stato ottenuto. La discussione ha messo in luce l'opportunità della introduzione nel codice del nuovo istituto e le critiche, che in parte sono state determinate dall'incompleta regolamentazione di esso, hanno dato modo di integrare le relative norme come appresso vedremo.

Fra le critiche da prendere in considerazione debbono segnalarsi le seguenti:

a) alcuni si preoccupano della immobilizzazione dei beni che costituiscono il patrimonio in questione – ma si può rispondere che trattasi di una immobilizzazione temporanea e non assoluta, – il cui svantaggio di fronte al principio della libera e rapida circolazione dei beni è largamente compensato dal vantaggio che quell'immobilizzazione reca alla famiglia, il cui potere di produzione non può non aumentare quando essa abbia un minimo di sicurezza economica nelle inevitabili lotte della vita.

Con le disposizioni appresso indicate si è poi provveduto perchè l'anzidetto inconveniente sia ridotto in strettissimi limiti, quando cioè è indispensabile per il buon funzionamento dell'istituto.

b) Altri si preoccupano che il patrimonio finisca per essere un doppione della dote. Ma se bene si osservano le norme che disciplinano i due istituti si vede che in un punto solo essi coincidono perfettamente; cioè nella finalità, nella difesa economica della famiglia. Possiamo allora dire: ben venga il doppione se da esso può trarre vantaggio la famiglia. Il tempo e l'applicazione pratica dei due istituti stabiliranno se debbansi entrambi mantenere così come sono ora concretati nei progetti o se debbano modificarsi ovvero se debba l'uno cedere definitivamente il passo all'altro.

c) Altri ancora trepidano per i diritti dei terzi che considerano in pericolo per la costituzione del patrimonio familiare. Ma già nell'articolo pubblicato e più ancora in quelli ulteriormente redatti dalla Commissione Reale, quei diritti trovano una tutela sufficiente contro l'eventualità di frode da parte dei costituenti il patrimonio familiare, mercè i prescritti mezzi di pubblicità.

d) Altri pensano alle difficoltà della successione. Vedremo ora come a queste la Commissione Reale ha cercato di ovviare pur senza nascondersene la gravità.

e) Altri infine notano che nei paesi in cui istituti analoghi sono stati creati, non hanno fatto buona prova e diffidano dell'esperimento presso di noi. Non è esatta l'affermazione perchè per es. l'*Homestead* negli Stati Uniti: l'*Heimstätte* in Svizzera; il *Patrimonio*

de la familia nel Messico hanno funzionato e funzionano egregiamente; e poi non può farsi un preciso confronto fra l'istituto configurato nel progetto e quelli stranieri perchè vi sono fra essi differenze sostanziali, per le quali è da ritenere che gl'inconvenienti rilevati per quelli non debbano essere ripetuti per il patrimonio familiare secondo il progetto.

Restava un'ultima questione concernente la titolarità del diritto sul patrimonio familiare, che dall'art. 256 è lasciata un po' nell'ombra. Ma anche questa è risolta dalle ulteriori norme dettate dalla Commissione Reale e che qui riassumiamo per maggiore chiarezza dell'istituto.

La costituzione del patrimonio familiare può essere fatta per atto pubblico da uno o da entrambi i coniugi, oppure, anche per testamento, da un terzo. L'amministrazione può essere tenuta dall'uno o dall'altro dei coniugi o da entrambi secondo le disposizioni dell'atto costitutivo, ma i frutti debbono essere destinati a vantaggio della famiglia.

Se costituenti sono i coniugi o uno di essi, i beni restano in proprietà dei costituenti. Il terzo può invece determinare nell'atto costitutivo, a chi debba spettare la libera proprietà dei beni quando sarà cessato lo scopo del patrimonio familiare e può anche stabilire che la proprietà resti a lui stesso o passi ai propri eredi. Ma se nulla ha stabilito, si presume che egli abbia inteso conferire la proprietà al coniuge od ai coniugi designati per l'amministrazione dei beni. Oggetto del patrimonio familiare possono essere tanto beni immobili quanto titoli di credito nominativi vincolati ed anche l'usufrutto su determinati beni. In quest'ultimo caso si ha, circa la durata, un'eccezione alle norme generali sull'usufrutto, tenuto conto del tempo imprecisabile di durata del patrimonio familiare.

Per salvaguardare i diritti dei terzi, è stabilito che l'inalienabilità dei beni costituenti il patrimonio familiare non è opponibile ai creditori, il cui diritto abbia data certa anteriore a quella della trascrizione dell'atto di costituzione o alla annotazione del vincolo sui titoli di credito.

In ogni caso, tuttavia, quando il giudice tutelare abbia accertato, con accurate indagini, che l'alienazione di qualche bene o

anche dell'intero complesso di beni formanti il patrimonio è indispensabile per le gravi esigenze in cui la famiglia si trova, può autorizzare l'alienazione stessa, purchè però si tratti di patrimonio costituito da uno o da entrambi i coniugi oppure ad essi assegnato in proprietà da un terzo nell'atto costitutivo del patrimonio medesimo. Lo stesso giudice tutelare, avuto riguardo alla natura del credito e ai bisogni della famiglia, può anche autorizzare, fissandone però i limiti, l'esecuzione sui frutti e sulle rendite del patrimonio familiare.

Perchè produca i suoi effetti, la costituzione deve essere accettata e l'accettazione può essere fatta nello stesso atto costitutivo o con atto pubblico posteriore. Al terzo è data facoltà, per ovvie ragioni, di revocare la costituzione del patrimonio familiare negli stessi casi e per gli stessi gravi motivi per i quali è consentita la revoca delle donazioni, quando cioè vi sia sopravvenienza di figli o ingratitudine.

Per evitare che la costituzione del patrimonio possa riuscire più di danno che di vantaggio alla famiglia, è disposto che, quando con testamento non siano destinati singoli beni alla formazione del patrimonio familiare, ma una quota dell'asse ereditario, non possa farsi l'accettazione se non con beneficio di inventario e non possa aver luogo la costituzione del patrimonio se non dopo che siano stati pagati i debiti ereditari. Il patrimonio familiare, che può essere aumentato dopo la sua costituzione con l'osservanza delle norme per questa stabilite, può anche subire riduzione quando sia stato costituito da un terzo e al tempo della morte di costui si riconosca che con la costituzione del patrimonio familiare egli ha intaccato la legittima. Alla riduzione si procede allora con le norme stabilite per le successioni e per le donazioni.

L'esercizio dei diritti che si riferiscono al patrimonio spetta a chi ne ha l'amministrazione.

Quando il patrimonio ha esaurito il suo scopo, i beni che lo costituiscono hanno la destinazione stabilita nell'atto costitutivo.

Il patrimonio familiare dura fino allo scioglimento del matrimonio se non vi sono figli, oppure, se vi è prole, fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. Qualora, in tal caso, i genitori

premuoiano, se non vi sono disposizioni nell'atto costitutivo, all'amministrazione è deputato il figlio maggiore o, se costui sia incapace, la persona designata dal giudice tutelare, il quale provvede anche quando lo scioglimento avvenga per causa diversa dalla morte.

Si ha così una disciplina organica del nuovo istituto giuridico, salvo a vedere, in sede di coordinamento generale dei progetti, se sia opportuno mantenere unite tutte le norme o staccarne qualcuna per riprodurla in altra sede.

TITOLO VII.

Della filiazione.

CAPO I.

Della filiazione legittima.

SEZIONE I. — **Della determinazione e dell'acquisto dello stato di figlio legittimo.**

ART. 257.

(Art. 159 codice civile).

(Presunzione di paternità).

Il marito è il padre del figlio concepito durante il matrimonio.

Il titolo « Della filiazione » è stato particolarmente curato dai compilatori, ai quali non poteva sfuggire la grande importanza di dettare al riguardo norme chiare e precise. Queste debbono valere da un lato ad eliminare il maggior numero possibile di controversie, alle quali ha dato luogo l'interpretazione delle norme vigenti, e raggiungere d'altro lato lo scopo di fornire per la difficile materia una sistemazione organica e tale che da essa possano trarre vantaggio tanto la famiglia nel suo insieme, — oggi più che mai considerata come cellula fondamentale dello Stato — quanto i singoli figli, che — nati dentro o fuori matrimonio — hanno tutti diritto a vigile e sicura protezione, sia pure in misura e con mezzi diversi ma con unica finalità: formare buoni e forti citta-

dini, sui quali lo Stato possa fare pieno assegnamento in ogni contingenza.

Più numerose e più sostanziali sono, peraltro, le riforme apportate dal progetto nel capo « Della filiazione illegittima e della legittimazione » che vedremo appresso.

In questo capo « Della filiazione legittima » il progetto, più che innovare gli istituti, ha cercato di migliorare tecnicamente, in conformità della più recente e corretta terminologia giuridica, le norme contenute nei vari articoli, e ha dato a questi, dove è stato necessario, un ordine sistematico più razionale.

Qualche codice straniero non contiene la presunzione romana « *pater is est quem iustae nuptiae demonstrant* », stabilita invece dall'art. 159 del codice vigente. Il progetto ha preferito mantenerla, con l'articolo in esame, perchè, mentre vale a dare stabilità di rapporti giuridici tra i membri della famiglia, fondata come è sulla fedeltà della moglie al marito, non impedisce — essendo *iuris tantum* — che mediante le azioni di reclamo di stato, da parte del figlio, e di contestazione di stato (nelle sue varie forme) da parte del padre, sia a ciascun d'essi attribuito lo stato che veramente gli spetta, quando quello della presunzione non corrisponda alla realtà.

ART. 258.

(Art. 160 codice civile).

(Presunzione di concepimento in matrimonio).

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio nè dopo trecento dallo scioglimento o annullamento di esso.

Il periodo legale del concepimento è costituito da centoventi giorni interi.

A differenza di quella dell'articolo precedente, la presunzione di concepimento in matrimonio stabilita da questo articolo è assoluta, *iuris et de iure*, e non ammette quindi prova contraria.

Tale assolutezza è vivamente contrastata in dottrina, per il termine di 300 giorni posteriori allo scioglimento o all'annullamento del matrimonio, osservandosi che le scienze biologiche

hanno ormai dimostrato la possibilità di gestazioni più lunghe di 300 giorni, e che, se sono esatte le statistiche, anche da queste risulta una non trascurabile percentuale di nascite posteriori al 300° giorno dal concepimento. La Commissione non ignorava nè la dottrina nè le statistiche. Ha, tuttavia, voluto mantenere il termine tradizionale, in considerazione degli inconvenienti che potrebbero derivare tanto da un allargamento di termini col mantenimento della presunzione assoluta quanto dal mutamento del carattere di questa in relativa mantenendo il termine di 300 giorni. Nel progetto, perciò, non è accolto neppure il termine di 302 giorni fissato dal codice germanico (§ 1592). Questo codice è stato seguito, invece, per quanto concerne il computo dei termini, per cui v'è pure in dottrina viva disputa. Alcuni vogliono, infatti, applicare il principio generale in materia di termini, per cui *dies a quo computatur, dies ad quem non computatur*. Altri invece ammettono l'inclusione del termine iniziale, cioè il giorno del matrimonio quando si discute se il concepimento sia avvenuto prima dei 180 giorni dal detto giorno, e quello dello scioglimento o annullamento del matrimonio quando si controverta sulla legittimità del figlio nato dopo i 300 giorni dalla cessazione del vincolo matrimoniale. Altri ancora includono tanto il giorno iniziale quanto quello finale, quando la loro inclusione nel termine torna a favore della legittimità, e cioè per i 180 giorni; li escludono invece per i 300 giorni, quando cioè il calcolo di due giorni in più sarebbe contrario alla presunzione di legittimità. Altri, infine, prendono come punto di partenza la nascita e, escludendo il giorno di questa, calcolano, andando a ritroso, i 180 giorni oppure i 300 includendovi nel primo caso il 180° e nel secondo il 300°. Ne deriva che il periodo del concepimento è determinato dalla differenza fra 300 e 180 cioè in 120 giorni che sono considerati come periodo legale di concepimento, di cui si ha poi applicazione nell'art. 262. Per questo, infatti, il marito può disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio se provi che nel tempo decorso dal 300° al 180° giorno prima della nascita egli era nella fisica impossibilità di coabitare con la moglie per causa di allontanamento o per altro fatto.

È questo il concetto che il progetto ha voluto esprimere col secondo comma dell'articolo in esame. Ma forse lo stesso risultato si otterrebbe se nel primo comma si parlasse di giorni « interi » tanto in un caso come nell'altro, sopprimendosi il secondo comma che, a prima lettura, può dar luogo a qualche dubbio di interpretazione.

Sarebbe superfluo avvertire che il modo di computare i termini è quello civile, cioè a giorni interi, e non quello naturale, cioè di momento in momento, in quanto non sarebbe possibile fissare il preciso momento iniziale del termine. Mancherebbe, ad esempio, come dice la relazione, l'ora della celebrazione o dell'annullamento del matrimonio per fare iniziare da essa il computo di momento in momento.

Circa il funzionamento di queste presunzioni fu sollevato qualche dubbio nel caso possibile, per quanto ben raro, di una donna, sposatasi prima della scadenza dei dieci mesi dallo scioglimento del precedente matrimonio, quando sia avvenuta la nascita di un figlio dopo 180 giorni dal secondo matrimonio ma prima di 300 dallo scioglimento del precedente. È chiarito nella relazione che « qui vengono in conflitto due presunzioni di pari forza, quella per cui il figlio nato nei 300 giorni dallo scioglimento è figlio del primo marito e l'altra per cui il figlio nato dopo i 180 giorni è figlio del secondo, o se nato nei 180 è riputato figlio di questo. Le opinioni sono divergenti, alcuni rimettendo la soluzione alla opzione del figlio tra i due presunti padri, altri rimettendola al giudice che pronuncerà secondo le circostanze (maturità o immaturità del feto, condizioni subiettive dell'uno e dell'altro marito, ecc.); altri attribuendo il figlio al secondo marito per la prevalenza dell'elemento della nascita durante il secondo matrimonio. Tutte però appaiono criticabili. La soluzione migliore sembra quella adottata dal codice germanico (§ 1600), che ricorre ad una terza presunzione rispondente alla grande generalità dei casi, ossia che il parto normale è di 9 mesi; cosicchè se il figlio nasce entro i 270 giorni dallo scioglimento od annullamento del primo matrimonio deve ritenersi suo padre il primo marito; se dopo, deve ritenersi suo padre il secondo marito. Ma la Commissione ha reputato non

essere opportuno di dettare una norma che ha per suo presupposto la violazione di un divieto (quello cioè dell'attuale art. 57) tanto più che il caso è estremamente raro. E se oggi per effetto della nuova legge matrimoniale 27 maggio 1919 n. 487, l'impedimento dei 10 mesi è divenuto dispensabile, è da ritenere che la dispensa non sarà accordata se non quando sia assolutamente certo che non v'è una gestazione in corso. Comunque, gioverà lasciare alla giurisprudenza il risolverlo quando esso si presentasse ».

ART. 259.

(Art. 161 codice civile).

(Presunzione di legittimità).

Se il figlio è nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dopo il matrimonio, esso è reputato legittimo. Il marito, e, dopo la sua morte, gli eredi di lui possono disconoscere la paternità, fatta eccezione dei casi seguenti :

1° quando il marito sia stato consapevole della gravidanza prima del matrimonio, o abbia avuto prima di questo congiunzione con la donna in tempo corrispondente a quello del concepimento ;

2° quando consti dall'atto di nascita, che il marito assistette a quell'atto o personalmente o per mezzo di altra persona da lui specialmente autorizzata per atto scritto.

Le modificazioni, che con questo articolo sono apportate al corrispondente art. 161 del codice vigente, sono rilevanti. A prescindere dall'inversione di forma usata nel secondo periodo del primo comma, è da segnalare in questo l'affermazione della presunzione di legittimità del figlio nato prima che siano trascorsi 180 giorni dopo la celebrazione del matrimonio. Nell'art. 161, mancando la frase aggiunta nel progetto: « esso è reputato legittimo », la dottrina aveva qualche incertezza sul carattere della presunzione, se, cioè, dovesse qualificarsi di legittimità, come se il figlio fosse nato in costanza di matrimonio, oppure di legittimazione, nel senso che il padre, pur essendo il figlio concepito fuori matrimonio, avesse voluto legittimarlo col matrimonio stesso. Il progetto tronca la questione esplicitamente pronunciandosi per la legittimità.

Sempre per favorire la legittimità e ridurre le possibilità di impugnazione sarebbe opportuno coordinare con l'art. 273, l'articolo in esame, sostituendo alla parola « eredi » le altre « discendenti o ascendenti » legittimati ad agire nel caso di morte del marito.

Si è pure discusso se per la negazione della paternità basti una semplice dichiarazione del padre, senza azione giudiziale quando si tratti di figlio nato prima di 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio. Nel progetto non è contenuta una espressa disposizione al riguardo, ma sembra debba darsi al quesito risposta negativa non potendosi senz'altro accogliere una tale dichiarazione del marito quando la moglie ha possibilità di opporre le eccezioni indicate nei numeri 1° e 2° dello stesso articolo. Inoltre, a prescindere da ciò, non potrebbe ammettersi che una presunzione di legittimità stabilita dalla legge possa essere vinta da una dichiarazione di una delle parti interessate senza che il giudice abbia sentito l'altra parte e pronunciata la sua decisione. Il progetto, infine, come vedremo all'art. 271 non distingue, come si fa da qualcuno in dottrina, fra azione di denegata paternità (quando il figlio è nato prima di 180 giorni dal matrimonio) e azione di disconoscimento (quando il figlio è nato dopo i 180 giorni) ma parla di « azione di disconoscimento del figlio nato sia dopo sia prima di 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio ». Non si può dunque far distinzione di procedimento per un'azione che sostanzialmente è unica e mirante alla stessa finalità per quanto impostata su elementi di fatto non identici.

Ha dato luogo a qualche iniziale perplessità il divieto di disconoscimento sancito nel n. 1 dell'articolo non soltanto per il caso, già previsto nell'art. 161 vigente, che il marito fosse consapevole della gravidanza prima del matrimonio, ma anche quando avesse avuto, prima di questo, congiunzione con la donna divenuta poi sua moglie in tempo corrispondente a quello del concepimento.

Si giustificava la negazione del disconoscimento nel caso di conoscenza della gravidanza, da parte del marito, al momento del matrimonio, poichè allora si considerava che il marito avesse

voluto eventualmente riparare con le nozze alle conseguenze di una colpa comune ai due coniugi in quanto ripugna al senso morale che taluno conduca all'altare una donna sapendola incinta ad opera di altri, a meno che non vi siano motivi così gravi da provocare una cosciente e libera manifestazione di volontà di cui non può consentirsi la revoca dopo la nascita del figlio.

Sembrava, invece che, nell'ignoranza della gestazione, il fatto della congiunzione, per sè stesso di difficile prova, non accompagnato da altre circostanze, fosse insufficiente a togliere al marito il diritto di disconoscimento del figlio nato prima di 180 giorni, e sorgeva la preoccupazione di favorire così disoneste azioni di donna poco scrupolosa, che, avendo avuto congressi con altri uomini, oltre che con quello divenuto poi suo marito, attribuisse a questo la paternità di un figlio, da lui non concepito. Ma si è considerato che, nella normalità dei casi, sarebbe immorale ed iniquo consentire che il marito, il quale profittando dell'affetto e della debolezza della donna l'abbia assoggettata alle sue voglie prima delle nozze, possa in seguito, dopo avere compiuto il suo dovere col matrimonio, respingere il figlio, sol perchè ha ignorato lo stato di gestazione della moglie. E anche senza disconoscere la possibilità che qualche inconveniente derivi dalla norma dettata dal progetto, è da rilevare che maggiori sarebbero gli inconvenienti nei riguardi dei figli, se se ne agevolasse il disconoscimento invece di favorirne la legittimità, come il progetto dimostra di voler fare nell'insieme delle sue disposizioni.

Di un ultimo rilievo occorre tenere conto. Qualcuno voleva che si considerasse separatamente il caso che il padre di figli legittimi, passando a seconde nozze in tempo prossimo alla morte della moglie, potesse col nuovo matrimonio introdurre nella famiglia, accanto ai figli legittimi di primo letto, un figlio concepito in stato di adulterinità. Giova però osservare che esclusa la possibilità di *turbatio sanguinis* (che potrebbe invece verificarsi se il secondo matrimonio fosse compiuto dalla donna prima dei dieci mesi dallo scioglimento del precedente) ripugnerebbe far dichiarare illegittimo un figlio nato durante il secondo matrimonio, quando fosse sicura la paternità. Una norma siffatta contraste-

rebbe anzitutto con le regole stabilite nello stesso articolo, che non permette il disconoscimento neppure quando, nei casi già esaminati dei numeri 1° e 2°, si ha una grave presunzione ma non la certezza della paternità; e urterebbe anche col sistema del progetto favorevole alla condizione dei figli, non soltanto in questo capo ma anche e più in quello seguente, nel quale si facilitano le nozze di persone già in stato di adulterio, e divenute libere, al fine di far riconoscere (art. 279) e legittimare (art. 318) i figli nati da esse.

Per l'art. 161 del codice vigente l'azione di disconoscimento non è ammessa quando il marito ha assistito all'atto di nascita personalmente o per mezzo di altra persona da lui specialmente autorizzata per atto autentico. Il progetto ha sostituito a quest'ultima parola l'altra « scritto », per coordinamento con l'art. 526, per cui nelle dichiarazioni da fare all'ufficiale dello stato civile le parti interessate possono farsi rappresentare da persona munita di procura speciale per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Non sarebbe stato forse male ripetere la formula, che modifica anche quella del vigente art. 354; comunque le parole « atto scritto » debbono intendersi con esclusione della semplice scrittura privata, in base alla quale l'atto di nascita non potrebbe essere ricevuto.

Da ultimo è da segnalare la soppressione del n. 3 dell'art. 161 del codice vigente: « quando il parto fosse dichiarato non vitale », per coordinamento con l'art. 1 del progetto, in cui fra i requisiti della esistenza della persona non è più annoverato quello della vitalità (Cfr. per l'illustrazione dei motivi la nota all'art. 1).

ART. 260.

(Art. 169 codice civile).

(Riconoscimento di legittimità fino a sentenza contraria).

Al figlio nato oltre i trecento giorni dallo scioglimento od annullamento del matrimonio e che sia nel possesso di stato di figlio legittimo si dovrà riconoscere la legittimità fino a che non intervenga sentenza contraria, che accolga l'impugnazione di chiunque vi abbia interesse.

Il progetto prende qui posizione di fronte alle varie teorie che in dottrina tengono il campo occupandosi della materia. Si ritiene infatti da alcuni che il vigente codice con l'art. 169 ammetta la illegittimità del figlio, in quanto resterebbe accertato che autore della gravidanza non può essere stato il marito, tenuto conto del tempo passato fra lo scioglimento del matrimonio e la data della nascita. Altri sostengono che qui basta affermare la presunzione di legittimità. Altri infine propendono a dichiarare il figlio legittimo, salva s'intende la prova della sua illegittimità.

Il progetto segue quest'ultima dottrina ma vi aggiunge un importante elemento di prova, il possesso di stato di figlio legittimo, che può spettargli non soltanto per il *tractatus* da parte del padre – nel caso di nascita dopo annullamento di matrimonio – ma anche per il riconoscimento della qualità di figlio legittimo da parte della famiglia e della società. È chiaro – ma il progetto preferisce dirlo esplicitamente per evitare possibilità di dubbi – che la qualità di legittimo permane nel figlio fino a che non gli sia tolta per effetto di giudicato provocato dagli interessati.

ART. 261.

(Inoppugnabilità della paternità del marito).

La madre non può in nessun caso impugnare la paternità del marito.

Questo articolo non ha corrispondenza nel codice vigente, che, nel trattare delle azioni di disconoscimento, si riferisce sempre al padre, escludendo implicitamente che una tale azione possa essere attribuita alla madre. La giurisprudenza ha rigidamente interpretato in tal senso la legge ed il progetto ha creduto di dover sancire una esplicita e rigorosa disposizione nello stesso senso, per evitare che prendano consistenza idee e proposte tendenti ad aprire breccie nella solida diga morale che deve proteggere la famiglia, anche se debba riconoscersi l'esistenza dei casi ecce-

zionali che potrebbero dar luogo a qualche momentanea perplessità. Si cita, infatti, il caso della moglie abbandonata senza motivo dal marito o da lui costretta ad immorale vita, alla quale moglie si vuole riconoscere il diritto di crearsi una nuova esistenza ed unirsi con altro uomo. Se da questa unione nascono figli ed il marito non creda di riconoscerli, sarebbe ingiusto, si dice, impedire alla moglie di provocare tale disconoscimento di paternità per far riconoscere come padre vero delle sue creature l'uomo che effettivamente le ha con lei procreate. Si aggiunge che talvolta lo stesso legislatore si mostra indulgente verso l'adultera, e invero il codice penale (art. 561) non punisce l'adulterio della moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio alla prostituzione di lei; oppure quando vi sia stata separazione legale per colpa del marito ovvero questo abbia ingiustamente abbandonato la moglie. Si cita infine il caso del condannato a pena perpetua e infamante, la cui moglie ha procreato figli con altro uomo.

Ma, a prescindere che l'ammettere eccezioni ad una disposizione di alta importanza morale può essere causa di gravi danni per la sanità della famiglia, non si deve dimenticare che, sancito anche nel progetto con l'assoluta indissolubilità del vincolo matrimoniale, l'obbligo della fedeltà reciproca dei coniugi, e tenuto conto della posizione che in tutto il sistema del progetto stesso è attribuita al padre come capo della famiglia, deve ammettersi che a lui e a lui solo spetta salvaguardare l'onore della famiglia. E s'egli creda che non debba sollevarsi il velo che copre l'onta caduta sulla famiglia stessa e che fa sanguinare il suo cuore, non deve indagarsi sui motivi che determinano il suo modo di agire, e soprattutto non deve consentirsi alla moglie di strappare quel velo con la confessione della propria colpa. *Nemo auditur suam turpitudinem allegans.*

Non è questo, del resto, il solo articolo che nel diritto di famiglia fissa norme che sono mantenute inderogabili a tutela dell'ordine della famiglia stessa e della moralità anche di fronte a particolari e pietose situazioni di fatto eccezionali.

ART. 262.

(Art. 162 e 165 codice civile).

(Disconoscimento di paternità).

Il marito può disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio soltanto nei casi seguenti :

1° se provi che nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita egli era nella fisica impossibilità di coabitare con la moglie per causa di allontanamento o per altro fatto ;

2° se provi che durante il tempo predetto egli era colpito da impotenza assoluta o relativa ;

3° se durante lo stesso periodo egli viveva legalmente separato dalla moglie sia per sentenza definitiva sia per temporaneo provvedimento del magistrato, salvo che siavi stata riunione anche soltanto temporanea tra i coniugi ;

4° se la moglie abbia commesso adulterio nel periodo predetto ed abbia tenuto celata al marito la gravidanza e la nascita del figlio.

La sola confessione della madre non basta ad escludere la paternità.

Nella sostanza sono qui mantenuti i casi di disconoscimento stabiliti dagli art. 162 a 165 del codice vigente. Gli emendamenti peraltro hanno importanza perchè mirano, oltre che a migliorare la forma, a risolvere questioni agitate in dottrina o in giurisprudenza.

È soppressa al n. 2 l'indicazione di « manifesta » che l'art. 164 c. c. richiede per l'impotenza. Eliminata questa qualifica nell'art. 142 del progetto non poteva, per uguali ragioni, essere mantenuta qui. Per coordinamento con lo stesso articolo si parla poi, oltre che di impotenza assoluta, anche di impotenza relativa perchè, a più forte ragione che per l'annullamento del matrimonio, della impotenza relativa deve ben tenersi conto quando si tratti di stabilire la paternità e sia provato che il marito si è trovato nell'impossibilità, sia pure relativa, di compiere la funzione maritale con la moglie. Non sorgono, infine, dubbi che s'intende qui parlare tanto di *impotentia coeundi* quanto di *impotentia generandi*, non sussistendo le ragioni che, a proposito dell'annulla-

mento del matrimonio, possono dar luogo a perplessità nell'ammissione dell'*impotentia generandi*. Non si tratta invero di dire se finalità unica del matrimonio sia la procreazione della prole o anche semplicemente la *communicatio divini et humani iuris* e il *remedium concupiscentiae*; bensì di accertare se padre del bambino sia il marito o un altro uomo; e non si deve costringere il primo ad addossarsi una paternità alla quale egli provi di essere incapace e che intende respingere.

Al n. 4 è da rilevare che il progetto risolve la vecchia disputa che tiene ancor oggi divisi gli scrittori; se cioè per accogliere l'azione di disconoscimento bastino i fatti dell'adulterio e del celamento della nascita oppure debbano insieme a questi concorrere altri fatti che valgano concretamente ad escludere la paternità.

Il progetto segue la prima corrente perchè l'adulterio e il celamento della nascita sono fatti molto gravi per far ritenere che la paternità del figlio non spetti al marito. Si è, tuttavia, ritenuto opportuno di aggiungere a quelli un altro fatto, il celamento della gravidanza anch'esso di notevole importanza come indizio che la moglie, conscia della propria colpa, ha cercato di non farla conoscere al marito, al quale, in caso contrario, essa avrebbe dovuto essere sempre lieta di far conoscere lo stato di gestazione e la sua prossima maternità.

La giurisprudenza, infatti, ha già equiparato al celamento della nascita quello della gravidanza. Quando questi fatti siano accertati, sono più che sufficienti per considerare fondata l'azione di disconoscimento; gli altri fatti possono sempre valere a corroborare la prova ma la loro mancanza non può avere influenza sull'accoglimento della istanza del marito che nega la paternità.

L'ultimo comma dell'art. 262, che riproduce quello dell'art. 165 del codice vigente, ribadisce il principio fissato nell'articolo precedente, per cui non può prestarsi piena fede alla moglie che dichiara di essersi data a persona diversa dal marito, nè si può escludere la paternità di costui se non concorra alcuno degli altri fatti indicati nei commi precedenti.

SEZIONE II. — Dei titoli e delle prove della filiazione legittima.

ART. 263.

(Art. 170, 171 codice civile).

(Prova testimoniale in casi eccezionali).

La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

In mancanza di questo titolo basta il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

Occorre richiamare l'attenzione sulla modificazione recata alla rubrica della sezione con l'aggiunta delle parole: « dei titoli » con la quale si viene ad accogliere la teoria svolta dalla dottrina per distinguere i titoli dalle prove dello stato di filiazione. Come titoli sono considerati in questo articolo, che fonde insieme gli art. 170 e 171 del codice vigente, tanto l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile quanto il possesso dello stato di figlio legittimo.

Per meglio coordinare la materia, il progetto, che per lo più mantiene la forma degli articoli vigenti, ha dato a questi, spostandoli, una sistemazione che è sembrata più logica.

ART. 264.

(Art. 172 codice civile).

(Divieto di impugnazione della legittimità).

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazioni e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere,

I principali fra questi fatti sono :

che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere ;

che il padre l'abbia trattata come suo figlio, ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione ed al collocamento di essa ;

che sia stata costantemente riconosciuta come tale nella società ;

che sia stata riconosciuta in tale qualità dalla famiglia.

L'articolo riproduce quello corrispondente (172) del codice vigente. Nella relazione si avverte che « è stata mossa questione

se, dicendosi dalla legge che i principali fatti comprovanti il possesso di stato sono quelli indicati nei quattro alinea, debbano tutti concorrere perchè s'abbia possesso dello stato di figlio legittimo, ovvero possa il giudice prescindere da alcuno di essi desumendo la legittimità dal complesso dei fatti allegati. Certo, poichè pel possesso occorre il *nomen*, il *tractatus*, la *fama* e a questi tre elementi si riferiscono i quattro alinea, non è sembrato possibile il prescindere da alcuno di essi, perchè la mancanza di un solo metterebbe in forse l'esistenza dello stato che si asserisce posseduto; ma non si è creduto di dover mutar la formula, la quale non ha dato luogo in pratica a difficoltà; ed anzi è stata presa a modello dalla nostra Commissione per formulare la corrispondente disposizione relativa al possesso di stato nella filiazione naturale (art. 300)».

ART. 265.

(Art. 173 codice civile).

(Atto di nascita conforme al possesso di stato).

Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo ed il possesso conforme al medesimo.

Parimenti non si può muovere controversia sopra lo stato legittimo di colui, il quale ha un possesso conforme all'atto della sua nascita.

È identico al corrispondente articolo (173) del codice vigente.

ART. 266.

(Art. 174 codice civile).

(Supposizione o sostituzione di parto).

Tuttavia quando di tratti di supposizione o di sostituzione di parto, ancorchè vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio può reclamare uno stato diverso e ogni altro interessato può contestare la legittimità del figlio, dando nell'un caso o nell'altro la prova della filiazione anche per mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole degli articoli seguenti.

In virtù dell'articolo precedente quando i due titoli dello stato di filiazione legittima – cioè atto di nascita e possesso di stato – concordano, tale stato non può essere impugnato nè dal figlio nè da altri. Un'eccezione è, tuttavia, fatta con l'art. 266 per il

caso in cui siavi stata supposizione o sostituzione di parto. Si discute ora al riguardo per stabilire, di fronte all'art. 174 del codice vigente, se questo debba essere interpretato nel senso che la prova della filiazione possa essere data per testimoni soltanto dal figlio che reclama uno stato diverso oppure anche da ogni altro interessato a contestare la legittimità del figlio stesso. Il progetto, con l'emendamento recato all'articolo in esame, risolve esplicitamente la questione, applicando l'eccezione su indicata tanto al primo quanto al secondo caso.

ART. 267.

(Art. 120 codice civile).

(Mancanza dell'atto di matrimonio).

La legittimità del figlio di due persone, che abbiano pubblicamente vissuto come marito e moglie e siano morte ambedue, non può essere impugnata pel solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato, che non si trovi in opposizione con l'atto di nascita.

Nel codice vigente l'art. 120 è compreso fra quelli concernenti le prove della celebrazione del matrimonio. Ma poichè la sostanza dell'articolo riguarda il divieto di impugnazione della legittimità di un figlio, anche quando manchi la prova della celebrazione del matrimonio, il progetto ha ritenuto che la disposizione trovi sede più opportuna fra queste che appunto concernono la impugnazione della legittimità della filiazione.

Gli emendamenti apportati col progetto stesso sono pochi e di mera forma.

ART. 268.

(Art. 174 codice civile).

(Falsa iscrizione del figlio).

Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni.

Questa prova non può essere ammessa che quando vi sia un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi siano abbastanza gravi per determinarne l'ammissione.

Fatta eccezione per qualche lieve emendamento di forma ed eliminata la parte concernente la supposizione o sostituzione di parto, già trattata nell'articolo precedente, quello in esame riproduce integralmente l'art. 174 del codice vigente, che non ha bisogno di illustrazione.

ART. 269.

(Art. 175 codice civile).

(Principio di prova per iscritto).

Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici o privati provenienti da una delle parti impegnate nella controversia, o che vi avrebbe interesse se fosse in vita.

Anche questo articolo, di intuitiva interpretazione, è identico all'art. 175 del codice vigente.

ART. 270.

(Art. 176 codice civile).

(Prova contraria).

La prova contraria può darsi con tutti i mezzi propri a dimostrare che il reclamante non sia figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non sia figlio del marito della madre quando fosse provata la maternità.

Nessuna modificazione il progetto ha apportato al testo dell'art. 176 del codice vigente.

SEZIONE III. — Delle azioni di contestazione e di reclamo della legittimità.

ART. 271.

(Art. 166 codice civile).

(Legittimazione attiva nell'azione di disconoscimento e i suoi termini).

L'azione di disconoscimento del figlio nato sia dopo sia prima di centotanta giorni dalla celebrazione del matrimonio spetta esclusivamente al marito, il quale deve proporla nei termini seguenti:

entro due mesi dalla nascita quando egli si trovava al tempo di questa

nel luogo in cui è nato il figlio : in tal caso la conoscenza della nascita si presume, salva la prova contraria ;

entro tre mesi dopo il suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è stabilito il domicilio familiare se egli era assente : in tal caso fino al ritorno si presume la ignoranza della nascita, salva la prova contraria ;

entro tre mesi dopo scoperta la frode quando gli sia stata tenuta celata la nascita.

Il codice vigente non ha una sezione speciale per le azioni di contestazione e di reclamo della legittimità. Costituisce dunque una innovazione del progetto la formazione di una tale sezione nella quale sono raggruppate le disposizioni oggi sparse e non sempre coordinate del codice vigente.

La dottrina, poi, ha reso ancor più complesso lo studio di tali azioni, di cui è stato moltiplicato il numero con sottili distinzioni, alcune delle quali non sono state accolte dal progetto, che riduce tutto il sistema delle azioni a tre di esse: azione di reclamo di stato, che può essere intentata dal figlio contro il padre, contro la madre o contro entrambi; azione di disconoscimento che può essere intentata dal marito per liberarsi da una paternità, che gli viene attribuita per presunzione e che egli contesta; azione di contestazione della legittimità, che mira a togliere la qualità di legittimo al figlio provandone la nascita prima di 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio fra i pretesi genitori o dopo 300 giorni dal suo scioglimento oppure contestando l'identità del figlio, l'esistenza del matrimonio o del parto, azione che può essere intentata da chiunque vi abbia interesse.

Sono stati mantenuti nel progetto i termini brevi di decadenza dalle azioni ma sono stati precisati il *dies a quo* e l'onere della prova in rapporto alla possibilità di frode prevista nell'ultimo comma. Così, mentre il codice vigente parla nel primo caso previsto dall'art. 166 di « due mesi quando si trovi nel luogo in cui è nato il figlio », il progetto fissa il giorno della nascita come inizio del termine, per impedire che questo possa decorrere dal giorno della dichiarazione della nascita all'ufficiale dello stato civile, come qualcuno ha ritenuto, osservando che la presunzione di paternità non entra in applicazione se non sulla base

di un atto di nascita con dichiarazione di filiazione legittima. E la precisazione è tanto più necessaria in quanto in qualche codice straniero (es. spagnolo) è accolta questa ultima interpretazione.

Per evitare poi contestazioni circa l'onere della prova, è pure precisato col progetto che se il preteso padre si trovava nel luogo in cui è avvenuta la nascita, si presume che egli ne abbia avuta immediata conoscenza; se invece si trovava in altro luogo si presume che l'abbia ignorata fino al ritorno. Nel primo caso, dunque, spetterà al preteso padre di dimostrare il fatto del celamento della nascita, ma nel secondo toccherà invece al figlio o a chi per lui, provare che prima del ritorno l'assente aveva avuto già conoscenza della nascita.

È ovvio, poi, che in caso di celamento della nascita il termine non possa decorrere che dal giorno in cui la frode è stata scoperta ed il preteso padre ha avuto notizia della nascita stessa.

È da segnalare la sostituzione della locuzione « domicilio familiare » all'altra « domicilio coniugale » perchè questo potrebbe talvolta mancare, come nel caso che, dopo la nascita del figlio, la moglie sia morta; oppure potrebbe non corrispondere allo scopo della legge. Quando per es. la moglie con la famiglia risieda stabilmente nel luogo del primo domicilio coniugale e il marito abbia trasferito all'estero il proprio domicilio, non v'ha dubbio che il domicilio coniugale legale è, a norma dell'art. 18 cod. civ., quello nuovamente prescelto dal marito. Secondo il progetto invece (art. 51) il domicilio della moglie potrebbe essere rimasto quello che aveva acquisito col matrimonio, e dove, come si è detto, la famiglia si trova ed ha il centro di affari ed interessi. Ora, ai fini speciali cui mira l'articolo in esame potrebbe non avere alcuna influenza il ritorno del marito nel suo nuovo domicilio che potrebbe essere assai distante da quello in cui è la famiglia, mentre è al ritorno in quest'ultimo che il marito può avere le notizie concernenti appunto la sua famiglia e particolarmente la moglie, onde la presunzione stabilita nell'articolo possa avere un serio fondamento.

Non è stata poi accolta la modificazione, sulla quale qualcuno insisteva, per la sostituzione della parola « luogo » con l'al-

tra « comune », perchè — sempre in considerazione dei fini speciali della norma — la prima parola è più precisamente circoscritta dell'altra, a prescindere che nella lunga esperienza del suo uso non ha presentato inconvenienti.

ART. 272.

(Sospensione dei termini in caso d'interdizione).

Se il marito si trovi in istato di interdizione per infermità mentale, la decorrenza dei termini indicati nell'articolo precedente è sospesa fino a che duri lo stato d'interdizione.

Al caso dell'interdetto è parificato quello di colui che sia così gravemente infermo da potersene dichiarare la interdizione.

I termini stabiliti nell'articolo precedente per l'azione di disconoscimento, essendo di decadenza, decorrono contro tutti, anche contro gli incapaci. Ma se per i minori tale decorrenza non dà preoccupazione perchè essi, emancipandosi di diritto col matrimonio, avranno per tutore il padre, o la madre o un terzo nominato dal giudice tutelare (art. 451 progetto, 314 cod. civ.) che potrà provvedere all'esperimento dell'azione, conscio dell'urgenza di questa; quando invece si tratti di un interdetto, costui resterebbe privo di difesa.

Di diritto, infatti, secondo il codice vigente (art. 330) e con titolo preferenziale per la scelta da parte del giudice tutelare secondo il progetto (art. 482); la tutela dell'interdetto spetta alla moglie, proprio a colei che ha il maggiore interesse a non esercitare l'azione mentre i termini fatali rapidamente decorrerebbero se non vi fosse una speciale disposizione che costituisse eccezione alla regola.

A ciò si provvede appunto con l'art. 272, il quale sospendendo la decorrenza dei termini fino a che dura l'interdizione, fa salvo all'interdetto il proprio diritto di impugnazione fino a che dura il suo stato di incapacità. Uguali considerazioni di umanità e di moralità stanno a favore dell'infermo di mente, al quale è pur concessa la sospensione dei termini fino a che dura lo stato di infermità mentale.

Qualche obiezione fu accennata, per quest'ultimo caso, circa la difficoltà di stabilire tanto il giorno iniziale della sospensione – quando l'infermità non fosse precedente alla data di inizio della decorrenza dei termini fissata dall'articolo precedente – quanto quello finale. Ma si è osservato che tale difficoltà di accertamento – che può realmente qualche volta verificarsi – non basta ad impedire che si rinunci ad una disposizione indubbiamente buona nella normalità dei casi previsti.

ART. 273.

(Art. 167 codice civile).

(Proponibilità dell'azione da parte dei discendenti e degli ascendenti).

Se il marito muore senza avere promosso l'azione ma prima che sia decorso il termine utile, i discendenti o gli ascendenti di lui, cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale o morale, sono ammessi ad impugnare la legittimità del figlio, ma debbono proporre l'azione entro tre mesi dalla morte del marito, o dalla nascita del figlio se si tratti di postumo.

Anche il codice vigente prevede (art. 167) il caso che il marito muoia senza avere promosso l'azione di disconoscimento prima della scadenza dei termini stabiliti nell'art. 271 e dà facoltà agli eredi di esercitarla in sua vece entro due mesi dal tempo in cui il figlio entra in possesso dei beni del defunto oppure dal tempo in cui gli eredi sono stati turbati dal figlio nel possesso dei beni stessi. Il fondamento dell'azione, nei riguardi degli eredi, è, dunque, di carattere patrimoniale. Ma, a prescindere che per l'azione stessa possono esservi motivi di carattere non patrimoniale ancor più importanti dei primi, è da rilevare che trattasi di un'azione personalissima del cui esperimento soltanto il presunto padre può valutare la convenienza nei riguardi suoi e in quelli della famiglia. Vi sono infatti non pochi contrari alla concessione dell'azione a persone diverse dal presunto padre. Nel progetto si è tenuto conto di ciò e si è anche considerato che, essendo la presa di possesso dei beni ereditari da parte del figlio o la turbativa che egli rechi al possesso degli eredi, oltre che un elemento per fissare la decorrenza del termine, anche una condizione per l'esercizio della

azione, la situazione giuridica del figlio potrebbe per lungo tempo rimanere incerta, mentre la brevità dei termini fissati dall'art. 271 sta appunto a dimostrare quanta importanza si dia alla chiarezza della condizione giuridica del figlio in materia così delicata come quella concernente il suo stato personale e familiare.

D'altra parte non può disconoscersi che, come si è sopra accennato, possono esservi gravi ragioni di indole morale o familiare, ignote al presunto padre o che egli aveva in animo di far valere nei termini se la morte non lo avesse impedito. Bisogna dunque dar modo ai membri della famiglia di far valere tali ragioni in luogo del defunto per il raggiungimento della stessa finalità cui egli probabilmente mirava. A tal uopo, però, può e deve prescindersi dalla qualità ereditaria e tenersi conto invece di quella familiare. Il progetto perciò concede l'azione soltanto agli ascendenti o discendenti del defunto, il cui interesse è ovvio in ogni caso, perchè l'azione tende ad escludere dalla famiglia legittima chi non ha diritto di appartenervi. Al fine poi di eliminare incertezze anche circa la decorrenza del termine, il progetto stabilisce come punto di partenza per questo la morte del marito oppure la nascita del figlio se si tratti di postumo, nato cioè anche dopo i tre mesi dalla morte del marito.

ART. 274.

(Art. 168 codice civile).

(Legittimazione passiva).

L'azione diretta ad impugnare la paternità è proposta contro il figlio se è maggiore d'età o emancipato e, se è minore e non emancipato o interdetto, in contraddittorio del curatore o del tutore già esistente ovvero di un curatore speciale a tal uopo deputato dal giudice tutelare quando quello esistente non possa esercitare la nuova funzione.

Nel giudizio deve pure in tutti i casi essere chiamata la madre.

Due sono le innovazioni in questo articolo.

La prima concerne la menzione dell'emancipato per la legittimazione passiva nell'azione di disconoscimento. È una lacuna del codice vigente che viene colmata. La seconda riguarda gli

incapaci e consente di poter rivolgere l'azione contro il loro ordinario rappresentante, (tutore o curatore) e soltanto quando questi non possa esercitare l'azione per conflitto di interessi o per altra ragione, prescrive la nomina di un curatore speciale.

La sostituzione del giudice tutelare al Tribunale è modificazione di coordinamento col titolo della tutela.

ART. 275.

(Art. 169 codice civile).

(Azione di contestazione della legittimità).

L'azione di contestazione della legittimità rivolta ad impugnare o il matrimonio o il padre o l'identità del figlio, spetta a ciascuno di coloro che dall'atto di nascita del figlio risultano suoi genitori, ai loro eredi e ad ogni altro interessato. Essa si propone contro il figlio e, se questo sia incapace, contro il tutore o il curatore ordinario o il curatore speciale, che all'uopo gli viene nominato, chiamati sempre nel giudizio entrambi i genitori o il genitore superstite.

Tale azione è imprescrittibile.

L'art. 169 del codice vigente limita la contestazione della legittimità al caso del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio. Il progetto invece, seguendo gli insegnamenti della dottrina, estende l'azione anche alla impugnazione del matrimonio, o del parto o dell'identità del figlio, precisando poi la formula generica del codice vigente « chiunque » vi abbia interesse nel senso che l'azione stessa spetta anzitutto a ciascuno dei pretesi genitori ed ai loro eredi e poi ad ogni altro interessato.

Per la legittimazione passiva si ripete sostanzialmente la norma dell'articolo precedente.

È infine esplicitamente sancita la imprescrittibilità dell'azione, per eliminare dubbi che al riguardo sono sorti.

ART. 276.

(Art. 177, 178 codice civile).

(Reclamo della legittimità).

L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma se egli non l'abbia promossa e sia morto in età minore o nei cinque anni dopo conseguita la maggiore età, può essere promossa dai figli legittimi di lui. Se l'azione sia

stata proposta contro uno solo dei genitori, l'altro deve essere chiamato in causa se sia tuttora vivente.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

Questo articolo riunisce insieme le disposizioni contenute negli art. 177 e 178 del codice vigente, le coordina e le modifica. Anzitutto stabilisce la trasmissibilità dell'azione di reclamo di stato soltanto *iure sanguinis* ai figli legittimi del figlio premorto in minore età o nei cinque anni dal conseguimento della maggiore età, e non anche *iure hereditatis* a tutti gli eredi, come dispone l'art. 178. È da pensare se, anche per coordinamento con le disposizioni sulle azioni di stato in materia di filiazione naturale (art. 303), non sia opportuno parlare di discendenti legittimi anziché semplicemente di figli.

Il nuovo articolo completa poi quelli vigenti per ciò che concerne la legittimazione passiva, richiedendo l'integrazione del contraddittorio con la presenza di entrambi i genitori se siano in vita.

La soppressione del secondo comma dello art. 178 è di ovvia comprensione poichè è una conseguenza dell'applicazione di principî generali.

CAPO II.

Della filiazione illegittima e della legittimazione.

SEZIONE I. — Della filiazione illegittima.

§ 1. — Del riconoscimento dei figli naturali.

ART. 277.

(Art. 179 codice civile).

(Riconoscimento da parte del padre e della madre).

Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre o dalla madre tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento non può essere fatto dal padre che non abbia raggiunto i sedici anni e dalla madre che non abbia raggiunto i quattordici anni.

La materia trattata in questo capo è così ardua e complessa che ha dato sempre luogo a dispute lunghe e vivaci fra coloro

che, facendo perno sulla intangibilità della famiglia legittima, si accaniscono contro i nati fuori del matrimonio; e coloro che, mossi da un sentimento di umana pietà verso questi innocenti, cercano di avvicinarne la posizione quanto più è possibile a quella dei figli legittimi. Basta dare una scorsa nella legislazione comparata per vedere come la soluzione del problema sia diversa ed oscilli fra i due opposti sistemi secondo che prevale l'uno o l'altro dei due sentimenti.

Era pertanto inevitabile che questa parte del progetto presentasse gravissime difficoltà anche per il profondo dissenso originariamente esistente fra i compilatori, nei quali le varie correnti erano rappresentate. Grande vantaggio questo per il progetto nella parte in esame, che è stata a lungo dibattuta, attraverso numerose edizioni di schemi di articoli sempre vagliati con acutezza di attenzione e con saggezza di criterio dai Maestri del diritto che partecipavano alle discussioni.

I risultati di queste sono consacrati negli articoli del progetto, che possono presentare anche mende di dettaglio, non difficilmente correggibili, ma il cui complesso costituisce opera che è prudente non scardinare senza adeguata meditazione.

L'eccessivo rigorismo del codice vigente è eliminato dal progetto, che ha cercato di ispirarsi alle direttive del Regime, il quale, come abbiamo sopra ricordato, pur mantenendo la sanità e integrità della famiglia legittima come fulcro dello Stato, ha emanato e continua ad emanare tutta una serie di provvidenze che mirano a salvare dalla miseria e dalla delinquenza i così detti figli di nessuno per incamminarli nella via della onestà e del valore, della devozione e del sacrificio alla patria.

Sui motivi fondamentali che hanno ispirato le riforme di questo capo riteniamo che nulla di meglio possa farsi che riprodurre il brano della relazione che egregiamente li illustra. « Ritenne la Commissione, da un lato, di doversi guardare dal pericolo di ferire per un eccesso di pietà e di sentimentalismo la santità del vincolo coniugale e di scuotere la integrità e la solidità dell'edificio della famiglia legittima, base dell'ordine morale ed economico della società italiana. Parve, d'altro canto, supremo

interesse privato e sociale che la legge civile, per quanto ne sia limitato il potere, abbia ad apprestare i mezzi acconci per diminuire il più possibile la massa dei figli di ignoti genitori, che danno così doloroso contributo alle malattie ed alla mortalità infantile, alla disoccupazione volontaria, alla dissolutezza, alla delinquenza precoce, ed attribuire alle vittime innocenti dei falli altrui una condizione giuridica che non contrasti ai rapporti del sangue, alla morale, alla giustizia. In questi sensi e nelle stesse direttive il compito che deve assolvere il legislatore civile non si disgiunge, ma si integra colle varie provvidenze, per cui si tende a diminuire il numero dei figli illegittimi ed a sollevare la condizione loro e della madre.

«Al quale proposito preme di rilevare che, mentre il legislatore italiano col riconoscimento dell'efficacia civile del matrimonio religioso ha tolto di mezzo una delle cause d'illegittimità dei figli e la più contraria alla coscienza generale, d'altro canto con le larghe provvidenze, aiutate da mezzi cospicui (si tratta di un bilancio di circa 80 milioni), per l'assistenza della maternità e dell'infanzia, integrate di recente da disposizioni legislative e regolamentari, dirette al riordinamento dei servizi di assistenza dei figli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (v. Discorso alla Camera di S. E. l'On. Michele Bianchi, Sottosegretario di Stato agli interni, il 7 gennaio 1929), mira a combattere efficacemente, fin dall'inizio, una delle più cocenti piaghe sociali, senza che tuttavia la protezione abbia a spingersi sino al punto di procacciare alla prole illegittima e alle madri di questa una posizione di favore di fronte a virtuose mogli e vedove indigenti e alla prole legittima, il che sarebbe grandemente ingiusto e pericoloso fomite, alla sua volta, di depravazione e di mal costume. Si è più volte lamentata l'inerzia dei precedenti Governi e del Parlamento, dalla quale soprattutto si spiega come il regime del nostro codice, così difettoso ed antiquato in questa materia, sia tuttavia rimasto fino ad ora immutato, salvo eccezioni per casi speciali, e come nessuno dei non pochi progetti di riforma, dai più vasti e radicali ai più modesti e ristretti, sia riuscito a giungere in porto.

«Ma la lunga mora non sarà stata di danno, se al posto di innovazioni parziali e frammentarie, quali furono quelle sin qui proposte, si è potuta ora compiere una revisione generale ed armonica di tutto il sistema, che dovrà a suo tempo abbracciare anche il campo delle successioni e delle donazioni.

«Nell'attuazione di questo programma di riforme, arduo, sì per la gravità dei problemi, a cui fanno capo le direttive generali di esse, come per le difficoltà tecniche pur gravi che presenta il loro studio, spesso, ma a torto, ritenute secondarie, non si è potuto, nè si è voluto certo prescindere dalla conoscenza e dall'esame dello stato di diritto di vari altri paesi, in particolare, per ovvie ragioni, da quello della legislazione austriaca. Ma la Commissione ebbe però sempre presente quanta cautela occorra, prima di decidersi a seguire l'esempio che ci è porto dalle legislazioni straniere, poichè se può essere facil cosa prenderne notizia, non è altrettanto facile sapere quali ne siano stati sin qui i risultati, nè formarsi un giusto apprezzamento delle particolari condizioni, psicologiche, morali, economiche dei singoli popoli degli altri Stati in cui vige uno stato di diritto più o meno divergente dal nostro.

«Ma, sia nella determinazione delle linee direttive, come nella risoluzione dei particolari tecnici, tanto meno poteva trascurarsi il vivo e largo movimento spirituale volto alla riforma di questa fra le parti meno felici del nostro codice civile.

«Di tale movimento fanno testimonianza i numerosi progetti di iniziativa governativa e parlamentare, e i voti e le proposte accolte in congressi scientifici e forensi (progetti, voti e proposte che datano dai primi anni dall'introduzione del codice fino a questi ultimi anni, in cui si rispecchiano le tendenze della coscienza moderna, affermatesi pur nelle riforme della legge francese, nei codici di più fresca data e nelle ultime riforme del codice austriaco, in quelle in corso di studio della legge germanica, nella legge greca sulla filiazione naturale, e, in certa guisa, anche in qualcuna delle nostre leggi più recenti, quali la legge sulle pensioni di guerra e sugli orfani di guerra.

«I punti fondamentali relativi alla materia della filiazione

illegittima nel primo libro del codice civile riguardano: A) l'accertamento della filiazione mediante riconoscimento e mediante dichiarazione giudiziale; B) la condizione dei figli naturali all'infuori dalle relative disposizioni in materia di successioni e donazioni (obbligo degli alimenti, poteri del padre e della madre ecc.); C) i figli adulterini e incestuosi; F) gli atti e l'ordinamento dello stato civile nei riguardi dei figli naturali; G) le disposizioni transitorie.

« In ciascuno di questi punti non poche e non lievi sono le riforme che sono state apportate col progetto.

« Il nostro codice ammette due modi di accertamento: 1) il riconoscimento volontario; 2) la dichiarazione giudiziale; riguardo ad entrambi si propongono non poche innovazioni ».

L'art. 277 del progetto riproduce nel primo comma l'art. 179 del codice vigente, circa il riconoscimento volontario dei figli naturali da parte del padre o della madre. È nuovo, invece, il secondo comma che fissa in sedici anni per il padre e in quattordici per la madre l'età minima per poter efficacemente compiere il riconoscimento. Questo punto è lasciato in ombra dalla legislazione vigente e v'è chi si contenta per l'efficacia della dichiarazione soltanto della capacità naturale del dichiarante e chi, mettendo in evidenza la gravità delle conseguenze della dichiarazione medesima, richiede per la sua efficacia addirittura la maggiore età.

Il progetto ha considerato che l'incertezza sull'età minima era la peggiore delle soluzioni ed ha preferito fissare tale età in corrispondenza di quella fissata per contrarre matrimonio, ricordando che se *habilis ad nuptias habilis ad nuptiarum consequentias* e se prima fra le conseguenze del matrimonio è la nascita dei figli, si può ben dare la potestà di riconoscere un figlio nato fuori matrimonio a chi è ritenuto capace di procrearlo col matrimonio.

Si è detto che « altra cosa è contrarre matrimonio, altra è riconoscere come proprio il figlio avuto con una donna fuori matrimonio ». Nel primo caso la solennità stessa dell'atto e l'assistenza dei genitori o di chi ne fa le veci vale ad impedire, in certo modo, che si compia un atto inconsulto. Nel secondo caso ciò è più facile che avvenga.

Ma non si pensa che il riconoscimento non è fatto di neces-

sità al momento del concepimento o al momento della nascita, quando il padre minore di età può essere sotto l'influenza di sentimenti che ne turbino la determinazione della volontà; ma è normalmente compiuto in tempo posteriore quando sulla volontà stessa possono agire tutte quelle forze interne ed esterne che possono richiamare l'attenzione del minore sulla gravità dell'atto che va a compiere. Quello corrispondente all'età matrimoniale è, ad ogni modo un termine logico, gli altri, se non si arrivi, s'intende, alla età maggiore, sarebbero arbitrari.

ART. 278.

(Art. 180 codice civile).

(Riconoscimento dei figli incestuosi da parte della madre).

I figli nati da persone fra le quali non poteva esistere matrimonio per vincolo di parentela anche soltanto naturale, o di affinità in linea retta o per vincolo di parentela anche soltanto naturale in linea collaterale nel secondo grado, non possono essere riconosciuti che dalla madre.

In questo e nell'articolo seguente è capovolta la norma dello art. 180 del codice vigente che sancisce il divieto assoluto di riconoscimento dei figli adulterini e incestuosi. La coscienza sociale moderna ha subito una grande trasformazione nei riguardi dei figli *ex damnato coitu*. Non più si vogliono appuntati contro di essi tutti gli strali della legge; si reclamano anzi disposizioni che valgano a togliere dalla loro fronte il marchio della loro nascita dalla colpa, che li mette finora in una dolorosa e da essi non meritata condizione di inferiorità nella società. Molte prevenzioni sono state ormai superate ed anche nelle legislazioni straniere molta strada è stata già percorsa in favore dei figli naturali.

Non deve peraltro trascurarsi la protezione dovuta alla famiglia legittima; senza di che si cadrebbe nell'eccesso opposto, di svalutare cioè la santità dell'unione matrimoniale per valorizzare qualsiasi anche peccaminosa unione dalla quale nascano figli. Ecco perchè il progetto, pur innovando al riguardo profondamente il codice vigente, non supera certi limiti che sono suggeriti dalla prudenza legislativa, dalla logica e dalla morale, sebbene da non poche parti pervenissero suggerimenti di maggiore

larghezza e per quanto incoraggiamenti derivassero da disposizioni di leggi straniere.

L'art. 278 prevede il riconoscimento dei figli incestuosi (e l'incesto, si badi, è previsto anche per la parentela naturale) soltanto da parte della madre. La disposizione è stata combattuta con due opposti ordini di ragioni. Alcuni trovavano gravemente lesivo dell'ordine della famiglia l'ammissione di questo riconoscimento, altri pensavano che si dovesse estendere la possibilità di compiere il riconoscimento anche al padre.

I primi si fondavano sulla mostruosità dell'unione incestuosa, sulla ripugnanza che essa desta e sulla necessità di evitare lo scandalo che ne deriva e che oggi sarebbe soffocato sotto il fitto velo che la legge non consente di sollevare. Ma si risponde che il famoso velo è purtroppo lacerato quando sia noto che la nascita di un figlio è determinata da un'unione incestuosa. Lo scandalo c'è già, è insito nella notizia del fatto, e il consentire alla madre il riconoscimento della propria creatura non aumenta lo scandalo stesso. Per fortuna i casi d'incesto sono rarissimi, ma non sarebbe giusto impedire alla donna — che ha dovuto subire, quasi sempre, l'oltraggio e la violenza del non voluto congresso carnale — di trovare almeno un conforto, una volta divenuta madre, nel dare il proprio nome alla creatura innocente che essa ha messo al mondo e che ha pur diritto di vivere la sua vita senza rossore. Chè se la notizia dell'incesto non si ha, o, comunque, non risulta che il bambino è nato da unione incestuosa, esso non può non essere trattato quale figlio naturale semplice e i temuti inconvenienti non si verificano.

D'altra parte, v'è chi dice non esservi motivo di far differenza di trattamento tra figli naturali semplici e figli incestuosi o adulterini e doversi quindi usare per tutti unità di trattamento. Il progetto non ha voluto seguire neppure questa corrente. Soprattutto nei riguardi dei genitori è indispensabile distinguere fra le unioni di persone che erano libere e che avevano possibilità di contrarre matrimonio e quelle di altre alle quali per vincolo matrimoniale precedente o per vincolo di parentela, non dispensabile, era assolutamente vietato contrarre matrimonio e che sapevano quindi che la prole da essi nata non avrebbe potuto essere poi legittimata.

Per queste ultime la legge deve essere più severa, badando tuttavia di recare il minor danno possibile ai nati dalla colpevole unione. Per tale motivo il progetto non consente il riconoscimento del figlio incestuoso da parte del padre, maggiormente responsabile del peccaminoso concepimento, e lo consente alla madre per le ragioni su indicate. Del pari, come vedremo appresso, è consentito il riconoscimento del figlio adulterino da parte di quello fra i genitori che è libero da vincolo matrimoniale e non da parte dell'altro, a meno che i due genitori, divenuti entrambi liberi, possano sposarsi.

ART. 279.

(Riconoscimento dei figli adulterini).

I figli adulterini possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio.

Possono però essere riconosciuti anche dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio qualora il detto matrimonio sia sciolto od annullato e non vi siano figli legittimi o legittimati per effetto del medesimo o loro discendenti legittimi.

Il riconoscimento può tuttavia aver luogo in ogni caso se avvenga il matrimonio tra i genitori del figlio adulterino.

Al pari del precedente anche questo articolo innova profondamente il codice vigente e, per quanto riguarda i motivi di carattere generale, ci riportiamo alla precedente nota.

Esclusa la possibilità di riconoscimento dei figli adulterini senza alcuna limitazione, come qualcuno voleva, ed esclusa quindi la completa parificazione degli adulterini con i figli naturali semplici, il progetto ammette il riconoscimento degli adulterini in tre diverse ipotesi.

Nella prima si ha riguardo alla condizione nella quale si trovava il genitore al momento del concepimento. Se egli era allora libero da vincolo matrimoniale può fare il riconoscimento del figlio anche se nel momento del riconoscimento come pure in quello della nascita del figlio trovisi invece vincolato da matrimonio con altra donna, celebrato posteriormente al concepimento del figlio.

La seconda ipotesi è l'inversa della precedente. Considera cioè il caso in cui il genitore vincolato da matrimonio al momento del concepimento del figlio con persona diversa dal coniuge, sia invece libero dal vincolo matrimoniale nel momento in cui compie il riconoscimento o perchè il matrimonio è stato sciolto per morte dell'altro coniuge o perchè è stato annullato. Contro l'ammissibilità del riconoscimento in questa ipotesi è stato osservato che se nella prima ipotesi si bada soltanto al momento del concepimento e non a quello della nascita, o del riconoscimento, si può comprendere che taluno abbia avuto congiunzione con una donna nella speranza di potere poi legittimare la prole, riparando al momento di abbandono col matrimonio, e si può allora ammettere il riconoscimento, essendo stato compiuto l'atto generativo nel momento in cui il genitore, sposatosi dopo con altra donna, era libero. Quando invece quest'atto è stato compiuto mentre il genitore era già vincolato da matrimonio, esso è da considerare una violazione della legge e un'offesa alla santità della famiglia e come tale non deve essere incoraggiato, offrendosi un trattamento di benevolenza quando se ne prendano in considerazione le conseguenze. L'obiezione è certamente grave; ma non tiene conto se non del genitore senza preoccuparsi che v'è pure un figlio, ai cui interessi bisogna provvedere e tutelarli fino a che non contrastino in modo insuperabile con altri interessi superiori.

Il progetto si rende conto degli inconvenienti che da siffatto riconoscimento possono derivare per la famiglia legittima e provvede ad ovviarvi stabilendo che il riconoscimento non è ammesso quando, pur essendo sciolto o annullato il matrimonio, vi siano figli legittimi o legittimati per effetto del medesimo o loro discendenti legittimi. Qualcuno era anche contrario a questa aggiunta rilevando che essa contrastava con gli interessi dei figli nati fuori del matrimonio, interessi che pur sono riconosciuti nello stesso articolo. Ma con l'aggiunta in questione, come si è accennato sopra, si è voluto temperare in equa misura gli interessi dei figli naturali con quelli dei figli legittimi, e la disposizione è stata pertanto mantenuta nel progetto.

Favore presso alcuni e non minori ostilità presso altri ha

incontrato l'ultimo comma dell'art. 279, a seconda delle varie tendenze che ispiravano la critica. V'era chi si dimostrava soddisfatto che almeno in questo caso si concedesse la facoltà di riconoscimento, vi fossero oppur no figli legittimi; e v'era chi, invece, già contrario alla disposizione del secondo comma, affermava che l'ammissione degli adulterini nella famiglia legittima, anche quando vi fossero figli legittimi, era cosa che ripugnava addirittura al senso morale.

Ora questo è sembrato sentimentalismo esagerato. Non si tiene conto che, quando i genitori, già adulteri, hanno potuto contrarre matrimonio per essere rimasti liberi dal vincolo di precedente matrimonio, è più pericoloso per l'armonia e per il buon andamento della famiglia mantenere uno stato di grave disparità tra figli che hanno comune uno dei genitori e talvolta entrambi, come si verifica quando i coniugi già adulteri, che hanno avuto figli dalla loro unione illegittima, si sposano e procreano altri figli. Tale disparità di condizione giuridica mette genitori e figli in difficile situazione dalla quale, nella pratica della vita, non sono certo i figli legittimi quelli che escono meglio.

Nel complesso sembra, concludendo, che il progetto, affrontando un grave problema, gli abbia dato una soluzione che potrebbe forse soddisfare quanti sono non tiepidi difensori della famiglia legittima ma hanno in pari tempo aperti cuore e cervello verso coloro che non debbono per tutta la vita trascinare il peso di falli ch'essi non hanno commesso.

ART. 280.

(Art. 181 codice civile).

(Forma del riconoscimento).

Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure mediante apposita dichiarazione, posteriore alla nascita od al concepimento avanti ad un ufficiale dello stato civile, o davanti al giudice tutelare, od in un atto pubblico, od in un testamento qualunque ne sia la forma.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata alla corte d'appello e la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento valgono riconoscimento quand'anche per qualsiasi motivo la legittimazione non abbia luogo.

Secondo il codice vigente (art. 181) il riconoscimento di un figlio naturale si può fare soltanto nell'atto di nascita oppure con un atto autentico anteriore o posteriore alla nascita. Il progetto ha voluto semplificare le formalità del riconoscimento e quindi facilitarle. Ma ha anche, con opportuni emendamenti, eliminato — sempre in senso favorevole al riconoscimento — non poche e non semplici questioni che oggi si agitano in materia nella dottrina e nella giurisprudenza.

Non si discute quando il riconoscimento è fatto nell'atto di nascita perchè chiari sono la lettera e lo spirito della legge; ma circa l'atto autentico anteriore o posteriore alla nascita, non sono piccole le dispute. Si controverte anzitutto se per dichiarazione anteriore alla nascita possa intendersi anche quella anteriore al concepimento. Il progetto tronca la questione risolvendola in senso negativo. Poichè si parla di « apposita dichiarazione posteriore alla nascita od al concepimento » è chiaro che deve trattarsi di una esplicita e non equivoca manifestazione fatta dopo il concepimento. Ed è logico, perchè una dichiarazione fatta prima del concepimento non avrebbe sicurezza di contenuto, in quanto non potrebbe aversi la certezza che un concepimento avverrà, e, in caso affermativo, se avverrà ad opera dell'uomo che fa la dichiarazione.

Oggi si dubita se l'ufficiale dello stato civile possa, oltre che nell'atto di nascita, accogliere in atto separato la dichiarazione di riconoscimento. Il progetto elimina il dubbio dicendo che « l'apposita dichiarazione » fatta prima o dopo la nascita o il riconoscimento, può essere ricevuta (e non fissa nè limiti di spazio nè limiti di tempo), dall'ufficiale dello stato civile, dal giudice tutelare, o da altro pubblico ufficiale; e quindi l'ufficiale di stato civile, come gli altri, è obbligato a ricevere la dichiarazione anche all'infuori dell'atto di nascita.

Per altri casi e particolarmente per l'art. 181 cod. civ. si discute cosa si intenda per « atto autentico ». Abbiamo già rilevato a proposito dell'art. 259 (161 cod. civ.) che il progetto evita di usare l'aggettivo « autentico » per eliminare il perpetuarsi delle controversie interpretative. Circa il riconoscimento, la contesta-

zione sorge sulla dichiarazione fatta per testamento olografo o per testamento segreto. Pochi, per vero, negano efficacia al riconoscimento fatto con testamento segreto; ma non sono pochi coloro che la contestano quando la dichiarazione è fatta per testamento olografo, per il quale si nega la qualifica di atto autentico. Il progetto pertanto sancisce esplicitamente la validità del riconoscimento contenuta in una dichiarazione di ultima volontà qualunque sia la forma del testamento, uniformandosi così alla giurisprudenza che ha ormai affermato concordemente una tale interpretazione favorevole ai figli naturali.

Anche il secondo comma serve alla eliminazione di questioni dottrinali e giurisprudenziali. Si è discusso cioè se una domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata alla Corte di appello, possa valere quale atto di riconoscimento se la legittimazione non abbia poi luogo. Il progetto statuisce affermativamente quale che sia il motivo per il quale la legittimazione non si è verificata.

Si è, infine, disputato se possa attribuirsi efficacia di riconoscimento ad una dichiarazione fatta non espressamente e con distinto atto, ma contenuta *per incidens* in un atto pubblico o in un testamento.

Ed anche questa questione, in conformità della giurisprudenza, è risolta dal progetto favorevolmente ai figli naturali, quando, si intende, la dichiarazione, sebbene incidentale, sia esplicita e non equivoca.

ART. 281.

(Ricusazione del riconoscimento).

Il riconoscimento del figlio che ha raggiunto l'età di sedici anni o che è interdetto per infermità di mente non ha effetto se il figlio o il rappresentante dell'interdetto dichiarino di ricusarlo entro tre mesi dal giorno in cui ne ebbero notizia.

Il riconoscimento del figlio minore di sedici anni o interdetto per infermità di mente, che non sia fatto nell'atto di nascita, non ha effetto senza l'approvazione del giudice tutelare, il quale provvede nell'interesse del minore o dell'interdetto con decreto non motivato, assunte riservate informazioni.

Occorre anzitutto chiarire che la ricusazione di cui tratta l'art. 281 concerne il riconoscimento veritiero, non già il riconoscimento non corrispondente alla verità del fatto, poichè per questo al figlio è concesso il diritto di impugnazione dall'art. 292 (art. 188 c. c.). Ciò, però, fa aumentare l'ostilità contro l'articolo in esame, perchè, si dice, se è ammissibile ed è anche logico e giusto che il figlio contesti a colui che pretende di essere suo padre la inconsistenza della dichiarazione fondata su dati di fatto inesistenti o errati, non si può ammettere che il figlio possa rifiutare di riconoscere come suo genitore la persona che vuole dichiararlo proprio figlio, quando consti che la persona afferma il vero e che la filiazione è accertata. Al figlio non può essere consentito di respingere il proprio genitore, in qualunque condizione sociale egli si trovi.

Si aggiunge che, col consentire la ricusazione del riconoscimento, si dà a questo un carattere contrattuale, che deve invece esulare da un atto come il riconoscimento, il quale mira a stabilire uno *status*, che naturalmente esiste già e che, con la dichiarazione del genitore, viene ad essere accertato. La ricusazione del figlio, non potendo mutare lo stato di fatto, non riesce ad altro se non a mantenere il figlio in una condizione sfavorevole quanto al nome e poco simpatica nei riguardi del prossimo, il quale non può certo ammirare il gesto di ripulsa del figlio contro il proprio genitore.

La discordanza di opinioni in materia, ha avuto per riflesso una divergenza fra i compilatori, che, anche in questo punto, non hanno potuto approvare all'unanimità la norma, essendo alcuni recisamente contrari al principio della ricusazione, altri alla forma della disposizione che ha finito per essere adottata a maggioranza.

Per valutare bene la norma bisogna anzitutto prescindere da qualsiasi apriorismo dottrinario e considerarla nella sua portata e nella sua finalità pratica; e poi esaminarla inquadrata in tutto il sistema delle disposizioni di questo Capo, dettate per favorire il figlio naturale non il genitore, che ha già compiuto un'atto contrario alla morale procreando prole fuori del matrimonio.

Egli poi non ha adempiuto un sacrosanto dovere quando non ha immediatamente riconosciuto il proprio figlio o nell'atto di nascita o appena avuta notizia di questa. Verso di lui, dunque, il legislatore non è tenuto a dimostrare tenerezza. D'altra parte bisogna ammettere che il figlio debba avere gravi ragioni per rinunciare al riconoscimento, il quale normalmente gli dà, col nome del genitore, il conforto di sapersi a lui riunito. E se tali gravi ragioni sussistono, se ne deve tenere conto e non imporre al figlio — che per esempio siasi creato, con le proprie opere, un nome onorato e costituita una famiglia — eventualmente l'onta di un nome che sia stato trascinato nel fango dal genitore, il quale si ricordi del figlio soltanto per sfruttare la buona condizione procuratasi senz'alcun merito del genitore stesso.

Può a prima vista parere duro il trattamento che il progetto infligge al genitore, ma se la legge consente a costui di non dichiarare, se non voglia, il suo *status* di genitore, perchè non dovrebbe darsi al figlio la possibilità di respingerlo quando recchi vantaggi al genitore e danno morale e materiale al figlio stesso? Fra i due interessi contrastanti è giusto che, in questo caso, la legge sia favorevole a quello del figlio naturale, di cui cerca di elevare non già di deprimere la condizione.

Anche ammettendo la convenienza della norma non sembrava a qualcuno opportuno fissare l'età di sedici anni per consentire la ricusazione del riconoscimento. Ma è da tenere conto che in questo, come in non pochi altri casi, il progetto si riporta al limite di età per contrarre matrimonio come quello che dà una presunzione di sufficiente maturità per il compimento di atti di carattere personale.

Questo carattere ha fatto opporre altri alla parte della disposizione con cui si dà al rappresentante dell'interdetto per infermità di mente la facoltà di ricusazione del riconoscimento dell'incapace, tanto più quando la validità del riconoscimento stesso è subordinata col secondo comma alla approvazione del giudice tutelare, che, prima di provvedere con decreto motivato, deve assumere opportune informazioni.

La disposizione è stata dettata per tutelare maggiormente

gli interdetti e far paralizzare subito gli effetti di un riconoscimento fatto in loro danno. Ma sembra che sia preferibile la soppressione nel primo comma delle parole « o che è interdetto per infermità di mente » e delle altre « o il rappresentante dell'interdetto » per non creare una non giustificata disparità di trattamento fra minori di sedici anni e interdetti per infermità di mente.

La ricusazione, quando sia fatta nei termini e nei modi stabiliti nell'articolo è operativa *de jure* e non ha bisogno di pronunzia contenziosa.

Non sarebbe male, tuttavia, che in sede di coordinamento si prescrivesse l'obbligo della annotazione nei registri dello stato civile della dichiarazione di rinuncia, come è prescritto per l'atto di riconoscimento dall'art. 551 e per la sentenza che accoglie l'impugnazione dall'art. 552.

ART. 282.

(Riconoscimento del figlio premorto).

Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti,

In dottrina e in giurisprudenza è stata agitata la questione relativa alla possibilità del riconoscimento di un figlio premorto.

Si è detto che, anche se si mantenga come concetto fondamentale quello che il riconoscimento non possa essere fatto che a favore del figlio, possono tuttavia esservi casi in cui sussista un vantaggio per la memoria di lui ed altri casi in cui a questo vantaggio si aggiunge quello di discendenti del figlio stesso.

La dottrina prevalente e la giurisprudenza sono orientate nel senso che sia da consentire il riconoscimento soltanto quando vi sia prole del figlio premorto, poichè nel caso opposto, in ogni ipotesi, se vantaggi possono derivare dall'atto, vanno sempre a beneficio del genitore e non del figlio.

Il progetto ha seguito tale prevalente indirizzo giurisprudenziale e dottrinale ed ha precisato che per l'ammissione del riconoscimento deve esservi un vantaggio per i discendenti, considerando espressamente fra questi anche i figli naturali riconosciuti.

ART. 283.

(Nullità di limitazione degli effetti del riconoscimento).

È nulla qualunque clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

Questo articolo è di intuitiva evidenza e non ha bisogno di illustrazione, ma non è superfluo come qualcuno riteneva, poichè senza di esso potrebbero eventualmente sorgere dispute sulla possibilità di condizionare il riconoscimento, dispute che è bene evitare.

ART. 284.

(Irrevocabilità del riconoscimento).

Il riconoscimento è irrevocabile, quand'anche sia contenuto in un testamento che venga poi revocato o che rimanga caducato in tutto o in parte delle sue disposizioni.

Ancora un articolo su cui non vi è concordia, perchè se la quasi totalità ammette l'irrevocabilità del riconoscimento, molti non consentono l'applicazione del principio stesso quando il riconoscimento sia contenuto in un testamento, per sua natura revocabile fino all'ultimo istante di vita del testatore. E si fanno non poche questioni subordinate. Si è discusso per es. se un testamento, contenente una dichiarazione di riconoscimento, possa per questa avere efficacia anche prima della morte del testatore; e se un testamento, originariamente privo di validità per mancanza di uno degli elementi essenziali, possa valere come atto di riconoscimento.

Le soluzioni sono state varie in dottrina e anche in giurisprudenza, per quanto questa sia qui decisamente orientata per la validità e per l'irrevocabilità del riconoscimento nei due casi espressi, propensa com'è all'interpretazione favorevole ai figli naturali.

Il progetto ha ritenuto che la questione meritasse di essere affrontata e risolta ed ha riconfermato l'irrevocabilità del riconoscimento anche nel caso di testamento revocato o colpito da invalidità in tutte o in parte delle sue disposizioni.

Con ciò il progetto non snatura il testamento, come a qualcuno sembrava, nei suoi elementi caratteristici di atto eminentemente revocabile col quale taluno dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Bisogna infatti distinguere nella scheda testamentaria le dichiarazioni che hanno contenuto di disposizione patrimoniale *post mortem*, dalle altre che non hanno carattere patrimoniale e che possono pur essere semplici enunciative di fatti. Soltanto le dichiarazioni del primo tipo hanno vero carattere di testamento e di questo seguono le sorti. Le altre, le attestazioni di fatti stanno a sè ed hanno l'efficacia che potrebbero avere se invece che in un testamento fossero scritte in altro qualsiasi documento. E se in esse v'è una dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale questa sussiste anche quando la scheda testamentaria abbia perduto il valore di testamento, a meno che la scheda stessa non sia stata materialmente distrutta.

Qualcuno, fra coloro che erano favorevoli a questa tesi, era anzi d'avviso che la disposizione contenuta nell'articolo fosse superflua in quanto si poteva ricavare da una esatta e logica interpretazione dei principî generali fissati in materia nel progetto. Questo invece ha creduto necessario dettare l'esplicita disposizione per evitare che, divenuto invalido il testamento, sorgesse poi qualcuno a sostenere che il riconoscimento non avrebbe valore perchè non contenuto nè in un testamento (chè tale qualità il documento avrebbe perduto) nè in un atto pubblico, uniche forme ammesse dall'art. 280 per il riconoscimento, oltre le dichiarazioni innanzi all'ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare.

Fissati questi principî si risolvono, di conseguenza, favorevolmente al riconoscimento, le varie questioni. Così quella se una dichiarazione di riconoscimento fatta fra i sedici anni (età minima fissata dall'art. 277 per compiere efficacemente il riconoscimento) e i diciotto (età minima per la capacità testamentaria art. 763 c. c.) possa avere validità quando manchi la testamentifazione. In questo caso il documento redatto dal minore di diciotto anni e maggiore di sedici non avrà alcun effetto per le disposizioni pa-

trimoniali *post mortem* che esso contiene ma avrà piena validità per il riconoscimento del figlio, se non vi sia, s'intende, altro motivo di invalidità estraneo alla capacità testamentaria di chi ha redatto il documento.

Risposta affermativa deve pur darsi alle due questioni più sopra accennate circa le eventualità dell'efficacia del riconoscimento, contenuto in un testamento, prima della morte del testatore. Occorre, però, precisare che tale efficacia potrà aversi soltanto se e quando il documento testamentario sia reso noto. Così per es., il testamento olografo che resti chiuso nel cassetto del testatore o il testamento pubblico che sia conservato gelosamente fra gli atti per i quali il notaio è vincolato al segreto, non potranno certamente dare efficacia al riconoscimento.

ART. 285.

(Art. 182 codice civile).

(Effetti del riconoscimento).

Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto.

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative alla persona dell'altro genitore. Tali indicazioni, ove siano apposte, sono prive di effetto. Il pubblico ufficiale, che le abbia ricevute, è punibile con una multa da lire cinquecento a duemila. La stessa pena è inflitta nel caso in cui le dette indicazioni siano riprodotte nei registri di stato civile.

Le disposizioni del precedente comma non sono applicabili quando, trattandosi di figlio nascituro, le indicazioni relative alla persona dell'altro genitore siano necessarie per identificare la persona del figlio.

Le aggiunte recate dal progetto all'art. 182 del codice vigente (le parole soppresse nel primo comma sono evidentemente superflue) sono determinate da un lato dalla preoccupazione di eliminare la possibilità di controversie, dall'altro dalla necessità di non consentire — salva l'eccezione dell'ultimo comma — che si violi il segreto che vuol mantenere quello dei genitori il quale non intende compiere il riconoscimento. Se il figlio si troverà in uno dei casi previsti dal progetto e che vedremo appresso, potrà ottenere la

dichiarazione giudiziale di filiazione naturale. Ma tale scopo il progetto non consente, con le esplicite disposizioni di questo articolo, che sia indirettamente raggiunto attraverso le dichiarazioni dell'altro genitore. Queste potrebbero non essere veritiere e, fatte senza contraddittorio, potrebbero mettere in futuro in difficile condizione il preteso genitore che sia stato assente alle dichiarazioni stesse. Il progetto pertanto le priva di qualsiasi effetto; ma per evitare che, ciò malgrado, sianò fatte, punisce con una multa l'ufficiale pubblico che le riceve e le consacra nell'atto di riconoscimento e, per maggiore remora, infligge anche la stessa multa per l'ufficiale che riproduca le stesse dichiarazioni trascrivendo l'atto di riconoscimento nei registri dello stato civile (art. 551) e annotandolo nell'atto di nascita del figlio (art. 573).

L'eccezione dell'ultimo comma, quando cioè si tratti di riconoscimento di figlio nascituro, dette luogo a qualche perplessità perchè si riteneva che si vulnerasse gravemente il principio sancito nel secondo comma, senza necessità. Si diceva, infatti, il genitore può ben attendere a fare il riconoscimento nell'atto di nascita del figlio.

Ma il comma in questione ha avuto presenti proprio quei casi di imminenza di pericolo di morte (ferite, malattie, partenze per la guerra o per spedizioni pericolose) in cui il ritardo potrebbe impedire il riconoscimento. Forse, tuttavia, non sarebbe inopportuno integrare l'articolo facendo menzione che soltanto nei detti casi è consentita una dichiarazione preventiva di riconoscimento, nella quale è ovvio che non possa omettersi di far menzione dell'altro genitore quando ciò sia indispensabile per l'identificazione della persona del figlio.

ART. 286.

(Art. 183 codice civile).

(Introduzione del figlio nella casa coniugale).

Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell'altro coniuge salvo che questi abbia già prestato il suo consenso al riconoscimento.

Sono state qui soppresse le parole « nato prima del matrimonio » che figurano nell'art. 183 del codice vigente, perchè sono assolutamente superflue.

Nel resto l'art. 7 è rimasto identico e fissa un principio che vale ad impedire turbamenti nella pace delle famiglie.

ART. 287.

(Art. 184 codice civile).

(Poteri dei genitori sul figlio riconosciuto)

Il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale ha, rispetto al medesimo i poteri spettanti al genitore legittimo regolati dagli artt. 369, 371, 372, 373, 374.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori congiuntamente o separatamente, questi poteri sono esercitati dal padre, salvo quanto è disposto nel secondo comma dell'art. 387. Nei casi di morte, di assenza o di impedimento del padre o se, secondo le norme del titolo XI sulla patria potestà, egli sia decaduto o sospeso dall'esercizio dei poteri predetti, questi passano alla madre.

Se l'interesse del figlio lo esige, il tribunale, sentito il giudice tutelare, può attribuire alla madre l'esercizio dei poteri che competerebbero al padre, ed in genere limitare i poteri stessi od anche escluderne, in casi gravi, entrambi i genitori.

Sulla opportunità di sopprimere la locuzione dell'art. 184 del codice vigente « tutela legale » per esprimere i poteri che spettano al genitore sul figlio naturale, non v'è stato dissenso, perchè è evidente, se non si vuole ripetere la dissonanza del codice, che non si deve attribuire la qualifica di tutela, cui sono sottoposti i minori che non abbiano più entrambi i genitori, ad un rapporto giuridico nel quale almeno uno dei genitori è vivo e noto. Difficoltà si sono invece incontrate per trovare una locuzione che in altre due parole sostituisse quella errata. Non trovandola, si è ritenuto più conveniente precisare che i poteri del genitore naturale sono, sostanzialmente, gli stessi di quelli del genitore legittimo, salvo l'usufrutto legale, ciò che si ricava dalla citazione degli articoli nel primo comma.

I commi secondo e terzo non fanno che applicare il concetto ai casi di eccezione, pur previsti nella patria potestà.

ART. 288.

(Art. 185 codice civile).

(Cognome del figlio riconosciuto).

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, o quello del padre se è stato riconosciuto, congiuntamente o separatamente, da entrambi i genitori.

Con emendamenti di forma « cognome » invece di « nome di famiglia » oppure di coordinamento con le norme sul riconoscimento (a ciò si riferiscono le parole aggiunte « congiuntamente o separatamente ») l'art. 288 riproduce il corrispondente art. 185 del codice vigente.

ART. 289.

(Art. 186 codice civile).

(Obblighi dei genitori verso il figlio riconosciuto).

Il genitore naturale è tenuto a mantenere educare istruire, avviare ad una professione o ad un'arte, il figlio riconosciuto ed a somministrargli anche successivamente gli alimenti in caso di bisogno, se il figlio non ha coniuge o discendenti legittimi o figli naturali che siano in condizione di somministrarglieli.

Se il figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori, la cura del mantenimento, della educazione, della istruzione e dell'avviamento spetta alla madre nei primi sette anni di età del figlio e poscia al padre, salvo i provvedimenti che il giudice tutelare intenda di adottare nell'interesse del figlio, tenuto conto degli accordi eventuali dei genitori e del complesso delle circostanze

Alle spese ed agli alimenti debbono contribuire entrambi i genitori in proporzione delle rispettive sostanze

Con questo e con i due articoli successivi il progetto disciplina in modo più completo che nel codice vigente gli obblighi dei genitori verso il figlio naturale. Si è discusso circa la sede da dare alle disposizioni concernenti gli alimenti. È prevalso il concetto di lasciare qui, per maggiore evidenza, le disposizioni salvo a richiamarle, come è stato fatto (cfr. art. 501), nel titolo XII « dell'obbligo degli alimenti ».

Da segnalare è la disposizione del secondo comma che – nell'in-

teresse del figlio naturale e tenuto conto delle esigenze dell'età e della diversa attitudine del padre e della madre nei vari periodi dell'età del figlio medesimo — ne attribuisce normalmente l'allevamento e l'educazione alla madre fino a sette anni e poi al padre, salvo per i casi eccezionali i provvedimenti del giudice tutelare.

ART. 290.

(Art. 187 codice civile).

(Obbligo del figlio di prestare gli alimenti).

Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore, in quanto questi non abbia coniuge o discendenti o ascendenti legittimi che siano in grado di somministrarglieli.

Salvo lievi emendamenti di forma è qui riprodotto l'art. 187 del codice vigente, che non dà luogo a questioni.

ART. 291.

(Art. 186 codice civile).

(Alimenti a favore dei discendenti del figlio).

Il genitore ha verso i discendenti legittimi del figlio naturale, anche se premorto, lo stesso obbligo degli alimenti che ha verso quest'ultimo, quando il coniuge o i discendenti o i genitori od ascendenti legittimi od i figli naturali dell'alimentando non siano in condizione di provvedervi.

Il genitore, è tenuto agli alimenti strettamente necessari anche verso i figli naturali del proprio figlio, legittimo o naturale, quando essi non abbiano coniuge o discendenti legittimi o figli naturali o genitori naturali in condizione di somministrarglieli.

Quest'articolo allarga la portata del secondo comma dell'art. 186 del codice vigente, in quanto estende l'obbligo alimentare del genitore naturale verso i discendenti del figlio naturale, non soltanto legittimi ma anche naturali quando coloro che sono in precedenza tenuti agli alimenti non siano in grado di prestarli, e precisa la misura della prestazione.

Sembrava a qualcuno che si concedesse così un eccessivo favore ai nati fuori del matrimonio e si venisse quasi a consacrare nel codice un riconoscimento legislativo all'esistenza di una fa-

miglia non formata col matrimonio accanto a quella legittima. Si è ritenuta eccessiva la preoccupazione, poichè la disposizione dell'articolo è limitata agli alimenti e a questi è giusto che si provveda adeguatamente da tutti quelli che hanno il dovere dell'assistenza specialmente verso coloro che sono ad essi legati da vincoli di sangue.

ART. 292.

(Art. 188 codice civile).

(Impugnazione del riconoscimento).

Il riconoscimento può essere impugnato, con qualsiasi mezzo di prova, da colui che è stato riconosciuto, dall'autore del riconoscimento e da chiunque vi abbia interesse.

Il codice vigente tratta dell'impugnazione del riconoscimento con lo scheletrico art. 188 in quale sancisce che « il riconoscimento può essere impugnato dal figlio e da chiunque vi abbia interesse ». L'eccessiva laconicità ha aperto il varco a molte questioni, che il progetto ha cercato di risolvere con l'art. 292 e con quelli seguenti.

Si discute oggi se nella locuzione « chiunque vi abbia interesse » debba intendersi compreso l'autore stesso del riconoscimento.

Il progetto esplicitamente si pronunzia per l'affermativa, perchè è d'interesse sociale che lo stato delle persone corrisponda esattamente a verità ed è opportuno che, quando un riconoscimento è viziato da mancanza di veridicità, possa l'esattezza della verità stessa essere fatta presente anche da chi in primo tempo ha fatto il riconoscimento non veritiero quale che sia la ragione per cui si è verificata la contrarietà al vero.

Altro completamento concerne la prova sulla quale tace l'art. 188 c. c. Il progetto nell'interesse della verità ammette qualsiasi mezzo di prova, i cui risultati debbono, s'intende, essere valutati con la necessaria prudenza dal giudice.

Tanto per la prima come per la seconda questione il progetto ha seguito gli insegnamenti della prevalente giurisprudenza e anche della dottrina che danno all'art. 188 un'interpretazione piuttosto lata, ispirata da criteri di giustizia e di moralità nella ricerca del vero.

ART. 293.

(Esercizio e trasmissione dell'azione d'impugnazione).

L'azione per impugnare il riconoscimento è promossa per il minore non emancipato da chi esercita la patria potestà o dal tutore, o, se questi non consentano oppure vi sia conflitto di interesse, da un curatore speciale deputato all'uopo, nel primo caso dal tribunale e nel secondo dal giudice tutelare. Per l'interdetto, l'azione, durante l'interdizione, è promossa dal tutore o se questi non consenta o vi sia conflitto d'interessi, dal curatore speciale nominato all'uopo dal giudice tutelare.

Se chi ha impugnato il riconoscimento muore mentre pende il giudizio, questo può essere proseguito dai suoi eredi.

Se però il riconoscimento è stato impugnato dal figlio ed egli muore mentre pende il giudizio, questo può essere proseguito dai suoi eredi o da altri interessati.

Poichè dubbi e questioni sorgono oggi sulla legittimazione processuale in tema di azione di riconoscimento, il progetto ha voluto precisare i vari casi in cui l'azione può essere esercitata, per gli incapaci, dai loro rappresentanti e quelli nei quali può avvenire la trasmissione dell'azione medesima quando l'impugnazione sia già stata posta in essere.

Nel primo comma qualcuno avrebbe desiderato, non infondatamente, far menzione degli emancipati e degli inabilitati che dovrebbero essere assistiti dai rispettivi curatori in azioni di così grande importanza.

Del pari sarebbe opportuno unificare nel giudice tutelare tutte le nomine dei curatori speciali nei vari casi, per quanto non possa negarsi una diversità di importanza fra il caso in cui l'esercente la patria potestà o il tutore non consentano nell'azione e quello in cui consentano pur trovandosi in conflitto di interessi coll'incapace. Se si ritiene il giudice tutelare competente a provvedere in un caso non v'è motivo per negargli competenza nell'altro, poichè in entrambi si tratta di questione di valutazione di circostanze e di motivi intimi che forse il giudice tutelare, per la specialità delle sue funzioni, può fare meglio del Tribunale.

ART. 294.

(Impugnazione per vizi del consenso).

L'azione per impugnare la dichiarazione di riconoscimento per violenza, raggiri od errore non può essere promossa che dall'autore del riconoscimento o dai suoi eredi, e non oltre un anno dal giorno in cui è cessata la violenza, o in cui l'errore o il raggio sono stati scoperti.

Se l'autore del riconoscimento sia minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore.

L'azione diretta ad impugnare il riconoscimento per incapacità derivante dall'interdizione giudiziale non può essere promossa che dall'autore del riconoscimento ed entro un anno dal giorno in cui fu tolta l'interdizione medesima.

Se, nei casi sopra menzionati, l'autore del riconoscimento muore senza avere promosso l'azione ma prima che sia decorso il termine utile, gli eredi hanno in ogni caso un termine non minore di due mesi dalla sua morte per intentare l'azione.

L'impugnazione del riconoscimento può avvenire per mancanza di veridicità oppure perchè la dichiarazione è stata effetto di violenza, di errore o di raggiri. È da rilevare che questi ultimi sostituiscono nel progetto la parola « dolo » usata invece nel codice vigente in materia contrattuale (art. 1108) e nel progetto di codice delle obbligazioni italo-francesi (art. 14) per indicare uno dei vizi del consenso. Con la diversità di locuzione il progetto ha ritenuto opportuno precisare che l'inganno, di cui si parla, non è quello della controparte, come nei contratti, perchè nel caso del riconoscimento controparte sarebbe il figlio, mentre qui si è voluto evitare che, ripetendo le parole della ripartizione tradizionale « errore, violenza, dolo » il pensiero corresse subito al concetto dei vizi del consenso proprio della materia contrattuale e si è, invece, voluto indicare un inganno messo in opera da chiunque purchè abbia tale intensità da produrre un deviamiento della volontà di colui che ha fatto il riconoscimento. Si è creduto che per esprimere un tal concetto la parola più propria ed espressiva fosse « raggiri ».

A differenza dell'impugnazione per difetto di veridicità l'azione prevista nell'art. 294 per vizio di consenso è sottoposta al termine di decadenza di un anno dal giorno in cui è cessata la violenza

contro l'autore del riconoscimento o da quello in cui l'errore o il raggiro sono stati scoperti dall'autore del riconoscimento o da i suoi eredi, poichè ad essi soltanto è concessa l'azione. Ma poichè autore del riconoscimento potrebbe essere un incapace che più facilmente degli altri può subire violenza o essere tratto in inganno o cadere in errore, si è ritenuto conveniente far decorrere il termine di un anno dal momento in cui cessa lo stato di incapacità, cioè dal raggiungimento dell'età maggiore o dal giorno in cui è stata tolta l'interdizione.

Era poi necessario prevedere anche il caso in cui, prima della decorrenza del termine utile, l'autore del riconoscimento morisse senza avere iniziato l'azione. Sarebbe allora potuto sorgere il dubbio se ed entro quale termine potessero gli eredi promuovere l'azione.

Il progetto ha provveduto con l'ultimo comma nel senso che essi possono intentare l'azione entro il residuo del termine se questo è superiore a due mesi. Se invece la morte dell'autore del riconoscimento avvenisse nell'imminenza della scadenza del termine o in periodo inferiore a due mesi da tale data, con la disposizione anzidetta si fa salvo agli eredi stessi un ulteriore termine, di guisa che essi abbiano in ogni caso due mesi interi per iniziare l'azione di impugnativa, con decorrenza dalla data della morte, superando, quando occorra e per quel tanto che occorra, l'anno di tempo stabilito con i primi due commi.

ART. 295.

(Impugnazione per altri motivi).

Per ogni altro motivo, salvo che per difetto di veridicità, l'impugnazione del riconoscimento non può essere promossa dopo trascorso un anno dall'annotazione nei registri dello stato civile. Per i minori, il detto termine non si ritiene trascorso se non sia passato un anno dal conseguimento dell'età maggiore.

In « ogni altro motivo » di cui tratta questo articolo sono da comprendere tanto i vizi formali come quelli sostanziali dell'atto, purchè non sia in giuoco la veridicità del riconoscimento.

Per « annotazione », poi, è da intendere anche la registrazione

della dichiarazione di riconoscimento quando questa sia fatta al momento della nascita ed inserita nel relativo atto, a norma dell'art. 280.

ART. 296.

(Impugnazione per difetto di veridicità).

Per difetto di veridicità, il riconoscimento può essere impugnato anche dopo la legittimazione.

Non è di ostacolo alla impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità la sentenza passata in giudicato, che respinga l'impugnazione del riconoscimento proposta per altro motivo.

In materia di stato delle persone, più ancora che in ogni altra, la legge deve favorire l'accertamento della verità. Quando pertanto il riconoscimento non corrisponda a verità è giusto che questa possa essere messa in evidenza in qualsiasi tempo e che l'azione di impugnazione non sia soggetta nè a prescrizione nè a decadenza. Ad evitare questioni interpretative era, però, necessario avvertire che questo principio si applica anche quando oltre il riconoscimento sia intervenuta la legittimazione; e perfino quando l'impugnazione del riconoscimento per altro motivo, per es. per vizio del consenso, fosse respinta con sentenza passata in giudicato. Sembrava a qualcuno che il secondo comma non fosse indispensabile. Poichè invece si vuole stabilire un'eccezione al principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, dovevasi tale eccezione indicare espressamente come ha fatto il progetto.

ART. 297.

(Prescrizione ed estinzione dell'azione).

L'azione diretta ad impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità è imprescrittibile riguardo a colui che è stato riconosciuto, all'autore del riconoscimento ed all'autore di altro riconoscimento contrastante con quello che si impugna.

Quando il riconoscimento fatto dalla madre costituisca il fondamento di un'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità, può essere impugnato da colui contro il quale tale azione è proposta.

Rispetto a chiunque altro vi abbia interesse, l'azione di impugnazione del riconoscimento si estingue col decorso di cinque anni dalla data dell'annotazione dell'atto di riconoscimento nel registro dello stato civile. Per i minori questo termine non si ritiene trascorso se non sia passato un anno dal conseguimento dell'età maggiore.

Per quanto concerne la imprescrittibilità dell'azione diretta ad impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità, ci riportiamo alla nota all'articolo precedente.

La stessa assoluta esigenza della verità sullo stato della persona dovrebbe logicamente condurre all'abolizione dell'ultimo comma.

Il progetto ha voluto tuttavia stabilire l'eccezione ritenendo che, quando si tratta di terzi, sia preferibile, dopo il decorso di un certo tempo, considerare in ogni caso come veritiera una dichiarazione non corrispondente a verità, anzichè turbare la tranquillità e la pace di una famiglia, se i principali interessati non credano di valersi del proprio diritto di impugnazione.

In merito alla parola « annotazione » rinviemo alla nota all'art. 295.

ART. 298.

(Provvedimenti interinali del giudice).

Quando il riconoscimento sia impugnato per difetto di veridicità da chi è stato riconosciuto o dall'altro genitore o da persona che abbia fatto un altro riconoscimento contrastante con quello impugnato, il giudice, anche prima della sentenza, può dare i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.

L'articolo che, a stretto rigore non sarebbe indispensabile, ha più che altro carattere monitorio, in quanto richiama l'attenzione del giudice sulla maggiore importanza dell'impugnazione per mancanza di veridicità di fronte a quella per altri motivi; e lo incita ad adottare provvedimenti interinali che impediscano l'eventualità di danni al figlio, cui è stato attribuito uno *status* non conforme a verità.

§ 2. — Della dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale.

ART. 299.

(Art. 189 codice civile).

(Dichiarazione di paternità).

L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale non può essere proposta che nei casi seguenti :

1° quando, al tempo del concepimento, tra la madre e colui al quale si attribuisce la paternità vi fosse matrimonio di cui fu in seguito dichiarata la nullità ;

2° quando, al tempo del concepimento, vi fosse concubinato fra i genitori ;

3° quando sia stato annullato, per motivo diverso dal difetto di veridicità, il riconoscimento fatto da colui contro il quale si agisce per la dichiarazione ;

4° se la paternità possa desumersi da sentenza civile o penale, ovvero da una dichiarazione non equivoca per iscritto di colui al quale si attribuisce la paternità ;

5° se vi sia possesso di stato di figlio naturale ;

6° se vi sia stato ratto o violenza carnale, quando il tempo del congiungimento corrisponda a quello del concepimento ;

7° se vi sia stata seduzione preceduta da promessa di matrimonio risultante da prova scritta, o compiuta con artifizi o raggiri idonei a trarre in inganno, o facilitata da abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica, quando il tempo del congiungimento corrisponda a quello del concepimento.

Uno degli articoli del progetto che apre molti cuori alla speranza e molti altri stringe nella morsa del dubbio e del timore è certamente questo. Il maggior numero delle istanze, delle proteste, dei voti pervenuti alla Commissione concerne la ricerca della paternità. Le donne abbandonate con la loro creatura dall'uomo che le rese madri; i figli procreati fuori del matrimonio verso i quali il genitore non ha avuto l'onestà e l'orgoglio di dichiararsi padre; tutti coloro che sentono l'ingiustizia del trattamento che il rigorismo della legge vigente fa verso infelici, i quali non hanno altra colpa che quella di essere venuti al mondo, tutti reclamano da gran tempo una provvida riforma riparatrice.

Ma stanno contro di essi gli interessati a mantenere nell'om-

bra la propria paternità illegittima e tutti coloro che tremano al pensiero dello scandalo di un dibattito giudiziario su una questione di filiazione, come se la maggior parte delle volte la paternità non fosse nota ma non dichiarabile per l'egoismo del padre, e come se lo scandalo non fosse *in re ipsa* e non potesse più facilmente soprirsi dopo un atto di galantomismo, anche se imposto attraverso un giudizio, anzichè restare permanentemente acceso, accompagnando quasi con un marchio infamante chi ha avuto la sventura di avere un genitore senza cuore ed è spinto spesso dalla sua stessa sventura sulla via del vizio e del delitto.

Ausilio agli interessati contro la riforma è dato da coloro i quali – pur animati dal nobile sentimento di salvaguardare l'integrità e la saldezza della famiglia legittima – temono che il concedere azione per la ricerca della paternità possa dar impulso alla creazione di famiglie illegittime accanto a quelle legittime, ed esagerano la possibilità degli inconvenienti e dei pericoli, di cui appresso diremo, fino al punto di non voler contribuire a far il bene per la paura dell'eventualità del male.

Fra Napoleone, che proclamava non avere la società interesse al riconoscimento dei figli illegittimi, e Lenin, che prendeva in considerazione soltanto la filiazione di fatto dichiarando di non far differenza alcuna fra il caso che i genitori fossero uniti in matrimonio e il caso che non lo fossero; fra il codice Napoleone e il codice sovietico vi sono pure tante altre legislazioni che hanno affrontato lo spinoso problema e che gli hanno dato soluzioni integrali o medie senza che le famiglie legittime siano state distrutte e senza che i rispettivi Stati siano andati in sfacelo.

I compilatori del progetto non hanno mancato di tener conto del diritto comparato, dell'imponente mole dei voti loro pervenuti, e dei precedenti progetti di riforma, proposti con leggi speciali, naufragate tutte fra i marosi del parlamentarismo, dove non mancavano scogli appena affioranti o siluri opportunamente lanciati. Basta l'elenco di questi progetti per comprendere agevolmente come il problema stesso non possa ormai mettersi più da un lato e come soltanto in un regime quale quello fascista sia presso di noi possibile dargli una decisa soluzione con equo tempera-

mento degli interessi dei figli naturali e della famiglia legittima. Ricordiamo i progetti in ordine cronologico – Morelli (1875), Gianturco (1893), Sorani (1901), Zanardelli-Cocco-Ortu (1902), Gallo-Orlando (1906), Quarta (1908), Scialoja (1910), Meda-Nava-Colajanni (1914), Meda-Sandrini (1920), Lollini (1922), Fera-Salandra Lanfranconi-Ricci (1924).

Il progetto ha voluto dare una serie di norme che possano costituire una trattazione organica della materia, la cui difficoltà è accresciuta dal carattere politico che le è proprio. Quale punto di partenza occorre scegliere o l'ammissione della ricerca della paternità facendo salvi alcuni casi per cui fosse stabilito il divieto, oppure da proibizione della ricerca consentendola invece nei casi eccezionali più o meno numerosi. È stato preferito il secondo sistema mantenendosi il principio del divieto di indagini come è nel codice vigente. Mentre questo, però, consente eccezionalmente (art. 189) la ricerca solo nel caso di ratto o di stupro, quando il tempo di essi risponda a quello del concepimento, il progetto fa nell'art. 299 un elenco di ben sette numeri, nei quali le possibilità di indagine sulla paternità sono notevolmente allargate. Il progetto però non volle, come è detto nella relazione, « che le nuove disposizioni favorissero le insidie tese ad uomini, più spesso a giovani inesperti e doviziosi per iniziativa o con la occulta complicità di donne perdute o senza scrupoli e a ciò provvede con una triplice specie di cautele. In primo luogo provvede col limitare l'ammissibilità dell'azione ai casi di unioni non effimere, a quelli in cui la paternità possa desumersi da sentenza o da dichiarazione scritta non equivoca di colui a cui si attribuisce la paternità, ai casi di seduzione, di ratto, di violenza carnale, di possesso di stato di figlio naturale; inoltre al caso in cui fosse stato annullato per motivo diverso dal difetto di veridicità il riconoscimento fatto da colui contro cui si agisce. In secondo luogo, dopo lungo dibattito e maturo esame della ben nota questione, provvede col negare l'azione se al tempo del concepimento, determinato dal periodo intercorrente fra il 180° e il 300° giorno dalla nascita del figlio, la donna fosse di cattivi costumi od avesse avuto rapporti con altri.

« Infine, e questo vale anche per l'indagine sulla maternità,

provvide con lo stabilire una previa *causae cognitio* del Tribunale (su ricorso), circa l'esistenza di indizi che facciano apparire giustificata l'azione ed avente il suo esito in un decreto impugnabile, dopo la quale soltanto, e se il decreto fu affermativo, si farebbe luogo all'azione ed al procedimento.

« Queste precauzioni parvero sufficienti, se non (come da qualcuno si dubitò quanto ad una previa *causae cognitio*), fors'anche esuberanti; onde, per converso, si tolsero di mezzo tutte le antiche ed artificiose restrizioni della prova, che invece potrà darsi con qualunque mezzo. Il che era tanto più opportuno, poichè, col riconoscimento espresso di questa libertà di mezzi d'istruttoria, potranno, all'occorrenza, senza ostacoli e senza prevenzioni, essere cautamente adoperati i sussidi che porgono all'uopo i progressi incessanti delle scienze fisico-chimiche e anatomo-fisiologiche nel campo delle ricerche genetiche ».

Circa il n. 1 dell'art. 299 che ammette l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità naturale quando, al tempo del concepimento, tra la madre e colui al quale si attribuisce la paternità vi fosse matrimonio di cui fu in seguito dichiarata la nullità, fu ventilata l'idea di disporre che fosse fatta una dichiarazione di paternità *de jure* con la sentenza di annullamento. Ma fu considerato che tale sentenza può servire di fondamento ad una eventuale azione di ricerca della paternità ma che non sarebbe conveniente innestare sostanzialmente un giudizio di filiazione in altro che riguarda il matrimonio.

Il caso del concubinato previsto nel numero 2 ha dato luogo a qualche perplessità iniziale per il dubbio che la parola potesse non essere esattamente interpretata nel senso voluto dal progetto, di convivenza, cioè, *more uxorio*, fra i genitori del figlio naturale con carattere di continuità. Ma varie formule tentate per esprimere lo stesso concetto con altre parole si sono rivelate inadeguate o inesatte e si è visto che la migliore, o almeno quella che presenta minori inconvenienti, è proprio la parola « concubinato ».

Fu anche valutata l'opportunità di richiedere il requisito della notorietà, ma fu questo pure eliminato perchè la prova della notorietà potrebbe essere difficile qualora i genitori non avessero

convissuto in un piccolo centro, e frustrerebbe, per la ricerca di un elemento non indispensabile, il risultato dell'azione anche quando la convivenza *more uxorio* fosse stata accertata.

Il requisito della notorietà non è neppure richiesto dalle Leggi 18 luglio 1917, n. 1143 e 26 luglio 1929, n. 1397 su gli orfani di guerra, che, a favore di questi, ammettono la ricerca della maternità in caso di concubinato. D'altra parte il requisito anzidetto, inserito nel n. 4 della legge 16 novembre 1912, modificatrice dell'art. 340 del codice francese « dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de conception » è stato interpretato dalla giurisprudenza identificando la notorietà con la continuità e la stabilità delle relazioni *more uxorio*, che sono poi gli elementi costitutivi del concubinato, senza richiedere neppure la comunione di abitazione.

Sul n. 3 dell'articolo in esame vi è sempre stato accordo per non ammettere le indagini sulla paternità quando il riconoscimento sia stato annullato per la mancanza di veridicità, ostandovi il giudicato stesso sull'impugnazione del riconoscimento da cui la paternità è esclusa. Ma tale esclusione può non risultare e spesso risultano anzi elementi della verità del fatto quando il riconoscimento sia stato impugnato per violenza, raggiri o errore. È stato discusso se dovesse allora consentirsi l'indagine oppure se la si dovesse vietare perchè non si giungesse allo stesso risultato di dichiarare giudizialmente la paternità il cui riconoscimento era stato messo nel nulla da un giudicato. Ma giustamente è stata accolta l'opinione secondo la quale l'accertamento della verità deve in materia prevalere su altre considerazioni. E se, come si è visto, la legge non consente che il riconoscimento sia illecitamente estorto a chi non vuole spontaneamente farlo, quando, d'altro lato, si abbiano elementi per accertare che la dichiarazione, fatta contro volontà, rispondeva tuttavia a verità, è pur giusto che tali elementi di prova, così importanti come quelli che emergono da un giudizio non debbano essere esclusi, con la conseguenza di impedire il raggiungimento dello scopo che la legge si prefigge nell'ammettere la ricerca della paternità.

Non hanno dato luogo a contestazioni i casi previsti nel n. 4

(paternità risultante da sentenza o da dichiarazione scritta del presunto padre); nel n. 5 (esistenza del possesso di stato di figlio naturale, di cui diremo nell'articolo seguente); e nel n. 6 (ratto o violenza, già previsti nell'art. 189 c. c. e intendendosi incluso anche il ratto consensuale).

Molto dibattuto, forse il più contestato fra tutti, è stato il n. 7 che ammette la indagine sulla paternità anche in caso di seduzione. Le critiche sono numerose e forti e sarebbero anche decisive se il progetto avesse ammesso l'indagine puramente e semplicemente.

Esso ne ha invece circoscritto l'ammissibilità con tali cautele che possono dare un senso di tranquillità che i temuti inconvenienti saranno ridotti a piccole proporzioni. Si potrebbe allora ammettere la riforma, il cui beneficio nella generalità dei casi può largamente compensare l'eventualità che in casi d'eccezione possa la riforma stessa non trovare quella onesta ed equa applicazione che i compilatori hanno avuto in mente nel proporla. Il pensiero dei vantaggi della riforma stessa ha anzi ispirato qualcuno a richiedere che si stabilisse l'ammissione della ricerca per la seduzione senza precise limitazioni, lasciando al giudice di valutarle caso per caso nel suo prudente criterio discrezionale. Così, per es., si è detto che il richiedere che la seduzione sia preceduta da promessa di matrimonio risultante da prova scritta, equivale a render vana la norma in moltissimi casi, perchè in genere i seduttori non scrivono e diverrebbero anche più prudenti a seguito della nuova legge.

Occorre però rilevare che in materia come questa tanto delicata non deve offrirsi il mezzo a donne abili di trarre da semplici parole avventate di giovani inesperti il motivo per ottenere a loro carico una dichiarazione di paternità che può spettare ad altri. La formulazione per iscritto della promessa dà modo e tempo all'uomo che la fa di valutarne le conseguenze e consente di dare una attenuante alla donna, che ha commesso il fallo di concedersi tutta all'uomo quando poteva confidare di consacrare presto l'unione con giuste nozze.

Il n. 7 dell'art. 299 precisa, poi, che anche quando non siavi

promessa scritta può configurarsi la seduzione, ma non bastano a ciò semplici parole melate o blandizie amorose; occorrono invece artifizii o raggiri idonei a trarre in inganno, cioè tutta una *mise en scène* di parole e fatti che abbiano parvenza di verità e che attribuiscono consistenza a mendaci promesse. Se ciò non vi fosse, non basterebbe l'eccitamento dei sensi, che può aver anche determinato la concessione della donna, a darle titolo per l'ammissibilità dell'azione di cui si tratta.

Resta infine la seduzione facilitata dall'abuso di autorità o di fiducia o di relazione domestica. Anche qui si è messo innanzi il pericolo che l'inesperto giovinetto di buona famiglia paghi il fio dell'opera compiuta dall'amante di una persona di servizio senza scrupoli; o che un superiore o un compagno di lavoro si veda attribuire un figlio il cui concepimento non gli appartiene. Ma anche qui si può rispondere che la possibilità di inconvenienti non deve far perdere di vista l'utilità della disposizione che mira a salvaguardare il diritto sacrosanto del figlio ad avere il padre quando il concepimento è avvenuto per seduzione, alla quale le condizioni delle persone e dell'ambiente potevano dare più facile presa.

Circondata, in conclusione, da tutte le accennate cautele, la ricerca della paternità perde molto della pericolosità che tanto preoccupa i timorosi della riforma e può con tranquillità di coscienza ammettersi anche nella nostra legislazione con quello spirito di solidarietà sociale verso i figli che non hanno la fortuna di vivere nella famiglia legittima e con quella larga comprensione delle esigenze del tempo d'oggi, cui è improntata l'azione del Governo Fascista.

ART. 300.

(Possesso di stato di figlio naturale).

Il possesso di stato di figlio naturale risulta da una serie di fatti, che nel loro complesso costituiscano un grave indizio delle relazioni di filiazione tra una persona e colui al quale la paternità si attribuisce.

I principali tra questi fatti sono:

che la persona abbia sempre portato il cognome di colui che essa pretende essere suo padre naturale;

*che questi l'abbia trattata come suo figlio ed abbia provveduto in tale qualità al mantenimento, all'educazione ed al collocamento di essa ;
che essa sia stata costantemente riconosciuta come tale nella società.*

Al fine di evitare questioni di interpretazione parlando semplicemente di possesso di stato senza specificazioni, il progetto ripete in che consista il possesso dello stato di figlio naturale, mutuandone gli estremi dal concetto espresso dall'art. 964 per la filiazione legittima e apportandovi le modificazioni indispensabili per la diversità del caso, come ad es. quella concernente la mancata indicazione del trattamento quale figlio da parte della famiglia, che, per il figlio naturale, giuridicamente non esiste.

ART. 301.

(Limiti alla dichiarazione di paternità).

Non si può fare luogo alla dichiarazione di paternità se risulti che, al tempo del concepimento, la madre era notoriamente di cattivi costumi od ebbe rapporti sessuali con altri.

La preclusione all'azione per far dichiarare la paternità è fondata sulla *exceptio plurium concumbentium* ma debbono tenersi distinte le due ipotesi formate nell'art. 301. Nella prima infatti basta che il convenuto provi i cattivi costumi della madre perchè l'azione sia respinta senz'altro. Nella seconda invece occorre la prova che la madre ha avuto rapporti con altri nel periodo del concepimento, e cioè a norma degli articoli 258 e 308 fra il 180° e il 300° giorno prima della nascita, abbia o non abbia avuto congresso carnale anche col preteso padre.

Non basta dunque, come qualcuno avrebbe voluto, parlare dell'una o dell'altra ipotesi, ritenendo che a vicenda possano integrarsi.

ART. 302.

(Art. 190 codice civile).

(Dichiarazione di maternità).

La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall'art. 299.

Essa è dimostrata mediante la prova dell'identità di colui che si pretende essere il figlio con quello che fu partorito dalla donna, che si assume esserne la madre.

La sostanza di questo articolo è comune a quella dell'art. 190 del codice vigente che ammette anch'esso la ricerca della maternità. Ma la novità, oltre gli emendamenti di forma, consiste nell'allargamento dei mezzi di prova. Il codice vigente esclude la prova testimoniale a meno che non vi sia un principio di prova scritta o presunzioni o indizi risultanti da fatti già certi e così gravi che ne consiglino l'ammissione. Il progetto, invece, ritenuto che spesso la prova testimoniale è l'unico mezzo con cui possa dimostrarsi l'identità del preteso figlio col bambino partorito dalla pretesa madre, ammette senza restrizione la prova stessa. V'è però una remora nella previa *causae cognitio* disposta con l'art. 307 e nella multa che, a norma dell'art. 311, è inflitta a colui la cui istanza sia dichiarata inammissibile.

ART. 303.

(Azione promossa dal figlio o dai suoi discendenti).

L'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale può essere promossa dal figlio, e dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legittimi, se egli sia morto in età minore od entro due anni dalla maggiore età. Questi non possono più promuovere l'azione dopo decorsi due anni dalla loro maggiore età.

L'azione già promossa dal figlio, in caso di morte di lui, non può essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi.

Circa la legittimazione attiva e passiva all'azione, il codice vigente, che pur disciplina la legittimazione stessa nel caso di reclamo di filiazione legittima (art. 178 c. c.) tace per ciò che concerne i figli naturali. Il progetto ha preso a modello sia le disposizioni dettate in sede di filiazione legittima dal codice e dal progetto stesso, sia quelle della legislazione straniera ed ha accuratamente disciplinato la materia in questo e negli articoli seguenti.

Per illustrare le questioni che si dibattono a causa del silenzio della legge, ed i criteri ai quali si è ispirato il progetto, ci sembra

utile riportare integralmente il brano di relazione che concerne l'articolo in esame.

« Alcuni, argomentando a *silentio*, ammettono che l'azione spetti a chiunque vi abbia interesse, quindi anche a coloro che hanno interesse giuridico a far dichiarare l'incapacità dei figli naturali a ricevere per testamento o per donazione; si disputa ancora se si estenda agli eredi e ai discendenti del figlio e, in tale ipotesi, a quali discendenti; e infine circa l'applicabilità per analogia dell'art. 178 relativo al reclamo dello stato del figlio legittimo. Le leggi straniere ed i progetti precedenti, poi, sono nei più vari sensi, (art. 340 codice svizzero, e progetto Quarta, che danno azione al figlio e alla madre; progetto Scialoja e progetto parlamentare 5 giugno 1924, che la danno solo al figlio, e così altri progetti).

« Dopo maturo esame si ritenne propria l'occasione per troncare una buona volta le dispute, e parve ancora che la soluzione più soddisfacente del grave problema fosse quella di concedere l'azione, in parziale analogia di quel che vale per il reclamo di stato di figlio legittimo, soltanto al figlio e, sotto certe condizioni, lui morto, ai suoi discendenti legittimi. Escluso, infatti, che basti un interesse pecunario come fondamento di tale azione, deve esserne esclusa la trasmissibilità agli eredi come tali. Potrebbe dubitarsi, se, oltre i discendenti, debbano essere legittimati all'azione anche il coniuge del figlio o l'altro genitore riconosciutosi o dichiarato tale, tenuto conto che i rapporti di affetto e di legame familiare li chiamano anche, secondo l'attuale sistema successorio, alla successione intestata, e il primo anche alla quota legittima (artt. 750, 751, 753 e seguenti, 812 e seguenti); appunto la domanda potrebbe essere diretta da costoro soltanto allo scopo di migliorare la condizione del figlio e a loro stesso vantaggio, o quanto al secondo anche per liberarsi totalmente o parzialmente dall'obbligo degli alimenti. Ma nel complesso parvero prevalenti le ragioni per l'estensione della legittimazione attiva, *iure proprio*, solo ai figli del figlio predefunto e quando egli sia morto in molto giovane età.

« Del pari, la trasmissione dell'azione già promossa dal figlio dovrebbe essere limitata ai discendenti legittimi. In questi sensi, dopo lungo esame, si è pronunziata la Commissione.

« Per vero si vorrebbe da qualche scrittore legittimare all'azione di dichiarazione di paternità naturale anche il P. M., finchè il figlio è minore, o almeno la madre se si è riconosciuta e è dichiarata tale (S. P. Gen. Pola, Relazione, p. 37). Queste proposte non furono accolte.

« Quanto all'intervento del Pubblico Ministero, è pressochè assurdo pensare che egli possa seguire la statistica di tutte le nascite dipendenti da amplessi illegittimi e mobilitare una specie di polizia giudiziaria *ad hoc* per rintracciarne l'origine, e che egli abbia ad esporsi, in luogo di chi è veramente in grado di agire con probabilità di buon esito, all'insuccesso di una causa civile in un grande numero di casi, con diminuzione del suo prestigio e della gravità del suo alto ufficio; d'altra parte anche tale dichiarazione dell'autorità giudiziaria può essere non desiderata per ragioni molto valide e spesso delicate. Il Pubblico Ministero dovrebbe, perciò, comportarsi ora in un modo, ora in un altro; talora, possedendo le prove, agirebbe, talora non agirebbe, e si avvertirebbe dal pubblico la disuguaglianza di trattamento. Quanto alla madre, l'accordarle l'azione per la dichiarazione di paternità in nome del figlio, indipendentemente dalla sua qualità di rappresentante legale del figlio da lei riconosciuto, o è vano o è pericoloso. O essa meritò di avere la patria potestà e coll'autorizzazione del giudice tutelare lo potrà. O non lo meritò e si comprende che essa possa fare istanza al tutore e che il giudice tutelare, anche se quegli si rifiuti, possa provvedere a che si agisca nell'interesse del figlio. Certo la legge francese (art. 340), dopo aver dichiarato che l'azione di paternità appartiene soltanto al figlio, aggiunge che durante la minore età non può agire che la madre, ancorchè minore. Ma questa disposizione sembra eccedere ogni giusta misura, sia in quanto esclude il rappresentante legale dall'azione essendovi la madre, ancorchè minore, sia perchè l'esercizio di un'azione che è nell'interesse del figlio si fa dipendere unicamente dal beneplacito della madre, sia perchè la madre può essere chi sa dove, od anche essersi data alla mala vita.

« Nemmeno parve alla Commissione giustificato di concedere azione, sia diretta, sia derivata, oltre che ai figli e discendenti le-

gittimi, ai figli naturali del figlio naturale, come pure era stato proposto in precedenti fasi del progetto. L'interesse che questi possono avere a che si riconosca il rapporto di filiazione non basta a legittimare l'azione contro il preteso ascendente, per determinare non il proprio, ma il rapporto di filiazione naturale del loro padre naturale, senza contare la possibilità della contestazione da parte del preteso ascendente del rapporto di filiazione del preteso nipote.

« E poichè soltanto in causa della natura dell'azione sono imposti gli accennati limiti alla legittimazione attiva, diretta e derivata, non può esservi differenza a questo riguardo tra il caso della paternità e quello della maternità, sebbene taluni progetti si riferissero soltanto all'azione per la dichiarazione di paternità.

« Secondo l'art. 303 (a differenza di altre leggi e progetti) non vi è termine di decadenza dell'azione per il figlio in causa della sua età, ma sarebbe vessatorio e probabilmente in contrasto colla volontà del genitore, se i figli suoi potessero proporla senza limiti di tempo; parve consentaneo al caso che essi potessero proporla soltanto quando il genitore fosse morto al più tardi entro due anni dalla maggiore età senza aver proposto l'azione, e non però dopo il decorso di due anni dalla loro maggiore età ».

ART. 304.

(Azione promossa dopo la morte del genitore).

L'azione non può essere promossa dopo un anno dalla morte del genitore.

Ma se in quel tempo il figlio era minore, egli può, anche se il detto termine è scaduto, promuovere l'azione purchè ciò faccia entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Se egli pure sia morto prima di raggiungere la maggiore età, l'azione può essere promossa dai suoi figli legittimi fino al termine di due mesi dal giorno in cui egli l'avrebbe raggiunta.

La esperibilità dell'azione dopo la morte del genitore, che aveva sollevato qualche dubbio, come abbiamo visto, anche in sede di filiazione legittima, ha qui dato luogo a vivi dibattiti per profondi dissensi fra quelli che fondavano l'ammissibilità della azione sul diritto del figlio ad avere lo *status* che gli è conferito dagli indistruttibili vincoli del sangue; e quelli che la negavano sia per il

carattere personalissimo dell'azione, sia per la difficoltà di accertamento della verità dopo trascorso molto tempo e soprattutto dopo la scomparsa del genitore, cioè di colui che avrebbe potuto recare, forse egli solo, gli elementi e gli argomenti per respingere l'azione.

Motivi indubbiamente gravi stanno così da un lato come dall'altro, e ciò spiega la divergenza di opinioni in materia. Il progetto non ha voluto che la morte del genitore segnasse preclusione all'azione del figlio, il quale si vedrebbe allora costretto ad agire appena avesse notizia di una grave infermità del padre; e non sarebbe certamente motivo di compiacimento il vedere questa specie di assalto giudiziario contro un moribondo. Non debbesi infatti ritenere come principio incontrovertibile che quando il figlio agisca — per ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità dell'uomo dal quale pretende di essere stato generato — soltanto dopo la morte di costui, ciò faccia soltanto per avere minori ostacoli da superare mancando il naturale contraddittore. Può anche avvenire, e non di rado, che il figlio si astenga dall'azione per un sentimento di riguardo verso il padre, in attesa anche che il padre stesso adempia al proprio dovere sia pure con atto di ultima volontà, da cui il figlio potrebbe ottenere benefici.

Il divieto assoluto di azione dopo la morte del genitore non è sembrato equo; ma era ovvio che non sarebbe stato, d'altro canto, prudente concedere illimitatamente l'azione dopo la morte. Il progetto pertanto ha escogitato misure prudenziali diverse. Intanto, come per le altre azioni in materia, una remora è data dalla previa *causae cognitio*, soltanto dopo la quale il giudice dà ingresso all'azione. Altro vantaggio per gli eredi è dato dal ristretto termine (un anno) concesso per l'esperimento dell'azione nei loro confronti. Dato il breve tempo trascorso dalla morte del preteso padre, non è difficile la difesa contro colui che pretende di essere figlio. Bisognava infine preoccuparsi del fatto che il figlio fosse minore al momento della morte del padre e lasciargli un termine dopo il raggiungimento della maggiore età, termine che il progetto ha concesso in più larga misura del primo (due anni) per dar modo al figlio di valutare le possibilità e la opportunità dell'azione con maturità di riflessione e con tempo per raccogliere gli elementi di

prova. È sembrato infine utile prevedere anche il caso della morte del figlio in età minore, che abbia avuto a sua volta figli legittimi, ai quali pure il progetto concede l'azione (che sarà esercitata, s'intende, a mezzo del rappresentante) dando un breve termine, forse eccessivamente breve, per quanto sia conveniente non lasciare troppo tempo agli eredi del preteso genitore naturale sotto la minaccia di un'azione per dichiarazione di paternità.

ART. 305.

(Azione dopo una sentenza o dopo la scoperta di un documento).

Se venga emessa una sentenza donde risulti la paternità o la maternità o venga scoperto un documento in cui l'una o l'altra risulti da una non equivoca dichiarazione per iscritto dei genitori, l'azione può proporsi entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla scoperta del documento quand'anche siano trascorsi i termini indicati nei due articoli precedenti.

La disposizione è tratta dall'art. 137 del codice spagnolo che al n. 2 così dispone: « Si después de la muerte del padre ó de la madre apareciere algùn documento de que antes no se hubiese « tenido noticia, en el que reconozcan expresamente al hijo.

« En este caso, la acción deberá deducirse dentro de los seis « meses siguientes al hallazgo del documento ».

Il progetto equipara, e sembra con giusta considerazione, alla scoperta di un documento la emanazione di una sentenza.

Sembra a qualcuno che il termine di sei mesi fosse troppo breve, ma è da considerare che questo semestre va in aggiunta ai termini stabiliti dagli articoli precedenti, e che perciò la sua congruità non potrebbe essere messa in dubbio, se quelli fossero ritenuti sufficienti.

ART. 306.

(Azione nell'interesse di minore o interdetto).

L'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore al cui potere egli è sottoposto o dal tutore, il quale però deve chiedere

L'autorizzazione del giudice tutelare. La madre, in quanto sia possibile, deve essere sentita.

Se il tutore non chieda l'autorizzazione od ottenuta non promuova l'azione, il giudice tutelare può deputare al minore un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o proseguire l'azione se egli abbia raggiunto l'età di anni sedici.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore durante l'interdizione, previa l'autorizzazione del giudice tutelare.

Le disposizioni contenute in questo articolo — con cui si disciplina l'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale promosse nell'interesse degli incapaci — sono coordinate con quelle sul riconoscimento dei figli naturali e con le altre sulla tutela.

Come è rilevato nella relazione, ha determinato qualche dubbio la possibilità concessa al genitore, che abbia riconosciuto il figlio, di agire in sua vece per far dichiarare la paternità o maternità dell'altro coniuge. Si trovava una certa ripugnanza a dare questa possibilità e si rilevava che essa contrasterebbe con l'altra disposizione (art. 285) con cui è fatto divieto al genitore che riconosce il figlio di dare indicazioni relative alla persona dell'altro genitore. Ma diversa è la situazione del riconoscimento volontario, per il quale non sono stabilite limitazioni, da quella della dichiarazione giudiziale di paternità, che è concessa soltanto sotto determinate e precise condizioni, le quali abbiamo già esaminato e che, per la loro gravità giustificano l'azione che ha carattere eccezionale.

Date tali condizioni, nulla v'è di male che si faccia eccezione anche alla norma stabilita dal citato art. 285. Quanto al giudice tutelare è ovvio — dati i larghi poteri che il progetto gli concede — che possa agire di ufficio e provvedere alla nomina di un curatore speciale se il tutore non curi così grave interesse del minore.

ART. 307.

(Giudizio di ammissibilità dell'azione).

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale non può essere intentata se non sia stata previamente riconosciuta ammissibile.

Sull'ammissibilità decide con decreto il tribunale in camera di consiglio, dietro ricorso di chi intenda promuovere l'azione, citate le parti, sentiti il pubblico ministero e le parti stesse personalmente, ove compaiano, ed assunte le informazioni del caso.

Se sia opposta l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 301 e la madre non sia parte in giudizio, il tribunale deve invitarla a comparire in camera di consiglio per essere sentita.

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta.

Tenuto conto della gravità dell'azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturale e della ammissione di qualsiasi mezzo di prova (art. 312), il progetto ha ritenuto che fosse buona misura prudenziale stabilire una previa *causae cognitio* per l'ammissibilità dell'azione e ha dettato negli art. 307 e seguenti le opportune norme.

Come ogni novità queste norme non hanno trovato tutti consenzienti.

A prescindere dall'osservazione che, trattandosi di materia procedurale, sarebbe preferibile disciplinarla in sede più propria nel codice di procedura civile, sembrava ad alcuni che questo giudizio preliminare non raggiungesse lo scopo e intralciasse, allungandolo, il procedimento per la dichiarazione di paternità o di maternità. Altri ritenevano il giudizio preliminare, più che esuberante, non prudente e pericoloso perchè impegna in certo qual modo la decisione del magistrato senza le garanzie di un giudizio formale e sulla base di sommariè informazioni.

Le obiezioni sono indubbiamente gravi, ma gli articoli in questione hanno finito per essere inclusi nel progetto perchè, di fronte agli inconvenienti su prospettati, i compilatori hanno considerato il vantaggio che poteva derivare dal freno che una delibazione impone a chi sa che la sua azione può essere senz'altro dichiarata inammissibile, portando, come conseguenza, il pagamento di una forte multa; e l'altro vantaggio, ancora maggiore, di far svolgere questa prima parte del procedimento con riservatezza, senza sollevare lo scandalo che potrebbe derivare dal pubblico svolgimento del giudizio, al quale si può invece dar

corso quando concorrano indizi tali da far apparire giustificata l'azione.

Le singole disposizioni contenute nell'articolo non hanno bisogno di illustrazione. Esse mirano a dare al giudice gli elementi per orientarsi circa la opportunità dell'azione sentendo, senza alcuna pubblicità in camera di consiglio, le parti e particolarmente la madre, la cui presenza è ritenuta indispensabile.

ART. 308.

(Presunzione sul tempo del concepimento).

Agli effetti della pronunzia sulla ammissibilità dell'azione, il tempo del concepimento si presume essere quello che è compreso nel periodo tra il centotantesimo ed il trecentesimo giorno anteriore alla nascita. Questa presunzione non può essere invocata che a favore del figlio.

La presunzione sul tempo del concepimento è fondata sulle stesse ragioni che hanno indotto a fissare nell'art. 258 (alla cui nota ci riportiamo) il periodo legale del concepimento per la prole legittima.

La presunzione funziona soltanto a favore del figlio, perchè, una volta che da parte sua sia stato dimostrato esservi stati rapporti carnali fra i pretesi genitori nel periodo del concepimento, l'azione può essere ammessa e dovrà il preteso padre provare che il concepimento non è avvenuto ad opera sua.

Se invece si ammettesse la presunzione contro il figlio, toccherebbe a lui di opporre l'*exceptio plurium concumbentium* (che è normalmente la sola con cui può eliminarsi la presunzione quando sia stato accertato il congiungimento sessuale) e non si è voluto che il figlio fosse costretto a sollevare tale eccezione senz'altro in sede preliminare del procedimento quali che fossero i costumi della madre; mentre non concedendosi la presunzione, possono prima essere esperiti altri mezzi di prova, di cui il figlio può giovare, arrivando alla detta eccezione come *ultima ratio*. Non può disconoscersi che così si forza un po' la mano circa la condotta delle parti in giudizio, ma la finalità per la quale la disposizione è stata dettata è indubbiamente elevata.

ART. 309.

(Ammissione dell'azione – Curatore speciale pel minore).

L'azione non è ammessa se non quando concorrano indizi tali da farla apparire giustificata.

Il tribunale, nell'ammettere l'azione, ed anche prima di provvedere sul ricorso, può, se trattasi di minore, ed in ogni altro caso quando lo reputi opportuno, nominare a questo fine un curatore speciale.

Il primo comma sembrava a qualcuno superfluo, perchè, trattandosi di una delibazione, sul *fumus boni iuris* dovrebbe lasciarsi, come dal progetto pure è lasciata, libertà di decisione al prudente criterio discrezionale del magistrato.

Il progetto, accentuando che dalla delibazione deve apparire giustificata l'azione, ha inteso richiamare l'attenzione del magistrato sulla importanza di essa e sulla necessità che egli, per ammetterne lo svolgimento in regolare giudizio, non deve accontentarsi di vaghi indizi ma avere già quel tanto di prova iniziale che possa dimostrare il fondamento dell'azione stessa.

Ciò vale a rendere meno frequenti i pubblici giudizi in materia ed è questo che il progetto ha voluto.

Il secondo comma è di facile intuizione e non occorre commento.

ART. 310.

(Impugnazione del decreto di ammissibilità).

Il decreto del tribunale che provvede sull'ammissibilità dell'azione è impugnabile entro trenta giorni davanti la corte di appello, la quale provvede con la stessa procedura.

Per quanto la forma della rubrica possa far sorgere qualche dubbio, il progetto sancisce la impugnabilità del provvedimento, positivo o negativo, del tribunale, che decide cioè ammettendo o non ammettendo l'azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturale, come rilevasi dalla lettera del testo, il quale anzichè « provvede sull'ammissibilità dell'azione » avrebbe detto

« che dichiara ammissibile l'azione » se si fosse voluto riferire soltanto al provvedimento affermativo.

Non è indicato esplicitamente (ma sarebbe opportuno indicarlo) il giorno iniziale del termine di decadenza per l'impugnazione. Esso dovrebbe essere quello della notificazione perchè se così non fosse, bene spesso il termine stesso, per la sua brevità, decorrerebbe interamente prima che l'interessato ad impugnare il provvedimento ne avesse notizia.

ART. 311.

(Penalità in caso di inammissibilità).

Il tribunale, nel caso in cui dichiarì inammissibile l'azione può, con lo stesso decreto che provvede sull'inammissibilità, condannare l'istante al pagamento di una multa da lire trecento a lire cinquemila.

La penalità sancita in questo articolo ha funzione intimidatoria e mira a frenare azioni temerarie, inconsulte o insidiose in materia così delicata.

ART. 312.

(Mezzi di prova).

La paternità e la maternità naturale possono essere dimostrate con qualsiasi mezzo di prova.

Stabilite la cautele per l'azione indicate negli articoli precedenti, il progetto, ammettendo con l'art. 312, qualsiasi mezzo di prova ha voluto lasciare campo libero alla ricerca della verità comunque sia possibile ottenerne l'accertamento.

ART. 313.

(Diritto di contraddire la domanda).

La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale può essere contraddetta da chiunque vi abbia interesse.

È qui riprodotto l'art. 191 del codice vigente, che non vi era motivo di modificare.

ART. 314.

(Art. 192 codice civile).

(Effetti della sentenza che dichiara la filiazione).

La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.

Il giudice può anche dare i provvedimenti che ritenga utili per l'allevamento, l'educazione e l'istruzione del figlio, e per la tutela dei suoi interessi patrimoniali.

Il primo comma riproduce l'art. 192 del codice vigente con un'affermazione di principio che, in materia, separa il nostro sistema giuridico da altri (es. tedesco) i quali fanno differenza di trattamento tra figli naturali riconosciuti e figli naturali giudizialmente dichiarati.

Nuovo è invece il secondo comma, per il quale qualcuno dissentiva in quanto con esso parrebbe si recasse una menomazione ai poteri concessi al padre naturale dall'art. 287 ed equiparati alla patria potestà, eccezione fatta per l'usufrutto legale.

Basta rilevare, per giustificare la opportunità della disposizione, che nell'ultimo comma del citato art. 287 è previsto il caso in cui il Tribunale può non soltanto attribuire alla madre l'esercizio dei poteri che competerebbe al padre, ma limitare tali poteri o escluderne entrambi i genitori quando concorrano gravi circostanze a determinare il provvedimento.

Il secondo comma dell'art. 314, dunque, anzichè contrastare coincide con la direttiva seguita dal progetto anche nell'art. 287 e tanto più è giustificato in quanto può spesso avvenire che il padre naturale, che non ha sentito il dovere di riconoscere il figlio, subisca mal volentieri la dichiarazione giudiziale di paternità, che egli ha tentato di evitare, e venga a trovarsi in conflitto di interessi col figlio non gradito che il magistrato gli ha attribuito e che il magistrato stesso potrà, con giudiziosi provvedimenti, mettere in condizione di ottenere quanto dal padre gli è moralmente e materialmente dovuto.

ART. 315.

(Art. 193 codice civile).

(Ricerca della paternità e della maternità).

Non sono ammesse le indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato.

Le indagini sulla maternità sono escluse anche nel caso in cui, a norma dell'art. 278, la madre potrebbe riconoscere il figlio.

Tuttavia, anche nei casi previsti nei due precedenti commi, il figlio naturale può proporre domanda per ottenere gli alimenti :

1° se la paternità o la maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale ;

2° se la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo ;

3° se al tempo del concepimento vi fosse notorio concubinato fra i genitori ;

4° se la paternità o maternità risulti da una non equivoca dichiarazione per iscritto dei genitori ;

5° se vi sia possesso dello stato di figlio naturale.

Devono essere in ogni caso osservate le norme stabilite dagli articoli 307 a 312.

Proposta l'azione per la dichiarazione giudiziale, qualora risulti trattarsi di uno dei casi previsti nei primi due commi del presente articolo e ricorra una delle ipotesi contemplate nel terzo, la domanda può essere timitata agli alimenti da corrispondersi a norma dell'art. 291.

L'art. 299 disciplina la ricerca della paternità in casi in cui è ammesso il riconoscimento e l'art. 302 la ricerca della maternità anche fuori dei casi indicati nel detto art. 299, purchè si tratti sempre di ipotesi concernenti figli riconoscibili. Quando invece si tratti di casi in cui il riconoscimento è vietato, non è permessa normalmente (art. 315) nè la ricerca della paternità nè quella della maternità. Eccezioni sono tuttavia indirettamente consentite a questa regola nei numeri 1 a 5 dell'art. 315 in quanto si consente nei casi ivi indicati che il figlio naturale possa chiedere gli alimenti. Presupposto dell'azione alimentare è dunque la qualità di figlio o già accertata come nei casi dei numeri 1 e 2 o facilmente accertabile come negli altri. È strana, peraltro, la situazione che si viene a creare per questi figli, ai quali l'azione

per alimenti può riuscire talvolta più di danno che di vantaggio, poichè, mentre conseguono gli alimenti, essi non acquistano alcun altro vantaggio dall'accertamento della filiazione e perdono la possibilità di ricevere per testamento o per donazione, che avrebbero avuto se fosse rimasto ignoto il loro stato nei riguardi dei genitori.

Si è ricorso da qualcuno ad una generosa interpretazione dell'art. 193 cod. civ., e quindi anche dell'art. 315 del progetto nel senso che, trattandosi di disposizione eccezionale, in favore dei figli, la dichiarazione giudiziale limitata ai soli alimenti a favore dei figli stessi non riconoscibili, non dovrebbe valere come prova del loro stato per farli escludere dalla successione ereditaria. Ma è evidente che se non si sopprimono le norme d'incapacità a succedere, dalla qualità del figlio, comunque accertata, non può prescindere quando si tratti di stabilire se una determinata persona abbia oppure no la capacità di succedere. Lo *status personae*, una volta stabilito, deve valere ad ogni effetto sia a favore sia contro i figli non riconoscibili. In questo senso è oggi la giurisprudenza. La stranezza della situazione non si elimina se non saltando, come si dice, il fosso ed eliminando la ripetuta incapacità. Ma ciò è tuttora in contrasto col costume ed il progetto si è limitato a cercare di allargare il numero dei casi nei quali il figlio può proporre l'istanza per ottenere gli alimenti.

I numeri 1° (paternità o maternità indirettamente risultante da sentenza civile o penale); 2° (paternità o maternità dipendente da matrimonio dichiarato nullo); e 4° (paternità o maternità risultante da dichiarazione scritta dei genitori) riproducono ipotesi già configurate dall'art. 193 del codice vigente e non ci attardiamo a ripetere quanto al riguardo è stato scritto.

Ci sembra tuttavia opportuno segnalare la modificazione di forma recata al n. 4° prescrivendosi che la dichiarazione scritta deve essere « non equivoca ». Oggi, come è noto, si discute se il riconoscimento anche implicito debba trarsi soltanto da una dichiarazione esplicita cioè fatta con frasi precise di riconoscimento, oppure se basti che le espressioni usate nello scritto tolgano

ogni equivoco sull'intenzione del genitore di voler riconoscere la propria paternità o maternità anche se egli non abbia scritto testualmente « riconosco costui quale mio figlio » o simili. La giurisprudenza è in questo ultimo senso e il progetto l'ha seguita introducendo nel testo la modificazione su ricordata.

Quanto al n. 3 (notorio concubinato fra i genitori al tempo del concepimento) l'innovazione è stata contrastata. È però prevalsa l'opinione che, quando l'offesa alla morale e alla decenza pubblica non possa essere evitata (evitar questa è una delle ragioni precipue del divieto di indagini) perchè lo scandalo è già dilagato con la notorietà del concubinato, non v'è più motivo di negare azione al figlio, la cui origine è palese al pubblico, per ottenere gli alimenti se i genitori sono così inumani da non darglieli spontaneamente.

Gli stessi argomenti valgono quando il figlio naturale abbia il possesso di stato.

Come per la dichiarazione di paternità, o maternità, nei casi in cui sarebbe possibile il riconoscimento volontario, anche per quelli indicati nell'art. 315 sono stabilite le stesse cautele perchè l'azione sia ammessa con la necessaria ponderazione quando vi siano elementi che ne dimostrino il fondamento.

Nè il codice vigente nè il progetto si occupano espressamente della eventualità di un'azione del figlio naturale riconoscibile per ottenere soltanto gli alimenti e qualcuno interpretando restrittivamente l'art. 193 c. c. ha voluto dedurne che una tale azione potrebbe non essere ammessa. La questione non dovrebbe aver luogo se si pensasse che il legislatore non poteva voler togliere un diritto così importante ai figli naturali semplici quando lo concedeva agli altri ai quali attribuiva minori titoli in confronto dei genitori. Il progetto, ad ogni buon fine, pur non ritenendo necessaria una norma espressa, ha creduto opportuno indicare nel terzo comma che « *anche* nei casi previsti nei due precedenti commi, il figlio naturale può proporre domanda per ottenere gli alimenti » dal che risulta implicitamente ma chiaramente il presupposto che l'azione stessa è ammessa in tutti gli altri casi in cui è possibile il riconoscimento volontario.

ART. 316.

(Azione dell'ente cui è affidato il figlio naturale).

L'ente pubblico o l'ospizio, che provvede alla cura del figlio naturale minore ed al quale è affidata la tutela del medesimo a norma dell'art. 414, può, nei casi in cui l'azione è concessa dal presente codice, previa l'autorizzazione del giudice tutelare, promuovere azione contro colui che si assume essere il genitore, anche al solo fine della somministrazione degli alimenti e del rimborso delle spese che l'ente o l'ospizio sostiene pel minore.

Restano salve le più favorevoli disposizioni delle leggi speciali nell'interesse dei figli naturali.

Quando i figli naturali siano ricoverati in un pubblico ospizio o riformatorio, può sorgere dubbio se, trattandosi di un'azione personalissima, possa questa essere esperita dall'ente stesso. Il progetto, con l'art. 316, risolve il dubbio affermando la facoltà dell'ente di promuovere azione contro il preteso genitore.

A qualcuno sembrava eccessivo concedere l'azione medesima al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute dall'ente per il minore; ma si è considerato che, quando ci si trovi in uno dei casi previsti nell'art. 315, sia corrispondente allo spirito che ispira il progetto, riaffermare la responsabilità del genitore anche verso l'ente che ha avuto cura del figlio naturale ed agevolare in pari tempo l'opera benefica dell'ente stesso.

SEZIONE II. — Della legittimazione dei figli naturali.

ART. 317.

(Art. 194 codice civile).

(Modi ed effetti).

La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori di matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa si opera per susseguente matrimonio contratto dai genitori del figlio naturale o per decreto reale.

È qui riprodotto l'art. 194 del codice vigente che ammette due forme di legittimazione — quella per *subsequens matrimonium*

e quella per *rescriptum principis*. Per l'una e per l'altra il progetto contiene, negli articoli seguenti, norme che agevolano la legittimazione stessa e che sono una necessaria conseguenza del favore che il progetto dimostra per la filiazione naturale. Non si tratta, tuttavia, di profonde mutazioni di sistema bensì di emendamenti, di precisazioni od anche di innovazioni che, senza alterare il sistema medesimo, ne compiono l'adattamento ai nuovi criteri ispiratori della riforma.

ART. 318.

(Art. 195 codice civile).

(Divieto di legittimazione).

Non possono essere legittimati per susseguente matrimonio nè per decreto reale i figli che non possono essere legalmente riconosciuti.

Quest'articolo è rimasto identico nella forma al corrispondente (195) del codice vigente; ma nel progetto ne è indirettamente allargata la portata poichè possono essere riconosciuti (e quindi legittimati) oltre i figli naturali semplici anche gli adulterini e — sebbene dalla madre soltanto — gli incestuosi. Tale indiretto ampliamento della norma induceva qualcuno a proporre una modificazione in senso restrittivo. Ha prevalso l'opinione contraria sia per l'indirizzo generale seguito dal progetto, sia, più particolarmente, perchè qualora si tratti di legittimazione per *subsequens matrimonium*, questo avviene tra i genitori che procreeranno poi altri figli, oppure è già avvenuto se il riconoscimento dell'adulterino vien fatto dopo il matrimonio, e sarebbe ingiusto, tanto in un caso come nell'altro, fare diversità di trattamento tra figli nati dagli stessi genitori quando, come ha fatto il progetto, sia stato eliminato l'ostacolo della non riconoscibilità.

Per la legittimazione per decreto reale sembra poi sufficiente garanzia per la pace della famiglia il consenso dell'altro coniuge richiesto, quando il richiedente sia unito in matrimonio, dall'articolo 321 n. 3.

ART. 319.

(Art. 196 codice civile).

(Legittimazione di figli premorti).

Può anche aver luogo la legittimazione dei figli premorti in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.

L'aggiunta concernente i figli naturali del figlio premorto, di cui il progetto, come il codice vigente, consente la legittimazione, è coordinata con l'art. 282 e mira ad eliminare una lacuna del testo vigente di fronte al quale sorge il dubbio, con le conseguenti questioni, se nel codice, quando si parla di discendenti, si intenda riferirsi ai legittimi oppure anche ai naturali. Il progetto, peraltro, precisa che riguardo a questi ultimi la legittimazione può farsi soltanto a favore dei figli naturali riconosciuti del figlio premorto, non già a favore di ulteriori discendenti perchè questi non hanno con l'ascendente rapporti legali di parentela.

ART. 320.

(Art. 197 codice civile).

(Legittimazione per susseguente matrimonio).

I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio anche se sono stati riconosciuti posteriormente al medesimo.

Il codice vigente crea una grave disparità tra i figli naturali legittimati per susseguente matrimonio secondo che il riconoscimento avvenga contemporaneamente al matrimonio o posteriormente, dando lo stato e i diritti della legittimità nel primo caso dal giorno del matrimonio e nel secondo dal giorno del riconoscimento. Il progetto elimina la sperequazione, che non ha serio motivo di essere mantenuta, e per tutti fa retroagire gli effetti della legittimazione al giorno del matrimonio.

Si è discusso se la norma che parla soltanto di figli riconosciuti possa applicarsi anche a quelli dichiarati giudizialmente. Ma dubbi non dovrebbero sussistere di fronte alla chiara disposizione dell'articolo 314 (192 c. c.) secondo il quale la sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli stessi effetti del riconoscimento.

ART. 321.

(Art. 198 codice civile).

(Legittimazione per decreto reale).

La legittimazione può essere accordata con decreto reale quando concorrano le seguenti condizioni:

1° che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore richiedente abbia raggiunta l'età indicata nel secondo comma dell'articolo 277;

2° che per il genitore vi sia l'impossibilità o almeno un grave ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

3° che, qualora il richiedente sia unito in matrimonio, consti del consenso dell'altro coniuge. Il consenso non è richiesto se questi è assente o incapace di dare il consenso o legalmente separato. Tuttavia, in questo ultimo caso, il coniuge deve essere sentito.

Il progetto, con questo articolo, reca importanti emendamenti a quello corrispondente (198) del codice vigente. Di fronte al n. 1 dell'art. 198 ora citato si disputa se la legittimazione possa essere domandata dal genitore che non abbia ancora raggiunta l'età matrimoniale, ritenendosi da alcuni che ciò costituisca un caso di impossibilità di legittimazione per susseguente matrimonio ed altri invece considerando che tale impossibilità sarebbe semplicemente temporanea e quindi non assoluta e permanente, come, secondo essi, la legge prescrive. Il progetto nega esplicitamente che una domanda di legittimazione possa essere presentata da chi non abbia ancora raggiunto l'età per fare il riconoscimento, e cioè sedici anni per il padre e quattordici per la madre, che è proprio l'età minima (salvo dispensa) prescritta per contrarre matrimonio (art. 98).

Un'altra questione si elimina nel n. 2 con l'aggiunta delle parole « o almeno un grave ostacolo ». Oggi il codice parla di « impossibilità di legittimare il figlio per susseguente matrimonio ». Da molti l'impossibilità è intesa nel senso assoluto or accennato quale si verificherebbe nei casi di morte o di matrimonio contratto con persona diversa dall'altro genitore. Il progetto ha creduto invece di adottare criteri di maggiore larghezza — che trovano seguito anche

ora malgrado la lettera della legge – e parlando di grave ostacolo ha ammesso la legittimazione per *rescriptum principis* anche in quei casi nei quali non può parlarsi di vera e propria impossibilità, come quando l'altro genitore, pur non essendovilegali impedimenti, rifiuti di contrarre matrimonio, oppure sia di razza inferiore, o infine sia di condotta così immorale e scandalosa da mettere il genitore, che ha chiesto di legittimare il figlio, in stato di ripugnanza assoluta a contrarre nozze con esso. Non v'è dubbio che la valutazione della gravità dell'ostacolo a contrarre matrimonio deve essere fatta dal giudice con severità; ma essa consente di agevolare in modo esplicito la legittimazione, secondo gli intendimenti che hanno determinato la disposizione.

La soppressione del n. 2 dell'art. 198 – per il quale la legittimazione è consentita soltanto quando il genitore non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio nè discendenti da essi – ha trovato qualche difficoltà perchè tale soppressione urta contro la tradizione romanistica e contro gli interessi dei figli legittimi. I compilatori non hanno mancato di tener conto della gravità di questi argomenti ma sono stati decisi alla riforma non tanto dal confronto con la legislazione straniera, favorevole in maggioranza ad ammettere anche in questo caso la legittimazione, quanto dalla considerazione che l'argomento concernente gli interessi dei figli legittimi dovrebbe ugualmente valere anche quando la legittimazione avvenga per susseguente matrimonio essendo fondata sullo stesso presupposto. Se dunque la presenza dei legittimi non desta allarme nel caso di legittimazione *per subsequens* non v'è da allarmarsene quando il genitore, che non può procedere a matrimonio, adempia ugualmente un suo sacrosanto dovere chiedendo la legittimazione del figlio sul quale non debbono gravare le conseguenze della nascita fuori matrimonio. V'era chi riteneva si potesse attenuare la riforma prescrivendo che, quando vi siano figli legittimi, il genitore non possa chiedere la legittimazione senza il loro assenso, eliminandosi così la eventualità di contrasti fra i legittimi e i legittimati. Ma si è replicato che il sottoporre l'azione del padre, in materia così delicata e personale, all'assenso dei figli significa diminuire grandemente l'autorità del padre stesso, che il

progetto invece mira a rafforzare e ben poco serve ad eliminare l'inconveniente temuto.

È stato del pari escluso come qualcuno pur voleva, che si dovesse richiedere l'assenso del figlio da legittimare, quando avesse raggiunta una età sufficiente a sicuro discernimento (es. 16 anni) facendo confronti con l'adozione. Ma si spiega che non possa farsi luogo al provvedimento, che attua il cambiamento dello *status* facendo passare l'adottato da una famiglia all'altra, senza che si abbia il consenso di colui che tale passaggio può non gradire. Qui invece il figlio da legittimare non ha, purtroppo, una famiglia oppure spesso, essendovi stato accolto da piccino, ignora la propria disgraziata condizione che il genitore intende sistemare. La richiesta di consenso, dunque squarcerebbe un velo che è opera di pietà non sollevare; e non sarebbe necessaria, perchè qui il figlio non si sposta di famiglia ma prende lo *status* che gli spetta per vincolo di sangue.

Il progetto, per contro, ha mantenuto la necessità dell'assenso, dell'altro coniuge, quando il genitore che richiede la legittimazione sia vincolato da matrimonio con persona diversa dall'altro genitore. Ed è logico, perchè ben diversa dalla posizione dei figli di fronte al padre o alla madre è quella di un coniuge di fronte all'altro, senza la volontà del quale sarebbe pericoloso per la pace della famiglia lasciar entrare un figlio al cui ingresso egli sia contrario. La disposizione è quindi fondata sulla stessa ragione per la quale l'art. 286 dispone che il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa coniugale se manchi l'assenso dell'altro coniuge. Eccezione fa il progetto per tre casi: a) quando l'altro coniuge sia incapace; b) quando sia assente; c) quando sia legalmente separato. *Nulla quaestio* per i primi due casi, che sono di intuitiva comprensione. Il terzo invece ha dato luogo a perplessità. Se, infatti, la separazione è stata determinata da motivi non gravissimi o non permanenti, che potrebbero lasciare sperare una riconciliazione, tale speranza sfumerebbe certamente con danno della famiglia se avvenisse una legittimazione da parte di un coniuge nolente l'altro, anzi non udito l'altro. In contrario potrebbe osservarsi che la condizione di separazione fra i due coniugi può stabilire una prevenzione di

dissenso dell'uno da tutto ciò che fa l'altro, e che la negazione capricciosa dell'assenso reca un grave danno al figlio la cui legittimazione è impedita dal malvolere di un coniuge, che nulla ha da vedere con lui e che vive lontano dalla famiglia. Il progetto ha ritenuto di trovare un temperamento prescrivendo l'obbligo di sentire il coniuge separato senza rendere vincolante la manifestazione della sua volontà. Ma forse meglio ancora si provvederebbe rendendo obbligatorio l'assenso del coniuge separato quando la separazione fosse avvenuta per colpa del richiedente la legittimazione. In tal caso potrebbe darsi giusta soddisfazione al coniuge che senza sua colpa si deve sacrificare a star lontano dalla casa coniugale, e probabilmente sarebbero minori gli inconvenienti su accennati che inducono a non richiedere, nel ripetuto caso, l'assenso del coniuge separato.

ART. 322.

(Art. 199 codice civile).

(Legittimazione dopo la morte del genitore).

Qualora uno dei genitori abbia espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione, sempre che al tempo della morte sussistesse l'una o l'altra delle condizioni stabilite dal n. 2 dell'articolo precedente.

In questo caso, la domanda deve essere comunicata a due fra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.

La deroga che l'art. 322 fa, in caso di *legitimatio per testamentum*, alla norma sancita nel n. 1 dell'articolo precedente, la quale prescrive che la domanda di legittimazione deve essere fatta da entrambi i genitori o da uno di essi, è giusta ed equa ed è già stabilita nello art. 199 del codice vigente, il cui testo è stato riprodotto con una sola variante. Nel testo vigente si richiede il concorso di due condizioni: che non vi siano figli legittimi e che vi sia l'impossibilità della legittimazione *per subsequens*. Per il progetto invece basta che sussista l'impossibilità o il grave ostacolo alla legittimazione per seguente matrimonio, essendo stata già soppressa l'altra condizione nell'articolo precedente.

ART. 323.

(Legittimazione fatta dall'ascendente).

La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto, in caso di morte del genitore, può essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se da parte del genitore non sia stata comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare.

Quest'articolo completa il precedente; risponde a voti numerosi pervenuti alla Commissione Reale e non fa che trasformare in generale e permanente una norma dettata per gli orfani dei militari morti in guerra. Poichè si tratta di consentire la presentazione della domanda di legittimazione del figlio da parte degli ascendenti in luogo del genitore premorto, si intende che debbono sussistere le stesse condizioni di ammissibilità prescritte nell'articolo precedente. Non sarebbe, tuttavia, inopportuno precisarle con apposita aggiunta, uguale a quella dello stesso articolo precedente.

ART. 324.

(Legittimazione in base alla procura pel matrimonio).

Nei casi in cui è ammessa la celebrazione del matrimonio per procura, qualora concorrano le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio, può essere chiesta la legittimazione dei figli naturali per decreto reale in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non potè aver luogo per la sopravvenuta morte del mandante.

Tale legittimazione produce tutti gli effetti dalla data della procura, anche nei riguardi dell'altro genitore, se esso pure abbia chiesto la legittimazione.

Nei casi in cui i figli non siano stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione, è necessario che dalla procura risulti la volontà di legittimarli.

Ammessa dall'art. 129 la possibilità di contrarre il matrimonio per procura, è necessario prevedere il caso in cui sopravvenga la morte del mandante prima della celebrazione del matrimonio. Poichè la procura servirebbe spesso proprio per provvedere alla

legittimazione di figli, sarebbe frustrata la lodevole volontà del genitore e si recherebbe grave danno ai figli se non si consentisse la legittimazione stessa. E a ciò provvede il progetto con l'art. 324 che, nel suo testo, non offre motivo di particolare illustrazione, anche perchè riproduce, nella sostanza, la disposizione dell'art. 1 del D. Luog. 14 ottobre 1915 n. 1496 circa la legittimazione per Decreto Reale dei figli di militari deceduti in guerra.

ART. 325.

(Art. 200 codice civile).

(Procedura della legittimazione).

La domanda di legittimazione, accompagnata dai documenti giustificativi, deve essere presentata alla corte d'appello nel cui distretto il richiedente ha la residenza.

La corte, sentito il pubblico ministero, dichiara in camera di consiglio se concorrono le condizioni stabilite dagli articoli 321 a 324, e conseguentemente potersi o non potersi far luogo alla domandata legittimazione.

Se la deliberazione è affermativa, il pubblico ministero la trasmette con i relativi documenti e con le informazioni assunte di ufficio al ministro della giustizia, il quale, sentito il parere del consiglio di Stato sulla convenienza della legittimazione, ne fa relazione al Re.

Se il Re accorda la legittimazione, il decreto reale è indirizzato alla corte che ha dato il parere e trascritto in apposito registro, ed è per cura delle parti interessate annotato in calce all'atto di nascita del figlio.

Contro il decreto reale di legittimazione è ammesso il ricorso di legittimità al consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Circa la procedura della legittimazione nulla è stato innovato ad eccezione dell'aggiunta dell'ultimo comma che ammette il ricorso di legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale contro il decreto reale di legittimazione. È stata risolta in tal modo la disputa, che oggi è così viva, sulla natura giuridica del decreto di legittimazione, e che ha avuto le sue ripercussioni fra i compilatori. Ha prevalso il concetto di considerare il decreto di legittimazione come atto amministrativo e di sottoporlo quindi al rimedio dell'impugnazione per illegittimità.

Il progetto, quindi, ha ripudiato tanto la teoria che fa del decreto di legittimazione un atto di diritto civile sottoponibile ad impugnazione innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria, quanto l'altra che considera il decreto di legittimazione, come l'antico *rescriptum principis*, quale una manifestazione di sovrana prerogativa non suscettibile di impugnazione.

ART. 326.

(Art. 201 codice civile).

(Effetti e decorrenza della legittimazione per decreto).

La legittimazione per decreto reale produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dal giorno dell'ottenuto decreto e riguardo al genitore che ha domandato la legittimazione od ha espresso la volontà di legittimare o nei riguardi del quale la legittimazione è stata richiesta a norma dell'articolo 323.

Non è stato modificato sostanzialmente il testo vigente (articolo 201 c. c.). L'aggiunta delle ultime due righe è di mero coordinamento con le disposizioni concernenti la legittimazione *post mortem* e quella fatta dall'ascendente.

Disposizioni transitorie.

ART. 1

(Disposizioni transitorie).

Le disposizioni di questo codice relative alle condizioni per far luogo al riconoscimento dei figli naturali si applicano anche ai figli nati prima dell'entrata in vigore del medesimo.

I riconoscimenti, che, concorrendo le dette condizioni, siano stati fatti prima di tale entrata in vigore, non sono più impugnabili dopo di essa per difetto delle condizioni richieste dalla legge del tempo in cui seguirono.

Date le profonde innovazioni apportate, in questo Capo, dal progetto al sistema vigente, è indispensabile esaminare e risolvere il problema della applicazione delle nuove norme: Se cioè que-

ste debbano avere attuazione anche per i figli illegittimi nati precedentemente all'entrata in vigore delle norme stesse oppure se debbano valere soltanto per il futuro. Basta accennarlo per rilevare subito che anche qui, come per qualche altro caso già accennato, si tratta, più che di problema di tecnica giuridica, di problema di politica legislativa. Non v'è da farsi illusioni. Inconvenienti derivanti dal mutamento di sistema sorgeranno sempre o che si dia o che non si dia retroattività alle norme; e sono inevitabili.

Senza la retroattività infatti si sacrificano tutti i figli naturali già nati in confronto dei nascituri e i benefici della riforma saranno risentiti non subito dopo l'entrata in vigore della nuova legge ma fra non poco tempo. Ammettendo la retroattività si vengono improvvisamente a turbare non pochi rapporti giuridici costituiti sulla base delle norme vigenti, particolarmente per ciò che concerne le successioni. Il valutare quali inconvenienti sia più opportuno evitare è compito del Governo. I Compilatori del progetto hanno ritenuto, nel suggerire una via da seguire, di dover preferir^e il sistema della retroattività, attenuandone gli inconvenienti con le disposizioni degli articoli seguenti.

ART. 2.

(Disposizioni transitorie).

Le disposizioni di questo codice relative alla dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale si applicano anche ai figli nati prima della sua entrata in vigore.

Come l'articolo precedente dispone la retroattività per il riconoscimento volontario di filiazione naturale, così questo l'ammette per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale. Bisogna non nascondersi che proprio contro questo articolo si appuntano tutte le armi di coloro che contrastano l'adozione del progetto, e che per la dichiarata o temuta applicazione retroattiva dell'ammissione della ricerca della paternità sono naufragati tutti i precedenti progetti. Non sarà una tale preoccupazione che arresterà l'opera riformatrice del Governo Fascista, se esso si persuaderà

che la riforma sia conveniente; ma è tuttavia opportuno non trascurare anche questo lato del problema che può presentare importanti riflessi di carattere psicologico.

ART. 3.

(Disposizioni transitorie).

Le disposizioni degli articoli 289, 290 e 291 relative all'obbligo degli alimenti nei rapporti tra i genitori, i figli naturali ed i loro discendenti si applicano anche quando, in base alle disposizioni di legge anteriori, l'obbligo degli alimenti sia stato giudizialmente definito.

Questa disposizione è di carattere così profondamente equitativo ed umano che non ha dato luogo, fra i compilatori, ad alcuna discussione.

ART. 4.

(Disposizioni transitorie).

Le azioni per l'impugnazione del riconoscimento e per la dichiarazione di paternità o di maternità sono soggette ai termini di decadenza stabiliti dalle nuove disposizioni, sempre che la decadenza non si fosse già verificata a norma delle leggi anteriori.

Tuttavia nessuna decadenza potrà considerarsi verificata per effetto dell'applicazione dei termini stabiliti dalle nuove disposizioni prima che siano trascorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice.

Nel progetto sono stabiliti vari termini di decadenza che, senza questa disposizione, renderebbero perfettamente inutile la retroattività concessa alle norme del progetto stesso. I compilatori, pertanto, superata la grave difficoltà, che costituiva tale concessione, hanno voluto che un breve termine fosse dato a tutti dall'entrata in vigore della nuova legge per provvedere, volendo, alla sistemazione del proprio stato. Qualcuno riteneva che tale termine fosse troppo breve; ma basta in contrario ricordare i gravi motivi per i quali i termini di decadenza furono stabiliti, per convincersi che è già larga concessione il dare ancora per due mesi la possibilità di azione, che in via normale non dovrebbe sussistere.

ART. 5.

(Disposizioni transitorie).

Le nuove disposizioni sulla legittimazione sono applicabili nei riguardi dei figli e discendenti viventi al giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice.

I riconoscimenti fatti dopo questo giorno e posteriormente al matrimonio contratto prima del medesimo producono gli effetti della legittimazione dal giorno del matrimonio, salvi i diritti patrimoniali già acquisiti al tempo dell'entrata in vigore del nuovo codice.

La disposizione di questo articolo è, al pari delle altre, ispirata al concetto di attenuare, nel passaggio dall'uno all'altro sistema, gli inconvenienti derivanti dal contrasto fra le vecchie e le nuove norme.

ART. 6.

(Disposizioni transitorie).

I giudizi relativi alla filiazione naturale ed alla validità della conseguita legittimazione che siano pendenti al tempo dell'entrata in vigore del nuovo codice sono regolati, anche riguardo alle prove, dalle nuove disposizioni...

Quelli relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità non potranno essere proseguiti prima che sia stato ottenuto il decreto contemplato dall'articolo 307, salvo il caso in cui sia già intervenuta una sentenza di primo grado che accolga la domanda.

Particolarmente importante è la disposizione del secondo comma. Tenuto conto che il progetto ha stabilita una previa *causae cognitio* per l'ammissibilità dell'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di paternità o maternità naturale, è necessario precisare — se vogliono evitarsi gli inconvenienti ai quali il progetto ha inteso porre riparo — che non possono essere proseguiti i giudizi già iniziati prima dell'entrata in vigore della nuova legge. La norma transitoria non ha però ragion d'essere quando nei giudizi stessi sia stata emanata una sentenza di primo grado che accolga la domanda, perchè tale sentenza tiene luogo del decreto di ammissibilità suindicato, in quanto di fronte ad essa non può dubitarsi che l'azione si presenti fondata.

TITOLO VIII.

Dell'adozione.

CAPO I.

Dell'adozione e dei suoi effetti.

ART. 327.

(Art. 202 codice civile).

(Requisiti dell'adottante).

L'adozione è permessa alle persone che non abbiano discendenti legittimi o legittimati, abbiano compiuto i cinquanta anni e superino almeno di sedici anni l'età di coloro che intendono adottare.

L'istituto dell'adozione fu introdotto non senza opposizione nel codice vigente perchè si considerava che l'*imitatio naturae*, che essa mette in opera, si fondasse, secondo il Pisanelli, su una concezione aristocratica della famiglia non rispondente ai tempi e ostacolasse il riconoscimento della prole naturale. Ma, malgrado le opposizioni, l'adozione, fu approvata perchè fu, secondo il Mancini, ritenuta quale istituzione morale e benefica, vincolo di affetto e di gratitudine fra gli uomini e talvolta di riavvicinamento fra le diverse classi sociali.

Le stesse discussioni si sono rinnovate fra i compilatori del progetto, non tanto, però, sulla opportunità del mantenimento dell'istituto per il quale, in via di massima, fu raggiunto presto l'accordo, quanto sulla sua organizzazione e sulle norme che dovevano portare alla restrizione, secondo alcuni, o allo allargamento, secondo altri, dei casi di applicazione dell'istituto medesimo.

Il progetto contiene parecchie modificazioni, delle quali alcune innovano profondamente il sistema attuale, altre hanno carattere più formale che sostanziale, o meglio cercano di adattare con maggiore aderenza l'istituto alle esigenze odierne della società. In genere le innovazioni mirano a favorire l'adozione e ad allargarne i casi di applicazione, ma non giungono alla introduzione

di riforme, già concretate nella legislazione straniera o autorevolmente patrocinate presso di noi, che presentano inconvenienti, i quali, a giudizio della maggioranza dei compilatori, sono apparsi superiori ai vantaggi che dalle riforme stesse possono attendersi. Le segnaleremo illustrando i singoli articoli, a proposito dei quali se ne può trattare.

L'art. 327 del progetto riproduce l'art. 202 del codice vigente, riconferma cioè che non può crearsi una prole fittizia quando vi è prole nella famiglia legittima. L'adozione può pertanto verificarsi quando manchino discendenti legittimi o legittimati e vi siano poche speranze di averne, perchè può consentirsi l'*imitatio naturae* soltanto quando la natura stessa non è stata benigna verso chi non ha potuto o non può ottenere la più alta delle umane soddisfazioni, di perpetuarsi nei propri discendenti.

L'unica modificazione recata all'articolo vigente concerne la differenza di età fra adottante e adottato, che è stata ridotta da 18 a 16 anni per coordinamento con l'art. 98, che consente all'uomo di contrarre matrimonio a 16 anni.

Lungamente si è discusso circa la convenienza di ridurre anche il limite di età per l'adottante, oggi fissato in cinquanta anni mentre in altre legislazioni si discende fino a quaranta.

Due considerazioni inducono, fra altre, a tale riduzione. Anzitutto il fatto che essendo l'adozione fondata sul sentimento di altruismo del donante, questo sentimento va indebolendosi per lo più quando si cominciano a perdere le forze; e poi perchè quanto più si avanza in età tanto meno si ha possibilità di attendere con efficacia alla cura di persone che hanno bisogno di guida e di assistenza.

Tali considerazioni non sono prive di fondamento, ma non sono neppure incontrovertibili. L'adozione infatti non è determinata esclusivamente da sentimento altruistico e, poichè non è posto limite massimo d'età per l'adottato, questo può anche non avere grande bisogno di assistenza per ragione di età. Comunque è sembrato ai compilatori, come è detto nella relazione, che a cinquanta anni di età, « la probabilità, specie per gli uomini, di avere della prole propria, dal matrimonio o fuori matrimonio,

sia piuttosto intensa e siano quindi facili a verificarsi, a causa della sopravvenienza di tal prole, pericoli di perturbamenti più o meno gravi dei rapporti di paternità e filiazione fittizie già costituitisi con l'adozione. Il sopravvenire infatti di prole propria può menomare più o meno profondamente nell'adottante il sentimento generoso che inizialmente lo mosse e che aveva fino allora informato le relazioni fra lui e il figlio adottivo e render anzi tali relazioni meno buone e addirittura moleste ed intollerabili. Può inoltre dar luogo a quella situazione di più o meno intenso conflitto fra figli adottivi e figli legittimi o legittimati, ad evitar la quale è fra l'altro diretto il divieto dell'adozione nel caso di preesistenza di prole legittima o legittimata dell'adottante, e rivolta, in qualche legislazione, la pronunzia dello scioglimento dell'adozione in caso di sopravvenienza di prole legittima.

« Tuttavia, la Commissione ha temperato il rigore del requisito in esame con la disposizione contenuta nell'art. 330 primo comma, con cui è dato al giudice tutelare di autorizzare l'adozione anche nei casi in cui l'adottante non abbia l'età prescritta, « qualora speciali circostanze lo consiglino ». A questo riguardo, essa fermò particolarmente la sua attenzione sui casi, in cui è da ritenere che l'adottante, anche prima di tale età, non possa aver prole propria (impotenza congenita o sopravvenuta; talamo rimasto sterile per un lungo periodo di anni, e simili). Casi ulteriori, meritevoli anch'essi dell'eccezionale favore della norma testè accennata, sono certamente immaginabili. Ma non risponderebbe al voto della Commissione ed al pensiero del progetto un'applicazione troppo lata della norma medesima e tale da attenuare oltre il necessario od addirittura annullare l'efficacia di quel requisito e far della norma in parola una porta aperta alle sue elusioni. Nel sistema del progetto tale requisito ha carattere essenziale, ed alla sua osservanza si deve ritenere fatta eccezione soltanto per i casi, in cui effettivamente non se ne riscontrino i presupposti e la ragion d'essere.

« Con la fiducia di una prudente interpretazione della norma, la Commissione fu tanto più incline ad accogliere il sistema accennato, in quanto con esso, mentre si evitano gli inconvenienti ricol-

legabili all'abbassamento del limite d'età ai quarant'anni, si assicura la possibilità di un'efficacia anche più lata dell'istituto, rendendone possibile l'applicazione anche nei casi di cui l'adottante non abbia raggiunto tale ultima età ».

ART. 328.

(Art. 203 codice civile).

(Pluralità di adottati).

Niuno può avere più figli adottivi se non siano adottati col medesimo atto, salvo che si tratti di adozione dei figli di uno dei coniugi da parte dell'altro coniuge o di adozione dei propri figli naturali riconosciuti o dichiarati.

Il primo periodo di questo articolo riproduce la norma sancita con l'art. 203 del codice vigente, che trova il suo fondamento nell'essenza stessa dell'adozione. L'adottante vuole, con l'adozione, procurarsi un figlio non avendone legittimi. Se esistono questi, come è stabilito nell'art. 327, l'adozione non è consentita perchè l'introduzione di un nuovo figlio fittizio nella famiglia potrebbe portare gelosie e discordie che è bene evitare. Lo stesso inconveniente si verificherebbe se, essendovi già un figlio adottivo — che ha preso luogo e diritti del legittimo che manca — l'adottante volesse adottarne altri. È opportuno quindi mantenere il divieto di adozioni successive. Gli inconvenienti invece o non nascono o sono grandemente diminuiti quando l'adozione di più persone è contemporanea, perchè in tal caso gli adottati si abituano fin dal primo momento a formare l'oggetto della benevolenza dell'adottante e a vederla divisa fra essi senza titoli di priorità.

La innovazione recata dal progetto consiste nelle eccezioni alla regola ora accennata. La prima riguarda l'adozione dei figli di uno dei coniugi da parte dell'altro coniuge. Essa non ha dato luogo a contrasti perchè è chiaro che gli inconvenienti delle adozioni successive non si verificano quando si tratta di fratelli, i quali, per essere figli di uno dei coniugi si trovano nella nuova famiglia, creata col nuovo matrimonio di uno dei loro genitori, sopravvissuto all'altro, in tale stato affettivo, che la nuova paren-

tela fittizia, che si aggiunge a quella del sangue, non può normalmente alterare i rapporti che da questa derivano anche nel campo affettivo.

La seconda eccezione concernente l'adozione dei propri figli naturali ha determinato invece vivacità di contrasti e profondità di dissensi.

Si è anzitutto affermato, contro l'innovazione, che questa sarebbe illogica, in quanto l'adozione è creazione di un vincolo fittizio di parentela dove manca quello del sangue, mentre tale mancanza non sussiste nel caso dei figli naturali, i quali, pur essendo stati procreati fuori del matrimonio, sono ugualmente legati da vincolo di sangue al genitore che dovrebbe adottarli. Si è aggiunto che l'innovazione anzidetta contrasterebbe con quelle recate nel capo della filiazione illegittima, in quanto diminuirebbe l'incentivo al riconoscimento dei figli naturali, mentre tutte le disposizioni del progetto, nel capo stesso, sono ispirate a favorire l'adempimento del dovere del riconoscimento.

Ed infine si osserva che, mantenuta e facilitata la legittimazione per decreto reale, non si sente affatto bisogno di abolire il divieto di adozione dei figli naturali espressamente sancito dall'art. 205 del codice vigente, che il progetto ha soppresso.

Non può disconoscersi che sia fondata la prima critica, ma se è desiderabile che un testo legislativo sia sempre in armonia con la logica, non deve giungersi al punto che per ottenere la perfezione di tale armonia non si accolgano disposizioni che possono essere socialmente utili. Quello sociale è l'interesse che preme più di ogni altro ed il progetto lo ha tenuto presente anche nel dettare le norme sull'adozione, le quali sono indubbiamente in favore dei figli naturali. Devesi infatti considerare che l'adozione è oggi di ostacolo al riconoscimento poichè il genitore, il quale è messo al bivio fra adozione e riconoscimento, preferisce spesso la prima che dà maggiori vantaggi al figlio. Se egli sa invece che potrà ugualmente adottare il figlio anche se lo avrà riconosciuto, sarà indotto più facilmente al riconoscimento. L'adozione in tal caso procura al figlio naturale una condizione di maggiore tollerabilità nella famiglia, che è umano attribuirgli, specialmente quando

lo stesso genitore non possa legittimarlo. Mantenendo com'è oggi il divieto, si arriva alla conclusione morale opposta a quella desiderata; poichè per volere costringere il padre al riconoscimento si ottiene questa conseguenza: che di due figli naturali quello riconosciuto, che non può essere adottato, si trova in condizione peggiore dell'altro non riconosciuto e, perciò, adottabile.

Il progetto ha voluto aprire più vie a favore dei figli naturali; quella dell'adozione ne è una, perchè il padre, che abbia già adottato un figlio naturale e sia desideroso di adottarne altro, sarà inevitabilmente tratto al riconoscimento per avere la possibilità che gli è data dall'art. 328 di adottare più figli naturali.

Motivo di incitamento alla riforma è dato, infine, dalle legislazioni straniere moderne, che non contengono il divieto di adozione dei figli naturali (cfr. i codici germanico, svizzero, brasiliano spagnuolo, messicano, cinese), e dalla nostra stessa legislazione del periodo post-bellico (cfr. R.D. 31 luglio 1919 n. 1357).

Quanto ai figli naturali non riconoscibili il progetto, tacendo, ha implicitamente mantenuto il divieto, quando s'intende il loro *status* risulti nei casi indicati nell'art. 315. In caso contrario, essi sono giuridicamente estranei per l'adottante e l'adozione può avvenire.

ART. 329.

(Art. 204 codice civile).

(Pluralità di adottanti).

Nessuno può essere adottato da più persone, se non da due coniugi, eccetto che si tratti di adozione di figli naturali, riconosciuti o dichiarati, da parte dei genitori.

Data la natura dell'adozione, è logico che, una volta avvenuta questa per opera di una persona, l'adottato, il quale ha già acquisito uno *status familiae* fittizio, non possa acquistarne un altro mediante nuova adozione. Il codice vigente ammette la prima delle due eccezioni contenute nell'art. 329 consentendo che una persona adottata da un coniuge possa essere adottata successivamente anche dall'altro coniuge. È anzi desiderabile che questo

avvenga sempre, quando trattisi di matrimoni sterili, perchè la entrata del figlio adottivo completa spiritualmente la famiglia, concentrando su di sè l'affetto di entrambi i coniugi e servendo egli stesso a rinsaldare i vincoli fra essi come se si trattasse del vero figlio atteso e non nato.

Il progetto aggiunge una seconda eccezione, quella concernente l'adozione successiva da parte dei due genitori di un figlio naturale riconosciuto o dichiarato. È questo un completamento necessario, in relazione alla possibilità di adozione dei figli naturali, ammessa dall'articolo precedente.

ART. 330.

(Deroghe alle norme precedenti).

Il giudice tutelare può autorizzare l'adozione anche quando l'adottante non abbia raggiunto l'età prescritta dall'articolo 327 o superi di meno di sedici anni l'età dell'adottante, qualora speciali circostanze lo consiglino.

Egli può autorizzare l'adozione anche quando l'adottante abbia figli legittimi o legittimati, se l'adottando sia stato da non meno di dieci anni tenuto come figlio dell'adottante, oppure si tratti di adozione di un figlio del proprio coniuge, o di adozione da parte di due coniugi rispetto ad uno dei quali soltanto concorrano i requisiti stabiliti dall'articolo 327.

Questo articolo importa nel primo comma un'attenuazione al rigore della norma sancita nell'art. 327 circa l'età dell'adottante, che forse non sarebbe stato inopportuno precisare in un limite più basso (es. quaranta anni) per i casi che, in conformità delle eccezioni previste nell'art. 330, siano ritenuti dal giudice tutelare meritevoli di speciale considerazione.

Il secondo comma rappresenta una forma, a dir così, transattiva fra le opposte tendenze dei fautori della piccola adozione e di coloro che la osteggiano; ed ha delle soluzioni transattive i pregi e i difetti. Poichè nella relazione sono ampiamente illustrati i motivi che hanno indotto la maggioranza ad opporsi all'accoglimento della piccola adozione, ci limitiamo a riprodurre la relazione stessa: « L'altra eccezione rappresenta tutto quanto il progetto ha creduto di poter concedere alla proposta, lanciata in dottrina

in maniera piuttosto vaga ed imprecisa e diretta a fare accogliere, accanto alla comune adozione, la così detta « piccola adozione », un'adozione cioè meno pregna di effetti, ma in compenso più semplice e spedita e spoglia di tutti o della massima parte dei requisiti stabiliti per l'adozione di tipo tradizionale. Nella mancanza di ogni indicazione, da parte degli isolati sostenitori del nuovo istituto, di adeguati criteri di discriminazione fra esso e l'adozione di tipo comune, e nella scarsa precisione e sicurezza di quelli additati nel corso della discussione in seno alla Commissione, questa ritenne doversi limitare ad accogliere la disposizione testè trascritta, per la quale nei casi in cui di fatto siansi istituiti e protratti per lungo tempo dei veri e propri rapporti di paternità e filiazione adottive fra determinate persone, a queste deve esser dato di regolarizzare agevolmente tale situazione con un legale vincolo di adozione, concedendosi al giudice tutelare di autorizzare l'adozione medesima, anche se non concorra veruno dei requisiti stabiliti dall'art. 327.

« Che simili rapporti non solo esistano ma raggiungano un numero piuttosto rilevante, è universalmente riconosciuto. La constatazione anzi della loro frequenza, mentre offre un motivo comunemente ripetuto ed indubbiamente giustificato di censura alla legge vigente, che tali rapporti lascia fuori della propria efficacia normativa per irrigidirsi nel regolamento di un tipo di adozione nella realtà piuttosto raramente praticato, si può dire costituisca il più valido argomento invocato a sostegno del nuovo istituto testè ricordato.

« Alle esigenze accennate però sembra che la disposizione accolta dal progetto assicuri sufficiente soddisfazione. Nei casi in cui esistano di fatto rapporti di paternità e filiazione adottive che il tempo ha affinati e consolidati, è ben spiegabile che il legislatore venga incontro all'onesto intento delle parti di dar veste legale allo stato di fatto, agevolandone ad esse i mezzi. D'altra parte la stessa preesistenza di simili rapporti, accertata dall'autorità con ogni vigilanza, sarà garanzia sufficiente che i pericoli, solitamente ricollegantisi alla mancanza dell'uno e dell'altro dei requisiti altrimenti necessari, non avranno probabilità di rea-

lizzazione in avvenire. Garanzia ulteriore è quella offerta dal fatto che nei casi configurati non è stabilita la irrilevanza a priori dei requisiti altrimenti necessari, ma è confidato all'autorità tutelare di dispensare da questi in relazione alle speciali circostanze delle singole fattispecie ».

ART. 331.

(Art. 207 codice civile).

(Adozione da parte del tutore).

Il tutore non può adottare la persona di cui ebbe la tutela, se non dopo aver reso il conto della sua amministrazione, fatta la consegna del patrimonio ed estinte le obbligazioni risultate a suo carico o garantito congruamente il loro adempimento.

L'aggiunta delle ultime due righe al testo del codice vigente (art. 207) non mira tanto a rivestire di maggiore rigore il divieto fatto al tutore di adottare il già suo pupillo, quanto a togliere alla adozione, in questo particolare caso, ogni possibilità di materiale interesse da parte dell'adottante.

Non basta perciò la resa del conto. Se il tutore tiene ancora in possesso il patrimonio del minore o non ha estinto le proprie obbligazioni verso di lui può essere indotto all'adozione da ragioni estranee al sentimento affettivo, che si vuole invece predominante in un atto come l'adozione, con cui si viene a stabilire un rapporto rispettivamente di paternità e di filiazione fra adottante e adottato.

ART. 332.

(Art. 208 codice civile).

(Consenso per l'adozione).

L'adozione si fa col consenso dell'adottante e dell'adottando.

Data l'importanza delle conseguenze che derivano dall'atto di adozione, il progetto ha ribadito il principio, già fissato dall'articolo 208 del codice vigente, secondo il quale l'adozione non può avere efficacia se manchi il consenso di una delle parti diretta-

mente interessata, adottante e adottato. Nella serie di articoli che seguono sono disciplinati i modi e le forme di manifestazione di tale consenso anche quando si tratti di incapaci. Il progetto però non ha riprodotto il secondo comma dell'art. 208 su citato, per il quale, oltre il consenso dell'adottante e dell'adottato, è richiesto anche quello dei rispettivi genitori e coniuge. Non è sembrato, invero, necessario questo assenso per l'adottante, il quale quando vi siano i requisiti e le condizioni richieste dalla legge per far luogo all'adozione, deve essere lasciato assolutamente libero della sua volontà e a questa deve riconoscersi piena efficacia. L'intervento dei genitori o del coniuge può essere utile soltanto in via di informazione per l'autorità che deve pronunciare sulla domanda di adozione; e ciò prescrive il progetto più innanzi.

ART. 333.

(Art. 208, 209 codice civile).

(Consenso per adottanti minori o inabilitati. Assenso dei genitori).

Per il minore che non abbia compiuto gli anni sedici, il consenso è prestato dal suo legale rappresentante. Sarà sentito in ogni caso il minore che abbia compiuto gli anni dieci.

Se l'adottando sia un minore che abbia compiuto gli anni sedici è necessario l'assenso del tutore. Se trattisi di un minore emancipato o di un maggiore inabilitato è necessario l'assenso del curatore.

È necessario sempre l'assenso dei genitori dell'adottando, salvo che sia ignoto il luogo ove essi risiedano o che si trovino per infermità di mente nell'impossibilità di prestare l'assenso.

I genitori dell'adottante sono sentiti, salvo che si ignori ove risiedono.

A differenza del codice vigente che, oltre quella minima per l'adottante, fissa anche l'età minima per l'adottando in 18 anni, il progetto si limita, come abbiamo visto all'art. 327, a richiedere una differenza d'età di almeno sedici anni fra adottante e adottando senza stabilire a quale età quest'ultimo possa essere adottato. Il progetto, dunque, lascia piena libertà di adottare anche i bambini e in ciò consiste uno dei pregi principali della riforma, che consente di raggiungere la finalità piena dell'adozione non

soltanto per l'adottante il quale desidera avere un figlio, ma anche per l'adottando che può ricevere fin dalla più tenera età le cure che avrebbe potuto avere nella propria famiglia. Si pensi, infatti, che l'adozione si attua normalmente a favore di figli d'ignoti o di orfani e che l'età minima, oggi posta dal codice civile, impedisce non di rado che possa esplicarsi il sentimento di altruismo, lo spirito di beneficenza che sono gli elementi propulsori che determinano normalmente l'atto di adozione.

Questo ha carattere indubbiamente personale e non sono pochi coloro i quali sostengono che un limite minimo di età occorra anche per impedire che all'atto stesso sia dato il consenso da persone diverse dagli interessati. Ma anche qui il progetto ha profondamente innovato il sistema vigente. Poichè non può negarsi un fondamento contrattuale all'adozione, il progetto ha voluto, facendo un'eccezione al principio della assoluta personalità degli atti familiari, ammettere che il consenso possa essere prestato per gli incapaci dai loro legali rappresentanti. Ha tuttavia prescritto che il minore, il quale sia in grado di esprimere coscientemente un proprio desiderio, debba essere sentito prima di far luogo all'adozione; e all'incapace, in genere, ha dato facoltà di chiedere la revoca dell'adozione (art. 353) quando, divenuto pienamente capace, non creda per sè conveniente l'atto compiuto dal suo rappresentante.

Qualche codice straniero (es. lo svizzero) prescrive che il minore debba essere sentito quando sia capace di discernimento; ma la frase è vaga e può procurare inconvenienti in pratica se venga in discussione la validità dell'atto. Il progetto ha perciò preferito stabilire un'età precisa e l'ha fissata in dieci anni compiuti.

L'età di sedici anni prescritta nel secondo comma perchè il minore possa direttamente manifestare una valida volontà di accettare l'adozione, è fissata in coordinamento con quella stabilita per la capacità a contrarre matrimonio. L'assenso del tutore, e, per gli emancipati o inabilitati, quello del curatore è un'ulteriore garanzia richiesta per assicurare la convenienza dell'atto stesso a favore dell'adottando. Allo stesso principio è ispirata la

disposizione del comma seguente col quale si richiede sempre l'assenso dei genitori dell'adottando, prevedendosi, peraltro, anche i casi in cui vi sia l'impossibilità di ottenerlo.

Per quanto concerne, infine, i genitori dell'adottante abbiamo già indicato nella nota all'art. 332 i motivi per i quali esso non è richiesto.

ART. 334.

(Art. 208 codice civile).

(Assenso del coniuge).

Se l'adottante o l'adottando sia unito in matrimonio, è necessario l'assenso del coniuge, salvo che sia ignoto il luogo ove il coniuge risiede o che questi si trovi per infermità di mente nell'impossibilità di prestare l'assenso.

In caso di separazione legale, se il coniuge rifiuti senza giusti motivi il suo assenso, l'adottante o l'adottando può fare richiamo al giudice tutelare.

In confronto alla disposizione del codice vigente le riforme introdotte dal progetto sono due. Con la prima si prevede il caso che il coniuge non sia reperibile oppure sia nella impossibilità di prestare il proprio assenso per incapacità giuridica e si prescinde da tale assenso. Con la seconda si consente il richiamo al giudice tutelare quando la negazione del consenso, da parte del coniuge legalmente separato, non sia fondata su serie ragioni, ma determinata da rappresaglie o da mero capriccio.

L'una e l'altra riforma sono di così evidente convenienza pratica che non hanno bisogno di illustrazione.

ART. 335.

(Adozione d'interdetti, d'inabilitati, d'infermi di mente).

Se l'adottante o l'adottando sia interdetto giudizialmente, il consenso è prestato dal legale rappresentante. Se sia infermo di mente non ancora interdetto, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice tutelare. L'interdetto o l'infermo è sentito in quanto sia possibile.

Se l'adottante sia inabilitato, è necessario l'assenso del curatore.

Superata la difficoltà concettuale di ammettere anche per l'adozione la manifestazione di volontà per mezzo di rappresen-

tante, nulla osta in teoria ad ammettere l'adozione di un interdetto o l'adozione da parte di un interdetto. Si intende che sia da escludere l'ipotesi della incapacità di entrambe le parti anche per la lettera stessa dell'articolo. La proposta, non nuova perchè ha precedenti nella legislazione straniera (ad es. cod. germanico e cod. svizzero) è stata vivamente dibattuta. È prevalsa però la corrente favorevole, considerandosi – nel caso di adozione di un interdetto – che, mercè l'adozione stessa, l'adottante potrebbe meglio esplicare, nei confronti dell'infelice che viene adottato, l'assistenza, la benevolenza e soprattutto la difesa, di cui egli possa avere bisogno; per quanto *ex adverso* si opponga che a tutto ciò si provvede con la tutela.

Difficoltà ancora maggiori ha incontrato la possibilità di consentire l'adozione da parte di un interdetto. La ragione di pietà che ha indotto la maggioranza dei compilatori ad ammettere la disposizione è così illustrata nella relazione. « Nei casi accennati l'adozione potrebbe assicurare all'infermo di mente un'assistenza di carattere familiare particolarmente idonea ad alleviarne le infelici condizioni e tale anzi da consentire di affidarne forse la custodia e la cura al padre o figlio adottivi ed evitarne l'internamento in un manicomio.

« Il progetto però non ha mancato di predisporre le cautele necessarie contro i pericoli particolari, che tuttavia simili adozioni possono presentare. Per esse infatti, come del resto nel caso di adozione di minori soggetti a tutela o curatela, è richiesto normalmente l'assenso del giudice tutelare, il quale ultimo sentirà, se sia possibile, l'avviso dei parenti dell'incapace (art. 336) ed accerterà se vi siano giusti motivi per l'adozione da parte di un infermo di mente interdetto od interdicabile, e se l'adozione sia per riuscire moralmente vantaggiosa ed economicamente non pregiudizievole all'incapace medesimo (art. 363). Per le stesse adozioni inoltre, come si è accennato, è concessa la facoltà di revoca da parte dell'adottante e dell'adottato entro un anno dal momento in cui, dopo la cessazione dell'interdizione o dell'infermità, essi abbiano avuto notizia dell'avvenuta adozione (art. 353, comma 3) ».

Non sarebbe male, tuttavia, riesaminare se nel complesso gli inconvenienti che possono derivare a danno dell'interdetto siano superiori a quelli in suo favore per decidere se valga la pena di mantenere una disposizione che, quanto meno, non è scevra di pericoli.

ART. 336.

(Assenso del giudice tutalare).

Se l'adottando sia un minore soggetto a tutela o un minore emancipato, è necessario anche l'assenso del giudice tutelare, sempre che in questo secondo caso l'adottando non abbia per curatore il padre o la madre.

Lo stesso assenso è richiesto se l'adottante o l'adottando sia interdetto giudizialmente o infermo di mente non ancora interdetto.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, se esistano parenti dell'adottante o dell'adottando entro il quarto grado od affini entro il secondo grado, il giudice sente, se sia possibile, l'avviso di uno o più di essi.

L'assenso preventivo del giudice tutelare, oltre quello dei genitori, e il parere dei parenti e degli affini, stabiliti nell'art. 336 sono misure cautelari che mirano a diminuire la possibilità degli inconvenienti nelle adozioni degli incapaci.

ART. 337.

(Sussistenza dei requisiti per l'adozione).

La capacità di consentire o di prestare il proprio assenso è necessaria soltanto al tempo della relativa dichiarazione.

Gli altri requisiti stabiliti negli articoli precedenti debbono sussistere al tempo della pronuncia del decreto di omologazione.

Si disputa oggi se i requisiti richiesti per la validità dell'adozione debbano concorrere al momento della dichiarazione di volontà o a quello della omologazione.

Il progetto ha ritenuto utile troncare la disputa con apposita disposizione, precisando che i requisiti concernenti la capacità debbono sussistere al momento della dichiarazione, mentre per gli altri basta la sussistenza al momento della omologazione.

ART. 338.

(Art. 217 codice civile).

(Decorrenza degli effetti dell'adozione).

L'adozione produce i suoi effetti dal momento dell'omologazione del giudice tutelare.

Con l'articolo precedente è fissato il momento della sussistenza dei requisiti per l'adozione; con questo che completa il detto articolo, è precisato il momento in cui l'adozione produce i suoi effetti *erga omnes* e cioè quello dell'omologazione del giudice tutelare. Il progetto raggiunge così un doppio scopo: elimina la incongruenza evidente del sistema vigente ed accentua notevolmente il carattere pubblicistico dell'adozione. Se oggi, infatti, producendo l'adozione i suoi effetti tra le parti dal giorno della manifestazione del consenso, non può negarsi ad essa il carattere contrattuale, l'affermazione del progetto, che sposta fino al momento dell'omologazione la produzione degli effetti, ribadisce il concetto che questo è il momento creativo del rapporto, il quale si perfeziona soltanto con l'intervento dell'autorità statale, essendo interesse dello Stato che, quando trattisi di mutare alle persone il loro *status*, debba farsi dipendere il mutamento in definitiva dallo Stato stesso, il quale non interviene più in linea di controllo, bensì come volontà predominante.

Quanto al sistema vigente, è rilevato nella relazione che in virtù di esso « vien reso possibile da una parte che le medesime persone le quali hanno posto in essere un rapporto di adozione abbiano, nei loro mutui rapporti, lo *status* rispettivamente di padre e figlio adottivi e siano al tempo stesso estranee fra loro nei rapporti coi terzi, e dall'altra che una simile situazione si prolunghi indefinitamente. Piuttosto incongruo è sembrato, inoltre, presupporre che l'efficacia dell'adozione rispetto ai terzi sia condizionata all'osservanza di determinate forme di pubblicità ed ammettere al tempo stesso che, quando tali forme siano state osservate entro certi limiti di tempo, la efficacia ne risalga, anche per i terzi, al momento anteriore del compimento di un atto (prestazione del consenso delle parti), che essi possono aver ignorato. La

logica del sistema accolto dal progetto in tema di requisiti dell'adozione importava, infine, che gli effetti dell'adozione si producessero soltanto dall'omologazione. E per vero se, conformemente alla disposizione dell'art. 337, la totalità dei requisiti medesimi, eccezion fatta per la capacità di consentire o di prestare il proprio assenso, è necessaria al tempo della pronuncia del decreto di homologazione, non è possibile ammettere che l'adozione operi i suoi effetti prima di tale momento, ossia prima di essersi perfezionata.

Per rendere più agevole ai terzi la conoscenza dell'avvenuta adozione, il progetto non ha trascurato di imporre la osservanza di determinate forme di pubblicità (art. 366); ma queste non sono state concepite come condizione dell'operarsi degli effetti dell'adozione rispetto ad essi ».

Anche ai fini pratici, dunque, il nuovo sistema dovrebbe dare buoni frutti.

Per quanto concerne infine l'opportunità di attribuire l'omologazione al giudice tutelare rinviando alla nota dell'art. 216.

ART. 339.

(Art. 217 codice civile).

(Revocabilità del consenso. Morte dell'adottante prima dell'omologazione).

Finchè il decreto di homologazione non sia emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'omologazione, si può far luogo al compimento degli atti necessari per l'omologazione stessa.

Gli eredi dell'adottante possono presentare al giudice tutelare memorie ed osservazioni per opporsi all'adozione.

Nei riguardi dei diritti dell'adottato sulla eredità dell'adottante, l'adozione si considera avvenuta durante la vita di quest'ultimo.

Nella sostanza è qui riprodotto l'art. 217 del codice vigente, ma è più intonata col nuovo sistema la revocabilità dei consensi fino a che l'intervento della volontà statale li abbia resi intangibili. Data, peraltro, l'impossibilità di far retroagire normalmente gli effetti dell'adozione al momento della prestazione dei

consensi, è sembrato indispensabile evitare — dettando esplicitamente l'eccezione stabilita nell'ultimo comma dell'art. 339 — che gli eredi dell'adottante, i quali non fossero riusciti, malgrado la loro opposizione, ad impedire l'omologazione dell'adozione, potessero, valendosi della norma generale dell'art. 338, impedire tuttavia all'adottato l'acquisto dei diritti che gli derivano dall'adozione sull'eredità dell'adottante.

ART. 340.

(Art. 210^o codice civile).

(Cognome che assume l'adottato).

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio, a meno che i due cognomi siano gli stessi, o che si tratti di adozione del proprio figlio naturale, nel quale ultimo caso l'adottato non porta che il cognome dell'adottante.

Se l'adozione sia compiuta da una donna maritata, l'adottato assume il cognome di famiglia di lei.

Se l'adozione sia compiuta da due coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Nel caso in cui l'adozione da parte del marito sia successiva a quella compiuta dalla moglie, il cognome del marito si sostituisce al cognome di lei.

Se il marito adotti un figlio della propria moglie, l'adottato porta soltanto il cognome dell'adottante.

Nel caso di adozione da parte della moglie di un figlio del proprio marito, l'adottato conserva solo il cognome di quest'ultimo.

Nel caso di adozione di figli naturali compiuta da parte di entrambi i loro genitori, l'adottato porta il solo cognome del padre adottivo.

La casistica di questo articolo — che a prima vista può forse sembrare eccessiva — tende ad eliminare questioni che in pratica possono sorgere e che è opportuno evitare con precise disposizioni. Queste peraltro non possono concernere i predicati e i titoli nobiliari che sono disciplinati da speciali disposizioni.

Occorrerà tenere presente in sede di revisione il R. Decreto 21 Gennaio 1929 n. 61 con cui si stabilisce (art. 56) che i figli adottivi non succedono nei titoli e predicati spettanti all'agnazione dell'adottante, salve le contrarie disposizioni della Sovrana Prerogativa per i titoli di nuova concessione.

ART. 341.

(Art. 212 codice civile).

(Diritti e doveri dell'adottato).

L'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia naturale, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

L'adozione non induce alcun rapporto civile fra l'adottante ed i parenti o il coniuge dell'adottato, nè fra questo e i parenti o il coniuge dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Questo articolo, come quello corrispondente (212) del codice vigente, è ispirato dal principio che l'adozione, se serve per colmare un vuoto nella famiglia dell'adottante o per dare soddisfazione, qualora egli sia solo, al suo sentimento altruistico, è consentita soltanto nell'interesse dell'adottato. Si spiega dunque che siano mantenuti integri i diritti dell'adottato verso la propria famiglia d'origine e che nessun rapporto civile si stabilisca in linea di principio fra la famiglia dell'adottato e l'adottante e fra la famiglia di quest'ultimo e l'adottato. Alle eccezioni, particolarmente in materia di matrimonio e di successione ereditaria, la legge provvede con apposite disposizioni. E per quanto concerne quella relativa alla patria potestà introdotta dal progetto, questo provvede con gli articoli seguenti.

ART. 342.

(Patria potestà dell'adottante).

All'adottante spetta la patria potestà sull'adottato.

Se l'adozione sia stata fatta da due coniugi o da entrambi i genitori naturali, come anche nel caso in cui un coniuge abbia adottato un figlio dell'altro coniuge, la patria potestà è regolata dalle norme del titolo IX del presente libro.

In questo e negli articoli successivi si compendia una serie di disposizioni le quali disciplinano la patria potestà, che il progetto, sia pure con limitazioni e con cautele, conferisce esplicitamente all'adottante sull'adottato. Il codice vigente, stabilendo all'art. 212 che l'adottato conserva tutti i diritti ma anche

tutti i doveri verso la propria famiglia naturale implicitamente statuisce la continuazione dell'assoggettamento del figlio alla potestà del padre legittimo. Non fu infatti riprodotta nel codice vigente l'eccezione dell'art. 187 del codice estense, il quale era così concepito: « L'adottato conserva i suoi diritti e doveri verso la propria famiglia naturale *ad eccezione di quelli che derivano dalla patria potestà* ». E si comprende che non vi fosse motivo di preoccupazione al momento di formazione del codice vigente per il quale, dovendo l'adottato avere almeno diciotto anni di età, l'adozione avviene per lo più con persone che stanno per uscire da minore età o che sono già maggiorenni per le quali l'istituto della patria potestà non trova più applicazione, almeno nelle sue più importanti disposizioni di carattere disciplinare e patrimoniale. Nel progetto, invece, che ammette l'adozione dei minori senza limitazione alcuna d'età, il problema della patria potestà si ripresenta in tutta la sua imponenza, poichè non potrebbe consentirsi che un minore fosse soggetto contemporaneamente alla patria potestà di due persone, il padre legittimo e il padre adottivo, senza incorrere in inconvenienti gravi a danno dello stesso minore, che non hanno bisogno di illustrazione particolare. Occorre dunque decidersi per l'una o per l'altra ed il progetto, tutto considerato, ha preferito il padre adottivo, della cui famiglia il minore entra a far parte e nella quale egli riceve mantenimento, istruzione ed educazione, e svolge la sua vita. Ma, poichè il legislatore deve tener conto di tutte le eventualità, nel progetto si è pur considerato che il legame che unisce l'adottante all'adottato è meramente fittizio, e non può dare quella sicurezza nella continuità affettiva che è una delle qualità essenziali del vincolo di sangue. Vedremo pertanto come negli articoli seguenti sia stato provveduto a sancire adeguate misure cautelari.

ART. 343.

(Inventario dei beni dell'adottato minore).

L'adottante deve fare a proprie spese l'inventario dei beni dell'adottato minore e trasmetterlo entro un mese dalla omologazione dell'adozione

al giudice tutelare. In proposito si applicano, in quanto sia possibile, le disposizioni degli articoli 425 secondo comma a 432 primo comma, 433 primo comma e 434.

L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o lo fa infedele è tenuto al risarcimento dei danni e può essere privato dall'amministrazione dei beni dal giudice tutelare.

La prima delle cautele alle quali si è accennato nella nota all'articolo precedente consiste nell'imporre all'adottante l'obbligo di fare l'inventario dei beni dell'adottato minore. Per tale inventario sono richiamate le disposizioni degli articoli che disciplinano quello che deve essere fatto dal tutore; ma poichè alcune di tali disposizioni non sarebbero applicabili, il progetto sancisce il richiamo degli articoli per l'applicazione « in quanto sia possibile ». V'era però chi avrebbe preferito – e non senza fondamento – evitare l'incertezza di una eccezione concessa in forma così vaga, e indicare – sia pure con più lunga ma più precisa citazione – soltanto le disposizioni di possibile e sicura applicazione.

ART. 344.

(Amministrazione del patrimonio dell'adottato minore).

All'amministrazione del patrimonio dell'adottato minore si applicano in quanto sia possibile, le disposizioni degli articoli 435, 436 numeri 3, 4 e 5, 437 a 439, 440 numeri 2 e seguenti, 441, 442 e 448.

Anche per l'amministrazione del patrimonio dell'adottato minore vengono richiamate le disposizioni concernenti quella del patrimonio del minore soggetto a tutela; e anche per questo articolo vale l'osservazione fatta per il precedente.

ART. 345.

(Usufrutto legale – Non spetta all'adottante).

All'adottante non spetta l'usufrutto legale sui beni dell'adottato minore.

L'esclusione dell'adottante dal godimento dell'usufrutto legale sui beni dell'adottato minore è logica conseguenza del prin-

cipio fondamentale per l'adozione, che cioè questa deve essere fatta nell'esclusivo interesse dell'adottato e che, da parte dell'adottante, non deve esservi se non un interesse di carattere spirituale, affettivo.

ART. 346.

(Cessazione e sospensione della patria potestà dell'adottante).

Nei casi di cessazione o di sospensione della patria potestà dell'adottante, il giudice tutelare, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti od affini o del pubblico ministero, ed anche di ufficio, dà le norme opportune circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni.

Se si tratta di adozione fatta da due coniugi, nel caso di cessazione o sospensione della patria potestà del marito, la moglie entro un mese dalla cessazione o sospensione, deve fare l'inventario dei beni dello adottato. Si applicano in tal caso le disposizioni dall'art. 343.

Come è stata prevista la cessazione o sospensione della patria potestà del genitore legittimo, di cui ci occuperemo a suo tempo, non può non prevedersi l'eventualità di cessazione o sospensione di quella dell'adottante. Ma sorge in tal caso il problema non lieve della sostituzione di altra persona all'adottante. Nella relazione è chiarito che « fra i vari sistemi possibili, della riviviscenza in ogni caso della potestà dei genitori legittimi, della esclusione assoluta di una tale riviviscenza, di una riviviscenza con effetti però limitati alla « cura della persona », ed altri sistemi più o meno affini ai precedenti, il progetto ha preferito di seguirne uno proprio, rimettendo al giudice tutelare di determinare, caso per caso, i provvedimenti opportuni. La varietà delle situazioni che si possono presentare in concreto è infatti tale, da sconsigliare l'accoglimento di una norma unica da applicare in tutte le possibili ipotesi. In alcuna di queste si avrà, per es., che l'ambiente familiare in cui l'adottato venne a trovarsi per effetto dell'adozione sia profondamente diverso da quello proprio della famiglia di origine e profondamente diversa dall'educazione che probabilmente in questa egli avrebbe potuto ricevere sia quella cui venne avviato dall'adottante. Come consentire in tale ipotesi

che esso ritorni senz'altro sotto la potestà dei suoi genitori legittimi? E per contro, potrà accadere che questi siano in condizione da poter riprendere adeguatamente l'esercizio dei poteri paterni in tutto o in parte. Come preferire ad essi degli estranei?»

Il giudice tutelare potrà invece valutare tutte le circostanze del caso, e, col suo prudente criterio, stabilire se convenga rimettere il minore sotto la potestà del genitore legittimo oppure affidarlo ad altra persona che, tutto considerato, meglio garantisca di curarne la persona e il patrimonio.

ART. 347.

(Adozione di figli naturali e di figli del coniuge).

Le disposizioni degli articoli 343, 344 e 346 non si applicano all'adozione dei propri figli naturali da parte dei genitori ed all'adozione di figli del proprio coniuge.

Si comprende agevolmente che non sono indispensabili nè l'inventario nè le particolari cautele per l'amministrazione quando si tratti di adozione di propri figli naturali, essendovi allora il vincolo del sangue che costituisce la migliore garanzia dell'azione del genitore naturale adottante in favore del figlio naturale adottato; oppure quando si tratti di adozione di figli del proprio coniuge, poichè la presenza e la vigilanza di costui rappresentano per gli interessi dell'adottato una valida difesa contro l'eventualità di non buona amministrazione da parte dell'adottante.

ART. 348.

(Art. 211 codice civile).

(Obbligo degli alimenti).

Nei rapporti fra l'adottante e l'adottato ed i discendenti di quest'ultimo, ai quali si estendono gli effetti dell'adozione, si applicano le disposizioni relative all'obbligo alimentare tra ascendenti e discendenti legittimi. Nell'adottante tale obbligo precede quello dei genitori legittimi o naturali, e nell'adottato e i suoi discendenti concorre con quello dei discendenti legittimi o naturali dell'adottante.

Più innanzi, all'art. 350, è precisato che gli effetti dell'adozione si estendono soltanto ai discendenti legittimi dell'adottato nati dopo l'omologazione di essa ed a quelli che in tal momento non avevano compiuto sedici anni. Fra questi discendenti dell'adottato e l'adottante l'art. 348 stabilisce l'obbligo alimentare reciproco, sembrando equo e conforme, del resto, a quanto avviene nella pratica della vita, che essi non possano restare estranei gli uni all'altro, quando lo scopo dell'adozione è quello di creare o integrare la famiglia e quando fra essi si vengono a stabilire di fatto i vincoli che legano gli ascendenti ai propri discendenti.

Non è ripetuto in questo articolo l'obbligo fatto dall'art. 211 del codice vigente ai genitori adottivi di continuare, occorrendo, l'educazione dell'adottato, perchè questa è una delle obbligazioni principali inerenti alla patria potestà (cfr. art. 167 e 369 se pur si voglia prescindere dall'art. 379). E poichè il codice vigente non attribuisce all'adottante la patria potestà, è necessario provvedervi come fa il codice stesso, con apposita disposizione, che sarebbe invece superflua per il progetto.

ART. 349.

(Art. 210 codice civile).

(Diritti di successione).

L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.

I diritti dell'adottato sull'eredità dell'adottante sono determinati nel titolo delle successioni.

Anche questo è un articolo consequenziale del principio più volte ricordato del disinteresse che deve avere l'adottante nel compiere l'adozione.

ART. 350.

(Effetti dell'adozione per i discendenti legittimi dell'adottato).

Gli effetti dell'adozione si estendono ai discendenti legittimi dell'adottato nati dopo l'omologazione di essa ed a quelli che in tal momento non avevano compiuto gli anni sedici.

Questi ultimi però possono nel periodo dal sedicesimo al ventiduesimo anno di età chiedere al giudice tutelare che siano dichiarati cessati rispetto ad essi gli effetti dell'adozione.

Ai discendenti, che al tempo dell'omologazione abbiano compiuto gli anni sedici, gli effetti dell'adozione si estendono soltanto se essi vi abbiano consentito e dal momento del prestato consenso.

Si è già accennato (cfr. nota all'art. 348) come nella pratica della vita si formano necessariamente, fra l'adottante e i figli che sopravvivono all'adottato dopo l'adozione, rapporti affettivi, che non sono diversi da quelli (se non si tien conto del vincolo del sangue) che esistono normalmente fra ascendenti e discendenti legittimi. La legge, che deve adeguarsi alla vita, non poteva non tener conto di tale stato di cose. Per la stessa considerazione però il progetto fa eccezione per i discendenti che, per avere compiuto i sedici anni, hanno già acquistato una certa autonomia di azione e in ogni caso una considerazione della propria personalità (si pensi che a sedici anni si consente il matrimonio) tanto da poter manifestare con chiaro discernimento la propria volontà favorevole o contraria alla estensione ad essi degli effetti dell'adozione. Stabilita l'eccezione, deve poi consentire uguale libertà di azione — dopo che avranno raggiunto l'anzidetta età — per gli altri figli che, pur essendo già nati al momento dell'adozione, non avevano ancora raggiunto l'età stessa.

ART. 351.

(Adozione come nipote).

I discendenti legittimi dell'adottato ai quali per l'articolo precedente non si estendono gli effetti della adozione, ed i figli naturali dell'adottato possono dall'adottante essere adottati come nipoti.

L'innovazione contenuta in questo articolo è un completamento di quella dell'articolo precedente, segna un ritorno alle fonti romanistiche e dà possibilità di intero svolgimento all'istituto dell'adozione, aumentando l'*imitatio naturae*, per i casi in cui si applicherà l'art. 351.

ART. 352.

(Normale irrevocabilità dell'adozione).

L'adozione omologata non può revocarsi se non nei casi preveduti negli articoli seguenti.

Se si osserva la legislazione comparata si rileva che, circa la revocabilità della adozione, i codici sono divisi in due gruppi: quelli a tipo latino (es. italiano, francese, ecc.) che sanciscono espressamente o implicitamente l'irrevocabilità; e quelli a tipo tedesco (es. germanico, svizzero, ecc.) che ammettono la revocabilità anche per mutuo accordo fra adottante e adottato. Divisa è pure la dottrina, perchè, in vero, buone ragioni possono addursi a favore tanto dell'un sistema quanto dell'altro. A favore dell'irrevocabilità si osserva principalmente che, volendosi con l'adozione stabilire un fittizio rapporto di filiazione, questo bisogna portare alle sue logiche conseguenze e, una volta stabilito, renderlo intangibile dalle persone stesse che hanno concorso a costituirlo. Se veramente si vuole l'*imitatio naturae*, non deve ammettersi la distruzione del vincolo di filiazione adottiva come non si distrugge quello di filiazione legittima. Oltre a ciò è da non trascurare che consentendosi la revocabilità per mutuo accordo e, peggio, per atto di volontà unilaterale, si apre l'adito al capriccio e allo abuso e l'istituto dell'adozione perde molta parte della sua utilità.

Si obietta dall'altro lato che la vita ha le sue insopprimibili esigenze e che sarebbe pericoloso errore tenere legate, con vincolo indissolubile, persone fra le quali sorgano motivi nuovi di insanabile dissenso e repulsione così gravi da non lasciar sperare possibilità di ulteriore accordo o simpatia.

I compilatori stessi non si trovarono concordi circa la revocabilità. V'era chi seguiva decisamente l'uno o l'altro dei due sistemi su accennati e chi sosteneva doversi mantenere l'irrevocabilità soltanto nel caso di adozione di figli naturali perchè in tal caso la filiazione fittizia si sovrappone e si confonde con quella vera; e chi infine riteneva che dovesse porsi come principio fondamentale l'irrevocabilità, consentendo peraltro eccezioni in tutti quei

casi nei quali sono richieste per la loro gravità. Quest'ultima corrente ha prevalso ed il progetto, con l'articolo in esame, fissa appunto la norma dell'irrevocabilità, avvertendo però che più innanzi sono disciplinate le eccezioni.

Anche in questa materia non si è mancato di tenere conto delle norme sull'adozione dettate con R. D. 31 luglio 1919 n. 1357 per gli orfani di guerra.

ART. 353.

(Casi eccezionali di revoca a richiesta dell'adottato).

Colui che al tempo dell'adozione era minore può, entro l'anno dalla maggiore età, chiedere al giudice tutelare la revoca dell'adozione. L'istante sarà sentito personalmente dal giudice.

La revoca estende i suoi effetti a tutti i discendenti dell'adottato.

Le stesse disposizioni si applicano all'adozione degl'interdetti giudiziali o degli infermi di mente non ancora interdetti. La revoca può essere domandata entro un anno dal momento in cui, dopo la cessazione dell'interdizione o dell'infermità, essi abbiano avuto notizia dell'avvenuta adozione.

L'eccezione all'irrevocabilità dell'adozione, consentita in questo articolo, è un correttivo della norma dell'art. 350, che estende gli effetti dell'adozione ai discendenti legittimi dell'adottato, i quali al momento della omologazione non avevano compiuto i sedici anni e non potevano perciò recare all'atto di adozione il concorso del loro consenso.

Altrettanto è a dirsi per l'altra categoria di incapaci, infermi di mente dei quali pure è ammessa — per particolari considerazioni esposte nella nota all'art. 335 — l'adozione senza che essi manifestino direttamente il proprio consenso.

Sebbene la rubrica dell'articolo accenni soltanto alla revoca a richiesta dell'adottato, il testo e lo spirito della disposizione ammettono chiaramente che quando interdetto, o infermo di mente anche se non interdetto, sia l'adottante, la richiesta di revoca possa essere fatta da lui, dopo che sia cessata l'interdizione o più non sussista lo stato di infermità.

ART. 354.

(Revoca per indegnità dell'adottato).

La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, ove l'adottato abbia attentato alla vita od alla integrità di lui, del suo coniuge, dei suoi discendenti od ascendenti, ovvero siasi reso colpevole verso di essi di delitto contro il buon costume o d'altro delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

L'ammissibilità della revoca per indegnità è giustificata dalla gravità dei casi nei quali è raro che possano continuare, dopo il delitto, i rapporti filiali che dovrebbero esservi fra adottante e adottato. Meglio è dunque, in questi casi, consentire la revoca dell'adozione quando, s'intende, sia richiesta dall'adottante. Se invece egli volesse essere generoso di perdono, mancherebbe il motivo di far luogo ad una revoca che, se fosse pronunciata d'ufficio, come pur è stato prospettato, riuscirebbe inopportuna.

ART. 355.

(Revoca per indegnità dell'adottante).

Nel caso che i fatti previsti nell'articolo precedente siano stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato. Se questo sia minore, interdetto giudiziale, o infermo di mente non ancora interdetto, la domanda può essere fatta anche dal giudice tutelare.

La revoca può essere domandata dall'adottato anche per altri gravissimi motivi.

Nel caso di minore età, interdizione o infermità mentale dell'adottato, il tribunale, sentito il giudice tutelare, dà le opportune disposizioni circa la cura della persona di lui, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.

È qui prevista l'ipotesi inversa di quella dell'articolo precedente e non v'è motivo di usare diversità di disciplina giuridica. Soltanto è da tener conto, come fa il progetto, che l'adottato potrebbe essere un minore o altro incapace e che si rende allora necessario l'intervento di chi agisca per lui. Il progetto dà questa

iniziativa al giudice tutelare, il quale potrà valersene dopo avere sentito lo stesso adottato o i parenti o altre persone che si interessino dell'adottato stesso.

Ha dato luogo a qualche dubbio la disposizione del secondo comma dell'art. 355, che ammette la richiesta di revoca genericamente per gravissimi motivi. Essa è stata tuttavia mantenuta nel testo, perchè si è considerato che, oltre quelli indicati nell'articolo stesso, possono esservi altri motivi di revoca che, pur non essendo specificamente previsti, non sono di minore importanza dei primi ed è bene ammettere anche per essi la revoca. Il pericolo derivante dalla incertezza del motivo è grandemente attenuata dal fatto che la richiesta di revoca deve preventivamente passare al vaglio del giudice tutelare, quando si tratti di adottati incapaci, quando cioè la richiesta è più preoccupante. In ogni caso il tribunale non mancherà di esaminare tutte le richieste con la cura meticolosa che ogni buon magistrato deve porre in questioni del genere.

ART. 356.

(Effetti della revoca rispetto ai discendenti dell'adottato).

Nei casi previsti dai due articoli precedenti il tribunale, sull'istanza dell'adottante o dell'adottato o dei discendenti di quest'ultimo o del giudice tutelare, può estendere gli effetti della revoca ai discendenti dell'adottato o ad alcuni di essi.

Possono essere sentiti il giudice tutelare ed i discendenti dell'adottato.

Questo e gli articoli seguenti contemplano gli effetti della revoca della adozione a seconda dei vari casi e delle persone alle quali essi si riferiscono. La revoca normalmente fa cessare tutti gli effetti dell'adozione. Possono però presentarsi situazioni familiari per le quali soltanto il tribunale, valutate equamente tutte le circostanze, può decidere se la norma generale sia oppur no troppo rigida e, nel primo caso, fino a qual punto occorra attenuarla. È un potere discreitivo del quale il magistrato deve valersi con molta circospezione per impedire ingiustificate disparità di trattamento fra i discendenti dell'adottato, ma che è pur necessario affidargli.

ART. 357.

(Effetti della revoca rispetto al coniuge dell'adottante).

Nel caso di adozione compiuta da due coniugi, se l'adottato siasi reso colpevole rispetto ad un solo di essi di alcuno dei fatti previsti nell'articolo 354, gli effetti della revoca si estendono anche all'altro coniuge, eccetto che il tribunale, sulla domanda di tale coniuge o dell'adottato, creda, per giusti motivi, di disporre diversamente.

Se uno solo degli adottanti abbia dato luogo alla revoca regolata dall'articolo 355, gli effetti della revoca non si estendono all'altro coniuge, salvo che il tribunale, su istanza di tale coniuge o dell'adottato, creda, per giusti motivi, di dover disporre diversamente.

Valgono per questo articolo le osservazioni fatte a quello precedente circa l'opportunità di dare al magistrato un potere discrezionale nella valutazione degli effetti della revoca in rapporto alla loro estensione.

ART. 358.

(Revoca per indegnità dei discendenti dell'adottato).

Le disposizioni degli articoli 354, 355, 356 si applicano anche nei rapporti tra l'adottante ed i discendenti dell'adottato, ai quali siansi estesi gli effetti dell'adozione.

Il tribunale può estendere gli effetti della revoca verificatisi rispetto ad alcuno di tali discendenti agli altri discendenti ed allo stesso adottato.

Vedansi le osservazioni ai due articoli precedenti.

ART. 359.

(Revoca a richiesta del giudice tutelare).

La revoca dell'adozione può essere chiesta in ogni caso dal giudice tutelare per ragioni attinenti al buon costume ed alla morale.

Sulla convenienza di ammettere la revoca dell'adozione per ragioni attinenti al buon costume e alla morale non è sorta discussione essendo ovvia la bontà del principio. V'era però chi desiderava che questa facoltà d'agire fosse data a qualsiasi interessato e chi invece preferiva lasciarla al solo pubblico ministero, che ha veste per intervenire in una questione, la quale tocca l'or-

dine pubblico, di cui è ad esso affidata la tutela. Il progetto ha voluto che l'iniziativa, in questo come in altri casi che interessano la morale familiare, fosse affidata al giudice tutelare, il quale in tutto il sistema del progetto ha la figura e le funzioni di magistrato familiare, che si estendono spesso anche fuori del campo della tutela per toccare quello di altri istituti, come appunto l'adozione, la patria potestà ecc.

ART. 360.

(Effetti della revoca).

Con la revoca cessano gli effetti dell'adozione.

Rispetto agli effetti di carattere patrimoniale, il tribunale, su istanza delle parti o del giudice tutelare, può, tenendo conto delle circostanze del caso, decidere che continuino a sussistere in tutto od in parte.

È logico che avvenuta la revoca dell'adozione ne cessino, e s'intende *ex nunc*, gli effetti; ed è pur logico che, dato il carattere della revoca ed i motivi per i quali essa è concessa, non possa poi ammettersi la costituzione di un nuovo rapporto di adozione fra le stesse persone. Quanto alla eventualità di adozione fra adottante o adottato e altra persona provvederà il magistrato a considerare bene l'esperienza già fatta da chi abbia dato causa alla revoca della precedente adozione prima di consentirne una nuova.

Restano tuttavia due questioni; l'una riguardante l'impedimento al matrimonio fra adottante e adottato e l'altra concernente gli effetti patrimoniali dell'adozione.

Della prima il progetto non si occupa espressamente perchè si ritenne che la questione stessa dovesse considerarsi assorbita dopo le modificazioni, recate dalla Legge 27 maggio 1929 n. 847, circa la dispensabilità dell'impedimento suaccennato; nel senso che se l'impedimento di adozione — a differenza della vecchia disposizione dell'art. 60 cod. civ. — è considerato dispensabile in costanza dell'adozione, *a fortiori* non è da tenere in conto quando, per effetto della revoca, sono cessati la consuetudine di vita e il vincolo personale che potevano formare ostacolo al matrimonio.

Quanto agli effetti patrimoniali il progetto, col secondo comma

dell'art. 360, ha voluto recare un temperamento alla norma che gli effetti dell'adozione cessano dal momento della revoca, stabilendo che gli effetti patrimoniali, a giudizio del tribunale, possono continuare a sussistere, quando cioè il magistrato si persuada che dalla revoca potrebbe trarre vantaggio appunto colui che vi ha dato causa col fatto proprio, e che in qualche caso tal fatto ha compiuto anche per sottrarsi agli obblighi patrimoniali che importa il vincolo adottivo.

ART. 361.

(Revoca dopo la morte dell'adottante).

Se la revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottato o ad alcuno dei suoi discendenti sia stata pronunciata dopo la morte dell'adottante, essi sono ugualmente esclusi dalla successione di questo.

Senza questo articolo sarebbe potuto sorgere il dubbio — dato sempre il principio che la revoca della adozione produce i suoi effetti *ex nunc* — che la pronunzia della revoca avvenuta dopo la morte dell'adottante potesse lasciare integri i diritti successori dell'adottato anche quando il fatto di lui o di un suo discendente avesse determinata la richiesta e la pronunzia della revoca. Il progetto con la disposizione in esame ha voluto chiaramente evitare che potesse verificarsi una incongruenza di tal genere.

CAPO II.

Delle forme dell'adozione.

ART. 362.

(Art. 213 codice civile).

(Manifestazione del consenso).

L'adottante e l'adottando, che abbia compiuto gli anni sedici, devono presentarsi personalmente, salvo casi di grave impedimento, per manifestare il loro consenso al giudice tutelare nella cui circoscrizione l'adottante ha il domicilio.

Se l'adottando non abbia compiuto gli anni sedici o se egli o l'adottante siano interdetti giudizialmente o infermi di mente non ancora interdetti, si presentano i loro rappresentanti legali.

L'assenso delle persone indicate negli articoli 333 e 336 può essere dato mediante speciale procuratore, salvo che il giudice tutelare ordini la loro presentazione.

Il progetto sostituisce il giudice tutelare alla Corte d'Appello quale magistrato competente a decidere se debba o non farsi luogo all'adozione. La riforma determinò una iniziale perplessità perchè vi era qualcuno propenso a mantenere la competenza della Corte d'Appello, data l'importanza e la delicatezza dell'atto; e v'era qualche altro che, in ogni caso, trattandosi di una questione di stato, preferiva un giudice collegiale, o Corte d'Appello o Tribunale, ma non il giudice tutelare. Finì per prevalere l'attribuzione della competenza al giudice tutelare perchè, dato il carattere di magistrato familiare conferitogli dal progetto – come altrove abbiamo accennato e come meglio potremo precisare in sede propria – e dato che si voleva semplificare l'adozione anche nelle formalità per agevolarne l'attuazione, sembrò più consono al sistema del progetto stesso concentrare anche questa funzione nel giudice tutelare. Ad ovviare, peraltro, al principale degli inconvenienti che potrebbe derivare dalla competenza di un giudice unico, il progetto dà il gravame contro il provvedimento di questo, consentendo il richiamo al Tribunale ed anche il ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale.

Un'altra novità dell'art. 362 è la possibilità di manifestazione di volontà a mezzo di rappresentante, che costituisce un'ulteriore agevolazione per adottare e che sembra non presenti inconvenienti, essendo consentita soltanto in via di eccezione, a meno che non si tratti di incapaci, nel qual caso è logico e normale che la manifestazione avvenga sempre per mezzo di rappresentante.

ART. 363.

(Art. 215 codice civile).

(Accertamenti del giudice tutelare).

Il giudice tutelare, assunte le opportune informazioni, verifica se le condizioni della legge siano state adempiute, se l'adozione sia per riuscire moralmente vantaggiosa ed economicamente non pregiudizievole all'adot-

tando minore, interdetto giudiziale o infermo di mente non ancora interdetto, e se vi siano giusti motivi per l'adozione da parte di un interdetto giudiziale o di un infermo di mente non ancora interdetto.

Sostanzialmente gli accertamenti corrispondono a quelli prescritti dal codice vigente (art. 215) per assicurare che l'adozione avvenga per spirito di altruismo e di beneficenza e non per motivi di interesse per l'adottante. Il progetto accentua la necessità e la rigidità degli accertamenti quando si tratti di incapaci.

ART. 364.

(Art. 216 codice civile).

(Provvedimento del giudice tutelare).

Il giudice tutelare, senza esprimere i motivi, pronunzia in questi termini: « si fa luogo, o non si fa luogo all'adozione ».

È stata valutata l'opportunità di stabilire la motivazione ma si è ritenuto preferibile che, soprattutto quando il provvedimento sia negativo, non sia data pubblicità alle ragioni che hanno determinato la reiezione dell'istanza.

Ma in contrario non può nascondersi che il motivo principale, per cui il codice vigente vieta la motivazione è quello di impedire che, attraverso questa, possa risultare che l'adozione riguarda un figlio naturale. Ora che col progetto viene permessa tale adozione e che, sia pure con cautele e limiti, è ammessa in determinati casi anche la ricerca della paternità, non sembra che vi sia da preoccuparsi eccessivamente per la motivazione. La quale poi sarebbe indispensabile al tribunale per decidere in seconda istanza se, come il progetto stabilisce, si ammettesse il gravame contro il provvedimento del giudice tutelare.

ART. 365.

(Richiamo al tribunale - Ricorso per cassazione).

Contro i provvedimenti del giudice tutelare, ciascuna delle parti o il pubblico ministero può, entro trenta giorni dalla loro emanazione, far

richiamo al tribunale, il quale, compiuti, ove occorra, ulteriori atti di istruzione, provvede in camera di consiglio, sentiti il giudice tutelare e le parti, senza esprimere i motivi.

Contro i provvedimenti del tribunale è ammesso, ad istanza di ciascuna delle parti, il ricorso per cassazione per vizi di forma.

Come si è già accennato, il richiamo al tribunale contro il provvedimento del giudice tutelare ed il ricorso per cassazione contro il provvedimento del tribunale sono ammessi come rimedi di carattere prudenziale, dato che si è spostata dalla Corte di Appello al giudice tutelare la competenza ad omologare l'adozione.

ART. 366.

(Art. 219 codice civile).

(Pubblicazione dei provvedimenti — Comunicazione all'ufficio di stato civile).

I provvedimenti di omologazione e di revoca dell'adozione debbono essere, a cura del cancelliere, iscritti subito in apposito registro e comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in calce all'atto di nascita dell'adottato e in quello dell'adottante. Debbono inoltre essere pubblicati nei luoghi e nei modi che siano stati indicati nei provvedimenti medesimi.

A prescindere dalla pubblicità che deve darsi al provvedimento secondo le disposizioni del magistrato, il progetto prescrive la pronta annotazione del provvedimento stesso nell'atto di nascita dell'adottato e in quello dell'adottante perchè, come si vedrà a suo tempo in sede di atti di stato civile, l'atto di nascita, per le disposizioni date col progetto stesso, verrà a costituire una specie di biografia, da cui ciascuno potrà trarre in ogni momento sicure notizie sullo *status* di qualsiasi persona, di cui conosca il luogo di nascita.

TITOLO IX.

Della patria potestà.

ART. 367.

(Art. 220 codice civile).

(Doveri del figlio).

Il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori.

A favore e contro il contenuto di questo articolo, che riproduce la prima parte dell'art. 220 del codice vigente, molto si è scritto. Si è sostenuto dai contrari che un codice non deve contenere puri principi morali senza sanzione, quale è quello, che stabilisce un obbligo generico di onorare e rispettare i genitori, imposto ai figli, senza limiti di età ma al tempo stesso senza alcuna specifica sanzione in caso di inosservanza. Si è dagli altri risposto che, pur dovendosi considerare quello ora esposto come esatto criterio tecnico nella formazione dei codici, può ben farsi qualche eccezione quando l'affermazione di un precetto morale ha funzione monitoria da parte del legislatore e vale a rafforzare le altre norme che hanno carattere giuridico. È in sostanza la premessa dalla quale, come conseguenze, discendono le *regulae iuris* dell'istituto. Il codice vigente ha mantenuto l'enunciazione. Il progetto, non senza opposizioni, ha finito per mantenerla esso pure; e, per accentuare maggiormente questo carattere meramente precettivo, ha staccato la norma dalle altre concernenti l'esercizio della patria potestà, formandone un articolo a sè, che sta come proemio a tutto il titolo.

Il dovere di onorare e rispettare i genitori non subisce limitazione non soltanto per l'età ma neppure per la diversa condizione sociale e giuridica in cui può trovarsi il figlio. Il fatto che il figlio non conviva più in famiglia e a carico di questa come era richiesto in qualche legislazione, od abbia anche costituito una nuova famiglia e ne sia a sua volta divenuto capo, non elimina nè attenua il dovere anzidetto, che dura per tutta la vita dei genitori, ed è in eguale misura dovuto ad entrambi.

Nel fissare peraltro il contenuto e l'esercizio del diritto di patria potestà, due opposte correnti si sono nettamente delineate fra i compilatori. Come è detto nella relazione, l'una « nel senso di un deciso rinvigorismento della patria potestà, la quale andrebbe distinta dalla cura e dall'ordinaria vigilanza e deferita come autorità soltanto al padre, almeno sinchè questi è in vita e in condizione di esercitarla, coordinando la riforma nell'interesse della famiglia e della società, con una maggiore autonomia concessa al capocasa in tema di successione a un ripristino dell'istituto della diseredazione per gravi infrazioni morali; l'altra, che comprende la patria potestà non in un senso disciplinare, ma nel senso di affettuosa cura e debita vigilanza e la riconosce egualmente al padre e alla madre; finalmente la tendenza media, la quale distingue i due concetti, ma deferisce la stessa patria potestà ad entrambi i genitori, attribuendone soltanto l'esercizio al padre. Questa tendenza media, che è in ultima analisi quella rappresentata dal codice civile, ha prevalso ».

Più che nel codice, peraltro, sono previste e disciplinate nel progetto le ipotesi in cui si svolge l'esercizio dei poteri e dei diritti attribuiti dalla legge al padre, ed i casi in cui tale esercizio deve cessare o essere sospeso nell'interesse del figlio. Qualcuno rilevava che anche in questo titolo si nota un'accentuazione dell'ingerenza dello Stato nella famiglia. Bisogna intendersi. L'appunto non è esatto se per ingerenza si vuol dire assunzione da parte dello Stato dei diritti e degli obblighi del padre, quale capo della famiglia, chè anzi gli uni e gli altri sono stati precisati e rinforzati dal progetto. È invece esatto, ma soltanto come constatazione, se per ingerenza si intende la vigilanza dello Stato sulla famiglia perchè nell'allevamento e nell'educazione dei figli non si seguano criteri opposti a quelli che lo Stato stesso prescrive per tutti. E ben venga questa ingerenza se in uno Stato come quello Fascista, che vuole e deve ottenere da ogni singolo e da ogni gruppo tutto quello che è utile al rafforzamento dell'organismo statale, si pretende che il metodo di vita delle famiglie sia tale da assicurare alla Nazione una prole forte e virilmente educata alla disciplina e alla responsabilità.

ART. 368.

(Cura e vigilanza sul figlio).

La cura del figlio e l'ordinaria vigilanza sul medesimo sono esercitate da ambedue i genitori.

Il codice vigente (art. 220) parla genericamente dell'esercizio della patria potestà affidato solo al padre durante il matrimonio e non distingue fra i vari poteri che formano il contenuto della patria potestà. Il progetto – pur mantenendo, come si vedrà nello articolo seguente, il concetto che l'esercizio della patria potestà nel suo complesso spetta al padre quale capo della famiglia – mette qui in chiara evidenza che fra i poteri e doveri della patria potestà sono anche quelli di carattere personale, morale, che si attengono alla cura del figlio e all'ordinaria vigilanza su di lui, e sancisce che essi sono esercitati non soltanto dal padre ma anche dalla madre.

Potrèbbe forse osservarsi che anche senza questo articolo nessuno oserebbe contestare alla madre il diritto sacrosanto di attendere alla cura della persona del figlio, che resta più particolarmente ad essa affidato durante i primi anni di vita; mentre, anche con l'articolo in esame, non v'è dubbio che in caso di divergenza di opinioni fra il padre e la madre circa la cura del figlio, debba prevalere l'opinione del padre. L'affermare però esplicitamente il diritto e l'obbligo della madre in questa materia non è soltanto un omaggio reso alla donna, in conformità del sentimento sociale che le attribuisce un'incontestabile autorità, ma anche un riconoscimento della personalità della madre, di cui si afferma solennemente la collaborazione col padre nella formazione spirituale del fanciullo oltre che nello sviluppo del suo corpo. E l'affermazione può essere non senza vantaggi nello svolgimento della vita familiare.

Ricordiamo che allo stesso concetto è ispirata la norma dell'art. 289 del progetto, per il quale quando il figlio naturale è riconosciuto da entrambi i genitori spetta alla madre, nei primi sette anni di età del figlio la cura del mantenimento, dell'educazione, dell'istruzione e dell'avviamento del figlio.

ART. 369.

(Art. 220 codice civile).

(Esercizio della patria potestà).

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o all'emancipazione. Tale potestà è esercitata dal padre. Dopo la morte del padre e negli altri casi stabiliti dalla legge essa è esercitata dalla madre.

Per quanto concerne i criteri seguiti dal progetto circa l'attribuzione della patria potestà e del suo esercizio ci rimettiamo alla nota all'art. 367. Nell'art. 369 è riprodotto il secondo comma dell'art. 220 del codice vigente. Le modificazioni di forma mirano a precisare che l'esercizio della patria potestà deve essere attribuito alla madre non soltanto dopo la morte del padre, ma in tutti gli altri casi preveduti dalla legge, che nell'art. 220 cod. civ. erano genericamente espressi con la locuzione « non possa esercitarla », forse un po' vaga e produttiva di inconvenienti in particolari casi pratici.

Negli articoli seguenti sono indicati i casi in cui deve avvenire il passaggio di poteri dal padre alla madre.

ART. 370.

(Lontananza o impedimento del padre).

Nel caso di lontananza o altro impedimento del padre, la potestà è esercitata dalla madre. Questa tuttavia non può prendere provvedimenti gravi in materia di vigilanza e di educazione e compiere atti di amministrazione se non quando la lontananza o l'impedimento del padre abbia un carattere duraturo.

Qualora sul carattere della lontananza o dell'impedimento del padre sorgano dubbi, la madre deve farsi previamente autorizzare dal giudice tutelare a sostituire il padre per poter compiere gli atti preveduti nel precedente comma.

L'articolo è nuovo. Esso mira a dare alla madre l'esercizio della patria potestà quando questo non cessi nel padre, ma egli non abbia la materiale possibilità di compierlo per essere lontano dalla famiglia o altimenti impedito. Il potere del padre è, peraltro, anche in questi casi salvaguardato poichè la madre deve limitarsi

a prendere provvedimenti necessari ed urgenti nell'interesse del figlio, e non può adottare quelli gravi che potrebbero essere decisivi per l'avviamento o comunque per le sorti del figlio, se l'allontanamento del padre non abbia carattere duraturo. Il progetto prevede pure che su tale carattere possano sorgere dubbi e provvede prescrivendo in tali casi l'intervento del giudice tutelare. Forse sarebbe stato preferibile sancire tale intervento in ogni caso di assunzione, da parte della madre, dei poteri del padre per l'adozione di gravi provvedimenti o quanto meno per tutti quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione. Sembrò tuttavia che si diminuisse in tal modo la personalità e il diritto della madre costringendola ad andare innanzi al giudice tutelare anche quando sul carattere dell'allontanamento del padre non potessero sorgere dubbi, sebbene non sia facile precisare in pratica non tanto il carattere dello allontanamento quanto la maggiore o minore gravità dell'atto se l'uno e l'altra siano rimesse alla valutazione puramente subiettiva compiuta dalla madre.

ART. 371.

(Art. 222 codice civile).

(Provvedimenti contro il figlio insubordinato o traviato).

Il padre che non riesca a frenare l'insubordinazione o i traviamenti del figlio può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli, secondo i propri mezzi gli alimenti strettamente necessari, e, ricorrendo, ove sia d'uopo, al giudice tutelare, collocarlo in quella casa o in quell'istituto di educazione o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e a migliorarlo.

L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente e il giudice tutelare, sentita la madre, provvede senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto.

Non è ripodotto qui il primo comma dell'art. 221 del codice vigente mentre il secondo comma è stato incluso nell'art. 389 del progetto.

I compilatori hanno considerato che il potere del padre di decidere circa la permanenza del figlio nella casa paterna o in quella a lui destinata, è insito nella patria potestà e non occorre

espressamente sancirlo tanto più quando, come nel codice vigente, alla norma non è apposta sanzione.

Sembrava tuttavia a qualcuno, e non infondatamente, che meglio sarebbe stato far espressa menzione del contenuto del primo comma dell'art. 221, perchè – se anche si voglia ora sostituire al concetto di costringere il figlio alla supina obbedienza, quello di saperlo legato al padre, oltre che dal sentimento di affetto, da quello di una cosciente disciplina fatta di persuasione e di energia – l'affermazione esplicita del potere disciplinare del padre costituisce un monito salutare al figlio, in un titolo come questo, nel quale anche le enunciazioni di carattere morale possono avere la loro importanza, come più sopra si è rilevato.

ART. 372.

(Art. 223 codice civile).

(Ricorso contro i provvedimenti del giudice tutelare).

Nei casi indicati nei due articoli precedenti, contro il decreto del giudice tutelare è ammesso il ricorso al presidente del tribunale, che provvede sentito il pubblico ministero.

Salva la sostituzione – in coordinamento con le altre norme del progetto – delle autorità giudiziarie che emettono il provvedimento o che debbono riesaminarlo in seguito al reclamo, questo articolo riproduce sostanzialmente quello corrispondente (223) del codice vigente.

ART. 373.

(Art. 224 e 225 codice civile).

(Poteri di rappresentanza e di amministrazione).

Il padre rappresenta i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Egli però non può alienare, ipotecare, dare a pegno i beni del figlio, cedere o riscuotere capitali, accettare o ripudiare eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi e condizioni, procedere a divisioni o provocarle, contrarre in nome di lui mutui, locazioni oltre il novennio o altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione, nè transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, se non per cause di necessità o di utilità

evidente del figlio stesso e mediante autorizzazione del giudice tutelare, salvo sempre quanto è disposto nel codice di commercio.

Nel dare autorizzazione a riscuotere capitali il giudice tutelare ne determina l'impiego.

Nascendo conflitto d'interessi tra i figli soggetti alla stessa patria potestà o tra essi e il padre, è nominato ai figli un curatore speciale.

La nomina del curatore è fatta dall'autorità giudiziaria ordinaria avanti alla quale sia vertente il giudizio e in ogni altro caso dal giudice tutelare.

Il primo comma di questo articolo riproduce quello dell'art. 224 del codice vigente senza fare distinzione fra nascituri concepiti e nascituri non concepiti. Si è ritenuto che la precisazione non fosse indispensabile essendo ormai da considerare superata la questione che è stata al riguardo lungamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza. Ma forse sarebbe stato preferibile precisare che qui si intende parlare esclusivamente dei nascituri concepiti, poichè la rappresentanza dei figli è attribuita al padre in esplicazione della patria potestà, di cui non può evidentemente parlarsi quando il figlio non soltanto non è nato ma non è neppure concepito, in guisa che possa esservi almeno la speranza della sua esistenza. Infatti per la questione che sorge per i nascituri non concepiti nel caso di successione (ed è forse l'unico) il codice civile provvede con l'art. 860, considerando l'istituzione di un nascituro non concepito quale eredità sottoposta a condizione sospensiva e, come tale, affidandola ad un amministratore speciale, che può essere il padre ma può anche essere un estraneo non essendovi nel provvedimento alcun riferimento alla patria potestà.

L'art. 373, per evitare le note dispute circa la possibilità per il padre di compiere determinati atti nel nome e nell'interesse del figlio, allarga l'elenco degli atti considerati come eccedenti la semplice amministrazione, includendovi la cessione e riscossione di capitali, l'accettazione o rinuncia di eredità, l'accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi e condizioni, le divisioni oltre agli atti già indicati nello art. 224 c. c.. Precisa, poi, seguendo gli insegnamenti della dottrina e della giurisprudenza che non si può nè transigere nè stare in giudizio relativamente agli atti su indicati senza autorizzazione del giudice tutelare, al quale è pre-

scritto, quando autorizzi riscossioni di capitali di determinarne il reimpiego.

Non sono sorte al riguardo divergenze. Si è discusso solamente se convenisse includere qualche altro caso nell'elenco; ma non lo si è ritenuto indispensabile e si è pensato che per qualcuno dubbio sia preferibile lasciare all'interprete la decisione a seconda delle circostanze.

ART. 374.

(Art. 226 e 1059 codice civile).

(Accettazione di eredità o donazioni).

Qualora il padre non possa o non voglia accettare le eredità devolute ai figli nati o nascituri e le donazioni ad essi fatte, le eredità e le donazioni possono essere accettate, previa autorizzazione del giudice tutelare, dalla madre o da qualunque ascendente. Se non si presenti la madre nè alcuno degli ascendenti, il giudice tutelare, a richiesta del figlio stesso o di alcuni dei parenti o anche sulla istanza fatta di ufficio dal pubblico ministero, può autorizzare l'accettazione, premessa la nomina di un curatore speciale e sentito il padre.

Sostanzialmente sono qui trasfusi i due articoli 226 e 1059 del codice vigente. Non è stato riprodotto il primo comma dell'art. 226 col quale si dispone che le eredità devolute ai figli soggetti alla patria potestà saranno accettate dal padre col beneficio d'inventario, perchè tale disposizione trova sede più opportuna fra quelle concernenti le successioni, per le quali è stata stabilita la norma generale del beneficio d'inventario per le eredità a favore di tutti i minori, siano essi sotto patria potestà o sotto tutela.

ART. 375.

(Art. 227 codice civile).

(Impugnabilità di atti).

Gli atti compiuti in contravvenzione ai precedenti articoli non possono essere impugnati che dal padre o dal figlio e dai suoi eredi od aventi causa.

Salve modificazioni formali di pura tecnica questo articolo riproduce quello corrispondente (227) del codice vigente e non ha dato luogo a discussioni.

ART. 376.

(Art. 247 codice civile).

(Curatore al minore onorato da atti di liberalità).

Chi dona ad un minore o dispone con testamento a favore di lui può nominargli un curatore per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.

Nel codice vigente quest'articolo trovasi nel titolo della tutela. È sembrato che trovasse più adatta sede fra le norme concernenti la patria potestà e vi è stata aggiunta la menzione delle donazioni che debbono, per questo riguardo, avere lo stesso trattamento delle successioni.

È intuitivo che il curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati è soggetto alle norme della tutela.

ART. 377.

(Art. 228 codice civile).

(Usufrutto legale).

Il padre ha l'usufrutto dei beni del figlio e lo conserva finchè conserva la patria potestà, salvo quanto è disposto negli artt. 382 e 390.

Il diritto all'usufrutto legale dei beni è stato mantenuto nel progetto, malgrado l'iniziale dissenso di qualcuno che, considerando la patria potestà istituita soltanto nell'interesse dei figli, non riteneva che dovesse essere abbandonato in godimento e libera disponibilità del padre il reddito dei beni di esclusiva spettanza dei figli e pensava fosse più equo considerare il padre quale semplice amministratore dei beni stessi. È prevalso invece il tradizionale concetto che ripone l'essenza dell'usufrutto legale in una specie di compenso che si intende dare al padre — quando il figlio abbia beni propri — non tanto per l'amministrazione che egli deve tenere dei beni stessi per conto del figlio incapace quanto per le cure e le spese che il padre deve sostenere per allevare, educare e mantenere il figlio stesso.

L'art. 228 cod. civ. parla di beni che provengono al figlio « da successione, donazione o da qualunque altro titolo lucrativo ».

il progetto parla più semplicemente di beni, per evitare discussioni soprattutto sulla terza categoria fra quelle accennate, e perchè dubbi non possono sorgere quando nell'articolo successivo si precisano in modo tassativo i beni esclusi dall'usufrutto legale.

Occorreva invece far qui menzione dei casi in cui, pur essendo i beni compresi fra quelli soggetti all'usufrutto legale, di questo non gode il padre, perchè ne è escluso per cause a lui personali (es. passaggio a seconde nozze, decadenza o sospensione della patria potestà).

ART. 378.

(Art. 229 codice civile).

(Beni esclusi dall'usufrutto legale).

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1° *i guadagni acquistati dal figlio in occasione e per esercizio di milizia, impiego, professione o arte o altrimenti col proprio lavoro e con la propria industria separata;*

2° *i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere le sopra dette professioni o attività;*

3° *i beni lasciati o donati con la condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto, la quale condizione è però senza effetto riguardo ai beni riservati al figlio a titolo di legittimità;*

4° *i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro il consenso del padre.*

Il padre può rilasciare al figlio il libero godimento e l'amministrazione sia dei beni indicati nel comma 1 e, se il figlio è maggiore degli anni sedici, nel comma 2, sia dei beni propri ch'egli stesso gli affida con simile destinazione. Rispetto agli uni e agli altri il figlio ha la capacità dell'emancipato.

Se si eccettua l'inversione dei numeri in confronto al codice vigente compiuta per dare maggiore evidenza ai beni provenienti al figlio dal proprio lavoro, i casi di esclusione dall'usufrutto legale sono quelli stessi del codice vigente.

Nuovo è l'ultimo comma che dà al figlio maggiore di sedici anni la capacità dell'emancipato circa il godimento e l'amministrazione dei beni provenienti dal suo lavoro o lasciatigli o donati per intraprendere una professione o attività. La disposizione è in relazione con le altre del progetto (cfr. art. 4 sull'anticipazione della

maggiore età sull'emancipazione) con le quali si consente di attribuire fiducia al minore, che dimostri una precoce maturità per cui si ritenga di potergli affidare senza rischi per il suo patrimonio il governo dei propri affari. Uguale trattamento viene poi fatto dal progetto al minore al quale il padre affidi beni per impiegargli in industrie o nell'avviamento ad una professione.

ART. 379.

(Art. 230 codice civile).

(Obblighi inerenti all'usufrutto legale).

Sono inerenti all'usufrutto legale tutti gli obblighi ai quali sono soggetti gli usufruttuari, oltre le spese di mantenimento, istruzione, educazione del figlio.

Con modificazione di mera forma è riprodotto qui l'art. 230 del codice vigente.

ART. 380.

(Limiti all'esercizio dell'usufrutto legale).

L'esercizio del diritto di usufrutto non può essere oggetto di alienazione, di pegno, di ipoteca, di esecuzione da parte dei creditori, se non nei limiti e nei casi che siano riconosciuti dal giudice tutelare.

Egualemente i creditori che abbiano proceduto al pignoramento dei frutti percetti ed esistenti ancora nel patrimonio paterno non possono proseguire gli atti esecutivi se non previa autorizzazione del giudice tutelare.

Circa l'estensione dell'esercizio dell'usufrutto legale — data la sua speciale indole e dato il preciso obbligo del padre di destinare il reddito dei beni in usufrutto, prima che ad altro, alle spese di mantenimento, di istruzione e di educazione del figlio — vi è vecchia disputa, perchè inevitabile è il contrasto fra due opposte esigenze: quella che concerne la tutela dei diritti patrimoniali dei figli e quella che mira alla tutela dei diritti dei terzi, i quali, dovendo trovare garanzia ai loro crediti in tutti i beni del debitore (art. 1949 c.c.), potrebbero attaccare, per soddisfare i loro interessi, qualsiasi

attività patrimoniale del debitore, fra cui è indubbiamente l'usufrutto.

Il progetto ha voluto, fra le opposte correnti, seguire la via mediana, riaffermando il principio della intangibilità dell'usufrutto legale, ma consentendo — per agevolare il genitore nell'ottenere credito — un'eccezione quando la opportunità della esecuzione sia riconosciuta dal giudice tutelare il quale valuterà il complesso delle circostanze, principalmente tenendo conto che l'esecuzione stessa non metta in pericolo il *minimum* di frutti che occorre per il fine principale al quale l'usufrutto legale è destinato, cioè le spese di mantenimento, educazione e istruzione del figlio. È, insomma, una soluzione analoga a quella adottata nell'art. 205 per la esecuzione sui frutti e sulle rendite della dote, che non può aver luogo se non nei limiti stabiliti dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito ed ai bisogni della famiglia.

ART. 381.

(Art. 231 codice civile).

(Patria potestà esercitata dalla madre).

Le disposizioni dei precedenti articoli sono applicabili alla madre che esercita la patria potestà, salvo il caso previsto dall'art. 370.

La disposizione del secondo comma dell'art. 231 del codice vigente che sancisce il passaggio dell'usufrutto legale alla madre, anche quando la patria potestà è esercitata dal padre, qualora questo ne sia escluso per cause a lui personali, è stato spostato, per ragione di coordinamento, e inserito quale primo comma dell'articolo seguente.

Nessun dubbio è sorto sul contenuto dell'art. 381.

Il richiamo all'art. 370 è fatto perchè tale articolo pur prevedendo proprio un caso in cui la patria potestà passa alla madre, essendo il padre lontano o impedito, non attribuisce l'usufrutto legale alla madre, data normalmente la transitorietà della causa che determina il passaggio dell'esercizio della patria potestà dal padre alla madre.

ART. 382.

(Art. 231, 232 codice civile).

(Cessazione dell'usufrutto legale per seconde nozze).

L'usufrutto legale passa alla madre anche quando la patria potestà è esercitata dal padre, se questi ne sia escluso per cause a lui personali. L'usufrutto legale cessa col passaggio del genitore ad altre nozze.

Trattasi della riproduzione delle disposizioni corrispondenti del codice vigente.

ART. 383.

(Art. 234 codice civile).

(Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale).

Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio abitante con esso senza procura ma senza opposizione, od anche con procura ma senza condizione di render conto dei frutti, egli ed i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti sussistenti al tempo della domanda.

È identico all'art. 234 del codice vigente e non ha dato luogo a discussione. È in sostanza l'applicazione dello stesso principio stabilito dall'art. 232 (1429 cod. civ.) per il godimento, da parte del marito, dei beni parafernali della moglie.

ART. 384.

(Delegazione dell'esercizio della patria potestà alla madre).

Il padre può delegare alla madre, con atto autentico, l'esercizio della patria potestà.

Tale delega è revocabile e non concerne il diritto dell'usufrutto legale, salvo che non sia espressamente stabilito che essa comprende anche l'esercizio di questo.

V'era qualcuno contrario a questa delega di poteri, osservandosi che la patria potestà non è soltanto un diritto ma anche un dovere, anzi soprattutto un dovere, che non deve essere lecito al padre di accollare alla madre fuori dei casi stabiliti per gravi motivi

dalla legge. Ma il progetto, attenendosi alla pratica della vita, ha voluto considerare anche i casi in cui nella famiglia il padre può non avere attitudini — che possono essere invece in sommo grado nella madre — all'esercizio della patria potestà, oppure per particolari contingenze, pur avendo le attitudini, può trovarsi in condizioni di non potere esercitare la potestà stessa. È allora preferibile che la madre la eserciti non soltanto di fatto ma con regolare delega per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in guisa da assumere anche la responsabilità del proprio operato.

ART. 385.

(Art. 233 codice civile).

(Decadenza dalla patria potestà).

Fermi i casi in cui per disposizione del codice penale o di leggi speciali il padre incorre nella perdita della patria potestà, la decadenza da questa può essere anche pronunciata sul ricorso della madre, dei parenti ♂ degli affini o del figlio stesso, purchè non minore di sedici anni, dei comitati per la protezione dei minori o anche d'ufficio nei seguenti casi :

1° quando il padre sia condannato per delitti contro l'assistenza familiare, sia pure rispetto ad uno solo dei figli ;

2° quando, anche senza essere stato soggetto ad alcuna condanna, il padre per abbandono della famiglia, per la cattiva condotta o per le consuetudini di vita, come in caso di ubbriachezza, di mendicizia, di vagabondaggio, o di cattivi trattamenti, oppure di sevizie o di costrizione ad eccessivo lavoro, metta in pericolo la salute, la moralità, o la vita del figlio ;

3° quando di fronte alla condanna o alle colpe della madre, il padre sia stato negligente nel vigilare e difendere la prole ;

4° quando trascuri l'educazione del figlio in forma corrispondente alla condizione, alle sostanze e alla salute di esso.

Il ricorso deve essere presentato al giudice tutelare, il quale, se lo ritiene fondato, può sospendere il padre dall'esercizio della patria potestà, e riferire al tribunale, che provvede in via definitiva.

Con questo e con gli articoli seguenti il progetto dà una disciplina ampia, che manca nel codice vigente, ai casi di abuso della patria potestà e a quelli di indegnità sopravvenuta nel genitore, precisando i casi stessi e le sanzioni per ciascuno stabilite. È questa indubbiamente la parte del titolo che è stata più ampiamente e più

profondamente innovata in relazione alle esigenze odierne del nostro Stato, che vuole rendere più precisi e più fermi i concetti di responsabilità e di disciplina anche nel seno della famiglia. Sulla necessità in genere delle riforme non vi è stata divergenza alcuna fra i compilatori. Qualcuna ne è sorta sui casi singoli e sulla estensione da dare alle sanzioni.

Talvolta è sancita la perdita della patria potestà o nel codice penale o in leggi speciali. Tutti questi casi sono tenuti fermi dal progetto che li prevede nel primo comma. Circa i parenti legittimati a ricorrere contro il genitore esercente la patria potestà, qualcuno avrebbe voluto precisare il grado di parentela, in correlazione a quanto è stabilito in altri titoli (es. tutela, interdizione, matrimonio, ecc.) non ritenendosi conveniente che un lontano parente possa ingerirsi in questioni che toccano l'intimità della famiglia.

Il progetto ha preferito invece lasciare la formula generica, considerando che i casi previsti nell'articolo stesso sono gravi; che talvolta può esservi urgenza di provvedere e che ad agire nell'interesse del figlio può essere legittimato anche un lontano parente, che dal vincolo di parentela, sia pure remoto, abbia maggiormente acuito il sentimento di umana pietà che in questi casi determina l'azione. Per le stesse considerazioni è stata data la facoltà di ricorso anche ai Comitati per la protezione dei minori, che nelle provvidenze assistenziali disposte dal Governo Fascista vanno prendendo così grande importanza ed incremento per favorire lo sviluppo fisico e morale della gioventù.

I singoli casi di decadenza previsti nei nn. 1 a 4 dell'art. 385 sono chiaramente enunciati e non hanno bisogno di illustrazione. Il progetto, poi, perchè siano evitati inconvenienti durante il tempo che deve trascorrere fra il ricorso ed il provvedimento del tribunale (il cui procedimento contenzioso o semplicemente camerale sarà fissato nel codice di procedura civile) dà facoltà al giudice tutelare di sospendere il genitore dall'esercizio della patria potestà e gli conferisce anche il potere di delibare il ricorso e di non dargli ulteriore corso se risulti manifestamente infondato, evitando così di allargare contestazioni familiari e di menomare l'autorità paterna quando non sia assolutamente necessario.

ART. 386.

(Effetti della decadenza).

Il padre decaduto dalla patria potestà perde anche il diritto di consentire al matrimonio del figlio, all'adozione e all'emancipazione.

Le facoltà di consentire alla emancipazione e di assentire al matrimonio e all'adozione del figlio sono così strettamente inerenti alla patria potestà che non possono essere lasciate al padre che dalla stessa patria potestà sia decaduto. Era tuttavia opportuno far espressa menzione di tale perdita per evitare questioni di interpretazione.

ART. 387.

(Sospensione dell'esercizio della patria potestà).

Il padre è sospeso di diritto dall'esercizio della patria potestà quando sia interdetto o ne sia dichiarata l'assenza o sia condannato a pena restrittiva della libertà personale per la durata non inferiore ad un anno.

Può essere dichiarato sospeso per assenza presunta o per vizio di mente, che non abbia dato luogo a interdizione, e per infermità abituale.

La sospensione giudiziale è pronunciata dal giudice tutelare d'ufficio o ad istanza delle persone indicate nell'art. 385.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della patria potestà stabiliti dall'art. 34 del codice penale, per i reati commessi con abuso della patria potestà, l'art. 387 fissa la norma generica che qualsiasi condanna a pena restrittiva della libertà personale per durata non inferiore ad un anno importa di diritto la sospensione per ugual tempo dall'esercizio della patria potestà.

Tale norma sembrava a qualcuno eccessivamente rigorosa. Si volle, tuttavia, non consentire che un potere così importante come quello della patria potestà possa essere esercitato da chi deve subire una pena che, per la sua durata, dimostra una certa gravità del reato commesso.

Quanto agli altri casi di sospensione, nessuna discussione è avvenuta, essendo ovvio che il genitore assente, interdetto o infermo di mente sebbene non interdetto, non possa esercitare la patria potestà.

ART. 388.

(Effetti della sospensione).

La sospensione ha per effetto la perdita di tutti i poteri inerenti alla patria potestà, ad eccezione dell'usufrutto.

Tuttavia, su ricorso degli interessati, può essere sospeso anche l'esercizio dell'usufrutto.

Circa l'eccezione dell'usufrutto legale alla perdita di tutti i poteri inerenti alla patria potestà, disposizione su cui non vi era completo accordo, è da osservare che la disposizione stessa è stata adottata per evitare che anche durante brevi periodi di sospensione si dovesse togliere al genitore esercente la patria potestà un reddito che deve essere destinato anzitutto al mantenimento del figlio stesso. Si è tuttavia consentito che, quando gli interessati vedano in pericolo tale destinazione, possano ottenere dal giudice tutelare la sospensione anche dall'esercizio dell'usufrutto. Resta ferma, s'intende la sospensione di diritto anche dall'usufrutto nei casi stabiliti dall'art. 34 del codice penale.

ART. 389.

(Art. 221, comma 2° codice civile).

(Allontanamento del figlio dalla casa paterna).

Qualora, pur non sussistendo alcuna delle cause per le quali s'incorre nella decadenza o nella sospensione dalla patria potestà, si renda opportuno per giusti motivi l'allontanamento del figlio dalla casa paterna, il giudice tutelare sull'istanza della madre, dei parenti o degli affini o del figlio stesso, purchè non minore di sedici anni, dei comitati per la protezione dei minorenni, assunte informazioni senza formalità giudiziarie, provvede nel modo più conveniente, senza esprimere nel decreto alcun motivo.

Può darsi che la condotta del padre non sia tale da integrare una delle ipotesi per le quali è disposta la decadenza dall'esercizio della patria potestà e che tuttavia possa rappresentare un pericolo per l'educazione morale del figlio. In tal caso il progetto, ampliando la disposizione già contenuta nel secondo comma dell'art. 221 cod.

civ., ha voluto dare al giudice tutelare la facoltà di far allontanare il figlio, senza motivare il provvedimento per non esporre pubblicamente ragioni che per lo più hanno carattere intimo e che è bene non divulgare.

ART. 390.

(Provvedimenti del giudice tutelare).

Tanto nei casi di decadenza quanto nei casi di sospensione dalla patria potestà, il giudice tutelare, su ricorso delle persone indicate nell'articolo precedente, può, per ragioni di opportunità, senza escludere il diritto della madre, prescrivere le norme opportune circa l'esercizio della patria potestà, ovvero disporre che il figlio sia collocato presso una famiglia onorata o in un istituto d'istruzione o di beneficenza. In questo caso può essere posto in tutto o in parte a carico del padre decaduto o sospeso l'obbligo della pensione verso le persone o l'istituto, cui è affidata la custodia del figlio.

Il codice vigente (art. 233) prescrive che, quando il padre abusa della patria potestà è nominato « un tutore alla persona del figlio o un curatore ai beni di lui »; il progetto invece evita, con l'articolo in esame, l'obbligatorietà di questo passaggio di poteri ad estranei quando vi è la madre, che ha pur essa il diritto alla patria potestà e che normalmente dovrebbe senz'altro sostituire il padre.

Possono, tuttavia, esservi particolari e delicate situazioni familiari che consiglino di non lasciare il figlio neppure alla madre e in tal caso il progetto provvede mediante l'intervento del giudice tutelare, che darà gli opportuni provvedimenti suggeriti dalle circostanze, sia riguardo ai beni sia riguardo alla persona del figlio.

ART. 391.

(Reintegrazione del genitore decaduto).

Il genitore decaduto dalla patria potestà, decorsi tre anni dal giorno in cui è stata dichiarata la decadenza, può essere reintegrato dal giudice tutelare nell'esercizio della patria potestà, quando provi di aver conseguito la riabilitazione e di aver adempiuto tutti gli obblighi verso la persona o l'istituto cui era affidata la cura del figlio. Il giudice tutelare deve accertarsi della emenda del genitore, che abbia fatto domanda per la reintegrazione, e specialmente in-

dagare che egli non sia mosso da mira di speculazione nel sottrarre il figlio alla famiglia o all'istituto cui era affidato.

Si è discusso se convenisse fissare un termine minimo per la reintegrazione nell'esercizio della patria potestà del genitore che ne era decaduto oppure se dovesse lasciarsi al giudice di valutare caso per caso l'opportunità della reintegrazione senza termini. Ma si è considerato che, dati i gravi motivi per i quali la decadenza è stata sancita, non è da contare su un sicuro ravvedimento del genitore prima che sia trascorso un congruo tempo e, poichè un termine doveva allora fissarsi, si è ritenuto che fosse opportuno stabilirlo in tre anni. È evidente che quando la decadenza sia stata determinata da condanna penale, occorrendo la riabilitazione, tale termine minimo si sposta automaticamente da tre a cinque anni a norma dell'art. 179 cod. pen.

Il secondo periodo dell'articolo dà una guida al giudice perchè, nelle indagini per accertare la resipiscenza del genitore, si assicuri soprattutto che costui non nasconda sotto l'apparenza del ravvedimento l'intento speculativo. La disposizione, che a stretto rigore non sarebbe stata necessaria, vale a mettere in diffidenza il giudice verso il genitore già colpevole nei riguardi del figlio, e contribuisce a mantenere l'elevato tono etico al quale sono informate le norme di questo titolo. •

ART. 392.

(Reintegrazione del genitore sospeso).

Il genitore sospeso dalla patria potestà può essere in qualunque momento reintegrato dal giudice tutelare nell'esercizio della medesima, se dimostri che è cessata la causa di sospensione.

Non v'era qui bisogno, come nel caso della decadenza dalla patria potestà, di fissare alcun termine. Le cause che determinano la sospensione dall'esercizio della patria potestà stessa possono effettivamente cessare da un momento all'altro e non v'è ragione di mantenere uno stato di anormalità quando il genitore sia in condizione di esercitare regolarmente il proprio potere.

ART. 393.

(Vigilanza sull'amministrazione. Rimozione del genitore).

Se il patrimonio del minore è male amministrato dal padre, il giudice tutelare sull'istanza della madre, dei parenti o degli affini, o del figlio stesso, purchè non minore di sedici anni, ovvero di ufficio può prendere tutti i provvedimenti opportuni, imponendo al padre gli obblighi inerenti all'amministrazione e anche eventualmente la perdita totale o parziale dell'usufrutto.

La rimozione dell'amministrazione ha luogo di pieno diritto quando sia dichiarato il fallimento del padre.

Vi sono casi nei quali il genitore esercente la patria potestà, pur avendo affetto verso il figlio, manca di capacità amministrativa e, anche senza volerlo, reca danno al patrimonio del figlio stesso. Si è ritenuto utile in tali casi l'intervento del giudice, che provvederà a seconda delle circostanze.

Sembrava grave a qualcuno la disposizione del secondo comma per la quale la rimozione dall'amministrazione ha luogo di pieno diritto quando sia dichiarato il fallimento del genitore che esercita la patria potestà, non essendovi dubbi che la norma si applica anche alla madre. Si diceva che non sempre il fallimento dipende da colpa del commerciante, ma può anche essere determinato o dalla azione di creditori impazienti oppure da crisi del commercio che travolgono i commercianti i quali non abbiano sufficienti scorte ed elasticità nel proprio commercio. Comunque sia, il fallimento rivela una incapacità amministrativa del commerciante e sarebbe strano che al genitore fallito, al quale si toglie l'amministrazione dei beni propri, si consentisse invece l'amministrazione dei beni del figlio, che, con le norme di questo titolo, si mira a salvaguardare nel miglior modo possibile.

ART. 394.

(Reintegrazione del genitore rimosso).

Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto può essere riammesso nell'esercizio dell'una o nel godimento dell'altro, se dimostri che il suo nome è stato cancellato dall'albo dei falliti o che sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.

L'articolo è di intuitiva evidenza, non ha bisogno di illustrazioni e non dette luogo a discussione.

ART. 395.

(Art. 235 codice civile).

(Condizioni imposte dal padre alla madre superstite).

Il padre può per testamento o per atto autentico stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni.

La madre, che non voglia accettare le condizioni, può chiedere di esserne dispensata. Il giudice tutelare, assunte le debite informazioni e sentiti, ove sia possibile, i parenti sino al terzo grado, decide sulla dispensa.

L'unica modificazione introdotta nell'art. 235 cod. civ., che corrisponde a questo, riguarda la sostituzione del giudice tutelare al consiglio di famiglia in coordinamento con le norme sulla tutela. Per coordinamento dovrà pure essere sostituita alla locuzione « atto autentico » l'altra « atto pubblico o scrittura privata autenticata ».

ART. 396.

(Art. 236 codice civile).

(Curatore al ventre).

Se alla morte del marito, la moglie si trova incinta, il giudice tutelare, su istanza di persona interessata, può nominare un curatore per l'amministrazione dei beni del nascituro e la necessaria vigilanza personale della donna.

Il codice vigente parlava esplicitamente di curatore al ventre, riproducendo la locuzione romana. Il progetto ha voluto precisarla nei suoi due elementi riguardanti uno i beni del concepito e l'altro la persona della donna, futura madre, perchè nulla sia fatto per impedire che la gestazione giunga a termine.

ART. 397.

(Art. 237 codice civile).

(Nuove nozze del genitore superstite).

Il genitore superstite che voglia passare a nuove nozze è tenuto, o prima della celebrazione del matrimonio o al più tardi entro dieci giorni dalla cele-

brazione medesima, a darne notizia al giudice tutelare, il quale, assunte le informazioni del caso, può ordinare l'inventario dei beni dei figli e stabilire condizioni riguardo all'amministrazione dei beni medesimi ed alla educazione dei figli.

A prescindere dalla sostituzione del giudice tutelare al consiglio di famiglia, con questo articolo si innova il codice vigente in quanto si parificano nel trattamento il padre e la madre, quando uno di essi, superstite, voglia passare a nuove nozze. Il motivo per il quale il codice (art. 237) prescrive misure cautelari contro la madre che passi a nuovo matrimonio, sta nella diffidenza che sorge verso di essa perchè può cedere a pressioni del nuovo coniuge a danno del figlio di primo letto. Il motivo sta in pieno anche contro il padre e non v'è ragione per la diversità di trattamento, che il progetto sopprime, dando anche più precise disposizioni circa le misure cautelari.

ART. 398.

(Art. 238 codice civile).

(Perdita dell'amministrazione).

In mancanza della notizia richiesta dall'articolo precedente o concorrendo circostanze gravi che rendano sospetta la condotta del genitore binubo, questi perde l'amministrazione, per la quale è nominato un curatore. I due coniugi sono responsabili in solido dell'amministrazione esercitata.

Il giudice tutelare, assunte le informazioni del caso, può deliberare sulle condizioni da stabilire per l'educazione dei figli.

La perdita di diritto dell'amministrazione dei beni del figlio di primo letto da parte del genitore binubo nel caso che manchi di dare al giudice tutelare notizia del nuovo matrimonio nel brevissimo termine di dieci giorni dalla celebrazione, sembrava a qualcuno eccessiva ed improvvida, in quanto potrebbero esservi casi in cui può non essersi attenuato l'affetto del binubo per il figlio del primo letto, onde proprio a costui potrebbe riuscire dannosa la privazione dell'amministrazione che si sancisce nel suo interesse. Ma la norma, pur essendo rigorosa, può essere giustificata, poichè, come già per il codice vigente, essa ha funzione monitoria e inti-

midatrice. Il pericolo di perdere l'amministrazione renderà il genitore binubo più diligente nel dare notizia del secondo matrimonio al giudice, che sarà così messo subito in grado di valutare e provvedere agli interessi del figlio di primo letto. Con l'articolo seguente, peraltro, il rigore di questo articolo viene attenuato.

ART. 399.

(Riammissione nell'amministrazione).

Il genitore binubo, che sia stato escluso dall'amministrazione, può esservi riammesso, dietro istanza al giudice tutelare, dimostrando le circostanze che gli hanno impedito di obbedire alle prescrizioni dell'art. 397 o l'insussistenza dei motivi sui quali si fondò il provvedimento.

Quando possa essere dimostrato che la mancanza di notizia non è dipesa dalla cattiva intenzione del genitore binubo di sottrarsi alla vigilanza stabilita dalla legge, non vi sarebbe motivo di mantenere uno stato di cose non corrispondente forse agli interessi del figlio di primo letto. Con questo articolo, perciò, è data facoltà al giudice di rimettere il genitore binubo nell'amministrazione dei beni del figlio stesso.

ART. 400.

(Provvedimenti contro il genitore superstite).

Se il genitore superstite viva maritalmente con una persona cui non sia congiunto in matrimonio, il giudice tutelare, sull'istanza dei parenti o degli affini o del figlio stesso, purchè non minore di anni sedici, o anche d'ufficio, può intervenire a tutela dei figli.

Il pericolo di cui, negli articoli precedenti, il legislatore si preoccupa per il caso di nuovo matrimonio del genitore superstite, potrebbe indubbiamente sussistere anche quando costui viva in concubinato *more uxorio*. Il codice vigente non prevedeva il caso; il progetto invece ha voluto espressamente menzionarlo dando al giudice tutelare facoltà di intervento e di conseguenti provvedimenti.

ART. 401.

(Art. 239 codice civile).

(Responsabilità solidale del nuovo coniuge).

Quando il genitore binubo è mantenuto nell'amministrazione dei beni o vi è riammesso, il nuovo coniuge s'intende sempre associato a lui nell'amministrazione e ne diviene responsabile in solido.

Con la sostituzione della indicazione del genitore a quella della madre, viene qui riprodotta la disposizione dell'art. 239 del codice vigente, e non occorrono speciali illustrazioni.

TITOLO X.**Della tutela e della emancipazione.****CAPO I.****Della tutela dei minori.****ART. 402.**

(Art. 241 codice civile).

(Apertura della tutela).

Per il minore i cui genitori siano morti o non possano per qualsiasi causa esercitare la patria potestà, si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove si trova la sede principale dei suoi affari.

Questo articolo, che ha riferimento agli articoli 241 e 249 del codice vigente, non ha dato luogo a divergenze. La tutela si apre, in sostanza, nel domicilio del minore.

Lungo è stato invece il dibattito sulla impostazione della riforma dell'intero titolo, che si presenta nel progetto come uno di quelli in cui il codice vigente è stato più profondamente innovato. Innovazione di norme non tanto sull'esercizio della tutela quanto sugli organi di essa, per corrispondere alla direttiva che la Commissione aveva ricevuto e che, secondo la Relazione 10 febbraio 1923 del Ministro della Giustizia alla Camera dei Deputati, si con-

cretava così: « Fare dell'organismo tutelare uno strumento di protezione che circondato dalle necessarie garanzie ma libero da ogni impaccio, da soprastrutture inutili e da eccessive diffidenze, e fornito dei mezzi occorrenti per l'attuazione dei suoi fini e al tempo stesso di sanzioni facilmente realizzabili in guisa da rendere effettiva la responsabilità delle persone che ne fanno parte, risulti idoneo ad offrire ai piccoli esseri ed agli infelici verso cui più fervide ed operose devono tendere la volontà di bene e la pietà di ognuno, un'assistenza sollecita ed efficace ». Queste direttive furono confermate nella discussione alla Camera dei Deputati e al Senato, in cui Vittorio Scialoja ricordava che « difficilissimo istituto è quello della tutela e della curatela. Si può dire che nessuna legge finora è riuscita ad ordinare in guisa del tutto soddisfacente la difesa degli incapaci. È questo forse uno dei casi in cui ci si deve contentare della soluzione meno cattiva ».

Che tale sia la soluzione proposta col progetto può indursi tanto dalle risposte date dai corpi tecnici, in grandissima maggioranza favorevoli, quanto dagli scritti finora pubblicati, fra i quali prevalgono quelli non contrari al sistema, sebbene quasi tutti contengano osservazioni di dettaglio e proposte di modificazioni. Ed è logico; perchè il progetto, con la soppressione del consiglio di famiglia e con l'istituzione del giudice tutelare, modifica così profondamente il codice vigente che sono inevitabili disposizioni, le quali — nell'urto del vecchio col nuovo sistema — abbiano bisogno di essere sottoposte al vaglio della pratica e per le quali ogni proposta di modificazione e di miglioramento debba essere gradita tanto da chi l'opera ha predisposto quanto da chi esamina la convenienza di consacrarla legge dello Stato.

I compilatori del progetto non hanno mancato di prospettarsi le difficoltà e gli inconvenienti che potrebbero derivare dall'adozione di un sistema piuttosto che dell'altro; hanno tenuto presenti i progetti di riforma che dalla pubblicazione del codice in poi sono stati formulati, specialmente quelli del periodo post-bellico; hanno attentamente esaminato la legislazione degli stati stranieri; e non hanno neppure trascurato l'indagine sul funzionamento pratico dell'istituto tutelare quale oggi è.

Questa ha dimostrato che attualmente il consiglio di famiglia per lo più non funziona affatto e, nel minor numero di tutele nelle quali funziona, funziona male. Unanime è la doglianza contro il cattivo funzionamento del consiglio di famiglia, e non soltanto in Italia ma anche all'estero. A prescindere dai rilievi statistici, dalle amare considerazioni e dagli incitamenti fatti costantemente ma con poca fortuna nei discorsi inaugurali dei Procuratori Generali del Re (e un tempo anche dei singoli Procuratori del Re), basterebbe scorrere la raccolta delle circolari del Ministero di Grazia e Giustizia, dalle più antiche alle più recenti per persuadersi che, se in un secolo di esperienza non si è riusciti ad ottenere un funzionamento di tale organo conforme alle finalità della sua istituzione, è evidente che esso non è adatto per la funzione, e che, non potendosi eliminare questa nell'interesse dei minori, occorre trasformare l'organo perchè la funzione possa essere bene compiuta.

La ragione per la quale, malgrado ciò, il consiglio di famiglia trova sostenitori autorevoli e calorosi è di carattere sentimentale. Si dice che non sarebbe opportuna la soppressione di un istituto tradizionale affermatosi nei secoli, in quanto questa adunata di parenti, che si occupano della persona e degli affari dei minori rimasti privi del sostegno dei genitori, rappresenta la famiglia e serve a mantenerne integra la continuità. Ma v'è in questa argomentazione un'inesattezza e un'illusione.

Il consiglio di famiglia, la cui origine si suol fare risalire alla sippe germanica, e per il cui mantenimento s'invoca anche il diritto romano, è stato creato, con vere e proprie funzioni deliberative, con carattere obbligatorio soltanto durante la rivoluzione francese, ed introdotto poi nel codice Napoleone con le caratteristiche che, salvo lievi mutamenti, ha conservato anche in alcuni dei codici che sono stati modellati su quello francese, compreso il nostro.

Per quanto concerne il diritto romano basterebbe ricordare la profonda differenza fra l'organizzazione familiare romana e quella moderna per rendersi conto che in materia di tutela si hanno istituti con caratteri, finalità e funzionamento diversi. Anzitutto l'agnazione costituiva la famiglia in un'organica unità legata da un vin-

colo che, in confronto di quelli familiari attuali, allargava grandemente l'estensione e la portata degli obblighi delle reciproche prestazioni e corrispondentemente dei diritti; tanto che sul principio la tutela non mirò a salvaguardare i diritti del minore ma ad impedire piuttosto che egli, con la propria inesperienza, non potendo bene difendersi nella persona e negli averi, danneggiasse il patrimonio sul quale gli altri potevano vantare diritti. Garanzia, dunque, degli interessi patrimoniali degli agnati più che difesa di quelli personali del minore. Soltanto molto più tardi si pensa anche a questi; ma neppure allora si ha un vero e proprio organo deliberativo composto di congiunti, a fianco del tutore o del curatore.

Nel diritto medioevale lo stesso fenomeno si verifica con intensità e con durata di gran lunga maggiore.

L'individuo era qui assorbito nel gruppo, qualunque fosse il titolo di questo; ed il gruppo provvedeva per sè stesso non per il minore o quanto meno faceva anche l'interesse del minore curando il proprio. Anche in prosieguo di tempo, quando si comincia a preoccuparsi del minore e del suo patrimonio, il tutore non ha l'obbligo, bensì il diritto di amministrare il patrimonio del minore e ne fa proprie le rendite, tanto che in un certo momento la tutela è una regalia ed è concessa a coloro che il re e per esso i suoi delegati vogliono beneficiare nominandoli tutori.

Nel periodo statutario e negli ultimi secoli dell'era moderna prima dell'ottocento, anche nel diritto *coutumier* francese i parenti sono sentiti in determinate circostanze per affari concernenti il minore ma non sempre è fissato il grado di parentela di coloro che debbono essere sentiti, nè le loro precise attribuzioni. Il tutore o il magistrato, hanno la prevalenza su questi parenti, e tale prevalenza si accentua quanto maggiormente ci si preoccupa della persona e del patrimonio del minore nel suo interesse. Il magistrato sente i parenti, ma è lui che nomina il tutore e lo rimuove, e provvede sui reclami che gli vengono fatti contro il tutore. I parenti possono, dunque, sorvegliare l'andamento degli affari concernenti il minore ma non hanno poteri deliberativi, come quelli che al consiglio di famiglia sono ora attribuiti. È nel periodo della rivoluzione francese che si parla di tribunali di famiglia, i quali

hanno, però, in principio più funzioni penali che civili e queste acquistano, perdute in gran parte le prime, con le leggi del 6 gennaio 1796, fino a che Napoleone non consacra l'istituto del consiglio di famiglia nel suo codice. Il quale, secondo le affermazioni dei suoi compilatori, si doveva limitare in questa parte a coordinare e migliorare le varie norme legislative, che vigevano in Francia secondo le diverse *coutumes*. In effetti, più che di un coordinamento, si è trattato, per quanto concerne il consiglio di famiglia, di un organo nuovo, che trae parte della sua regolamentazione da qualcuna delle *coutumes*, ma che è impostato sopra tutto su disposizioni del diritto scritto, con una struttura, che invano si ricercerebbe nelle *coutumes*. Dalla meticolosità delle sue norme dovevano derivare, secondo le buone intenzioni dei compilatori, i frutti migliori e più copiosi per i minori, a cui vantaggio le norme erano dettate, ma l'esperienza ha dato la dimostrazione contraria.

Nella Francia stessa, peraltro, che, pur essendo giustamente orgogliosa del codice Napoleone, ha mantenuto in Alsazia e Lorena il giudice delle tutele, si studiano riforme imperniate appunto su tale istituzione.

Per ciò che concerne la legislazione comparata è da rilevare che sul tipo delle legislazioni francese e italiana sono impostate totalmente o parzialmente quelle che hanno preso a modello il codice Napoleone (es. belga, olandese, spagnola, portoghese). Ma fra i codici degli stati americani di lingua spagnola o portoghese, che pur essi seguono le tradizioni giuridiche latine, i più moderni, (es. argentino, cileno, brasiliano e messicano) hanno sostituito il magistrato al consiglio di famiglia.

I codici germanico e austriaco hanno il giudice delle tutele e non il consiglio di famiglia. Nel codice svizzero il consiglio di famiglia è ammesso in via affatto eccezionale quando esso sia richiesto dagli interessi del minore per la continuazione di una industria, di una società o di altro simile negozio (art. 362) e può essere sciolto dall'autorità di vigilanza se non funziona bene o se gli interessi del minore lo esigono (art. 366). Ma normalmente è il giudice che ha in mano la direzione della tutela; nomina il tutore dando la preferenza prima alle persone designate dal padre, dalla

madre o dallo stesso minore e poi ai prossimi congiunti; dà i provvedimenti urgenti prima della nomina del tutore; fissa la retribuzione al tutore stesso; lo vigila in tutti gli atti dandogli le autorizzazioni stabilite per alcuni di essi; ne esamina i conti; può infliggere punizioni disciplinari e nei casi più gravi può anche rimuoverlo dall'ufficio; accentra insomma tutti i poteri che il nostro codice dà oggi al consiglio di famiglia.

I paesi anglo-americani e quelli Scandinavi non hanno neppure essi il consiglio di famiglia.

La grande maggioranza dei codici e la quasi totalità di quelli più moderni non ammette dunque il consiglio di famiglia quale organo permanente e preminente nella tutela. Eppure si tratta di popoli, che vivono nelle varie parti del mondo; che sono profondamente diversi per origini storiche, per razza, per costumi e che concorrono tutti per raggiungere un grado di civiltà e di progresso sempre più alto. Deve, dunque, trarsene la conseguenza, alla quale abbiamo già accennato, che il consiglio di famiglia non corrisponde più alle esigenze dell'età moderna nell'esercizio della protezione dei minori, che costituisce una delle cure più gravi e più assillanti per tutti i popoli civili.

Una tale constatazione doveva necessariamente avere grande peso nella formazione del progetto italiano di nuovo codice civile la cui principale innovazione in materia sta appunto, come abbiamo accennato e come dice la relazione « nella abolizione del consiglio di famiglia » e « nell'accentramento nel giudice tutelare, istituito presso ciascuna pretura del Regno, di tutti i poteri di direzione e vigilanza, di deliberazione e autoamministrazione per la costituzione e l'esercizio della tutela, che il codice vigente ripartisce fra il pretore, il consiglio di famiglia, il Tribunale, ed il procuratore del Re ».

Vedremo nelle note agli articoli seguenti come si svolga l'opera del giudice tutelare, il quale ha funzioni di non poca importanza anche in altri titoli che toccano la persona o la famiglia, quali la patria podestà, l'adozione, l'emancipazione, l'interdizione e l'abilitazione.

Le critiche mosse alla istituzione del giudice tutelare o meglio

alla soppressione del consiglio di famiglia possono riunirsi in tre gruppi, secondo che provengono: a) dai tradizionalisti, che preferiscono mantenere la tutela imperniata sul consiglio di famiglia; b) dai misoneisti che paventano un'invasione dello Stato nella famiglia e si preoccupano che, con la soppressione del consiglio di famiglia e con l'allargamento dei poteri del giudice tutelare anche fuori dei confini della tutela, si possa, invece di giovare alla famiglia, ferirla profondamente nella sua unità; c) dai preoccupazionisti (ci si passi la parola), che riconoscono i vantaggi del nuovo sistema soltanto per la teoria, ma temono in pratica un eccessivo accentramento di funzioni nel giudice tutelare.

Per i primi basta richiamarsi a quanto sopra abbiamo esposto sul consiglio di famiglia. Con l'istituzione del giudice tutelare, del resto, non si fa che ritornare alle nostre tradizioni. I « *Procuratori di S. Marco* » a Venezia e a Treviso; i « *Giudici delle tutela* » a Trento; i « *Deputati dei pupilli* » a Firenze e a Verona; i « *Giudici della Curia nuova* » a Pisa; l'« *Ufficio dei minori* » a Siena; i « *Protettori dei pupilli* » a Chioggia ecc., altro non erano che giudici tutelari con varietà di funzioni talvolta anche giurisdizionali, che nominavano i tutori e ne seguivano l'opera quali vigili difensori degli interessi dei minori.

I critici del secondo gruppo attaccano il sistema nel suo punto centrale e fondamentale – l'azione dello Stato rispetto alla famiglia – e finiscono per porre il problema più sotto il profilo politico che sotto quello giuridico. Essi cadono, a nostro modesto avviso, in un errore di visuale; considerano cioè Stato e famiglia come organismi a parità di condizione dal punto di vista giuridico e in antagonismo l'uno con l'altro, di guisa che la maggiore libertà di azione concessa all'uno vada a danno dell'altro. Occorre, invece, precisare che non v'è e non deve esservi opposizione tra famiglia e Stato, in quanto la preminente funzione dello Stato mira ad integrare quella della famiglia, e questa, a sua volta, deve orientare la propria azione sempre verso il benessere dello Stato. Bisogna, poi, decisamente mettersi sul terreno pratico: i codici debbono contenere istituti che corrispondano alle esigenze del popolo al quale sono destinati e bene si inquadrino nelle linee generali che, per sopperire a tali

esigenze, sono tracciate da Chi ha l'onore e la responsabilità di comandare al popolo stesso.

Ha detto il Duce che « per il Fascismo lo Stato è un assoluto, davanti al quale individui e gruppi sono il relativo... È lo Stato che educa i cittadini alla virtù civile, li rende consapevoli della loro missione, li sollecita all'unità; armonizza i loro interessi nella giustizia; tramanda le conquiste del pensiero nelle scienze, nelle arti, nel diritto, nella umana solidarietà; porta gli uomini dalla vita elementare della tribù alla più alta espressione umana di potenza che è l'impero ».

Con tale concezione e tenuto presente quanto sopra abbiamo accennato circa l'opera del Regime nei riguardi della gioventù bisogna distinguere nella famiglia due periodi: quello in cui esistono i genitori o almeno uno di essi e quello in cui i genitori non esistono più ed hanno lasciato figli giuridicamente incapaci. Nel primo periodo lo Stato limita il suo intervento al minimo indispensabile perchè la famiglia stessa cresca ed agisca secondo le direttive segnate dallo Stato medesimo. Questo lascia ai genitori il compito loro imposto dalla natura, che è insieme un diritto ed un dovere, quello cioè di tutelare la prole e di educarla alla vita; ma non può abbandonare la famiglia a se stessa, e disinteressarsi della prole. Si spiega, dunque, che, anche in questo periodo, il giudice tutelare, organo rappresentativo dello Stato nella famiglia, abbia poteri di intervento e di correzione, che tanto allarme producono nei critici di cui parliamo. Nel secondo periodo, poi, l'intervento statale è essenziale secondo la concezione fascista. Mancati gli organi naturali di difesa della prole, nella educazione di questa deve più direttamente e più profondamente ingerirsi lo Stato poichè non si può fare assegnamento pieno ed esclusivo, per sostituire i genitori, nè sui parenti nè sugli amici.

Lo Stato ha il dovere di vigilare allora più attentamente, fino a che i componenti la famiglia, che ha perduto i capi, acquistino la capacità giuridica e possano, poi, a loro volta fondare nuove famiglie.

Ai critici, che abbiain detto preoccupazionisti, occorre ricordare che essi spostano il problema dal campo giuridico a quello ammini-

strativo, riducendolo ad una questione di organizzazione. Non sarà allora di fronte ad una questione siffatta che si arresterà un Governo come quello fascista, il quale, fissata una mèta e riconosciutane la bontà, sa sempre e prontamente trovare il modo di raggiungerla.

Ci basta al riguardo ricordare quello che il Regime ha fatto nel campo penale. Si diceva dagli stessi timidi — i quali non vogliono muovere un passo se non sono garantiti al cento per cento che la via da percorrere è perfettamente piana e senza alcun ostacolo — che i codici penale e di procedura penale, soprattutto nella parte concernente l'esecuzione, non si sarebbero potuti applicare perchè mancavano gli organi e i mezzi per l'attuazione delle grandi riforme. Ciò nonostante le riforme di profonda innovazione furono lasciate nei codici; questi sono oggi presi a modello per le riforme dei codici stranieri e gradatamente gli organi dell'esecuzione entrano in funzione ed il sistema penitenziario, che veniva prospettato quale problema di impossibile soluzione, ha trovato e va trovando tante soluzioni parziali che conducono alla ormai sicura soluzione integrale, in mezzo a difficoltà finanziarie e d'ogni genere, di fronte alle quali non dovrebbero davvero spaventare quelle che possono praticamente ostacolare, in sede amministrativa, l'istituzione del giudice tutelare.

Ricordiamo, infine, che nel campo della protezione dei minori si è già fatto un gran passo innanzi con la istituzione dei tribunali dei minorenni, anch'essa avversata per le solite preoccupazioni di ordine pratico, e dobbiamo avere fiducia che, con opportune disposizioni transitorie, si troverà modo di attenuare gli inconvenienti che potranno derivare dalla prima attuazione del nuovo organo della tutela. Col tempo poi e, non si dimentichi, con l'ausilio di tutta la meravigliosa fioritura di opere assistenziali specialmente importanti nella sorveglianza e nella protezione dell'infanzia, il giudice tutelare potrà egregiamente funzionare e dare i frutti di bene che la Commissione ha preveduto nel proporre la istituzione.

SEZIONE I. — Del giudice tutelare.

ART. 403.

(Funzioni del giudice tutelare).

*Il giudice tutelare esercita le sue funzioni presso la pretura; soprain-
tende alle tutele e alle curatele aperte nella circoscrizione della pretura stessa,
ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.*

Per quanto concerne l'istituzione del giudice tutelare ci ri-
portiamo alla nota all'articolo precedente.

Con questo è precisata la competenza territoriale dello stesso
giudice, che esercita le sue funzioni presso ciascuna pretura. Il pro-
getto non indica chi sarà il giudice tutelare. È un problema questo
che è lasciato, come si è già accennato, all'ordinamento giudiziario
e la cui soluzione non è indispensabile che sia data qui. Trattasi
di organizzazione amministrativa che può variare, anche per mo-
tivi contingenti che non conviene, perciò, stabilizzare nel codice.

SEZIONE II. — Del tutore e del protutore.

ART. 404.

(Nomina del tutore e del protutore).

*Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto che dà luogo all'aper-
tura della tutela, deve, con suo decreto, procedere alla nomina del tutore e del
protutore.*

L'articolo afferma il principio che la tutela è sempre dativa.
Il progetto si allontana così dal sistema del codice vigente che am-
mette la tutela dativa (art. 245) quando non vi sia stata nè tutela
testamentaria (art. 242) nè tutela legittima (art. 244). Ma non deve
ritenersi che sia soppressa la possibilità di designazione del tutore
da parte del genitore superstite e neppure la possibilità di nomina
a tutore degli avi. Vedremo negli articoli seguenti che il giudice
tutelare *deve* seguire la designazione del genitore, se non ostino
gravi motivi; ma se questi sussistano — e potrebbero anche essere

stati ignorati dal genitore al momento in cui egli fece la designazione testamentaria — è giusto che questa non sia seguita dal giudice tutelare, perchè così reclamano gli interessi del minore che la legge vuole proteggere.

Quanto agli avi il progetto non afferma un assoluto titolo di preferenza nella nomina, perchè essi per ragione di età non sono normalmente i più indicati ad assumersi il carico dell'amministrazione dei beni dei minori. Ma è intuitivo che il giudice, alla cui saggezza bisogna pure far credito, non trascurerà nella nomina del tutore anzitutto la presenza di alcuno degli avi se essi siano in condizione di assumere la tutela con profitto per il minore, o perchè ancora in efficienza di forze per l'amministrazione del patrimonio, o perchè il minore non abbia patrimonio e le funzioni tutelari siano rese meno difficili.

Del protutore e della opportunità di mantenerlo o no nel nuovo sistema sarà fatta parola in nota all'art. 419.

ART. 405.

(Art. 250 codice civile).

(Denuncia dei fatti determinanti la tutela).

Devono denunciare al giudice tutelare della propria circoscrizione il fatto che dà luogo all'apertura della tutela :

1° *l'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di persona, la quale abbia lasciato figli in età minore, nel termine di dieci giorni dalla data dell'atto di morte ;*

2° *l'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di nascita di un figlio nato da genitori ignoti ;*

3° *le persone designate dal genitore quali tutore o produttore ed i parenti entro il quarto grado, in egual termine dal giorno in cui ne hanno avuto cognizione.*

I cancellieri che procedono alla pubblicazione o al deposito nella cancelleria di decisioni per le quali viene ordinata l'apertura di una tutela, devono pure darne notizia al giudice tutelare della propria circoscrizione nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito.

Sono qui elencate le persone alle quali la legge fa obbligo di denunciare il fatto che dà luogo alla apertura della tutela. Dell'ufficiale dello stato civile si occupa già espressamente il codice

vigente (art. 250); i cancellieri sono pur tenuti alla denuncia per disposizioni di carattere interno che si sono volute precisare nel codice, aggiungendovi anche l'obbligo alla denuncia per le persone designate nel testamento del genitore, che per ultimo ha esercitato la patria potestà, (cui forse non sarebbe stato male aggiungere l'obbligo del notaio che pubblica il testamento) e infine l'obbligo dei parenti entro il quarto grado.

Sono così aumentate le possibilità di pronta conoscenza, da parte del giudice tutelare, della necessità di aprire una tutela e conseguentemente aumentano le possibilità di rapidi provvedimenti nell'interesse del minore.

ART. 406.

(Art. 242, 243, 244 codice civile).

(Tutore designato dal genitore).

Il giudice tutelare deve nominare tutore la persona designata da quello dei genitori che per ultimo ha esercitato la patria potestà, eccetto che vi si oppongano gravi motivi. Se siano state designate più persone, il giudice nomina quella di esse che ritiene più idonea.

Se manchi la designazione da parte del genitore, ovvero per qualsiasi motivo la persona designata non possa essere nominata, la scelta del tutore ha luogo preferibilmente fra i prossimi parenti od affini del minore, i quali a tale scopo devono, in quanto sia possibile ed opportuno, essere sentiti dal giudice.

Il giudice tutelare prima di procedere alla nomina del tutore deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici, se ciò sia possibile; può del pari chiedere l'avviso del comitato di patronato dei minori.

Si è già accennato nella nota all'art. 404 al mutamento di sistema introdotto dal progetto circa la nomina del tutore anche al di fuori della designazione fatta dal genitore che per ultimo ha esercitato la patria potestà, e non occorre tornarvi sopra.

È opportuno invece mettere in rilievo l'obbligo che il progetto fa al giudice di far cadere la scelta del tutore preferibilmente fra i prossimi parenti od affini del minore e l'altro obbligo di sentire sempre i parenti stessi. Sta qui una non trascurabile remora contro l'eventualità (non facile a verificarsi, in verità) di arbitrari prov-

vedimenti da parte del giudice, che è addotta come un argomento capitale da coloro che non vedono bene la tutela dativa in ogni caso.

Il giudice infine dovrà sentire il minore che abbia superato i sedici anni ed anche il comitato di patronato dei minori. Sono tutte misure prudenziali che la legge indica al giudice perchè il suo provvedimento possa nel miglior modo, essere ispirato a favorire, con la nomina di un buon tutore, gli interessi del minore.

ART. 407.

(Art. 242 capov. codice civile).

(Forma della designazione).

La designazione del tutore non può essere fatta che per testamento o per atto pubblico o per scrittura privata autenticata dal notaio.

Qualcuno avrebbe voluto che per la designazione bastasse una scrittura privata semplice, per la ragione che, essendo in definitiva il giudice tutelare a nominare il tutore, non vi è dubbio per la designazione stessa della solennità di forma. Questa, si osservava, il codice vigente richiede perchè il genitore superstite procede direttamente alla nomina con la sua indicazione e le maggiori garanzie sono indispensabili. Ma tenuto conto che, anche col nuovo sistema, la designazione fatta dal genitore importa, salvo gravi motivi contrari, la nomina del tutore, si è creduto opportuno assicurarsi sulla esattezza e ponderatezza della intenzione del genitore stesso mantenendo la solennità della forma.

ART. 408.

(Art. 246 codice civile).

(Unicità della tutela — Giuramento del tutore).

È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di diversi tutori. Se nasca conflitto d'interessi fra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ad uno o più di essi un curatore speciale con l'incarico di assumerne la rappresentanza per la trattazione dell'affare, nel quale si verifica l'opposizione d'interesse.

La nomina del curatore è fatta dall'autorità giudiziaria davanti alla quale è vertente la lite, se non vi abbia già provveduto il giudice tutelare.

Il tutore e il curatore, prima di assumere il rispettivo ufficio, prestano davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

La novità nel primo comma sta nella possibilità di nomina di diversi tutori a più fratelli, che non è prevista dall'art. 246 cod. civ., il quale sancisce che, qualunque sia il numero dei figli non può essere loro nominato che un solo tutore. Lo stesso codice prevede, è vero, nel secondo comma del citato articolo, anche il caso di conflitto di interessi e consente la nomina di un curatore speciale. Ma il conflitto di interessi può presentarsi fin dall'inizio della tutela ed avere carattere duraturo.

Inadeguata sarebbe allora la nomina del curatore speciale a salvaguardare tutti gli interessi dei minori sia patrimoniali sia personali, e qualcuno di essi finirebbe per esserne danneggiato. Conviene meglio fare eccezione al principio dell'unicità della tutela, che il progetto conferma, e dare tutori diversi ai fratelli in opposizione di interessi. Spetta al giudice tutelare di valutare l'insieme delle circostanze e vedere se caso per caso sia preferibile la nomina di un curatore speciale per eliminare un momentaneo conflitto assumendo la rappresentanza del minore soltanto per la trattazione del solo affare in cui si verifica l'opposizione degli interessi, oppure la nomina di altro tutore con carattere di permanenza. Quando il giudice non abbia provveduto l'autorità giudiziaria competente a decidere della lite, può essa stessa nominare il curatore speciale.

Altra novità dell'art. 408 è il giuramento che il tutore deve prestare innanzi al giudice tutelare prima di assumere l'ufficio. Qualche opposizione a quest'atto non è mancata, osservandosi che, dal momento che non si determina una sanzione diretta per l'eventualità della violazione del giuramento, esso è una superflua formalità. Chi è galantuomo ed ha altezza di sentimenti morali, anche se non sentirà affetto vero e proprio per il minore, adempirà coscienziosamente le sue funzioni, anche senza giurare; e chi per contro non ha quei sentimenti non sarà trattenuto dal giuramento nel commettere irregolarità e atti pregiudizievoli per il minore. Nel

progetto è stato mantenuto l'obbligo del giuramento non soltanto per accentuare il carattere di *munus publicum* della tutela; ma anche perchè la solennità dell'atto non è priva di effetto morale anche per chi non professa la moralità come un culto.

ART. 409.

(Art. 268 codice civile).

(Persone che non possono essere nominate tutori).

Non possono essere nominati tutori, e se sono stati nominati devono cessare dall'ufficio:

1° coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2° chi è stato escluso dalla tutela per disposizione del padre o della madre del minore, ancorchè non esercente la patria potestà;

3° chi è incorso nella perdita o nella sospensione della patria potestà;

4° coloro che abbiano o siano per avere, o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge abbiano o siano per avere col minore una l^{ta}, per effetto della quale possa essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del suo patrimonio.

I nn. 1 e 4 riproducono sostanzialmente le disposizioni del codice vigente (art. 268). Il n. 3 è di facile comprensione e non ha dato luogo a divergenze. Chi è incorso nella perdita o nella sospensione della patria potestà ha dimostrato chiaramente di non essere idoneo a governare la persona ed i beni dei propri figli e non sarebbe conveniente affidargli la tutela dei figli di altri.

Discusso è stato invece il n. 2 che consente tanto al padre quanto alla madre, anche non esercente la patria potestà, un diritto preventivo di veto alla nomina quale tutore di una determinata persona. A prescindere da altre considerazioni si osservava che con tale disposizione si stabilisce una doppia incongruenza; anzitutto con la disposizione che dà ampia facoltà al giudice nella nomina del tutore e poi con l'altra che attribuisce al genitore superstite, esercente la patria potestà, la facoltà di designare la persona del tutore obbligando il giudice a seguire la designazione, salvo gravi motivi in contrario.

Non sembra che abbia fondamento il primo appunto, perchè

alla norma di carattere generale la legge può stabilire eccezioni, e una di queste è proprio l'esclusione di certe persone dalla possibilità di nomina a tutore relativamente a certi orfani, come nel caso in esame. Non ha poi fondamento la seconda obiezione, poichè fra i gravi motivi che al giudice possono impedire la nomina a tutore di determinate persone può appunto esservi la contraria segnalazione di uno dei genitori. Per ciò che concerne, infine, la sostanza della disposizione è chiaro che il genitore, il quale mette il veto alla eventualità di nomina a tutore dei propri figli di una determinata persona, deve avere motivi gravi che, per il loro carattere intimo, possono essere ignorati da tutti, anche dall'altro genitore, ed essere tuttavia tali da consigliare a non consentire la nomina anche se le apparenze stiano a favore della persona designata dall'altro genitore o che il giudice sarebbe propenso a nominare, pur sentiti i prossimi parenti, come prescrive l'art. 406.

ART. 410.

(Art. 269 codice civile).

(Persone escluse dall'ufficio di tutore).

Sono esclusi dall'ufficio di tutore e, se l'hanno assunto, devono esserne rimossi :

1° il condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione per non meno di tre anni ;

2° il condannato alla pena della reclusione per delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro la moralità pubblica e il buon costume, contro l'integrità e la sanità della stirpe e contro la famiglia ;

3° chi è stato condannato per mendicizia ovvero ammonito per oziosità o vagabondaggio, o soggetto a misura di sicurezza ;

4° il commerciante fallito che non sia stato riabilitato ;

5° chi è stato rimosso da altra tutela per negligenza, cattiva amministrazione od altra violazione dei suoi doveri.

I casi di esclusione dall'ufficio tutelare indicati in questo articolo corrispondono a quelli del codice vigente salvo le modificazioni di coordinamento con le disposizioni del codice penale e quelle di mera tecnica.

L'unica differenza rilevante riguarda la mancata indicazione,

contenuta nel n. 3 dell'art. 269 cod. civ., delle persone di notoria cattiva condotta. L'indicazione è stata soppressa perchè, essendo la nomina del tutore affidata al prudente criterio del giudice tutelare dovrebbe escludersi a priori che egli possa destinare ad un ufficio delicato come quello di tutore una persona la cui cattiva condotta è notoria. Ma si osservava, non infondatamente, che l'argomento potrebbe valere anche per gli altri casi previsti nello stesso articolo per i quali si è tuttavia ritenuto necessaria l'espressa menzione; e che l'esclusione *de iure* delle persone notoriamente di condotta riprovevole vale a precisare sempre meglio con quanta cautela il giudice debba procedere nella nomina del tutore.

ART. 411.

(Art. 272 codice civile).

(Persone dispensate dall'ufficio di tutore).

Sono dispensati dall'ufficio di tutore, eccetto che, nei casi previsti dai numeri 2 a 5, facciano noto al giudice tutelare che intendono di assumerne le funzioni:

1º i principi della Famiglia Reale, salvo che si tratti di tutela di altri principi della stessa Famiglia;

2º il Primo Ministro, Capo del Governo;

3º i membri del Sacro Collegio;

4º i Presidenti delle Camere legislative;

5º i Ministri Segretari di Stato.

Con la modificazione del primo comma il progetto ha precisato che, per quanto trattasi di dispense di diritto, le persone a cui favore la dispensa è disposta, possono dichiarare di non volersene valere e di volere invece assumere le funzioni tutelari, che anche in questo caso debbono essere attribuite dal giudice a norma degli articoli precedenti. Non occorre parlare dell'aggiunta riguardante il Primo Ministro Capo del Governo ed i Membri del Sacro Collegio, ai quali è ovvio che non potesse darsi una posizione diversa da quella attribuita al Presidente del Senato o della Camera dei Deputati ed ai Ministri. Si è colmata una lacuna del codice vigente. L'eccezione non concerne invece i principi della Famiglia Reale, lasciandosi libertà di disciplinare la materia nella legge speciale.

Il progetto non ha riprodotto i numeri 4 e 5 dell'art. 272 cod. civ. concernenti i presidenti del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e delle Corti giudiziarie, i direttori generali dei Ministeri e i Capi delle amministrazioni provinciali, perchè, pur trattandosi di persone investite di alte funzioni, non si è creduto che esse dovessero essere sottratte di diritto all'adempimento di un *munus publicum* qual'è la tutela. Il giudice tutelare evidentemente non ricorrerà all'opera loro se non quando lo crederà indispensabile; ma, in tal caso, proprio da così eminenti personalità deve essere dato il buon esempio dell'adempimento di un dovere, al quale secondo il nuovo ordinamento si annette, ancor più di prima, grandissima importanza dal punto di vista sociale.

ART. 412.

(Art. 273 codice civile).

(Persone dispensate a loro domanda).

Hanno diritto di essere a loro domanda dispensati dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

- 1° i militari in attività di servizio;
- 2° gli arcivescovi, i vescovi ed i ministri dei culti aventi cura d'anime;
- 3° le donne;
- 4° chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
- 5° chi ha più di tre figli minori;
- 6° chi esercita altra tutela;
- 7° chi per la distanza della sua residenza dalla sede principale degli interessi del minore non può esercitare la tutela senza notevole pregiudizio dei propri interessi;
- 8° chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- 9° chi ha missione dal Governo fuori del Regno o per ragioni di pubblico servizio risiede fuori della circoscrizione del tribunale, ove è costituita la tutela.

Per quanto concerne le donne il progetto modifica il codice vigente in conformità dell'art. 4 della Legge 17 luglio 1919 n. 1176, che ha eliminato la parziale incapacità delle donne alle funzioni tutelari. Quanto ai figli, poi, a differenza del codice vigente, non si tiene conto di tutti quelli viventi, bensì di quelli minori, la cura dei quali può effettivamente costituire impedimento

al padre per l'esercizio della tutela. Considerato sotto questo diverso aspetto, è logico che il numero debba essere ridotto, e il progetto lo fissa in tre.

L'esonero dalla tutela viene concesso, a differenza anche qui dal codice vigente, a coloro, per i quali l'esercizio della tutela stessa rappresenterebbe un grave sacrificio, che non è giusto imporre, tanto più quando la tutela è gratuita, salvo casi eccezionali. Al giudice, che ha libertà di decisione, non mancherà in questi casi di trovare chi possa assolvere l'incarico con minore sacrificio e si eviterà il pericolo che l'imposizione di un carico gravoso possa rendere invisibile l'ufficio con quanto svantaggio per il minore è facile immaginare.

Da rilevare è, infine, che dopo i patti lateranensi non poteva omettersi di prendere in considerazione gli arcivescovi, i vescovi ed in genere i ministri di culto aventi cura di anime. Ma deve ricordarsi che, tenuta presente la legge 24 giugno 1929 n. 1159, la disposizione si applica anche ai ministri di tutti i culti ammessi.

ART. 413.

(Art. 275 codice civile).

(Decadenza dal diritto alla dispensa).

Il diritto di essere dispensato dall'assumere la tutela si estingue se non è fatto valere prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sopravvenga dopo assunto l'ufficio.

La decisione del giudice tutelare che rigetta la domanda di dispensa, può essere impugnata avanti il tribunale; ma il tutore è tenuto ad assumere l'ufficio fino a quando, in seguito all'accoglimento del suo ricorso, la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

Il codice vigente (art. 275) non precisa se l'istanza per la dispensa dalla tutela debba essere fatta prima dell'inizio delle funzioni o possa essere fatta anche in corso di tutela.

Dal secondo comma del detto articolo, il quale dice che, quando il consiglio di famiglia rigetta l'istanza di dispensa, il tutore « sarà tenuto intanto a continuare l'esercizio delle sue funzioni » sembra che la domanda possa essere fatta in qualunque momento. Il pro-

getto chiarisce che il diritto alla dispensa deve essere fatto valere, a pena di decadenza, prima della prestazione del giuramento, che segna l'inizio delle funzioni. Quando queste siano state assunte da chi sapeva di potersene esimere, non si ammette che esse possano essere abbandonate, a meno che la causa di dispensa non sopravvenga in corso di tutela, caso per il quale il progetto fa eccezione alla regola suindicata.

Anche il progetto, come il codice, ammette l'impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di dispensa; ed è questo uno dei casi in cui il progetto parla espressamente dell'impugnazione dei provvedimenti del giudice tutelare, che molti, come si è altrove accennato, vorrebbero estesa a tutti i provvedimenti. Forse è da allargare il numero dei casi in cui l'impugnazione può essere ammessa; ma dare genericamente la facoltà di impugnare qualsiasi provvedimento del giudice significherebbe paralizzarne spesso la funzione senza assoluta necessità, data la non grande importanza di alcuni provvedimenti.

ART. 414.

(Art. 262 codice civile).

(Tutela di minori ricoverati in ospizio).

Quando il minore venga ricoverato in un pubblico ospizio o riformatorio e non gli sia ancora stato nominato il tutore, la tutela viene dal giudice tutelare affidata all'amministrazione dell'istituto, la quale può delegarne le funzioni ad uno degli amministratori. La tutela affidata all'amministrazione o delegata ad uno degli amministratori si esercita sotto la vigilanza del giudice nel cui mandamento si trova l'istituto.

È tuttavia in facoltà del giudice di nominare al minore un tutore quando la natura od entità dei beni del minore od altre circostanze lo richiedano.

Il concetto di questo articolo, in forza del quale la tutela dei minori ricoverati negli ospizi o riformatori è affidata all'amministrazione dell'istituto, sta già nel codice vigente (art. 262). Ma poichè il progetto ha dimostrato di dare netta preferenza all'amministrazione individuale anzichè a quella collegiale, non sarebbe male rendere sempre obbligatoria la nomina del tutore scegliendolo

possibilmente fra gli amministratori su proposta del Consiglio d'Amministrazione. E, come in tutti gli altri casi, la nomina stessa dovrebbe rientrare nella discrezionalità del giudice. Si otterrebbe così una distinzione tra organo deliberativo, giudice, e organo esecutivo, tutore, che si è avuto cura di tenere ben distinti in tutti gli altri casi e si avrebbe anche notevole vantaggio a fini della responsabilità. Diverrebbe superfluo, se così si facesse, il secondo comma dell'articolo.

ART. 415.

(Tutela affidata al comitato di patronato).

La tutela dei minori poveri, che non hanno nel luogo di loro residenza parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere dal giudice tutelare deferita al comitato di patronato dei minori e in difetto di tale comitato alla congregazione di carità del comune di loro residenza o ad altro ente od associazione di pubblica assistenza del comune di residenza del minore. I detti enti delegheranno a questo fine uno dei propri membri ad esercitarne l'ufficio.

Si è discusso se per i minori privi di beni fosse necessaria la nomina di un tutore o se non bastasse per essi l'opera dei comitati di patronato e degli altri enti assistenziali che sono tanto benemeriti per l'allevamento e l'educazione dei fanciulli orfani o abbandonati. Il progetto ha seguito sostanzialmente la seconda corrente rendendo peraltro obbligatoria la delega ad uno dei membri dell'ente per l'esercizio delle funzioni tutelari. Tenuto conto di quanto si è osservato nella nota all'articolo precedente è forse preferibile, per unità di sistema, attribuire sempre la nomina del tutore al giudice, su designazione del Consiglio dell'ente.

ART. 416.

(Tutela dei minori stranieri).

Il giudice tutelare della pretura, nel cui mandamento è la sede principale degli affari di un minore straniero residente nel Regno, tosto che venga a notizia della necessità dell'apertura della tutela, deve darne partecipazione all'autorità diplomatica o consolare dello Stato cui il minore appartiene.

In attesa della costituzione della tutela il giudice tutelare può prendere

i provvedimenti necessari per la protezione della persona del minore e per la conservazione ed amministrazione dei suoi beni.

Qualora le autorità dello Stato, a cui il minore appartiene, non provvedano alla costituzione della tutela, questa viene costituita dal giudice tutelare ed esercitata in conformità alle disposizioni di questo titolo, tenuto conto delle convenzioni internazionali.

Della costituzione della tutela viene data immediata partecipazione al ministero degli affari esteri per le opportune comunicazioni all'autorità dello Stato al quale il minore appartiene.

Si fa luogo alla cessazione della tutela così costituita allorchè il governo dello Stato cui il minore appartiene, dia notizia dell'istituzione di una nuova tutela in conformità delle proprie leggi.

Si è discusso se dovessero applicarsi le disposizioni di questo articolo — che è nuovo, colma una lacuna, e rappresenta un progresso in confronto al codice vigente — anche quando non vi fosse reciprocità da parte dello Stato straniero al quale il minore appartiene. Il progetto ha ritenuto che non dovesse farsi una condizione di reciprocità in una questione di così alta umanità, la cui affermazione reca onore al paese che la fa e lo pone fra quelli che stanno all'avanguardia dell'incivilimento e del progresso, come vi sta il nostro.

Le singole disposizioni che fanno, quando occorre, riferimento alle convenzioni internazionali, non hanno dato luogo a divergenze e non hanno bisogno di speciale illustrazione.

ART. 417.

(Tutela di minori italiani all'estero).

Per la tutela dei minori italiani residenti all'estero l'autorità consolare italiana, che ha giurisdizione sui connazionali ove è la sede principale degli affari del minore, esercita le funzioni di direzione e di sorveglianza della tutela, attribuite al giudice tutelare, applicando, per quanto è possibile, le disposizioni del presente titolo, tenuto conto delle convenzioni internazionali, della legge e del regolamento consolare.

Evidente è la necessità di disciplinare le funzioni tutelari per i minori italiani, per i quali sorga la necessità della tutela; e non si poteva provvedere in modo diverso da quello che è indicato in questo articolo.

ART. 418.

(Art. 248 codice civile).

(Tutela dei figli naturali).

Qualora vengano a cessare durante l'età minore del figlio naturale i poteri spettanti al genitore che lo ha riconosciuto, o la cui paternità o maternità sia stata giudizialmente dichiarata, o si tratti di minori non ricoverati in un ospizio nati da genitori ignoti, si provvede alla nomina di un tutore in conformità delle precedenti disposizioni.

Qualunque sia il motivo (morte o decadenza) per il quale cessa l'esercizio dei poteri del genitore naturale, il progetto dispone con questo articolo l'apertura della tutela. E, come fa il codice vigente (art. 248) prevede anche il caso di minori nati da genitori ignoti e non ricoverati in un ospizio, i quali, sebbene normalmente siano privi di beni, non debbono meno degli altri godere i benefici della provvida legge.

ART. 419.

(Art. 264, 272, 273, 274, 275 codice civile).

(Protutore).

Sono applicabili alla designazione e alla nomina del protutore, alla sua immissione nell'esercizio dell'ufficio, alla sua incapacità, esclusione e dispensa tutte le disposizioni stabilite per il tutore.

Non si fa luogo alla nomina del protutore nei casi in cui la tutela sia assunta dall'amministrazione di un pubblico ospizio o riformatorio o da un suo delegato o sia deferita al comitato per la protezione dei minorenni o ad altro ente.

Si è discusso molto sul mantenimento del protutore nell'ingranaggio tutelare, nel quale esso rappresenterebbe ormai una ruota in più di quelle necessarie, e che pertanto appesantirebbe inutilmente l'ingranaggio stesso; tanto più quando, secondó il progetto, il giudice tutelare può provvedere ai conflitti d'interessi mediante la nomina di curatori speciali ai minori.

L'obiezione è tutt'altro che infondata, ma forse si esagera nelle conseguenze, perchè il protutore può essere sempre utile al

giudice, sia per la vigilanza che può direttamente esercitare sull'operato del tutore, eccitando quando occorra l'intervento del giudice stesso; sia perchè questo nei casi di conflitto di interessi non ha da perdere tempo per la ricerca e per la nomina del curatore speciale, avendo già pronto all'uopo il protutore.

Il primo comma dell'articolo non ha bisogno di chiarimento. Quanto al secondo comma è logico, nel sistema del progetto, che non occorra, nei casi ivi previsti, il protutore le cui funzioni possono essere esercitate da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'ente.

SEZIONE III. — Dell'esercizio della tutela.

ART. 420.

(Art. 277 codice civile).

(Funzioni del tutore).

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta negli atti civili e giudiziali e ne amministra i beni.

Fatta eccezione per l'aggiunta della parola « giudiziali » al fine di eliminare ogni dubbio sulla portata della rappresentanza tutoria, l'articolo riproduce quello corrispondente (277) del codice vigente.

Da segnalare è invece l'impostazione generale delle norme di questa sezione, le quali mettono in essere una più intensa opera di vigilanza a favore degli incapaci, anche se qualcuna di esse può apparire eccessivamente minuziosa e di carattere regolamentare.

ART. 421.

(Art. 280 codice civile).

(Doveri del minore verso il tutore).

Il minore deve rispetto ed obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto che gli è stato destinato, senza permissione del tutore.

Qualora se ne allontani senza permissione, il tutore ha diritto di richiamarlo, ricorrendo, ove sia d'uopo, al giudice tutelare.

Il codice vigente, fissato l'obbligo generico del rispetto e dell'obbedienza del minore verso il tutore, obbligo sancito anche nel progetto, non dice poi come il tutore possa imporre la sua volontà al minore, soprattutto per ciò che concerne l'obbligo dell'abitazione nella casa stabilita nell'interesse del minore stesso, e dà invece a questo il diritto di ricorrere al consiglio di famiglia contro gli abusi del tutore. Tenuto conto delle funzioni del giudice tutelare, non è sembrato necessario riprodurre questa particolare facoltà di reclamo contro il tutore, di cui qualsiasi atto può formare oggetto di doglianza da parte del minore o dei parenti innanzi al giudice tutelare. Il progetto ha invece ritenuto utile precisare il potere del tutore di richiamare e, occorrendo, far costringere il minore indisciplinato a rientrare nella casa che gli è stata assegnata, a somiglianza di quanto è disposto in sede di patria potestà.

ART. 422.

(Art. 279 codice civile).

(Provvedimenti contro il minore traviato).

Il tutore, che non riesca a frenare i traviamenti del minore, ne riferisce al giudice tutelare, il quale, sentiti lo stesso minore, ove sia possibile, il protutore e qualche prossimo parente od affine, ed assunte le opportune informazioni, può ordinare il collocamento del minore in una casa o stabilimento di correzione o di educazione.

Nei casi che non ammettono dilazione, il giudice dà tosto i necessari provvedimenti.

Invece di fare richiamo alle norme sulla patria potestà, come fa il codice vigente (art. 279), il progetto ha preferito riprodurre le norme stesse con le necessarie modificazioni, specialmente per ciò che concerne l'opportunità di consentire al giudice tutelare di provvedere subito nei casi di urgenza, e la necessità in tutti gli altri che egli senta il protutore ed i prossimi parenti.

È da segnalare tale disposizione, perchè in questo e in tutti gli altri articoli in cui è sentita la convenienza di far intervenire i parenti del minore, in ciò che concerne particolarmente la cura della sua persona, il progetto non ha trascurato di tenere in vita la funzione oggi spettante al consiglio di famiglia.

ART. 423.

(Art. 266 codice civile).

(Funzioni del protutore).

Il protutore agisce pel minore e lo rappresenta nei casi in cui l'interesse di questo sia in opposizione con quello del tutore.

Se anche il protutore si trovi in opposizione di interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso di tutela vacante od abbandonata; frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi ed anche gli atti urgenti di amministrazione.

Qualcuno voleva che fossero attribuite esplicitamente al protutore funzioni di vigilanza sul tutore. Neppure l'art. 266 cod. civ. attribuisce al protutore espressamente tali funzioni, e tanto meno è sembrato opportuno conferirglielo nel progetto, che ha dato così largo potere di vigilanza al giudice e agli altri organi di protezione dei minori, che hanno proprio questa funzione fra le loro principali. Dare al protutore una funzione quasi ispettiva sul tutore significherebbe forse intralciare l'opera di costui e, in certo qual modo, attenuarne anche la responsabilità.

Il testo dell'articolo, peraltro, non vieta al protutore, come ai parenti e come a qualsiasi interessato di seguire l'opera del tutore e di segnalarne al giudice le eventuali manchevolezze.

ART. 424.

(Provvedimenti urgenti del giudice tutelare).

Prima della assunzione da parte del tutore o del protutore delle rispettive funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia di ufficio sia sopra richiesta del pubblico ministero o di un parente od affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura della persona del minore o per la conservazione e l'amministrazione del patrimonio. Il giudice può procedere, ove sia d'uopo, alla apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa, e alla nomina di un tutore provvisorio.

Il codice vigente non dà disposizioni per i casi in cui occorranza provvedimenti urgenti nell'interesse del minore. L'art. 281 fa

obbligo al tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui abbia avuto legalmente notizia della sua qualità, di iniziare l'inventario dei beni del minore; e l'art. 289 prescrive che la sua amministrazione deve limitarsi, prima che sia compiuto l'inventario agli affari che non ammettono dilazione. Prima della nomina del tutore nulla potrebbe farsi. Può bene, invece, sorgere nel frattempo la necessità di provvedimenti che non ammettano dilazione senza danno per il minore ed il progetto, con l'art. 424, colma la lacuna del codice.

ART. 425.

(Art. 281 codice civile).

(Inventario).

Il tutore, entro otto giorni dall'assunzione dell'ufficio o dalla notizia a lui pervenuta dello acquisto di altri beni da parte del minore, deve procedere alla formazione dell'inventario, non ostante qualsiasi dispensa.

L'inventario deve essere terminato nello spazio di un mese, salvo al giudice tutelare di concedere una proroga, se le circostanze lo esigano.

Sostanzialmente l'art. 425 riproduce l'art. 281 del codice vigente, salvo la riduzione del termine da dieci a otto giorni, e la menzione dell'acquisto di nuovi beni da parte del minore, che può verificarsi anche in corso di tutela e che importa di conseguenza un nuovo inventario o, almeno, un'aggiunzione al precedente.

ART. 426.

(Art. 282 codice civile).

(Formazione dell'inventario).

L'inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se sia possibile, anche del minore, che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni.

Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se presumibilmente il patrimonio non ecceda il valore di lire venticinquemila.

L'inventario è depositato in originale presso la pretura.

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

Le modificazioni sostanziali di questo articolo concernono la presenza del minore ultra sedicenne durante l'inventario – disposizione di coordinamento con le altre del progetto che ai minori in tale età danno potestà di intervenire negli atti che li riguardano – e l'aumento da lire tremila a lire venticinquemila per il valore del patrimonio, che consente facoltà di esonero dell'inventario, in relazione alla svalutazione odierna della moneta.

Le altre disposizioni sono modificate soltanto per coordinamento col nuovo sistema di tutto questo titolo.

ART. 427.

(Art. 283 codice civile).

(Contenuto dell'inventario).

Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.

Con lieve modificazione di forma è qui riprodotto il primo comma dell'art. 283 del codice vigente. È stato soppresso il secondo comma riguardante direttive del consiglio di famiglia nella stima dei mobili e nella descrizione degli immobili.

ART. 428.

(Art. 284 codice civile).

(Inventario di stabilimenti o di aziende).

Se nel patrimonio del minore esistono stabilimenti industriali o commerciali o importanti aziende agricole, si procede con le forme usate in commercio o nella economia agraria alla formazione dell'inventario dello stabilimento o dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'art. 426. Questi particolari inventari sono pure depositati presso la pretura e il loro riepilogo è riportato nell'inventario generale.

Il progetto aggiunge alla corrispondente norma del codice vigente la menzione delle importanti aziende agricole, delle quali

deve pur tenersi conto, in considerazione del grande incremento che va prendendo presso di noi l'economia rurale, favorita dalle iniziative e dagli incoraggiamenti diretti e indiretti del Governo Fascista.

ART. 429.

(Beni amministrati da curatore speciale).

Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita ad un curatore speciale. Se questi abbia formato di tali beni un inventario particolare, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.

Deve pure il curatore comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione e dargli pronta notizia degli atti da lui compiuti eccedenti la ordinaria amministrazione, salvo che il disponente non lo abbia esonerato.

Può darsi che al minore, prima che si apra la tutela, siano stati donati o lasciati beni, la cui amministrazione sia stata affidata, per volontà dello stesso donante o testatore, ad un curatore speciale. Poichè non vi sarebbe ragione di violare tale volontà per l'apertura della tutela, il progetto lascia i beni anzidetti all'amministrazione del curatore speciale, ma dispone che essi siano inclusi nell'inventario generale in modo che il giudice tutelare possa sorvegliare l'andamento di tutta la gestione patrimoniale del minore.

ART. 430.

(Inventario di eredità).

Il giudice tutelare può disporre che l'inventario cui deve procedersi per l'accettazione di una eredità devoluta per intero al minore, abbia a valere anche per l'esercizio della tutela.

In ogni caso l'inventario deve chiudersi con un prospetto dello stato attivo e passivo del patrimonio.

Trattasi del caso in cui l'intero patrimonio del minore da assoggettare a tutela consista soltanto nei beni lasciategli e per i quali si è dovuto fare l'inventario a norma dell'art. 930 cod. civ., mante-

nuto nel progetto sulle successioni. La formazione di un nuovo inventario potrebbe spesso, in tal caso, costituire una duplicazione superflua del primo ed una inutile spesa, che il progetto consente al giudice di evitare.

ART. 431.

(Art. 285 codice civile).

(Dichiarazione di debiti o crediti del tutore).

Il tutore che abbia debito, credito od altre ragioni verso il minore, deve farne esatta dichiarazione prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio ha obbligo di interpellarlo al riguardo.

Nel caso di inventario senza opera di cancelliere o di notaio, l'interpellazione è fatta dal giudice tutelare.

In ogni caso si fa menzione nell'inventario o nel verbale di deposito, della interpellazione e della dichiarazione del tutore.

Il codice vigente prescrive che la dichiarazione debba essere fatta « prima che incomincino le operazioni relative all'inventario ».

Tenuto conto della più rigida disciplina e vigilanza alla quale il tutore viene sottoposto, del giuramento che egli ha già prestato nell'assumere le sue funzioni e cioè prima ancora di iniziare le operazioni d'inventario, e delle sanzioni stabilite dall'articolo seguente, il progetto ha ritenuto che si potesse dar tempo al tutore stesso di fare la dichiarazione prima della chiusura dell'inventario, che dovrà essere lo specchio fedele della situazione patrimoniale del minore e che soltanto con la chiusura delle operazioni si può considerare completo e definitivo.

ART. 432.

(Art. 286 codice civile).

(Omissione della dichiarazione).

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato, non ne ha fatto dichiarazione, decade da ogni suo diritto.

Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.

Con qualche lieve modificazione di forma si riproduce l'articolo 286 del codice vigente.

ART. 433.

(Art. 288 codice civile).

(Rettificazione dell'inventario).

Se l'inventario non è formato regolarmente o è incompleto, il giudice deve disporre che sia tosto rettificato, completato e rinnovato.

Il tutore che omette di fare l'inventario o lo fa infedele, è tenuto al risarcimento dei danni e può anche essere rimosso dalla tutela.

Per quanto fosse insita nei larghi poteri del giudice tutelare, il progetto ha voluto per maggiore chiarezza e per richiamare il giudice stesso all'importanza dell'atto, dare la disposizione del primo comma di questo articolo.

Il secondo comma riproduce l'articolo 288 cod. civ.

ART. 434.

(Art. 287 codice civile).

(Deposito di titoli e valori).

Il tutore, appena assunto l'ufficio, deve depositare presso un istituto di credito della provincia designato dal giudice tutelare, i titoli al portatore, il denaro contante e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore, che rimarranno presso l'istituto sino a quando, compiuto l'inventario, il giudice non avrà al riguardo deliberato. Il tutore può trattenere le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento ed educazione del minore e di amministrazione.

Il giudice lo può autorizzare a custodire presso di sé valori che nel complesso non eccedano l'importo di lire cinquemila.

Anzichè la Cassa Depositi e Prestiti come nel codice vigente (art. 287) è indicato nell'articolo un istituto di credito della provincia per facilitare le operazioni relative e per avere l'istituto stesso più vicino che sia possibile alla sede della tutela. Le altre lievi modificazioni di dettaglio non hanno bisogno di illustrazione.

ART. 435.

(Art. 289 codice civile).

(Atti urgenti per il patrimonio).

Prima che sia compiuto l'inventario, il tutore può fare tutti gli atti urgenti per la conservazione ed amministrazione del patrimonio.

Con lievi modificazioni di forma è qui riprodotto l'art. 289 del codice vigente.

ART. 436.

(Art. 290 e 291 1° comma codice civile).

(Provvedimenti del giudice tutelare).

Compiuto l'inventario il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

1° sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se abbia compiuto gli anni dieci, e richiesto, ove sia d'uopo, l'avviso del comitato di patronato dei minorenni;

2° sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando la somma oltre la quale comincia l'obbligo del tutore di impiegare gli avanzi del reddito, e il termine entro il quale deve essere fatto l'impiego;

3° sulla vendita dei beni mobili soggetti a facile deperimento e di quelli che non sia opportuno conservare;

4° sulla continuazione o cessazione dell'esercizio degli stabilimenti commerciali o industriali che si trovino nel patrimonio del minore e sulle relative modalità e cautele;

5° sul modo di soddisfare i debiti del minore di mano in mano che si rendano liquidi ed esigibili.

Sono qui trasferite nel giudice tutelare le funzioni che, negli articoli corrispondenti del codice vigente, sono attribuite al consiglio di famiglia, con le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie od opportune, come quelle del n. 1 (sentire il minore di 10 anni); del n. 4 (decidere sulla continuazione o cessazione dell'esercizio di stabilimenti commerciali e industriali e – forse non sarebbe male aggiungere « importanti aziende agricole » – che pos-

sono avere notevole influenza sulle sorti del patrimonio del minore); del n. 5 sul soddisfacimento dei debiti del minore nel modo meno sfavorevole per lui.

ART. 437.

(Impiego del denaro).

Il tutore deve investire in modo fruttifero il numerario esistente nel patrimonio del minore e le somme ritratte dalla esazione dei crediti o dalla alienazione di beni immobili o mobili, nonchè gli avanzi delle rendite.

Questo articolo è quasi un proemio di quello che segue e che determina l'impiego dei capitali del minore.

ART. 438.

(Investimento dei capitali).

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

1° in titoli di credito dello Stato italiano o garantiti dallo Stato medesimo;

2° nell'acquisto di beni immobili situati nel Regno;

3° in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni situati nel Regno ed in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario;

4° in depositi fruttiferi in conto corrente o a risparmio presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di pietà.

Il giudice, sentito il protutore, può per motivi particolari autorizzare un investimento diverso da quelli sopra indicati.

Qualcuno riteneva eccessivo prescrivere così dettagliatamente l'impiego dei capitali del minore, per lasciare al tutore sotto il controllo del giudice tutelare una più ampia libertà di azione nell'interesse del minore stesso. Nel progetto si è preferito invece fissare — come è fatto in alcuni codici stranieri — chiare e precise direttive per il normale investimento dei capitali, lasciando tuttavia al giudice tutelare la facoltà, in casi eccezionali, di disporre un impiego diverso se risulti sicuramente più vantaggioso per il minore.

ART. 439.

(Art. 287 e 298 codice civile).

(Titoli al portatore).

Qualora nel patrimonio del minore si trovino titoli al portatore, il tutore deve farli iscrivere al nome del minore, salvo che il giudice tutelare non ne disponga la conversione in altro impiego o il deposito in cauta custodia.

I titoli al portatore, per la facilità di dispersione e di sottrazione, meritano una norma particolare e, come già provvede il codice vigente, anche il progetto sancisce per essi speciale disposizione.

ART. 440.

(Art. 296 codice civile).

(Poteri e limiti del tutore nell'amministrazione).

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

1° prestare il consenso al matrimonio e alle relative convenzioni, all'adozione, all'emancipazione del minore, o esercitare azioni riguardanti lo stato di lui; in tali casi il giudice deve se possibile, sentire i parenti ed affini del minore entro il terzo grado;

2° alienarne i beni, eccettuati i frutti e i mobili di lieve valore o soggetti a facile deperimento, costituire pegni od ipoteche e compiere ogni altro atto di disposizione;

3° fare acquisti di beni, eccettuati i mobili necessari per uso del minore, per l'economia domestica o l'amministrazione del patrimonio;

4° riscuotere capitali, dare denari a mutuo, consentire alla cancellazione di ipoteche e allo svincolo di pegni, assumere e soddisfare obbligazioni, salvo che riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del patrimonio;

5° accettare eredità o rinunciarvi, accettare legati o donazioni soggetti a pesi o condizioni, procedere a divisioni e promuovere i relativi giudizi;

6° fare contratti di locazione di immobili eccedenti il novennio o che in ogni caso vadano a scadere oltre un anno dalla maggiore età;

7° stipulare o consentire contratti di lavoro o di tirocinio del minore per durata superiore ad un anno;

8° fare compromessi o transazioni, accettare concordati, promuovere azioni giudiziarie, salvo che si tratti di denuncie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto per finita locazione, o di azioni per riscuotere i frutti o di qualsiasi provvedimento conservativo.

Il progetto ha ritenuto che, per meglio mettere in evidenza i singoli atti, fosse tecnicamente più opportuno distinguerli in numeri separati, apportando contemporaneamente ai casi preveduti nell'art. 296 del codice vigente quelle rettifiche che sono suggerite dall'esperienza.

In sostanza il progetto mira, elencando atti di semplice amministrazione, a tenere ben distinti i poteri deliberativi del tutore da quelli del giudice tutelare.

ART. 441.

(Art. 297, comma 2° codice civile).

(Vendita dei beni).

Nell'autorizzare vendite di beni mobili od immobili, il giudice tutelare determina se esse debbano farsi ai pubblici incanti o per offerte private, fissando in ogni caso la somma al di sotto della quale la vendita non potrà avere luogo.

Nell'autorizzare la vendita il giudice deve stabilire il modo di erogazione e di reimpiego del prezzo.

Con modificazioni tecniche e con l'aggiunta di fissare senz'altro nel decreto autorizzativo della vendita il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo – disposizioni di cui è ovvia l'opportunità – il progetto riproduce le norme del codice vigente.

ART. 442.

(Minore autorizzato a locare il proprio lavoro).

Con l'autorizzazione del giudice tutelare, il tutore può consentire al minore che abbia compiuto gli anni sedici di locare il proprio lavoro, di stipulare i relativi contratti e di esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono.

Deve anche vigilare sul modo con cui il minore impiega in tutto o in parte il guadagno che ritrae dal proprio lavoro o dall'esercizio della milizia, di un impiego, professione od arte; e può concedergli altresì il libero godimento e l'amministrazione dei beni a lui lasciati o donati per interpretare l'esercizio di un impiego, professione od arte.

Il giudice può, per gravi motivi, revocare tale concessione.

Sulla convenienza della disposizione non vi è da spendere parole, poichè, tenuto conto delle esigenze della vita moderna occorre

dare al minore lavoratore una certa autonomia, vigilandolo, però, sempre perchè da questa non debba derivare danno a lui stesso. Il termine di età è stato fissato in sedici anni per coordinamento con termini simili fissati in varie altre disposizioni del progetto; ma non sarebbe male uniformare il termine stesso con quello fissato in 15 anni dalle leggi sul lavoro, (Cfr. art. 6 R. D. 26 febbraio 1928 n. 471).

ART. 443.

(Art. 295 codice civile).

(Tutore autorizzato a farsi coadiuvare).

Il giudice tutelare, se particolari circostanze lo richiedano, può, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Sostituito il giudice tutelare al Consiglio di famiglia, questo articolo è identico a quello corrispondente del codice vigente.

ART. 444.

(Art. 303 codice civile).

(Contabilità della tutela).

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente od affine del minore.

È nuovo il secondo comma, di cui non può disconoscersi l'opportunità, perchè protutore e parenti, attraverso l'esame del conto, possono dare preziose notizie al giudice tutelare sul modo con cui il tutore tiene l'amministrazione del patrimonio del minore, ed il giudice può essere messo in grado di dare più prontamente e più adeguatamente i provvedimenti del caso.

ART. 445.

(Retribuzione al tutore).

L'esercizio della tutela non dà diritto a retribuzione; ma il giudice tutelare, avuto riguardo all'entità del patrimonio e alle difficoltà dell'ammi-

nistrazione, può concedere al tutore ed eventualmente anche al protutore un'equa remunerazione.

Che in via di massima la tutela debba essere gratuita, data la sua natura di *munus publicum* accentuata col progetto, è principio tradizionale su cui tutti si è perfettamente di accordo. Ma la richiesta dell'opera altrui a beneficio del minore non può spingersi fino al punto di pretendere dal tutore li sacrificio senza compenso di gran parte della propria attività (si pensi ad un minore provvisto di un notevole patrimonio) con danno per sè.

Se ciò si imponesse finirebbe per esserne pregiudicato lo stesso minore i cui interessi non sarebbero adeguatamente curati dal tutore. È necessario, dunque, che l'eccezione sia stabilita, come fa il progetto.

Va da sè che il giudice tutelare provvederà ad evitare – e non sarà difficile – il pericolo di abusi sia nelle richieste di retribuzione sia nel modo di percepirla.

ART. 446.

(Art. 292 e 293 codice civile).

(Cauzione).

Il giudice tutelare, tenuto conto della natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore la prestazione di una cauazione, determinandone l'ammontare e le modalità.

Egli può, anche nel corso della tutela, liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauazione che avesse prestata.

La sostanza di questo articolo è in riassunto quella contenuta negli articoli 292 e 293 del codice vigente. Sulla facoltà data al giudice di imporre la cauazione – e, quando ne sia il capo, di liberarne il tutore – non è sorta divergenza. Il giudice, d'altra parte, valuterà equamente i casi in cui la difficoltà di prestare la cauazione da parte del tutore possa indurre a dispensarlo dall'ufficio, come, del resto, qualche codice straniero (es. il germanico § 1787 n. 6) dà espresso diritto al tutore stesso.

ART. 447.

(Responsabilità del tutore e del protutore).

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza di un buon padre di famiglia.

Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato dalla violazione dei propri doveri. In eguale responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

Per quanto la responsabilità del tutore e del protutore possa derivare dai principi generali, il progetto ha voluto precisare il grado di diligenza, quella del *bonus pater familias*, che il tutore deve porre nell'adempimento dei suoi doveri. Si evita così ogni possibilità di discussione per sapere se occorra o non la *diligentia quam in suis* da parte del tutore, e costui conosce già in modo preciso con quali criteri deve procedere nella cura della persona e nella gestione dei beni del minore.

ART. 448.

(Art. 291 cap. codice civile).

(Responsabilità del tutore per impiego di capitali in proprio vantaggio).

Il tutore che impiega a proprio vantaggio i capitali del minore o li tiene infruttiferi, è tenuto verso il minore agli interessi civili, oltre agli eventuali danni.

L'art. 291 cod. civ. stabilisce che il tutore diventa, dopo tre mesi, responsabile degli interessi di qualunque somma eccedente le spese strettamente necessarie. Il progetto costringe in modo più sicuro il tutore all'immediato impiego dei capitali del minore, mettendo, senza lasso di tempo, a carico del tutore stesso gli interessi dei capitali che il tutore tiene infruttiferi o impiega a proprio profitto. Al fine di evitare pregiudizio al patrimonio del minore le due ipotesi si equivalgono, per quanto la seconda sia, per sè considerata, di gravità maggiore. Ma, a prescindere che di ciò può tenere conto il giudice tutelare nel valutare la condotta del tutore nel-

l'amministrazione, non deve dimenticarsi che se derivino danni al minore dal mancato o dallo intempestivo impiego dei capitali, il tutore ne risponde.

SEZIONE IV. — Dei comitati di patronato dei minori.

ART. 449.

(Funzioni dei comitati).

I comitati incaricati del patronato dei minori in conformità delle leggi speciali coadiuvano il giudice tutelare nell'esercizio delle sue funzioni.

Essi debbono :

1° segnalare prontamente al giudice i casi nei quali occorre costituire una tutela o una curatela ;

2° informarlo sulle persone idonee ad assumere l'ufficio ;

3° riferire intorno alle attitudini del minore per la scelta dell'arte o del mestiere o per il suo avviamento agli studi ;

4° denunciare gli abusi del tutore.

Questo e l'articolo successivo possono dirsi di coordinamento fra il codice e le leggi speciali di assistenza all'infanzia. Non poco per il buon funzionamento del nuovo sistema di tutela dipenderà proprio dal modo con cui questo coordinamento avverrà. Non bisogna essere scettici sulla utilità pratica di questi organi assistenziali per la cui istituzione e per il cui perfezionamento è oggi una gara in tutti gli Stati, fra i quali il nostro è all'avanguardia come in altri campi del progresso civile. Devesi invece aver fede nell'incremento degli organi stessi, nell'allargamento e nell'affinamento delle loro funzioni, che saranno propiziatrici di bene per la prosperità del corpo e per l'elevazione morale di tanti fanciulli, che hanno avuto la grande sventura di perdere o di non aver mai conosciuto i genitori.

L'art. 449 indica i principali compiti che i comitati (per la specificazione dei quali ci si riporta, come è logico, alle leggi speciali) debbono assolvere nell'opera di collaborazione col giudice delle tutele; ma non è escluso che questa opera possa avere più ampi svolgimenti e ulteriore più particolareggiata disciplina nella legislazione speciale.

ART. 450.

(Enti che possono sostituire i comitati).

Ove non esistano comitati, le funzioni ad essi spettanti possono dal giudice tutelare essere deferite alla congregazione di carità o ad altro ente di pubblica assistenza.

Ci riportiamo a quanto è stato detto nella nota all'articolo precedente.

SEZIONE V. — Della cessazione dell'ufficio del tutore.

ART. 451.

(Doveri del tutore esonerato).

Il tutore che chiede di essere esonerato dall'ufficio deve continuare l'esercizio della tutela sino a che il nuovo tutore non abbia assunto le funzioni, salvo che il giudice tutelare non disponga che egli sia provvisoriamente sostituito dal protutore.

Della cessazione dell'ufficio del tutore il codice vigente non parla se non con qualche accenno indiretto a proposito delle disposizioni sul rendimento dei conti della tutela. Il progetto ha voluto, dunque, colmare una lacuna con l'art. 451 e con i due seguenti, che non hanno bisogno di speciale illustrazione e che sono stati concordemente deliberati.

ART. 452.

(Esonero per eccessiva onerosità dell'ufficio).

Il giudice tutelare può in ogni tempo concedere al tutore l'esonero dall'ufficio se l'esercizio di esso gli sia soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

Vedere la nota all'articolo precedente.

ART. 453.

(Rimozione o sospensione del tutore).

Oltre i casi indicati nell'art. 410, il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o di abuso dei suoi poteri, o sia divenuto insolvente o si sia dimostrato inetto ad adempiere i doveri del suo ufficio od abbia commessa un'azione, anche estranea alla tutela, la quale menomi la fiducia che ogni tutore deve ispirare.

Il giudice non può rimuoverlo, se non dopo di averlo sentito o regolarmente citato.

Nei casi che non ammettono dilazione, il giudice può sospendere il tutore dall'esercizio della tutela. Nei casi meno gravi può limitarsi a rivolgergli un severo richiamo.

Vedere la nota all'art. 451.

SEZIONE VI. — Del rendimento del conto finale.

ART. 454.

(Art. 302 e 304 codice civile).

(Obbligo del rendiconto).

Il tutore che cessa dalle funzioni o, in caso di morte, i suoi eredi devono subito fare la consegna del patrimonio, e nel termine di due mesi presentare al giudice tutelare il conto finale dell'amministrazione della tutela.

Il giudice può concedere una proroga.

Se il conto non sia stato presentato senza giustificato motivo, il giudice può infliggere una multa fino a lire duecento per ogni giorno di ritardo.

L'obbligo del rendiconto è già stabilito dal codice vigente; ma il progetto lo precisa e lo accentua in quanto impone un termine per la presentazione, che a qualcuno sembrava troppo breve, e sancisce penalità per il caso di ritardo.

ART. 455.

(Contenuto del rendiconto).

Il conto finale deve contenere lo stato di consistenza del patrimonio e il prospetto delle riscossioni, delle spese e dei residui da eseguirsi.

Esso deve terminare con un riepilogo ed essere corredato dai documenti giustificativi, eccetto che per le partite rispetto alle quali non si suole riportare ricevuta.

Anche sul contenuto del conto finale della gestione tutelare il codice vigente tace, ed il progetto colma la lacuna con questo articolo, di ben facile interpretazione.

ART. 456.

(Esame del conto - Azione di rendiconto).

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore e il suo legale rappresentante ad esaminare il conto ed a presentare le loro osservazioni.

Se non vi siano osservazioni, il giudice che non riscontri irregolarità o lacune, dichiara, con decreto, approvato il conto. In caso contrario emette decreto di non approvazione.

Se il conto non sia stato presentato o non sia approvato, gli interessati possono esercitare l'azione di rendiconto o di responsabilità in confronto del tutore o dei suoi eredi nella sede contenziosa.

Questo articolo determina la fine delle funzioni del giudice tutelare rispetto alla tutela di un determinato minore. Dopo che il giudice abbia messo il minore, divenuto ormai maggiore, in grado di esaminare il conto della tutela e di fare le sue osservazioni, e dopo che abbia emesso il suo decreto approvando o non approvando il conto, il giudice stesso nulla ha più da fare per la tutela di cui si tratta. Le eventuali azioni ulteriori seguono il loro corso secondo le ordinarie norme di competenza e di procedimento.

ART. 457.

(Art. 309 codice civile).

(Prescrizione dell'azione).

L'azione di rendiconto e l'azione di responsabilità si prescrivono nel termine di tre anni dalla notificazione del decreto indicato nell'articolo precedente.

Se la tutela cessi prima che il minore sia divenuto maggiore, il termine decorre dal compimento della maggiore età.

L'azione di impugnativa di singole partite del conto si prescrive col

decorso di un anno dalla scoperta di errori, omissioni, falsità delle partite stesse, ma non oltre i cinque anni dal termine della tutela.

Il termine di tre anni fissato nel primo comma per la prescrizione delle azioni di rendiconto o di responsabilità sembrava a qualcuno troppo breve in confronto del decennio concesso dal codice vigente. Il progetto ha stabilito tale riduzione non soltanto perchè verso l'abbreviazione di tutti i termini di prescrizione è decisamente orientata la dottrina e la legislazione per le esigenze del tempo odierno; ma, inoltre, perchè l'intervento del giudice tutelare disposto con l'articolo precedente vale anche quale efficace richiamo dell'interessato alla salvaguardia dei propri interessi. Sembra che, dopo tale richiamo un triennio di tempo dalla notificazione del decreto concernente il conto sia più che sufficiente.

ART. 458.

(Registro delle tutele – Comunicazioni all'ufficio di stato civile).

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono subito iscritti, a cura del cancelliere, l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portino modificazione nello stato patrimoniale o personale del minore.

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in calce all'atto di nascita del minore.

Il progetto non riproduce il titolo XI del codice vigente, che riguarda i registri delle tutele dei minori o degli interdetti, e delle cure degli emancipati od inabilitati. Si è preferito dettare una apposita disposizione in ciascuno dei rispettivi titoli, di carattere generico, poichè le specificazioni possono essere rinviate ai regolamenti.

ART. 459.

(Art. 303 codice civile).

(Esenzione da tasse di bollo e registro).

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti annuali ed il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e registro.

Per quanto concerne il contenuto di questo articolo non abbiamo che da riprodurre la relazione al progetto.

« Nell'accingersi alla revisione dell'istituto della tutela dei minori al fine di introdurvi quelle riforme che valgono ad assicurare una più efficace protezione degli interessi materiali e morali degli incapaci privi del naturale presidio dei genitori, la Commissione ha espresso un voto rispondente ad un criterio di elementare giustizia, oltrechè ad una condizione indispensabile per il buon funzionamento dell'istituto nella grandissima maggioranza delle tutele, costituite da patrimoni di scarsa entità. Essa pone come principio assiomatico che il servizio della tutela deve essere gratuito prima ancora che da parte del tutore e del protutore, da parte dello Stato », per il quale la cura degli incapaci, che è uno dei più sacri doveri della società, « non dovrebbe costituire una sorgente di reddito ». Il principio si trova espresso in questi termini nel processo verbale del 3 maggio 1865 della Commissione per il coordinamento delle disposizioni del codice civile; la quale ne traeva la troppo modesta conseguenza di chiedere il rigetto della proposta per la soppressione nell'art. 317 del progetto (art. 303 del codice), delle parole « in carta non bollata » riferentisi agli stati annuali dell'amministrazione del tutore. Meglio avrebbe fatto quella Commissione se, coerentemente al principio da essa proclamato, avesse senz'altro introdotto nel testo del codice una norma generale esonerante da ogni tributo gli atti della tutela, precludendo così le iniziative in propria sede del Ministero delle finanze per comprendere questi atti fra quelli soggetti alle tasse di bollo e di registro. Ognuno si rende conto che per i modesti patrimoni l'assoggettamento di ciascuno atto della tutela alla tassa di bollo si risolve in una vera iniquità, che non può non reagire in senso deprimente sull'attività degli organi tutelari, preoccupati dell'onere fiscale inerente ai provvedimenti che sono chiamati a provocare nell'interesse della persona e dei beni del minore ».

CAPO II.

Dell'emancipazione.**ART. 460.**

(Art. 311 codice civile).

(Condizioni per la concessione).

Al minore che abbia compiuto diciotto anni l'emancipazione può essere accordata dal giudice tutelare sull'istanza dei genitori, del tutore o dello stesso minore, sentiti in quest'ultimo caso i genitori od il tutore.

Il giudice tutelare non può accordare l'emancipazione senza il consenso dei genitori, se non concorrano gravissime ragioni.

Non tutti erano d'accordo sul mantenimento di questo istituto giuridico, sia perchè alcuni, ispirandosi all'esempio di qualche codice straniero, ritenevano che potesse omettersi senza alcun inconveniente, sia perchè altri, pur riconoscendo l'utilità di disposizioni per i minori che, all'approssimarsi della maggiore età, dimostrano precocità di senno e capacità di attendere ai propri affari osservavano che a questa esigenza si provvede già con le disposizioni sull'anticipazione della maggiore età (art. 4).

Ma la maggioranza dei compilatori del progetto, è stata d'avviso che non ci si debba preoccupare delle facili critiche, anche se non del tutto infondate, quando si riesca a salvaguardare nel miglior modo gli interessi dei minori. Ora non v'è dubbio che una gradazione di capacità è possibile nel minore che abbia compiuto i diciotto anni; ed occorre allora lasciare che il giudice tutelare possa valutare se convenga meglio per il minore stesso che gli si conceda la capacità piena data dall'anticipazione della maggiore età, oppure la meno piena capacità che si attribuisce con l'emancipazione.

Questa, dunque, è stata mantenuta nelle linee fondamentali fissate dalla tradizione e riprodotte nel codice vigente.

L'art. 460, come l'art. 311 cod. civ. dà la possibilità di emancipare il minore che abbia compiuto i diciotto anni. La differenza fra il codice e il progetto sta in ciò che per il codice il pretore non fa altro che prendere atto della dichiarazione del padre o del consiglio di famiglia che concede l'emancipazione; per il progetto in-

vece la funzione del giudice è determinatrice dell'atto. È, infatti, il giudice tutelare che concede l'emancipazione sull'istanza degli interessati.

Il carattere prettamente individualistico della emancipazione odierna viene modificato dalla evidente aggiunta di elementi pubblicistici. Tali sono l'accertamento che l'organo statale deve compiere sulle dichiarazioni degli interessati e l'ammissione di una eccezione alla legge fatta non più dal singolo ma dallo Stato stesso per il tramite di un suo organo. Circa l'obiezione dell'intervento statale nel campo familiare, non abbiamo che a riferirci a quanto abbiamo detto nella nota all'art. 402.

Come conseguenza di questo orientamento è data facoltà al giudice tutelare di concedere l'emancipazione su istanza dello stesso minore ed anche contro la volontà dei genitori quando concorrano gravissime ragioni. La disposizione è stata inclusa non senza fondati dissensi, in quanto si osservava essere giusto e logico che il giudice tutelare deliberi sull'iniziativa dei genitori, ma che, quando questi espressamente neghino il loro assenso, un provvedimento di eccezione non è mai consigliabile, poichè soltanto i genitori possono in determinate circostanze sapere se vi sia un qualche pregiudizio per il minore nell'attribuirgli capacità di agire, anche se limitata.

ART. 461.

(Art. 314 codice civile).

(Nomina del curatore).

Nel dichiarare l'emancipazione, il giudice tutelare nomina al minore un curatore.

Se il minore abbia i genitori viventi è nominato curatore il padre e, nel caso in cui egli cessi o sia sospeso dall'esercizio della patria potestà, la madre.

Nel caso in cui i genitori siano separati legalmente è nominato curatore il genitore, cui il minore sia stato affidato.

Con l'aggiunta dell'ultimo comma nel quale si è ritenuto opportuno prevedere anche il caso di separazione legale fra i genitori, l'art. 461 riproduce sostanzialmente le disposizioni contenute

nell'art. 314 del codice vigente, poichè, pur essendo fatta dal giudice la nomina del curatore, egli *deve* nominare il genitore cui spetta l'esercizio della patria potestà.

ART. 462.

(Art. 310, 315 codice civile).

(Emancipazione di diritto).

Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

La nomina del curatore del marito minore ha luogo a norma dell'articolo precedente.

Alla donna minore maritata è nominato curatore il marito, o il curatore o il tutore di questo.

Qualora sia vedova, ovvero separata legalmente dal marito, è nominato curatore il padre o la madre.

L'emancipazione di diritto col matrimonio è così logica e tradizionale che nessun dissenso vi è stato al riguardo sebbene qualche codice straniero moderno (es. germanico) non la preveda più.

Salvo lievi emendamenti nulla di sostanziale è innovato con l'art. 462 in confronto alle norme vigenti.

ART. 463.

(Art. 317, 318, 319, 320 codice civile).

(Capacità dell'emancipato).

L'emancipazione conferisce al minore la capacità di fare da sè gli atti che non eccedono la semplice amministrazione.

Per stare in giudizio e per gli atti eccedenti la semplice amministrazione è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, che deve prima sentire il curatore.

Il minore può con la sola assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto condizione di idoneo impiego.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore ed il curatore è nominato un curatore speciale nei modi previsti dall'art. 373, comma 5°.

Il conto della precedente amministrazione è reso al minore emancipato assistito dal suo curatore. Se il conto deve essere reso da quest'ultimo è nominato dal giudice tutelare un curatore speciale.

Le varie disposizioni concernenti gli atti che lo emancipato può compiere e quelli che non può compiere e i casi in cui sorga

conflitto tra emancipato e curatore sono contenute in quattro articoli del codice vigente, che il progetto ha riunito in uno, data l'unicità della materia. Neppur qui sono da segnalare innovazioni sostanziali, ad eccezione di quella del secondo comma, per il quale il minore può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione anche senza il consenso del curatore purchè ottenga l'autorizzazione del giudice tutelare, il quale deve sentire il curatore, ma può disporre contrariamente alla volontà da lui espressa.

ART. 464.

(Art. 321 codice civile).

(Revoca dell'emancipazione).

Quando gli atti del minore ne dimostrino la incapacità ad amministrare, l'emancipazione può essere revocata dal giudice tutelare, su istanza dello stesso minore o dei suoi genitori ovvero d'ufficio.

Dal giorno della revoca dell'emancipazione il minore rientra sotto la patria potestà o nello stato di tutela e vi rimane fino alla maggiore età compiuta.

La novità in questo articolo, che nel resto riproduce quello del codice vigente, salvo le modificazioni richieste dal nuovo sistema, consiste nella facoltà data all'emancipato di chiedere egli stesso la revoca dell'emancipazione.

Nulla di strano che l'emancipato, il quale si persuada che egli non ha ancora la maturità sufficiente per governarsi quasi da sè nella vita, chieda di rientrare sotto le ali paterne o sotto tutela. Perchè non dovrebbe provvedersi alla revoca anche in questo caso quando, al pari che negli altri, siano salvaguardati i diritti dei terzi?

Il giudice, infine, come oggi il consiglio di famiglia può d'ufficio disporre la revoca dell'emancipazione quando ne ravvisi la necessità.

ART. 465.

(Registrazioni e comunicazioni).

I provvedimenti con i quali il giudice tutelare concede o revoca l'emancipazione debbono, a cura del cancelliere, essere subito iscritti in apposito

registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in calce all'atto di nascita dell'emancipato.

Sarà illustrata a suo tempo, in sede di atti dello stato civile, la convenienza di fare risultare, come in una biografia giuridica, dall'atto di nascita di ciascuna persona tutte le modificazioni che concernono il suo stato e la sua capacità. Da ciò la necessità che di ogni provvedimento o atto che si riferisca alla persona stessa sia data pronta notizia all'ufficiale dello stato civile per l'occorrente annotazione in calce all'atto di nascita.

TITOLO XI.

Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'infermità di mente in generale.

CAPO I.

Dell'interdizione e dell'inabilitazione.

ART. 466.

(Art. 324 codice civile).

(Dichiarazione di interdizione).

Il maggiore di età ed il minore emancipato, i quali si trovino in condizione di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti.

Le insufficienti e spesso non perfettamente chiare norme del codice vigente in materia di interdizione e d'inabilitazione hanno dato luogo a non poche questioni che affaticano dottrina e giurisprudenza.

Primo compito del progetto è stato quello di eliminare tali questioni, dando poi una disciplina organica alla materia secondo i voti formulati dalla dottrina e secondo le direttive che possono indursi dalle decisioni giurisprudenziali.

Questi concetti sono esaurientemente esposti nella relazione. Riteniamo che basti, pertanto, riprodurne qui la parte necessaria.

« Il titolo in esame è uno di quelli in cui, pur essendo state conservate inalterate le linee essenziali del regolamento predisposto dal codice per gli istituti che ne sono l'oggetto, più ampie e profonde sono state le innovazioni di sostanza e di forma che il progetto ha in questi introdotte. Ciò si deve soprattutto alla insufficienza ed ai vizi ben noti dell'accennato loro regolamento attuale, causa precipua delle numerose e gravi controversie che in materia dividono la dottrina e la giurisprudenza.

« Il progetto ha voluto eliminare almeno la parte più rilevante di tali controversie e predisporre una disciplina più unitaria e completa della materia e al tempo stesso maggiormente idonea ad assicurare una più intensa protezione non solo delle persone contro cui l'interdizione o l'inabilitazione siano state promosse, ma anche dei terzi che entrino in rapporto con loro. Esso perciò fra altro, tratta insieme, in un unico capitolo, dell'interdizione e dell'inabilitazione — eliminando così le attuali questioni circa i limiti di estendibilità delle disposizioni dettate dal codice per l'interdizione alla inabilitazione — e tende a trasportare nel codice civile alcune disposizioni contenute nel codice di rito o in qualche legge speciale, che per la loro natura sembrano trovare in quello una sede più adeguata. Esso dedica inoltre un apposito capitolo alla infermità di mente non accompagnata da interdizione od inabilitazione, come anche ai casi di perturbamento mentale anche non abituale e del tutto passeggero.

« I presupposti ritenuti dal progetto necessari e sufficienti perchè si possa, ed anzi, trattandosi di provvedimento sostanzialmente imposto dalla tutela degli interessi dell'infermo di mente, si debba procedere alla pronuncia dell'interdizione, sono quelli stessi che stabilisce il codice attuale: abituale infermità di mente, da cui sia affetto un maggiore di età o un minore emancipato, ed avente tale gravità da rendere l'infermo incapace di provvedere ai propri interessi ».

V'era qualcuno che, non a torto, avrebbe preferito non parlare in questo articolo del minore emancipato, osservando che al caso in cui si rivelasse la dolorosa necessità di privare costui della limitata capacità concessagli sarebbe sufficiente la revoca dell'emancipazione.

Ma è prevalso il concetto, già affermato nell'art. 324 del codice vigente, che quando le condizioni mentali dell'emancipato siano divenute tali da non lasciar sperare prossima la guarigione e così gravi da giustificare il provvedimento d'interdizione, di cui si preveda la durata anche per la maggiore età, sarebbe un fuor d'opera la revoca dell'emancipazione alla quale dovrebbe seguire a breve scadenza l'altro provvedimento di interdizione.

ART. 467.

(Art. 339, 340 codice civile).

(Dichiarazione di inabilitazione).

Il maggiore di età che, pur non essendo incapace di provvedere ai propri interessi, abbia per abituali infermità di mente bisogno di assistenza per provvedervi convenientemente, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che per prodigalità, per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti o per vita dissoluta espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati i sordomuti e i ciechi dalla nascita, che non abbiano ricevuto una rieducazione sufficiente.

L'innovazione al codice vigente in questo articolo è notevole. Nel primo comma sono precisati gli elementi essenziali per l'inabilitazione, nel senso che alla generica espressione dell'art. 339 cod. civ. « infermo, il cui stato di mente non sia talmente grave da far luogo alla interdizione » si sostituisce quella sopra indicata, dalla quale risulta a prima lettura che l'infermo di mente ha una limitata capacità di provvedere ai propri interessi ma ha necessità della integrazione della capacità stessa perchè quegli interessi siano convenientemente tutelati.

Più notevole ancora è, nel secondo comma, la differenza fra progetto e codice. Questo parla soltanto dei prodighi; quello aggiunge gli alcoolizzati e gli stupefatti, i quali, pur non essendo inclusi nella categoria degli infermi di mente veri e propri, sono indubbiamente minorati nelle forze psichiche ed hanno, quindi, bisogno di essere difesi per la propria debolezza contro l'abuso che altri possa fare di questa. Altra aggiunta non meno rilevante è

quella concernente coloro che menano vita dissoluta, i quali, pur potendo avere normale capacità nella trattazione degli affari, si lasciano trascinare dall'impeto delle passioni ad atti inconsiderati e nocivi per se stessi e per la loro famiglia.

L'inabilitazione funziona, dunque, qui non soltanto a difesa dell'individuo ma anche a difesa degli interessi della famiglia. È questo un concetto che, come abbiamo già visto per altri istituti giuridici, segna un costante orientamento del progetto in adempimento delle direttive che erano state date dal Governo Fascista alla Commissione Reale.

Quanto ai ciechi ed ai sordomuti il progetto inverte la norma del codice. Questo sancisce la inabilitazione *de iure* a meno che non sia dimostrata la conseguita capacità di provvedere ai propri affari; il progetto rende, invece, facoltativa l'inabilitazione quando sia dimostrato che il cieco o il sordomuto non abbia ricevuto l'educazione sufficiente a potersi governare da sé nella vita. Oggi la scienza ha così grandemente progredito nei metodi di educazione di queste persone, tanto duramente colpite dalla sfortuna, che esse riescono, con la forza dell'intelligenza e con la tenacia della volontà, a dimenticare il motivo della loro naturale inferiorità in confronto di coloro che hanno completa perfezione di tutti i sensi, e a farlo quasi dimenticare anche agli altri, cui danno mirabile esempio. Imporre, dunque, ad essi una inabilitazione di diritto significa offenderli in ciò che hanno più caro, la conquista della capacità a dispetto della natura. Quando, peraltro, si provi che questa conquista non è avvenuta, è evidente che il cieco e il sordomuto debbono essere difesi al pari degli altri minorati nella capacità.

Discussione è sorta prima e dopo la compilazione del progetto se dovesse farsi menzione della nascita, come tempo dal quale deve sussistere la cecità o il sordomutismo. Non parlarne significa dare la possibilità di imporre l'inabilitazione ad una grande categoria di persone che, pur avendo avuto la sventura di perdere la vista o l'udito e la favella, potevano avere avuto in precedenza pienezza di capacità e non averla perduta malgrado la sventura. Parlarne significa, per contro, escludere, anche quando ve ne

fosse bisogno, molte persone dal beneficio dell'assistenza recata con l'inabilitazione sol perchè esse, nate con i sensi perfetti, li hanno perduti dopo, talvolta anche nella prima infanzia quando cioè non potevano avere acquistata alcuna capacità. Il parlare, però, o non parlare della nascita può avere importanza fino a che si discute sulla base della norma del codice vigente. Bisogna, infatti, tener presente che, avendo il progetto resa facoltativa la dichiarazione della inabilitazione ed avendola subordinata alla dimostrazione che il sordomuto o il cieco non hanno pienezza di capacità, non ha importanza l'accertamento del passato, se cioè non vi sia stata l'educazione di un senso che non ha mai funzionato, o la rieducazione di un senso che funzionò già per tempo più o meno lungo. Le parole « dalla nascita » potrebbero, dunque, essere soppresse senza inconvenienti, anzi con vantaggio; ma il progetto ha voluto mantenerle perchè meglio risultasse la inversione della norma del codice.

ART. 468.

(Art. 325 codice civile).

(Dichiarazione nell'ultimo anno di minore età).

La dichiarazione d'interdizione o d'inabilitazione può aver luogo anche durante l'ultimo anno della minore età con effetto dal raggiungimento della maggiore età.

Si è discusso se convenisse mantenere questa disposizione, sostanzialmente corrispondente a quella dell'art. 325 cod. civ., dal momento che l'art. 4 del progetto consente il prolungamento dello stato di minore età fino al 25° anno. Ma, come fu rilevato nella nota al detto art. 4, la disposizione di tale articolo prevede non il caso di una infermità mentale con carattere permanente bensì un ritardo di sviluppo per il quale è consigliabile semplicemente l'attesa di qualche anno, senza che sia necessario procedere al giudizio e al grave provvedimento di interdizione; e nemmeno a quello meno grave della inabilitazione, che ha pure per base o un'infermità mentale lieve o stati morbosì, non già un semplice ritardo nel raggiungimento della pienezza dello sviluppo psichico del giovine.

ART. 469.

(Art. 326, 339 codice civile).

(Chi può promuovere l'interdizione o l'inabilitazione).

L'interdizione o l'inabilitazione può essere promossa dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore dell'interdicendo o inabilitando, ed in ogni caso dal giudice tutelare.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trovi sotto patria potestà od abbia per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza dei genitori medesimi o del giudice tutelare.

Su due punti deve richiamarsi l'attenzione circa le innovazioni contenute in questo articolo: l'uno riguarda la legittimazione attiva per provocare l'interdizione o l'inabilitazione, l'altro concerne l'unicità del procedimento iniziale.

In merito al primo punto sembra superfluo ricordare tutte le dispute intorno alla interpretazione della locuzione « qualsiasi congiunto » usata nell'art. 326 del codice vigente per indicare coloro che sono legittimati ad agire per far dichiarare l'interdizione di una persona. Non si ripeterà mai abbastanza che questo è un provvedimento di grande gravità e che l'iniziativa di un giudizio, il quale per sé solo può essere causa di danno non lieve per l'infermo, non può essere affidata senz'altro a qualsiasi congiunto. Se, infatti, per « congiunto » si ha da intendere « parente » come qualcuno vuole, le sorti di uno sventurato potrebbero essere poste inizialmente in mano di chi può non avere – per la lontananza della parentela – alcun affetto verso l'interdicendo o, peggio, della minaccia di agire per l'interdizione può valersi a fini non approvabili. Il progetto, perciò, ha ristretto la possibilità di promuovere l'interdizione, oltre al coniuge, ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo.

È pure previsto il caso di inerzia da parte loro ed allora è consentita l'azione (non però in alternativa bensì in concorso con i parenti) al tutore e al giudice tutelare.

Sono poi tutti esclusi – ad eccezione del giudice tutelare – e l'iniziativa è riservata ai genitori quando si tratti di interdire, a norma dell'articolo precedente, una persona nell'ultimo anno di

minore età, soggetta pertanto a patria potestà o emancipata avente uno dei genitori per curatore.

Per evitare, infine, che anche da parte di parenti possa agirsi non nell'interesse dell'interdicendo ma per motivi disonesti – intendendosi la parola nella sua più larga accezione – il progetto ha tutta una serie di disposizioni, dall'art. 471 all'art. 477, che esamineremo fra poco e che mirano tutte a scongiurare il pericolo or accennato.

La seconda delle novità sopra indicate concerne la unicità del procedimento tanto per l'interdizione come per l'inabilitazione. Dopo qualche lieve esitazione iniziale, i compilatori sono stati concordi in questa proposta, per la quale è data al giudice la possibilità di dichiarare – come vedremo nell'articolo seguente – l'inabilitazione in un giudizio promosso per l'interdizione e viceversa, quando gli elementi che emergono dal giudizio stesso facciano deliberare per l'una o per l'altra dichiarazione, senza la necessità di fare un nuovo giudizio se, secondo gli elementi anzidetti, il giudice avesse dovuto respingere la domanda presentatagli. Economia di giudizi, dunque, economia di tempo e soprattutto risparmio di giorni penosi per l'interdicendo o per l'inabilitando.

ART. 470.

(Dichiarazione d'ufficio).

Sulla istanza di interdizione può essere dichiarata anche di ufficio la inabilitazione, e viceversa, se ciò corrisponde alle condizioni della persona contro cui l'istanza è promossa.

Nel caso che sull'istanza di inabilitazione si debba emettere una dichiarazione di interdizione, l'interdicendo deve essere avvertito anche di ufficio.

Per quanto concerne la utilità e la illustrazione di questo articolo ci riportiamo alla nota all'articolo precedente.

ART. 471.

(Intervento nel giudizio).

Le persone autorizzate a presentare l'istanza di interdizione o di inabilitazione possono intervenire nel giudizio iniziato da alcune di esse, per aderire od opporsi all'istanza.

In questo e negli articoli seguenti sono contenute disposizioni, che, avendo carattere procedurale, avrebbero dovuto essere rinviate, a stretto rigore, al codice di procedura civile. Ma poichè esse valgono ad integrare il sistema dell'istituto, così com'è ora disciplinato nel progetto, e qualcuna trova anche preciso riferimento in articoli del codice civile vigente (es. quella concernente l'interrogatorio dell'interdicendo) si è voluto mantenerle in questo capo, salvo lo spostamento in sede di coordinamento generale

ART. 472.

(Poteri dell'autorità giudiziaria).

L'autorità giudiziaria, in tutto il corso della causa, può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori atti ad accertare se concorrano i requisiti necessari per l'accoglienza della domanda.

Cfr. la nota all'art. 471.

ART. 473.

(Art. 836 codice procedura civile).

(Competenza).

La domanda d'interdizione o d'inabilitazione è fatta con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione la persona contro la quale è proposta ha la residenza, o se questa non sia conosciuta, il domicilio, o, se anche questo sia ignoto, la dimora.

Cfr. la nota all'art. 471.

ART. 474.

(Art. 327 codice civile e 837 codice procedura civile).

(Esame dell'interdicendo o inabilitando. — Nomina del tutore o curatore provvisorio).

Il tribunale, qualora non creda di rigettare senz'altro la domanda, dispone l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sempre che ciò sia possibile e per essi non pregiudizievole, e può, se ciò sia necessario, nominare un tutore provvisorio, affinchè prenda cura dei beni e della persona dell'interdicendo od un curatore provvisorio perchè assista l'inabilitando negli atti

eccedenti la semplice amministrazione. Il tribunale dà gli altri provvedimenti ritenuti opportuni.

Questi provvedimenti, come pure la nomina del tutore o del curatore provvisorio, possono essere disposti in ogni stadio della causa.

La necessità dell'interrogatorio dell'interdicendo è già sancita dal codice vigente; il progetto non fa che confermarla estendendola all'inabilitando per le considerazioni accennate nella nota all'art. 471. Vi sono casi, peraltro, in cui non sarebbe possibile interrogare l'interdicendo, come per es. se egli fosse in stato di pazzia furiosa; ed altri in cui l'interrogatorio pur essendo possibile riuscirebbe di pregiudizio all'interdicendo, come per es. nel caso di infermità che lascia tranquillo l'ammalato fino a che egli non abbia la sensazione che altri lo considera folle. In tali casi basterà che il giudice compia un'ispezione personale, senza fare alcun interrogatorio.

Il progetto ha, poi, sostituito con migliore tecnica del codice vigente, le parole « amministratore provvisorio » — che mettevano in essere una ibrida figura giuridica, la quale dava luogo a qualche inconveniente interpretativo — con le altre « tutore provvisorio » per l'interdicendo e « curatore provvisorio » per l'inabilitando, che meglio precisano la funzione che l'uno e l'altro sono chiamati a compiere sia riguardo alla persona, sia riguardo ai beni rispettivamente dell'interdicendo e dello inabilitando.

ART. 475.

(Richiamo contro la nomina e contro altri provvedimenti).

Contro la nomina del tutore o curatore provvisorio e contro gli altri provvedimenti previsti nell'articolo precedente si può, anche dalle persone autorizzate a promuovere l'interdizione o l'inabilitazione ma rimaste estranee, proporre richiamo in via contenziosa alla stessa autorità giudiziaria che li ha disposti.

Trattasi di una misura cautelare per la eventualità che il giudice possa essere tratto in errore da parenti poco scrupolosi, che vogliano, per interessi propri od altrui ma non dell'interdicendo, far dichiarare l'interdizione o l'inabilitazione di persona che non sia

da interdire o da inabilitare; o che si mettano in condizione di ottenere la nomina a tutore o a curatore provvisorio per non esercitarne poi le funzioni secondo la nobiltà del fine e la generosità cui dovrebbe sempre esserne ispirato il compimento. È vero che anche su queste tutele vi è la vigilanza del giudice tutelare; ma non è inopportuno che ai più direttamente interessati anche semplicemente per ragione di affetto, sia dato modo di richiamare l'attenzione del magistrato su fatti che egli può aver visto deformati dalle male arti altrui.

ART. 476.

(Art. 838 codice procedura civile).

(Persone da sentire).

L'interdizione o l'inabilitazione non può essere pronunciata se non preceda l'esame stabilito nell'art. 474 comma primo.

Devono inoltre essere sentiti personalmente il richiedente, il rappresentante o curatore dell'interdicendo od inabilitando e, se siano stati già nominati, il tutore o il curatore provvisori.

L'autorità giudiziaria può sentire i parenti, gli affini dell'interdicendo o dell'inabilitando, il giudice tutelare ed assumere le altre informazioni opportune.

Anche le disposizioni contenute in questo articolo mirano a tutelare gli interessi dell'interdicendo e dell'inabilitando.

ART. 477.

(Esame medico).

L'interdizione o l'inabilitazione per infermità di mente, cecità o sordomutismo dalla nascita, per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti non può essere pronunciata senza previo esame della persona contro cui è promossa, da parte di uno o più medici.

Si può prescindere da tale esame, se esso sia stato compiuto nei modi prescritti, entro i sei mesi precedenti, in occasione dell'internamento dell'infermo in un istituto di cura, e risulti non essersi verificato nelle condizioni mentali dell'infermo un cambiamento essenziale.

All'esame previsto nei commi precedenti si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 495.

Sebbene quando si parli di perizia si veda in trasparenza una non sempre lieve nota di spese e di onorari, l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando da parte di un medico o di un collegio medico, mentre dà al giudice una grande garanzia sul vero stato dell'interdicendo o dell'inabilitando, fa astenere dalla domanda coloro che volessero presentarla a cuor leggero o per ragioni non confessabili.

Il secondo comma dell'art. 477 precisa quando tale esame possa omettersi e la disposizione non ha bisogno di essere illustrata.

ART. 478.

(Art. 328 codice civile).

(Registrazioni e comunicazioni. — Efficacia della sentenza).

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza che pronunzia l'interdizione o l'inabilitazione o dichiara non farsi luogo ad esse devono a cura del cancelliere essere immediatamente annotati nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le relative annotazioni in calce all'atto di nascita.

Il decreto e la sentenza indicati nel comma precedente, salvo il caso previsto nell'art. 468, producono i loro effetti dall'annotazione nell'apposito registro. Nella sentenza che dichiara non farsi luogo all'interdizione od all'inabilitazione può disporsi che i provvedimenti adottati in linea provvisoria rimangano in tutto o in parte in vigore fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

La prima parte dell'articolo impone la pubblicità dei provvedimenti concernenti l'interdizione o l'inabilitazione, come applicazione del principio, già accennato in materia di assenza, di adozione, di tutela, di emancipazione e che più particolarmente si esaminerà in sede di atti di stato civile, per cui ogni provvedimento che, comunque, venga a modificare lo stato delle persone deve essere portato a conoscenza di terzi mediante annotazioni in un unico atto, quello di nascita, esaminando il quale i terzi stessi debbono essere sicuri di avere tutte le notizie importanti che al riguardo possono essere ad essi indispensabili per evitare danni nel compimento di atti giuridici. Per maggiore garanzia è stabilito (come già nel codice vigente — art. 345) uno speciale registro da tenere nella can-

celleria del tribunale sul quale, a cura del cancelliere, debbono essere immediatamente annotati i provvedimenti di cui trattasi. L'importanza di questo registro e della sua regolare tenuta aumenta nel progetto perchè dalla annotazione decorrono gli effetti dei provvedimenti. Si ha così un preciso punto di partenza per tali effetti e si eliminano gli inconvenienti, che oggi si lamentano come conseguenza della formula adottata nell'articolo 328 cod. civ., il quale, dicendo che l'interdizione produce il suo effetto dal giorno della sentenza, non dà spesso ai terzi la possibilità di conoscere tempestivamente la verità sullo stato esatto di capacità giuridica della persona con cui debbono avere rapporti.

ART. 479.

(Efficacia degli atti compiuti prima della sentenza).

Se la sentenza che stabilisce non farsi luogo alla interdizione od alla inabilitazione sia passata in giudicato, si considerano validi gli atti compiuti, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dalla persona contro cui l'istanza fu proposta mentre la persona stessa, in virtù di sentenze o decreti emanati nel corso del giudizio, si trovava fornita di tutore o curatore provvisorio o era in istato di interdizione od inabilitazione.

Se sopra una istanza d'interdizione sia stata pronunciata l'inabilitazione con sentenza passata in giudicato, gli atti non eccedenti la semplice amministrazione compiuti dalla persona contro cui l'istanza fu proposta, si considerano validi, benchè compiuti durante il periodo in cui, in virtù di decreti o sentenze emanati nel corso del giudizio, l'inabilitato si trovava fornito di tutore provvisorio o era in stato d'interdizione.

Quest'articolo, in conformità della prevalente dottrina e giurisprudenza, mira ad eliminare questioni e dubbi che sono sorti nella pratica e che potrebbero maggiormente trovare appiglio, senza l'art. 479, tenuto presente il testo dell'art. 478.

La rigida applicazione del principio affermato in quest'ultimo articolo, dice la relazione « avrebbe portato alla conseguenza che, nell'ipotesi in cui il processo si fosse chiuso con una sentenza passata in giudicato dichiarante non farsi luogo all'interdizione od alla inabilitazione, si dovessero tener per invalidi gli atti compiuti, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dall'interdi-

cendo o inabilitando dopo l'entrata in vigore di quelle sentenze e di quei decreti. Ora una tale conseguenza è stata espressamente ripudiata dal progetto. Essa, per vero, mentre non sembra affatto imposta dalle esigenze della protezione delle persone contro cui il giudizio sia stato promosso, sarebbe, per contro, in grave contrasto con quelle della tutela dei terzi che fossero entrati in rapporti con le persone medesime. A queste perciò non può essere data la facoltà di chiedere l'annullamento dei rapporti da esse posti in essere, anche senza l'osservanza della prescritte formalità, durante il periodo testè accennato.

« Ciò ha affermato il progetto nel primo comma dello art. 479. I principî informatori di questo sono stati poi estesi, nel comma successivo, all'ipotesi in cui, sopra un'istanza d'interdizione, sia stata pronunciata con sentenza passata in cosa giudicata l'inabilitazione e alla persona contro cui l'istanza venne promossa sia stata, nel corso del giudizio, nominato un tutore provvisorio od essa sia stata addirittura interdetta ».

ART. 480.

(Dichiarazione limitata a periodo determinato).

L'autorità giudiziaria può limitare la dichiarazione d'interdizione o d'inabilitazione al periodo per cui fu accertata l'esistenza delle cause di esse, anche se prima della pronunzia della sentenza queste siano cessate.

La stessa norma deve osservarsi nei giudizi di impugnativa delle sentenze di interdizione o di inabilitazione, se le cause di queste siano cessate dopo la pronunzia della sentenza impugnata.

Con questo articolo il progetto ha inteso colmare una lacuna del codice vigente, che tace per quanto concerne l'ipotesi in cui nelle more del processo siano venute a cessare le cause che hanno determinato l'interdizione o l'inabilitazione. La sorte degli atti compiuti nel periodo in cui le cause stesse sussistevano rimane incerta attualmente. Con la nuova disposizione del progetto, se il giudice può riuscire a precisare la durata del periodo durante il quale le cause, che avrebbero giustificato l'interdizione o l'inabilitazione, effettivamente sussistevano, è giusto che anche per quel

periodo limitato siano tutelati gli interessi della persona che è stata vittima dell'infermità e, occorrendo, anche quelli di coloro che hanno contrattato con essa.

ART. 481.

(Art. 329, 339 codice civile).

(Condizione giuridica dell'interdetto e dell'inabilitato).

L'interdetto è in istato di tutela ; l'inabilitato in istato di curatela.

Le disposizioni relative alla tutela dei minori e quelle relative alla curatela dei minori emancipati sono comuni rispettivamente alla tutela degli interdetti ed alla curatela degli inabilitati.

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo o del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 474. Per l'interdicendo non si fa luogo a nomina di protutore provvisorio.

Il tribunale può stabilire con la sentenza d'inabilitazione che l'inabilitato non possa compiere determinati atti non eccedenti la semplice amministrazione senza l'autorizzazione del giudice tutelare a norma dell'art. 463, comma secondo.

Sostanzialmente sono qui riprodotte le disposizioni contenute nell'art. 329 cod. civ. per gli interdetti e nell'art. 339 cod. civ. per gli inabilitati. Ma è precisato lo stato di curatela in cui viene a trovarsi l'inabilitato, che è parificato all'emancipato, ed è conferita al tribunale la facoltà di vietare all'inabilitato il compimento di determinati atti che, non eccedendo la semplice amministrazione, egli avrebbe potuto normalmente compiere. Qualcuno non era favorevole a questa facoltà data al tribunale, ma si è finito per consentirla soprattutto per considerazioni d'ordine pratico. Il tribunale potrà, valutate le condizioni dell'inabilitando e tutto l'insieme delle circostanze, stabilire se sia preferibile nell'interesse dello stesso inabilitando che atti di semplice amministrazione ma di notevole importanza non possono essere compiuti senza autorizzazione del giudice tutelare. E non si snatura con ciò l'istituto dell'inabilitazione, mutandone i limiti fissati nei primi due commi dello stesso articolo 481, poichè il tribunale deve precisare gli atti di semplice amministrazione o il gruppo di atti che non potranno

essere liberamente compiuti dall'inabilitato. Si tratta dunque, mentre la regola resta ferma, di consentire una semplice eccezione che potrà nella pratica costituire un non piccolo vantaggio per l'inabilitato.

ART. 482.

(Art. 330, 339 codice civile).

(Nomina del tutore e del curatore).

Il tutore dell'interdetto ed il curatore dell'inabilitato sono nominati nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione. Nella scelta deve essere data la preferenza al coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente, al padre, alla madre, ad un figlio maggiore di età dell'interdetto o dell'inabilitato ed al tutore o curatore designati per testamento od atto notarile dal genitore superstite, sempre che non sia ritenuta più corrispondente all'interesse dell'interdetto o dell'inabilitato la nomina di altra persona.

Sino all'effettiva presa di possesso da parte del tutore o curatore rimane in carica il tutore o curatore provvisorio, che sia stato eventualmente nominato.

Il tutore ed il curatore sono sempre dativi. Il progetto non ammette, al contrario del codice vigente, tutori o curatori di diritto; ma, come nella tutela dei minori, stabilisce una graduatoria di preferenze nella nomina, di cui il magistrato deve tener conto, se non ostino gravi ragioni. Si dovrebbe, anzi, completare il coordinamento parlando di designazione da parte del genitore che per ultimo ha esercitato la patria potestà, anzichè di « genitore superstite »; e consentendo che la designazione stessa possa essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, anzichè « per atto notarile » (Cfr. gli articoli 406 e 407 del progetto).

ART. 483.

(Art. 331, 332 codice civile).

(Dispensa dalla presentazione del conto annuale).

Quando la tutela sia esercitata dal coniuge, dal padre, dalla madre o da un figlio dell'interdetto, il giudice tutelare può dispensare il tutore dall'obbligo di presentare i conti annuali menzionati nell'art. 444.

Con gli emendamenti di forma richiesti dalla diversità di sistema adottato nel progetto, l'art. 483 riproduce l'eccezione stabilita nell'art. 331 del codice vigente per la dispensa del coniuge, dei genitori e del figlio dell'interdetto dall'obbligo della presentazione del conto annuale dell'esercizio della tutela.

ART. 484.

(Art. 333 codice civile).

(Durata delle funzioni del tutore o del curatore).

Nessuno, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni.

Si ha la riproduzione dell'articolo corrispondente (333) del codice vigente, con la sola aggiunta della menzione della curatela dell'inabilitato per coordinamento con gli articoli precedenti.

ART. 485.

(Art. 334 codice civile).

(Dote e altre convenzioni matrimoniali dei figli dell'interdetto).

La dote e le altre convenzioni matrimoniali dei figli di un interdetto sono regolate dal tutore. Esse debbono essere approvate dal giudice tutelare, il quale sente, se sia possibile, i prossimi parenti ed affini dell'interdetto.

La modificazione contenuta nel secondo periodo di questo articolo, in confronto al testo dell'articolo 334 cod. civ., è stata fatta per ovvie ragioni di coordinamento.

ART. 486.

(Art. 335, 341 codice civile).

(Annullabilità di atti dell'interdetto o inabilitato).

Salve le disposizioni dell'art. 479, gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza d'interdizione o dopo la nomina del tutore provvisorio o durante il periodo indicato nell'art. 480 sono annullabili. Tuttavia l'annullamento non può essere pronunziato se l'altro contraente dimostri che non sia deri-

vato o non possa derivare alcun pregiudizio patrimoniale o morale all'interdetto e che egli agì in buona fede.

Le disposizioni del comma precedente sono applicabili agli atti eccedenti la semplice amministrazione fatti dall'inabilitato senza l'osservanza delle prescritte formalità dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio o durante il periodo di cui all'art. 480.

L'azione di annullamento non può essere proposta, se non dall'interdetto, dall'inabilitato, dal tutore o dal curatore, anche se essi siano provvisori, o dagli eredi od aventi causa dell'interdetto o dell'inabilitato.

Il codice vigente (art. 335) sancisce la nullità di diritto degli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza d'interdizione od anche dopo la nomina dell'amministratore provvisorio; il progetto invece dichiara gli atti stessi semplicemente annullabili. La innovazione corrisponde ai voti di un'autorevole parte della dottrina ed è stata accolta dalla maggioranza dei compilatori perchè determina un'efficace difesa della buona fede dei terzi, la quale merita di essere tutelata soprattutto quando dal rapporto giuridico creato dall'incapace e dal terzo in buona fede nessun danno sia derivato all'incapace.

Coloro che si dimostravano poco propensi all'innovazione rilevavano che questa potrebbe rappresentare un pericolo per l'incapace, i cui interessi, in dipendenza dell'atto compiuto, non sempre sono esattamente e direttamente valutabili. Osservavano inoltre che questa modificazione tocca nella sua essenza l'istituto dell'interdizione, per il quale è logico che gli atti compiuti dall'interdetto senza le debite autorizzazioni non debbano produrre effetto in conseguenza dello stato stesso di interdizione in cui l'incapace si trova, senza bisogno di compiere ulteriori indagini o far luogo ad apprezzamenti più o meno discrezionali. Rilevavano, infine, che sostanzialmente, in virtù della disposizione in esame, resta ben poca differenza fra le conseguenze degli atti compiuti dall'incapace quando l'interdizione è stata già dichiarata e quelli compiuti quando sussista la causa di interdizione ma questa non sia stata pronunciata, a prescindere che, anche senza questa disposizione, la buona fede dei terzi diligenti è tutelata dai mezzi di pubblicità che, proprio nel loro interesse, sono stati disposti nel progetto.

È stato in contrario osservato che, anche con l'innovazione del progetto, resta ben distinta la condizione dell'incapace prima e dopo la dichiarazione di interdizione nei riguardi della eventuale invalidità degli atti da lui compiuti. Nella prima ipotesi è l'incapace che deve dare la prova della propria incapacità al compimento di rapporti giuridici nel tempo in cui il rapporto fu effettivamente compiuto; nella seconda ipotesi invece tale incapacità è senz'altro coperta dalla dichiarazione di interdizione e spetta al terzo dare la prova non soltanto della propria buona fede ma anche della mancanza di danno per l'interdetto in dipendenza del rapporto stipulato. Ad ogni modo, si è detto, se così non si facesse si finirebbe per dare all'incapace una protezione sproporzionata alle esigenze reclamate dall'equità, e si violerebbe questa trascurando eccessivamente gli interessi dell'altro contraente quando gli interessi dell'incapace non siano stati lesi. Questa considerazione è prevalsa e l'articolo è stato incluso nel progetto.

ART. 487.

(Buona fede dell'altro contraente).

Nei casi in cui, pur essendo l'atto pregiudizievole all'interdetto od all'inabilitato, risulti provata la buona fede dell'altro contraente, l'autorità giudiziaria, può, qualora concorrano speciali circostanze, non annullare l'atto ma imporre al contraente medesimo un'equa indennità.

La disposizione contenuta in questo articolo è un completamento di quella dell'articolo precedente alla cui nota ci riferiamo.

ART. 488.

(Art. 338, 342 codice civile).

(Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione).

Quando venga a cessare la causa che ha dato luogo all'interdizione od all'inabilitazione, queste possono essere revocate ad istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o del giudice tutelare. L'istanza può anche essere proposta, previa autorizzazione del giudice tutelare, dall'interdetto o dall'inabilitato.

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui.

Le modificazioni contenute in questo articolo in confronto agli articoli 338 e 442 del codice vigente sono di coordinamento con le precedenti disposizioni del progetto.

La sostanza è identica tanto per il codice quanto per il progetto, nel senso che cessata la causa che ha dato luogo all'interdizione o all'inabilitazione deve essere fatto cessare lo stato di incapacità o di minorata capacità determinato dai provvedimenti rispettivi di interdizione o di inabilitazione.

ART. 489.

(Annotazione della sentenza di revoca e comunicazioni).

Alla sentenza di revoca dell'interdizione o inabilitazione si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 478.

Si ripete, al momento della cessazione dello stato di incapacità, l'obbligo di dare pubblicità al provvedimento come già era stato disposto per il provvedimento che aveva dichiarato tale incapacità.

ART. 490.

(Impugnabilità della sentenza di revoca).

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione può essere impugnata anche dalle persone menzionate nell'art. 488, che non parteciparono al relativo giudizio.

Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno dell'annotazione della sentenza nel registro menzionato nell'art. 478.

Si è voluto risolvere con questo articolo il dubbio sorto circa la legittimazione attiva a promuovere la revoca per le persone che non parteciparono al giudizio di interdizione o di inabilitazione; e lo si è risolto affermativamente perchè l'allargamento della legittimazione attiva costituisce una più larga garanzia a favore dell'incapace.

ART. 491.

(Effetti della sentenza di revoca).

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti dal passaggio in cosa giudicata.

Gli atti compiuti dopo la domanda di revoca dall'interdetto od inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, si considerano validi.

Si ha qui un punto fisso per la decorrenza degli effetti della sentenza di revoca. Se non si attendesse il momento del passaggio in giudicato della sentenza potrebbe verificarsi spesso, in pratica, il caso di continui mutamenti nella capacità dell'interdetto o dell'inabilitato, al quale ora sarebbe riconosciuta la capacità ed ora no, secondo le pronuncie affermative o negative delle varie sentenze non definitive.

Ma una volta passata in giudicato la sentenza di revoca, è giusto ed equo che questa abbia effetto retroattivo in quanto deve ritenersi che le cause, che avevano dato luogo all'interdizione o all'inabilitazione, fossero cessate al momento della proposizione della domanda e non vi sarebbe allora ragione, di fronte a tale stato di cose, di considerare invalidi gli atti compiuti, sia pure senza le prescritte formalità, da persona per la quale si riconosce che tali formalità non erano necessarie.

ART. 492.

(Revoca d'interdizione con dichiarazione d'inabilitazione).

L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata la istanza di revoca dell'interdizione, non creda che l'infermo abbia riacquisito la piena capacità, può revocare la interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.

Si applica anche in questo caso la disposizione del primo comma dell'articolo precedente.

Gli atti non eccedenti la semplice amministrazione compiuti dall'inabilitato dopo la domanda di revoca dell'interdizione si considerano validi.

Come nel giudizio instaurato per l'interdizione il magistrato può dichiarare soltanto l'inabilitazione, così in quello di revoca può avvenire, com'è disposto nell'articolo, che il magistrato, pure

riconoscendo un notevole miglioramento nelle condizioni dell'infermo di mente, si convinca che egli non abbia ancora raggiunto il perfetto stato di mente che consenta di ridargli pienezza di capacità. In tal caso il magistrato può riconoscere all'infermo la capacità meno piena e, revocando la interdizione e dichiarando l'inabilitazione, consentirgli di provvedere da sè ai propri affari che non importino atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

La disposizione dell'ultimo comma è conseguenza del principio affermato nell'articolo precedente.

CAPO II.

Della infermità di mente in generale.

ART. 493.

(Tutore provvisorio all'infermo di mente).

Il tribunale, col provvedimento con cui autorizza in via definitiva la custodia di una persona affetta da malattia mentale in un manicomio o altro istituto di cura o presso la propria famiglia, può nominare un tutore provvisorio a norma dell'art. 474, previo esame della persona medesima, se sia possibile e per essa non pregiudizievole.

La nomina del tutore provvisorio e la sua revoca devono essere annotate e comunicate a norma dell'art. 478.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Degli atti compiuti durante un perturbamento mentale da persona non interdetta il codice vigente si occupa con le disposizioni degli articoli 336 e 337, inadeguate e creatrici di non poche e non lievi questioni. Il progetto con questo capo « Dell'infermità di mente in generale » ha voluto dare alla non facile materia una disciplina organica, tenendo conto dei due articoli su citati ma integrandone il contenuto sia con norme tolte dalle legge 14 febbraio 1904 n. 36 sui manicomi e gli alienati, sia con altre nuove norme di coordinamento e di completamento.

L'art. 493 e quelli seguenti fino all'art. 496 dettano disposizioni di precauzione a favore degli infermi non interdetti, durante il periodo di tempo nel quale essi sono sottoposti a custodia.

Le misure precauzionali sostanzialmente corrispondono a quelle dettate per gli infermi per i quali è in corso il giudizio di interdizione, facendosi salva l'eventualità di diverse norme di leggi speciali.

ART. 494.

(Durata delle funzioni del tutore provvisorio).

Nel caso in cui il tribunale autorizzi il licenziamento dal manicomio o dall'istituto di cura, il tutore provvisorio continua ad esercitare le funzioni, finchè il tribunale non abbia provveduto diversamente.

Cfr. la nota all'articolo precedente.

ART. 495.

(Provvedimento per gli infermi di mente custoditi).

Il giudice tutelare, per ogni infermo di mente di cui sia stata autorizzata la custodia in un manicomio o in un istituto di cura o presso la propria famiglia, promuove i provvedimenti che convenga adottare in conformità delle disposizioni contenute nel capo precedente.

Non possono essere nominati periti i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo dell'infermo di mente o delle persone sulla cui istanza fu disposta l'ammissione nell'istituto di cura, o del proprietario o del medico dirigente di questo.

Non possono parimenti essere nominati i medici che appartengono all'istituto di cura o che sono con questo in abituali relazioni di affari.

Tenuto conto di quanto è stato rilevato nella nota all'art. 493, le disposizioni di questo articolo non hanno bisogno di speciale illustrazione, essendo di intuitiva evidenza tanto per ciò che concerne i provvedimenti provvisori del giudice tutelare quanto per ciò che si riferisce alla esclusione delle persone indicate negli ultimi due commi dalle funzioni di perito.

ART. 496.

(Sospensione della prescrizione).

Agli infermi di mente, la cui custodia sia stata autorizzata dal tribunale in via definitiva, si applicano le norme sulla sospensione della prescrizione concernente gli interdetti per infermità di mente.

La disposizione di questo articolo è già inclusa nella legge 14 febbraio 1904 n. 36 sui manicomi e sugli alienati e per la sua fondamentale equità non dà luogo a discussioni. Essa è stata trasportata in questo capo che si è ritenuto sede più adatta.

ART. 497.

(Art. 336 codice civile).

(Annullabilità degli atti compiuti durante un perturbamento mentale).

Gli atti compiuti durante un perturbamento mentale, dipendente da qualsiasi causa, sono annullabili, sempre che il loro autore dimostri che furono compiuti in istato di incoscienza e che l'altro contraente ha profittato di tale stato.

L'azione di annullamento degli atti indicati nell'articolo precedente non può essere promossa che dalla persona affetta dal perturbamento mentale o dai suoi eredi od aventi causa, e non oltre cinque anni dalla cessazione dello stato di incoscienza.

Se la persona affetta da perturbamento mentale era al tempo del compimento dell'atto un minore emancipato o un maggiore inabilitato l'azione può essere promossa anche dal curatore.

Se alla persona affetta da perturbamento mentale sia stato successivamente nominato un tutore provvisorio a norma degli articoli 474 e 493 od essa sia stata interdetta, l'azione di annullamento può essere promossa dal tutore anche se è provvisorio.

L'innovazione più importante dell'art. 497 in confronto del codice vigente consiste in ciò, che mentre questo (art. 336) si limita a prevedere il caso dell'infermo di mente non ancora interdetto, il progetto contempla il caso di perturbamento mentale derivante da qualsiasi causa, che abbia messo in stato di incoscienza la persona che ha compiuto l'atto giuridico, di cui si domanda l'annullamento. Si tratta, in altre parole, della così detta incapacità naturale ed il progetto non poteva esimersi dall'occuparsene per evitare tutte le questioni che oggi vi si connettono.

La soluzione è prudente perchè non può farsi luogo all'annullamento dell'atto se chi lo chiede non provi lo stato di incoscienza ed inoltre che l'altro contraente ha profittato di tale stato per far compiere l'atto giuridico, di cui è chiesto l'annullamento. Quando questi due elementi (stato di incoscienza della vittima e

profitto dell'altra parte) concorrano, la sanzione dell'annullamento dell'atto è assolutamente giustificata. Non altrettanto potrebbe dirsi se mancasse anche soltanto il secondo dei detti elementi. Se l'altro contraente non conosceva lo stato di incoscienza in cui versava chi domanda poi l'annullamento dell'atto, era cioè in buona fede e, per giunta, non ha volontariamente tratto profitto da tale stato per il compimento dell'atto impugnato, non sarebbe giusto imporgliene l'annullamento con tutte le sue conseguenze.

Quanto al termine per proporre l'azione di annullamento, v'era chi avrebbe preferito di stabilirne la decorrenza dal momento in cui il contraente, che versava in stato di incoscienza, ha avuto notizia del compimento dell'atto in tale stato, osservandosi, fondatamente, che l'incosciente che ritorna in sé ignora quel che ha fatto durante lo stato di incoscienza e non può da sé stesso pensare a prendere notizia. Ma, considerandosi che la prova del ritorno in coscienza è più facile ad essere stabilita, anche a garanzia dell'altro contraente, di quella relativa alla notizia dell'atto alla persona rientrata in pieno possesso delle facoltà mentali, si è preferita la prima data, come punto di partenza per la decorrenza del termine, anche perchè chi sa di essere rimasto in stato di incoscienza ha il dovere di prendere notizia di quel ch'egli possa avere compiuto durante lo stato anzidetto, ed un quinquennio è tempo più che sufficiente all'uopo.

ART. 498.

(Art. 337 codice civile).

(Impugnabilità di atti dopo la morte dell'infermo).

Gli atti compiuti da una persona in istato di incoscienza non possono essere impugnati dopo la sua morte, se non quando consti che l'altro contraente ha approfittato di tale stato e inoltre che siasi promossa l'interdizione prima della morte o che sia stata autorizzata in via definitiva la custodia della persona o la prova dello stato di incoscienza risulti dall'atto stesso che viene impugnato.

È questa una disposizione che si potrebbe dire di collegamento fra il sistema del codice vigente (art. 337) e quello del progetto.

Secondo questo non basta, infatti, — perchè possano essere impugnati gli atti compiuti da una persona — che ne sia stata promossa l'interdizione prima della morte, o che l'infermità risulti dagli stessi atti impugnati, come vuole il codice; occorre invece che sia dimostrato che l'altro contraente ha profittato dello stato di incoscienza per mettere in essere il rapporto giuridico.

ART. 499.

(Atti compiuti da minori, interdetti o inabilitati in stato d'incoscienza).

Le disposizioni degli articoli 497 e 498 non si applicano agli atti che siano stati compiuti in istato di incoscienza da minori o da maggiori interdetti o inabilitati, e dei quali si possa chiedere l'annullamento per la minore età, per la interdizione o per la inabilitazione dei loro autori.

Questo articolo non è indispensabile, poichè la protezione dello stato di incapacità determinato dalla minore età o dalla interdizione e dell'inabilitazione dell'autore di un atto giuridico, può dare più pronti e più sicuri mezzi, senza necessità di non sempre facili prove, per l'annullamento dell'atto stesso.

L'articolo è stato, tuttavia, incluso nel progetto per evitare, di fronte alle innovazioni contenute negli articoli precedenti, questioni o dubbi di interpretazione al riguardo.

TITOLO XII.

Dell'obbligo degli alimenti.

ART. 500.

(Quando ha luogo).

L'obbligo legale degli alimenti ha luogo quando la persona, cui spetta il diritto, non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Circa l'opportunità di riunire in un titolo autonomo le disposizioni concernenti l'obbligazione alimentare legale, — non dipendente cioè da testamento o da convenzione — v'è stato pieno accordo fra i compilatori del progetto, ai quali erano ben noti gli inconvenienti

cui può dar luogo il fatto che tali disposizioni si trovino disseminate qua e là per il codice civile (la relazione ne dà l'elenco) ed il vantaggio che può ottenersi dallo averle tutte organicamente sistemate sotto un titolo unico, anche se in questo talvolta sia fatto richiamo a disposizioni di altra parte del progetto nelle quali il diritto agli alimenti trova il suo fondamento.

Nella sostanza, come vedremo, le disposizioni di questo titolo riproducono in gran parte quelle del codice vigente; ma le coordinano, le precisano e ne danno un testo che in ogni singola disposizione mira ad evitare, per quanto è possibile, le questioni dibattute in dottrina e in giurisprudenza e a non farne sorgere nuove.

Così nell'art. 500 è fissato il concetto del bisogno, che sta a base del diritto agli alimenti. Dove non sussista il bisogno non deve farsi ricorso alle altrui risorse; ma tale concetto può essere inteso in vari modi. È detto nella relazione che « si è discusso in seno alla Commissione se si possa dire *in bisogno* anche colui il quale, conoscendo un'arte o una professione, non voglia utilizzarla per procacciarsi il sostentamento; e si è da alcuni sostenuto che anche questi vi abbia diritto, mentre da altri il diritto è stato negato in base alla precipua considerazione che l'istituto dell'obbligazione alimentare non deve servire come premio o incitamento all'infingardaggine e all'ozio e meno ancora diventare uno strumento di speculazione a danno del congiunto facoltoso. Ma si è convenuto, che una soluzione rigida ed unica del grave problema non può darsi e che convenga lasciare al giudice di decidere caso per caso, quando il rifiuto di impiegarsi e di lavorare sia ingiustificato e quando no: la formula accolta nel progetto, mentre non pregiudica le decisioni dei singoli casi concreti, vale però a togliere l'ambiguità che è insita nel concetto della *persona in bisogno* e certamente tende ad avviare l'interpretazione verso una soluzione che, mentre non trascura le ragioni della solidarietà umana e familiare, dà un giusto rilievo alla responsabilità individuale e al dovere che ogni uomo ha di produrre con le proprie forze prima di far ricorso, attraverso i vincoli di famiglia o di gratitudine, al patrimonio altrui ».

A ciò si aggiunga che queste considerazioni sono indubbiamente intonate alle direttive fasciste. In un regime di lavoratori e di

produttori non si deve tollerare l'inerzia volontaria, l'ozio, e ciascuno deve rendersi conto che ha il dovere di lavorare, quando e fin che può in relazione alle proprie condizioni sociali, e produrre quanto occorre a procacciarsi coll'opera propria anzitutto i mezzi di sostentamento, contribuendo in pari tempo, nei limiti delle proprie forze, all'aumento della produzione collettiva per il più alto fine del benessere nazionale. Soltanto quando questa possibilità venga a mancare può parlarsi di bisogno; e deve allora riconoscersi il diritto agli alimenti, come è chiaramente espresso dalle parole « non sia in grado di provvedere » usate nell'art. 500.

ART. 501.

(Art. 142 codice civile).

(Persone obbligate alla prestazione).

Le persone che debbono prestare gli alimenti sono obbligate nell'ordine seguente :

1° *il coniuge ;*

2° *i figli legittimi, legittimati e adottivi in concorso tra loro e in mancanza di figli legittimi o legittimati i loro discendenti ;*

3° *i genitori legittimi o adottivi, con precedenza negli adottivi sui legittimi e, in mancanza di genitori legittimi, gli avi e gli ulteriori ascendenti legittimi ;*

4° *i generi e le nuore in concorso tra loro ;*

5° *il suocero e la suocera pure in concorso tra loro ;*

6° *i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.*

Per gli obblighi alimentari dipendenti da rapporti di filiazione naturale l'ordine è quello risultante dagli articoli 289, 290 e 291.

L'ordine in cui sono chiamati gli obbligati alla prestazione degli alimenti è precisato in questo articolo. nel quale sono da rilevare tre innovazioni: a) al n. 2, in cui si impone l'obbligo della prestazione ai figli adottivi in concorso con i legittimi ed i legittimati; b) al n. 3, in cui ai genitori adottivi l'obbligo stesso è imposto con precedenza sui genitori legittimi; c) al n. 6, in cui in caso di concorso tra fratelli germani e unilaterali l'obbligo è imposto con precedenza ai primi. Si tratta di precisazioni di obblighi che sono

in relazione con le condizioni che, nei rispettivi istituti del diritto di famiglia e del diritto successorio, viene fatta alle persone sopra indicate. Non è stato, invece, modificato il codice vigente, nè in senso restrittivo con l'esclusione dei fratelli dall'obbligo alimentare, nè in senso estensivo con l'inclusione degli zii nell'elenco degli obbligati, secondo il sistema in un senso o nell'altro seguito in codici stranieri, per le seguenti considerazioni esposte nella relazione. « Ma nè ampliamenti nè restrizioni sono sembrati consigliabili alla Commissione, non rispondendo nè al sentimento etico nè alla lunga tradizione giuridica che un fratello lasci nella indigenza più assoluta il proprio fratello o peggio la sorella, nè conveniente d'altra parte che il nipote faccia assegnamento sulle sostanze dello zio per darsi bel tempo e non sforzarsi a procurarsi col proprio lavoro i mezzi di sussistenza. Un allargamento anzi sarebbe contrario allo spirito da cui tutto il progetto è animato, ch'è quello (come si dirà più innanzi) di eccitare il senso della personale responsabilità d'ogni uomo e di sospingerlo a lavorare non solo per utile proprio e dei suoi familiari, ma anche e soprattutto per il bene generale della Nazione; questo indirizzo potrebbe, se mai, condurre ad una restrizione, ma è da tener presente che l'obbligo alimentare tra fratelli e sorelle è già, nel codice vigente, sottoposto ad una più rigorosa condizione (cfr. art. 141) ed è inoltre limitato allo stretto necessario, cioè meno largo che nei rapporti di tutti gli altri (cfr. articolo citato) ».

ART. 502.

(Art. 142 cap. codice civile).

(Gradazione fra discendenti e fra ascendenti).

Fra i discendenti come fra gli ascendenti la gradazione è regolata dall'ordine, con cui essi sarebbero chiamati alla successione della persona che ha diritto agli alimenti.

Al secondo comma dell'art. 142 del codice vigente, qui integralmente riprodotto, sono state aggiunte le parole « come fra gli ascendenti » poichè identico è il principio per il quale la gradazione è stata stabilita tanto per i discendenti come per gli ascendenti.

ART. 503.

(Art. 140 codice civile).

(Cessazione dell'obbligo tra affini).

L'obbligazione reciproca tra suocero, suocera, genero e nuora non ha luogo :

1° quando la suocera o la nuora avente diritto agli alimenti sia passata a seconde nozze ;

2° quando il coniuge, da cui derivava l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge ed i loro discendenti siano morti.

È la riproduzione del corrispondente articolo (140) del codice vigente.

ART. 504.

(Art. 1081 codice civile).

(Obbligo del donatario).

Quando il donante non possa altrimenti provvedere al proprio mantenimento, il donatario è obbligato a prestargli gli alimenti, i quali sono commisurati tenuto conto della natura e della entità della donazione, dell'arricchimento del donatario e di ogni altra circostanza.

Questa obbligazione non ha luogo per le donazioni fatte in contemplazione di matrimonio nè per quelle remuneratorie.

Fra più donatari l'anteriore è obbligato sempre che il posteriore non possa in tutto od in parte adempiere alla propria obbligazione.

L'obbligazione del donatario prende grado prima di quella dei parenti e del coniuge.

Circa l'obbligo del donatario alla prestazione degli alimenti al donante si discute oggi, in base all'art. 1081 cod. civ., se questo obbligo, la cui violazione può dar luogo alla revoca della donazione per ingratitudine, sussista quando il donatario sia tenuto agli alimenti per altro titolo (per es. per ragione di parentela col donante) oppure se basti a far nascere l'obbligazione alimentare il solo fatto della donazione.

« La Commissione, — riproduciamo la relazione — eliminando la controversia, ha creduto di accogliere questa seconda risoluzione, sia perchè l'obbligo del donatario di sostentare il donante caduto

in bisogno meglio risponde al sentimento etico, sia perchè fu già riconosciuto ed affermato nel diritto comune e rappresenta perciò un antecedente storico delle moderne legislazioni, sia perchè varie di queste lo hanno appunto accolto nei loro codici (cfr. codice austriaco, par. 947; codice portoghese, art. 1488; codice chileno, art. 321; codice messicano, art. 2646). Ed anzi la Commissione non solo ha dato, così disponendo, una sanzione legale a quell'obbligo, ma ha ritenuto (in difformità di altri codici che, pur ammettendolo, pongono il donatario, nella serie degli obbligati, in un grado posteriore ai parenti) di dover affermare il principio che l'obbligo del donatario precede quello dei parenti e del coniuge, non essendo ragionevole ch'egli trattenga l'emolumento e si arricchisca, mentre la famiglia del donante, che pur ha risentito gli effetti sfavorevoli della donazione, debba provvedere al suo mantenimento.

« Naturalmente, è condizione pel sorgere dell'obbligazione che sussista ancora nel patrimonio del gratificato o il cespite donato o l'effetto utile, cioè l'arricchimento; e quanto alla misura, essa non potrà essere fissata che in relazione a tale arricchimento, alla natura ed entità della elargizione e ad ogni altra circostanza influente. Ma non si è ritenuto necessario stabilire (come fa qualche codice, ad es. il chileno art. 321) che debba trattarsi di una donazione considerevole: ogni donazione è idonea a far sorgere l'obbligo, e spetterà al giudice — in virtù della formula abbastanza duttile dell'art. 504 — di accertare caso per caso se e in qual misura l'obbligo sussista. S'intende poi che nel caso di più donazioni successive, deve primo rispondere l'ultimo donatario e non si possa risalire all'anteriore se non quando il successivo non possa adempiere in tutto o in parte al mantenimento, in analogia con quanto accade in materia di riduzione. Infine, è di ragione comune che a quest'obbligo si sottrae chi ha ricevuto donazioni o per causa di matrimonio o in via di remunerazione di servizi resi, perchè nelle prime si ha una specifica destinazione dell'emolumento, che non permette più di sottrarlo al suo fine, e nelle seconde si attenua sì grandemente il carattere di pura liberalità, da non potersi giustificare più l'onere degli alimenti ».

ART. 505.

(Art. 141 codice civile).

(Obbligo tra fratelli e sorelle).

L'obbligo degli alimenti tra fratelli e sorelle, siano germani o unilaterali, non ha luogo se non quando la persona in bisogno non possa col suo lavoro provvedere al proprio sostentamento per ragione di età o per difetto di corpo o di mente o per altra causa che non sia imputabile a sua colpa.

Questo articolo deve essere messo in relazione con l'art. 507 che ne è la integrazione. È, infatti, mantenuto qui il concetto del codice vigente che tra fratelli non si ammette obbligo alimentare se non quando l'alimentando non si trovi in condizione di poter sopperire da sè stesso alle esigenze indispensabili della propria vita. Il codice parla di impossibilità nell'alimentando di procacciarsi gli alimenti strettamente necessari a causa di un difetto di corpo o di mente o per qualsiasi altra causa non imputabile a sua colpa; il progetto dice esplicitamente che in tali casi l'impossibilità deve riferirsi al lavoro ed aggiunge alle cause di impedimento quella dell'età, che potrebbe intendersi nella frase del codice « qualsiasi altra causa » ma che è bene menzionare espressamente data la sua importanza. Nell'articolo 507 è poi chiarito che la misura degli alimenti tra fratelli è quella dello stretto necessario per il vitto, per le vesti, per l'abitazione e per quanto altro può essere indispensabile alla vita. Un'eccezione è fatta per i minori di diciotto anni a favore dei quali è consentita un'estensione del diritto fino ad includervi le spese necessarie per l'educazione e l'istruzione.

ART. 506.

(Art. 143 codice civile).

(Misura degli alimenti).

Gli alimenti debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli. Essi tuttavia sono sempre determinati in misura congrua e tale da consentire soltanto che l'alimentando viva modestamente in condizioni corrispondenti alla sua posizione sociale.

La proporzionalità fra il bisogno di chi domanda gli alimenti e le sostanze di chi deve somministrarli è riprodotta testualmente dall'art. 143 del codice vigente. Il progetto, peraltro, parla qui di congruità degli alimenti e nella relazione è chiarita la differenza fra alimenti congrui e alimenti strettamente necessari: « congrui sono gli alimenti dovuti nella misura regolare, che è determinata dalla condizione sociale dell'obligato e dell'avente diritto, dalle sostanze del primo, dalle abitudini familiari, dagli usi di quel determinato ambiente sociale o familiare; i necessari per contro non possono mai estendersi oltre quelli che sono i bisogni più essenziali ed elementari della vita ».

ART. 507.

(Art. 141, 846 codice civile).

(Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle).

Nei rapporti tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario pel vitto, le vesti, l'abitazione e quant'altro può occorrere al sostentamento.

Possono estendersi anche alle spese necessarie per l'educazione e l'istruzione, se si tratti di persona minore dei diciotto anni.

Ci riportiamo alla nota all'art. 505.

ART. 508.

(Art. 144 codice civile).

(Mutamento di condizioni economiche).

Se dopo l'assegnazione degli alimenti sopravviene un mutamento nelle condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, il giudice provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento secondo le circostanze.

Parimenti se dopo assegnati gli alimenti consti che uno degli obbligati anteriori è in condizione di poterli somministrare, il giudice, sull'istanza dell'obligato, pronuncia la cessazione dell'obbligo di questo. Nel giudizio deve però essere chiamato l'obligato anteriore e la cessazione non può pronunciarsi che contestualmente alla nuova assegnazione garantita con opportune cautele.

Il primo comma è identico all'art. 144 del codice vigente. Il secondo è nuovo e stabilisce un principio di equità e di giustizia nel liberare dalla prestazione alimentare uno degli obbligati se si accerti che fra gli obbligati in precedenza ve n'è altro che può compiere la prestazione stessa. Le cautele alle quali si accenna nella fine dell'articolo possono in pratica dimostrarsi necessarie anche perchè l'alimentando o colui sul quale è stata fatta gravare da ultimo la prestazione non agiscano in modo da farla ricadere sulla persona su cui era stata fatta gravare prima indebitamente.

L'alimentando è, a sua volta garantito, sia dalla contestualità della cessazione dell'obbligo da parte di uno e dall'inizio dell'obbligo da parte dell'altro obbligato alla prestazione, sia dalle cautele che pure a suo favore possono essere disposte dal giudice.

ART. 509.

(Sregolatezza dell'alimentato).

Quando la persona che ha diritto agli alimenti conduce vita sregolata o per sua colpa aggrava il proprio bisogno, il giudice può sulla istanza dell'obbligato ridurre gli alimenti nei limiti dello stretto necessario ai termini dell'art. 507.

Sulla illustrazione del valore morale del principio affermato in questo articolo è superfluo indugiarsi, poichè il carattere dell'obbligazione alimentare è tale che non può essere consentito a chi ne è favorito di aggravare l'obbligazione stessa menando vita non rispondente allo stato per cui è concesso l'assegno alimentare.

ART. 510.

(Concorso di obbligati o di alimentandi).

Quando si fa luogo a concorso tra più obbligati, ciascuno è tenuto in proporzione delle proprie sostanze; e se essi non sono concordi sul modo di somministrare gli alimenti, provvede il giudice determinando un modo possibilmente unico per tutti, qualora non ostino particolari circostanze.

Quando invece più persone appartenenti al medesimo grado abbiano diritto agli alimenti verso un solo obbligato e questo non possa soddisfarli a tutti, il debito fa carico, per la parte eccedente, sugli ulteriori obbligati nell'ordine stabilito dagli articoli precedenti.

In ogni caso il giudice, se particolari circostanze lo richiedano, può adottare i provvedimenti che valgano a distribuire con equità l'onere tra i vari interessati.

La relazione chiarisce che « il codice non prevede il caso di concorso tra più obbligati, nè quello di concorso tra più aventi diritto: il progetto (art. 510) colma la lacuna e detta la disciplina per l'uno e per l'altro caso.

Quando più persone appartenenti al medesimo ordine siano tenute verso uno stesso alimentando, è di ragione naturale che ciascuna contribuisca al mantenimento in proporzione delle proprie sostanze: l'onere si ripartisce tra i più ma disugualmente. Che se il primo chiamato non abbia mezzi sufficienti a soddisfare l'intera prestazione, potrà venire in concorso il chiamato in sussidio, per la parte in cui non può l'anteriormente obbligato: ed anche ciò discende dai principî. Ma ciò che aveva bisogno di una disciplina è l'ipotesi in cui i vari chiamati non siano concordi circa il modo di somministrare gli alimenti, potendo accadere che l'una preferisca la somministrazione in natura, l'altro l'assegno in danaro o tutti e due la somministrazione in natura, ma in guisa da crearsi una incompatibilità o rendersi più penosa la posizione dell'avente diritto.

Il progetto domanda al giudice di provvedere secondo le circostanze, additandogli come soluzione normale la determinazione di un modo unico per tutti, sempre che ciò che sia possibile senza danno dallo alimentando e senza eccessivo aggravio degli obbligati: il provvedimento sarà adottato attenendosi ai criteri dell'equità.

« Quando per contro vi sia concorso tra più creditori degli alimenti e l'obbligato sia uno solo, ma questi non possa soddisfarli a tutti, discende pur qui dai principî generali che i chiamati in sussidio debbono venire a sostenere l'onere per la parte in cui l'anteriore non può, fermo restando l'ordine dei gradi ».

ART. 511.

(Art. 145 codice civile).

(Modo di somministrare gli alimenti).

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di soddisfare a tale obbligazione o mediante una pensione alimentare o col ricevere e mantenere nella propria casa colui che vi ha diritto.

Il giudice può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione ed anche autorizzare il deposito in una pubblica cassa di un capitale i cui interessi costituiscano la pensione fissata.

In caso di urgente necessità il giudice può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo fra quelli che vi sono obbligati od obbligati in sussidio, salvo il regresso verso gli altri.

L'unica modificazione in questo articolo che riproduce quello corrispondente del codice vigente (145) sta nell'autorizzazione che il giudice può dare per il deposito in una pubblica cassa del capitale con gli interessi del quale possa soddisfarsi l'obbligazione alimentare. In certi casi questo modo di prestazione ha il doppio vantaggio di assicurare la continuità e l'esattezza della prestazione e di evitare contestazioni fra gli interessati.

ART. 512.

(Prestazione mensile anticipata).

La pensione alimentare deve essere prestata anticipatamente mese per mese, salvo che il giudice riconosca opportuno fissare periodi diversi; nè l'obbligato può essere tenuto in qualsiasi caso a rinnovare la prestazione già fatta e ricevuta dall'altra parte.

A giustificare la norma sancita nel primo periodo basta ricordare il principio latino — *nemo alitur in praeteritum* — per cui l'obbligato agli alimenti deve mettere l'alimentando in condizione di provvedere tempestivamente, mediante la prestazione, alle esigenze della vita. Ma se quest'ultimo dopo avere ricevuto la prestazione la disperda, non sarebbe giusto che l'obbligato dovesse rinnovarla, a meno che nella perdita fosse da escludere la colpa dell'alimentando.

ART. 513.

(Effetti della sentenza attributiva di alimenti).

La sentenza, che riconosce dovuti gli alimenti, non può assegnarli che pel tempo posteriore alla domanda giudiziale: l'obbligato tuttavia può essere tenuto responsabile dei debiti contratti dall'alimentando per il proprio sostentamento, se per il fatto del primo la domanda sia stata proposta tardivamente.

Circa il momento dal quale deve decorrere l'obbligazione alimentare s'è oggi discusso: se cioè la decorrenza debba fissarsi al momento della domanda o a quello della sentenza o a tempo anche anteriore alla domanda.

Il progetto sancisce che il momento è quello della domanda; ma nel caso che tale domanda sia stata ritardata per il fatto dell'obbligato e l'alimentando abbia dovuto contrarre debiti per il proprio sostentamento, la domanda retroagisce al momento in cui effettivamente si è verificato il bisogno che ha determinato la contrazione del debito, di cui l'obbligato è chiamato a rispondere.

ART. 514.

(Art. 145 cap. codice civile).

(Assegno provvisorio).

Finchè non siano determinati con sentenza definitiva il modo e la misura degli alimenti, il pretore o il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare con decreto un assegno in via provvisoria, se la istanza si presenti presumibilmente fondata, salvo l'obbligo della restituzione da parte di chi lo ha ricevuto, se la sentenza definitiva sia a lui contraria.

Nel caso di concorso di più obbligati, si può anche porre temporaneamente l'obbligo della somministrazione a carico di uno solo, salvo il regresso di questo verso gli altri.

La novità dell'articolo sta nel primo comma, il secondo essendo stato tolto dall'art. 145 del codice vigente.

Poichè *venter non patitur dilationem* il progetto dà facoltà al magistrato di stabilire, quando lo riconosca necessario, un assegno provvisorio a favore dell'alimentando che non sarà così

costretto, durante le more del giudizio, a far debiti per il proprio sostentamento.

ART. 515.

(Modificazioni provvisorie nella prestazione).

Quando, dopo la sentenza di assegnazione degli alimenti, si palesi la necessità di apportare modificazioni alle modalità relative alla prestazione e siavi urgenza di provvedere, il pretore o il presidente del tribunale provvede con decreto, salve le determinazioni definitive che sono date con sentenza sulla istanza dell'interessato.

Si tratta qui di provvedere a situazioni che si presentano particolarmente urgenti, che nella pratica, purtroppo, non sono rare e per le quali devono essere rapidi i provvedimenti adeguati.

ART. 516.

(Nullità di rinuncia preventiva agli alimenti).

È nullo ogni patto con cui sia fatta preventiva rinuncia, totale o parziale, al diritto degli alimenti.

Data la natura del diritto agli alimenti ogni patto di preventiva rinuncia non può avere effetto.

L'articolo è di intuitiva evidenza tanto che qualcuno dubitava perfino della sua necessità; ma esso è stato ritenuto opportuno per eliminare qualsiasi possibilità di discussione al riguardo.

ART. 517.

(Art. 1289, n. 3, codice civile; art. 218 progetto obbligazioni; art. 592 codice proc. civile).

(Divieto di cessione e di pignoramento).

Il credito alimentare non può essere ceduto nè pignorato.

L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratti di prestazioni arretrate.

I principi stabiliti in questo articolo sono già sanciti negli articoli indicati sopra l'epigrafe. Il progetto ha ritenuto opportuno di riunirli e di coordinarli per migliore comprensione.

ART. 518.

(Art. 146 codice civile, 92 cod. procedura civile).

(Durata dell'obbligo).

L'obbligo alimentare dura tutta la vita dell'avente diritto, sempre che perdurino le condizioni per la sua continuazione.

Esso cessa con la morte dell'obligato, quantunque il medesimo li somministrasse in esecuzione di sentenza.

Cessa altresì se l'alimentato si renda responsabile di un delitto contro la vita e l'incolumità individuale, contro l'onore o la libertà individuale dell'obligato.

Il terzo comma dell'articolo mira ad evitare l'immoralità che si avrebbe se chi è stato vittima di un grave reato fosse poi obbligato a continuare la prestazione degli alimenti a chi si è reso colpevole del reato stesso. È superfluo accennare alla scabrosità delle situazioni che in pratica potrebbero verificarsi senza questa disposizione.

I primi due commi riproducono, salvo lievi emendamenti di forma, disposizioni contenute nell'art. 146 del codice vigente.

ART. 519.

(Obbligazione nascente da testamento o convenzione).

Le disposizioni di questo titolo non si applicano alle obbligazioni alimentari nascenti da testamento, da convenzione o da altro titolo, rispetto alle quali dovrà aversi riguardo alla volontà del testatore o dei contraenti o alle disposizioni del titolo costitutivo.

Tuttavia il giudice deve farvi ricorso, se esse si presentino per analogia applicabili.

L'inclusione dell'articolo in questa sede è determinata dal secondo comma, che avverte il giudice della possibilità dell'applicazione analogica delle disposizioni sugli alimenti legali agli altri dipendenti da altro titolo, avvertimento che, secondo qualcuno, non è forse indispensabile perchè contenuto nei principi generali.

TITOLO XIII.

Degli atti dello stato civile.

CAPO I.

Disposizioni generali.

ART. 520.

(Art. 14 R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602).

(Registri).

Negli uffici di stato civile di ciascun comune si debbono tenere i seguenti registri.

- 1° di cittadinanza ;*
- 2° di nascita ;*
- 3° delle pubblicazioni di matrimonio ;*
- 4° di matrimonio ;*
- 5° di morte.*

Il primo problema che, riguardo agli atti dello stato civile, la Commissione Reale ha dovuto affrontare è stato quello..... topografico; se convenga cioè mantenere nel codice civile tutte le disposizioni fondamentali in materia, che oggi sono sparse nel codice stesso, nel R. decreto 15 novembre 1865 n. 2602 per l'ordinamento dello stato civile e in leggi speciali, oppure riunire le disposizioni stesse in una organica legge speciale.

Divisa sulla soluzione di tale problema è la dottrina e divisa la legislazione straniera, perchè vi sono Stati, elencati nella relazione, che includono la materia in esame nel codice civile e altri che ne fanno oggetto di legge speciale.

La Commissione ha creduto più opportuno attenersi al primo sistema perchè non manchino nel codice le disposizioni che debbono disciplinare la prova dei fatti che — a norma delle disposizioni dei titoli precedenti sullo stato e sulla capacità delle persone — determinano la posizione giuridica delle persone stesse e le modificazioni che può subire.

Si è, anzi, discusso se convenisse affermare questo principio con un articolo di carattere generale, come fanno parecchi codici

stranieri, per dire che lo stato civile delle persone si prova con i registri dello stato civile; ma si è ritenuto superfluo l'articolo, perchè si risolverebbe in una dichiarazione didascalica.

Il titolo comincia, perciò, con l'art. 520, che è la riproduzione sostanziale dell'art. 14 del citato ordinamento dello stato civile e che indica quali sono i registri che debbono essere tenuti nell'ufficio di stato civile di ciascun comune. Oltre i registri di cittadinanza, di nascita, delle pubblicazioni di matrimonio, di morte, si è discusso se si dovesse riunire presso l'ufficio di stato civile anche i registri di emancipazione, d'interdizione e inabilitazione, di adozione, di tutela, di assenza, di fallimento, ecc., che danno pubblicità a modificazioni dello stato o della capacità giuridica delle persone. I compilatori, però, hanno finito per trovarsi d'accordo sulla opportunità di lasciare tali registri presso gli uffici che sono competenti ad emanare i relativi provvedimenti e che possono tenerli meglio e più prontamente aggiornati. Per sopperire, tuttavia, alla esigenza, più volte rilevata nelle note ad articoli dei titoli precedenti, di vedere riunite in un solo documento facilmente consultabile, tutte le notizie che possono interessare circa le modificazioni dello stato e della capacità delle persone, si è stabilito (art. 573) che in calce all'atto di nascita debbono essere annotati gli atti di matrimonio e di morte, le sentenze che dichiarano la presunzione di morte e quelle di rettificazione passate in giudicato che riguardano l'atto di nascita già iscritto nei registri.

In calce all'atto medesimo sono inoltre annotati gli atti e le sentenze riguardanti l'acquisto o la perdita della cittadinanza, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di filiazione naturale, la legittimazione, l'adozione, la tutela, l'emancipazione, l'interdizione, l'inabilitazione, l'assenza, il cambiamento o l'aggiunta di nome o cognome, la concessione di titoli di nobiltà e di predicato ed i relativi provvedimenti di sospensione o revoca.

La relazione avverte che « il problema, sotto questo profilo, fu anche esaminato al momento della compilazione del codice civile vigente; ma i compilatori ritennero che le inevitabili difficoltà d'ordine pratico per l'attuazione di così buona idea fossero insormontabili, e la idea stessa fu abbandonata.

« Le difficoltà di cui è fatto cenno tanto nella relazione ministeriale del Pisanelli come in quella della Commissione senatoria, si spiegano date le condizioni del momento. Deve cioè tenersi conto che in nessuna regione d'Italia si avevano allora uffici di stato civile regolarmente costituiti e che l'introduzione del nuovo sistema uniforme per tutto il Regno poteva dare qualche preoccupazione per la sua attuazione pratica. Ma oggi che gli uffici di stato civile hanno acquistato una indiscutibile importanza e che la grande facilità delle comunicazioni rende agevole lo scambio delle notizie da ufficio ad ufficio, le difficoltà che sessanta anni or sono sembravano insormontabili, appaiono ora lievi come sono trascurabili gli inconvenienti di fronte all'enorme vantaggio di sapere che chiunque ed in qualsiasi momento può rendersi edotto della storia civile di una determinata persona ricorrendo soltanto alla consultazione del suo atto di nascita ».

L'art. 520, pertanto, limita l'enumerazione dei registri a quelli la cui tenuta è essenziale che sia lasciata all'ufficio di stato civile.

ART. 521.

(Art. 364 codice civile).

(Mancanza, distruzione o smarrimento di registri).

Se non si sono tenuti i registri o si sono distrutti o smarriti, o, per qualunque altra causa, manchi in tutto o in parte la registrazione dell'atto, è ammesso ogni altro mezzo di prova.

Se la mancanza, distruzione o smarrimento sono accaduti per dolo del richiedente, egli non è ammesso alla prova autorizzata con questo articolo.

Il codice vigente (art. 364) parlando delle prove sostitutive degli atti di stato civile dichiara di ammettere quelle per documenti e per testimoni; ma poichè la giurisprudenza è pacifica nel ritenere semplicemente dimostrativa l'enumerazione dei mezzi di prova e poichè anche la dottrina è d'accordo in tale senso, è sembrato preferibile dire che la prova suppletiva può essere data con ogni mezzo. Si intende che il mezzo stesso deve essere fra quelli ammessi dalla legge per la prova del fatto, di cui si intende dare la dimostrazione, perchè se per un fatto determinato la legge stabilisce un determi-

nato mezzo di prova e quello solo, non potrà usarsene altro, ferma restando la limitazione sancita dalla legge per il caso speciale (per es. prove in materia di filiazione sia legittima sia naturale). La relazione aggiunge poi che « con disposizioni regolamentari saranno disciplinati i modi con cui si potrà dimostrare la mancanza, la distruzione, o lo smarrimento, o l'incompletezza dell'atto, ad esempio con certificato dell'ufficiale dello stato civile e del cancelliere del tribunale (cfr. art. 362 codice civile e 8 R. decreto 15 novembre 1865 n. 2602). Del pari, con altre simili disposizioni si potrà provvedere perchè, in caso di ritrovamento di registri smarriti, siano riprese le registrazioni nel registro originale chiudendosi quello provvisorio se il ritrovamento avvenga nel corso dell'anno. Se invece i registri si rinvenissero in anno successivo allo smarrimento non resterà che provvedere alla loro chiusura e deposito.

Quid, però, se le risultanze del registro ritrovato saranno diverse da quelle emergenti dalla prova suppletiva? È necessario distinguere il caso in cui la diversità riguardi l'attestazione di fatti che l'ufficiale pubblico dichiara avvenuti in sua presenza, dall'altro in cui la divergenza tocchi soltanto le dichiarazioni che l'ufficiale si è limitato a registrare.

« Nel primo caso sembra ovvio che la prova suppletiva non valga a porre nel nulla l'attestazione del pubblico ufficiale che fa fede fino a querela di falso (Cfr. art. 532 primo comma del progetto e art. 363 primo comma del codice civile).

« Nel secondo invece le contrarie risultanze della prova suppletiva hanno piena efficacia, come l'avrebbero se fossero state ottenute anche quando lo smarrimento dell'atto non fosse avvenuto (Cfr. art. 363 secondo e terzo comma codice civile e art. 532 secondo e terzo comma del progetto).

ART. 522.

(Art. 356 e 360 codice civile).

(Deposito di registri).

I registri dello stato civile sono tenuti in doppio originale.

Alla fine di ogni anno uno degli originali è depositato negli archivi del comune e l'altro presso la cancelleria del tribunale.

I due commi dell'articolo riproducono nella sostanza (il primo anche nella forma) le disposizioni del codice vigente citate in epigrafe.

ART. 523.

(Art. 362 codice civile).

(Pubblicità dei registri).

I registri dello stato civile sono pubblici; gli ufficiali dello stato civile non possono recusare gli estratti e i certificati negativi che vengano loro richiesti, e debbono fare le indagini che occorrono ai privati negli atti affidati alla loro custodia.

Gli estratti debbono contenere tutte le annotazioni che si trovano apposte nell'atto originale.

Identico all'art. 362 del codice vigente.

ART. 524.

(Art. 350 codice civile).

(Luogo di formazione degli atti).

Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbono essere formati nel comune in cui tali fatti accadono.

Identico all'art. 350 del codice vigente.

ART. 525.

(Art. 351 codice civile).

(Assistenza di testimoni).

Gli atti e le dichiarazioni da farsi innanzi agli ufficiali dello stato civile si ricevono in presenza di due testimoni maggiori di età, preferendosi quelli scelti dalle parti interessate, anche fra i loro parenti.

Le modificazioni recate con l'art. 525 all'art. 351 cod. civ. riguardano la possibilità di fare testimonianza anche per le donne (cfr. legge 9 dicembre 1877 n. 4167) e la libertà di scelta dei testimoni anche se non residenti nel comune ed anche se parenti dei dichiaranti, libertà già ammessa in vari codici stranieri e nell'art.

124 dello stesso progetto per la celebrazione del matrimonio. La residenza nel comune è richiesta dal codice vigente per facilitare l'identificazione dei testimoni da parte dell'ufficiale di stato civile. Ma con le carte personali d'identità è oggi agevole tale identificazione anche se una persona risieda fuori del comune.

ART. 526.

(Art. 354 codice civile).

(Dichiarazioni per procura).

Le parti interessate, nei casi in cui non siano tenute a comparire personalmente, possono farsi rappresentare da persona munita di procura speciale per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

In questo articolo non v'è altra modificazione, in confronto all'art. 354 del codice vigente, se non le ultime parole « per atto pubblico o per scrittura privata autenticata » invece di « ed autentica » al fine di coordinare la disposizione con le altre del progetto in cui è stata fatta uguale sostituzione, per evitare le questioni sull'interpretazione della parola autentica.

ART. 527.

(Art. 352 codice civile).

(Contenuto degli atti).

Gli atti relativi allo stato civile debbono enunciare il comune, la casa, l'anno, il giorno e l'ora in cui sono formati ; il nome, cognome e la qualità dell'ufficiale dinanzi a cui si formano ; il nome, cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti e di testimoni, e i documenti presentati dalle parti.

È stato qui riprodotto il primo comma dell'art. 352 del codice vigente, intendendosi che l'enumerazione delle indicazioni che debbono essere contenute negli atti di stato civile è semplicemente dimostrativa « e non esclude, dice la relazione, che altre enunciazioni possano essere fatte purchè inerenti all'atto medesimo e tendano a meglio precisare quelle prescritte dall'articolo: per es. l'ag-

giunta della paternità e, occorrendo della maternità al nome e cognome dei dichiaranti o dei testimoni; oppure l'indicazione ancora più precisa della località quando l'atto sia compilato fuori dell'ufficio dello stato civile ».

ART. 528.

(Art. 353 codice civile).

(Lettura e sottoscrizione degli atti).

L'atto, appena compiuto, sarà letto dall'ufficiale dello stato civile ai dichiaranti ed ai testimoni, i quali debbono sottoscriverlo insieme con lui. Dell'adempimento di questa formalità si fa menzione nell'atto.

Se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si fa pure menzione della causa dell'impedimento.

Se un atto, di cui siasi iniziata la redazione, non possa essere compiuto, l'ufficiale dello stato civile deve indicare nell'atto medesimo la causa dell'interruzione.

La contestualità della lettura e della sottoscrizione dovrebbe intendersi stabilita dall'art. 353; ma poichè è noto che, dandone larga interpretazione, molti ufficiali di stato civile trascurano l'importante formalità, questa è stata espressamente sancita con l'aggiunzione delle parole « appena compiute » e « debbono sottoscriverlo insieme con lui ». Si eviteranno così inconvenienti oggi deplorati nelle verifiche agli atti dello stato civile.

ART. 529.

(Art. 359 codice civile).

(Modificazione o annotazione sugli atti).

Nessuna modificazione o annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non sia disposta per legge o regolamento o per effetto di convenzione internazionale ovvero non sia ordinata dall'autorità giudiziaria.

La sostanza dell'articolo è quella dell'articolo 359 del codice vigente; ma è meglio precisare il divieto di modificazioni o annotazioni se non nei casi stabiliti nell'articolo stesso.

ART. 530.

(Art. 365 codice civile).

(Vigilanza del procuratore del Re).

Il procuratore del Re è incaricato di vigilare per la regolare tenuta dei registri, può in ogni tempo verificarne lo stato, e promuoverne, avvertite le parti interessate, le rettificazioni richieste dall'interesse pubblico e quelle che riguardino errori materiali di scrittura.

In questo e nell'articolo seguente non sono state apportate modificazioni di sostanza al codice vigente, ma soltanto emendamenti di forma per rendere le disposizioni più sintetiche e tecnicamente più esatte.

ART. 531.

(Art. 366 codice civile).

(Redazione di atti omessi, distrutti o smarriti).

Qualora avvenga alcuno dei casi espressi nell'articolo 521, il tribunale, sulla istanza del procuratore del Re, può ordinare che siano redatti, se è possibile, gli atti omessi, o rifatti quelli distrutti o smarriti, sulla base dell'altro registro esistente, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con atti giudiziali di notorietà, mediante le dichiarazioni giurate almeno di quattro persone informate e degne di fede, chiamate sempre le parti interessate, e senza pregiudizio dei loro diritti.

Cfr. nota all'articolo precedente.

ART. 532.

(Art. 363 codice civile).

(Forza probatoria degli atti).

Gli atti dello stato civile formati secondo le disposizioni degli articoli precedenti fanno prova fino a querela di falso di ciò che l'ufficiale pubblico attesta avvenuto alla sua presenza.

Le dichiarazioni dei componenti fanno fede fino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

È identico al corrispondente articolo (363) del codice vigente poichè non si è ritenuto conveniente – come qualcuno desiderava – fare l'enumerazione dei requisiti essenziali per la validità degli atti di stato civile, lasciati alla valutazione del magistrato.

ART. 533.

(Articoli 367, 368 codice civile; articoli 20 e 29 R. Decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 di promulgazione e modifica della legge consolare del 15 agosto 1858; articoli 167, 168, 169, 183, 184 Regolamento consolare 7 giugno 1866, n. 2996).

(Atti di nascita o morte fuori del Regno).

I cittadini che si trovano fuori del Regno debbono fare, con le forme stabilite da questo codice, le dichiarazioni per gli atti di nascita o di morte al regio agente diplomatico o consolare del luogo in cui tali fatti accadono.

Se ivi manchino regi agenti diplomatici o consolari, le dichiarazioni debbono essere fatte, con le forme stabilite dalla legge del luogo, alle autorità competenti.

In tale caso copia autentica dell'atto, che fa fede, è subito trasmessa, a cura del dichiarante, al regio agente diplomatico o consolare di più vicina residenza.

Per quanto concerne questo ed i due articoli seguenti non abbiamo che da riportarci alla relazione nella quale sono così illustrati: « Il codice vigente agli art. 367 e 368 lascia in facoltà dei cittadini che si trovano all'estero o di far ricevere gli atti di stato civile dai nostri agenti diplomatici o consolari oppure di fare le dichiarazioni alle autorità competenti secondo la legge del luogo in cui si trovano, rimettendo allora, ma sempre facoltativamente, copia dell'atto ai regi agenti suindicati.

Non sembra che le disposizioni di questi articoli siano conformi alla volontà, oggi potentemente affermata, che i cittadini residenti all'estero siano equiparati quanto più è possibile a quelli residenti nel Regno.

Gli italiani all'estero debbono sentirsi fieri della loro nazionalità, ma, come hanno il diritto di ottenere protezione ed aiuto dalle nostre autorità diplomatiche e consolari, così debbono sottostare

a tutti gli obblighi che sono ad essi imposti dalla loro qualità di italiani.

I figli degli italiani devono essere, come tali, subito iscritti nei nostri registri di stato civile pur se, per effetto delle leggi locali, essi acquistano col solo fatto della nascita anche la cittadinanza straniera.

Le dichiarazioni di morte è pure necessario che siano fatte alle nostre autorità, perchè il Regio Governo ha interesse di conoscere prontamente i mutamenti che si verificano nella nostra popolazione all'estero.

Si è ritenuto opportuno prevedere il caso che nel luogo in cui i fatti accadono, manchino regi agenti diplomatici o consolari italiani. Non sarebbe il tal caso conveniente imporre ai nostri connazionali disagi o spese che essi potrebbero eventualmente non essere in grado di sopportare; e si è considerato che sia sufficiente, appena fatta la dichiarazione secondo le leggi del luogo, trasmettere copia autenticata dell'atto al regio agente diplomatico o consolare di più vicina residenza.

Altra eccezione può farsi per gli atti di matrimonio, perchè trattasi spesso di matrimoni fra cittadini e stranieri per i quali non è opportuno dare disposizioni vincolative sulla celebrazione.

Basterà in questi casi che agli agenti diplomatici o consolari sia data notizia dell'atto compiuto trasmettendone loro copia autentica.

È infine sembrato eccessivo, normalmente, il termine di tre mesi concesso agli agenti anzidetti per la trasmissione delle copie degli atti al Ministero degli esteri, e si è stabilito, che tale trasmissione avvenga al più presto possibile, in quanto la fissazione di un termine minimo trova impedimento nella diversità delle distanze, talvolta assai grande – si pensi alla Svizzera e all'Australia – in cui si trovino i ripetuti regi agenti.

A prescindere da ciò, non fissando il termine, si evita anche la questione che più volte è stata sollevata di fronte all'art. 368 codice civile, se cioè possano essere accettati e trascritti nei registri, senza autorizzazione del tribunale, gli atti che provengano all'ufficiale di stato civile dopo tre mesi dalla loro data ».

ART. 534.

(Atti di matrimonio fuori del Regno).

La celebrazione del matrimonio fuori del Regno fra cittadini oppure fra cittadini e stranieri può essere compiuta con le norme stabilite da questo codice innanzi al regio agente diplomatico o consolare del luogo oppure con le forme stabilite dalla legge del luogo innanzi all'autorità competente; salvo in questo caso la osservanza dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Cfr. la nota all'articolo 533.

ART. 535.

(Art. 368 codice civile).

(Trasmissione di atti ricevuti all'estero).

I regi agenti diplomatici o consolari e i funzionari che ne fanno le voci devono nel più breve termine possibile trasmettere copia degli atti, da loro ricevuti o a loro pervenuti, al ministero degli affari esteri, per cura del quale si fanno pervenire per la trascrizione:

gli atti di nascita all'ufficio dello stato civile del domicilio del padre del bambino, o della madre se il padre non è conosciuto;

gli atti di matrimonio all'ufficio dello stato civile del comune dell'ultimo domicilio degli sposi;

gli atti di morte all'ufficio dello stato civile del comune dell'ultimo domicilio del defunto.

Cfr. la nota all'art. 533.

ART. 536.

(Art. 369 e 370 codice civile).

(Atti riguardanti il Re e la Famiglia Reale).

Il presidente del Senato assistito dal notaio della Corona adempie le funzioni di ufficiale di stato civile per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte del Re e delle persone della Famiglia Reale.

Gli atti sono iscritti sopra un doppio registro originale, l'uno dei quali è custodito nell'archivio generale del Regno e l'altro nell'archivio del Senato a norma dell'art. 38 dello Statuto.

Identico agli articoli del codice vigente citati sopra.

CAPO II.

Degli atti di nascita e di ricognizione della filiazione.**ART. 537.**

(Art. 371 codice civile).

(Termine e forma per la dichiarazione di nascita).

La dichiarazione di nascita si deve fare all'ufficiale dello stato civile nei dieci giorni successivi alla nascita.

Se il bambino non gli è presentato, l'ufficiale dello stato civile deve assicurarsi della verità della nascita o mediante certificato da rilasciarsi in carta libera dal medico oppure dalla levatrice che hanno assistito al parto, o altrimenti.

Egli può anche, quando lo reputi necessario, esigere la presentazione del neonato.

Circa la dichiarazione della nascita il progetto inverte la norma del codice vigente; non obbliga, cioè, il dichiarante a presentare il bambino, salvo che, per circostanze eccezionali, l'ufficiale dello stato civile non lo ritenga necessario, ma precisa in qual modo normalmente l'ufficiale stesso deve assicurarsi della verità della nascita. Oggi, al contrario, l'obbligo della presentazione è la regola, la dispensa è l'eccezione; ma, poichè, specialmente in inverno, l'uscita del bambino nei primissimi giorni di vita può rappresentare un pericolo per la sua salute, la dispensa è diventata la regola, che si è voluta legalizzare.

Per ciò che concerne il termine di presentazione, nei codici stranieri prevale la fissazione di termini, di regola, brevissimi, che sono però suscettibili di proroghe a seconda dei casi fino a tre mesi. Tutto il rigore, necessario in un termine come quello in esame, sfuma allora completamente; ed è sembrato perciò preferibile allargare il termine attualmente fissato dal codice, portandolo a dieci giorni, e mantenerlo improrogabile. Sul numero dei giorni la Commissione ha trovati concordi, oltre il Ministero di Grazia e Giustizia e l'Ufficio centrale di statistica, quanti hanno espresso il loro avviso od hanno formulato voti al riguardo.

ART. 538.

(Art. 372 codice civile; art. 61 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

(Dichiarazione tardiva).

Dopo i dieci giorni dalla nascita la dichiarazione non può essere iscritta nel registro di nascita se non con l'osservanza del procedimento stabilito per la rettificazione degli atti dello stato civile.

La dichiarazione tardiva è provvisoriamente annotata in apposito registro.

Nel primo comma, con l'emendamento del termine, è riprodotto l'art. 372 del codice vigente.

Nuovo è invece il secondo comma che sanziona l'uso, seguito utilmente in moltissimi uffici di stato civile, di annotare in un registro apposito le dichiarazioni tardive, in attesa che il tribunale deliberi circa la iscrizione della dichiarazione nel registro degli atti di nascita.

ART. 539.

(Art. 373 codice civile).

(Da chi deve essere fatta la dichiarazione).

La dichiarazione di nascita deve essere fatta dal padre o da un suo procuratore speciale, in mancanza dal medico o dalla levatrice o da qualche altra persona che ha assistito al parto, o, se la puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia o da persona delegata dall'istituto o stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre o da persona munita di suo speciale mandato.

L'atto di nascita è steso immediatamente dopo.

Salvo qualche lieve emendamento di forma l'articolo è identico a quello del vigente codice (373).

ART. 540.

(Art. 374 cod. civ.; art. 58 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602; legge 8 marzo 1928, n. 383).

(Contenuto dell'atto di nascita).

L'atto di nascita deve enunciare il comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli è dato.

Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile.

Il nome è pure imposto dall'ufficiale dello stato civile nel caso che il dichiarante intenda dare al bambino lo stesso nome del padre, o di un fratello o sorella viventi oppure un nome di località, un cognome invece del nome, nomi ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico o al buon costume ovvero al sentimento nazionale o religioso.

Quando si tratta di bambini di cui sono ignoti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi anche il cognome, osservando le disposizioni del comma precedente ed evitando che tanto il nome quanto il cognome possano farne sospettare l'origine od appartengano a famiglie illustri o note nel luogo dove l'atto di nascita è formato.

Contro i provvedimenti dell'ufficiale dello stato civile indicati nei commi precedenti gli interessati possono ricorrere al tribunale.

Se il parto è plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli atti, esprimendo chi nacque primo, chi secondo e così via.

Nell'ultimo comma, si prevede il caso di parti plurimi, non soltanto gemellari come nel codice vigente, e si impone all'ufficiale dello stato civile di indicare chi nacque primo, chi secondo e così via, intendendosi così, ad ogni effetto, considerare come primogenito il primo venuto alla luce. In tal senso è l'art. 19 del R. D. 21 gennaio 1929 n. 61 che approva l'ordinamento dello stato nobiliare italiano. — L'articolo in esame contiene vari emendamenti di forma, ma l'innovazione più importante sta nei commi terzo quarto e quinto e si riferisce ai nomi da dare ai bambini. La legge 8 marzo 1928 n. 383 riafferma ed amplia il divieto già posto all'ufficiale dello stato civile dall'art. 58 dell'ordinamento dello stato civile 15 novembre 1865 n. 2602, di dare al neonato nomi ridicoli, o vergognosi, oppure contrari all'ordine pubblico o al buon costume ovvero al sentimento nazionale o religioso. Il progetto ribadisce a sua volta la norma e vi aggiunge il divieto di imporre al neonato lo stesso nome del padre o di un fratello o di una sorella vivente. La disposizione mira ad eliminare gli inconvenienti delle omonimie che derivano dal malvezzo, che si ha specialmente in alcune regioni (Italia meridionale ed isole), di imporre lo stesso nome del padre a più fratelli distinguendoli poi in famiglia con vezzeggiativi diversi mentre negli atti ufficiali essi

figurano con identità di nome, cognome, paternità e maternità. Basta pensare a quel che avviene, in materia di omonimie, quando poi si contraggono matrimoni fra parenti – non rari anche questi nelle dette regioni – per persuadersi della utilità dell'innovazione.

ART. 541.

(Art. 374 ultimo comma codice civile; articoli 56, 57 ordinamento stato civile, 15 novembre 1865, n. 2602).

(Morte del neonato).

Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non sia vivo, i comparenti debbono far conoscere se il bambino sia nato morto o sia morto posteriormente alla nascita, indicando la causa della morte.

L'ufficiale dello stato civile può richiedere, per l'accertamento di tali circostanze, una dichiarazione scritta del medico o della levatrice o delle persone che hanno assistito al parto, e stende successivamente l'atto di nascita e quello di morte, facendo menzione a margine dell'uno e dell'altro delle circostanze medesime.

Anche qui la norma del codice vigente è invertita dal progetto. È tutt'altro che privo di interesse per lo Stato sapere dalle dichiarazioni di nascita quali bambini siano nati vivi e quali no. Questo interesse deve prevalere di fronte agli inconvenienti che potrebbero eventualmente derivare in future contestazioni circa il fatto della vita di un bambino, tanto più che non è esclusa la prova contraria alle risultanze dei registri dello stato civile per ciò che concerne le dichiarazioni fatte dai comparenti all'ufficiale che redige l'atto.

ART. 542.

(Art. 375 codice civile).

(Nascita da unione legittima).

Se la nascita è da unione legittima la dichiarazione deve inoltre enunciare il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio del padre e della madre.

Identico al corrispondente articolo del codice vigente.

ART. 543.

(Art. 376 codice civile).

(Nascita da unione illegittima).

Se la nascita è da unione illegittima, la dichiarazione non può enunciare che il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti.

La dichiarazione può essere fatta da altre persone se consti per atto pubblico od autenticato che il padre o la madre od entrambi vi consentano.

La modificazione nel primo comma concernente l'enunciazione nell'atto dell'età del genitore dichiarante la nascita da unione illegittima, e quella nel secondo comma riguardante la dichiarazione fatta da altra persona a nome dei genitori (cioè a nome non della madre soltanto ma eventualmente anche del padre) sono state fatte per coordinamento con le disposizioni contenute nel capo della filiazione illegittima.

ART. 544.

(Art. 377 codice civile; art. 59 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

(Rinvenimento di un bambino).

Chiunque trovi un bambino è tenuto a farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e con gli altri oggetti ritrovati presso il medesimo, e a dichiarare tutte le circostanze del tempo e luogo in cui è stato ritrovato.

Della consegna si stende un circostanziato processo verbale che deve enunciare inoltre l'età apparente del bambino, il sesso, il nome che gli è dato e l'autorità civile a cui viene consegnato.

Questo processo verbale deve essere iscritto sui registri.

Identico all'articolo corrispondente del codice vigente.

ART. 545.

(Art. 378 codice civile e 53 n. 5 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

(Consegna di un bambino a pubblico ospizio).

Quando un bambino è stato consegnato ad un pubblico ospizio, la direzione di esso, per mezzo di uno dei suoi impiegati di ciò incaricato, deve

trasmetterne la dichiarazione scritta, nei tre giorni successivi, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui è stabilito l'ospizio, indicando il giorno e l'ora in cui fu raccolto il bambino esposto, il sesso, la età apparente e gli oggetti ritrovati presso il medesimo.

L'amministrazione deve pure indicare all'ufficiale dello stato civile il nome e cognome dato al bambino e il numero d'ordine in cui è iscritto.

La dichiarazione menzionata nel primo comma è trascritta nel registro delle nascite.

L'ultimo comma è aggiunto per precisare l'obbligo fatto all'ufficiale dello stato civile di trascrivere nel registro la dichiarazione della nascita. Nel resto l'articolo 545 è identico all'art. 378 del codice vigente.

ART. 546.

(Art. 379 codice civile).

(Nascita fuori del comune).

Nel caso di nascita di un figlio fuori del comune in cui i genitori hanno il domicilio o la residenza, l'ufficiale che ha ricevuto l'atto, ne trasmette entro dieci giorni una copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto, perchè la trascriva nei registri con la data del giorno in cui la copia gli è pervenuta.

Salvo lievi emendamenti di forma questo articolo è identico a quello corrispondente del codice vigente.

ART. 547.

(Art. 380 codice civile; art. 361 codice marina mercantile; articoli 326, 588 segg. regolamento marina mercantile).

(Nascita in viaggio di mare).

Se nasce un bambino durante un viaggio di mare, l'atto di nascita, deve formarsi entro ventiquattro ore, sulle navi della regia marina, dal commissario di marina o da chi ne fa le veci, e sulle navi di privata proprietà, dal comandante della nave o da chi ne fa le veci.

L'atto di nascita è iscritto a piè del ruolo dell'equipaggio.

Identico al corrispondente articolo del codice vigente.

ART. 548.

(Art. 381 codice civile; art. 588 segg. regolamento marina mercantile e 53 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

(Deposito degli atti nel porto di approdo).

Nel primo porto cui approda la nave, se il porto è in paese estero e vi risiede un regio agente diplomatico o consolare, il commissario di marina o il comandante sono tenuti a depositare presso di lui copia autentica degli atti di nascita che hanno redatto; e se il porto è nel Regno, sono tenuti a depositare gli atti originali presso l'autorità marittima che li trasmette, per la trascrizione, all'ufficiale dello stato civile indicato nell'art. 535.

Con lievi emendamenti formali è qui riprodotto l'art. 381 del codice vigente.

ART. 549.

(Nascita in viaggio di terra).

Se la nascita avviene durante un viaggio per terra, la dichiarazione deve essere fatta al capo del convoglio, che redige apposito verbale con le indicazioni stabilite nello art. 540 e lo consegna subito al capo della stazione nella quale la madre lascia il convoglio.

Il capo della stazione o chi ne fa le veci, entro ventiquattro ore, trasmette il verbale all'ufficiale dello stato civile del luogo.

La possibilità di fare ora – con i mezzi di comunicazione enormemente migliorati rispetto a quelli esistenti al tempo della formazione del codice vigente – viaggi senza soste per distanze grandissime anche se la durata non sia proporzionalmente lunghissima, ha indotto la Commissione a prevedere e disciplinare nel progetto la eventualità di nascite, oltre che durante viaggi in mare, anche durante viaggi per terra o per aria.

Senza queste disposizioni potrebbe non sapersi il luogo preciso di nascita di un bambino ed è ovvio che potrebbero da ciò derivare inconvenienti, che il progetto ha voluto evitare.

ART. 550.

(Nascita in viaggio per aria).

Le norme dell'articolo precedente, in quanto sia possibile, si applicano nel caso di nascita di un bambino durante un viaggio per aria.

Il verbale, redatto dal comandante dell'aeromobile o da un funzionario da lui delegato, deve essere consegnato al comandante dell'aeroporto nel quale la madre lascia l'aeromobile.

Se l'aeroporto è fuori del Regno il comandante dell'aeromobile o il funzionario da lui delegato trasmette il verbale ad un regio agente diplomatico o consolare che provvede alla trasmissione della copia autentica a norma dell'art. 535.

Cfr. la nota all'articolo precedente.

ART. 551.

(Art. 382 codice civile).

(Trascrizione di atti di riconoscimento e di dichiarazione di paternità o di maternità).

L'atto di riconoscimento e, dopo il passaggio in giudicato, la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità di un figlio naturale possono da chiunque essere presentati all'ufficiale dello stato civile. Essi sono trascritti nei registri con la indicazione della data. Se ne fa inoltre annotazione in calce all'atto di nascita a norma dell'art. 573.

Il pubblico ufficiale, che ha ricevuto un atto di riconoscimento, deve farlo trascrivere entro venti giorni all'ufficio dello stato civile.

La dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità deve essere trasmessa a tale ufficio, a cura del pubblico ministero.

Il giudice, nei casi dell'art. 298, può ordinare che siano sospese la trascrizione e l'annotazione dell'atto di riconoscimento impugnato e, se queste siano già avvenute, può ordinare che la domanda di impugnazione sia annotata in margine alla trascrizione e in calce all'atto di nascita.

Qualora il riconoscimento riguardi un figlio nato fuori del comune in cui l'atto è ricevuto, l'ufficiale dello stato civile che lo ha ricevuto o trascritto, ne trasmette copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il figlio è nato, perchè provveda all'annotazione in calce all'atto di nascita.

L'ufficiale dello stato civile, nel termine di dieci giorni, deve in ogni caso dare notizia dell'avvenuta trascrizione dell'atto al giudice tutelare della pretura nella circoscrizione della quale è nato il figlio.

Questo ed i due articoli seguenti non hanno bisogno di particolare illustrazione. Tenute presenti le modificazioni profondamente innovatrici introdotte nel capo della filiazione illegittima era indispensabile coordinare, in modo organico e sistematico, la ma-

teria anche in questa sede. È ciò che ha fatto il progetto negli articoli 551, 552 e 553.

La relazione, peraltro, avverte essere ovvio che questa materia debba « essere completata con riforme anche all'ordinamento dello stato civile (R. D. 15 novembre 1865, n. 2602). Ed alcune di esse possono additarsi qui fin da ora.

All'art. 144 potrà aggiungersi che le copie dell'atto di nascita del figlio legittimato per susseguente matrimonio e il relativo certificato debbano rilasciarsi nella forma delle copie degli atti di nascita dei figli legittimi e dei relativi certificati (art. 542 prog.) senza altra indicazione.

Si dovrà pure tener conto del decreto 11 novembre 1926 circa il rilascio dei certificati dello stato civile, che conviene riesaminare, coordinare e introdurre nella nuova legge. Secondo questo decreto (art. 1), nel certificato relativo agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulti che la paternità e maternità sia ignota; ove si tratti di figlio naturale riconosciuto o legittimato sarà indicato soltanto il nome del genitore che l'abbia riconosciuto o legittimato, ove si tratti di figlio naturale non riconosciuto, nè legittimato e che sia stato adottato o abbia ottenuto di far uso del solo cognome dell'adottante, egli dovrà essere indicato nel certificato solo con tale cognome, con l'aggiunta delle qualità di figlio adottivo e la menzione dell'adottante o degli adottanti. Le stesse disposizioni, per l'art. 2, si applicano anche ai certificati di cittadinanza e a quelli con cui si attesta lo stato di famiglia, mentre (articolo 3) nulla è innovato alle norme che regolano le copie degli atti di stato civile (v. però sopra quanto ai figli legittimati; cfr. L. francese 7 febbraio 1925) ».

ART. 552.

(Art. 382 codice civile).

(Trascrizione di impugnazione del riconoscimento).

La sentenza passata in giudicato, che accoglie l'impugnazione dell'atto di riconoscimento, è comunicata a cura del pubblico ministero o notificata

dagli interessati all'ufficiale dello stato civile, che deve trascriverne il dispositivo, nella parte che si riferisce allo accoglimento dell'impugnazione, in margine all'atto di riconoscimento ed in calce all'atto di nascita. Nel caso di rigetto dell'impugnazione, la sentenza deve essere nei modi suddetti notificata all'ufficiale dello stato civile per le occorrenti annotazioni ove l'impugnazione sia stata annotata in margine all'atto di riconoscimento ed in calce a quello di nascita.

Cfr. la nota all'articolo precedente.

ART. 553.

(Art. 382 codice civile).

(Annotazione della legittimazione).

La legittimazione è annotata in calce all'atto di nascita del figlio. Tale annotazione è fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile, innanzi al quale ebbe luogo il matrimonio o la trascrizione del relativo atto, quando abbia notizia della esistenza di figli, che siano legittimati per effetto del detto matrimonio.

Il decreto reale, che accoglie la legittimazione, è a cura degli interessati annotato in calce all'atto di nascita del figlio.

Cfr. la nota all'articolo 551.

CAPO III.

Degli atti di matrimonio.

ART. 554.

(Art. 383 codice civile).

(Contenuto dell'atto).

L'atto di matrimonio deve indicare:

il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo della nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

l'assenso dei genitori o del tutore, e, ove occorra, anche quello dell'adottante, ovvero il provvedimento menzionato nell'art. 106;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa, salvo il caso previsto nell'art. 117;

la data del decreto di dispensa che sia stata concessa da alcuno degli impedimenti di legge ;

la dichiarazione degli sposi di volersi unire in matrimonio ;

il luogo in cui seguì la celebrazione del matrimonio, nel caso espresso dall'art. 128 ed il motivo del trasferimento ;

la ricognizione dell'unione degli sposi che fa l'ufficiale dello stato civile.

Salvo qualche emendamento di forma questo articolo riproduce quello corrispondente del codice vigente.

Nella relazione è chiarito così il sistema seguito dai compilatori: « Quanto agli atti di matrimonio, si potevano seguire due diversi sistemi: o riportare in questo capo tutte le norme che, nel codice e nelle leggi speciali, riguardano la registrazione degli atti di matrimonio celebrati innanzi all'ufficiale dello stato civile e la trascrizione di quelli celebrati innanzi ai ministri dei culti, oppure limitarsi ad indicare, come fa il codice vigente, gli elementi che deve contenere l'atto inserito nel registro.

Il progetto si attiene al secondo sistema anche perchè, stabilita più innanzi (art. 571) una norma generale relativamente alle trascrizioni disposte pur con leggi speciali, è sembrato superfluo ripetere tutte le disposizioni contenute nelle leggi del 27 maggio 1929, n. 847 e 24 giugno 1929, n. 1159. Si evitano così inutili duplicazioni e si mantiene in questo capo uniformità di sistema con gli altri capi dello stesso titolo.

Con gli articoli 554, 555 e 556 si stabiliscono pertanto le indicazioni che debbono essere contenute negli atti di matrimonio celebrati rispettivamente davanti all'ufficiale dello stato civile, ad un ministro del culto cattolico o ad uno di culti acatolici.

L'art. 557 infine (corrispondente all'art. 384 del codice vigente) sancisce l'obbligo per il cancelliere di trasmettere all'ufficiale dello stato civile, non soltanto le copie delle sentenze dei tribunali civili, ma anche quelle dei tribunali ecclesiastici – rese esecutive dalla corte d'appello – che pronuncino l'annullamento del matrimonio o concedano dispensa dal matrimonio rato e non consumato ».

ART. 555.

(Art. 9 legge 27 maggio 1929, n. 847).

(Trascrizione di matrimonio religioso cattolico).

Quando il matrimonio sia stato celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico, l'atto che viene trascritto nei registri dello stato civile deve indicare :

il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi ;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori ;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa ;

il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio ;

il nome e cognome del parroco o di chi altro per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile deve dare prontamente avviso al procuratore del Re perchè provveda per l'annotazione dell'atto sui registri originali dello stato civile.

Cfr. la nota all'articolo precedente.

ART. 556.

(Art. 10 legge 24 giugno 1929 n. 1159).

(Trascrizione di matrimonio religioso acattolico).

Quando il matrimonio sia stato celebrato davanti ad un ministro dei culti ammessi nello Stato l'atto che viene trascritto nei registri dello stato civile deve indicare :

il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi ;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori ;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa ;

la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge ;

il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio ;

il nome e cognome del ministro del culto dinanzi al quale seguì la celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile deve dare prontamente avviso al procuratore del Re perchè provveda per l'annotazione dell'atto sui registri originali dello stato civile.

Cfr. la nota all'articolo 554.

ART. 557.

(Art. 384 codice civile e 17 legge 27 maggio 1929, n. 847).

(Annotazione di sentenza di annullamento di matrimonio).

La sentenza passata in giudicato che pronunzi la nullità del matrimonio, deve, per cura del cancelliere del tribunale o della corte che l'ha pronunziata e a spese dell'attore, essere trasmessa in copia autentica all'ufficiale di stato civile del comune in cui esso fu celebrato.

Le copie della sentenza di annullamento o dei provvedimenti di dispensa pronunciati dai tribunali ecclesiastici e l'ordinanza di esecuzione della corte d'appello sono trasmessi all'ufficiale dello stato civile a cura del cancelliere della corte medesima.

Di questa sentenza si fa annotazione in margine all'atto di matrimonio.

Cfr. la nota all'articolo 554.

CAPO IV.**Degli atti di morte.****ART. 558.**

(Articoli 386, 388, 393, 394 codice civile; art. 1 R. decreto 25 luglio 1892, n. 448, regolamento polizia mortuaria; art. 108 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

(Termine e luogo della dichiarazione di morte).

La dichiarazione di morte deve essere fatta, entro ventiquattro ore dal decesso, all'ufficiale dello stato civile del luogo, da uno dei congiunti o dalle persone conviventi col defunto e in mancanza da uno dei vicini.

Se la morte avvenga fuori dell'abitazione del defunto la dichiarazione è fatta da due persone che siano informate del decesso.

In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi sia stato delegato dall'amministrazione, è tenuto nel termine fissato nel primo comma a trasmetterne avviso all'ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'articolo seguente.

Il codice vigente non dice quando e da chi debba essere fatta la dichiarazione di morte di una persona. È una lacuna ed il progetto ha cercato di colmarla, tenendo conto del regolamento di polizia mortuaria e dello ordinamento dello stato civile.

È bene che sia tenuta presente la diversa locuzione usata nel primo e nel secondo comma riguardo ai dichiaranti. I congiunti, i conviventi col defunto ed i vicini, che debbono presumersi a conoscenza della morte, quando avvenga nell'abitazione del defunto stesso, hanno il preciso obbligo di fare la denuncia della morte in caso di omissione sono passibili delle penalità sancite dall'art. 580.

Le persone indicate genericamente nel secondo comma possono fare la dichiarazione della morte quando l'abbiano appresa. È, in sostanza, un incitamento a tutti coloro, che vengono a conoscere il decesso di una persona, di denunciarlo soprattutto quando, per le circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuto, si può supporre che all'ufficiale dello stato civile non sia pervenuta *aliunde* la notizia.

ART. 559.

(Art. 387 codice civile).

(Contenute dell'atto di morte).

L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno, l'ora e la causa della morte se si conosca; il nome e cognome, l'età, la professione ed il domicilio o la residenza del defunto; il nome e cognome del coniuge superstite se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedova; il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio dei dichiaranti.

Lo stesso atto deve inoltre enunciare, per quanto si possano sapere, il nome e cognome, la professione ed il domicilio del padre della madre del defunto ed il luogo della sua nascita.

Alle notizie, di cui il codice vigente impone l'obbligo della denuncia, il progetto aggiunge quella della causa della morte se i dichiaranti la conoscono.

L'ufficiale dello stato civile ha così immediata cognizione di tale causa, almeno apparente, ma è evidente che la dichiarazione dei parenti non sostituisce il giudizio del medico o di altra persona tecnica a mezzo della quale l'ufficiale di stato civile compie gli accertamenti del caso, a norma dei regolamenti di igiene e di polizia mortuaria.

ART. 560.

(Art. 385 codice civile; articoli 5 e 9 regolamento polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448; articolo 117 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

(Autorizzazione alla sepoltura).

Non si dà sepoltura se non preceda l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile da rilasciarsi in carta non bollata e senza spesa.

L'ufficiale dello stato civile non può accordarla se non siano trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli siasi accertato della morte medesima per mezzo di un medico o altro delegato sanitario, il quale rilascia un certificato scritto della visita fatta.

Tale certificato si allega al registro degli atti di morte.

È stato soppresso l'accertamento della morte compiuto personalmente dall'ufficiale dello stato civile perchè l'accertamento sicuro, se la morte è avvenuta da poche ore, non può essere fatto che da un medico, il quale è opportuno che rilasci un certificato da allegare al registro degli atti di morte. Nel resto l'articolo 560 corrisponde alle vigenti disposizioni.

ART. 561.

(Art. 392 codice civile).

(Sepoltura senza autorizzazione).

Quando sia stata data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, se l'atto di morte non sia stato ricevuto, non deve essere iscritto nel registro se non dopo la sentenza del tribunale pronunciata ad istanza di persona interessata o del pubblico ministero, e la sentenza deve essere inserita nei registri.

Se l'atto sia stato già iscritto l'ufficiale dello stato civile ne riferisce immediatamente al procuratore del Re per gli eventuali provvedimenti a norma dell'art. 530, e salve le disposizioni delle leggi speciali.

È prevista nel progetto l'ipotesi, non contemplata dal codice vigente, che l'atto di morte sia stato ricevuto prima che sia stata data sepoltura al cadavere senza l'autorizzazione; e vengono stabiliti gli opportuni provvedimenti.

ART. 562.

(Articoli 389, 390 e 395 codice civile; art. 7 regolamento polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448; art. 110 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

(Morte violenta – Morte in casa di pena).

Qualora risultino segni o indizi di morte violenta, o vi sia ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può seppellire il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, abbia steso il processo verbale sopra lo stato del cadavere e le circostanze relative, come anche sopra le notizie che abbia potuto raccogliere sul nome e cognome, sull'età e professione e sul luogo di nascita e domicilio del defunto.

Il magistrato o l'ufficiale di polizia deve immediatamente trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo, dove è morta la persona, le notizie enunciate nel suo processo verbale, in conformità delle quali si stende l'atto di morte.

In qualunque caso di morte violenta, o nelle case di pena, o di esecuzione delle sentenze di morte, non si fa nei registri veruna menzione di tali circostanze e gli atti di morte sono stesi nella forma stabilita dall'art. 559.

Sono riprodotte qui le disposizioni contenute negli articoli del codice vigente sopra indicati. È evidente che l'ultimo comma, per quanto riguarda la causa della morte, costituisce eccezione all'art. 559, di cui le altre indicazioni debbono tutte risultare dall'atto di morte.

ART. 563.

(Art. 391 codice civile).

(Impossibilità di rinvenire o riconoscere il cadavere).

Nel caso di morte, senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere il cadavere, l'ufficiale dello stato civile o altro pubblico ufficiale ne stende processo verbale, e lo trasmette al procuratore del Re per cura del quale, dopo ottenuta l'autorizzazione del tribunale, il detto processo deve essere fatto trascrivere nel registro dello stato civile.

Con lievi emendamenti di forma quest'articolo riproduce quello corrispondente del codice vigente (391).

ART. 564.

(Art. 396 codice civile e 106 n. 2 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

(Morte in viaggio di mare).

Se taluno muore durante un viaggio di mare l'atto di morte è formato dagli ufficiali nominati nell'art. 547 e si osservano le disposizioni dell'articolo 548.

Quando per naufragio accertato o presunto di una nave siano da ritenere perite tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passeggeri idonei a fare testimonianza e manchino le carte di bordo, l'autorità marittima, accertato l'infortunio, ne fa trascrivere una dichiarazione autentica nei registri in ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.

Nel caso che si fosse perduta una parte soltanto dell'equipaggio o della gente imbarcata e fra coloro che perirono fossero compresi gli ufficiali sopra indicati, gli atti di morte sono formati, sulle dichiarazioni dei superstiti, all'estero dalla regia autorità consolare e, nel Regno, dalle autorità marittime.

L'unica modificazione al codice vigente contenuta nell'art. 564 concerne il naufragio presunto, quando cioè sia stato accertato un infortunio toccato alla nave (p. es. avviso di grave falla o di incendio prodottosi a bordo, dato per radiotelegrafia dalla nave stessa) di cui non si sia più avuto notizie. È ipotesi che, purtroppo, deve essere preveduta ed il progetto l'ha disciplinata con le stesse norme stabilite per il naufragio accertato.

ART. 565.

(Morte in viaggio di terra).

Se taluno muore durante un viaggio per terra, l'atto di morte è formato dall'ufficiale dello stato civile del comune dove si trova la stazione nella quale il cadavere è stato deposto.

A tal fine il capo della stazione o chi ne fa le veci trasmette, entro ventiquattro ore, avviso di decesso all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'art. 559.

L'articolo giova non soltanto per stabilire il luogo preciso della morte ma anche per stabilire il preciso obbligo della denuncia, nel termine stabilito, da parte del capo della stazione nella quale il cadavere è stato deposto.

ART. 566.

(Morte in viaggio per aria).

Se la morte avviene durante un viaggio per aria, l'atto di morte è formato dall'ufficiale dello stato civile del comune dove si trova l'aeroporto nel quale il cadavere è stato deposto, se sia nel Regno.

Il comandante dell'aeroporto o chi ne fa le veci trasmette entro ventiquattro ore avviso di decesso all'ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'art. 559.

Se l'aeroporto si trova fuori del Regno, l'atto di morte è formato dal comandante dell'aeromobile che lo trasmette ad un regio agente diplomatico o consolare, il quale provvede alla trasmissione della copia autentica a norma dell'art. 535.

Qualora l'aeromobile sia perduta o si presuma perduta e siano da ritenere perite tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passeggeri idonei a fare testimonianza, il comandante dell'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile nel Regno, accertato l'infortunio, fa inserire una dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.

Nel caso che si fossero perduti, oltre il comandante od altri ufficiali, una parte soltanto dell'equipaggio e dei passeggeri dell'aeromobile, gli atti di morte sono formati, sulle dichiarazioni dei superstiti, all'estero dalla regia autorità consolare e, nel Regno, dal comandante dell'ultimo aeroporto toccato.

Circa i viaggi per aria era necessario disciplinare le varie ipotesi che possono verificarsi e questo ha fatto il progetto con l'art. 566.

ART. 567.

(Art. 397 codice civile).

(Morte fuori residenza).

Se taluno muore in luogo diverso da quello della sua residenza, l'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte, deve trasmettere entro dieci giorni, per la trascrizione, copia dell'atto all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il defunto aveva la sua residenza.

Quest'articolo riproduce quello corrispondente del codice vigente.

CAPO V.

Degli atti dello stato civile dei militari in campagna.**ART. 568.**

(Art. 398 codice civile).

(Impiegati competenti a ricevere le dichiarazioni).

Le dichiarazioni per gli atti dello stato civile concernenti i militari in campagna o le persone impiegate al seguito delle armate o i prigionieri fatti al nemico sono presentate agli impiegati designati nei regolamenti per adempiere le funzioni di ufficiali dello stato civile.

Aggiunta la menzione degli atti di stato civile concernenti i prigionieri fatti al nemico, di cui pure occorre occuparsi, l'art. 568 riproduce nel resto l'articolo corrispondente del codice vigente.

ART. 569.

(Art. 399 codice civile).

(Contenuto degli atti).

Le dichiarazioni di nascita o di morte devono essere fatte nel più breve termine e contenere le indicazioni stabilite nei rispettivi capi di questo titolo.

Quest'articolo riproduce l'art. 399 del codice vigente.

ART. 570.

(Art. 400 codice civile).

(Trasmissione degli atti)

Gli ufficiali che compiono le funzioni relative allo stato civile sono tenuti ad inviare gli atti da essi ricevuti al ministero da cui dipendono, per cura del quale devono essere prontamente trasmessi per la trascrizione all'ufficiale dello stato civile indicato nell'art. 535.

Salvo lievi emendamenti di forma è qui riprodotto l'art. 400 del codice vigente.

CAPO VI.

Delle trascrizioni, delle annotazioni e delle rettificazioni degli atti dello stato civile.

ART. 571.

(Trascrizione).

Le trascrizioni degli atti dello stato civile disposte da questo codice o dalle leggi speciali si eseguono trascrivendo nei rispettivi registri gli atti esattamente e per intero.

Il codice civile vigente, dice la relazione, « tace circa la trascrizione e l'annotazione e non ha che tre articoli circa la rettificazione degli atti dello stato civile. La maggior parte delle disposizioni in materia si trova inclusa nel R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602. È questa invece materia di diritto sostanziale in quanto la trascrizione, l'annotazione o la rettifica di un atto scritto nei registri, importano l'attestazione di un mutamento nello stato civile delle persone; ed è pertanto più logico includere in questo capo del codice le norme fondamentali, stralciandole dall'ordinamento dello stato civile, in cui potranno restare quelle aventi mero carattere regolamentare.

Con gli articoli 571, 572 e 574, si stabilisce infatti in quale modo devono rispettivamente essere fatte le trascrizioni, le annotazioni o le rettificazioni ».

ART. 572.

(Art. 133, comma 2° ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

(Annotazione).

Le annotazioni negli atti dello stato civile disposte a norma degli articoli 529 e 530 si eseguono nel modo appresso indicato.

Cfr. la nota all'articolo precedente.

ART. 573.

(Articoli 54, 96 e 107 ordinamento stato civile 15 novembre 1865. n. 2602*.)

(Annotazione in calce e a margine degli atti).

In calce all'atto di nascita sono annotati gli atti di matrimonio e di morte, le sentenze che dichiarano la presunzione di morte e quelle di rettificazione passate in giudicato che riguardano l'atto di nascita già iscritto nei registri.

In calce all'atto medesimo sono inoltre annotati gli atti e le sentenze riguardanti l'acquisto o la perdita della cittadinanza, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di filiazione naturale, la legittimazione, l'adozione, la tutela, l'emancipazione, l'interdizione, l'inabilitazione, l'assenza, il cambiamento o l'aggiunta di nome o cognome, la concessione di titoli di nobiltà e di predicato ed i relativi provvedimenti di sospensione o revoca.

In margine agli atti di matrimonio o di morte sono annotate le sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.

In margine all'atto di matrimonio è fatta inoltre l'annotazione disposta dall'ultimo comma dell'art. 125.

Cfr. la nota all'articolo 520.

ART. 574.

(Art. 133 ordinamento stato civile 15 dicembre 1865, n. 2602).

(Rettificazioni).

Le rettificazioni degli atti dello stato civile si fanno in forza di sentenze dei tribunali passate in giudicato, con le quali si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omissso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto, ovvero anche l'intero registro.

Le sentenze devono essere trascritte nei registri.

Allo scopo di chiarire la portata di questo articolo è opportuno ricordare quanto è detto nella relazione: « Resta fermo peraltro che nel procedimento [di rettificazione, che ha finalità e caratteristiche sue proprie, non si possano impugnare le dichiarazioni dei comparenti, non si possa cioè, attraverso un procedimento speciale, togliere alle dichiarazioni contenute nell'atto quella forza

probante che può essere scossa soltanto da una prova contraria fornita in un regolare procedimento contenzioso.

« Con le annotazioni e le rettificazioni si può e si deve soltanto provvedere al completamento di atti rimasti inizialmente incompleti o divenuti incompleti per cause sopravvenute; alla correzione di errori materiali od omissioni; alle dichiarazioni tardive; alla compilazione o ricostruzione di atti mancanti o perchè non mai compilati o perchè distrutti o smarriti.

In tutti gli altri casi occorrerà rivolgersi al magistrato con la procedura ordinaria ».

ART. 575.

(Art. 401 codice civile; articoli 134 e 135 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

(Domanda di rettificazione).

La domanda di rettificazione deve essere proposta dalla parte che vi abbia interesse davanti al tribunale da cui dipende l'ufficio dello stato civile, nel quale si trova o dovrebbe trovarsi l'atto di cui si chiede la rettifica.

Il pubblico ministero, oltre che nei casi previsti dall'art. 530, promuove la rettificazione degli atti dello stato civile nell'interesse delle persone povere che gliene facciano domanda.

Con opportuni emendamenti sono qui riprodotte le disposizioni vigenti del codice civile e dell'ordinamento dello stato civile.

ART. 576.

(Art. 136 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

(Documenti da allegare alla domanda).

La domanda di rettificazione deve essere accompagnata da una copia dell'atto che si vuole rettificare, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, e dal certificato corrispondente del cancelliere del tribunale.

Se la domanda ha per oggetto di supplire ad un atto omesso o rinnovare un atto distrutto o smarrito, si deve presentare un certificato dell'ufficiale dello stato civile o del cancelliere del tribunale che accerti l'omissione, la distruzione o lo smarrimento, oltre i documenti necessari alla ricostruzione dell'atto.

L'articolo è riprodotto dall'ordinamento dello stato civile.

ART. 577.

(Art. 403 codice civile; art. 138 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

(Esecuzione di sentenza di rettificazione).

Chi intenda far eseguire una sentenza di rettificazione passata in giudicato deve farne richiesta anche verbalmente all'ufficiale dello stato civile presso il quale si trova o si dovrebbe trovare l'atto da rettificare, depositando copia autentica della sentenza medesima.

Sostanzialmente sono riprodotti gli articoli 403 del codice civile e 138 dell'ordinamento dello stato civile.

ART. 578.

(Art. 402 codice civile).

(Efficacia della sentenza di rettificazione).

La sentenza di rettificazione non può mai essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.

Anche questo articolo, salva l'aggiunzione delle parole « ovvero non furono parti in giudizio » è identico a quello corrispondente del codice vigente.

ART. 579.

(Art. 137 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

(Rettificazione di atti ricevuti da autorità straniera).

I tribunali del Regno sono competenti a rettificare gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniera, quando questi furono trascritti nei registri del Regno ed a provvedere per la formazione degli atti omissi, che si sarebbero dovuti trascrivere nel Regno se fossero stati formati all'estero.

La competenza in quest'ultimo caso spetta al tribunale nella cui circoscrizione l'atto si sarebbe dovuto trascrivere.

È qui riprodotto l'art. 137 dell'ordinamento dello stato civile.

CAPO VII.

Disposizioni penali.**ART. 580.**

(Art. 404 codice civile).

(Penalità – Competenza).

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo titolo, sono punite dal tribunale civile con pena pecuniaria da lire cinquanta a lire mille, oltre il risarcimento dei danni e salvi i casi di delitto previsti dalle leggi penali.

L'azione è promossa dal pubblico ministero.

Vi è in questo articolo un aumento di pena da lire cinquanta a lire mille invece di lire dieci a duecento come nel codice vigente.

Occorrerebbe, essendo stato nel frattempo pubblicato il nuovo codice penale, coordinare con questo l'art. 580, anche perchè uno dei motivi che avevano indotto al rilevante aumento fu quello di impedire la prescrizione dell'azione penale, che, a termini dell'art. 91 n. 6 del codice penale abrogato, si compiva in sei mesi.

È poi stato espressamente aggiunta per maggiore chiarezza l'indicazione del risarcimento dei danni sebbene, a stretto rigore, non fosse indispensabile.

ART. 581.

(Art. 405 codice civile).

(Alterazione od omissione di atti).

Ogni alterazione od omissione colpevole negli atti e nei registri dello stato civile dà luogo all'azione di risarcimento dei danni oltre le sanzioni stabilite dalle leggi penali.

Identico all'art. 405 del codice vigente.

TAVOLA DI RAFFRONTO

degli articoli del Codice Civile con gli articoli del Progetto

Disposizioni preliminari	
Codice civile	Progetto
Art. 1	Art. 1
» 2	» 2
» 3	» 3
» 4	» 4
» 5	» 5
» 6	» 6
» 7	» 10
» 8	» 11
» 9	» 12, 13, 14
» 10	» 15, 20
» 11	—
» 12	» 16

LIBRO I. — Delle persone

Codice civile	Progetto
Art. 1	—
» 2	—
» 3	—
» 4	—
» 5	—
» 6	—
» 7	—
» 8	—
» 9	—
» 10	—
» 11	—
» 12	—
» 13	—

Codice civile	Progetto
Art. 14	—
» 15	—
» 16	Art. 49
» 17	—
» 18	» 51
» 19	» 53
» 20	» 55
» 21	» 56
» 22	» 57
» 23	» 60
» 24	» 60
» 25	—
» 26	» 61
» 27	» 61
» 28	» 62
» 29	» 64
» 30	» 63
» 31	—
» 32	» 65
» 33	» 66
» 34	» 67
» 35	—
» 36	—
» 37	—
» 38	—
» 39	» 80
» 40	» 80
» 41	» 80
» 42	» 83
» 43	» 84
» 44	—
» 45	—

Codice civile	Progetto	Codice civile	Progetto
Art. 46	—	Art. 91	Art. 121
» 47	—	» 92	» 122
» 48	Art. 87	» 93	» 123
» 49	» 88	» 94	» 124
» 50	» 89	» 95	» 126
» 51	» 90	» 96	» 127
» 52	» 92	» 97	» 128
» 53	» 95	» 98	» 130
» 54	» 96	» 99	» 131
» 55	» 98	» 100	—
» 56	» 100	» 101	—
» 57	» 103	» 102	—
» 58	» 101	» 103	—
» 59	» 101	» 104	» 135
» 60	» 101	» 105	» 141
» 61	» 99	» 106	» 141
» 62	» 102	» 107	» 142
» 63	» 104	» 108	» 140
» 64	» 104	» 109	» 140
» 65	» 104	» 110	» 136
» 66	» 104	» 111	—
» 67	» 106	» 112	» 99, 137, 138
» 68	» 98	» 113	» 143
» 69	» 107	» 114	» 144
» 70	» 108	» 115	» 145
» 71	» 109	» 116	» 147
» 72	» 109	» 117	» 152
» 73	» 110	» 118	» 152
» 74	» 111	» 119	» 153
» 75	» 113	» 120	» 267
» 76	» 114	» 121	» 154
» 77	» 115	» 122	» 155
» 78	» 116	» 123	» 156
» 79	» 111, 118	» 124	» 158
» 80	» 112	» 125	» 157
» 81	» 105	» 126	» 159
» 82	» 119	» 127	» 160
» 83	» 119	» 128	» 161
» 84	» 119	» 129	» 162
» 85	» 119	» 130	» 163
» 86	» 119	» 131	» 164
» 87	» 119	» 132	» 165
» 88	» 120	» 133	» 166
» 89	» 120	» 134	—
» 90	» 121	» 135	—

Codice civile	Progetto	Codice civile	Progetto
Art. 136	—	Art. 181	Art. 280
» 137	—	» 182	» 285
» 138	Art. 167	» 183	» 286
» 139	—	» 184	» 287
» 140	» 503	» 185	» 288
» 141	» 505, 507	» 186	» 289, 291
» 142	» 501, 502	» 187	» 290
» 143	» 506	» 188	» 292
» 144	» 508	» 189	» 299
» 145	» 511, 514	» 190	» 302
» 146	» 518	» 191	» 313
» 147	—	» 192	» 314
» 148	» 168, 169	» 193	» 315
» 149	» 169	» 194	» 317
» 150	» 170	» 195	» 318
» 151	» 171	» 196	» 319
» 152	» 172	» 197	» 320
» 153	» 173	» 198	» 321
» 154	» 174	» 199	» 322
» 155	» 175	» 200	» 325
» 156	» 176	» 201	» 326
» 157	» 177	» 202	» 327
» 158	» 178	» 203	» 328
» 159	» 257	» 204	» 329
» 160	» 258	» 205	—
» 161	» 259	» 206	—
» 162	» 262	» 207	» 331
» 163	» 262	» 208	» 332, 333
» 164	» 262	» 209	» 333
» 165	» 262	» 210	» 340, 349
» 166	» 271	» 211	» 348
» 167	» 273	» 212	» 341
» 168	» 274	» 213	» 362
» 169	» 275	» 214	—
» 170	» 263	» 215	» 363
» 171	» 263	» 216	» 364
» 172	» 264	» 217	» 338, 339
» 173	» 265	» 218	—
» 174	» 266, 268	» 219	» 366
» 175	» 269	» 220	» 367, 369
» 176	» 270	» 221	» 389
» 177	» 276	» 222	» 371
» 178	» 276	» 223	» 372
» 179	» 277	» 224	» 373
» 180	» 278	» 225	» 373

Codice civile	Progetto	Codice civile	Progetto
Art. 226	» 374	Art. 271	—
» 227	» 375	» 272	Art. 411, 419
» 228	» 377	» 273	» 412, 419
» 229	» 378	» 274	—
» 230	» 379	» 275	» 413, 419
» 231	» 381, 382	» 276	—
» 232	» 382	» 277	» 420
» 233	» 385	» 278	—
» 234	» 383	» 279	» 422
» 235	» 395	» 280	» 421
» 236	» 396	» 281	» 425
» 237	» 397	» 282	» 426
» 238	» 398	» 283	» 427
» 239	» 401	» 284	» 428
» 240	—	» 285	» 431
» 241	» 402	» 286	» 432
» 242	» 406, 407	» 287	» 434, 439
» 243	» 406	» 288	» 433
» 244	» 406	» 289	» 435
» 245	—	» 290	» 436
» 246	» 408	» 291	» 436, 448
» 247	» 376	» 292	» 446
» 248	» 418	» 293	—
» 249	—	» 294	—
» 250	» 405	» 295	» 443
» 251	—	» 296	» 440
» 252	—	» 297	» 441
» 253	—	» 298	» 439
» 254	—	» 299	—
» 255	—	» 300	—
» 256	—	» 301	—
» 257	—	» 302	» 454
» 258	—	» 303	» 444, 459
» 259	—	» 304	» 454
» 260	—	» 305	—
» 261	—	» 306	—
» 262	» 414	» 307	—
» 263	—	» 308	—
» 264	» 419	» 309	» 457
» 265	—	» 310	» 462
» 266	» 423	» 311	» 460
» 267	—	» 312	—
» 268	» 409	» 313	—
» 269	» 410	» 314	» 461
» 270	—	» 315	» 462

Codice civile	Progetto	Codice civile	Progetto
Art. 316	—	Art. 360	Art. 522
» 317	Art. 463	» 361	—
» 318	» 463	» 362	» 523
» 319	» 463	» 363	» 532
» 320	» 463	» 364	» 521
» 321	» 464	» 365	» 530
» 322	—	» 366	» 531
» 323	» 3, 4	» 367	» 533
» 324	» 466	» 368	» 533, 535
» 325	» 468	» 369	» 536
» 326	» 469	» 370	» 536
» 327	» 474	» 371	» 537
» 328	» 478	» 372	» 538
» 329	» 481	» 373	» 539
» 330	» 482	» 374	» 540, 541
» 331	» 483	» 375	» 542
» 332	» 483	» 376	» 543
» 333	» 484	» 377	» 544
» 334	» 485	» 378	» 545
» 335	» 486	» 379	» 546
» 336	» 497	» 380	» 547
» 337	» 498	» 381	» 548
» 338	» 488	» 382	» 551, 552, 553
» 339	» 467, 469, 481, 482	» 383	» 554
» 340	» 467	» 384	» 557
» 341	» 486	» 385	» 560
» 342	» 488	» 386	» 558
» 343	—	» 387	» 559
» 344	—	» 388	» 558
» 345	—	» 389	» 562
» 346	—	» 390	» 562
» 347	—	» 391	» 563
» 348	—	» 392	» 561
» 349	—	» 393	» 558
» 350	» 524	» 394	» 558
» 351	» 525	» 395	» 562
» 352	» 527	» 396	» 564
» 353	» 528	» 397	» 567
» 354	» 526	» 398	» 568
» 355	—	» 399	» 569
» 356	» 522	» 400	» 570
» 357	—	» 401	» 575
» 358	—	» 402	» 578
» 359	» 529	» 403	» 577
		» 404	» 580

Codice civile	Progetto	Codice civile	Progetto
Art. 405	Art. 581	Art. 1410	Art. 210
» 846	» 507	» 1411	» 211, 212
» 924	» 5	» 1412	» 213
» 1059	» 374	» 1413	» 214
» 1081	» 504	» 1414	» 215
» 1289	» 517	» 1415	» 216
» 1378	» 179	» 1416	» 217
» 1379	» 180	» 1417	» 218
» 1380	—	» 1418	» 220
» 1381	» 181	» 1419	» 221
» 1382	» 182	» 1420	» 222
» 1383	» 183	» 1421	» 223
» 1384	» 184	» 1422	» 224
» 1385	» 185	» 1423	» 225
» 1386	» 186	» 1424	» 226
» 1387	» 187	» 1425	» 228
» 1388	» 188	» 1426	» 229
» 1389	» 190	» 1427	» 230
» 1390	» 191	» 1428	» 231
» 1391	» 189	» 1429	» 232
» 1392	» 192	» 1430	» 233
» 1393	» 193	» 1431	» 234
» 1394	» 194	» 1432	» 235
» 1395	» 195	» 1433	» 236
» 1396	» 196	» 1434	—
» 1397	» 197	» 1435	» 237
» 1398	» 198	» 1436	» 237, 239
» 1399	» 199	» 1437	—
» 1400	» 200	» 1438	» 241
» 1401	» 201	» 1439	» 242
» 1402	» 202	» 1440	» 240
» 1403	» 203	» 1441	» 247
» 1404	» 204	» 1442	» 248
» 1405	» 205	» 1443	» 249
» 1406	» 206	» 1444	—
» 1407	» 207	» 1445	» 254
» 1408	» 208	» 1446	» 255
» 1409	» 209	» 2004	» 148

INDICE ANALITICO-ALFABETICO

(I numeri indicano gli articoli)

A

Abbandono

del domicilio coniugale 166, 170.

Abitazione

in soddisfacimento della obbligazione alimentare 511.

Abrogazione

della legge 5 (Disp. prel.).

Abuso

della patria potestà 385.

dell'autorità tutoria 453.

del nome o dell'immagine altrui 11.

Adozione

Età per l'adozione 327.

Numero degli adottati 328.

Consenso ed assenso 333, 336.

Adozione di figli naturali 329, 347.

Adozione d'interdetti, d'inabilitati, di infermi di mente 335.

Effetti dell'adozione 338.

Cognome dell'adottato 340.

Divieto di matrimonio fra adottante e adottato 101.

Diritti ed obblighi dell'adottante e dell'adottato 341 sgg.

Adozione come nipote 351.

Irrevocabilità e casi eccezionali di revoca 352 sgg.

Effetti della revoca 356.

Forme dell'adozione 362 sgg.

Adulterio

Causa di separazione personale 170.

Motivo di disconoscimento della paternità 262.

Aeromobile

Nascita in viaggio 550.

Morte in viaggio 566.

Affinità

Definizione 92.

Effetti diversi 98, 101, 107, 503.

Cessazione 92.

Affitto

ultranovenne dei beni degli incapaci 373, 440.

dei beni in comunione fra coniugi 242.

Agenti diplomatici e consolari

Atti di nascita 533, 548, 550.

Atti di matrimonio 534.

Atti di morte 533, 564, 566.

Alcoolizzati

467.

Alienazione

di beni dotati 204.

Divieto per i beni dei minori 440.

Divieto per i beni di inabilitati 481 e 440.

Divieto per i beni di interdetti 481 e 440.

Divieto per i beni di emancipati 463.

Alimenti

Obbligo della prestazione 500.

Persone obbligate agli alimenti 501, 504.

Gradazione dell'obbligo 502.

Misura degli alimenti 506 sgg.
 Modo di somministrazione 511.
 Durata dell'obbligo 518.
 Cessazione o riduzione dell'obbligo 508, 509, 518.

Allontanamento

della moglie dalla casa coniugale 166.
 del figlio dalla casa paterna 371, 389.

Amministrazione

dei beni dell'assente 62 sgg.
 dei beni dei figli soggetti alla patria potestà 373.
 del tutore 435 sgg.
 del minore emancipato 463.
 dei beni dell'interdetto 481.
 dei beni della comunione coniugale 241 sgg.
 della dote 199.
 dei beni parafernali 230.
 dei beni del marito da parte della moglie 235.
 del patrimonio familiare 256.
 delle persone giuridiche 17 sgg.

Ammissione

del figlio naturale nella casa coniugale 286.

Analogia

3, 4 (Disp. prel.).

Annotazioni

sugli atti e registri dello stato civile 571 sgg.

Anticipazione

della maggiore età 4.

Apolidi

18.

Ascendenti

Godimento dei beni dell'assente 63.
 Quali sono 90.
 In rapporto al matrimonio 101, 105, 111, 118, 119, 135.
 In rapporto agli alimenti 501, 502.
 In rapporto alla adozione 351.
 In rapporto alla legittimazione 319, 323.

Assemblea

nelle associazioni 20 sgg., 29.

Assenso

del genitore, del tutore, dell'adottante per il matrimonio, 104 sgg., 111, 140.
 dei genitori per l'adozione 333.
 del coniuge dell'adottante o dell'adottato, 334, 339.
 del giudice tutelare per l'adozione 336.

Assenza

Presunzione 55.
 Dichiarazione 57.
 Immissione nel possesso temporaneo dei beni, 61.
 Effetti 62 sgg.
 Presunzione di morte 69 sgg.
 In rapporto al matrimonio, 77, 82, 143.

Associazione 13

Acquisto di beni 14.
 Atto costitutivo 15.
 Amministrazione e rappresentanza 17 sgg.
 Estinzione delle associazioni 29 sgg.
 Devoluzione del patrimonio 33.
 Registrazione 37.
 Approvazione preventiva della autorità 38.
 Associazione di fatto 42 sgg.

Atti tra vivi e di ultima volontà

Legge regolatrice 11, 12, 13, 14 (Disp. prel.).

Atti dello stato civile

Disposizioni generali 524 sgg.
 Atti di nascita 537 sgg.
 Atti di matrimonio 554 sgg.
 Atti di morte 558 sgg.
 Atti dei militari in campagna 568 sgg.
 Trascrizioni, annotazioni e rettificazioni, 571 sgg.
 Disposizioni penali 580 sgg.

Atto costitutivo

delle associazioni e delle fondazioni 15.

Atto pubblico

- per convenzioni matrimoniali 182, 183.
- per riconoscimento di figlio naturale 280.
- per dichiarazioni all'ufficiale di stato civile 526.

Autorità governativa

- Approvazione della costituzione delle persone giuridiche 38.

Aziende

- agricole nei beni del minore 428.

Azione

- di nullità di matrimonio 135 sgg.
- di disconoscimento del figlio 271.
- di contestazione della legittimità 275.
- di reclamo della legittimità 276.
- di impugnazione di riconoscimento 292 sgg.
- per dichiarazione giudiziale di paternità naturale 299 sgg.
- per dichiarazione giudiziale di maternità naturale 302 sgg.
- per ricerca della paternità o maternità naturale ai soli fini alimentari 315 sgg.
- di rendiconto nella tutela 456 sgg.
- di risarcimento di danni per alterazione od omissione di atti dello stato civile 581.

B

Beni dotali (V. Dote)

Beni immobili e mobili

- Legge regolatrice 10 (Disp. prel.).

Bambino

- Rinvenimento (atti dello stato civile) 544.

Beni parafernali 228 sgg.

Beni in comunione fra coniugi

- 236 sgg.

Biancheria

- Può essere ritenuta dalla moglie dopo lo scioglimento del matrimonio 212.

Binubo

- Divieto di nuove nozze alla donna per dieci mesi dallo scioglimento o annullamento del precedente matrimonio 103.
- Infrazione del divieto 161.
- Cessazione dell'usufrutto legale 382.
- Nuove nozze del genitore superstite 397.
- Responsabilità del coniuge del genitore binubo 401.
- Dote non ricostituita tacitamente in caso di secondo matrimonio della donna 191.

Buona fede

- Matrimonio nullo contratto in buona fede (putativo) 147.
- Diritti del coniuge in buona fede 148.
- Nei contratti con gli interdetti o inabilitati 487.

Buon costume

- 16 (Disp. prel.).

C

Cadavere

- Rinvenimento di cadavere sconosciuto 563.

Cambiamenti di nome

- 8, 573.

Camere legislative (Presidenti delle)

- Dispensa dagli uffici di tutore 411.

Capacità giuridica

- Legge regolatrice 6 (Disp. prel.).
- Capacità di agire 3.
- Capacità di contrarre matrimonio 98 sgg.
- (V. *Emancipazione, Inabilitazione, Interdizione, Minori*).

Capostazione

- Atto di nascita in viaggio per terra, 549.
- Atto di morte in viaggio per terra 565.

Comandante di aeromobile

Atto di nascita in viaggio per aria 550.

Atto di morte in viaggio per aria 566.

Comandante di nave

Atto di nascita in viaggio per mare 547.

Atto di morte in viaggio per mare 564.

Cardinali

Dispensa dall'ufficio di tutore 411.

Cattivi costumi

della madre 301.

Cauzione

dell'impresso nel possesso temporaneo dei beni dell'assente 61.

del tutore 446.

del marito per la dote 200.

Celamento della nascita

262.

Celebrazione del matrimonio

123 sgg.

Di matrimoni religiosi 132 sgg.

Del matrimonio del Re e dei Principi Reali 131.

Cieco

Inabilitazione dei ciechi non sufficientemente rieducati 467.

Cittadinanza

Prova 17 (Disp. prel.).

Registro di cittadinanza 520.

Cognome

7, 8, 164, 176, 288, 340, 573.

Collaterale

Linea 89.

Gradi 90.

Comitato

Personalità giuridica 44 sgg.

Responsabilità dei componenti 46.

Scioglimento 48.

Di patronato dei minori 316, 415, 449 sgg.

Competenza

Legge regolatrice 15 (Disp. prel.).

Comuni

Persone giuridiche 13.

Comunione di beni fra coniugi

Comunione degli acquisti 236.

Comunione degli utili 240.

Beni della comunione 237.

Amministrazione della comunione 241.

Scioglimento della comunione 247 sgg.

Ristabilimento della comunione 249.

Divisione dei beni comuni 251 sgg.

Concepimento

257 sgg., 279 sgg., 299, 308, 315, 396.

Concubinato

299, 315.

Condannati a morte

Atto dello stato civile 562.

Condizioni

nel matrimonio 126.

nella patria potestà 395.

Condotta cattiva

del figlio 371.

del padre 385.

della madre 301.

Confessione

della madre per il disconoscimento di paternità 262.

Conflitto di interessi

fra padre e figli e tra figli 373.

fra minori soggetti alla stessa tutela 408.

fra minore e tutore 423.

Conflitto di leggi

6 sgg. (Disp. prel.).

Congiunti

93.

Coniuge

Godimento dei beni del marito assente 63.

Affinità 92.

Diritti e doveri fra coniugi 163 sgg.

Obblighi verso la prole 167.

Alimenti 176, 501, 503.

Separazione 169 sgg.

Consenso

- degli sposi al matrimonio 126.
- alla separazione dei coniugi 178.
- dell'adottante e dell'adottato 332.
- dei genitori nell'emancipazione 460.
- del coniuge per l'introduzione di un figlio naturale nella casa coniugale 286.
- del curatore speciale per l'adozione di interdetti, d'inabilitati d'infermi di mente 335.

Consiglio di Stato

- Parere sulla convenienza della legittimazione 325.
- Ricorso di legittimità contro il decreto di legittimazione 325.

Consoli (V. *Agenti diplomatici e consolari*).

Consuetudini

- nei patti nuziali 181.

Contratto di matrimonio (V. *regime patrimoniale del matrimonio*).

Contravvenzioni

- nel matrimonio 156 sgg.
- negli atti dello stato civile 580 sgg.

Controdiichiarazioni

- nelle convenzioni matrimoniali 183 sgg.

Convenzioni

- internazionali 20 (Disp. prel.).
- private 16 (Disp. prel.).
- matrimoniali 179 sgg.
- per l'amministrazione delle associazioni e delle fondazioni 17 sgg.

Corpi morali V. *Persone giuridiche*).

Corte d'appello

- Dichiarazione sulla convenienza della legittimazione 325.

Curatore

- dell'assente 56.
- nella patria potestà 373, 374, 398.
- al ventre 396.
- dei beni lasciati al minore 376.

- al minore emancipato 461, 462, 463.
- all'interdetto 474.
- all'inabilitato 467, 469, 481, 482, 486.

Costituzione di dote (V. *Dote*).

Custodia di infermi di mente

- 493 sgg.

D

Denaro

- del minore 434, 437.
- dotale 197, 203, 210.

Data certa

- nella costituzione del matrimonio familiare 256.

Decadenza

- dall'azione per nullità del matrimonio 136, 137, 138, 140, 141.
- dall'azione di disconoscimento di figlio legittimo 271 sgg.
- dall'azione di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale 294, 295.
- dall'azione per dichiarazione giudiziale di filiazione naturale 303, 304, 305.
- dal diritto alla dispensa dall'ufficio di tutore 413.

Decreti

- pubblicazione dei decreti del Governo del Re 1.
- di legittimazione dei figli 321, 325.

Delibazione (V. *Esecuzione delle sentenze e degli atti delle autorità straniere*).

Diritti

- Dell'uomo come soggetto di diritti 1.
- Riserve per il concepito 2.
- Capacità di esercizio 3.
- Sul proprio corpo 6.
- Al nome 7.

Discenamenti

- Dell'assente 63.
- Parentela 87.

Impedimento al matrimonio 101.
 Alimenti 291, 501, 502.
 Impugnazione di legittimità 273.
 Riconoscimento di figlio premorto a favore dei discendenti 282.

Azione per dichiarazione giudiziale di paternità 303.

Legittimazione del figlio premorto a favore dei discendenti 319.
 Revoca dell'adozione per indegnità dei discendenti 358.

Dispensa

dalle pubblicazioni di matrimonio 116.

Divisione

Divieto di divisione fra gli associati del patrimonio delle associazioni 32.

Divisione dei beni in comunione fra coniugi 251.

Dolo

nel riconoscimento di figlio naturale 294.

Domicilio

in genere 49.

dell'assente 50.

della moglie e degli incapaci 51.

della persona giuridica 52.

eletto 53.

speciale 54.

per gli atti di stato civile 535, 546, 554, 559.

Legge regolatrice per gli apolidi 18 (Disp. prel.).

Donazione

Legge regolatrice 12 (Disp. prel.).
 a minori sotto patria potestà 376.

Accettazione per i minori sotto tutela 440.

Donna maritata

Legge regolatrice dei rapporti col marito di cittadinanza diversa 7 (Disp. prel.).

Domicilio 51.

Diritti e doveri verso il marito 163 sgg.

Dote

Definizione 188.

Costituzione 189.

Oggetto 190.

Legge regolatrice 7 (Disp. prel.).

Lucri dotali 176, 198.

Contribuzione agli oneri matrimoniali 167.

Diritti del marito 199 sgg.

Restituzione 209 sgg.

Alienazione 204.

Separazione dei beni del marito 220 sgg.

E

Educazione della prole

Obbligo dei genitori 167.

Elezione

di domicilio 53.

Emancipazione

Condizioni per la concessione 460.

Nomina del curatore 461.

Emancipazione di diritto 462.

Capacità dell'emancipato 463.

Revoca dell'emancipazione 464.

Erede

dell'assente 56 sgg., 65.

Errore

nel matrimonio 141.

nel riconoscimento di figlio naturale 294.

Esclusione

di associati dall'associazione 21.

Esecuzione

di sentenze straniere 15.

Divieto di esecuzione sui beni dotali 205.

sulle rendite e sui frutti dotali 205.

Divieto di esecuzione sul patrimonio familiare 256.

Esonero

del tutore dall'ufficio 451 sgg.

Esposizione

pregiudizievole dell'immagine di una persona 11.

Esposti

(bambini) 544 sgg.

Età

maggiore 3.
anticipazione e ritardo 4.
pel matrimonio 98.
per l'adozione 327.
per l'emancipazione 460.

F

Fallimento

del marito in comunione di beni
con la moglie 246.

Famiglia

Patrimonio familiare 256.
Reale (matrimonio) 107, 122, 131.
Reale (stato civile) 536.

Figli

Legge regolatrice 8 (Disp. prel.).
Doveri e diritti 220 sgg.
Legittimi 257 sgg.
Illegittimi 277 sgg.
Legittimati 317 sgg.

Filiazione

legittima 257 sgg.
illegittima 277 sgg.

Fratello

Impedimento al matrimonio, 101.
Alimenti 501, 505.

Frutti

Esecuzione sui frutti e rendite
della dote 205.

G

Garanzia

della dote 196.

Gazzetta ufficiale

Generazione

nella parentela 88 sgg.

Genero

Impedimento al matrimonio 101.
Alimenti 501, 503.

Genitori (V. *Ascendenti, Coniugi, Patria potestà*).

Giudice tutelare

nella tutela 403.
nella filiazione illegittima 287,
293, 306.
nell'emancipazione 460 sgg.
nell'adozione 364.
nella patria potestà 385, 390, 393,
400.
nell'interdizione 469.
nell'inabilitazione 469.
nel patrimonio familiare 256.

Giudizio

di deliberazione 15 (Disp. prel.).
di ammissibilità dell'azione per la
dichiarazione giudiziale di pa-
ternità 307.

Giuramento

del tutore 408.
degli sposi nel matrimonio in
extremis 117.

Gradi

di parentela 89.

Gravidanza

Validità del matrimonio prima
dell'età fissata 136.
Curatore al ventre 396.
Consapevolezza da parte del ma-
rito 259.
Celamento da parte della moglie
262.

I

Illegittimità (V. *Filiazione*).

Immissione nel possesso

dei beni dell'assente 61.

Immobili

Legge regolatrice 10 (Disp. prel.).

Impedimenti

al matrimonio 98 sgg.

Impotenza

142.

Inabilitazione

467 sgg.

Incapaci (V. *Tutela, Interdizione, Inabilitazione*).

Incesto

Riconoscimento del figlio da parte della madre 278.

Infermità

di mente 493 sgg.

Ingiuria

grave al coniuge 170.

Integrità

del proprio corpo 6.

Interdizione

466 sgg.

Interessi

della dote 197.

da parte del tutore 448.

Interpretazione

della legge 3, 4.

Interrogatorio

dell'interdicendo o dell'inabilitando 474.

Inventario

nell'assenza 64.

nella tutela 425, 433.

Ipoteca

Divieto di imporre ipoteche sulla dote 205.

sui beni della comunione coniugale 241.

sul patrimonio familiare 256.

Irretroattività

della legge 2.

Istituti pubblici

persone giuridiche 13.

Istruzione della prole

Obbligo dei genitori 167.

L**Legge**

Pubblicazione 1 (Disp. prel.).

Irretroattività 2 (Disp. prel.).

Interpretazione 3, 4 (Disp. prel.).

Abrogazione 5 (Disp. prel.).

Obbligatorietà 1 (Disp. prel.).

Legittimazione

dei figli illegittimi 317 sgg.

Legittimi

figli 257 sgg.

Letto

fra i mobili che la moglie può ritenere 212.

Levatrice

Dichiarazione di nascita 537, 539, 541.

Linee

nella parentela 89, 90.

nell'affinità 92.

Litispendenza

Legge regolatrice 15 Disp. prel.

Locazione

ultranovenale dei beni degli incapaci 373, 440.

dei beni in comunione fra coniugi 242.

Lucro dotale

176, 198.

Lutto

Abitazione e vesti da lutto alla vedova 216.

M**Mala fede**

nel matrimonio 149.

Mandato speciale

per matrimonio 129.

per legittimazione 324.

per atti dello stato civile 526.

Mare

Nascita durante viaggio per mare 547.

Morte durante viaggio per mare 564.

Marito

Legge regolatrice 7 (Disp. prel.).

Maternità

Prova 176, 312.

Riconoscimento di figlio incestuoso da parte della madre 278.

Dichiarazione giudiziale di maternità 302.

Ricerca della maternità 315.

Matrimonio

Promessa 95.

Condizioni necessarie per contrarlo 98 sgg.
 Formalità preliminari 108 sgg.
 Opposizioni 119 sgg.
 Inapplicabilità al matrimonio del Re e dei Principi Reali 122.
 Celebrazione 123 sgg.
 Prove della celebrazione 152 sgg.
 Matrimonio del Re e dei Principi Reali 131.
 Matrimonio di cattolici 132.
 Matrimonio di acattolici 133.
 Cause di nullità 135 sgg.
 Disposizioni penali 156 sgg.
 Diritti e doveri derivanti dal matrimonio 163 sgg.
 Scioglimento 168 sgg.

Medico
 Dichiarazione di nascita 537, 539, 541.
 Autorizzazione alla sepoltura 560.
 Morte violenta 562.

Militari
 in campagna - Atti dello stato civile 568 sgg.

Minacce
 al coniuge 170.

Ministero pubblico
 nell'assenza 56, 70, 84.
 nel matrimonio 106, 113, 119, 121, 130, 135, 137, 144.
 nella filiazione illegittima 307.
 nello stato civile 580.

Minore
 Legge regolatrice 8 (Disp. prel.).
 Domicilio 51.
 Consenso al matrimonio 104.
 Adozione 333.
 Emancipazione 462 sgg.
 Capacità per convenzioni matrimoniali 186.
 Prolungamento o abbreviazione della minore età 4.
 Tutela 402 sgg.

Mobili
 Legge regolatrice 10.
 Nella dote 209 sgg.

Nella comunione di beni fra coniugi 254.
 Nella tutela 427, 434, 436, 440, 441.

Moglie
 Legge regolatrice 7 (Disp. prel.).
 Diritti e doveri verso il marito 163 sgg.
 Separazione chiesta dalla moglie 172.
 Sospensione dell'uso del cognome del marito 177.

Morte
 Atti di morte 558 sgg.

N

Nascita
 Dichiarazione all'ufficiale dello stato civile 537 sgg.
 Contenuto dell'atto di nascita 540.
 Nascita da unione legittima 542.
 Nascita da unione illegittima 543.
 Nascita fuori del comune 546.
 Nascita in viaggio per mare 547.
 Nascita in viaggio per terra 549.
 Nascita in viaggio per aria 550.

Nascituri
 Rappresentanza da parte del padre 373.

Naufragio (morte in)
 564.

Nave
 Nascita sulla nave 547.
 Morte sulla nave 564.

Nome
 Diritto al nome 7.
 Cambiamento di nome 8.
 Riconoscimento giudiziale del diritto al nome 9.
 Tutela del nome per ragioni familiari 10.
 Abuso del nome altrui 11.

Notaio della Corona
 536.

Nozze seconde (V. *Binubato*).

Nullità

- nel matrimonio 135 sgg.
- nella patria potestà 375.
- nella tutela 440.
- nell'interdizione e nell'inabilitazione 486.

Nuora

- Impedimento al matrimonio 101.
- Alimenti 501, 503.

O**Obbligatorietà**

- della legge 1 (Disp. prel.).

Obbligazioni

- Legge regolatrice 13 (Disp. prel.).

Opposizione

- al matrimonio 119 sgg.

Ordine pubblico

- 16 Disp. prel.

Ospedale

- Atto di morte 558.

Ospizio

- Ricovero di figlio illegittimo 316.
- Consegna di bambini 545.

P**Padre**

- Diritti e doveri del padre 368 sgg.

Parafernali (V. *Beni parafernali*).**Parentela**

- 87 sgg.

Paternità

- Presunzione 257.
- Azione di denegata paternità 271, 274.
- Dichiarazione giudiziale di paternità 299 sgg.
- Ricerca della paternità nei casi in cui è vietato il riconoscimento 315 sgg.

Patria potestà

- 367 sgg.

Patrimonio

- delle fondazioni 13, 34, 35, 36.

- delle associazioni 20, 24, 32, 33, 35, 36.
- delle associazioni di fatto 42, 43.
- dei comitati 46, 48.

Patrimonio familiare

- 256.

Pensione alimentare

- 511.

Perizia

- medica necessaria prima dell'interdizione o dell'inabilitazione 477.

Persona fisica

- 1 sgg.

Persona giuridica

- 13 sgg.

Pignoramento

- Divieto per la dote 205.
- Permesso per i frutti dotali 205.
- Divieto per il patrimonio familiare 256.
- Divieto per i crediti alimentari 517.

Possesso

- Legge regolatrice 10 (Disp. prel.).

Possesso di Stato

- di figlio legittimo 264, 265.
- di figlio naturale 300.

Pregiudizio

- all'integrità del proprio corpo 6.

Presentazione

- del neonato 537.

Presidente del Senato

- nel matrimonio 131.
- nella tutela 411.
- negli atti di stato civile 536.

Presunzione

- di paternità 257.
- di concepimento in matrimonio 258.
- di legittimità 259.
- di concepimento di figlio naturale 308.
- di assenza 55 sgg.
- di morte 69 sgg.

Pretura

- Sede della tutela 402.

Atto di notorietà per dispensa dalle pubblicazioni matrimoniali 116.
 Atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita 112.
 Personalità dei comitati mediante decreto del pretore 44.

Principi Reali
 Matrimonio 107, 122, 131.
 Stato civile 536.

Principio di prova scritta 269.

Procedimento
 Legge regolatrice 15 (Disp. prel.).

Procura
 per matrimonio 129.
 per legittimazione 324.
 per atti dello stato civile 526.

Procuratore del Re
 negli atti dello stato civile 530, 531.

Procuratore generale del Re
 Assenso pel matrimonio 106.

Prodigo
 Inabilitazione 467.

Promessa
 di matrimonio 95 sgg.

Promotori
 Comitati promotori di opere di beneficenza 44.

Proprietà
 Legge regolatrice 10 (Disp. prel.).

Prossimi congiunti (V. *Congiunti*).

Protutore
 nella tutela 404, 419, 423.

Prova
 Legge regolatrice della prova della cittadinanza 17 (Disp. prel.).
 Prova della filiazione legittima 263.
 Prova della supposizione o sostituzione di parto 266.
 Prova della paternità e maternità naturale 312.

Provincia
 Persona giuridica 13.

Pseudonimo
 Sua tutela 12.

Pubblicazione
 della legge 1 (Disp. prel.).
 del nome di una persona in modo pregiudizievole 11.

Pubblicazioni
 di matrimonio 108 sgg.
 di sentenze 9 (Disp. prel.).

Pubblicità
 Registro delle fondazioni e associazioni 37 sgg.
 Pubblicazione dell'istanza per dichiarazione di morte presunta 72.
 Adozione 366.
 Tutela 458.
 Emancipazione 465.
 Interdizione emancipazione 478.
 Registri di stato civile 523.

Pubblico Ministeto (V. *Ministero pubblico*).

Putativo (matrimonio) 147.

Q

Quote
 di partecipazione dei coniugi nella comunione dei beni 240.

R

Rappresentanza
 delle persone giuridiche 17.
 dei comitati 45.
 dei figli sotto patria potestà 373.
 dei minori 420.
 degli interdetti 481.

Ratto
 299.

Re
 Matrimonio 107, 122, 131.
 Stato civile 536.

Recesso
 dall'associazione 24.

Regime patrimoniale del matrimonio
 179 sgg.

Registrazione delle associazioni e delle fondazioni

37 sgg.

Registri

dello stato civile 520 sgg.

delle tutele 458.

delle emancipazioni 465.

delle adozioni 366.

delle interdizioni e delle inabilitazioni 478.

delle persone giuridiche 37.

Relazione domestica (seduzione con abuso di) 299.**Relazione d'autorità** (seduzione con abuso di) 299.**Relazione di fiducia** (seduzione con abuso di) 299.**Relazione incestuosa** (V. *Incesto*).**Rendiconto**

del tutore 454 sgg., 481.

del curatore 463, 481.

Rendita

dei beni dell'assente 62.

dei beni dei minori e degli altri incapaci 437 sgg., 481.

nella dote 213.

Residenza

49.

Legge regolatrice degli apolidi 18 (Disp. prel.).

Restituzione

della dote 209 sgg.

Retroattività

della legge in casi eccezionali 2 (Disp. prel.).

Rettificazione

degli atti dello stato civile 574 sgg.

Riabilitazione

per la reintegrazione nella patria potestà 391.

Ricognizionedei figli naturali (V. *Riconoscimento*) in atti dello stato civile 551.

dell'unione degli sposi 124, 554.

Riconciliazione

dei coniugi separati 173.

Riconoscimento

dei figli naturali 277 sgg.

Ricostituzione

di atti di stato civile 531.

Rifiuto

di obbedienza al padre 371.

Rimozione

del tutore 453.

Rinvenimento

di bambino 544.

Rinvio

leggi straniere 19 (Disp. prel.).

Risarcimento dei danni

per violazione di promessa di matrimonio 96.

Ritardo

dell'età maggiore 4.

S**Sanitario**

Autorizzazione alla sepoltura 560.

Scioglimento

del matrimonio 168 sgg.

delle associazioni 29 sgg.

dei comitati 48.

della comunione di beni fra coniugi 247 sgg.

Scrittura privata

Promessa di matrimonio 96.

Dichiarazione di nascita per procura 526.

Seconde nozze (V. *Binubato*).**Seduzione** 299.**Separazione della dote**

220 sgg.

Separazione dei coniugi

169 sgg.

Separazione nella comunione di beni fra coniugi

248.

Sepoltura

con autorizzazione 560.

senza autorizzazione 561.

Sesso

Indicazione negli atti di nascita 540.

Sevizie

del padre 385.
del coniuge 170.

Sigilli

nella tutela 424.

Solidarietà

del genitore binubo con l'altro
coniuge nell'amministrazione
dei beni dei figli di primo letto
398.

Sordomutù

Inabilitazione 467.

Sorella

Impedimento al matrimonio 101.
Alimenti 501, 505.

Sostituzione di parto

266.

Spillatico

199.

Sponsali

95 sgg.

Stabilimenti

industriali e commerciali nei beni
del minore 428.

Stato

persona giuridica 13.

Stato delle persone

Legge regolatrice 6 (Disp. prel.).

Stato civile

520 sgg.

Stato di mente (V. *Infermi di mente*).

Statuto personale

6 (Disp. prel.).

Stipite

nella parentela 87.

Stranieri

Effetto nel Regno di leggi, atti,
sentenze di paese straniero 16
(Disp. prel.).

Tutela di minori stranieri 416.

Matrimonio fra cittadini e stra-
nieri 534.

Stupefacenti 467.

Stupro 299.

Successione

Legge regolatrice 11 (Disp. prel.).
dell'assente 56 sgg.

Suoceri

Impedimento al matrimonio 101.
Alimenti 501, 503.

Supposizione di parto 266.

T

Termine

nel matrimonio 126.

Testamento

Legge regolatrice 11 (Disp. prel.).

Testimoni

agli atti di nascita 525.
all'atto di matrimonio 124.

Titoli di rendita

nella tutela 438 sgg.
nella dote 213.

Transazione

nella patria potestà 373.
nella tutela 440.

Trasformazione

delle fondazioni 34.

Trascrizione

dei matrimoni dei cattolici e degli
acattolici 134.

delle convenzioni matrimoniali
184.

del patrimonio familiare 256.

degli atti dello stato civile 571.

Tribunale

Nell'assenza 56 sgg., 70 sgg.

Nella filiazione illegittima 307.

Nell'adozione 365.

Nell'interdizione e nell'inabilita-
zione 473.

Nel matrimonio 162.

Tutela

Legge regolatrice 9 (Disp. prel.).

Tutore 404 sgg.

U

Ubbriachezza (V. *Alcoolizzati*).

Ufficiale dello stato civile

nel matrimonio 105, 108, 111,
118, 123 a 131, 135, 156 a
159, 161.

negli atti dello stato civile 523
sgg.

Ufficiale sanitario

Ufficiale sanitario (V. *Sanitario*).

V**Vedova**

Obbligo di non contrarre nuovo
matrimonio per 10 mesi 103.

Conservazione del cognome del
marito 164.

Restituzione di interessi e frutti
della dote 216.

Diritto all'abitazione e alle vesti
da lutto nel primo anno di
vedovanza 216.

Vendita

dei beni del minore 373, 436, 440,
441.

Vesti

da lutto alla vedova 216.

Vicini

Dichiarazione di morte 558.

Violenza

nel matrimonio 141.

nel riconoscimento di figlio natu-
rale 294.

carnale 299.

Z**Zia, zio**

Impedimento al matrimonio 101.

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
88

MSR54185

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA

